



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE  
“CESARE BECCARIA”

CURRICULUM DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE  
XXIX CICLO

# IL PROCESSO ALL'IMPUTATO ASSENTE

*Diritto processuale penale IUS/16*

Dottorando:  
**dott. ANDREA CONTI**

Tutor:  
Prof.ssa ELENA ZANETTI

Coordinatore del dottorato:  
Prof. CLAUDIO RAFFAELE LUZZATI

Anno Accademico 2015/2016



# INDICE

## CAPITOLO I

### L'IMPUTATO ASSENTE NEL QUADRO SOVRANAZIONALE E NEL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO

#### *SEZIONE I: Il quadro sovranazionale*

1. L'assenza nel panorama sovranazionale: qualche premessa.....	8
2. Il diritto alla presenza nelle fonti internazionali.....	10
2.1 Le Nazioni Unite.....	11
2.2 Il Consiglio d'Europa.....	13
2.3 L'Unione Europea.....	18
3. Il formante giurisprudenziale: la Corte Europa dei Diritti dell'Uomo.....	22
4. I caratteri del processo all'assente secondo i precetti sovranazionali.....	35

#### *SEZIONE II: L'evoluzione del sistema processuale italiano*

1. La mancata presenza dell'imputato nel processo:.....	40
1.1 L'assenza.....	40
1.2 La contumacia.....	45
2. Le istanze di riforma del sistema e la legge 28 aprile 2014, n. 67.....	54
3. L'immutata disciplina dell'irreperibilità e della latitanza.....	61
3.1 L'irreperibile.....	61
3.2 Il latitante.....	65

## CAPITOLO II

### L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO: PROFILI STATICI

1. Panoramica delle novità introdotte: il tramonto della contumacia e la nuova assenza.....	71
2. L'imputato assente <i>ex art. 420-bis</i> c.p.p. ....	80
2.1 Il comma 1 e la rinuncia espressa.....	81
2.2 Il comma 2 e i fatti sintomatici:.....	90
a) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.....	92
b) le misure pre-cautelari e cautelari.....	97
c) la nomina del difensore di fiducia.....	101
d) la notifica dell'avviso dell'udienza ricevuta personalmente dall'imputato.....	107
e) la certezza della conoscenza o la sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento.....	110
2.3 La rappresentanza del difensore.....	117
2.4 I profili problematici:.....	122
a) il rapporto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva.....	122
b) le intersezioni tra consapevolezza e diritto ad una corretta informazione.....	130
c) la trasformazione del diritto ad essere informato in dovere di informarsi.....	136
d) il mancato coordinamento.....	139
3. L'imputato "irreperibile" <i>ex art. 420-quater</i> c.p.p. ....	142
3.1 I presupposti dell'irreperibilità.....	145
3.2 L' <i>iter</i> procedimentale.....	148
3.3 Cenni alle questioni problematiche.....	156
4. La nuova disciplina valutata alla luce dei precetti sovranazionali.....	160

## CAPITOLO III

### L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO: PROFILI DINAMICI

1. Il processo in assenza dell'imputato in udienza preliminare.....	166
2. La revoca dell'ordinanza:.....	171
2.1 La comparizione postuma dell'imputato.....	173
2.2 Il tardivo conseguimento della prova dell'ignoranza colpevole o sul legittimo impedimento.....	175
2.3 L'emersione postuma dei presupposti.....	182
3. La fase dibattimentale.....	183
4. L'imputato assente e le impugnazioni.....	192
4.1 L'appello.....	199
a) l'art. 604, comma 5- <i>bis</i> , c.p.p. e la nullità della sentenza di primo grado.....	200
b) il rapporto tra la nuova disciplina e l'art. 185, comma 3, c.p.p.....	205
c) considerazioni in materia di atti già formati e accesso ai riti speciali.....	211
4.2 L'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.....	212
a) l'art. 623 c.p.p.: novità e ipotesi di annullamento della sentenza.....	213
b) le conseguenze processuali.....	216
5. La rescissione del giudicato.....	218
5.1 I soggetti legittimati e i presupposti.....	222
5.2 L' <i>iter</i> procedimentale.....	226
5.3 Alcune questioni problematiche.....	239
6. La nuova disciplina valutata alla luce dei precetti sovranazionali.....	243
7. La disciplina transitoria.....	247
7.1 I problemi di diritto intertemporale sollevati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.....	248
7.2 La legge 11 agosto 2014, n. 118.....	253

## **CAPITOLO IV**

### **INTERFERENZE**

1. Premessa.....	259
2. Il processo nei confronti dell'ente.....	259
3. Il processo penale minorile.....	270
4. Gli altri procedimenti "decodificati" .....	282
4.1 Il procedimento dinanzi al giudice di pace.....	282
4.2 Il processo penale militare.....	286
5. La cooperazione giudiziaria in materia penale.....	289
4.1 L'extradizione.....	290
4.2 Il mandato d'arresto europeo.....	294
4.3. Il reciproco riconoscimento delle sentenze.....	303
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>307</b>
<b>GIURISPRUDENZA.....</b>	<b>360</b>

# CAPITOLO I

## L'IMPUTATO ASSENTE

### NEL QUADRO SOVRANAZIONALE

### E NEL SISTEMA PROCESSUALE

### ITALIANO

SOMMARIO: SEZIONE I: IL QUADRO SOVRANAZIONALE **1 L'assenza nel panorama sovranazionale: qualche premessa.** – **2 Il diritto alla presenza nelle fonti internazionali.** – 2.1 *Le Nazioni Unite.* – 2.2 *Il Consiglio d'Europa.* – 2.3 *L'Unione Europea.* – **3 Il formante giurisprudenziale: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.** – **4 I caratteri del processo all'assente secondo i precetti sovranazionali.**

SEZIONE II: L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO– **1 La mancata presenza dell'imputato nel processo.** – **2 Le istanze di riforma del sistema e la legge 28 aprile 2014, n. 67.** – **3 L'immutata disciplina dell'irreperibilità e della latitanza** – 3.1 *L'irreperibile.* – 3.2 *Il latitante.*

# SEZIONE I

## IL QUADRO SOVRANAZIONALE

### 1. L'ASSENZA NEL PANORAMA SOVRANAZIONALI: QUALCHE PREMESSA.

Lo studio del processo in assenza dell'imputato non può che prendere avvio dall'analisi del panorama sovranazionale: il riferimento ai *dicta* internazionali ed europei appare, infatti, di fondamentale importanza nel tracciare i confini sia dello *status* processuale d'imputato assente sia del processo che si celebra a suo carico. La validità di una simile premessa appare evidente se si considera, da un lato, che le fonti sovranazionali hanno influito – direttamente e indirettamente – sull'evoluzione normativa della disciplina processual-penalistica italiana<sup>1</sup> e, dall'altro lato, che il sistema nazionale e quello sovranazionale devono essere considerati come integrati nell'obiettivo di realizzare uno spazio giuridico comune<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul punto si veda NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, Padova, 2014, 1, la quale precisa che «in un sistema *multilevel*, l'analisi dell'itinerario processuale predisposto dal legislatore per lo svolgimento del giudizio in assenza dell'imputato deve necessariamente effettuarsi avendo ben chiaro gli orientamenti, formati in materia, provenienti dalle diverse fonti normative sovranazionali ai quali il legislatore italiano è oramai obbligato ad uniformarsi». Dello stesso avviso sono BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, Milano, 2015, 6 ss. e TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, 510.

L'influenza dei *dicta* sovranazionali ha portato a significative evoluzioni del sistema normativo: si pensi, al d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con mod. dalla l. 22 aprile 2005, n. 60 e alla legge 28 aprile 2014, n. 67. Per un approfondimento sull'influenza che le fonti sovranazionali hanno avuto sul sistema processual-penalistico italiano si veda la sezione II del presente Capitolo.

<sup>2</sup> Sul punto si vedano, tra i tantissimi, PISANI, *Il "processo penale europeo": problemi e prospettive*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 656 ss.; APRILE, *"Ieri, oggi e domani" nel rapporto tra il diritto processuale penale italiano e le norme sovranazionali di fonte europea*, in *Giust. pen.*, 2013, I, 182 ss.; VIGANÒ, *L'adeguamento del sistema penale italiano al "diritto europeo" tra giurisdizione ordinaria e costituzionale*, in *Giust. pen.*, 2014, I, 33 ss. e FALATO, *Un contesto inspiegabilmente contraddittorio. Sui vizi di incostituzionalità della legge 11 agosto 2014, n. 118*, in *Giust. pen.*, 2014, III, 558-559, la quale precisa che «il processo di integrazione comunitaria e convenzionale ha prodotto una rapida evoluzione nella cultura giuridica del Paese, nonché un potenziamento delle forme di tutela dei diritti fondamentali, in generale, e di quelli procedurali, in particolare».



Pertanto occorrerà analizzare e comprendere, in primo luogo, attraverso lo studio delle fonti normative e del formante giurisprudenziale, cosa si intenda, a livello sovranazionale, per processo *in absentia*<sup>3</sup>. Tutto ciò risulta funzionale, da un lato, a maturare un retroscena culturale su cui innestare in maniera consapevole le riflessioni in tema di assenza dell'imputato e, dall'altro lato, a costruire un modello di riferimento con cui confrontare la disciplina nazionale al fine di verificarne la conformità ai dettami sovranazionali<sup>4</sup>.

Prima di addentrarci nello studio della dimensione sovranazionale, occorre compiere una doverosa premessa.

A differenza del nostro previgente sistema processuale, a livello internazionale ed europeo – come meglio si preciserà in seguito – si riconosce all'imputato il diritto alla presenza nel processo. Il contraltare di tale diritto è rappresentato dall'assenza del protagonista dell'*iter* procedimentale. In altre parole: non viene proclamato il diritto a rimanere assente, ma il diritto soggettivo alla presenza. Di conseguenza, la facoltà di rimanere assente si configura come rinuncia a un diritto e che, come tale, deve essere, non solo garantita, ma anche presidiata da una serie di garanzie così da evitare che l'esercizio di tale facoltà si traduca in una mera abdicazione inconsapevole di un diritto processuale.

Concludendo, si può affermare che la qualifica della presenza dell'imputato come diritto soggettivo «apre alla possibilità di procedere nonostante l'assenza dell'imputato, purché, *preventivamente*, si adottino ogni cautela affinché possa avere effettiva conoscenza del procedimento a suo carico e,

---

<sup>3</sup> Nel presente lavoro non si effettueranno studi di diritto comparato sul processo in assenza dell'imputato. Per un approfondimento sul punto si vedano VIGONI, *Panorama europeo in tema di giudizio senza imputato*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 34 ss. e EAD., *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, Padova, 1992, 7 ss.; MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, Milano, 1997, 494-523; UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, Milano, 1984, 227 ss.; FILIPPI, *Il processo in absentia*, in AA.VV., *Equo processo normativa italiana ed europea a confronto*, a cura di Filippi, Padova, 2006, 180 ss. e ID., *La contumacia, l'assenza e l'allontanamento volontario e l'impedimento a comparire del difensore nell'udienza preliminare*, in AA.VV., *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 19 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti)*, vol. I, *Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare*, a cura di Kalb, Milano, 2000, 360, il quale offre una panoramica comparativa dedicata alla figura dell'imputato assente.

<sup>4</sup> Dello stesso avviso è NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 2. Per il confronto tra l'attuale disciplina normativa e i dettami sovranazionali si vedano il § 4 del Capitolo II e il § 6 del Capitolo III; si veda, invece, la sezione II del presente Capitolo per il raffronto tra la disciplina previgente alla legge 28 aprile 2014, n. 67 e i *dicta* sovranazionali.

*successivamente*, si consentono occasioni di intervento al processo e rimedi contro la sentenza volti alla rinnovazione del giudizio di merito in presenza dell'imputato»<sup>5</sup>.

## 2. IL DIRITTO ALLA PRESENZA NELLE FONTI INTERNAZIONALI.

Compresa la rilevanza del versante sovranazionale nello studio del processo in assenza dell'imputato, è opportuno analizzare il formante legislativo internazionale al fine di comprendere quale sia la consistenza che le Nazioni Unite, da un lato, e l'Europa, dall'altro lato, riconoscono al diritto dell'imputato ad essere presente al proprio processo<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> In questi termini si esprime VIGONI, *Panorama europeo in tema di giudizio senza imputato*, cit., 32, la quale precisa che l'adozione di tale prospettiva comporta l'adozione di «misure preventive, compensative e reintegrative». Sul punto si veda anche MOSCARINI, *Il giudizio in absentia nell'ottica delle giurisdizioni internazionali e di una recente sentenza italiana*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2005, 574-575.

<sup>6</sup> Alcune indicazioni interessanti provengono anche dalle giurisdizioni internazionali. L'art. 67, § 1, lett. d), dello Statuto della Corte penale internazionale riconosce esplicitamente il diritto dell'imputato ad essere presente al suo processo. Inoltre, l'art. 63 del medesimo Statuto ricorda che il processo si svolge in presenza dell'imputato. Emerge – secondo quanto afferma FANCHIOTTI, *Il dibattimento e le impugnazioni*, in AA.VV., *La Corte penale internazionale. Profili sostanziali e processuali*, a cura di Fanchiotti, Torino, 2014, 137-138 – la «scelta di escludere radicalmente il *trial in absentia* [...], allontanandosi così da quanto avvenuto nel procedimento del Tribunale militare internazionale di Norimberga [...] e dagli orientamenti emersi nelle prime fasi dei lavori preparatori della Corte penale internazionale». Secondo l'Autore la *ratio* della scelta risiederebbe nell'«esigenza di tutelare e promuovere la credibilità e la legittimazione della Corte di fronte alla comunità internazionale, ritenendo però più utile al conseguimento del fine non già il prevenire comunque ad una sentenza di accertamento della responsabilità di ogni imputato, anche se latitante, ma il poter concretamente dare esecuzione all'eventuale sentenza di condanna, prospettiva del tutto aleatoria nei confronti del contumace». Sul punto si vedano anche FANCHIOTTI, *Il giudizio*, in AA.VV., *La Corte penale internazionale. Organi – competenza – reati – processo*, a cura di Lattanzi e Monetti, Milano, 2006, 1157 ss.; FRIMAN, *Rights of a Persona Suspected of a Crime*, in AA.VV., *The international criminal Court. The Making of the Rome Statute*, a cura di Lee, Paesi Bassi, 1999, 255 ss. e SHABAS, sub art. 63, in AA.VV., *A Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Monaco, 2008, 803 ss..

Anche l'art. 21, § 4, lett. d) dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia del 1991 (ICTY) e l'art. 20, § 4, lett. d), dello Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda del 1994 (ICTR) prevedono in diritto dell'imputato ad essere presente al processo. «Conseguentemente, manca» - secondo quanto afferma MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, cit., 523-524, seppur con riferimento a Tribunale per l'ex Jugoslavia – «una disciplina apposita relativa al caso d'ingiustificata non comparizione, *ab origine*, dell'imputato».

Tuttavia occorre segnalare che una differente tendenza emerge dai Tribunali c.d. "internazionalizzati": l'art. 22 – rubricato *Trial in absentia* - dello Statuto del Tribunale speciale per il Libano (STL) prevede la possibilità di celebrare il giudizio in assenza dell'imputato (1. The Special Tribunal shall conduct trial proceedings in the absence of the accused, if he or she: (a) Has expressly and in writing waived his or her right to be present; (b) Has not been handed over to the Tribunal by the State authorities concerned; (c) Has absconded or otherwise cannot be found and all reasonable steps have been taken to secure his or her appearance before

## 2.1 *Le Nazioni Unite.*

La prima fonte normativa che deve essere considerata è un Trattato delle Nazioni Unite: il *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo dalla Repubblica Italiana con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

In particolare, l'art. 14, § 3, lett. d) del Patto internazionale<sup>7</sup> – sancendo i diritti del soggetto coinvolto in un processo – afferma che all'accusato in un processo penale deve essere riconosciuto, accanto alle altre garanzie minime<sup>8</sup> attribuitegli<sup>9</sup>, il diritto ad essere presente al processo. La norma

---

the Tribunal and to inform him or her of the charges confirmed by the Pre-Trial Judge. 2. When hearings are conducted in the absence of the accused, the Special Tribunal shall ensure that: (a) The accused has been notified, or served with the indictment, or notice has otherwise been given of the indictment through publication in the media or communication to the State of residence or nationality; (b) The accused has designated a defence counsel of his or her own choosing, to be remunerated either by the accused or, if the accused is proved to be indigent, by the Tribunal; (c) Whenever the accused refuses or fails to appoint a defence counsel, such counsel has been assigned by the Defence Office of the Tribunal with a view to ensuring full representation of the interests and rights of the accused. 3. In case of conviction in absentia, the accused, if he or she had not designated a defence counsel of his or her choosing, shall have the right to be retried in his or her presence before the Special Tribunal, unless he or she accepts the judgement.). Analogamente, anche lo l'art. 60 delle *Rules of procedure* della Corte Speciale per la Sierra Leone (SCSI) del 2003 riconoscono la possibilità di processo *in absentia* (A. An accused may be tried in his absence, unless: (i) the accused has made his initial appearance, has been afforded the right and refuses to appear at his own trial, but refuses so to do; or (ii) the accused, having made his initial appearance, is a large and refuses to appear in court. A. In either case the accused may be represented by counsel of his choice, or as directed by a Judge or Trial Chambers. The matter may be permitted to proceed if the Judge or Trial Chambers is satisfied that the accused has, expressly or impliedly, waived his right to be present). Per un approfondimento sul punto si veda GAETA, *To be (present) or not to be (present)*, in *Journal Int. crim. just.*, 2007, 1165 ss.

<sup>7</sup> Sull'efficacia e sull'effetto della riserva effettuata dal Ministero per gli affari esteri italiano sull'articolo in esame si vedano VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, Padova, 1992, 3; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, Torino, 2010, 39 ss.; UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 126-127 e ID., *Il giudizio contumaciale e gli atti internazionali sui diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 1983, 2135.

<sup>8</sup> Vale la pena ricordare che il Patto internazionale in esame individua delle garanzie processuali minime che ogni Stato aderente dovrebbe garantire ai soggetti coinvolti in un processo penale. In altre parole, il Patto fissa degli *standards* che possono essere derogati esclusivamente *in melius* dagli Stati aderenti.

<sup>9</sup> Gli altri diritti riconosciuti all'accusato in un processo penale, alla luce di quanto dispone l'art. 14, § 3 del Patto internazionale sono il diritto: "a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta; c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo; d) [...] a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo; e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad

in esame «pone la presenza dell'imputato quale diritto autonomo, che deve essere garantito a prescindere dall'uso concreto che l'imputato può farne, e distinto dal diritto di difesa»<sup>10</sup>. Inoltre, la scelta partecipativa dell'imputato viene considerata come un «diritto soggettivo dell'imputato e pertanto da lui rinunciabile»<sup>11</sup>.

Alcuni Autori<sup>12</sup> evidenziano come il diritto dell'imputato di essere presente al processo possa trovare il suo referente normativa anche nell'art. 14, § 1, del Patto internazionale, il quale riconosce il diritto dell'imputato ad essere sottoposto ad un processo equo. Infatti, secondo tale linea interpretativa il principio dell'equo processo comprenderebbe, quale suo elemento essenziale e strutturale, anche il diritto alla presenza dell'imputato.

Tale linea interpretativa trova conferma nel sul *caso Ali Malaki*<sup>13</sup> reso dal Comitato dei diritti umani dell'ONU<sup>14</sup> nel 1999<sup>15</sup>.

---

ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a scarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza; g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole».

<sup>10</sup> Così VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 2, la quale prosegue affermando che tale diritto «sottende il riconoscimento della funzione primaria della presenza in giudizio, la quale consente all'imputato la diretta conoscenza dei fatti costitutivi dell'imputazione e delle prove a suo carico e, in generale, la percezione immediata di quanto accade in udienza, e consente anche all'imputato di operare la stessa scelta della linea difensiva [...] e può comportare anche il rifiuto di partecipare ed offrire il proprio contributo nell'ambito del procedimento in corso». Dello stesso avviso appaiono MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 41; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 19, la quale, dopo aver osservato che il Patto internazionale è «l'unico atto internazionale a riconoscere esplicitamente il diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo», chiarisce come tale diritto venga considerato come una «garanza concorrente e non alternativa alla difesa tecnica» e CHIAVARIO, *Le garanzie fondamentali del processo nel patto internazionale sui diritti civili e politici*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1978, 486, il quale afferma che la norma in esame «ha il pregio di far capire che la garanzia della difesa tecnica non può comunque annullare l'interesse della parte, ad aggiungere il "suo" contributo personale a quello del difensore».

<sup>11</sup> In questi termini si esprime FILIPPI, *Il processo in absentia*, cit., 206.

<sup>12</sup> Di questo avviso sono UBERTIS, *Il giudizio contumaciale e gli atti internazionali sui diritti dell'uomo*, cit., 2135; MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, in AA.VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 288 e CHIAVARIO, *Le garanzie fondamentali del processo nel patto internazionale sui diritti civili e politici*, cit., 487, il quale precisa che la norma in esame «sta certo a porre in guardia contro le troppe affrettate presunzioni d'"indifferenza al processo", desunte da situazioni puramente oggettive d'irreperibilità, e soprattutto vale a circoscrivere entro i confini di una rigida eccezionalità i casi di allontanamento coattivo».

<sup>13</sup> Cfr. Comitato dei diritti umani ONU, caso Ali Malaki, 27 luglio 1999, in *Cass. pen.*, 2000, 2487 ss., con nota di SARAGNO, la quale si concentra sul ruolo svolto dal Comitato dei diritti umani. Si veda anche FILIPPI, *Il processo in absentia*, cit., 206.

Il Comitato ritiene che il processo *in absentia* violi le garanzie contenute nell'art. 14, § 3, lett. d) del Patto internazionale dei diritti civili e politici se l'imputato non è stato messo a conoscenza dell'esistenza del processo e della citazione in giudizio con un sufficiente anticipo<sup>16</sup>. Pertanto, è necessario che le Autorità Giudiziarie nazionali verifichino se vi è stata corretta informazione e, conseguentemente, l'effettiva conoscenza dell'*iter* processuale da parte dell'imputato<sup>17</sup>. Il Comitato, in conclusione, precisa che l'eventuale violazione di tali garanzie minime riconosciute all'assente può essere sanata, già a livello nazionale, con il riconoscimento della possibilità di ottenere un nuovo processo<sup>18</sup>.

## 2.2 Il Consiglio d'Europa.

Nell'analisi delle fonti normative provenienti dal panorama europeo un posto privilegiato merita la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (meglio nota come C.E.D.U.), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Per quanto interessa in questa sede, occorre precisare che la C.E.D.U. non contiene un esplicito riferimento al diritto dell'imputato ad essere presente al suo processo<sup>19</sup>. Tuttavia, il diritto alla

---

<sup>14</sup> A tale riguardo appare opportuno precisare che il Comitato dei diritti umani dell'ONU è un organismo intergovernativo, disciplinato dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, composto da diciotto esperti indipendenti. Le principali funzioni del Comitato sono quelle di rafforzare la promozione e la protezione dei diritti umani; di affrontare le situazioni di violazioni dei diritti umani; di formulare raccomandazioni di carattere generale rivolte agli Stati aderenti al sistema delle Nazioni Unite, e di promuovere l'adozione di misure internazionali intese a coadiuvare gli Stati nell'effettiva e graduale attuazione dei diritti enunciati nel Patto. Il Protocollo opzionale, entrato in vigore nel marzo 1976, abilita il Comitato ad esaminare comunicazioni provenienti da singoli individui che ritengano di essere state vittime di violazioni dei diritti umani, commesse da uno degli Stati parte del Protocollo opzionale. Va osservato che i privati devono aver esaurito tutti i ricorsi interni disponibili prima di ricorrere a questo tipo di tutela.

<sup>15</sup> Sottolinea MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 247, come tale pronuncia sia passata «pressoché inosservat[a]». Dello stesso avviso è anche LATTANZI, *Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale*, in *Leg. pen.*, 2004, 595 e 599.

<sup>16</sup> In questi termini Comitato dei diritti umani ONU, caso Ali Malaki, § 9.2-9.3, cit., 2490.

<sup>17</sup> Così Comitato dei diritti umani ONU, caso Ali Malaki, § 9.4, cit., 2490.

<sup>18</sup> Cfr. Comitato dei diritti umani ONU, caso Ali Malaki, § 9.5, cit., 2490.

<sup>19</sup> Cfr. VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 5; BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale europea*, a cura di Kostoris, Milano, 2014, 117 e FILIPPI, *Rito contumaciale: quale "equo processo"?*, in *Cass. pen.*, 2005, 2195;

presenza processuale può essere ricavato – in via ermeneutica – dall’art. 6, §§ 1 e 3, C.E.D.U., ove si riconosce all’imputato il diritto a difendersi, da sé o con l’assistenza di un difensore, di interrogare o di fare interrogare i testimoni e di farsi assistere gratuitamente da un interprete. Il riconoscimento di tali diritti, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’Uomo<sup>20</sup> e dalla più attenta dottrina<sup>21</sup>, presuppone la presenza dell’imputato. Dunque, il

---

<sup>20</sup> Sul punto si veda il § 3 del presente Capitolo. In questa sede possiamo richiamare le sentenze della Corte che non hanno coinvolto il nostro Paese, ma che hanno affermato il principio secondo cui il diritto dell’interessato a partecipare al suo processo sia ricavabile dall’art. 6, §§ 1 e 3, Cedu: Corte EDU, caso Monnell e Morris c. Regno Unito, 2 marzo 1987, n. 9818/82; Corte EDU, caso Stanford c. Regno Unito, 23 febbraio 1994, n. 16757/90; Corte EDU, caso Belziuk c. Polonia, 25 marzo 1998 n. 23103/93; Corte EDU, caso Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1998, nn. 10588/83, 10589/83 e 10590/83; Corte EDU, Krombach c. Francia, 13 febbraio 2001, n. 29731/96; Corte EDU, Yavuz c. Austria, 27 maggio 2004, n. 46549/99; Corte EDU, Stoichkov c. Bulgaria, 24 marzo 2005 n. 9808/02; Corte EDU, caso Metelitsa c. Russia, 22 giugno 2006, n. 33132/02. In particolare, si vedano Corte EDU Poitrimol c. Francia, 23 novembre 1993, n. 14032/88, ove si legge: «it is of capital importance that a defendant should appear, both because of his right to a hearing and because of the need to verify the accuracy of his statements and compare them with those of the victim - whose interests need to be protected - and of the witnesses. The legislature must accordingly be able to discourage unjustified absences» (§ 35), si veda anche l’opinione dissenziente del giudice Pettiti ove si legge, tra le altre cose, che «the obligation to appear in person is a vital part of criminal procedure» e Corte EDU, caso Medenica c. Svizzera, 14 giugno 2001, n. 20491/92, la quale afferma che «the Court has previously stated that it is of capital importance that a defendant should appear, both because of his right to a hearing and because of the need to verify the accuracy of his statements and compare them with those of the victim – whose interests need to be protected – and of the witnesses. The legislature must accordingly be able to discourage unjustified absences [...]. Proceedings that take place in the accused’s absence will not of themselves be incompatible with the Convention if the accused may subsequently obtain, from a court which has heard him, a fresh determination of the merits of the charge» (§ 54), oltre alle opinioni dissenzienti dei giudici Rozakis e Bonello. Tutte le sentenze citate sono reperibili nel sito della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, all’indirizzo <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>21</sup> Di questo avviso sono VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 5, la quale precisa che il diritto alla presenza viene individuato «nel suo aspetto dinamico, attraverso la previsione di attività che presuppongono la presenza dell’imputato e costituiscono una manifestazione attiva della stessa»; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 26-27; EAD., *Il “tramonto” della contumacia e l’affermazione di un’assenza “multiforme”*, in *Leg. pen.*, 2014, 563; CHIAVARIO, sub art. 6, in AA.VV., *Commentario alla Convenzione europea per la tutela di diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di Bartole, Conforti e Raimondi, Padova, 2001, 234; BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, cit., 117; MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell’imputato: un’anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 288; ID., *La contumacia dell’imputato*, Milano, 1992, 232 ss.; ID., *Una riforma da tempo necessaria: l’abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l’imputato irreperibile*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 240; CRESTI, *La disciplina dell’irreperibilità e della latitanza nel procedimento contumaciale in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il caso Colozza*, in *Foro it.*, 1985, IV, 221 ss.; PITTARO, *Irreperibilità, latitanza e contumacia secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Cass. pen.*, 1985, 1250 ss.; ID., *Irreperibilità, latitanza e contumacia: una normativa da ripensare alla luce di una recente*

diritto alla partecipazione dell'imputato può essere considerato, aderendo a questa linea interpretativa, come elemento implicito dell'equo processo.

Il fatto che condizione per considerare equo il processo sia la presenza dell'imputato, non impedisce l'esistenza negli ordinamenti degli Stati membri di *iter* processuali che si svolgono senza la presenza del protagonista principale<sup>22</sup>. Tuttavia, affinché tali moduli procedimentali possano dirsi conformi all'art. 6 C.E.D.U. – e, quindi, aderenti ai principi dell'equità processuale – devono rispettare i principi-guida ricavabili dalla medesima norma: cioè a dire, la garanzia concreta ed effettiva della possibilità di esercitare e far valere il diritto alla presenza; la possibilità di una rinuncia, espressa o tacita, volontaria all'esercizio del diritto alla presenza e l'esclusione di rinunce a comparire basate su presunzioni<sup>23</sup>. Infatti, «la possibilità di procedere nonostante la mancata

---

*sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Leg. pen., 1985, 715; ZANGHÌ, Il procedimento in contumacia messo in crisi da una sentenza della Corte europea dei dritti dell'uomo, in Temi rom., 1985, 216 ss.; NEGRI, L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica, Torino, 2014, 130, il quale precisa che il diritto all'autodifesa e all'assistenza di un interprete «non sarebbero neppure concepibili senza postulare un prioritario diritto di comparizione personale in capo» all'imputato (132) e che anche «sul piano probatorio [...] la presenza dell'accusato funge da presupposto del confronto con i testimoni a carico» (132); CASSANO, CALVANESE, Il giudizio in contumacia e la restituzione nel termine dopo la legge n. 60 del 2005, Rel. n. 50/2006 del 13 giugno 2006, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 58; CALVANESE, Il giudizio contumaciale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Cassano, Calvanese, *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, 2008, 101 ss.; CAPPA, voce *Contumacia*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, 2013, 155; MILANI, *Il processo contumaciale tra garanzie europee e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 2009, 2180 ss.; IAFISCO, *Il "giusto processo" all'imputato irreperibile all'esame della Corte Costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2007, 1125, parla di «diritto implicito»; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, Milano, 2015, 6; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Così "scompare" il processo in contumacia*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 94; PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, Milano, 2010, 85; SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, in Rel. n. III/07/2014, del 5 maggio 2014, a cura dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, 35; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 2; DEI-CAS, *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 191; POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, in [www.camerapenaleligure.it](http://www.camerapenaleligure.it), 1; ID., *La conoscenza del procedimento e il rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio di assenza*, in *Cass. pen.*, 2014, 4176; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 21-22; FILIPPI, *Rito contumaciale: quale "equo processo"?*, cit., 2195; ID., *Il processo in absentia*, cit., 185; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, in *Arch. pen.*, 2014, f. 3, 5; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 20 marzo 2015, 2.*

<sup>22</sup> Di questo avviso è MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., XI.

<sup>23</sup> Cfr. VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 5-6.

presenza dell'imputato in giudizio non è preclusa, ma va coordinata con il diritto dell'imputato di essere presente, a cui corrisponde il dovere di garantirlo, nelle legislazioni statuali, in modo concreto ed effettivo»<sup>24</sup>.

In conclusione, la C.E.D.U. riconosce il diritto alla presenza processuale e lo qualifica come una facoltà rinunciabile, nel rispetto delle garanzie sancite dalla Convenzione stessa e che permettono di considerare equo il processo *in absentia*.

Concludendo l'esame delle fonti di matrice europea del Consiglio d'Europa, non può non essere citata la *Risoluzione (75) 11* sui criteri da seguire nel giudizio in assenza dell'imputato, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 21 maggio 1975<sup>25</sup>.

Tale risoluzione valuta la presenza dell'imputato come un elemento di «importanza fondamentale sia in ragione del diritto di lui ad essere sentito che della necessità di accertare i fatti e, se del caso, di stabilire la sanzione adeguata»<sup>26</sup> e considera la possibilità di derogare alla presenza del protagonista della vicenda processuale solo in casi limitati. Emerge, dunque, come la presenza dell'imputato sia connessa, da un lato, al diritto alla difesa e, dall'altro lato, all'interesse ad una corretta amministrazione della giustizia<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Così VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 7.

<sup>25</sup> Occorre premettere che la Risoluzione (75) 11 non ha carattere vincolante per gli Stati membri. Inoltre, contiene regole minime, che in quanto tali possono essere derogate *in melius* dai singoli legislatori nazionali. Sul punto, *ex plurimis*, si vedano UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 129, il quale richiama «l'efficacia almeno moralmente vincolante» e INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 29, il quale afferma la capacità di tale Risoluzione a «influire sulle scelte di politica processuale dei singoli Paesi membri».

<sup>26</sup> Così Risoluzione (75) 11, in *Ind. pen.*, 1976, 538-539. Dello stesso avviso è UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 129-130.

<sup>27</sup> Esprimono tale idea VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 47; LA ROCCA, *Il nuovo rito degli irreperibili nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e la concretizzazione del principio "ne absens damnetur"*, in *Ind. pen.*, 2007, 192; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 38. L'esigenza della corretta amministrazione della giustizia implica che la presenza dell'imputato non può più essere considerata esclusivamente in termini di diritto soggettivo, ma che di dovere di comparire. L'adozione di siffatta prospettiva, secondo VIGONI, *Panorama europeo in tema di giudizio senza imputato*, cit., 32, «comporta la predisposizione di strumenti volti a rassicurarne, o a provocarne, la comparizione, correndo anche a mezzi dissuasivi assenza [...]. Si profilano quindi, a tale riguardo, misure coattive, dissuasive e conservative».



La risoluzione raccomanda agli Stati membri nove regole minime da adottare laddove l'ordinamento nazionale ammetta lo svolgimento dell'*iter* processuale in assenza dell'imputato<sup>28</sup>. Anche in tal caso, il formante normativo europeo, da un lato, riconosce il diritto dell'imputato ad essere presente e, dall'altro lato, consente la celebrazione del processo *in absentia* solo subordinatamente al rispetto di alcune condizioni. In particolare, è necessario che l'imputato sia raggiunto effettivamente da una citazione – che contenga l'informazione sulle conseguenze dell'eventuale assenza dell'imputato (cfr. regola 2) –, trasmessagli in tempo utile per la preparazione della difesa e per organizzare la sua comparizione personale (cfr. regola 1). Pertanto, la Risoluzione (75) 11 individua, come prima garanzia minima, la necessità di una preventiva informazione dell'esistenza del processo che raggiunga in maniera effettiva l'imputato: non sembra accontentarsi della conoscenza legale, ma fissa la garanzia minima nel raggiungimento della conoscenza effettiva<sup>29</sup>. Si ammette una sola deroga: la sottrazione volontaria dell'imputato alla giustizia (cfr. regola 1).

Salvo il caso in cui il giudice ritenga di rinviare l'udienza, ritenendo indispensabile la presenza dell'imputato, oppure perché quest'ultimo è gravato di una impossibilità di comparire (cfr. regola 3)<sup>30</sup>, l'*iter* processuale, compreso il profilo probatorio, prosegue secondo le scadenze ordinarie e l'assente è rappresentato dal difensore (cfr. regola 5).

---

<sup>28</sup> Va notato come la Risoluzione (75) 11 precisa – nel preambolo – la possibilità di ricorrere a procedure semplificate per i reati minori, rispetto ai quali il diritto alla presenza potrebbe soffrire maggiori limitazioni a fronte della scarsa rilevanza del fatto di reato e dell'esigenza di celerità della procedura. Sul punto è intervenuta la Raccomandazione (87) 18 relativa alla semplificazione della giustizia penale, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987. Tale Raccomandazione ammette il giudizio in assenza dell'imputato per i reati meno gravi a condizione che l'imputato sia stato avvisato della data dell'udienza e del suo diritto di farsi assistere da un avvocato. Sul punto si veda MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 38.

<sup>29</sup> Precisa VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 51, che viene dato rilievo alla volontà dell'imputato. Dello stesso avviso sono MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 38; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 30 e NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 8, la quale sottolinea come vi sia «l'esigenza primaria di assicurare sempre la conoscenza del processo» e che deve essere lo Stato a «offrire la prova di aver rispettato» le formalità necessaria a garantire tale tipo di conoscenza.

<sup>30</sup> Cfr. VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 51-52, la quale ritiene che attraverso questa regola minima la Risoluzione escluda che il giudizio in assenza possa «essere caratterizzato da una rigida automaticità».

La decisione pronunciata all'esito di un processo *in absentia* deve essere notificata all'imputato (cfr. regola 6), il quale ha diritto ad esperire i mezzi di gravame previsti dall'ordinamento nazionale (cfr. regola 7), ma i termini per l'impugnazione devono decorrere solo dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza della decisione (cfr. regola 6)<sup>31</sup>. Diversamente, i termini decorreranno dalla notifica della sentenza se l'imputato si è volontariamente sottratto alla giustizia. La Risoluzione (75) 11 precisa poi che all'imputato giudicato in assenza deve essere riconosciuto<sup>32</sup> il diritto di ottenere un nuovo giudizio, se prova che la sua assenza è dovuta ad una causa indipendente dalla sua volontà (cfr. regola 9). Va precisato che la Risoluzione in esame sceglie «di non consentire una rinnovazione automatica del giudizio a seguito della sola comparizione spontanea o coatta dell'imputato, ma di limitarla alla sola ipotesi in cui l'assenza ed il mancato tempestivo preavviso non siano stati intenzionalmente provocati dall'imputato»<sup>33</sup>.

### 2.3 *L'Unione Europea.*

Proseguendo nell'analisi del catalogo delle fonti europee che si occupano del processo *in absentia*, troviamo la *Decisione Quadro 2009/299/GAI* del 26 febbraio 2009.

La Decisione Quadro<sup>34</sup> afferma esplicitamente il diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo<sup>35</sup>. Tuttavia, riconosce il carattere non assoluto di tale diritto, tanto che «a determinate

---

<sup>31</sup> Cfr. MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, cit., 222-223, il quale parla, con riferimento a tale regola, di una «condizione minima indispensabile».

<sup>32</sup> Si noti che la Risoluzione (75) 11 afferma anche, alla regola 8, che l'imputato ha diritto ad un mezzo di gravame che gli consenta di far accertare la nullità del giudizio nel caso in cui la citazione non sia stata regolare. Invece, in caso di regolarità della notifica si applica la regola 9.

<sup>33</sup> In questi termini si esprime VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 54. Vale la pena di anticipare come la Corte Europea dei diritti dell'Uomo prevede che il principio del nuovo processo, a differenza di quanto stabilito dalla regola 9, non debba essere subordinato ad alcun onere probatorio a carico dell'imputato.

<sup>34</sup> Per un approfondimento sul contenuto del testo della Decisione Quadro sia concesso rinviare al Capitolo IV e a VIGONI, *Riconoscimento della sentenza straniera ed esecuzione all'estero della sentenza italiana*, Torino, 2013, 74 ss. In questa sede ci si limiterà ad analizzare le indicazioni che tale fonte europea fornisce nel delineare la consistenza del diritto dell'imputato ad essere presente al processo e le condizioni in presenza delle quali sia ammissibile una rinuncia alla partecipazione processuale.

<sup>35</sup> Cfr. considerando n. 1 Decisione Quadro 2009/299/GAI.

condizioni l'imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente, ma in modo inequivocabile, rinunciare»<sup>36</sup>.

Compiuta tale affermazione di principio, la Decisione Quadro in esame precisa quali sono le condizioni che devono essere rispettate affinché il processo, senza alcuna lesione del diritto partecipativo, possa celebrarsi senza la presenza dell'interessato. Prima di analizzarle, va precisato che tali condizioni sono tra loro alternative: è sufficiente l'avveramento di una sola delle condizioni indicate dalla Decisione Quadro 2009/299/GAI affinché sia possibile celebrare un processo senza imputato.

La prima condizione che rende il processo *in absentia* ammissibile coincide con la citazione personale dell'imputato e con la comunicazione del luogo, della data del processo e dell'avvertimento che l'*iter* processuale possa proseguire senza di lui. Secondo la Decisione Quadro, quindi, l'assenza dell'imputato è ammissibile solo se preceduta da una corretta informazione che raggiunga, direttamente e senza intermediari, l'imputato e che lo renda edotto dell'esistenza di un determinato *iter* procedimentale a suo carico.

La seconda condizione prevede che la rinuncia al diritto ad essere presente sia ammissibile se la mancata presenza deriva dal fatto che l'imputato, conosciuta la data di celebrazione dell'udienza, abbia conferito mandato ad un difensore e quest'ultimo abbia effettivamente svolto la propria attività difensiva. Dunque, in accordo con la linea interpretativa che individua il referente normativo del diritto alla presenza nell'art. 6, §§ 1 e 3, C.E.D.U.<sup>37</sup>, il processo senza imputato può essere celebrato legittimamente solo ove vengano garantite le condizioni che rendono equo il processo. Infatti, la rinuncia al diritto alla presenza è ammissibile solo ove controbilanciata dalla piena ed effettiva attuazione del diritto di difesa.

La terza condizione indicata dalla Decisione Quadro prevede che sia possibile celebrare un processo *in absentia* se l'imputato, dopo aver ricevuto le opportune informazioni, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione, oppure non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello. Da ciò si evince come, nella visione europea, il giudizio in assenza dell'imputato risulti ammissibile solo ove sia riconosciuto all'interessato la possibilità di attivare

---

<sup>36</sup> In questi termini si esprime il considerando n. 1 Decisione Quadro 2009/299/GAI.

<sup>37</sup> Si veda *supra* e, in particolare, le note 21 e 21.

rimedi processuali che gli consentano di reagire alla decisione presa in sua assenza, garantendogli anche la possibilità di ottenere la celebrazione di un nuovo *iter* processuale che possa condurre alla riforma nel merito della decisione precedentemente adottata.

Infine, la Decisione Quadro individua come ultima condizione, che rende ammissibile la rinuncia alla presenza, il fatto che l'imputato abbia ricevuto le informazioni sul processo dopo l'adozione della decisione conclusiva. Il compendio informativo deve, quindi, riguardare la possibilità di ottenere un nuovo processo o di proporre ricorso in appello in modo che si possa ottenere il riesame, nel merito, della causa<sup>38</sup>. Dunque, il processo *in absentia* può dirsi equo a condizione che l'imputato abbia ricevuto le informazioni che gli permettono di esercitare consapevolmente e rinunciare coscientemente alla partecipazione al processo a suo carico dopo che l'*iter* processuale si è già concluso.

In conclusione, si deve sottolineare che le quattro condizioni alternative disciplinate dalla Decisione Quadro 2009/299/GAI individuano gli *standards* minimi – e, quindi, non derogabili *in peius* – che ogni Stato membro deve garantire ogni qual volta ammetta la celebrazione di un processo *in absentia*.

Proseguendo nell'analisi delle fonti derivate del diritto europeo in materia di assenza dell'imputato, troviamo la *Direttiva (UE) 2016/343*, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali<sup>39</sup>.

La Direttiva, in primo luogo, riconosce il diritto non assoluto degli indagati e degli imputati a presenziare al processo e, in secondo luogo, ammette – in virtù del carattere non assoluto del

---

<sup>38</sup> Vanno riportate le osservazioni di NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 16: «è evidente che il livello di garanzie offerto al contumace è differente a seconda che gli si riconosca il diritto ad un nuovo processo ovvero di ricorrere in appello. Difatti, lo svolgimento di un nuovo giudizio induce a pensare che sia *tamquam non esset* il processo celebrato *inaudita altera parte*. Il giudizio in appello, invece, rappresenta solo una mera restituzione in termini al fine di ottenere un controllo sulla decisione emessa in assenza dell'interessato che, pertanto, rimane valida efficace».

<sup>39</sup> Tuttavia, RUGGIERI S., *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell'Unione europea*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2015, f. 4, 135-136, afferma che la Direttiva in esame «rischia di sortire l'effetto inverso, legittimando sul piano interno prassi ben lontane dall'obiettivo primario perseguito, che è assicurare la partecipazione personale dell'accusato al processo penale».

diritto alla presenza – che sia possibile rinunciare alla partecipare processuale purché vengano rispettate alcune garanzie minime<sup>40</sup>.

In particolare, l'art. 8 della Direttiva (UE) 2016/343 disciplina il diritto di indagati e imputati di presenziale al processo (cfr. § 1), ma ammette anche la celebrazione del processo *in absentia* se l'interessato abbia tempestivamente ricevuto informazioni sul processo e sulla conseguenza della sua mancata comparizione<sup>41</sup>(cfr. § 2, lett. a), o alternativamente<sup>42</sup>, sia stato correttamente informato e sia rappresentato da un difensore<sup>43</sup> (cfr. § 2, lett. b)<sup>44</sup>.

Laddove tali condizioni non possano essere rispettate<sup>45</sup>, il Legislatore nazionale – in forza di quanto dispongono gli artt. 8, § 4 e 9 Direttiva (UE) 2016/343 – deve garantire la possibilità

---

<sup>40</sup> Cfr. considerando nn. 35 e 36 Direttiva (UE) 2016/343.

<sup>41</sup> Si veda CHELO, *Le "istruzioni sovranazionali" sui limiti al processo in absentia: dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo al diritto di partecipare al processo nella normativa dell'Unione europea*, in *Arch. pen.*, 2015, 9-10, il quale precisa anche che «è richiesto [...] che l'imputato abbia avuto notizia della data fissata per il giudizio, non semplicemente che egli fosse a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico, con la conseguenza che il mandato difensivo conferito durante la fase delle indagini non deve ritenersi sufficiente per l'integrazione della condizione in esame». Sul punto anche RUGGIERI S., *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell'Unione europea*, cit., 136, il quale, in riferimento alla necessità che l'informazione provenga da una fonte ufficiale, sottolinea come «nonostante tale formula limiti i margini di discrezionalità dei legislatori nazionali nella costruzione delle forme di tale informazione, la gamma delle possibili alternativa resta tuttavia estremamente ampia e si presta a una diversità di soluzioni attuative».

<sup>42</sup> Cfr. RUGGIERI S., *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell'Unione europea*, cit., 136, il quale precisa che tale alternativa «rischia di rendere illusorio il conseguimento di tale ambizioso obiettivo».

<sup>43</sup> Si condivide il rilievo critico mosso da RUGGIERI S., *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell'Unione europea*, cit., 136, il quale evidenzia che «il fatto che il difensore rappresenti in giudizio l'imputato e persino il fatto che il legale sia munito di mandato fiduciario non attesta certo che l'accusato abbia avuto la possibilità di rinunciare al processo».

<sup>44</sup> Va segnalato che l'art. 8, § 3, della Direttiva in esame afferma che una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell'indagato o dell'imputato. In tal modo, almeno a parere dello scrivente, si afferma il principio per cui può essere eseguita solo una sentenza che abbia rispettato il diritto partecipativo dell'imputato; mentre, una sentenza che si palesi lesiva del diritto partecipativo sia, di fatto, *tamquam non esset* nella misura in cui non risulta eseguibile.

<sup>45</sup> Sul punto si veda la nota dell'Unione delle Camere penali italiane, *La Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali: più ombre che luci*, datata 18 marzo 2016 e pubblicato su [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), secondo cui l'art. 8 ammette «deroghe in ribasso rispetto allo *standard* CEDU» e «incredibilmente i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 8 in commento lasciano "impregiudicate le norme nazionali" riguardanti l'esclusione dell'indagato/imputato dal processo e lo svolgimento del processo per iscritto, essendo poco compatibili tali riserve con una normativa che mira ad accrescere diritti sul territorio dell'Unione Europea». *Contra* DE CARO, *La recente direttiva europea sulla presunzione di innocenza e sul diritto alla partecipazione al processo*, in *Quot. giur.*, 23 febbraio 2016, 3, il quale afferma che «con questo provvedimento, il processo

all'imputato di impugnare la decisione avendo diritto ad un nuovo processo<sup>46</sup> o ad un altro ricorso giurisdizionale che gli consenta di ottenere il riesame nel merito della causa che possa, anche mediante il ricorso a prove nuove, condurre alla riforma della decisione impugnate<sup>47</sup>.

Tali condizioni e garanzie si applicano solamente ai processi che prevedono la celebrazione di una o più udienze<sup>48</sup>.

### **3. IL FORMANTE GIURISPRUDENZIALE: LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.**

Come già anticipato, nel delineare i confini del processo in assenza dell'imputato risulta di fondamentale importanza l'apporto della giurisprudenza sovranazionale. Infatti, sono proprio le Corti internazionali – e, in particolare, la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (da ora in avanti, Corte EDU) – a compiere significative precisazioni sulla consistenza del diritto alla presenza dell'imputato disciplinato negli atti normativi nella misura in cui i giudici europei ed internazionali si preoccupano, valutando la compatibilità della disciplina nazionale con il formante legislativo

---

penale diventa sicuramente più capace di proporsi come il luogo ove si accerta un fatto penalmente rilevante nel rispetto delle garanzie dell'individuo».

<sup>46</sup> Per la Direttiva è anche sufficiente che l'imputato abbia avuto una corretta informazione sulla possibilità di ottenere un nuovo processo o altro ricorso giurisdizionale e non vi abbia fatto ricorso. Tuttavia, in tal modo – come correttamente evidenzia RUGGIERI S., *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell'Unione europea*, cit., 136 – «la Direttiva ha certo peggiorato la situazione, rendendo l'informazione sul nuovo processo o su ricorso giurisdizionale condizione sufficiente per salvare la legittimità della condanna *in absentia*». Inoltre, prosegue l'Autore «la Direttiva appare parca di indicazioni quanto ai requisiti qualitativi dell'informazione sul rimedio restitutorio. In particolare, il fatto che tale informazione non debba necessariamente tradursi in una notifica personale sembra smentire l'idea [...] che l'emanazione di una condanna *in absentia* possa essere sanata laddove l'imputato sia messo in condizione di partecipare al proprio *retrial*».

<sup>47</sup> Si condivide l'osservazione di RUGGIERI S., *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell'Unione europea*, cit., 137: «l'alternativa tra contraddittorio previo e partecipazione al *retrial*, quali soluzioni fungibili, appare metodologicamente plausibile solo nella misura in cui la soluzione restitutoria sia effettivamente in grado di recuperare tutte le *chance* difensive mancate».

<sup>48</sup> Cfr. art. 8, § 6 e considerando n. 41 Direttiva (UE) 2016/343. Critico sul punto è RUGGIERI S., *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell'Unione europea*, cit., 137-138, il quale sottolinea come «la nuova Direttiva sembra non solo aver riconosciuto in modo eccessivamente flessibile il diritto dell'imputato a partecipare personalmente al proprio processo ma averlo riconosciuto in un ambito estremamente limitato, che esclude *a priori* decisioni intermedie e incidentali, quand'anche incidano pesantemente sulle libertà fondamentali dell'individuo».

sovranazionale, di indicare quale contenuto dovrebbero avere le garanzie offerte all'imputato assente affinché il processo *in absentia* possa dirsi equo.

L'analisi del formante giurisprudenziale si concentrerà sulle pronunce della Corte EDU che hanno coinvolto l'Italia<sup>49</sup> con l'obiettivo di porre in risalto le caratteristiche che il processo *in absentia* dovrebbe avere<sup>50</sup>.

Il punto di partenza è rappresentato dal *caso Goddi* del 1984<sup>51</sup>. La sentenza affronta il profilo del diritto ad una concreta ed effettiva difesa tecnica e deve essere segnalata in questo

---

<sup>49</sup> Per un approfondimento sulla questione – la cui disamina esula dal presente lavoro – dell'efficacia delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo nel nostro ordinamento sia concesso, *ex plurimis*, rinviare a APRILE, *I "meccanismi" di adeguamento alle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza penale di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2011, 3216 ss.; EPIDENDIO, *Forza vincolante delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e giudicato penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 94 ss.; PIRRONE, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2004; BUZZELLI, *È tempo di costruire una giustizia penale di qualità*, in *Cass. pen.*, 2006, 388 ss.; GIALUZ, *Il riesame del processo a seguito di condanna della corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2009, 1844 ss.; LUPO, *La vincolatività delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo per il giudice interno e la svolta recente della cassazione civile e penale*, in *Cass. pen.*, 2007, 2247 ss.; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 11 ss. e 233 ss.; UBERTIS, *Conformarsi alle condanne europee per violazione dell'equità processuale: doveroso e già possibile*, in *Corr. merito*, 2007, 595 ss.; MAZZA, *La procedura penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, allegato, 33 ss.; BILANCIA, *Con l'obiettivo di assicurare l'effettività degli strumenti di garanzia la Corte costituzionale italiana funzionalizza il "margine di apprezzamento" statale, di cui alla giurisprudenza CEDU, alla garanzia degli stessi diritti fondamentali*, in *Giur. cost.*, 2009, 4772 ss.; ANGELONI, *L'istituto della rimessione in termini può travolgere il giudicato penale*, in *Cass. pen.*, 2008, 254 ss.; GIANSAANTI, *Riflessioni in ordine all'efficacia delle sentenze della Corte europea dei diritti umani e agli obblighi di riparazione a carico dello stato soccombente con particolare riguardo al caso Sejdovic c. Italia*, in [www.sioi.org](http://www.sioi.org).

<sup>50</sup> Le influenze delle fonti sovranazionali e, in particolare, delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, sul nostro sistema processuale saranno descritti nella sezione II del presente Capitolo. In questa sede è sufficiente richiamare le osservazioni di MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 230, la quale sottolinea come la tematica in oggetto «ha rappresentato, nella materia processuale, il settore privilegiato attraverso il quale le disposizioni della Cedu [...] sono penetrate nell'ordinamento giuridico italiano, passando dal rango di mero elemento di impulso nei riguardi del legislatore a quello di "precepto" vincolante, tale anche da scardinare il principio di intangibilità del giudicato». Dello stesso avviso sono anche LATTANZI, *Spunti critici sulla disciplina del processo contumacia*, cit., 595, il quale afferma che le decisioni dei giudici di Strasburgo «hanno avuto il merito di rimettere in discussione la normativa italiana sul giudizio in contumacia» e FILIPPI, *Rito contumaciale: quale "equo processo"?*, cit., 2198-2199, il quale afferma che, in tali casi, «la Corte europea [...] interpreta il proprio ruolo non più di semplice giudice della legislazione nazionale ma di organo propulsore che indica direttamente alle autorità nazionali le misure di carattere generale [...] necessarie per evitare il ripetersi di future violazioni della Convenzione. Tali indicazioni sono rilevanti anche per i giudici nazionali che, nelle scegliere tra più possibili interpretazioni della normativa nazionale, devono preferire quella o quelle che siano compatibili con la Convenzione europea».

<sup>51</sup> Cfr. Corte EDU, caso Goddi c. Italia, 9 aprile 1984, n. 8966/80, in <http://hudoc.echr.coe.int>.

contesto dato che, pur non pronunciandosi espressamente sul diritto alla presenza, chiarisce come il canone del giusto processo è rispettato solo se all'imputato assente viene assicurata la difesa tecnica. Tale garanzia non deve essere solo formale, ma l'Autorità Giudiziaria procedente dovrebbe spingersi a verificare, da un lato, l'effettività dell'assistenza difensiva e, dall'altro lato, che il difensore possa esercitare positivamente la propria funzione<sup>52</sup>. Dunque, tale sentenza pone in risalto l'interdipendenza tra l'assenza dell'imputato e il rispetto del diritto alla difesa: la rinuncia al diritto partecipativo non può, infatti, spingersi fino a comprimere anche il diritto a difendersi nel processo.

Una fondamentale sentenza della Corte EDU – che rappresenta una sorta di *leading case* per il sistema processuale italiano – è quella che ha deciso il *caso Colozza*<sup>53</sup> nel 1985<sup>54</sup>. A fronte delle doglianze del ricorrente che lamentava «di non aver avuto in nessun momento conoscenza del procedimento aperto contro di lui e di non essersi quindi potuto concretamente ed efficacemente difendere»<sup>55</sup>, la Corte EDU, nel valutare la sussistenza della violazione dell'art. 6, § 3, lett. a), C.E.D.U., compie importanti riflessioni sul tema della presenza dell'imputato.

Innanzitutto, afferma che il diritto ad essere presente non è espressamente indicato tra le garanzie che l'art. 6 C.E.D.U. riconosce al soggetto coinvolto in un processo penale, ma è ricavabile «dall'oggetto e dallo scopo dell'intero articolo»<sup>56</sup>. Infatti, i diritti riconosciuti dall'art. 6, § 3,

---

<sup>52</sup> Sul punto si veda VIGONI, *Il giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 59.

<sup>53</sup> Cfr. Corte EDU, caso Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, n. 9024/80, in <http://hudoc.echr.coe.int>, il testo in italiano è pubblicato in *Cass. pen.*, 1985, 1241 ss. Si veda anche CRESTI, *La disciplina dell'irreperibilità e della latitanza nel procedimento contumaciale in relazione alla convenzione europea dei diritti dell'uomo: il caso Colozza*, in *Foro it.*, IV, 221 ss.

<sup>54</sup> Dello stesso anno è anche il *caso Rubinat* che viene, però, stralciato dal ruolo della Corte nella misura in cui il ricorrente, ricevuta la grazia da parte del Presidente della Repubblica, si era reso irreperibile. Per un approfondimento sul caso Rubinat si rinvia a VIGONI, *Il giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 63; GREMENTIERI, *L'Italia e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo: bilancio di quindici anni di ricorsi individuali*, in *Riv. it. dir. uomo*, 1989, 193 ss. e UBERTIS, *Latitanza e contumacia secondo la Corte Europea dei diritti dell'Uomo*, in *Cass. pen.*, 1985, 1251.

<sup>55</sup> Così Corte EDU, caso Colozza c. Italia, cit., § 25.

<sup>56</sup> In questi termini si esprime la Corte EDU, caso Colozza c. Italia, cit., § 27. Sul punto si veda anche VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 66, la quale afferma che «il diritto d'intervento dell'imputato in giudizio, che risulta strutturalmente implicito, costituendo un "ingrediente vitale" della nozione di "giusto processo", è indispensabile presupposto per l'esercizio concreto dei diritti annunciati dall'articolo 6, § 3». L'Autrice evidenziava come «informazione, presenza e difesa formino una logica e necessario sequenza».



C.E.D.U. non sarebbero concepibili, a detta dei giudici di Strasburgo, senza la presenza dell'imputato.

La sentenza prosegue affermando che riconosciuto un diritto, deve essere possibile la sua rinuncia, ma essa è ammissibile solo se viene accertata in modo inequivoco la volontà dell'imputato di esercitare l'abdicazione alla presenza. La non equivocità, secondo la sentenza, presuppone una piena consapevolezza dell'esistenza del processo<sup>57</sup>.

Infine, i giudici di Strasburgo affermano che «quando una legislazione nazionale autorizza lo svolgimento di un processo nonostante l'assenza di un "accusato" [...], l'interessato deve, una volta al corrente del procedimento, potere ottenere che un organo giurisdizionale si pronunci di nuovo, dopo averlo ascoltato, sulla fondatezza dell'accusa»<sup>58</sup>. Pur lasciando un'ampia libertà agli Stati membri sulla tipologia di mezzo idoneo ad assicurare tale garanzia, la Corte EDU precisa che la possibilità di ottenere un nuovo processo deve essere effettiva e non subordinata ad un significativo e gravoso onere probatorio in capo all'imputato<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Cfr. Corte EDU, caso Colozza c. Italia, cit., § 28, il quale precisa che «non si trattava nella fattispecie di un imputato che fosse stato aggiunto personalmente da una notifica che, dopo aver così avuto conoscenza dei motivi dell'accusa, avesse espressamente rinunciato a comparire ed a difendersi. Le autorità italiane hanno arguito tale rinuncia dalla qualità di latitante che hanno attribuito al signor Colozza fondandosi sulla semplice presunzione. Agli occhi della corte, questa presunzione non forniva una base sufficiente. [...] la situazione esaminata dalla corte mal si concilia con la diligenza che gli Stati contraenti devono impiegare per assicurare il godimento effettivo dei diritti garantiti dall'art. 6». Dello stesso avviso è GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti umani nel processo penale*, Padova, 2007, 223. Si veda anche SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 37, il quale sottolinea come la condanna dell'Italia deriva dalla «mancanza di una disciplina che controbilanciasse la *fiction* della conoscenza legale».

<sup>58</sup> Così si esprime Corte EDU, caso Colozza c. Italia, cit., § 29.

<sup>59</sup> Cfr. Corte EDU, caso Colozza c. Italia, cit., § 30. Sul punto si veda UBERTIS, *Latitanza e contumacia secondo la Corte Europea dei diritti dell'Uomo*, in *Cass. pen.*, 1985, 1252, il quale afferma, analizzando la sentenza in esame, che «sembrerebbe consentito, quindi, distinguere l'ipotesi in cui l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avvenuto esercizio dell'azione penale nei suoi confronti ovvero soltanto dell'emanazione del provvedimento disponente la sua cattura dall'eventualità in cui è accusato sia al corrente di tali fatti. Mentre nel primo caso non dovrà prevedersi alcun onere probatorio a carico del contumace che richieda la ripetizione del giudizio, nel secondo potrà farsi carico al soggetto reputato latitante della prova relativa all'errore in cui fosse incorso il giudice nell'accertamento della volontarietà della sottrazione alla giustizia. Anche per chi sia stato giustamente considerato latitante, però, dovrà ammettersi la possibilità di ottenere un nuovo giudizio, qualora provi di essersi trovato nell'impossibilità di presenziare a quello svoltosi in contumacia».

Nel caso *Brozicek* del 1989<sup>60</sup>, i giudici europei sottolineano che il diritto alla partecipazione processuale trova il proprio referente normativo nell'art. 6 C.E.D.U.<sup>61</sup> e che il corretto esercizio della scelta partecipativa possa essere attuato solo se preceduto da una sufficiente informazione, resa in una lingua comprensibile all'imputato<sup>62</sup>, sull'esistenza del processo e sull'accusa mossa nei confronti dell'imputato. Ne consegue che il processo celebrato in assenza dell'imputato concretizza una violazione dell'art. 6 C.E.D.U nel caso in cui egli non sia stato edotto della pendenza dell'*iter* procedimentale e, dunque, non possa dirsi che abbia inequivocabilmente rinunciato al proprio diritto a partecipare ad esso.

La sentenza, seppur incidentalmente, chiarisce anche come l'onere di verificare l'effettività delle comunicazioni rese all'imputato – e, quindi, la sussistenza della conoscenza effettiva – sia di competenza dell'Autorità Giudiziaria procedente<sup>63</sup>.

Infine, la sentenza sul caso *Brozicek*, evidenziando le carenze del sistema processuale italiano, ribadisce che l'ammissibilità del processo *in absentia* è subordinata alla presenza di rimedi processuali idonei a garantire al condannato in assenza la celebrazione di un nuovo giudizio

Anche nel caso *F.C.B.* del 1990<sup>64</sup> la Corte EDU afferma la violazione da parte del sistema processuale italiano delle garanzie contenute nell'art. 6 C.E.D.U. In particolare, viene ribadito che la rinuncia ad un diritto convenzionalmente garantito sia ammissibile solo se risponda alla volontà effettiva dell'imputato. I giudici di Strasburgo, pur non soffermandosi sull'opportunità che il mezzo informativo sia ufficiale<sup>65</sup>, precisano che la rinuncia può essere consapevole solo se l'imputato ha ricevuto la notizia dell'esistenza del processo a suo carico<sup>66</sup>. Conseguentemente, spetta all'Autorità Giudiziaria nazionale accertarsi, con la dovuta diligenza<sup>67</sup>, che la rinuncia sia

---

<sup>60</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, caso *Brozicek* c. Italia, 19 dicembre 1989, n. 10964/84, in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>61</sup> In questi termini si esprime Corte EDU, Grande Camera, caso *Brozicek* c. Italia, cit., § 43 e 45.

<sup>62</sup> Si veda Corte EDU, Grande Camera, caso *Brozicek* c. Italia, cit., §§ 38-42.

<sup>63</sup> Così Corte EDU, Grande Camera, caso *Brozicek* c. Italia, cit., § 45.

<sup>64</sup> Corte EDU, caso *F.C.B.* c. Italia, 28 agosto 1991, n. 12151/86, in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>65</sup> Dello stesso avviso è DAVIGO, *Il giudizio in contumacia e la restituzione nel termine*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 5.

<sup>66</sup> Cfr. Corte EDU, caso *F.C.B.* c. Italia, cit., § 33. Si veda anche VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 79.

<sup>67</sup> Si veda Corte EDU, caso *F.C.B.* c. Italia, cit., § 33, ove si legge che il comportamento dei giudici italiani «was scarcely compatible with the diligence which the Contracting States must exercise in order to ensure that

frutto di una consapevole ed inequivoca manifestazione di volontà. Ne consegue che nessun onere dimostrativo può, e deve, gravare sull'imputato<sup>68</sup>.

Nel caso *T.* del 1992<sup>69</sup>, dopo aver ulteriormente ribadito che il diritto alla presenza dell'imputato è ricavabile in via ermeneutica dall'art. 6 C.E.D.U.<sup>70</sup>, si pone l'accento sul fatto che la conoscenza del processo deve essere garantita all'imputato tramite strumenti comunicativi ufficiali: la conoscenza indiretta o informale del processo non equivale a conoscenza effettiva<sup>71</sup>. Inoltre, viene ribadito, da un lato, che le Autorità Giudiziarie procedenti devono adoperarsi in maniera diligente per poter rintracciare l'imputato e metterlo in condizione di partecipare al suo processo<sup>72</sup> e, dall'altro lato, che il sistema processuale italiano non fornisce all'imputato strumenti di ricorso idonei ad ottenere una nuova pronuncia sul merito<sup>73</sup>. Con riferimento a quest'ultimo punto, va evidenziato come, nuovamente, i giudici di Strasburgo individuano una correlazione tra equità del processo *in absentia* e presenza di rimedi processuali che consentano all'imputato giudicato in assenza di ottenere la celebrazione di un nuovo processo.

Dopo un decennio, la Corte EDU ritorna sul processo *in absentia* italiano con il caso *Osu* nel 2002<sup>74</sup> e prende posizione sui rimedi che l'ordinamento nazionale dovrebbe offrire all'imputato giudicato in assenza. In particolare<sup>75</sup>, la Corte EDU riconosce la possibilità delle

---

the rights guaranteed by Article 6 are enjoyed in an effective manner». Dello stesso avviso è anche VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 79-80.

<sup>68</sup> Così Corte EDU, caso F.C.B. c. Italia, cit., § 35, secondo cui «the applicant's conduct may give rise to certain doubts but the consequences which the Italian judicial authorities attributed to it are [...] manifestly disproportionate, having regard to the prominent place which the right to a fair trial holds in a democratic society within the meaning of the Convention».

<sup>69</sup> Cfr. Corte EDU, caso T. c. Italia, 12 ottobre 1992, n. 14104/88, in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>70</sup> In questi termini Corte EDU, caso T. c. Italia, cit., § 26, ove si legge che «although this is not expressly mentioned in paragraph 1 (art. 6-1), the object and purpose of the Article (art. 6) taken as a whole show that a person charged with a criminal offence is entitled to take part in the hearing».

<sup>71</sup> Così si esprime Corte EDU, caso T. c. Italia, cit., § 28, la quale afferma che «vague and informal knowledge cannot suffice».

<sup>72</sup> Cfr. Corte EDU, caso T. c. Italia, cit., §§ 28-29.

<sup>73</sup> In questi termini Corte EDU, caso T. c. Italia, cit., § 30, in cui si afferma che « Mr T. did not receive a fair trial. As the legislation in force at the time did not afford him any means of redress in this respect, there was a violation of Article 6 para. 1».

<sup>74</sup> Cfr. Corte EDU, caso *Osu* c. Italia, 11 luglio 2002, n. 36534/97, in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>75</sup> Occorre precisare che, nel caso in esame, il ricorrente lamentava che il termine di dieci giorni concesso per poter presentare richiesta di remissione in termini (art. 175, comma 2, c.p.p.) non risultava sufficiente ed idoneo a garantire il rispetto del diritto alla presenza. Si fa riferimento alla versione originaria dell'art. 175 c.p.p. Per un approfondimento sul punto si rinvia alla sezione II del presente Capitolo.

legislazioni nazionali di articolare nella maniera più opportuna la disciplina dei rimedi giurisdizionali, purché ciò non si traduca nell'impossibilità concreta per di farne uso<sup>76</sup>. Tuttavia, precisa che il decorso dei termini per ricorrere avverso una sentenza pronunciata in assenza dell'imputato deve essere prevedibile, oltre a garantire l'effettiva possibilità di ottenere un nuovo giudizio.

La panoramica sul formante giurisprudenziale non può che soffermarsi sul *caso Somogyi* del 2004<sup>77</sup>.

La Corte EDU afferma, preliminarmente, che il diritto alla presenza dell'imputato trova il suo referente normativo, seppur implicito, nell'art. 6 C.E.D.U.<sup>78</sup>. I giudici di Strasburgo ammettono la possibilità di rinunciare alla partecipazione processuale solo se la volontà dell'imputato sia inequivocabilmente manifestata e derivi da una presa di conoscenza della realtà processuale in cui l'imputato è coinvolto<sup>79</sup>. La circostanza che l'imputato sia effettivamente a conoscenza del processo deve essere accertata con diligenza dall'Autorità Giudiziaria procedente<sup>80</sup> e non deve

---

<sup>76</sup> Si veda Corte EDU, caso *Osu c. Italia*, cit. § 31, la quale afferma che «the Court reiterates that the right to a court, of which the right of access is one aspect [...], is not absolute; it may be subject to limitations permitted by implication, particularly regarding the conditions of admissibility of an appeal. However, these limitations must not restrict exercise of the right in such a way or to such an extent that the very essence of the right is impaired. They must pursue a legitimate aim and there must be a reasonable proportionality between the means employed and the aim sought to be achieved».

<sup>77</sup> Cfr. Corte EDU, caso *Somogyi. c. Italia*, 18 maggio 2004, n. 67972/01, in <http://hudoc.echr.coe.int>. Sottolinea PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 105, che tale sentenza, unitamente a quella resa nel caso *Sejdovic*, «mostrano i difetti strutturali del sistema processuale italiano e “costringono” il legislatore interno a modificare la disciplina ormai in aperto contrasto con la Carta europea dei diritti dell'uomo». Sugli effetti che tale sentenza ha avuto sul nostro ordinamento si vedano, tra i tanti, MOSCARINI, *Condanna in contumacia e restituzione nel termine per impugnare: la Cassazione penale ri-decide il “caso Somogyi”*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2007, 411 ss e TAMIETTI, *Iniquità della procedura contumaciale ed equa riparazione sotto forma di restitutio in integrum: un passo verso un obbligo giuridico degli Stati membri alla celebrazione di un nuovo processo?*, in *Cass. pen.*, 2004, 3801 ss.

<sup>78</sup> In questi termini si esprime Corte EDU, caso *Somogyi. c. Italia*, cit., § 65, ove si legge che «the Court observes that, although this is not expressly mentioned in paragraph 1 of Article 6, the object and purpose of the Article taken as a whole show that a person “charged with a criminal offence” is entitled to take part in the hearing. Moreover, sub-paragraphs (c), (d) and (e) of paragraph 3 guarantee to “everyone charged with a criminal offence” the right “to defend himself in person”, “to examine or have examined witnesses” and “to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court”, and it is difficult to see how he could exercise these rights without being present».

<sup>79</sup> Dello stesso avviso è MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 249.

<sup>80</sup> Cfr. Corte EDU, caso *Somogyi. c. Italia*, cit., §§ 72-73, in cui si afferma che «the Court considers that, in view of the prominent place held in a democratic society by the right to a fair trial [...], Article 6 of the Convention imposes on every national court an obligation to check whether the defendant has had the

tradursi in un onere gravante sul protagonista della vicenda processuale. Proseguendo nella valutazione dell'onere informativo a carico dello stato, la Corte EDU precisa che solo le comunicazioni ufficiali hanno rilevanza nel determinare se l'informazione ricevuta dall'imputato sia sufficiente a garantire la consapevolezza necessaria ad una rinuncia legittima<sup>81</sup>.

Da ultimo, la sentenza sul caso Somogyi riconosce – o meglio, ribadisce – l'ammissibilità del processo *in absentia* solo se l'ordinamento nazionale risulta in grado di garantire la possibilità di ottenere un nuovo giudizio sul merito della causa, nel caso in cui la rinuncia a comparire dell'imputato non possieda il crisma dell'inequivocabilità<sup>82</sup>. Tale condizione non deve essere rispettata nel caso in cui l'imputato si sia volontariamente sottratto alla giustizia<sup>83</sup>.

Nello stesso anno la Corte EDU, in seduta plenaria, si pronuncia anche sul *caso Sejdovic*<sup>84</sup>.

---

opportunity to apprise himself of the proceedings against him where, as in the instant case, this is disputed on a ground that does not immediately appear to be manifestly devoid of merit [...]. That principle is moreover accepted in substance by the Government [...]. In the instant case, however, the Bologna Court of Appeal and the Court of Cassation did not make any such check, thereby depriving the applicant of the possibility of remedying, if that should prove necessary, a situation contrary to the requirements of the Convention. Thus there was no close scrutiny to determine whether, beyond a reasonable doubt, the convicted man had unequivocally waived the right to appear at his trial».

<sup>81</sup> Cfr. Corte EDU, caso Somogyi. c. Italia, cit., § 74, ove si legge che «the Court points out that to inform someone of a prosecution brought against him is a legal act of such importance that it must be carried out in accordance with procedural and substantive requirements capable of guaranteeing the effective exercise of the accused's rights, as is moreover clear from Article 6 § 3 (a) of the Convention; vague and informal knowledge cannot suffice».

<sup>82</sup> Così Corte EDU, caso Somogyi. c. Italia, cit., § 66, che precisa: «although proceedings conducted in the absence of the defendant are not in themselves incompatible with Article 6 of the Convention, a denial of justice will nevertheless occur where a person convicted in absentia is unable subsequently to obtain from a court which has heard him a fresh determination of the merits of the charge, in respect of both law and fact, where it has not been unequivocally established that he has waived his right to appear and to defend himself».

<sup>83</sup> Si veda Corte EDU, caso Somogyi. c. Italia, cit., § 67. Si veda anche CASSANO, CALVANESE, *Il giudizio in contumacia e la restituzione nel termine dopo la legge n. 60 del 2005*, cit., 61.

<sup>84</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, caso Sejdovic c. Italia, 1 marzo 2006, n. 56581/00, in <http://hudoc.echr.coe.int>. Come ricorda MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 250, la sentenza in esame «assume rilievo sotto un duplice profilo: da un canto, per le interessanti puntualizzazioni in tema di giudizio in assenza dell'imputato, dall'altro, perché ha consentito di dare impulso alla riflessione [...] sul tema dell'efficacia [...] delle sentenze rese della Corte europea». Si vedano anche PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 110, evidenza che con tale sentenza «la Corte europea dei diritti dell'uomo compie il "salto di qualità"»; FILIPPI, *Il processo in absentia*, cit., 195 ss.; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 147; TAMIETTI, *Processo contumaciale e rimedi a garanzia del diritto di difesa dell'imputato assente: la Corte Europea "boccia" la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2004, 1393 ss.; ID., *Processo contumaciale e Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l'Italia ad adottare riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2005, 989 ss.

Nel caso in esame i giudici di Strasburgo ribadiscono l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto alla presenza è uno degli elementi essenziali del giusto processo e trova il suo implicito referente normativo nell'art. 6 C.E.D.U., nella misura in cui tutte le garanzie ivi enunciate presuppongono necessariamente la presenza fisica dell'imputato<sup>85</sup>. La sentenza Sejdovic, proseguendo nel solco già tracciato dalla giurisprudenza della Corte EDU, riconosce che vi è compatibilità tra il processo svolto in assenza dell'imputato e il principio dell'equo processo solo se all'imputato viene garantito il diritto di ottenere un nuovo processo<sup>86</sup>. Alla luce di tale affermazione si può concludere che, secondo i giudici sovranazionali, la condizione di esistenza del processo *in absentia* coincide con la possibilità per l'imputato di ottenere un nuovo processo capace di condurre ad una nuova statuizione sulla fondatezza dell'accusa. Questa garanzia può non essere riconosciuta quando l'imputato abbia rinunciato a comparire, oppure abbia avuto intenzione di sottrarsi alla giustizia<sup>87</sup>.

---

e DEI-CAS, *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, cit., 195-196, la quale afferma che «la pronuncia in parole è degna di nota anche perché, per la prima volta nei confronti dello Stato italiano, la Corte ha affermato nel dispositivo della sentenza che la violazione della norma convenzionale derivava da un problema strutturale legato al cattivo funzionamento della legislazione e della pratica interne [...] e ha conseguentemente prescritto, sempre nel dispositivo, che l'Italia adottasse misure appropriate volte ad assicurare il diritto in parole al ricorrente e a quanti versassero nella sua stessa condizione».

<sup>85</sup> Così Corte EDU, Grande Camera, caso Sejdovic c. Italia, cit., §§ 81 e 84, in quest'ultimo paragrafo si precisa, inoltre, che «the Court has further held that the duty to guarantee the right of a criminal defendant to be present in the courtroom – either during the original proceedings or in a retrial – ranks as one of the essential requirements of Article 6 [...]. Accordingly, the refusal to reopen proceedings conducted in the accused's absence, without any indication that the accused has waived his or her right to be present during the trial, has been found to be a “flagrant denial of justice” rendering the proceedings “manifestly contrary to the provisions of Article 6 or the principles embodied therein”».

<sup>86</sup> In questi termini Corte EDU, Grande Camera, caso Sejdovic c. Italia, cit., § 82, ove si legge che «although proceedings that take place in the accused's absence are not of themselves incompatible with Article 6 of the Convention, a denial of justice nevertheless undoubtedly occurs where a person convicted in absentia is unable subsequently to obtain from a court which has heard him a fresh determination of the merits of the charge, in respect of both law and fact, where it has not been established that he has waived his right to appear and to defend himself [...] or that he intended to escape trial». Sul punto si veda SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo “in assenza” dell'imputato*, cit., 38, il quale ritiene che l'impossibilità di ottenere un nuovo giudizio costituisca un «flagrante diniego di giustizia».

<sup>87</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, caso Sejdovic c. Italia, cit., § 83, che precisa: «the Convention leaves Contracting States wide discretion as regards the choice of the means calculated to ensure that their legal systems are in compliance with the requirements of Article 6. The Court's task is to determine whether the result called for by the Convention has been achieved. In particular, the procedural means offered by domestic law and practice must be shown to be effective where a person charged with a criminal offence has neither waived his right to appear and to defend himself nor sought to escape trial».

Proseguendo nell'analisi dei rimedi concessi all'imputato assente<sup>88</sup>, la Corte EDU chiarisce che i rimedi predisposti dall'ordinamento nazionale possono dirsi efficaci solo nella misura in cui la loro attivazione non è subordinata, da un lato, all'assolvimento da parte dell'imputato di un eccessivo e gravoso onere probatorio<sup>89</sup> e, dall'altro lato, al rispetto di termini troppo stringenti<sup>90</sup>.

La sentenza Sejdovic va apprezzata anche perché fornisce importanti chiarimenti in tema di rinuncia al diritto ad essere presente. Infatti, la Corte EDU ritiene che la rinuncia alla partecipazione processuale deve essere inequivoca, assistita da un minimo di garanzie e non dedotta da un comportamento precedente dell'imputato<sup>91</sup>. Inoltre, la rinuncia può dirsi inequivoca solo se accompagnata dalla corretta e tempestiva informazione dell'accusa<sup>92</sup>: la Corte EDU sembra affermare che la rinuncia è ammissibile solo se preceduta da una conoscenza dell'*iter* processuale<sup>93</sup> e, dunque, stabilisce una correlazione tra rinuncia legittima di un diritto e reale consapevolezza della vicenda processuale.

Sempre nella sentenza in esame i giudici di Strasburgo individuano – in linea con la giurisprudenza precedente – anche una correlazione tra ammissibilità del processo *in absentia* e rispetto del diritto di difesa: solo se viene garantita l'assistenza effettiva di un difensore<sup>94</sup> il processo celebrato in assenza dell'imputato può dirsi equo.

---

<sup>88</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, caso Sejdovic c. Italia, cit., §§ 101-104.

<sup>89</sup> Così Corte EDU, Grande Camera, caso Sejdovic c. Italia, cit., § 103, la quale afferma che «in particular, the applicant would have encountered serious difficulties in satisfying one of the legal preconditions for the grant of leave to appeal, namely in proving that he had not deliberately refused to take cognisance of the procedural steps or sought to escape trial».

<sup>90</sup> In questi termini Corte EDU, Grande Camera, caso Sejdovic c. Italia, cit., § 103, in cui si precisa che «moreover, the applicant, who could have been deemed to have had “effective knowledge of the judgment” shortly after being arrested in Germany, had only ten days to apply for leave to appeal out of time. There is no evidence to suggest that he had been informed of the possibility of reopening the time allowed for appealing against his conviction and of the short time available for attempting such a remedy. These circumstances, taken together with the difficulties that a person detained in a foreign country would have encountered in rapidly contacting a lawyer familiar with Italian law and in giving him a precise account of the facts and detailed instructions, created objective obstacles to the use by the applicant of the remedy provided for in Article 175 § 2 of the c.p.p.».

<sup>91</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, caso Sejdovic c. Italia, cit., §§ 86-88.

<sup>92</sup> Si veda Corte EDU, Grande Camera, caso Sejdovic c. Italia, cit., § 89 e MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 251, la quale precisa che la sentenza in esame ha adottato «un approccio di impronta garantista».

<sup>93</sup> Si veda TAMIETTI, *Processo contumaciale e rimedi a garanzia del diritto di difesa dell'imputato assente: la Corte Europea “boccia” la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.*, cit., 1397-1398.

<sup>94</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, caso Sejdovic c. Italia, cit., §§ 91-95.

Nel *caso Hu* del 2006<sup>95</sup>, la Corte EDU ribadisce che un imputato può dirsi a conoscenza del processo solo se non riceve una informazione vaga e informale, salvo ci siano circostanze inequivocabili da cui è possibile desumere con certezza che egli abbia inteso rinunciare al diritto a partecipare al processo o abbia avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia<sup>96</sup>. Inoltre, viene ribadito chiaramente come la mancanza di equità processuale derivi dalla mancata possibilità di ottenere un nuovo processo<sup>97</sup>.

Queste ultime affermazioni ricorrono anche nelle sentenze della Corte EDU che decidono, nel 2006, il *caso Zunic*<sup>98</sup> e il *caso Hermi*<sup>99</sup>. In particolare, quest'ultima sentenza precisa, da un lato, che il diritto alla presenza dell'imputato – deducibile dall'art. 6 C.E.D.U. – trova applicazione anche nel giudizio di appello<sup>100</sup> e, dall'altro lato, che è onere dell'Autorità Giudiziaria procedente

---

<sup>95</sup> Cfr. Corte EDU, caso Hu c. Italia, 28 settembre marzo 2006, n. 5941/01, in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>96</sup> Così Corte EDU, caso Hu c. Italia, cit., §§ 53-54, ove si legge che «Dès lors, se pose la question de savoir si, en l'absence de réception d'une notification officielle, le requérant peut être considéré comme ayant eu une connaissance des poursuites et du procès suffisante pour lui permettre de décider de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice. Dans de précédentes affaires de condamnation par contumace, la Cour a estimé qu'aviser quelqu'un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d'une telle importance qu'il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l'exercice effectif des droits de l'accusé, et qu'une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire [...]. La Cour ne saurait pour autant exclure que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l'accusé sait qu'une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature et la cause de l'accusation et qu'il n'a pas l'intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un accusé déclare publiquement ou par écrit ne pas souhaiter donner suite aux interpellations dont il a eu connaissance par des sources autres que les autorités ou bien lorsqu'il parvient à échapper à une tentative d'arrestation [...], ou encore lorsque sont portées à l'attention des autorités des pièces prouvant sans équivoque qu'il a connaissance de la procédure pendante contre lui et des accusations qui pèsent sur lui».

<sup>97</sup> Si veda Corte EDU, caso Hu c. Italia, cit., §§ 57-58.

<sup>98</sup> Cfr. Corte EDU, caso Zunic c. Italia, 21 dicembre 2006, n. 14405/05, §§ 51 ss., in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>99</sup> Cfr. Corte EDU, caso Hermi c. Italia, seduta plenaria, 18 ottobre 2006, n. 18114/02, in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>100</sup> In questi termini Corte EDU, caso Hermi c. Italia, cit., §§ 58-59. Sul punto si vedano anche le osservazioni di CASSANO, CALVANESE, *Il giudizio in contumacia e la restituzione nel termine dopo la legge n. 60 del 2005*, cit., 59 e MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 24-25, secondo la quale «l'area di operatività dell'art. 6 Cedu concerne l'intera procedura per la determinazione della fondatezza dell'accusa, compresa quella che si svolge di fronte alla Corte di cassazione, seppure è costante [...] l'affermazione della Corte europea secondo la quale le garanzie di cui all'art. 6 Cedu si applicano alle procedure di appello e di cassazione tenendo conto delle particolari caratteristiche che li contraddistinguono e che, in talune ipotesi, giustificano deroghe ai principi applicabili in primo grado». Considerando la giurisprudenza sovranazionale in tema di diritto a partecipare al processo di secondo e terzo grado, va osservato che i giudici di Strasburgo elaborano «un concetto autonomo di *fairness* da applicare ai giudizi successivi al primo, nell'ottica di un bilanciamento tra le esigenze di tutela degli individui e il rispetto delle



accertare se l'imputato sia effettivamente a conoscenza del processo<sup>101</sup> e che tale conoscenza non possa dirsi raggiunta utilizzando un sistema presuntivo<sup>102</sup>. Considerazioni dello stesso tenore si trovano anche nel *caso R.R.* del 2006<sup>103</sup>, in cui la Corte EDU la quale ritiene sussistente una violazione dell'art. 6 C.E.D.U. laddove non sia automatico l'accesso al rimedio che consente all'imputato, giudicato in assenza, di ottenere un nuovo processo<sup>104</sup>.

---

peculiarità in tema di impugnazioni» (MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 31). Dello stesso avviso è CALVANESE, *Il giudizio contumaciale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., 104). In particolare, si ritiene che il diritto a partecipare debba essere garantito solo ove nel giudizio di secondo e di terzo grado si possa compiere un riesame in punto di diritto e di fatto della vicenda processuale, nonché l'assunzione di un nuovo compendio probatorio. Numerose sono le sentenze dei giudici di Strasburgo che esprimono tali principi: Corte EDU, caso Monnell e Morris c. Regno Unito, cit.; Corte EDU, caso Ekbatani c. Svezia, 26 maggio 1988, n. 10563/83; Corte EDU, caso Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, n. 9783/82; Corte EDU, caso Kremzow c. Austria, 21 settembre 1993, n. 12350/86; Corte EDU, caso Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, n. 16206/90; Corte EDU, caso Cooke c. Austria, 8 febbraio 2000, n. 25878/94; Corte EDU, caso Pobornikoff c. Austria, 3 ottobre 2000, n. 28501/95; Corte EDU, caso Kucera c. Austria, 3 ottobre 2002, n. 40072/98, tutte in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>101</sup> In questi termini Corte EDU, caso Hermi c. Italia, cit., §§ 75-76, ove si legge che a person "charged with a criminal offence" must not be left with the burden of proving that he was not seeking to evade justice or that his absence was due to force majeure [...]. At the same time, it is open to the national authorities to assess whether the accused has shown good cause for his absence or whether there is anything in the case file to warrant finding that he was absent for reasons beyond his control [...]. In view of the prominent place held in a democratic society by the right to a fair trial [...], Article 6 of the Convention imposes on every national court an obligation to check whether the defendant has had the opportunity to apprise himself of the date of the hearing and the steps to be taken in order to take part where, as in the instant case, this is disputed on a ground that does not immediately appear to be manifestly devoid of merit [...]. This applies equally in the context of simplified procedures such as the summary procedure, where the accused has waived a number of his or her rights».

<sup>102</sup> Così Corte EDU, caso Hermi c. Italia, cit., §§ 73-74.

<sup>103</sup> Cfr. Corte EDU, caso R.R. c. Italia, 9 giugno 2005, n. 42192/02, in <http://hudoc.echr.coe.int>. Si noti come la sentenza ribadisce: a) il diritto alla presenza trovi il suo referente normativo implicito nell'art. 6 CEDU (§ 49); b) il processo *in absentia* è ammissibile solo ove si garantisca la possibilità di un nuovo processo all'imputato (§§ 50-51); c) la rinuncia alla presenza deve essere inequivocabile (§ 53) e d) le informazioni sul processo fornite all'imputato non devono essere vaghe e devono provenire da un canale comunicativo ufficiale (§ 55).

<sup>104</sup> Si veda Corte EDU, caso R.R. c. Italia, cit., §§ 58-59, in cui si precisa che «par ailleurs, à supposer même que, comme le veut le Gouvernement, aucune preuve de l'absence d'un comportement intentionnel visant à se soustraire à la justice ne doive être fournie par un condamné souhaitant introduire une demande en relèvement de forclusion, la Cour relève que l'article 175 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, ne conférait guère à l'accusé n'ayant jamais été informé de manière effective des poursuites le droit inconditionné à obtenir la réouverture du délai d'appel. Comme le Gouvernement lui-même le reconnaît, le parquet aurait pu prouver que le requérant s'était dérobé de la justice, ce qui aurait conduit à l'irrecevabilité de toute demande en relèvement de forclusion [...]. Il s'ensuit que dans le cas du requérant un nouveau procès n'était pas automatique. La Cour rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence citée ci-dessus [...], un condamné qui ne saurait passer pour avoir renoncé de manière non équivoque à comparaître doit en toute circonstance pouvoir obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation. Une

Nello stesso anno i giudici di Strasburgo, nel decidere il *caso Ay Ali*<sup>105</sup>, ribadiscono, in primo luogo, che un'informazione vaga ed informale è insufficiente a garantire la piena consapevolezza<sup>106</sup> del procedimento e, in secondo luogo, che l'ordinamento nazionale può non applicare le garanzie proprie del processo *in absentia* laddove venga accertato che l'imputato si sia intenzionalmente sottratto alla giustizia<sup>107</sup>: in tali casi è il comportamento dell'imputato che, a parere della Corte EDU, permette di superare l'apparato di garanzie normalmente riconosciuto al soggetto che intenda partecipare alla propria vicenda processuale. Infatti, se vi è sottrazione intenzionale alla giustizia, significa che l'imputato era ben consapevole dell'*iter* processuale a suo carico e, altrettanto scientemente, ha deciso di sottrarsi alla giustizia e, di conseguenza, nessuna ulteriore garanzia deve essergli riconosciuta.

La necessità di una conoscenza effettiva e non presunta del processo e la possibilità per il condannato in assenza di ottenere un nuovo processo sono principi ribaditi anche nel *caso Pititto*<sup>108</sup> e nel *caso Kollcaku*<sup>109</sup>, entrambi decisi dalla Corte EDU nel 2007.

---

simple possibilité dans ce sens, dépendant des preuves pouvant être fournies par le parquet ou par le condamné quant aux circonstances entourant son absence de son domicile et son lieu de résidence effective, ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 6 de la Convention».

<sup>105</sup> Cfr. Corte EDU, caso Ay Ali c. Italia, 14 dicembre 2006, n. 24691/04, in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>106</sup> Così Corte EDU, caso Ay Ali c. Italia, cit., § 43, la quale afferma che «Dans de précédentes affaires de condamnation par contumace, la Cour a estimé qu'aviser quelqu'un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d'une telle importance qu'il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l'exercice effectif des droits de l'accusé, et qu'une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire [...]. La Cour ne saurait pour autant exclure que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l'accusé sait qu'une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature et la cause de l'accusation et qu'il n'a pas l'intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites».

<sup>107</sup> In questi termini Corte EDU, caso Ay Ali c. Italia, cit., § 43. Vale la pena ricordare che la citata sentenza sottolinea la necessità di un accertamento diligente da parte delle Autorità giudiziarie nazionali (§ 44) e l'inidoneità del sistema processuale penale italiano vigente al momento della sentenza di garantire all'imputato un nuovo processo (§ 46).

<sup>108</sup> Cfr. Corte EDU, caso Pititto c. Italia, 12 giugno 2007, n. 19321/03, §§ 65-73, in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>109</sup> Cfr. Corte EDU, caso Kollcaku c. Italia, 8 febbraio 2007, n. 25701/03, in <http://hudoc.echr.coe.int>. Per un commento a tale caso si rinvia a BALSAMO, *Ancora su contumacia e dichiarazioni predibattimentali*, in *Cass. pen.*, 2007, 3092 ss.

#### 4. I CARATTERI DEL PROCESSO ALL'ASSENTE SECONDO I PRECETTI SOVRANAZIONALI.

Conclusa l'analisi delle fonti e della giurisprudenza sovranazionale, appare opportuno tracciare un quadro d'insieme che delinea il significato e la consistenza del processo *in absentia* così come inteso al di fuori dei confini nazionali. Tale panoramica, come già ricordato<sup>110</sup>, risulta essere funzionale soprattutto a tracciare un modello di riferimento con cui confrontare la disciplina nazionale al fine di verificare se essa possa dirsi effettivamente conforme al «paradigma europeo del processo *in absentia*»<sup>111</sup>.

Il punto di partenza è il diritto dell'imputato ad essere presente, diritto riconosciuto e proclamato sia a livello normativo sia a livello giurisprudenziale. Da ciò si giunge ad affermare l'ammissibilità condizionata del processo *in absentia*: in altre parole, il processo in assenza risulta ammissibile e compatibile con le garanzie processuali solo se vengono rispettate una serie di garanzie. La concreta attuazione di siffatte garanzie poste a tutela dell'imputato e della sua scelta partecipativa rendono il processo *in absentia* conforme ai principi di equità processuale che trovano riconoscimento nelle carte internazionali.

Metaforicamente, possiamo, quindi, affermare che – nella dimensione sovranazionale – il processo in assenza dell'imputato deve essere sorretto da quattro pilastri, che rappresentano altrettante garanzie riconosciute al soggetto protagonista della vicenda processuale<sup>112</sup>.

---

<sup>110</sup> Si veda *supra* § 1.

<sup>111</sup> In questi termini si esprime CHELO, *Le "istruzioni sovranazionali" sui limiti al processo in absentia: dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo al diritto di partecipare al processo nella normativa dell'Unione europea*, cit., 3.

<sup>112</sup> Dello stesso avviso sono BRICCHETTI, PISTORELLI, *Così "scompare" il processo in contumacia*, cit., 94, secondo i quali il diritto alla presenza «non ha mai significato, secondo la Corte di Strasburgo, l'assoluta incompatibilità delle procedure contumaciali con la Convenzione [...], quanto piuttosto il conflitto delle stesse, qualora non vengano assicurate alcune condizioni, con il diritto di partecipazione»; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 6, il quale afferma che «per la giustizia della Corte europea e per gli organismi sovranazionali che si sono occupati del problema deve essere assicurata la presenza nel processo e l'effettiva conoscenza dello stesso e deve, comunque, essere assicurato all'assente un nuovo giudizio in sua presenza»; LA ROCCA, *Il nuovo rito degli irreperibili nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e la concretizzazione del principio "ne absens damnetur"*, cit., 192; e CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 2.

Il primo pilastro su cui deve poggiare un processo in assenza per poter essere considerato equo è rappresentato dalla citazione personale.

Solo la presa di un contatto diretto e personale tra l’Autorità Giudiziaria procedente e il soggetto direttamente coinvolto nella vicenda processuale appare idonea a giustificare l’eventuale assenza dell’imputato. Il ragionamento che sostiene tale affermazione è il seguente: se è vero che la presenza processuale è un diritto rinunciabile e che solo l’imputato può rinunciare alla partecipazione processuale<sup>113</sup>, allora è necessario che l’imputato abbia notizia personalmente dell’esistenza del processo a suo carico e delle possibilità partecipative che gli sono riconosciute.

La citazione personale deve essere eseguita in modo tale che la conoscenza dell’atto risulti «essere certa al di là di ogni dubbio ragionevole, non essendo sufficiente la mera possibilità e probabilità»<sup>114</sup>. Tale pilastro garantisce, infatti, anche l’inequivocità<sup>115</sup> della rinuncia a presenziare al processo: reso edotto personalmente dell’esistenza del processo, l’imputato può scientemente e consapevolmente rinunziarvi.

Il secondo pilastro del processo *in absentia* è rappresentato dall’informazione.

L’imputato, infatti, deve ricevere necessariamente tutte le informazioni che lo mettano di condizione, in primo luogo, di avere conoscenza dell’esistenza della celebrazione di un processo a suo carico e, in secondo luogo, di poter consapevolmente rinunciare al diritto di partecipare al

---

<sup>113</sup> Cfr. MOSCARINI, *Il giudizio in absentia nell’ottica delle giurisdizioni internazionali ed in una recente legge italiana*, cit., 575, il quale sottolinea come la rinunciabilità del diritto ad essere presente comporta la trascuratezza del «valore oggettivo della presenza processuale» dell’imputato, «cioè, la potenziale corrispondenza di questa circostanza all’esigenza d’integrare la capacità “epistemologica” del contraddittorio dibattimentale in relazione al fine ultimo del rito penale».

<sup>114</sup> In questi termini si esprime CALVANESE, *Il giudizio contumaciale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, cit., 109.

<sup>115</sup> Sul punto, oltre alle sentenze richiamate nel § 3 del presente Capitolo, si vedano anche Corte EDU, caso Neumeister c. Austria, 7 maggio 1974, n. 1936/63; Corte EDU, caso Zana c. Turchia, 25 novembre 1977, n. 18954/91; Corte EDU, caso Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio, 23 giugno 1981, nn. 6878/75 e 7238/75; Corte EDU, caso Albert e Le Compte c. Belgio, 10 febbraio 1983, nn. 7299/75 e 7496/76; Corte EDU, caso Hakansson e Sturesson c. Svezia, 21 febbraio 1990, n. 11855/85; Corte EDU, caso Zumbotel c. Austria, 21 settembre 1993, n. 12235/86; Corte EDU, caso Pfeifer e Plank c. Austria, 25 febbraio 1992, n. 21722/11; Corte EDU, caso Poitrimol c. Francia, cit.; Corte EDU, caso Stoichkov c. Bulgaria, cit.; Corte EDU, caso Jones c. Regno Unito, 9 settembre 2003, n. 34356/06; Corte EDU, caso Kounov c. Bulgaria, 23 maggio 2006, n. 24379/02 e Corte EDU, caso Battisti c. Francia, 12 dicembre 2006, n. 35666/05 tutte in <http://hudoc.echr.coe.int>.

processo<sup>116</sup>. Solo una corretta e completa informazione rendono possibile una rinuncia al diritto ad essere presente che sia consapevole<sup>117</sup> ed inequivoca<sup>118</sup>.

L'informazione, inoltre, deve essere tempestiva, effettiva e trasmessa con mezzi ufficiali<sup>119</sup>: tale caratteristiche rispondono alla necessità di garantire la ricezione di un'informazione effettivamente idonea – sotto il profilo contenutistico e cronologico – a rendere consapevole l'imputato della sua situazione processuale. Soffermandoci sul profilo dei contenuti, ciò che deve essere comunicato riguarda: la data e il luogo dello svolgimento del processo, le conseguenze che la mancata partecipazione dell'imputato avranno sull'*iter* processuale, i mezzi d'impugnazione attivabili nelle more del giudizio e successivamente alla pronuncia della sentenza.

La verifica dell'effettività e della compiutezza dell'informazione spetta all'Autorità Giudiziaria procedente, la quale deve diligentemente accertare<sup>120</sup> – in caso di mancata comparizione

---

<sup>116</sup> Sottolineano BRICCHETTI, PISTORELLI, *Così "scompare" il processo in contumacia*, cit., 94, che «il punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare la paralisi della pretesa punitiva statale (che alla base della previsione delle procedure contumaciali) e quella di tutelare il suddetto diritto è costituito dalla volontarietà della rinuncia comparire al processo per esercitare personalmente i diritti di difesa». Anche IAFISCO, *Il "giusto processo" all'imputato irreperibile all'esame della Corte Costituzionale*, cit., 1125-1127; LA ROCCA, *Il nuovo rito degli irreperibili nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e la concretizzazione del principio "ne absens damnetur"*, cit., 194 e MOSCARINI, *Il giudizio in absentia nell'ottica delle giurisdizioni internazionali ed in una recente legge italiana*, cit., 586, parla, a tale proposito di «tutela "preventiva" dell'accusato contro l'eventualità d'un processo "senza di lui"».

<sup>117</sup> Dello stesso avviso sono Corte EDU, caso Pellissier e Sassi c. Francia, 25 marzo 1999, n. 25444/94; Corte EDU, caso Celik c. Turchia, 23 settembre 2004, n. 52991/99 e Corte EDU, caso Borisova c. Bulgaria, 21 dicembre 2006, n. 56891/00, tutte in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>118</sup> La rinuncia – secondo quanto affermano BRICCHETTI, PISTORELLI, *Così "scompare" il processo in contumacia*, cit., 95 – può avvenire anche per comportamenti concludenti «tenuti dall'imputato a seguito della provata conoscenza da parte dello stesso della pendenza di un procedimento suo carico e delle accuse mosse a suoi confronti. In tal senso è stata ad esempio apprezzata la fuga al momento dell'esecuzione dell'arresto [...] ovvero la ripetuta nomina del difensore di fiducia in corso di processo da parte del latitante con atti a sua firma contenenti la specifica indicazione del numero del procedimento (si veda Corte EDU Battisti contro Francia)». Dello stesso avviso sono CASSANO, CALVANESE, *Il giudizio in contumacia e la restituzione nel termine dopo la legge n. 60 del 2005*, cit., 61; TAMIETTI, *Processo contumaciale e Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l'Italia ad adottare riforme legislative*, cit., 991 e CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 2.

<sup>119</sup> Cfr. QUATTROCOLO, *Corte europea dei diritti dell'uomo e partecipazione al processo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, 12, All. 1, 25.

<sup>120</sup> Sul punto si vedano NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, cit., 137, il quale precisa che «non ci si può accontentare di meccanismi funzionali alla conoscenza legale dell'accusa dotati di scarsa affidabilità quanto al risultato»; DAVIGO, *Il giudizio in contumacia e la restituzione nel termine*, cit., 8 ss. e PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 94-95, il quale afferma che «la presunzione di conoscenza [è] capovolta rispetto l'ordinamento interno: laddove sistema processuale italiano presume

dell'imputato<sup>121</sup> – se la sua assenza sia attribuibile ad una rinuncia del proprio diritto. Dunque, è possibile affermare che è onere del giudice nazionale valutare la sussistenza, e il rispetto, delle garanzie dei primi due pilastri.

Il terzo pilastro del processo in assenza dell'imputato è rappresentato dal difensore<sup>122</sup>. Tale garanzia permette che l'assenza dell'imputato non coincida con la totale abdicazione della difesa tecnica: l'assente deve essere rappresentato da un difensore, anche d'ufficio, il quale deve effettivamente svolgere il proprio mandato. Tale garanzia, intesa in senso non meramente formale, garantisce anche la completezza del contraddittorio nella misura in cui la posizione dell'imputato trova spazio all'interno dell'*iter* processuale per il tramite del suo difensore<sup>123</sup>.

Infine, il quarto pilastro su cui poggia un equo processo *in absentia* è costituito dai mezzi d'impugnazione<sup>124</sup>: all'imputato assente deve essere garantita la possibilità di reagire ad una sentenza emessa in sua assenza<sup>125</sup>.

---

che il soggetto sia a conoscenza dell'atto processuale, l'ordinamento europeo ritiene che il soggetto ne sia all'oscuro, con l'unica eccezione rappresentata dalla consegna a mani proprie in cui la certezza della conoscenza non può essere posta in dubbio». Prosegue l'Autore evidenziando che tale «presunzione di non conoscenza conduce due conseguenze talora confliggenti: da una parte, potrebbe esonerare alcuni ricorrenti dall'onere di fornire spiegazioni in relazione ad azioni che appaiono finalizzate la sottrazione alla giustizia: dall'altra, fa del dubbio circa la conoscenza dell'atto processuale un fattore vantaggioso per l'imputato, in base alla considerazione che se non sia la certezza che egli fosse a conoscenza della pendenza suo carico, non è possibile escludere a priori che sui movimenti successivi alla commissione del reato siano stati dettati da ragioni indipendenti da ogni strategia processuale».

<sup>121</sup> Tale diligenza deve essere adottata anche nella fase delle ricerche dell'imputato funzionali alla notifica della citazione in giudizio. Sul punto NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, cit., 144, sottolinea che «la garanzia dell'informazione sull'accusa e la sottostante esigenza di partecipazione attiva alla dialettica processuale muovono entrambe dell'opzione politica secondo cui all'individuo va riconosciuta la posizione di libertà di fronte all'interesse dell'autorità alla repressione penale; detto altrimenti, bisogna postulare che la persona allontanatasi dai luoghi abituali, senza aver ricevuto comunicazione formale del procedimento a suo carico, si sia avvalsa semplicemente della propria originaria autonomia di movimento, fino a quando non emerga la contraria intenzione di assentarsi dal processo».

<sup>122</sup> Tale principio, oltre che nelle sentenze citate nel § 3, è riscontrabile anche in Corte EDU, caso Lala c. Paesi Bassi, 22 settembre 1994, n. 14861/89; Corte EDU, caso Van Geyseghem c. Belgio, 21 gennaio 1999, n. 26103/95; Corte EDU, caso Karatas e Sari c. Francia, 16 maggio 2002, n. 38396/97 e Corte EDU, caso Pelladoah c. Paesi Bassi, 22 settembre 2004, n. 16737/90, tutte in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>123</sup> Sul punto si vedano NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, cit., 150 ss. e VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, cit., 62.

<sup>124</sup> Cfr. NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, cit., 147, il quale precisa che «qualora il legislatore nazionale [...] prediliga il modello contumaciale, l'attenzione si sposta piuttosto sull'adeguatezza delle risorse offerte all'imputato per recuperare *a posteriori* il diritto alla presenza personale che sia stato intenzionalmente misconosciuto». Si vedano anche PAPAGNO, *Contumacia e*

I mezzi di gravame riconosciuti dall'ordinamento processuale nazionale devono garantire all'imputato la possibilità di ottenere un nuovo processo<sup>126</sup> che permetta il riesame del merito della vicenda e anche l'acquisizione di nuovo materiale probatorio<sup>127</sup>.

La garanzia offerta da questo quarto pilastro può dirsi effettiva solo se sono rispettate due condizioni<sup>128</sup>: a) i termini previsti per l'attivazione del mezzo d'impugnazione decorrano dall'effettiva conoscenza della sentenza pronunciata in assenza e siano tali da permettere concretamente l'attivazione del rimedio; b) l'imputato assente possa ottenere l'accesso a tali mezzi di gravame in maniera automatica, senza dover soggiacere ad alcun onere probatorio<sup>129</sup>.

---

*processo equo*, cit., 90 e TAMIETTI, *Processo contumaciale e Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l'Italia ad adottare riforme legislative*, cit., 1000-1001.

<sup>125</sup> Precisa FILIPPI, *Rito contumaciale: quale "equo processo"?*, cit., 2197, che «la Convenzione lascia agli Stati contraenti una grande libertà nella scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di rispondere alle esigenze dell'articolo 6 della stessa convenzione, preservando al tempo stesso loro efficacia, fermo restando che spetta poi alla Corte valutare se risultato proposto è stato raggiunto»

<sup>126</sup> Esprimono tale principio, oltre alle sentenze indicate nel § 3 del presente Capitolo, anche Corte EDU, caso Einhorn c. Francia, 16 ottobre 2001; Corte EDU, caso Poitrimol c. Francia, cit.; Corte EDU, caso Medenica c. Svizzera, 14 giugno 2001, cit.; Corte EDU, caso Krombach c. Francia, 13 febbraio 2001, cit., tutte in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>127</sup> Cfr. NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, cit., 153, il quale afferma che «l'annullamento della decisione emessa *in absentia* e la facoltà di ottenere una nuova statuizione sul merito fungono da corollario del diritto al contraddittorio». Tuttavia, l'Autore sottolinea criticamente come «la riapertura del processo non basta a riparare il difetto "intrinseco" che segna il giudizio celebrato a carico del contumace senza l'ascolto del difensore» (156). Sul punto si vedano anche NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 16 e INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 149-150.

<sup>128</sup> Cfr. PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 102-104, il quale precisa che «l'efficacia io non deve essere valutato solo in astratto, ma anche in concreto; in particolare, occorre che nella peculiare situazioni in cui il ricorrente si trova, il ricorso non risulti manifestamente destinato ad essere respinto». Si veda anche DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale*, in AA.VV., *Le impugnazioni straordinarie*, a cura di Corvi, Torino, 2016, 205.

<sup>129</sup> Si pensi, a titolo di esempio, alla necessità per l'imputato di dover provare l'incolpevolezza della sua assenza. Va precisato che il panorama europeo ritiene incompatibile con l'equità processuale la semplice presenza di un onere probatorio, a prescindere dalla consistenza di quest'ultimo. Se l'accesso al mezzo d'impugnazione, che consente la riforma della decisione pronunciata *in absentia*, è subordinato all'assolvimento di un onere probatorio da parte dell'imputato o del condannato vi è violazione dell'art. 6 C.E.D.U., senza che sia necessario verificare se l'onere probatorio sia o meno gravoso o eccessivamente gravoso.

## SEZIONE II

### L'EVOLUZIONE

### DEL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO

#### 1. LA MANCATA PRESENZA DELL'IMPUTATO NEL PROCESSO.

##### 1.1 *L'assenza.*

Analizzato il quadro sovranazionale relativo al giudizio *in absentia*, possiamo soffermare la nostra attenzione sul sistema processuale italiano vigente sino al momento della riforma operata con la legge 28 aprile 2014, n. 67. Si prenderà in esame il codice di procedura penale del 1988<sup>130</sup> così come risultava vigente prima dell'aprile 2014, dando conto anche delle modifiche normative rilevanti avvenute tra il 1988 e l'anno della riforma.

Tale approfondimento non risponde ad un interesse meramente storico, ma nasce dalla necessità di comprendere appieno l'impatto che la riforma del 2014 ha avuto sul sistema italiano. Appare, quindi, funzionale a comprendere come il sistema è cambiato e se l'intervento legislativo di riforma abbia fatto compiere al processo in assenza dell'imputato un salto evolutivo. Inoltre, l'analisi della disciplina previgente aiuta anche a comprendere come il Legislatore italiano ha tentato di adeguarsi ai *dicta* sovranazionali.

Chiarite le ragioni che inducono ad analizzare la situazione normativa pre-riforma, possiamo da subito premettere che il concetto d'imputato assente al suo processo si traduce,

---

<sup>130</sup> Vale la pena sottolineare che la disciplina originaria del codice di rito del 1988 era stata anticipata dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22 che, nonostante cronologicamente successiva al codice di procedura penale del 1988, incideva sulla disciplina della contumacia dettata dal codice di rito del 1930. Per un approfondimento sulla legge appena citata si vedano DINACCI, *Nuova disciplina della contumacia*, in *Giust. pen.*, 1989, I, 245 ss.; MELCHIONDA, *Nuova disciplina della contumacia*, in *Leg. pen.*, 1989, 323 ss. e MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, cit., 242 ss.



nell'ordinamento processualpenalistico italiano, in una molteplicità di figure<sup>131</sup>: all'insieme dell'imputato non presente appartengono, infatti, il contumace, l'assente, l'irreperibile e il latitante.

La nostra analisi può iniziare con l'assente<sup>132</sup>.

L'assenza era uno *status* processuale che assumeva rilevanza nel momento della verifica della regolare costituzione delle parti<sup>133</sup>. Il giudice, infatti, poteva dichiararla dopo aver accertato la regolarità della notifica e la mancanza di un legittimo impedimento a comparire. Si trattava di quelle che possiamo definire come pre-condizioni dell'assenza: senza di esse non si poteva giungere alla dichiarazione di assenza.

Un ulteriore presupposto dell'assenza era dato dal fatto che «la presenza fisica dell'imputato non è, in verità, *condicio sine qua non* dell'esistenza del contraddittorio»<sup>134</sup>. Pertanto, era ammissibile che il giudizio si svolgesse senza la presenza dell'imputato, ma occorreva comprendere quale sia la

---

<sup>131</sup> Di questo avviso sono UBERTIS, *La contumacia e l'assenza dell'imputato*, Padova, 1989, 2; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 59, la quale parla di «molteplici sfaccettature» dell'assenza. Sul punto si veda QUATTROCCOLO, voce *Contumacia (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II-1, Milano, 2008, 133, la quale precisa che «tratteggiate [le] diverse figure, che ruotano tutte, pur secondo prospettive non del tutto coincidenti, attorno alla mancata partecipazione dell'imputato al giudizio, occorre osservare che il trattamento processuale delle diverse situazioni finisce per condensarsi in uno schema per lo più omogeneo, o comunque reso tale dalla prassi quotidiana: la latitanza, l'irreperibilità, addirittura la stessa assenza [...] tendono a confluire nell'alveo della contumacia, con conseguente celebrazione del processo nelle forme ordinarie, con i soli accorgimenti, minimi, previsti dal legislatore e qui di seguito illustrati».

<sup>132</sup> Vale la pena fornire qualche indicazione storica. Nel codice del 1865 l'assente era considerato l'imputato presente alla chiamata della causa, ma allontanatosi poi dall'aula di udienza. In tali casi l'imputato era rappresentato dal suo difensore. Nel codice del 1913, l'assente può essere definito come l'imputato che si allontanava dall'udienza, dopo aver reso l'interrogatorio (se l'allontanamento avveniva prima dell'interrogatorio, si ricadeva in una ipotesi di contumacia). Nel codice del 1930, assente è l'imputato che si allontana dopo l'interrogatorio. Per un approfondimento sul punto si veda UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 14 ss. e la vasta bibliografia ivi citata.

<sup>133</sup> Cfr. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 560; AA.VV., *Manuale di procedura penale*, a cura di Pisani, Molari, Perchinunno, Corso, Dominioni, Gaito e Spangher, Milano, 2008, 398; DALIA, FERRAJOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Milano, 2010, 550; CAPRIOLI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2010, 631; DRAGONE, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *Nuova manuale pratico del processo penale*, a cura di Fortuna, Dragone, Fassone e Giustozzi, Padova, 2002, 714-715; RICCIO, SPANGHER, *La procedura penale*, Napoli, 2002, 377 ss.; ZIROLDI, *Udienza preliminare: preparazione e svolgimento*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, vol. III, a cura di Spangher, Assago, 2009, 888 ss. e MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 321;

<sup>134</sup> In questi termini PELLINGRA, voce *Assenza dell'imputato dal dibattimento*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 1958, 418.

causa che aveva determinato la mancata presenza per poter modulare di conseguenza lo svolgimento dell'*iter* processuale<sup>135</sup>.

Individuati le precondizioni e i presupposti, occorre osservare che l'assenza – ai sensi di quanto disponeva l'art. 420-*quinquies*, comma 1, c.p.p. – poteva essere dichiarata<sup>136</sup> quando l'imputato – anche in presenza di un legittimo impedimento a comparire *ex art. 420-ter* c.p.p.<sup>137</sup> – chiedeva o consentiva alla celebrazione dell'udienza preliminare, o dell'udienza dibattimentale<sup>138</sup>, senza che

---

<sup>135</sup> Si vedano, *ex plurimis*, tra la manualistica, TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 560, il quale precisa che «il codice vuole garantire in modo rigoroso il diritto dell'imputato a partecipare al processo; per tutelare in concreto tale diritto, ove l'imputato non sia presente, impone al giudice di accertare che ciò sia dovuto ad una scelta volontaria e non derivi, viceversa, da una mancata conoscenza incolpevole dell'avviso dell'udienza preliminare».

<sup>136</sup> Secondo UBERTIS, *La contumacia e l'assenza dell'imputato*, cit., 76, l'assenza deve essere dichiarata con ordinanza. *Contra* BLAIOTTA, sub art. 420-*quinquies* c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. V, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2013, 1597, il quale sostiene che «la situazione di assenza non richiede l'adozione di alcun formale provvedimento che ne rechi la ricognizione; ed è invece sufficiente che essa sia fatta constatare nel verbale dell'udienza»; MARINELLI, sub art. 420-*quinquies* c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale*, a cura di Tranchina, Milano, 2008, 3227 e ASTARITA, sub art. 420-*quinquies* c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di Gaito, Torino, 2006, 1921; MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 333; BARAZZETTA, sub art. 420-*quinquies* c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2007, 3845 e BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 71. Dello stesso avviso è Cass., sez. I, 27 dicembre 1995, n. 5646, Ragaglia, in *C.E.D. Cass.*, n. 203175.

<sup>137</sup> Precisa MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 320-321, che «l'atto abdicativo solleva il giudice dal controllo circa la sussistenza o non di causa impossibilitante [...], oltretutto, ovviamente, da quello sull'effettiva conoscenza dell'avviso».

<sup>138</sup> La disciplina dell'assenza, così come quella della contumacia, trova, dopo le modifiche apportate dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479, la sua collocazione topografica nell'ambito dell'udienza preliminare. Per quanto concerne, invece, la fase del giudizio, l'art. 484, comma 2-*bis*, c.p.p. richiamava, in quanto applicabili, le norme dettate per l'udienza preliminare dagli artt. 420-*bis* – 420-*quinquies* c.p.p. Sul punto si vedano TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2010, 630; AA.VV., *Manuale di procedura penale*, cit., 484-485; SCALFATI, *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei*, in *Cass. pen.*, 2000, 2812 ss.; DALIA, FERRAJOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, cit., 623; ILLUNIMATI, *Giudizio*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2010, 778 ss.; RICCIO, SPANGHER, *La procedura penale*, cit., 516-517; FASSONE, *Il giudizio*, in AA.VV., *Nuova manuale pratico del processo penale*, a cura di Fortuna, Dragone, Fassone e Giustozzi, Padova, 2002, 881; D'ANDRIA, sub art. 484 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. VII, Milano, 2012, 139 ss.; MOSCARINI, sub art. 484 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2007, 4579 ss; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 57-58, la quale ricorda che la disciplina dell'assenza e della contumacia si applica solo all'imputato e non anche alle altre parti private per le quali risulta applicabile l'art. 23 disp. att. c.p.p.; AA.VV., *Manuale di procedura penale*, cit., 398-399 e SCALFATI, *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei*, in *Cass. pen.*, 2000, 2823.

lui fosse presente. L'assenza, inoltre, poteva essere dichiarata qualora l'imputato detenuto rifiutasse di assistere all'udienza.

In tali casi, l'imputato assente veniva rappresentato dal difensore.

Dall'analisi della norma emerge come il fulcro dello *status* di assente fosse la volontà, espressa o tacita, di non partecipare al processo<sup>139</sup>; in altre, parole, la situazione giuridica dell'assenza presupponeva e valorizzava<sup>140</sup> una «libera e incoercibile scelta difensiva»<sup>141</sup> dell'imputato<sup>142</sup>, basata sull'effettiva conoscenza del processo<sup>143</sup>. La decisione di non partecipare al processo, come si è già accennato, poteva essere espressa sia in modo esplicito sia per fatti concludenti<sup>144</sup>, purché inequivocabili.

---

<sup>139</sup> Di questo avviso sono UBERTIS, *La contumacia e l'assenza dell'imputato*, cit., 20, il quale evidenzia che i due requisiti per l'integrazione dell'assenza sono «l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato» e «la sua manifestazione di volontà (espressa o tacita, ma mai presunta) relativa alla rinuncia all'autodifesa»; ID., *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 139 ss.; BLAIOTTA, sub *art. 420-quinquies c.p.p.*, cit., 1597 ss. e MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 60, la quale sottolinea come l'assenza «soggiace a un regime giuridico parzialmente differente e meno favorevole della contumacia, sotto il profilo delle garanzie afferenti, per lo più, ai meccanismi di recupero delle facoltà connesse all'esplicazione della difesa personale».

<sup>140</sup> Cfr. UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 139-140; BELLAVISTA, voce *Procedimento contumaciale*, in *Enc. forense*, vol. V, Milano, 1960, 947; MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 319, il quale definisce l'assenza come «la facoltà dell'imputato d'astenersi dall'autodifesa, una volta posto in grado di esercitarla» e PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 52, il quale evidenzia come l'art. 420-quinquies c.p.p. «richieda un comportamento attivo da parte dell'imputato, ossia una sua manifestazione di volontà»; pertanto, «questo *status* [...] richiede allo stesso modo la tirarsi dell'imputato dichiarato assente; questi, infatti, dovrà manifestare una volontà contraria a quella determinante la condizione di assenza, ossia la manifestazione dell'intenzione a partecipare alle successive udienze rispetto a quella per cui è stata dichiarata la sua assenza».

<sup>141</sup> In questi termini C. Cost., 1 febbraio 1982, n. 9, in *Giur. cost.*, 1982, 61. Dello stesso avviso è anche C. Cost., 15 luglio 1994, n. 301, in *Giur. cost.*, 1994, 2585.

<sup>142</sup> Sulla condizione dell'imputato detenuto si vedano, *ex plurimis*, UBERTIS, *La contumacia e l'assenza dell'imputato*, cit., 7-13; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 116-117.

<sup>143</sup> Cfr. ZIROLDI, *Udienza preliminare: preparazione e svolgimento*, cit., 922.

<sup>144</sup> La giurisprudenza considera comportamenti concludenti il rifiuto dell'imputato detenuto a sottoporsi alla traduzione (cfr. Cass., sez. II, 21 dicembre 1998, n. 486, Avezzano, in *C.E.D. Cass.*, n. 212255; Cass., sez. I, 26 aprile 2002, n. 22504, Felici, in *C.E.D. Cass.*, n. 222633; Cass., sez. II, 19 febbraio 2003, n. 18722, Maniero, in *C.E.D. Cass.*, n. 224633; Cass., sez. II, 25 settembre 2003, n. 45726, Garofalo, in *C.E.D. Cass.*, n. 228006 e Cass., sez. VI, 30 settembre 2003, n. 4345, Arone e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 228676), il rilascio della procura speciale al difensore per la richiesta di applicazione della pena (cfr. Cass., sez. V, 18 febbraio 1994, n. 2671, Pasquali, in *C.E.D. Cass.*, n. 197284; Cass., sez. I, 17 novembre 1999, n. 6326, Puglia, in *C.E.D. Cass.*, n. 215219 e Cass., sez. III, 21 marzo 2003, n. 25725, Sagliano, in *C.E.D. Cass.*, n. 225598).

Essendo l'assenza manifestazione della libera scelta di non partecipare al processo, appariva evidente che «l'imputato possa, in qualunque momento, revocare la manifestazione di volontà con la quale aveva consentito che il processo fosse celebrato nella sua assenza, chiedendo di presenziare all'udienza»<sup>145</sup>. La comparizione dell'imputato assente non faceva sorgere in capo a quest'ultimo nessun diritto all'acquisizione o alla rinnovazione degli atti, «perché l'eventuale incompletezza o inattendibilità dell'attività istruttoria è dipesa da una sua precedente opzione cosciente e libera»<sup>146</sup>.

La dottrina maggioritaria definiva l'assenza *ex art. 420-quinquies*, comma 1, c.p.p. come «assenza in senso stretto»<sup>147</sup>, per distinguerla dalla cosiddetta «assenza in senso lato»<sup>148</sup>, che si verificava allorché l'imputato non fosse presente a causa dell'allontanamento coattivo dall'udienza (cfr. art. 475 c.p.p.<sup>149</sup>).

Agli *status* processuali appena descritti, va aggiunta anche la «presenza finta»<sup>150</sup>, o «quasi presenza»<sup>151</sup> o «reputata presenza»<sup>152</sup>. Si trattava delle ipotesi, disciplinate dall'art. 420-*quinquies*, comma 2, c.p.p., in cui l'imputato, dopo essere comparso, si allontanava

---

<sup>145</sup> In questi termini si esprimono MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 117; BLAIOTTA, sub *art. 420-quinquies c.p.p.*, cit., 1597 ss.; MARINELLI, sub *art. 420-quinquies c.p.p.*, cit., 3229; MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 319, il quale precisa che «la rinuncia a comparire produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale è stata formulata, ma anche per le successive, salva la sopravvenienza d'una contraria manifestazione di volontà».

<sup>146</sup> In questi termini si esprime MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 343.

<sup>147</sup> Così UBERTIS, *La contumacia e l'assenza dell'imputato*, cit., 6; ID., *Regole minime del giudizio senza imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 1311 e ID., *Il dibattimento senza imputato nella prospettiva internazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 766.

<sup>148</sup> La definizione è sempre di UBERTIS, *La contumacia e l'assenza dell'imputato*, cit., 6; ID., *Regole minime del giudizio senza imputato*, cit., 1311.

<sup>149</sup> Per un approfondimento sul punto si vedano FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, vol. I, Milano, 1965, 283 ss.; PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 255; PRESUTTI, voce *Autodifesa giudiziaria*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. I, 1997, 239; FASSONE, *L'allontanamento dell'imputato dall'udienza*, Milano, 1980; MANZIONE, sub *artt. 474-475 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, vol. V, Torino, 1991, 75 ss.

<sup>150</sup> Così MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. IV, Torino, 1972, 499 e ID., voce *Contumacia (diritto processuale penale)*, in *Nuoviss. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1959, 781.

<sup>151</sup> In questi termini si esprimono LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. II, Napoli, 1961, 441; SABATINI G., *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, Torino, 1956, 200 e ID., *Presenza e non presenza dell'imputato nel processo*, in *Giust. pen.*, 1954, III, 235.

<sup>152</sup> Così SANTORO, *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, 1954, 601. Va ricordato anche INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 90, che definisce tale *status* come «assenza successiva».

volontariamente dall'aula di udienza. In tali casi, l'imputato veniva considerato come se fosse presente<sup>153</sup>, dando attuazione al brocardo latino *semel praesens semper praesens*. Tale forma di assenza non era «l'effetto di un'espressa manifestazione di volontà, bensì di un fatto, di un comportamento volontario»<sup>154</sup>, ossia dell'allontanamento dall'aula di udienza non determinato da forza maggiore, caso fortuito o altro legittimo impedimento<sup>155</sup>. Anche in tali casi l'imputato veniva rappresentato dal suo difensore<sup>156</sup>.

## 1.2 *La contumacia.*

Nella categoria generale dell'imputato non presente al suo processo, accanto all'assenza, troviamo la contumacia<sup>157</sup>, la quale può essere considerata come la pietra angolare del sistema processuale pre-riforma<sup>158</sup>.

---

<sup>153</sup> Sul punto si vedano MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 114-115 e SCALFATI, *Le norme in materia di prova e di giudizio*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di Garuti, Padova, 2002, 358, il quale sottolinea che tale status processuale presuppone la persona fisica dell'imputato;

<sup>154</sup> Così MELCHIONDA, sub *art. 488 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, vol. V, Torino, 1991, 163.

<sup>155</sup> Cfr. MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 118.

<sup>156</sup> Sul punto si veda, esemplificativamente, MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 122-123, la quale precisa che la rappresentanza del difensore trova il suo limite nel compimento degli atti personalissimi.

<sup>157</sup> Discussa è l'etimologia del termine "contumacia": per alcuni deriverebbe dal verbo *contemnere*, ossia disprezzare; mentre, per altri occorre fare riferimento alla forma verbale *tumere*, ossia essere gonfio di superbia (cfr. UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 2-3; MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. IV, Torino, 1972, 497; SABATINI G., *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., 201-202; FANUELE, voce *Contumacia (proc. pen.)*, in *Dizionario dir. pubbl.*, diretto da Cassese, vol. II, Milano, 2006, 1467-1468 e PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, Napoli, 1963, 18). A prescindere dalla linea etimologica che si intende seguire appare evidente come il concetto di contumacia, già a livello linguistico, porti con sé una carica di negatività. Su quest'ultimo punto si vedano ANDREOTTI, voce *Contumacia (materia penale)*, in *Enc. giur. dir.*, vol. III, Milano, 1902, 268; MANZINI-PISANI, voce *Contumacia penale*, in *Nuovo dig. it.*, vol. IV, Torino, 1938, 193, i quali ricordano come la contumacia veniva considerata al pari di un «atto di ribellione all'autorità» e FILANGERI, *La scienza della legislazione (1780-1788)*, tomo III, Catania, 1788, 139, il quale afferma: «si puniscono come contumaci; e si condannano come rei».

Tuttavia, attualmente, «la contumacia nel nostro sistema processuale ha ormai definitivamente perduto tanto il carattere di illecito, quanto quello di prova o presunzione di penale responsabilità. Essa è soltanto configurabile come una particolare posizione dell'imputato che ha innegabili influenze nello svolgimento del rapporto processuale attraverso la modificazione delle situazioni soggettive nel processo» (così GIANZI, voce *Contumacia (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, 472). E ancora ILLUNIMATI,

Come già osservato per l'assenza, tale *status* processuale rilevava nel momento della verifica della regolare costituzione delle parti, dopo la verifica della regolarità delle notifiche e gli accertamenti relativi al legittimo impedimento<sup>159</sup>.

La contumacia «si distingue concettualmente dall'assenza. Infatti, nelle ipotesi di assenza l'imputato manifesta la rinuncia a partecipare al processo; viceversa, si ha "contumacia" allorché l'imputato non è presente all'inizio dell'udienza senza aver manifestato una rinuncia a comparire»<sup>160</sup>.

---

*Giudizio*, cit., 779, secondo cui «oggi la contumacia può, [...], essere concepita come strumento di tutela dell'imputato, al quale viene riconosciuto, in linea di principio e salvo eccezioni, un vero e proprio diritto di non partecipare al giudizio senza per questo doversi trovare, giuridicamente, in una condizione peggiore».

<sup>158</sup> Vale la pena accennare allo sviluppo storico dell'istituto della contumacia. Nei codici italiani del 1865 e del 1913 la dichiarazione di contumacia comporta importanti limitazioni sia difensive sia probatorie (tanto che UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 4, parla di una «concezione della contumacia improntata a criteri di apparente "neutralità processuale"»); erano, inoltre, previsti due rimedi che potevano determinare la perdita degli effetti del giudizio contumaciale: la purgazione della contumacia – attraverso cui si poteva ottenere la ripetizione del giudizio – e l'opposizione – con la quale si concedeva all'imputato il diritto di richiedere una verifica nel merito della decisione resa in contumacia, al fine di potersi difendere personalmente e di far valere per proprie ragioni –. Solo nel codice del 1913 veniva introdotto l'istituto della restituzione in termini. Con il codice Rocco del 1930, la contumacia viene considerata come un «mero fatto processuale» (così AMODIO, *Sul c.d. principio di cristallizzazione dell'accusa nel procedimento contumaciale*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1965, 626) e venivano abrogati gli istituti della purgazione e dell'opposizione. Unici rimedi possibili rimanevano la restituzione nel termine e l'appello tardivo (cfr. ZAPPALÀ, *L'impugnazione "tardiva" della sentenza penale nella pratica giurisprudenziale*, Milano, 1985).

Per un approfondimento sulle vicende storiche dell'istituto si vedano UBERTIS, *La contumacia e l'assenza dell'imputato*, cit.; ID., *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit.; ID., voce *Contumacia (procedimento in)*, in *Enc. giur.*, vol. IX, Roma, 1988, 1 ss.; MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, Milano, 1997, 7 ss.; MANZINI-PISANI, voce *Contumacia penale*, cit., 193 ss.; DE ANGELIS, voce *Contumacia (dir. proc. pen.)*, in *Enc. forense*, vol. II, Milano, 1958, 712 ss.; PISAPIA, *Compendio di procedura penale*, Padova, 1988, 549-553; UBERTIS, *Contumacia e assenza tra "vecchio" e "nuovo" codice di procedura penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, 828 ss.; ID., *La contumacia: finzione e realtà*, in ID., *Argomenti di procedura penale*, vol. III, Milano, 2011, 215 ss.; SABATINI G., *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., 199 ss.; PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 1 ss.; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, Napoli, 2015, 2-17; CUCCURU, *Profili storici della contumacia nel diritto processuale penale: dal diritto romano al "caso Sejdovic"*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 643 ss.; FILIPPI, *La contumacia, l'assenza e l'allontanamento volontario e l'impedimento a comparire del difensore nell'udienza preliminare*, cit., 329 ss. e CAPPA, voce *Contumacia*, cit., 124 ss.

<sup>159</sup> Si veda *supra* nota 136.

<sup>160</sup> Così TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 562. Sul punto si vedano anche CAPRIOLI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, cit., 634, il quale precisa che «l'ordinamento processuale accetta in misura non trascurabile il rischio che l'udienza preliminare e il dibattimento si celebrino all'insaputa dell'imputato. I casi in cui si procede in contumacia sono infatti caratterizzati da una sostanziale incertezza circa la reale volontà dell'imputato di presenziare o meno al processo»; UBERTIS, *Argomenti di procedura penale*, Milano, 2002, 167, il quale afferma che la contumacia si caratterizza «dal punto di vista dogmatico [...] come l'ipotesi in cui

Ai sensi di quanto disponeva l'art. 420-*quater* c.p.p., l'imputato, anche detenuto, veniva dichiarato, all'esito di un procedimento di tipo incidentale<sup>161</sup>, contumace nel caso in cui non fosse presente all'udienza, preliminare o dibattimentale<sup>162</sup>, non ricorreva alcuna ipotesi di legittimo impedimento determinante l'assoluta impossibilità a comparire e non fosse necessario rinnovare l'avviso dell'udienza in quanto vi era regolarità della notifica<sup>163</sup>. Pertanto, alla presenza di queste condizioni, l'imputato veniva dichiarato contumace e veniva rappresentato da un difensore.

---

all'inizio delle attività dibattimentali [o dell'udienza preliminare] il giudice riscontra una situazione di incertezza sull'intenzione dell'imputato di non partecipare al giudizio». Sulla distinzione tra assenza e contumacia sia veda anche ZIROLDI, *Udienza preliminare: preparazione e svolgimento*, cit., 918.

<sup>161</sup> Sul punto si vedano SABATINI G., *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., 226; DE ANGELIS, voce *Contumacia (dir. proc. pen.)*, in *Enc. forense*, cit., 715-716; GIANZI, voce *Contumacia (diritto processuale penale)*, cit., 474-475; BELLAVISTA, *Il procedimento contumaciale*, in ID., *Studi sul processo penale*, vol. II, Milano, 1960, 311; MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 330 ss.; PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 95; UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 155 ss.; ID., *La contumacia e l'assenza dell'imputato*, cit., 65 ss.; ID., voce *Contumacia (procedimento in)*, cit., 3 ss.; FANUELE, voce *Contumacia (proc. pen.)*, cit., 1471 ss.; ZIROLDI, *Udienza preliminare: preparazione e svolgimento*, cit., 919, parla di «procedimento incidentale trifasico»; NAPPI, voce *Contumacia nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, 149 ss.; BLAIOTTA, sub art. 420-*quater* c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. V, Milano, 2013, 1578 ss.; MARINELLI, sub art. 420-*quater* c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale*, a cura di Tranchina, Milano, 2008, 3219; PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 30 ss.; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 74 ss. e MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 61, la quale precisa che il procedimento incidentale si articola in «tre segmenti dotati di rispettiva autonomia: uno preliminare, uno di discussione e, infine, uno di decisione, che si dovrebbe [...] chiudere con l'emanazione dell'ordinanza».

<sup>162</sup> Cfr. art. 484, comma 2-*bis*, c.p.p. e nota 138.

<sup>163</sup> Sui presupposti della contumacia si vedano UBERTIS, *La contumacia e l'assenza dell'imputato*, cit., 22 ss.; ID., voce *Contumacia (procedimento in)*, cit., 2-3; DE ANGELIS, voce *Contumacia (dir. proc. pen.)*, cit., 714 ss.; FANUELE, voce *Contumacia (proc. pen.)*, cit., 1469 ss.; GIANZI, voce *Contumacia (diritto processuale penale)*, cit., 473-474; CASIRAGHI, *La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 7 ss.; MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, cit., 257 ss.; ID., *La contumacia dell'imputato nell'ottica di un sistema a carattere non inquisitorio*, in *Giust. pen.*, 1992, III, 615 ss.; PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 53 ss.; VIOLANTE, *Il libero convincimento del giudice e la partecipazione consapevole dell'imputato all'udienza preliminare: le due anime dell'art. 420 bis c.p.p.*, in *Giur. it.*, 2008, 5 ss.; ASTARITA, sub art. 420-*quater* c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di Gaito, Torino, 2006, 1918 ss.; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 44 ss. e DALIA, FERRAJOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, cit., 550, i quali affermano che «la dichiarazione di contumacia dell'imputato consegue alla constatazione della regolare notificazione della citazione (atto di scienza) e alla mancata prova – o alla ritenuta improbabilità – di non conoscenza dell'atto, e ancora, alla mancata prova – alla ritenuta improbabilità – della legittimità dell'impedimento (atto di intelligenza)».

In breve, la contumacia dell'imputato era la risultante della combinazione di quattro elementi: a) «un atto giuridico negativo (mancata comparizione)»<sup>164</sup>; b) «un fatto giuridico positivo (validità della citazione)»<sup>165</sup>; c) «un atto giuridico negativo (mancata prova) che si ricollega ad un fatto negativo (mancanza dell'impedimento)»<sup>166</sup> e d) «mancanza di una manifestazione di volontà dell'imputato di non volere sottoporsi al processo»<sup>167</sup>.

L'ordinanza dichiarativa della contumacia poteva essere dichiarata nulla<sup>168</sup>, ai sensi di quanto disponeva l'art. 420-*quater*, comma 4, c.p.p., nel caso in cui vi fosse la prova che – al

---

<sup>164</sup> Così PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 54. Cfr. anche MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 65, la quale chiarisce che tale elemento costitutivo della contumacia «intende rispondere all'interrogativo se l'imputato sia stato posto in grado di conoscere effettivamente l'atto che realizza la *vocatio in iudicium*». Si pone qui il problema – che emerge anche nella disciplina successiva alla riforma del 2014 – del rapporto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva. Su quest'ultima tematica si vedano, tra i tanti e con riferimento alla situazione pre-riforma, MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 66 ss. e CASIRAGHI, *La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo*, cit., 9 ss.;

<sup>165</sup> Così PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 54. Sul punto, va ricordato che la contumacia veniva dichiarata "sentite le parti" e ciò, pertanto, imponeva la previa verifica della regolare costituzione delle parti. In questo senso si esprimono MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 61; GAROFOLI, *Diritto processuale penale*, Milano, 2012, 344 ss.; BLAIOTTA, sub art. 420-*quater* c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza*, vol. V, a cura di Lattanzi, Milano, 2007, 1769; PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 39; MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 321, il quale precisa che si tratta di «contraddittorio rivolto all'accertamento, in chiave dialettica, relativo alla sussistenza o non delle condizioni per una legittima dichiarazione di contumacia»; BARAZZETTA, sub art. 420-*quater* c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2007, 3837; e MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato nell'ottica di un sistema a carattere non inquisitorio*, in *Giust. pen.*, 1992, III, 627. Tali Autori approfondiscono anche la tematica delle conseguenze derivanti dalla mancata integrazione del contraddittorio nel corso del procedimento incidentale che sfociano nella dichiarazione di contumacia.

<sup>166</sup> Così PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 54. L'impostazione dell'Aurice è stata recepita, in giurisprudenza, da Cass., SS.UU., 26 settembre 2006, n. 37483, Arena, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, 179 ss.

<sup>167</sup> Così MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 60.

<sup>168</sup> Per un approfondimento sul punto si vedano MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 146 ss.; MARINELLI, sub art. 420-*quater* c.p.p., cit., 3221 ss.; BARAZZETTA, sub art. 420-*quater* c.p.p., cit., 3841 ss.; PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 46 ss.; MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato nell'ottica di un sistema a carattere non inquisitorio*, cit., 628 ss.; ID., *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 334, il quale evidenzia come in tale sede «non si contemplino casi autonomi di invalidità», e ciò «risulta dalla considerazione per la quale le circostanze indicate, anche in mancanza d'espressa previsione, risulterebbero pur sempre fra le ragioni di nullità da inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato». L'Autore precisa che la norma è «incompleta poiché non considera tutte le possibili ipotesi di nullità dell'ordinanza *de qua*: non quella per omissione un'invalidità dell'avviso



momento della dichiarazione di contumacia – l'imputato era, in realtà, legittimamente impedito oppure vi era la necessità di rinnovazione dell'avviso dell'udienza.

L'ordinanza dichiarativa della contumacia, inoltre, poteva essere revocata in due diversi momenti dell'*iter* procedimentale. Infatti, la revoca, ai sensi di quanto disponeva l'art. 420-*quater*, comma 3, c.p.p.<sup>169</sup>, poteva avvenire prima della dichiarazione di chiusura della discussione (art. 424, comma 1, c.p.p.), nel caso in cui vi fosse comparizione dell'imputato, con la conseguente possibilità per quest'ultimo di rendere dichiarazioni spontanee e di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se, invece, la prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire o della necessità di rinnovazione dell'avviso dell'udienza emergeva dopo la dichiarazione di chiusura della discussione, allora l'ordinanza contumaciale, ai sensi di quanto disponeva l'art. 420-*quater*, comma 5, c.p.p., doveva essere revocata e l'udienza, in caso di mancata comparizione dell'imputato, doveva essere rinviata<sup>170</sup>. La norma proclamava il principio in forza del quale rimanevano validi gli atti compiuti in precedenza, ma riconosceva un'eccezione: gli atti rilevanti ai fini della decisione dovevano essere assunti o rinnovati se l'imputato dimostrava che la prova relativa alla mancata conoscenza o all'impossibilità a partecipare era pervenuta con ritardo non addebitabile ad un suo contegno colposo<sup>171</sup>.

Tale disciplina, per effetto di quanto disponeva l'art. 484, comma 2-*bis*, c.p.p., risultava applicabile anche in dibattimento.

---

all'imputato concernente l'udienza preliminare [...]; e nemmeno quella determinata dalla mancata preventiva audizione delle parti».

<sup>169</sup> Per approfondimenti sul punto si vedano MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 128 ss.; MARINELLI, sub art. 420-*quater* c.p.p., cit., 3223 ss.; BARAZZETTA, sub art. 420-*quater* c.p.p., cit., 3839 ss. e MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 340 ss.

<sup>170</sup> Per un approfondimento sul punto si vedano MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 138 ss.; MARINELLI, sub art. 420-*quater* c.p.p., cit., 3224 ss.; MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 341 ss., il quale sottolinea i «limitati effetti» della sopravvenuta prova della mancata conoscenza dell'avviso o dell'impossibilità di comparire: «a) la revoca dell'ordinanza contumaciale; b) a imputato non comparso, il rinvio anche d'ufficio dell'udienza; c) validi gli atti compiuti in precedenza, su richiesta del prevenuto che dimostri la sua incolpevolezza nel ritardo della prova, l'assunzione o la rinnovazione degli atti dal giudice considerati rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 424 comma 1».

<sup>171</sup> Sul requisito dell'assenza di colpa e sulle criticità poste da questo requisito si vedano, *ex plurimis*, UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 191 ss.; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 74 ss.

Descritti i profili statici della contumacia, occorre soffermare l'attenzione sui profili dinamici e, in particolare, sui rimedi posti a disposizione dell'imputato contumace<sup>172</sup>.

L'art. 175, comma 2, c.p.p.<sup>173</sup> prevedeva – dopo la riforma apportata con il d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella l. 22 aprile 2005, n. 60<sup>174</sup> – che l'imputato, dopo la pronuncia della sentenza contumaciale definitiva, potesse chiedere di essere restituito nel termine per proporre impugnazione nel caso in cui non avesse avuto effettiva

---

<sup>172</sup> Cfr. Cass., sez. VI, 16 dicembre 2002, n. 7768, Loprete, in *C.E.D. Cass.*, n. 224047, secondo cui «in tema di restituzione nel termine, il rimedio previsto dall'art. 175, comma secondo c.p.p. è applicabile solo nell'ipotesi di imputato contumace, non potendo invece beneficiarne l'imputato assente».

<sup>173</sup> Nella formulazione originaria del codice del 1988, la restituzione in termini era concessa solo se l'imputato provava di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento per fatto non dovuto a sua colpa ovvero, nel caso di sentenza contumaciale notificata mediante consegna al difensore, purché non si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti processuali. Per un approccio storico all'istituto si veda GIARDA, voce *Restituzione in termini (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, 1 ss.

<sup>174</sup> Tale legge nasce anche dalla necessità di adeguare il sistema italiano ai dettami della Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Sul punto si vedano LATTANZI, *Costretti dalla Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2005, 1125 ss.; FILIPPI, *Rito contumaciale: quale "equo processo"?*, cit., 2199 ss.; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 13 ss.; CASIRAGHI, *La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo*, cit., 15-17, la quale sottolinea come l'«obiettivo primario della modifica legislativa era quello di trasformare la *restitutio in integrum*» in un «vero e proprio diritto riconosciuto al soggetto giudicato in contumacia che non avesse inequivocabilmente rinunciato a partecipare al processo» e ARIOLLI, sub *art. 175 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. II, Milano, 2012, 729-730, il quale illustra le novità apportate dalla riforma: «è stato soppresso l'onere di provare, da parte del richiedente, la conoscenza effettiva dell'esistenza del procedimento e l'assenza di colpa. Il diritto alla restituzione non dipende più dall'acquisizione della prova negativa dell'effettiva conoscenza ma, al contrario, si fonda su raggiungimento di quella prova»; «si è poi eliminata la previsione che precludeva all'imputato la possibilità di chiedere la restituzione in termini qualora l'impugnazione della sentenza commerciale fosse stata già proposta dal difensore» (sul punto si vedano anche C. Cost., 4 dicembre 2009, n. 317, in *Giur. cost.*, 2009, 4747 ss.; UBERTIS, *Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale*, in *Giur. cost.*, 2009, 4765 ss.; DELL'AGLI, *L'intervento dei giudici a tutela dei diritti fondamentali: sul diritto di difesa dell'imputato contumace a poter impugnare la sentenza contumaciale*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, 149 ss.; DI CHIARA, *Contumacia "incolpevole" tra Costituzione e Cedu*, in *Quest. giust.*, 2010, 1, 207 ss.; BRICCHETTI, *il contumace che non ho avuto notizie sul processo va "restituito" nel termine per proporre impugnazione. La Consulta rende possibile un secondo giudizio se non si è già svolto per iniziativa del difensore*, in *Guida dir.*, 2010, 2, 73 ss.; DI CHIARA, *Giudizio in absentia e impugnazione personale dell'imputato*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, 22 ss.; DE AMICIS, *Osservazioni in margine ad una recente pronuncia delle Sezioni Unite in tema di rapporti tra unicità del diritto di impugnare e restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna*, in *Cass. pen.*, 2008, 2370 ss.; CONTI, *La preclusione nel processo penale*, Milano, 2014, 93 ss. e SPAGNOLO, *Consumazione del diritto all'impugnazione e diritto all'autodifesa del contumace*, in *Leg. pen.*, 2010, 29 ss.); «è stato, infine, elevato da dieci a trenta giorni il termine per la presentazione dell'istanza di restituzione».

conoscenza del procedimento o del provvedimento<sup>175</sup> e non avesse tardivamente rinunciato a comparire<sup>176</sup>. Pertanto il giudice respingeva la richiesta di restituzione nel termine se veniva accertato<sup>177</sup> che, da un lato, l'imputato aveva avuto conoscenza effettiva del procedimento o del

---

<sup>175</sup> Va osservato come la giurisprudenza, successiva alla riforma, abbia dato un'interpretazione non univoca del requisito in esame. Infatti, alcune pronunce ritengono sufficiente la conoscenza del solo procedimento (cfr. Cass., sez. II, 25 gennaio 2006, n. 8414, Tavassi MA, in *C.E.D. Cass.*, n. 233694; Cass., sez. II, 21 febbraio 2006, n. 9104, Colonna, in *C.E.D. Cass.*, n. 233611 e Cass. sez. II, 14 febbraio 2006, n. 15903, Ahmed e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 233620), per altre è, invece, necessario che venga acquisita la prova della conoscenza sia del procedimento sia del provvedimento (cfr. Cass., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 7339, Sylasan, in *C.E.D. Cass.*, n. 239137). Infine, vi sono pronunce che ritengono necessario un collegamento tra la mancata conoscenza e la volontaria rinuncia a comparire o ad impugnare (cfr. Cass., sez. I, 15 giugno 2010, n. 32984, Condello, in *C.E.D. Cass.*, n. 248008 e Cass., sez. I, 30 marzo 2010, n. 20862, Matrone, in *C.E.D. Cass.*, n. 247403).

<sup>176</sup> Tra i molteplici Autori che si sono occupati dell'istituto in esame si vedano, *ex plurimis*, VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2010, 265, il quale definisce la restituzione nel termine come un «rimedio eccezionale in rapporto a situazioni in cui un impedimento abbia determinato l'estinzione di un potere [...]». Alla base dell'istituto sta l'interesse, di natura pubblicistica, a fare in modo che le parti possano esercitare effettivamente i diritti loro attribuiti dalla legge»; GAROFOLI, *Diritto processuale penale*, cit., 179 ss.; LOZZI, *Lineamenti di procedura penale*, Torino, 2009, 83 ss.; FORTUNA, *Gli atti*, in AA.VV., *Nuova manuale pratico del processo penale*, a cura di Fortuna, Dragone, Fassone e Giustozzi, Padova, 2002, 354-356; SOLA, *I termini*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, vol. I-2, Assago, 2009, 316 ss.; ARIOLLI, sub art. 175 c.p.p., cit., 723 ss.; PROCACCIANTI, sub art. 175 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale*, a cura di Tranchina, Milano, 2008, 1354 ss.; CAVALLARI, sub art. 175 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1990, 264 ss.; NEGRI, sub art. 1 d.l. 18 febbraio 2005, n. 17, in *Leg. pen.*, 2005, 260 ss.; GRILLI, *Le notificazioni penale*, Milano, 1990, 381 ss.; PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 175 ss.; GARUTI, *Nuove norme sulla restituzione nel termine per l'impugnazione di sentenze contumaciali e decreti di condanna*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 684 ss.; CREMONESI, *Processi in absentia: le nuove regole*, in *Dir. e giust.*, 2005, 19, 114 ss.; CASSANO, CALVANESE, *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, 2008; NEGRI, QUATTROCOLO, *Il "diritto" del contumace alla restituzione nel termine dopo la legge 60/2005*, in AA.VV., *Le impugnazioni*, a cura di Aimonetto, Assago, 2005, 773 ss.; CHIAVARIO, *Non è tutto oro quel che luccica nel nuovo processo in absentia*, in *Dir. e giust.*, 2005, 19, 12 ss.; RUSSO, *L'irrelevanza, ai sensi dell'art. 175 comma 2 della responsabilità del contumace nell'essere rimasto all'oscuro del procedimento penale a suo carico*, in *Giur. merito*, 2006, 1499 ss.; DELL'AGLI, *Decisioni in absentia: ne absens damnetur*, in *Giur. merito*, 2007, 1533 ss.; DENZA, *La disciplina della restituzione nel termine: dalle istanze sopranazionali alla legislazione italiana. Risposte giurisprudenziali e prospettive*, in *Giust. pen.*, 2009, III, 516 ss.; SPAGNOLO, *In tema di restituzione nel termine*, in *Cass. pen.*, 2006, 1115 ss.; TURCO, *La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.: tra rigorismo e garantismo*, in *Cass. pen.*, 2000, 2726 ss.; FIORELLI, *Conoscenza effettiva della vicenda processuale e restituzione in termini*, in *Giur. it.*, 2011, 5 ss. e EAD., *Effettiva conoscenza e volontaria rinuncia: un binomio imprescindibile*, in *Giur. it.*, 2012, 3 ss.

<sup>177</sup> Rispetto alla situazione precedente alla riforma del 2005, l'onere probatorio dall'imputato passa all'Autorità Giudiziaria. Infatti, sarà il giudice, per respingere la richiesta, a dover accertare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e la sua volontaria rinuncia a comparire o a proporre opposizione. Numerosi, però, i dubbi interpretativi sollevati dalla dottrina: CASIRAGHI, *La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo*, cit., 18 ss.; SOLA, *I termini*, cit., 350-352; LOZZI, *Lineamenti di procedura penale*, Torino, 2009, 84, il quale evidenzia come l'art. 175, comma 2, c.p.p. «postula uno scarto tra conoscenza legale dell'atto processuale [...] e la conoscenza effettiva dello stesso»; ARIOLLI, sub art. 175 c.p.p., cit., 740-741; NEGRI, sub art. 1 d.l. 18 febbraio 2005, n. 17, cit., 268 ss.; TIBERI, sub art. 175 c.p.p., in

provvedimento e, dall'altro lato, che aveva rinunciato volontariamente a comparire, Se, invece, tali requisiti non venivano accertati, il giudice accoglieva la richiesta e l'imputato otteneva la possibilità di proporre appello, ma non necessariamente una nuova istruzione probatoria.

La richiesta di restituzione del termine doveva essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni a partire dal momento in cui l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento<sup>178</sup> (art. 175, comma 2-*bis*, c.p.p.)<sup>179</sup>.

---

AA.VV., *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di Gaito, Torino, 2006, 697; PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 148, il quale precisa che «l'attribuzione dell'onere della prova in capo all'autorità giudiziaria non esime l'imputato che chieda di essere restituito in termini di fornire le indicazioni sugli elementi che avrebbero reso impossibile la conoscenza reale del procedimento e del provvedimento»; PROCACCIANTI, sub art. 175 c.p.p., cit., 1356 ss.; GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti umani nel processo penale*, Padova, 2007, 225 ss.; NEGRI, sub art. 1 d.l. 18 febbraio 2005, n. 17, cit., 269 ss.; ARIOLLI, *Restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumacia*, in *Cass. pen.*, 2006, 3138 ss. e NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 50, la quale sottolinea come, nonostante il mutamento dell'onere probatorio, si è ben lontani dall'automatismo nell'accesso al rimedio di cui all'art. 175 c.p.p. posto che continua a gravare sull'imputato «l'onere di rappresentare, mediante allegazione, tutte le circostanze rientranti nella sua esclusiva sfera di conoscenza e difficilmente emergenti nel corso del processo, idonee a giustificare la mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato».

<sup>178</sup> Cfr. CASIRAGHI, *La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo*, cit., 24 ss.; DALIA, FERRAJOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, cit., 318-319; VOENA, *Atti*, cit., 268; ARIOLLI, sub art. 175 c.p.p., cit., 739; DELL'AGLI, *La restitutio in integrum e l'analisi dell'esame verificatorio sull'effettiva conoscenza della pronuncia in absentia: tutela del diritto dell'imputato ad un equo processo*, in *Giur. merito*, 2009, 1471; PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 156, ritiene che l'effettiva conoscenza coincide con «l'esatta informazione circa gli estremi del provvedimento (autorità, dato del provvedimento ed oggetto), collegato il tutto alla trasmissione di un atto formale, che permette di stabilire con esattezza, senza errori ed elementi ambigui, l'esatto momento nel quale la citata conoscenza si sia accertata». Tutto ciò, sempre secondo l'Autore, sarebbe funzionale a «consentir[e all'imputato] di improntare una migliore difesa nel "merito"».

In giurisprudenza, si veda Cass., sez. II, 23 giugno 2005, n. 25041, Kellici, in *C.E.D. Cass.*, n., 231887, secondo cui «in tema di restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione, il concetto di "effettiva conoscenza" del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura consapevolezza della sua esistenza e precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata alla presa di notizia certa e alla comunicazione di un atto formale (nella specie la notificazione dell'ordine di carcerazione), che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata, determinando la conoscibilità del contenuto integrale del provvedimento da impugnare e la decorrenza del termine di dieci giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione». Si vedano anche Cass., sez. II, 14 febbraio 2006, n. 15903, Ahmed ed altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 233620 e Cass., sez. I, 11 aprile 2006, n. 15543, Joudar, in *C.E.D. Cass.*, n. 233880.

<sup>179</sup> Cfr. PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 300, il quale, condivisibilmente, pone in luce un aspetto problematico: «l'individuazione di un momento certo di conoscenza dell'atto [...] secondo le regole generali, è onere della richiedente, il quale [...] non può limitarsi a fornire il *dies a quo* di conoscenza del provvedimento, ma deve anche provare positivamente che la conoscenza sia intervenuta solo in quel momento»; tuttavia, l'attribuzione, in capo all'imputato, dell'«onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento – e, quindi, implicitamente, l'onere di provare che, prima di quel

Tra i rimedi a disposizione del contumace vi era anche quello disciplinato dall'art. 603, comma 4, c.p.p.

Tale norma riconosceva, nelle more della celebrazione del giudizio d'appello, il diritto dell'imputato dichiarato contumace in primo grado di ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Questa possibilità era subordinata alla prova, gravante sull'imputato, che la mancata comparizione era dovuta a caso fortuito o forza maggiore, oppure dipendeva dalla mancata conoscenza del decreto di citazione a giudizio. Inoltre, era necessario, da un lato, che la mancata comparizione non fosse, in alcun modo, correlata ad un contegno colposo dell'imputato e, dall'altro lato, che quest'ultimo non si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

L'effettiva portata di tale rimedio appariva, pertanto, – oltre che difforme dai *dicta* sovranazionali – estremamente limitata e ciò per due ragioni: in primo luogo, l'onere probatorio gravante sull'imputato<sup>180</sup> rendeva estremamente difficoltoso l'accesso a tale rimedio e, in secondo luogo, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non si presentava soddisfacente se paragonata al diritto, proclamato in sede europea, alla ripetizione del processo.

---

momento, dall'effettiva conoscenza non ci sia stata –> ripristinerebbe «quegli ostacoli che, ad avviso della Corte di Strasburgo, comportano la violazione del diritto ad un equo processo».

<sup>180</sup> Tale onere probatorio, come visto *supra*, gravava anche sull'imputato che intendesse chiedere la restituzione nel termine. Tuttavia, la riforma del 2005 non ha coordinato le modifiche apportate all'art. 175 c.p.p. e all'art. 603, comma 4, c.p.p. Di conseguenza, la *probatio diabolica* richiesta all'imputato continua, nonostante l'intenzione legislativa di adeguarsi ai principi proclamati in sede europea, ad essere presente nel nostro ordinamento. Per un approfondimento sul punto si veda CASIRAGHI, *La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo*, cit., 27; PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 290 ss.; CASSANO, *Impugnazione della sentenza contumaciale e restitutio in integrum*, in Cassano, Calvanese, *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, 2008, 71 ss.; NEGRI, *sub art. 1 d.l. 18 febbraio 2005, n. 17*, cit., 278 ss.; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 323 ss.; LATTANZI, *Costretti dalla Corte di Strasburgo*, cit., 1131-1132, il quale precisa che «ben può accadere che l'imputato venga restituito nel termine per impugnare ma non abbia poi il diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»; inoltre, «è dubbio che un giudizio di appello con la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale possa sempre garantire un "giusto processo" a chi nel giudizio di primo grado è rimasto contumace. Infatti in appello l'imputato può trovarsi di fronte a una situazione processuale già per certi aspetti pregiudicata»; DAVIGO, *Il giudizio in contumacia e la restituzione nel termine*, cit., 11 ss.; DEICAS, *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, cit., 196-197 e INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 105-108.

## **2. LE ISTANZE DI RIFORMA DEL SISTEMA E LA LEGGE 28 APRILE 2014, n. 67.**

La disciplina relativa all'imputato non presente al processo contenuta nel codice di procedura penale del 1988, così come successivamente modificata nel 1999 e nel 2005, non appariva soddisfacente. Infatti, la quasi totalità della dottrina sollevava numerose critiche alla contumacia e, più in generale, al processo celebrato in assenza dell'imputato.

Benchè lo scopo del presente lavoro sia quello di analizzare e comprendere la disciplina introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, appare di sicuro interesse analizzare le criticità del previgente sistema e le istanze di riforma avanzate dalla dottrina. Solo così, infatti, è possibile, comprendere, da un lato, il substrato culturale in cui la riforma del 2014 si è inserita e, dall'altro lato, se tale riforma sia riuscita a soddisfare le proposte della dottrina e, quindi, abbia realizzato un sistema processuale privo di criticità, o meglio privo di quelle criticità caratterizzanti il sistema previgente.

Compiuta questa doverosa premessa, possiamo concentrare la nostra attenzione sui profili di criticità della disciplina previgente.

La *prima criticità* riguardava il contrasto della normativa italiana con le fonti sovranazionali – in special modo con la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo – e con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

In particolare, il confronto sulla compatibilità tra ordinamento italiano e principi sovranazionali è avvenuto – e continua ad avvenire – su due piani distinti: l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'accusato, da un lato, e la possibilità di riapertura del processo<sup>181</sup>, dall'altro lato.

Con riferimento alla conoscenza effettiva del processo, il contrasto si palesava rispetto alle modalità e ai contenuti con cui l'imputato veniva informato dell'esistenza del processo a suo carico e, dunque, una costante commistione tra conoscenza legale e conoscenza effettiva.

Con riguardo, invece, ai possibili rimedi che garantivano la riapertura del processo, va osservato che il contrasto con l'ordinamento italiano si evidenziava laddove il sistema processuale non era in grado di offrire l'effettiva possibilità di ottenere la celebrazione di un nuovo giudizio per l'imputato

---

<sup>181</sup> Sul punto si veda MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 242 ss.

dichiarato erroneamente assente o contumace. Infatti, nonostante la modifica normativa dell'art. 175 c.p.p. – che aveva ridefinito l'onere probatorio gravante sull'imputato – il sistema rimediario continuava ad apparire problematico e lacunoso. Non solo permanevano dubbi applicativi sul testo dell'art. 175 c.p.p. *post* riforma del 2005<sup>182</sup>, ma soprattutto non veniva adeguato il rimedio di cui all'art. 603, comma 4, c.p.p., che continuava a subordinare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale all'assolvimento, da parte dell'imputato, della prova sulla mancata incolpevole conoscenza<sup>183</sup>. Pertanto, nonostante gli sforzi interpretativi, il nostro ordinamento non era in grado di assicurare la possibilità di ottenere un nuovo processo. Questa affermazione valeva anche nel caso in cui l'imputato riuscisse ad accedere all'istituto della rinnovazione dibattimentale in appello e alla restituzione nel termine, posto che la reintegrazione di alcune facoltà non poteva, e non può, essere equiparata alla celebrazione *ex novo* dell'*iter* processuale<sup>184</sup>. Di conseguenza, rimanevano attuali le conclusioni della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, la quale ravvisava una violazione dell'art. 6 C.E.D.U. nell'«assenza di un meccanismo effettivo volto a mettere in opera il diritto delle persone condannate in contumacia – che non siano state informate in maniera effettiva delle pendenze a loro carico e che non abbiano rinunciato in maniera non equivoca al loro diritto di comparire – ad ottenere ulteriormente che una giurisdizione statuisca di nuovo [...] sul merito dell'accusa»<sup>185</sup>.

---

<sup>182</sup> Cfr., oltre a quanto già detto nel § 2.2 del presente Capitolo, CASIRAGHI, *La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo*, cit., 18 ss. e FILIPPI, *Rito contumaciale: quale "equo processo"?*, cit., 2200 ss.;

<sup>183</sup> Cfr. FILIPPI, *Rito contumaciale: quale "equo processo"?*, in *Cass. pen.*, 2005, 2194, il quale precisa che l'art. 603, comma 4, c.p.p. mantiene l'«incrostazione fossile» rappresentata dall'«onere della prova imposto dall'art. 175 c.p.p. all'imputato che doveva offrire la "diabolica" prova negativa di non aver avuto conoscenza del provvedimento». L'inadeguatezza del rimedio previsto dall'art. 603, comma 4, c.p.p. permane anche se si considera che «la rinnovazione dibattimentale permette di recuperare sentieri gnoseologici inesplorati che integrano la piattaforma probatoria ereditata dal giudizio di primo grado nei limiti del *devolutum* dell'appellante ed ogni qualvolta possano uscirne dati utili» (così GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti umani nel processo penale*, Padova, 2007, 248).

<sup>184</sup> Sul punto si vedano CASIRAGHI, *La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo*, cit., 27.

<sup>185</sup> In questi termini si esprime Corte EDU, Grande Camera, caso *Sejdovic c. Italia*, 10 novembre 2004, cit. Sul punto si vedano anche CAPRIOLI, *"Giusto processo" e rito degli irreperibili*, in *Leg. pen.*, 2004, 588, il quale denuncia «la parzialità e l'insufficienza dei singoli rimedi di carattere riparatorio allestiti dal legislatore: rimedi la cui inadeguatezza appare evidente sia in astratto [...] sia in concreto»; LAZZARONE, *Processo in absentia: dell'Europa una spinta per la riforma?*, in *Leg. pen.*, 2004, 603-604; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, Milano, 2015, 28, i quale evidenziano le lacune del rimedi di cui all'art. 175 c.p.p., affermando che «in caso di accoglimento della

La *seconda criticità* evidenziata in dottrina atteneva alla compatibilità del processo *in absentia* con i principi costituzionali.

In particolare, è stato evidenziato come il processo in contumacia contrastava con l'art. 111 Cost.: «il contraddittorio è imperfetto se l'imputato rimane contumace, ma è inesistente se l'imputato non ha avuto conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio o addirittura, come può avvenire quando è irreperibile o latitante, non ha avuto neppure conoscenza dell'accusa»<sup>186</sup>. Nonostante il testo della previsione costituzionale in esame non espliciti il diritto dell'accusato ad essere presente, la più attenta dottrina considera la presenza dell'imputato un presupposto per l'attuazione delle garanzie contemplate nell'art. 111 Cost.<sup>187</sup>.

La più attenta dottrina sottolineava come si potesse configurare anche un contrasto tra la contumacia dell'imputato e l'art. 24, comma II, Cost. – il quale intende assicurare all'imputato il

---

domanda formulata ai sensi dell'art. 175 c.p.p., non garantiva con pienezza il diritto ad un nuovo processo che consentisse la facoltà del diritto alla prova e un nuovo giudizio sul merito delle accuse, considerati, da un lato, la fisionomia del processo in secondo grado e la limitazione alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale e, dall'altro lato, la proponibilità del solo ricorso per cassazione nei casi [...] di assoluzione dell'imputato contumace in primo grado e di sua successiva condanna in grado d'appello in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero» e MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 241.

<sup>186</sup> Così LATTANZI, *Costretti dalla Corte di Strasburgo*, cit., 1126.

<sup>187</sup> Sul punto si vedano FILIPPI, *Rito contumaciale: quale "equo processo"?*, cit., 2194, il quale precisa che il diritto ad interrogare e a farsi interrogare e il diritto di essere assistito da un interprete «implicano la presenza fisica dell'imputato»; CAPRIOLI, *"Giusto processo" e rito degli irreperibili*, cit., 589, il quale afferma che «la presenza dell'imputato al processo rappresenta invece qualcosa di più del semplice esercizio di un diritto soggettivo. Se all'accusato non viene concessa l'opportunità di intervenire in giudizio, non può considerarsi rispettato il principio del contraddittorio: né nel suo senso "debole" cui allude il 2° comma dell'art. 111 Cost., né, tanto meno, nel senso "forte" cui allude [...] il 4° comma della disposizione costituzionale»; MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, cit., 220, afferma che l'intervento dell'imputato deve essere «valutato, oltre che come fattore di garanzia, anche nel suo significato euristico di presupposto di un contraddittorio integrale e, quindi, di un esito processuale attendibile»; LATTANZI, *Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale*, cit., 598, il quale precisa ulteriormente che «c'è poi da chiedersi come possa effettivamente avvalersi delle facoltà difensive che gli garantisce l'art. 111 Cost. l'imputato che non ha avuto conoscenza dell'accusa o anche quello che non ha avuto solo conoscenza del giudizio, e quale contraddittorio e quale difesa possa effettivamente essere svolta in un giudizio del genere»; FILIPPI, *Il processo in absentia*, cit., 212, secondo il quale «l'art. 111 Cost., pur non prescrivendo esplicitamente il diritto dell'accusato a presenziare al suo processo, lo dà per presupposto»; SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 35-36; CAPPA, voce *Contumacia*, cit., 128 ss. e DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 7 ss.



diritto di essere informato e di assistere al processo<sup>188</sup> – nella misura in cui la scelta di non partecipare, qualora fondata su una scarna o nulla consapevolezza, non può essere considerata come un’attuazione del diritto di difesa, ma «rappresenta la rinuncia dell’imputato a qualunque forma di autodifesa e di collaborazione personale alla difesa tecnica»<sup>189</sup>.

La *terza problematica* emergente dall’analisi della disciplina italiana previgente era rappresentata dal contrasto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva<sup>190</sup>. In particolare, come già emerso nell’analisi dei singoli *status* processuali, il sistema processuale penale italiano si basava su adempimenti formali (le notificazioni) da cui, attraverso meccanismi presuntivi<sup>191</sup>, si ricavava la scelta partecipativa dell’imputato<sup>192</sup>. Pertanto, si diluiva il requisito del processo in assenza: la conoscenza effettiva dell’esistenza e della consistenza di un *iter* procedimentale celebrato a proprio carico da cui dedurre con certezza e senza presunzioni la scelta consapevole e volontaria di non partecipare al proprio processo. Infatti, ad una disciplina normativa che «predilige[va] la conoscenza reale rispetto alla regolarità della notificazione»<sup>193</sup>, e quindi rispettosa dei principi

---

<sup>188</sup> Cfr., per tutti, PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 66-67; FILIPPI, *Rito contumaciale: quale “equo processo”?*, cit., 2194 e ID., *Il processo in absentia*, cit., 212-214, secondo cui l’art. 24, comma 2, Cost. «vuole assicurare in *primis* all’imputato il diritto ad essere informato del processo e di assistervi».

<sup>189</sup> In questi termini si esprime LATTANZI, *Costretti dalla Corte di Strasburgo*, cit., 1128, il quale continua precisando che «c’è piuttosto da chiedersi se e quanto debba essere consentito all’imputato rinunciare alle sue facoltà difensive, fermo rimanendo che una rinuncia del genere non si può etichettare come esercizio del diritto di difesa». Sul punto si veda anche LATTANZI, *Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale*, cit., 595; UBERTIS, *Come rendere giusto il processo senza imputato*, in *Leg. pen.*, 2004, 608-609; ID., *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 241; CAPPÀ, voce *Contumacia*, cit., 128 ss.; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 3. FILIPPI, *Rito contumaciale: quale “equo processo”?*, cit., 2194, il quale ricorda che il diritto alla difesa comporta anche il diritto di essere informato e di assistere al proprio processo.

<sup>190</sup> Come ha ben sottolineato NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 26-27, la tematica della conoscenza è inscindibilmente connessa al diritto al contraddittorio e al diritto dell’imputato alla partecipazione attiva al suo processo.

<sup>191</sup> Cfr. DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 2 e UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 240. Sui meccanismi presuntivi ancora presenti nel nostro ordinamento dopo la legge 28 aprile 2014, n. 67, sia concesso rinviare al Capitolo II.

<sup>192</sup> Cfr. CHINNICI, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità e ambiguità*, in *Arch. pen.*, 2014, f. 3, 4. Si veda anche PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 11 ss., il quale precisa ulteriormente che «non è sufficiente [...] che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, ma è necessario che questa sfera sia ristretta al punto da ritenere ragionevole che, una volta entrato, l’atto processuale sia conosciuto al suo destinatario» (15).

<sup>193</sup> Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 31. L’Autrice precisa che il sistema processuale, «pur prediligendo la conoscenza reale,

costituzionali e sovranazionali<sup>194</sup>, «si oppone[va] [...] una disciplina che spesso nega[va] tali aspettative»<sup>195</sup>: la conoscenza legale e quella reale si trovavano ad essere spesso sovrapposte e l’Autorità Giudiziaria, chiamata ad accertare se l’imputato fosse effettivamente consapevole dell’esistenza del processo a suo carico, si accontentava della verifica della mera conoscenza reale, oppure ancorava la propria decisione in merito alla scelta partecipativa dell’imputato ad una decisione arbitraria.

Infine, la *quarta ed ultima criticità*, strettamente connessa alla problematica del rapporto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, atteneva allo *status* di irreperibilità.

Il rito degli irreperibili, infatti, mostrava in maniera evidente lo scarto tra la conoscenza legale e la conoscenza effettiva. Di conseguenza, il contrasto con le fonti anche sovranazionali che richiedono che la mancata presenza dell’imputato al suo processo sia sostenuta da una conoscenza effettiva e da una scelta volontaria e consapevole diviene profondo.

Alla luce di tali considerazione, la dottrina maggioritaria<sup>196</sup> proponeva la sospensione del procedimento nel caso in cui l’imputato fosse dichiarato irreperibile.

---

assicurata dalla materiale consegna dell’atto proprio alla persona cui la stesso è diretto, equipara a questa [...] una forma di conoscenza basata su presunzioni collegate a meccanismi, in virtù dei quali, l’effettiva conoscenza da parte del destinatario è (più o meno) probabile in forma delle regole di comune esperienza» (23-24).

<sup>194</sup> Sulla disciplina italiana anche la Corte Costituzionale, pur ammettendo implicitamente un *deficit* di tutela, riconosceva sufficientemente tutelati i diritti dell’imputato costituzionalmente garantiti. Sul punto si vedano C. Cost., 5 maggio 2008, n. 136, in *Giur. cost.*, 2008, 1704 ss.; C. Cost., 5 aprile 2007, n. 117, in *Giur. cost.*, 2007, 1118 ss.; C. Cost., 12 dicembre 1998, n. 399, in *Giur. cost.*, 1998, 3454 ss.; e C. Cost. 13 maggio 1991, n. 211, in *Giur. cost.*, 1991, 1886 ss.

<sup>195</sup> In questi termini si esprime NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 31, la quale precisa che «se gli organi sovranazionali e costituzionali hanno più volte ribadito l’importanza del diritto dell’imputato a partecipare al proprio processo [...] quel diritto non può essere negato sulla base di un procedimento incidentale connotato da presupposti così incerti e da un accertamento tanto superficiale». Dello stesso avviso appare INGENITO, *Il processo penale contro l’imputato irreperibile*, cit., 91-92.

<sup>196</sup> Sostengono tale linea interpretativa FILIPPI, *Rito contumaciale: quale “equo processo”?*, cit., 2206, il quale precisa che «è preferibile [...] prevenire uno pseudo-processo, nel quale non si ha la prova che l’imputato sia stato effettivamente raggiunto dalla citazione e quindi sarebbero non solo *inutiliter* celebrati, ma anche incostituzionalmente instaurati, dato che non sarebbe garantito il contraddittorio nei confronti di chi ignora il processo» e, prosegue sottolineando come la sospensione del processo dovrebbe comportare anche «la sospensione del corso della prescrizione e [la] facoltà della parte civile di trasferire l’azione civile nella sede propria» e CAPRIOLI, *“Giusto processo” e rito degli irreperibili*, cit., 590 ss., il quale precisa che tale soluzione sarebbe anche compatibile con il principio della ragionevole durata del processo in quanto «la legge assicura la ragionevole durata di un processo che si svolga nel contraddittorio delle parti. Senza diritto dell’imputato

I punti critici appena descritti<sup>197</sup> hanno indotto la più autorevole dottrina a formulare delle proposte di riforma, anche tenuto conto del fatto che gli sporadici e non organici interventi legislativi non sono stati in grado di superare le criticità presenti nel sistema e la mancanza di compatibilità tra il sistema processuale italiano e i *dicta* contenuti nelle fonti, legislative e giurisprudenziali, sovranazionali. Alcuni Autori proponevano, infatti, di attuare «una riforma organica non ispirata a logiche emergenziali e rispettosa dei dettami costituzionali e convenzionali»<sup>198</sup>; altri spingevano per l'abolizione del sistema contumaciale<sup>199</sup>.

---

di scegliere se presenziare o meno al processo non c'è contraddittorio: senza contraddittorio non c'è un processo la cui durata ragionevole debba essere in qualche modo salvaguardata». Tuttavia, l'Autore ritiene «che la soluzione più corretta del problema sarebbe quella di inibire lo stesso esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto irreperibile: o inserendo *tout court* l'irreperibilità dell'indagato, accertata dal giudice per le indagini preliminari, tra le cause di archiviazione della *notitia criminis* [...] oppure [...] anticipando la sospensione del procedimento (e del termine prescrizione) al momento conclusivo della fase investigativa».

<sup>197</sup> Significative le osservazioni di LATTANZI, *Costretti dalla Corte di Strasburgo*, cit., 1127: «ho l'impressione che il processo sia considerato una partita da giocare senza l'imputato, nella convinzione che per tutti, pubblico ministero, difensore e giudice, la sua presenza costituisca un ingombro inutile, se non addirittura fastidioso, anziché un atto di partecipazione a una vicenda processuale che lo vede protagonista e ne richiede la presenza per garantirgli la difesa personale, oltre che tecnica, per dare dignità e credibilità al giudizio».

<sup>198</sup> Così MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., XIII. Dello stesso avviso appaiono LATTANZI, *Costretti dalla Corte di Strasburgo*, cit., 1132, il quale afferma: «resta ancora da fare molto lavoro, sperabilmente migliore»; FILIPPI, *Rito contumaciale: quale "equo processo"?*, cit., 2204-2205, il quale ritiene opportuno rivedere il sistema garantendo una «maggiore probabilità di una "effettiva conoscenza" del provvedimento»; »; CAPRIOLI, *"Giusto processo" e rito degli irreperibili*, cit., 589-590, il quale riteneva opportuno «inibire la celebrazione del processo fino al momento della conoscenza effettiva dell'atto di citazione da parte dell'imputato»; UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 2; ID., *Come rendere giusto il processo senza imputato*, cit., 609 ss., il quale – dopo aver prospettato come teoricamente possibile la soluzione dell'eliminazione della contumacia – afferma che la soluzione più proficua «sarebbe quella di contemplare, pienamente adeguandolo ai precetti sul "giusto processo", un procedimento contumaciale quando mancasse una manifestazione, espressa o tacita, della volontà dell'imputato di non presenziarvi», tra tali aggiustamenti vi rientrerebbe anche l'introduzione dell'«istituto della ripetizione del processo a favore del contumace, la cui mancata comparizione e il cui omesso preavviso al giudice fossero dovuti a una causa indipendente dalla sua volontà»; FILIPPI, *Il processo in absentia*, cit., 242-243; CASSANO, *Le prospettive di riforma*, in Cassano, Calvanese, *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, 2008, 135 ss.; MARZADURI, *Sulla necessità di una riforma del giudizio in contumacia*, in *Leg. pen.*, 2004, 612; ID., *Attualità e sostenibilità del processo contumaciale. L'ammodernamento del sistema delle notificazioni*, intervento al Convegno "La ricostruzione del processo penale", Grosseto, 26 gennaio 2007, in [www.radioradicale.it](http://www.radioradicale.it); CHIAVARIO, *Una riforma inevitabile: ma basterà?*, in *Leg. pen.*, 2005, 254 ss.; MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, cit., 532 ss.; NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, cit., 183-184; TONINI, INGENITO, *La sospensione del processo contro l'irreperibile e la frattura legislativa tra vecchia contumacia e nuova assenza*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola,

In tale contesto si colloca un intenso *iter* di riforma<sup>200</sup> culminato con l’emanazione della legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha riportato alla luce una tematica a lungo lasciata nella penombra<sup>201</sup>.

Tale legge ha il dichiarato obiettivo di conformare il sistema penale alle pronunce della Corte Europea per i diritti dell’Uomo e alle fonti sovranazionali in materia di processo *in absentia*.

Tuttavia, va osservato che se è corretto affermare che, ad oggi, la legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>202</sup> rappresenta il culmine del percorso normativo della disciplina sul processo in assenza

---

Varraso, Padova, 2014, 183 e SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo “in assenza” dell’imputato*, cit., 40.

<sup>199</sup> Di questo avviso sono LATTANZI, *Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale*, cit., 600, il quale, sostenendo la necessità di una «riforma radicale», afferma: «in coerenza con il sistema accusatorio dovrebbe tendenzialmente escludersi la possibilità di procedere in contumacia e stabilire per l’imputato l’obbligo, assistito da misure coercitive, di partecipare al giudizio, eventualmente con la facoltà, nei processi per reati minori, di rinunciare alla partecipazione con il consenso del giudice»; PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 71; FRIGO, *Un limitato aggiustamento normativo che svela le discrasie del rito “in assenza”*, in *Guida al dir.*, 2005, f. 18, 21; UBERTIS, *La contumacia: finzione e realtà*, in ID., *Argomenti di procedura penale*, vol. III, Milano, 2011, 226 e MOSCARINI, *Il giudizio in absentia nell’ottica delle giurisdizioni internazionali ed in una recente legge italiana*, cit., 588 ss. e ID., *Udienza preliminare e presenza dell’imputato: un’anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, in AA.VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479)*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 349, il quale afferma: «non sarebbe preferibile un sistema che, da un lato, costringesse l’imputato alla presenza processuale e, dall’altro, escludesse il processo senza il medesimo?», per tale Autore solo in questo modo si assicurerebbe «– con assoluta certezza – quella conoscenza dell’imputazione o dell’accusa e delle prove relative da parte del soggetto in questione che è condizione minima per l’effettività del contraddittorio».

<sup>200</sup> Sulle proposte di legge precedente all’approvazione della legge 28 aprile 2014, n. 67, si vedano MILANI, *Il processo contumaciale tra garanzie europee e prospettive di riforma*, cit., 2188 ss. e MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 337 ss. e 454 ss., la quale offre una panoramica e un’analisi delle proposte di legge più significative: il disegno di legge n. 2664 del 2007 (c.d. d.d.l. “Mastella”), il progetto di riforma del codice di procedura penale curato dalla commissione presieduta dal prof. Dalia (2004-2005), il progetto di riforma del codice di procedura penale curato dalla commissione presieduta dal prof. Riccio (2007) e il disegno di legge 1440 del 2009 (c.d. d.d.l. “Alfano”).

<sup>201</sup> Già MARZADURI, *Vecchie e nuove problematiche in tema di contumacia*, in *Leg. pen.*, 2004, 585, evidenziava che, in occasione della riforma dell’art. 111 Cost., «assai scarsa, per non dire inesistente, è risultata l’attenzione nei confronti delle problematiche relative alla celebrazione di un processo penale in assenza dell’imputato» e LAZZARONE, *Processo in absentia: dell’Europa una spinta per la riforma?*, cit., 601-602;

<sup>202</sup> Appare interessante ripercorrere l’*iter* legislativo che ha portato alla legge 28 aprile 2014, n. 67 e all’abolizione della contumacia. Il punto di partenza è rappresentato dal d.d.l. n. C 5019 – il c.d. disegno di legge “Severino” – presentato il 29 febbraio 2012 e rubricato “Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili”. In particolare, l’articolo 4 – rubricato “Sospensione del processo per assenza dell’imputato” – conteneva i principi e criteri direttivi di delega per disciplinare la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, in attuazione del principio di

dell'imputato, è altrettanto vero che occorre – e di questo ci occuperemo nel prosieguo del presente lavoro – verificare se gli obiettivi della riforma siano stati effettivamente concretizzati in un testo legislativo capace di essere conforme alla disciplina sovranazionale e privo di quelle criticità che affliggevano il previgente sistema.

### **3. L'IMMUTATA DISCIPLINA DELL'IRREPERIBILITÀ E DELLA LATITANZA.**

#### *3.1 L'irreperibile.*

L'irreperibilità, alla luce di quanto dispongono gli artt. 159 e 160 c.p.p., può essere definita come la situazione in cui versa l'imputato al quale non possono essere effettuate le

---

effettiva conoscenza e in accordo, almeno a detta della Relazione illustrativa, con i principi dettati dalla CEDU e dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Il d.d.l. n. C 5019 del 2012 è stato stralciato e la disciplina sul processo *in absentia* è confluita nel d.d.l. n. C 5019-*bis* del 2012. Tale disegno di legge, intitolato "Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili", è stato discusso e approvato dalla Camera dei deputati nel dicembre 2012. Il Senato, ricevuto il testo del disegno di legge lo ha trasmesso all'esame delle commissioni (con una nuova numerazione: d.d.l. n. S 3596, "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" – cfr. artt. 7-13). Tuttavia, lo scioglimento anticipato delle Camere del dicembre 2012 ha impedito l'approvazione definitiva del testo di legge.

Nel corso della XVII Legislatura, la disciplina sul processo in assenza è stata riconsiderata da alcuni deputati, i quali hanno presentato, riprendendo le proposte emerse nel corso della XVI Legislatura, la proposta n. 331 del 2013 ("Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", in particolare artt. 7-13). Ancora una volta l'abolizione della contumacia e l'introduzione di una nuova disciplina dell'assenza è giustificata alla luce, da un lato, della necessità di adeguare l'ordinamento italiano ai *dicta* sovranazionali e, dall'altro lato, di rendere realmente effettiva la conoscenza dell'imputato posta alla base della scelta partecipativa.

Tale proposta è stata unificata alla proposta di legge n. 927 del 2013 – "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" –, discussa e approvata nel luglio 2013. Trasmessa al Senato (con una nuova numerazione: d.d.l. n. S 925, "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"), è stata approvata nel gennaio 2014 e nuovamente trasmessa alla Camera dei deputati. Qui la proposta di legge – d.d.l. n. C 331-927-B – è stata discussa e approvata definitivamente il 2 aprile. Il testo di legge è, pertanto, divenuto la l. 28 aprile 2014, n. 67 e successivamente pubblicata in *Gazz. Uff.*, n. 100 del 2 maggio 2014.

notificazioni secondo le forme previste dal codice di rito. Pertanto, si tratta di uno *status* processuale, appartenete al *genus* della mancata partecipazione al processo dell'imputato<sup>203</sup>, ma rilevante esclusivamente in tema di notificazioni.

La disciplina codicistica – non modificata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, la quale ha, però, introdotto una nuova figura d'imputato irreperibile<sup>204</sup> – prevede che, se non è possibile eseguire le notificazioni nei luoghi indicati dall'art. 157 c.p.p.<sup>205</sup> e non vi è stata elezione o dichiarazione di domicilio<sup>206</sup>, l'Autorità Giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, in una serie di luoghi non tassativamente indicati<sup>207</sup>. L'obiettivo mancanza di conoscenza dei luoghi ove sia possibile notificare l'atto o il mancato reperimento dell'imputato in uno di detti luoghi – e,

---

<sup>203</sup> «Com'è intuitivo, lo stato di irreperibilità è possibile solo per l'imputato libero» e tale disciplina non si applica «anche agli altri soggetti del rapporto processuale o che comunque intervengono nel procedimento». Queste le condivisibili osservazioni di TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, Milano, 2015, 368-369. Anche GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit., 239, afferma che l'irreperibilità «si riferisce esclusivamente all'imputato libero».

<sup>204</sup> Per un approfondimento sulla nozione di irreperibilità introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, sia concesso rinviare – anche per una compiuta distinzione tra questa nuova figura e l'irreperibile ex artt. 159 - 160 c.p.p. – al § 3 del Capitolo II.

<sup>205</sup> Ai sensi di quanto dispone l'art. 157 c.p.p., la prima notificazione all'imputato non detenuto deve avvenire personalmente. Se ciò non è possibile, la notificazione è eseguita presso l'abitazione o il luogo abituale di lavoro dell'imputato, anche a persona diversa dall'imputato. Precisa GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit., 244, che l'impossibilità di eseguire la notifica «deve risultare dalla relata di notifica [...] dell'ufficiale giudiziario o, comunque, del notificante. È necessario un tale requisito formale, nel senso che non sono ammissibili atti equipollenti». Dello stesso avviso sono TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 369, i quali precisano che «la procedura di notificazione in esame, dando luogo a una forma di conoscenza legale dell'atto, ha carattere eccezionale».

<sup>206</sup> Esplicitamente sul punto GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit., 243

<sup>207</sup> I luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, c.p.p. sono: il luogo di nascita, l'ultima residenza anagrafica, l'ultima dimora, il luogo in cui egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Per costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, le ricerche devono essere eseguite cumulativamente in tali luoghi e non alternativamente o parzialmente. Sul punto si veda Cass., sez. IV, 24 settembre 2015, n. 47746, Solhi e altri, in *Guida al dir.*, 2016, f. 12, 86, secondo cui «ai fini della rituale emissione del decreto di irreperibilità [...] le ricerche dell'indagato o imputato, destinatario dell'atto, non devono limitarsi ai luoghi espressamente indicati da detto articolo. La presenza nel testo della disposizione dell'avverbio "particolarmente", sta ad indicare che a quei luoghi specificamente menzionati va accordata preferenza ma non che ad essi solo deve essere circoscritta la ricerca del destinatario della notifica, restando quindi salva la possibilità di estenderla altrove e con altri mezzi». Sempre in giurisprudenza si veda anche C. Cost., 12 dicembre 1998, n. 399 in *Giur. cost.*, 1998, 3454 ss.

In dottrina si vedano PALUMBO, *Le notificazioni nel rito penale*, Napoli, 1992, 152; VOENA, *Atti*, cit., 252; GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit., 247 ss. e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 373 ss., i quali precisano che le ricerche incomplete integrano una ipotesi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p. (376).

quindi, le nuove ricerche non hanno dato esito positivo – determina l’attivazione di un subprocedimento che conduce all’emissione del decreto di irreperibilità.

A seguito della dichiarazione di irreperibilità<sup>208</sup>, l’Autorità Giudiziaria procedente ordina che le notificazioni vengano eseguite presso il difensore dell’imputato<sup>209</sup>, il quale può essere nominato direttamente dal giudice se l’imputato risulta esserne privo<sup>210</sup>. L’irreperibile, ai sensi di quanto dispone l’art. 159, comma 2, c.p.p., è rappresentato dal difensore<sup>211</sup>.

In forza di quanto fino ad ora illustrato, possiamo affermare che i presupposti per la dichiarazione di irreperibilità sono: l’impossibilità di eseguire le notificazioni nei luoghi indicati dall’art. 157 c.p.p.<sup>212</sup> e l’esito negativo delle nuove ricerche<sup>213</sup>.

---

<sup>208</sup> Cfr. GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit., 254, che parla di «natura dichiarativa» del decreto di irreperibilità. Dello stesso avviso sono CHINNICI, *Regime delle ricerche e delle notifiche dell’imputato latitante*, in *Libro dell’anno del diritto 2015*, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it) e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 384, i quali, inoltre, sottolineano come il decreto sia «sempre revocabile se giunge all’ufficio notizia che l’imputato è divenuto reperibile».

<sup>209</sup> Sul punto TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 397-398, precisano che «il destinatario dell’atto rimane sempre l’imputato, mentre il difensore diviene legittimo consegnatario del documento al posto del primo».

<sup>210</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 395.

<sup>211</sup> Va precisato – sulla base delle considerazioni svolte da GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit., 252 – che il contenuto della dichiarazione di irreperibilità è duplice: contiene, infatti, sia l’ordine alla notifica presso il difensore, sia la nomina del difensore. Tuttavia, TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 395-396, precisa, con riferimento alla figura del difensore, che egli assume una «rappresentanza *ex lege* limitata alle notificazioni, che non conferisce al difensore il potere di sostituirsi all’imputato negli atti che questo è chiamato a compiere personalmente o mediante un suo procuratore speciale».

<sup>212</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 369, i quali precisano che «occorre, inoltre, che l’imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio e non si trovi in una delle condizioni a cui l’ordinamento ricollega una disciplina peculiare in tema di notificazioni, come il detenuto, il militare in servizio di leva, l’evaso, il latitante o il residente all’estero».

<sup>213</sup> Cfr. MORSELLI, voce *Reperibilità ed irreperibilità*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, 73, il quale afferma: «la ripresa delle ricerche [...] ha natura anfibia, risultando *condizionata* dall’esito negativo di quelle esperite *ex art. 157 c.p.p.* che già delinea una situazione di protoirreperibilità, e *condizionante* la validità del decreto di irreperibilità». TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 379-380, precisano che «ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, mentre eventuali notizie successive non possono avere incidenza *ex post* sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento delle prescritte formalità».

Lo *status* di irreperibile ha natura transitoria: infatti, l'art. 160 c.p.p. determina la durata del decreto d'irreperibilità<sup>214</sup>.

Dalla ricognizione della disciplina in tema di irreperibilità, risulta evidente come il Legislatore, da un lato, abbia introdotto un meccanismo che sacrifica la conoscenza effettiva del provvedimento da notificare in favore della conoscenza legale di esso<sup>215</sup> e, dall'altro lato, compiendo un bilanciamento tra l'esigenza di proseguire l'*iter* processuale senza l'imputato e il

---

<sup>214</sup> Sul punto si vedano APRILE, *Sulla efficacia decreto di irreperibilità emesso per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini*, in *Cass. pen.*, 2008, 4723 ss.; GALANTINI, sub art. 160 c.p.p., in AA.VV., *Commentario al codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, vol. II, Milano, 1989, 199 ss.; GAMBARDELLA, sub art. 160 c.p.p., in *Commentario al codice di procedura penale*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. II, Milano, 2008, 273 ss.; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 387 ss., i quali ritengono che l'efficacia temporalmente limitata del decreto di irreperibilità sia funzionale a «limitare il deficit di garanzia insito nel carattere "formale" dell'istituto»; GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit., 257 ss.; LEO, *Sulla notifica della citazione a giudizio per l'imputato irreperibile*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 830 ss.; MACCHIA, sub art. 160 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1993, 77 ss.; SILVESTRI, *Notificazione del decreto che dispone il giudizio e irreperibilità dell'imputato*, in *Cass. pen.*, 2008, 651 ss.; VENTURA, *Decreto di irreperibilità e nuove ricerche*, in *Giur. it.*, 2003, 744 ss.; VIGGIANO, sub art. 160 c.p.p., in *Commentario al codice di procedura penale*, a cura di Giarda e Spangher, Milano, 2007, 1071 ss e MORSELLI, voce *Reperibilità ed irreperibilità*, cit., 75.

<sup>215</sup> Cfr. CASIRAGHI, *La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo*, cit., 9, la quale afferma che «il gap fra conoscenza legale e conoscenza effettiva era massimo, in quanto si consentiva la celebrazione *in absentia* del processo, nonostante fosse quasi certo che in capo all'imputato mancasse un'effettiva conoscenza dell'esistenza di un processo nei suoi confronti». Si vedano anche NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 27, la quale precisa che «contrasterebbe con la costituzione quanto meno la disciplina dell'irreperibile poiché il legislatore consente a priori – e non quale mera eventualità [...] – che il giudizio nei confronti dell'imputato possa svolgersi e concludersi in assenza di contraddittorio non solo soggettivo [...] ma anche oggettivo»; NEGRI, *Giudizio in absentia e garanzie processuali internazionali: note a margine della sentenza della Corte cost. n. 17/2007*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 665; PAPAGNO, *Contumacia e equo processo*, cit., 68 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 367.

In giurisprudenza si veda Cass., sez. II, 24 marzo 2009, n. 25598, Covi, in *C.E.D. Cass.*, n. 244156, secondo cui «la procedura di notificazione prevista dall'art. 159 c.p.p., dando luogo a una forma di conoscenza "legale" dell'atto, ha carattere eccezionale, in quanto limitata al solo caso in cui risulti impossibile l'esecuzione della notifica nelle forme ordinarie previste dall'art. 157 stesso codice, per essere rimasti ignoti, nonostante l'esperimento di ogni utile indagine, i luoghi di abitazione, di lavoro, di dimora e di recapito dell'imputato. Ne consegue che il giudice deve fare ricorso a tale modalità di notifica solo a seguito dell'accertamento rigoroso dell'impossibilità di rintracciare l'imputato, mediante ricerche appositamente delegate anche agli organi di polizia giudiziaria».



diritto costituzionale al contraddittorio<sup>216</sup>, abbia deciso per la prosecuzione del processo senza il suo protagonista<sup>217</sup>.

Definito il concetto di irreperibilità, va precisato che, nella disciplina previgente alla legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>218</sup>, alla dichiarazione di irreperibilità poteva seguire, durante la celebrazione del processo, la dichiarazione di contumacia. In tali casi, la più attenta dottrina parlava di «contumacia qualificata»<sup>219</sup>.

### 3.2 *Il latitante.*

Un ulteriore *status* processuale che appartiene al *genus* dell'imputato non presente al processo è il latitante<sup>220</sup>, ossia colui che, ai sensi di quanto dispone l'art. 296 c.p.p., volontariamente si sottrae all'esecuzione di un provvedimento cautelare (c. d. latitanza

---

<sup>216</sup> Sul punto si veda MORSELLI, voce *Reperibilità ed irreperibilità*, cit., 71; CHIAVARIO, *La normativa sugli "atti" del procedimento: dietro l'apparente timidezza legislativa novità anche salienti*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1990, 8; VANNI, voce *Irreperibilità*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Milano, 1972, 909 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 367, i quali precisano che tale istituto «rappresenta il punto di massima tensione nel contemperamento delle esigenze di speditezza e regolarità del rapporto processuale con il rispetto del diritto di difesa dell'imputato».

La Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittimo il rito degli irreperibili: si vedano C. Cost., 21 marzo 2007, n. 117, cit., 1118 ss. e C. Cost. 10 dicembre 1998, n. 399, cit., 3454 ss., le quali ritengono che lo *status* di irreperibile non sia in alcun modo confliggente con i dettami costituzionali. La dottrina appare critica: NEGRI, *Giudizio in absentia e garanzie procedurali internazionali: note a margine della sentenza della Corte Cost. 117/2007*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 665 ss.; IAFISCO, *Il "giusto processo" all'imputato irreperibile all'esame della Corte Costituzionale*, cit., 1124 ss. e VARRASO, *La Corte Costituzionale "salva" il rito degli irreperibili*, in *Giur. cost.*, 2007, 1142 ss.

<sup>217</sup> Cfr. INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 62, il quale afferma: «l'irreperibilità [...] sminuisce il ruolo del contributo personale dell'imputato la cui mancata partecipazione involontaria non incideva sui meccanismi di celebrazione del rito».

<sup>218</sup> Nell'attuale versione normativa, l'irreperibilità può ancora essere un antecedente dell'assenza. Tuttavia, appare opportuno, come si avrà modo di illustrare più chiaramente nel Capitolo III, che il piano delle notificazioni e quello dell'accertamento della regolare costituzione delle parti (ove rilevano le nuove figure dell'assenza e dell'irreperibilità) siano tenuti ben distinti.

<sup>219</sup> Sul punto si vedano SABATINI G., *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., 225; BELLAVISTA, *Il procedimento contumaciale*, in ID., *Studi sul processo penale*, vol. II, Milano, 1960, 305 e UBERTIS, voce *Contumacia (procedimento in)*, in *Enc. giur.*, vol. IX, Roma, 1988, 1.

<sup>220</sup> Cfr. COLAIACOVO, *Il latitante*, Assago, 2015, 45, il quale precisa, dopo una meditata riflessione teorica, che la latitanza è una «qualità, ossia un modo di percepire un soggetto, che si aggiunge a quella di imputato o di condannato».

processuale), ovvero di un ordine con cui si dispone la carcerazione (c. d. latitanza esecutiva)<sup>221</sup>. Pertanto, la mancata presenza dell'indagato o dell'imputato deriva dalla sottrazione all'esecuzione di una misura cautelare e rileva, almeno apparentemente, solo in ambito cautelare.

Fornita la definizione di latitante, in questa sede appare utile definire i contorni di questo *status* al fine di effettuare un'azione di regolamentazione dei confini<sup>222</sup> utile a delineare con precisione le diverse figure di imputato non presente al procedimento e al processo. Tale operazione non ha solo un sapore storico, ma ha – come si vedrà nel prosieguo – una importanza attuale, nella misura in cui la legge 28 aprile 2014, n. 67 non ha modificato l'istituto della latitanza. Pertanto, le considerazioni qui svolte possono essere utilizzate, nell'attualità della disciplina codicistica, per distinguere la figura dell'assente da quella del latitante<sup>223</sup>.

Fatta questa doverosa premessa, possiamo soffermarci sugli elementi costitutivi della latitanza.

Ai sensi di quanto dispone l'art. 296 c.p.p., l'istituto in esame consta di due elementi costitutivi<sup>224</sup>: uno oggettivo – ovvero la condotta del soggetto che impedisce la realizzazione della pretesa coercitiva<sup>225</sup> – e uno soggettivo – cioè a dire l'intenzione di raggiungere tale risultato –<sup>226</sup>. A ciò si

---

<sup>221</sup> Sulla distinzione tra latitanza processuale e latitanza esecutiva si veda, per tutti, COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 44-45.

<sup>222</sup> Cfr. QUATTROCCOLO, voce *Contumacia (diritto processuale penale)*, cit., 133 ss. e UBERTIS, *La contumacia e l'assenza dell'imputato*, cit., 7.

<sup>223</sup> Sia concesso rinviare al Capitolo II e al Capitolo III per le interferenze tra l'attuale disciplina dell'assenza e la latitanza.

<sup>224</sup> Sul punto si vedano DE MATTEO, voce *Latitanza*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 336; BINETTI, voce *Latitanza*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., Torino, 2008, 634; MARANDOLA, voce *Latitanza ed evasione*, in *Il Diritto – Enc. giur.*, vol. VIII, Milano, 2009, 455; GIANZI, voce *Latitanza*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Milano, 1973, 286; CRICRÌ, voce *Latitanza*, in *Enc. giur.*, vol. XVIII, Roma, 2005, 3; SABATINI G., *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., 216; COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 41 ss.; ID., *Appunti in tema di latitanza e contumacia*, in *Cass. pen.*, 2014, 299; ID., *Il provvedimento dichiarativo della latitanza*, in *Cass. pen.*, 2014, 3358 ss.; BOCCHINO, *La dichiarazione dello stato di latitanza tra garanzie processuali e limiti di applicabilità*, in *Cass. pen.*, 2001, 1527 ss.; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 56 ss. e CHINNICI, *Regime delle ricerche e delle notifiche dell'imputato latitante*, cit.

<sup>225</sup> Va precisato che si tratta di «una condotta di carattere commissivo, implicante un'azione posta in essere dal soggetto al fine di preservare la propria libertà personale» e che deve assumere «un carattere di stabilità, E cioè che line esecuzione del provvedimento coercitivo non sia meramente temporanea che essa non derivi da una difficoltà facilmente superabile». In questi termini si esprime COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 53; ma sul punto si vedano, anche per un approfondimento sulle problematiche poste dall'elemento oggettivo, FOSCHINI, *La latitanza*, cit., 32 ss.; GIANZI, voce *Latitanza*, cit., 287; MARUCCI, voce *Latitanza*, cit., 469 e ancora COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 53 ss.

deve aggiungere un presupposto<sup>227</sup>: l'esercizio da parte dell'Autorità Giudiziaria del potere coercitivo<sup>228</sup>.

Occorre, a questo punto, chiarire le differenze tra il latitante e le altre situazioni soggettive che riguardano la mancata presenza dell'imputato<sup>229</sup>.

La latitanza si distingue dallo *status* di irreperibile per due fondamentali elementi: «il connotato psicologico della volontaria sottrazione»<sup>230</sup> al potere cautelare e l'esercizio del potere

---

<sup>226</sup> Pertanto, appare necessario che il soggetto si sia volontariamente determinato dal soggetto che, quindi, «deve aver volontariamente posto in essere una condotta finalizzata al proprio occultamento» (così COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 57). Essendo la latitanza il frutto di una libera e volontaria scelta dell'imputato è necessario che egli sia a conoscenza dell'avvenuto esercizio del potere coercitivo nei suoi confronti. Infatti, solo così potrà determinarsi verso la sottrazione. Tuttavia, precisa COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 60 che «se appare corretto far riferimento alla *conoscenza* o *conoscibilità* nel caso di sottrazione concomitante o successiva, nel caso di sottrazione antecedente dovrà parlarsi, invece, di *prevedibilità*». L'Autore precisa, però, che «l'equazione declaratoria di latitanza/conoscenza del procedimento, pur sostenibile in presenza di ricerche accurate ed esaustive, rischia di creare pericolose frizioni in sede sovranazionale in tutti quegli altri casi nei quali non si possa affermare con ragionevole certezza la sussistenza dell'elemento soggettivo» (272). Per un approfondimento sull'elemento soggettivo si vedano FOSCHINI, *La latitanza*, cit., 36; ID., *La volontarietà della latitanza*, in *Arch. pen.*, 1945, 36 ss.; DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., 336; GIANZI, voce *Latitanza*, cit., 739; BINETTI, voce *Latitanza*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., Torino, 2008, 634; SABATINI G., *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., 213; QUATTROCOLO, voce *Contumacia (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 2008, 133 ss. e COLAIACOVO, *Brevi osservazioni sull'elemento soggettivo della latitanza*, in *Cass. pen.*, 2014, 2221 ss.

<sup>227</sup> Cfr. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., 286; CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., 3; SABATINI G., *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., 216; FOSCHINI, *La latitanza*, Milano, 1943, 22; MARUCCI, voce *Latitanza*, in *Nuovissimo dig. it.*, vol. IX, Torino, 1968, 468; UBERTIS, voce *Irreperibilità e latitanza*, in *Enc. giur.*, vol. XVII, Roma, 1989, 4 e COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 45, il qual precisa che «le forme di esercizio del potere coercitivo [...] sono quella di tipo cautelare e quella di tipo esecutivo, attraverso le quali l'autorità giudiziaria, per esigenze di carattere processuale ovvero per l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, dispone che il soggetto sia privato [...]».

<sup>228</sup> Va precisato – in accordo con FOSCHINI, *La latitanza*, cit., 23; MARUCCI, voce *Latitanza*, cit., 468; GIANZI, voce *Latitanza*, cit., 286; GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit., 266 e COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 47-48 –, da un lato, che il potere coercitivo sia stato non solo esercitato ma anche posto in esecuzione e, dall'altro lato, che solo i provvedimenti coercitivi indicati tassativamente dall'art. 296 c.p.p. possono determinare la latitanza (i provvedimenti esclusi possono dar luogo alla c.d. *quasi latitanza*, su cui si veda COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 67 ss.).

<sup>229</sup> Il latitante deve essere tenuto distinto anche dall'evaso. Infatti, nonostante vi sia una equiparazione normativa tra le due figure (art. 296, comma 5, c.p.p.), vi sono profonde differenze. Per un approfondimento sul punto si vedano COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 101 ss.; PIOLETTI, voce *Evasione*, in *Nuoviss. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1968, 1043; MAZZANTI, voce *Evasione*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, 115; MARANDOLA, voce *Latitanza ed evasione*, cit., 456; PISA, voce *Evasione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1990, 434 e PATANÈ, *“Latitante” ed “evaso” ai fini delle notificazioni*, in *Giust. pen.*, 1980, III, 248.

<sup>230</sup> In questi termini si esprimono COLAIACOVO, *Il latitante*, cit. 89,. Dello stesso avviso sono FOSCHINI, *La latitanza*, cit., 15; PALUMBO, *Le notificazioni nel rito penale*, Napoli, 1992, 162; GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit., 240 e MORSELLI, *Il “render noto” nel processo penale*, Milano, 2012, 272. In giurisprudenza si veda Cass., sez. V, 18 dicembre 1997, n. 5807, Volpe, in *C.E.D. Cass.*, n. 210752.

cautelare quale presupposto per la dichiarazione di latitanza<sup>231</sup>. Inoltre, «mentre la declaratoria di latitanza presuppone la conoscenza, la conoscibilità o la prevedibilità dell'emissione del provvedimento coercitivo da parte del soggetto, nei confronti dell'irreperibile si ipotizza per definizione l'ignoranza del destinatario circa il contenuto dell'atto»<sup>232</sup>. Ovviamente le due situazioni soggettive qui a confronto possono tra loro intrecciarsi nelle diverse dinamiche processuali<sup>233</sup>: le due figure, benchè autonome, possono venire a sovrapporsi rispetto ad un medesimo imputato.

Anche la contumacia doveva essere tenuta distinta dalla latitanza<sup>234</sup>. Infatti, se alla base di entrambi gli *status* processuali vi era una volontà dell'imputato, nella contumacia lo scopo perseguito dall'imputato aveva una direzione diversa rispetto alla volontà del latitante<sup>235</sup>: il contumace, esercitando un suo diritto, rinunciava a partecipare al suo processo; mentre, il latitante si sottrae(va) al potere coercitivo dell'Autorità Giudiziaria, rendendo vana l'attività di ricerca.

Un ragionamento analogo poteva essere fatto con riguardo all'assenza dell'imputato *ex art. 420-quinquies c.p.p.*<sup>236</sup>.

Definito il concetto di latitanza e tralasciando i profili dinamici dell'istituto<sup>237</sup>, va precisato che – come già segnalato in tema d'irreperibilità<sup>238</sup> – alla dichiarazione di latitanza poteva, nella disciplina previgente alla legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>239</sup>, seguire, durante lo svolgersi dell'*iter*

---

<sup>231</sup> Cfr. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 89 ss.

<sup>232</sup> In questi termini si esprime COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 89-90.

<sup>233</sup> Sul punto si vedano FOSCHINI, *La latitanza*, cit., 15; COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 91 e UBERTIS, voce *Irreperibilità e latitanza*, cit., 4.

<sup>234</sup> Sul punto si veda, tra i tanti, COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 92 ss. il quale compie anche una disamina delle differenze tra latitanza e contumacia sotto il profilo procedurale.

<sup>235</sup> Una ulteriore differenza sta nel fatto che la contumacia rileva solo nella fase processuale e non anche in quella procedimentale.

<sup>236</sup> Cfr. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 101, il quale precisa che «il latitante [...] può collocarsi tanto nell'una che nell'altra figura a seconda delle concrete evenienze procedimentali».

<sup>237</sup> Per un approfondimento sui profili dinamici della latitanza si rinvia, da ultimo, a COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 107-248, il quale, con ampi richiami dottrinali e giurisprudenziali, ricostruisce l'*iter* procedimentale che porta alla dichiarazione di latitanza e le vicende successive e connesse a questo *status* processuale.

<sup>238</sup> Vedi *supra* § 2.2.

<sup>239</sup> Nell'attuale versione normativa, la latitanza può ancora essere un antecedente dell'assenza. Si potrebbe, pur con le opportune cautele ed evitando l'introduzione di ogni pericoloso automatismo (si veda il § 3 del Capitolo II per un approfondimento su tali criticità), parlare di «assenza qualificata» per porre in relazione lo *status* di assente con la precedente dichiarazione di contumacia.

processuale, la dichiarazione di contumacia. In tali casi, la più attenta dottrina parlava di «contumacia qualificata»<sup>240</sup>.

---

<sup>240</sup> Sul punto si vedano SABATINI G., *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., 225; BELLAVISTA, *Il procedimento contumaciale*, in ID., *Studi sul processo penale*, vol. II, Milano, 1960, 305 e UBERTIS, voce *Contumacia (procedimento in)*, cit., 1.

## CAPITOLO II

# L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO: PROFILI STATICI

SOMMARIO: **1** La legge 28 aprile 2014, n. 67. – 1.1 *Le istanze di riforma del sistema.* – 1.2 *I lavori preparatori.* – **2** *Panoramica delle novità introdotte: il tramonto della contumacia e la nuova assenza.* – **3** *L'imputato assente ex art. 420-bis c.p.p.* – 3.1 *Il comma 1 e la rinuncia espressa.* – 3.2 *Il comma 2 e i fatti sintomatici:* a) la dichiarazione o l'elezione di domicilio; b) le misure pre-cautelari e cautelari; c) la nomina del difensore di fiducia; d) la notifica dell'avviso dell'udienza ricevuta personalmente dall'imputato; e) la certezza della conoscenza o la sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento. – 3.3 *La rappresentanza del difensore.* – 3.4 *I profili problematici:* a) il rapporto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva; b) le intersezioni tra consapevolezza e diritto ad una corretta informazione; c) la trasformazione del diritto ad essere informato in dovere di informarsi. – **4** *L'imputato "irreperibile" ex art. 420-quater c.p.p.* – 4.1 *I presupposti dell'irreperibilità.* – 4.2 *L'iter procedimentale.* – 4.3 *Cenni alle questioni problematiche.* – **5. La nuova disciplina valutata alla luce dei precetti sovranazionali.**

## 1. PANORAMICA DELLE NOVITÀ INTRODOTTE: IL TRAMONTO DELLA CONTUMACIA E LA NUOVA ASSENZA.

La legge 28 aprile 2014, n. 67 ha ridisegnato la disciplina della presenza dell'imputato al processo, con lo scopo di garantire – in accordo con le fonti sovranazionali – che la scelta partecipativa dell'imputato sia fondata su un'effettiva conoscenza della vicenda processuale<sup>1</sup>. Tale obiettivo è stato realizzato attraverso la sostanziale abrogazione del sistema previgente basato sulla contumacia e attraverso l'introduzione di un nuovo *status* processuale: l'assenza dell'imputato.

Prima di affrontare analiticamente le novità e le problematiche derivanti dall'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, appare opportuno fornire una prima panoramica generale sul nuovo assetto normativo, con particolare riferimento ai profili statici<sup>2</sup>.

Come ricordato poc'anzi, la legge in esame ha espunto dal nostro ordinamento l'istituto della contumacia<sup>3</sup>, introducendo l'istituto dell'assenza<sup>4</sup>, che «rimane l'unica situazione codificata,

---

<sup>1</sup> Cfr. DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, in *Arch. pen.*, 2014, f. 3, 1, il quale parla di «tentativo di costruire un diverso meccanismo procedurale di conoscenza».

<sup>2</sup> Va precisato che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto anche significative innovazioni da un punto di vista dinamico, le quali saranno trattate ed approfondite nel Capitolo III, a cui si rinvia. Sulla distinzione tra profili statici e dinamici si vedano CONSO, *I fatti giuridici processuali penali – perfezione ed efficacia*, Milano, 1955, 49 ss.; ID., voce *Accusa e sistema accusatorio*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano, 1958, 340 ss. – secondo il quale il fatto giuridico può venire esaminato o dal punto di vista dinamico, cioè nel suo verificarsi, o dal punto di vista statico, cioè dopo essersi verificato – e CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956, 179, il quale intende per “considerazione statica” dei fenomeni processuali un'indagine sulle situazioni soggettive di dovere analizzate nel loro contenuto, anziché nella successione dei momenti confluiti nella loro vicenda costitutiva.

<sup>3</sup> Critico sul punto è UBERTIS, *“Truffa delle etichette” nel processo penale: la “contumacia” è diventata “assenza”*, in *Cass. pen.*, 2015, 935, il quale afferma che la riforma non ha operato un sostanziale ripensamento dell'intera materia, ma è intervenuta solamente ad eliminare le ipotesi maggiormente gravose per l'apparato dell'amministrazione della giustizia; tanto che la novella normativa si risolverebbe in un «mutamento lessicale che non corrisponde un cambiamento dogmatico rispetto alle precedenti scelte normative: anche la [...] mancata soppressione dei riferimenti alla contumacia in disposizioni inerenti al contenuto della *vocatio in iudicium* può interpretarsi come una spia linguistica, un *lapsus veritatis*, scaturente da ciò che può denominarsi “inconscio legislativo”».

<sup>4</sup> Da un punto di vista terminologico si noti che il termine “assenza” era già usato prima della riforma (sul punto si veda Capitolo I, sez. II, § 1). Tra l'istituto di nuovo conio e quanto previsto dalla disciplina previgente, tuttavia ad un esame più approfondito, non può essere rintracciata alcuna continuità normativa, sotto il profilo contenutistico.

processualmente rilevante, in cui l'imputato non risulta presente all'udienza preliminare»<sup>5</sup> e all'udienza dibattimentale.

Per usare una metafora<sup>6</sup>, nell'aprile 2014 si è assistito al tramonto – a lungo auspicato<sup>7</sup> – della contumacia e al sorgere dell'assenza. Come in ogni alba e in ogni tramonto, non sono mancati i chiaroscuri<sup>8</sup>: sono rimasti, nonostante la totale abrogazione della contumacia, alcuni riferimenti all'istituto sia nel codice di procedura penale sia in alcune leggi speciali<sup>9</sup> e il nuovo *status* di assente non è stato delineato in maniera del tutto limpida e cristallina. L'istituto di nuovo conio, infatti, oltre a sollevare diversi problemi interpretativi, si presenta come un istituto poliedrico che ricomprende in sé differenti fattispecie: lo *status* di contumace è stato, dunque, sostituito da uno *status* che possiamo descrivere come multiforme.

Infatti, il Legislatore della riforma – nel tentativo di imperniare il processo penale sull'effettiva conoscenza dell'imputato e al fine di garantire una partecipazione consapevole al processo<sup>10</sup> – prevede tre diverse fattispecie di assenza, modulate a seconda del grado di conoscenza dell'imputato<sup>11</sup>.

---

<sup>5</sup> Così GARUTI, *L'udienza preliminare*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti e Mazza, Torino, 2015, 522.

<sup>6</sup> Cfr. TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, 509.

<sup>7</sup> Sulle molteplici critiche all'istituto della contumacia sia concesso rinviare al § 1.1 di questo Capitolo. L'abrogazione della contumacia è stata salutata favorevolmente anche perché tale istituto rimaneva connotato da un alone di negatività. Pare, infatti, che la contumacia, nonostante avesse da tempo perso la componente negativa e afflittiva che la caratterizzava, non si sia mai del tutto emancipata agli occhi degli studiosi e degli operatori del diritto, da un giudizio complessivamente negativo. Leggendo i testi che si sono occupati dell'argomento si ha l'impressione di avere a che fare con un tema ed un istituto dal sapore negativo, che portava con sé conseguenze negative e poco garantiste tanto da far auspicare una modifica radicale del sistema.

<sup>8</sup> Cfr. MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, in *Leg. pen.*, 2014, 557, la quale rileva come la riforma sia «contrassegnata da "luci" e "ombre"».

<sup>9</sup> Per un approfondimento in materia di mancato coordinamento sia concesso rinviare al § 3.4, lett. d) del presente Capitolo.

<sup>10</sup> Sul punto si veda GARUTI, *L'udienza preliminare*, cit., 522, il quale afferma che «l'autorità giudiziaria è chiamata a stabilire [...] se l'imputato sia o meno a conoscenza del provvedimento di fissazione dell'udienza, allo specifico scopo di accertare se la sua mancata presenza sia o meno frutto di una scelta consapevole onde pronunciare, in caso di accertata consapevolezza, l'ordinanza che dispone di procedere in assenza».

<sup>11</sup> Cfr. GARUTI, *L'udienza preliminare*, cit., 522, il quale ritiene che «possono sussistere tre differenti livelli di conoscenza dello sviluppo processuale – conoscenza certa dell'udienza; conoscenza presunta dell'udienza per conoscenza certa del procedimento; mancata conoscenza dell'udienza e del procedimento – ai quali corrispondono, *ex lege*, tre diverse situazioni». Sul punto si vedano anche CHINNICI, *Sospensione del*



L'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p. disciplina l'assenza che deriva dalla *conoscenza certa*, o qualificata, del processo; l'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. individua le ipotesi in cui l'assenza dell'imputato si basa sulla c.d. *conoscenza non qualificata*; mentre, l'art. art. 420-*quater* c.p.p., nel prevedere la sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato, basa l'assenza del soggetto sottoposto a processo sulla *mancata conoscenza* dell'udienza e del procedimento.

Va segnalato che parte della dottrina<sup>12</sup>, pur concordando sulla multiformità del nuovo istituto, ritiene che lo *status* di assente possa essere scisso solo in due diverse categorie: l'*assenza non impeditiva* – che non determina cioè alcuna interruzione del processo e ricomprende le ipotesi disciplinate dai primi due commi dell'art. 420-*bis* c.p.p. – e l'*assenza impeditiva* – che comporta, invece, una sospensione del processo ed è disciplinata dall'art. 420-*quater* c.p.p. –.

A parere di chi scrive, non appare di grande utilità optare per l'una o per l'altra delle due diverse opzioni classificatorie nella misura in cui entrambe sono fedeli al dettato normativo e permettono di osservare il fenomeno della mancata partecipazione dell'imputato al processo da due angolazioni differenti, ma complementari. Il primo orientamento dottrinale, che potremmo

---

*processo nei confronti degli irreperibili*, in *Diritto processuale penale*, a cura di Gaeta e Spangher, in AA.VV., *Libro dell'anno del diritto*, Roma, 2015, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it); EAD., *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità e ambiguità*, in *Arch. pen.*, 2014, f. 3, 6; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 14-16; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, Padova, 2014, 66; SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, in Rel. n. III/07/2014, del 5 maggio 2014, a cura dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, 41; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2014, f. 2, 98-99 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, Milano, 2015, 763.

<sup>12</sup> Sul punto di veda MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 143 ss. Dello stesso avviso, seppur non ricorrono ad un'analogia denominazione, sono TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 512; NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, in AA.VV., *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, a cura di Daniele e Paulesu, Torino, 2015, 199; CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, Torino, 2015, 172; MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 559 e TONINI, INGENITO, *La sospensione del processo contro l'irreperibile e la frattura legislativa tra vecchia contumacia e nuova assenza*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 183, i quali affermano che «la contumacia è stata scissa in due istituti»: l'art. 420-*bis* c.p.p., da un lato, e l'art. 420-*quater* c.p.p., dall'altro lato. Inoltre, tali Autori precisano chiaramente che si tratta di «due istituti completamente differenti»

definire tripartito, consente di rilevare come la non presenza dell'imputato al processo si ricolleggi su diversi livelli di conoscenza e conoscibilità del processo penale, mentre l'interpretazione esegetica, che potremmo definire bipartita, evidenzia le ricadute che la mancata presenza dell'imputato ha sullo sviluppo dell'*iter* procedimentale.

Fatta questa premessa di carattere generale, appare opportuno offrire una panoramica<sup>13</sup> che permetta di comprendere come queste nuove fattispecie che disciplinano la non presenza dell'imputato al processo vengono declinate nella dinamica processuale.

Posto che le valutazioni in ordine alla presenza o assenza dell'imputato devono essere effettuate nel corso degli atti introduttivi all'udienza preliminare – specificatamente durante la verifica della regolare costituzione delle parti –, l'art. 9 dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto delle modifiche al Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale.

Il giudice dovrà, preliminarmente, ai sensi di quanto dispone il novellato art. 419, comma 1, c.p.p., far notificare all'imputato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare avvertendolo che, nel caso in cui non compaia, sarà giudicato secondo le nuove norme introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>14</sup>.

Se all'udienza preliminare l'imputato non sarà presente, il giudice procedente dovrà effettuare una serie di verifiche successive.

---

<sup>13</sup> Offrono una visione complessiva della riforma TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2015, 605-613; GALLUZZO, *I profili operativi*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Gaito, Milano, 2015, 691-697; GARUTI, *L'udienza preliminare*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti e Mazza, Torino, 2015, 522-526; CAPRIOLI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 662-670; LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2014, 416-420; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, Milano, 2014, 43 ss.; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Così "scompare" il processo in contumacia*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 12, 92 ss.; CHINNICI, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità e ambiguità*, cit., 5 ss. e TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 512 ss. .

<sup>14</sup> Particolarmente interessanti le riflessioni di MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 560-561, la quale afferma che «piuttosto che cogliere l'occasione per migliorare la qualità del messaggio informativo, il legislatore ha contribuito a rendere più incerti i risvolti legati alla mancata partecipazione al processo: ciò in quanto i richiamati articoli di legge disciplinano istituti particolarmente complessi ed eterogenei, tutti ricondotti sotto la comune categoria dell'assenza». Di conseguenza la reale comprensione dell'avvertimento in esame «non potrà prescindere dall'apporto tecnico del proprio difensore [...] per comprendere quali scenari si delineano in conseguenza della sua scelta di non comparire». Pertanto, tale norma «rischia di tradursi in una garanzia sull'apparente, tanto più se dovesse riproporsi quell'indirizzo giurisprudenziale che sottraeva l'avvertimento previsto per il contumace alla combinatoria di nullità in caso di mancanza».

In primo luogo, dovrà essere accertata la regolare costituzione delle parti. A tal fine, sarà necessario verificare se le notifiche<sup>15</sup> siano regolari e valide per determinare se la mancata presenza dell'imputato risulti addebitabile ad una patologia del sistema comunicativo. Pertanto, se si riscontra una causa di nullità di una notifica o di un avviso, il giudice dovrà, ai sensi di quanto dispone l'art. 420 c.p.p., disporre la rinnovazione della notifica o dell'avviso e rinviare ad una nuova udienza.

Laddove, invece, le notifiche alle parti risultino esenti da vizi e, quindi, la mancata comparizione non dipenda dalla irregolarità della notifica, il giudice dovrà individuare la causa dell'assenza dell'imputato<sup>16</sup>. In particolare, il giudice dell'udienza preliminare dovrà, ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p.<sup>17</sup> – il quale non ha subito modifiche da parte della legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>18</sup> –, verificare se la mancata comparizione dipenda da una assoluta impossibilità<sup>19</sup> di comparire per caso

---

<sup>15</sup> Va sottolineato che la legge 28 aprile 2014, n. 67 non ha modificato il sistema delle notifiche. Su tale questione e sul rapporto tra l'obiettivo della conoscenza effettiva, perseguito dal Legislatore della riforma, e la realtà della conoscenza legale, derivante dal sistema delle notificazioni, si rinvia al § 3.4 del presente Capitolo.

<sup>16</sup> Così TONINI, *Manuale breve diritto processuale penale*, Milano, 2014, 456. Va ricordato che l'imputato può liberamente scegliere di non presenziare all'udienza. Infatti, secondo quanto afferma CAPRIOLI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, cit., 663, tale decisione è «una scelta di strategia difensiva che la legge processuale non considera in alcun modo riprovevole e che il giudice non può valutare negativamente sotto alcun profilo».

<sup>17</sup> Vale la pena sottolineare che la *ratio* dell'istituto è quella di consentire all'imputato l'esercizio del diritto di partecipare al processo. Sul punto si vedano MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, Torino, 2010, 86 ss.; NOFRI, sub *art. 420-ter c.p.p.*, in AA.VV. *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2015, 1874 e BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, Milano, 2015, 56.

<sup>18</sup> Benché la riforma non abbia modificato il dettato dell'art. 420-ter c.p.p., appare opportuno soffermarsi, seppur brevemente, su tale istituto. Infatti, si ritiene di concordare con PUGLISI, *L'impedimento a comparire dell'imputato*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 107, il quale afferma che «la disciplina della presenza dell'imputato nel processo costituisce un'*universitas rerum cohaerentium*». Inoltre, la mancata modifica della norma – sottolinea sempre PUGLISI, *L'impedimento a comparire dell'imputato*, cit., 128 – non può escludere «a priori una "reazione a catena" che generi effetti nuovi rispetto al precedente assetto, nella misura in cui le ipotesi descritte dall'art. 420-ter c.p.p. costituiscono requisiti negativi per la dichiarazione di assenza». Su quest'ultimo punto, per comprendere quali siano le ricadute di un'errata valutazione relativa al legittimo impedimento dell'imputato in tema di impugnazione, si rinvia al § 3 del presente Capitolo e ai §§ 5 e 6 del Capitolo III.

<sup>19</sup> L'assolutezza «non può essere intesa in senso naturalistico, come impedimento materiale superiore a qualsiasi sforzo umano, né può prescindere dall'attenta considerazione delle condizioni specifiche dell'individuo, ma piuttosto va ricondotta al parametro di una ragionevole impronosticabilità di comparizione all'udienza [...], per ragioni che comporterebbero un sacrificio di notevole entità», così si esprime BARAZZETTA, sub *art. 420-ter c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 3821. Dello stesso avviso sono MOSCARINI, *Udienza preliminare e*

fortuito<sup>20</sup>, forza maggiore<sup>21</sup> o altro legittimo impedimento<sup>22</sup>. Nel caso in cui il giudice ritenga<sup>23</sup> provata o probabile<sup>24</sup> l'assoluta impossibilità a comparire, si dovrà disporre il rinvio ad una nuova udienza, rinnovando l'avviso contenente la data e il luogo in cui verrà celebrata l'udienza<sup>25</sup>.

---

*presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, in AA.VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479)*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 287 ss.; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia*, cit., 57 e BALZAROTTI, voce *Impedimento a comparire (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II-2, Milano, 2008, 452-453, la quale sottolinea anche l'ulteriore requisito dell'attualità dell'impedimento, «nel senso che deve sussistere al momento di inizio dell'udienza». In giurisprudenza, si vedano, *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 11 marzo 1993, n. 5221, Osagie Anuanru, in *Cass. pen.*, 1994, 1616; Cass., sez. V, 28 febbraio 1997, n. 965, Zarrella, in *Cass. pen.*, 1999, 1578 e Cass., sez. III, 16 aprile 1997, n. 1716, Monaco, in *C.E.D. Cass.*, n. 208045.

<sup>20</sup> Per caso fortuito deve intendersi la prevedibilità: si tratta di tutte quelle ipotesi in cui non è possibile formulare un giudizio di probabilità circa il verificarsi dell'evento impeditivo. In altre parole, si deve trattare di un evento non previsto, non prevedibile, non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di dolo o di colpa. Sul punto si vedano, *ex plurimis*, CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, Lucca, 1907, 118; CAVALLARI, *La restituzione nel termine del sistema processuale penale*, Padova, 1957, 204; GARUTI, *La restituzione nel termine*, Padova, 2000, 47. In giurisprudenza si veda Cass., SS.UU., 11 aprile 2006, n. 14991, in *Cass. pen.*, 2006, 2369.

<sup>21</sup> La nozione di forza maggiore coincide con quella di irresistibilità e indica «quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile» (così CASSANO, *Restituzione nel termine e abolizione della contumacia: il residuo ambito di applicabilità dell'art. 175 c.p.p.*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 210). Invero, alcuni Autori hanno negato una reale dicotomia tra le nozioni di caso fortuito e forza maggiore, affermando che le due nozioni rappresenterebbero due sfaccettature di un medesimo concetto: l'inevitabilità. Così MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. II, Torino, 1955, 6 ss.; CAVALLARI, *La restituzione nel termine del sistema processuale penale*, cit., 206; MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, Milano, 1997, 292 ss.; CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 320 e PUGLISI, *L'impedimento a comparire dell'imputato*, cit., 113. In giurisprudenza si veda Cass., SS.UU., 11 aprile 2006, n. 14991, cit., 2369.

<sup>22</sup> Il legittimo impedimento rappresenta – almeno secondo quanto afferma BALZAROTTI, voce *Impedimento a comparire (diritto processuale penale)*, cit., 455 – «una sorta di clausola di chiusura, intesa a ricomprendere tutti i fatti ostativi alla comparizione in modo assoluto, vale a dire [...] quelle situazioni in cui la comparizione sia “inesigibile” sotto il profilo giuridico, morale e sociale». Per una panoramica casistica si vedano, *ex plurimis*, BARAZZETTA, sub *art. 420-ter c.p.p.*, cit., 3824 ss.; NOFRI, sub *art. 420-ter c.p.p.*, cit., 1874 ss.; BALZAROTTI, voce *Impedimento a comparire (diritto processuale penale)*, cit., 459-468 e GRILLI, *Il processo in absentia*, Frosinone, 2015, 48-61. Tra gli impedimenti più frequenti si ricordano: la malattia, la detenzione (anche per altra causa e all'estero), la contemporanea citazione innanzi a diverse Autorità Giurisdizionali e la qualifica di parlamentare (su questo impedimento ci si limita a rinviare, *ex plurimis*, a BALZAROTTI, voce *Impedimento a comparire (diritto processuale penale)*, cit., 464-468; PUGLISI, *L'impedimento a comparire dell'imputato*, cit., 117-121 e MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 107-114, oltre alla cospicua dottrina e giurisprudenza richiamata da questi Autori). Va ricordato che la legittimità dell'impedimento va riferita all'impedimento stesso e non alla ragione da cui esso deriva. In questo senso BRICCHETTI, PISTORELLI, *L'udienza preliminare*, Milano, 2003, 132 e BALZAROTTI, voce *Impedimento a comparire (diritto processuale penale)*, cit., 455. Infine, l'impedimento deve essere

Laddove, invece, si accerti che la mancata comparizione dell'imputato non derivi da un legittimo impedimento<sup>26</sup>, allora si dovrà procedere ai sensi e per gli effetti degli artt. 420-*bis* e ss. c.p.p., così come modificati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

In particolare, l'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p. prevede che, se vi è regolare notificazione e assenza di assoluta impossibilità di comparire<sup>27</sup>, il giudice dichiarerà l'assenza dell'imputato e procederà al regolare svolgimento dell'udienza preliminare, qualora venga accertato che l'imputato abbia rinunciato in modo espresso e volontario a comparire. Un tale scenario è prospettabile anche nelle ipotesi disciplinate dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., in forza delle quali l'imputato viene dichiarato assente e il processo può proseguire il suo normale *iter*, quando si accerti che l'imputato abbia rinunciato a partecipare al processo in modo implicito. A tal proposito, sono previsti una serie di comportamenti e attività, detti «fatti sintomatici»<sup>28</sup>, al ricorrere dei quali il giudice deve

---

*attuale* nel senso che deve sussistere al momento dell'inizio dell'udienza e non può essere integrato da un evento futuro e incerto: così Cass., sez. VI, 10 luglio 1998, n. 10603, Pomicino, in *Cass. pen.*, 1999, 2560.

<sup>23</sup> Sul punto si veda CAPRIOLI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, cit., 668, il quale precisa che si tratta di una valutazione discrezionale dell'organo giudicante che non può formare oggetto di discussione successiva e non può tramutarsi in motivo di impugnazione (cfr. art. 420-*ter*, comma 2, c.p.p.).

<sup>24</sup> La probabilità riguarda, come testualmente dispone l'art. 420-*ter*, comma 2, c.p.p., solo il caso fortuito e la forza maggiore: così BALZAROTTI, voce *Impedimento a comparire (diritto processuale penale)*, cit., 453 e PUGLISI, *L'impedimento a comparire dell'imputato*, cit., 122. Va precisato che l'attenuato rigore probatorio – probabilità in luogo di certezza – «dipinge icasticamente l'importanza della presenza dell'imputato» (in questi termini si esprime PUGLISI, *L'impedimento a comparire dell'imputato*, cit., 122). La probabilità, occorre precisare, riguarda la prova dell'esistenza dell'impedimento e non la natura dello stesso che deve essere tale da impedire in modo assoluto la possibilità di comparire in udienza: così sia in dottrina, sia in giurisprudenza (*ex plurimis*, Cass., sez. IV, 11 marzo 1992, n. 4821, Maradona, in *C.E.D. Cass.*, n. 190058; Cass., sez. V, 26 febbraio 1997, n. 3631, Angeli, in *C.E.D. Cass.*, n. 207391; Cass., sez. I, 4 luglio 1997, n. 9216, Pastore, in *C.E.D. Cass.*, n. 208628. Infine, va segnalata l'ultima parte dell'art. 420-*ter*, comma 2, c.p.p. secondo cui tale probabilità non può formare oggetti di discussioni successive né motivo di impugnazione.

<sup>25</sup> Nel caso in cui l'assoluta impossibilità a comparire emerga in udienze successive alla prima, l'*iter* processuale è leggermente differente. Infatti, l'art. 420-*ter*, comma 3, c.p.p., prevede, in tali casi, che il giudice rinvierà, anche *ex officio*, l'udienza e fisserà la data della nuova udienza con un'ordinanza che dovrà essere notificata all'imputato.

<sup>26</sup> Tale conclusione potrà ottenersi sia nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia sollevato alcuna questione relativa all'applicabilità dell'art. 420-*ter* c.p.p., sia nel caso in cui il giudice dell'udienza preliminare ritenga di non considerare l'impedimento addotto o il caso fortuito e la forza maggiore tale da determinare l'assoluta impossibilità a comparire. Tale statuizione dovrà essere adottata con ordinanza motivata.

<sup>27</sup> Così TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 763.

<sup>28</sup> In questi termini si esprime TONINI, *Manuale breve diritto processuale penale*, cit., 457. Mentre GARUTI, *L'udienza preliminare*, cit., 522, parla di «atti documentati».

presumere che l'imputato sia a conoscenza della celebrazione del processo e, di conseguenza, che abbia consapevolmente scelto di non parteciparvi.

In entrambi i casi appena descritti, l'assenza viene dichiarata con ordinanza e l'imputato, ai sensi di quanto dispone l'art. 420-*bis*, comma 3, c.p.p., è rappresentato dal difensore. Inoltre, la norma in esame prevede che è rappresentato dal difensore anche l'imputato che, dopo essersi presentato, si allontani dall'udienza oppure che si presenta ad una udienza ma non compare alle successive: anche in queste condizioni l'imputato viene considerato presente. In tali casi non si applica la disciplina dell'assenza *lato sensu* considerata, poiché l'imputato è sicuramente a conoscenza del procedimento – tanto che compare alla prima udienza –, ma decide, dopo l'iniziale presenza, di non partecipare al suo processo: pertanto, l'ordinamento – avendo la certezza che si tratta di una scelta libera e consapevole – garantisce all'imputato di esercitare tale diritto, disponendo in proposito che la sua posizione processuale sia presidiata e gestita dal difensore.

In breve, l'assenza *ex art. 420-bis* c.p.p. è data dalla somma di due fattori: la mancata presenza dell'imputato in udienza e la rinuncia – espressa o implicita – a comparire in udienza. Tale equazione funziona solo se sono rispettate due condizioni, o prerequisiti: la regolarità della notifica e l'assenza di un legittimo impedimento che determina assoluta impossibilità a comparire.

Resta ora da prendere in esame la terza fattispecie in cui si è frantumata la contumacia – prevista dall'art. 420-*quater* c.p.p. – ovvero la sospensione del processo nei confronti dell'imputato irreperibile.

Se, essendo regolare la notificazione e non rilevando un'ipotesi di assoluta impossibilità a comparire, non risulti con certezza la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato – perché manca una dichiarazione espressa in tal senso e perché non operano i meccanismi presuntivi di cui all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. –, il giudice dovrà rinviare l'udienza e disporre che l'avviso di fissazione della nuova udienza sia notificato personalmente all'imputato ad opera della polizia giudiziaria. Anche in questo caso si aprono due distinti scenari possibili: se la notifica ha esito positivo e l'imputato non compare alla nuova udienza, il giudice – ricorrendo uno dei fatti sintomatici di cui all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. – dovrà disporre che il processo prosegua in assenza dell'imputato. Se, invece, la notifica ha esito negativo, il giudice dovrà, con ordinanza,

disporre la sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso (il c.d. irreperibile). Completa la disciplina l'art. 420-*quinquies*, comma 1, c.p.p. in forza del quale annualmente il giudice dispone nuove ricerche per la notifica dell'avviso all'imputato.

In breve, la sospensione del processo è data dalla somma di due fattori: la mancata presenza dell'imputato in udienza e l'esito negativo della notifica dell'avviso dell'udienza fatta personalmente all'imputato. Tale equazione funziona però solo se sono rispettate tre condizioni: la regolarità della notifica, l'assenza di una rinuncia espressa o implicita a comparire all'udienza e l'assenza di un legittimo impedimento che determina assoluta impossibilità a comparire.

Descritte le diverse ipotesi di assenza, va ricordato che la mancata presenza dell'imputato non rileva solo in udienza preliminare, ma anche in dibattimento. Si può affermare che la disciplina dell'assenza propria dell'udienza preliminare sia applicabile anche alla fase del giudizio nella misura in cui l'art. 484 c.p.p., nel disciplinare la costituzione delle parti all'udienza dibattimentale, rinvia agli artt. 420-*bis* – 420-*quinquies* c.p.p. e, pertanto, alla nuova disciplina in materia di assenza dell'imputato<sup>29</sup>.

Conclusa la sintetica panoramica dei profili statici della riforma del 2014 che ha permesso di delineare, almeno in via di prima approssimazione i presupposti sulla base dei quali è corretto parlare di imputato "assente", possiamo dedicarci ad approfondire le singole situazioni che generano la mancata presenza dell'imputato all'udienza. Per ragioni di chiarezza e per dare risalto alla poliedricità della disciplina dell'assenza, nell'esposizione che segue si privilegerà la teoria che abbiamo definito tripartita, descrivendo e analizzando le tre fattispecie che compongono la categoria dell'assenza.

---

<sup>29</sup> Va sottolineato che l'art. 484 c.p.p. non è stato modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67. Tuttavia, il rinvio operato dalla norma alla disciplina in materia di costituzione delle parti propria dell'udienza preliminare non può che intendersi riferita al nuovo testo delle norme richiamate. Pertanto, anche in dibattimento saranno applicabili le stesse norme e, di conseguenza, si potranno verificare le stesse situazioni dell'udienza preliminare. Sul punto, si veda, *ex plurimis*, TONINI, *Manuale breve diritto processuale penale*, cit., 513 ss.; ID., *Manuale di procedura penale*, cit., 681-686; COMPAGNONE, *Il giudizio ordinario dinanzi al Collegio*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Gaito, Milano, 2015, 896-899; GARUTI, *Il giudizio ordinario*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti e Mazza, Torino, 2014, 637-643; ILLUMINATI, *Giudizio*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 828-832 e LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, cit., 778-779.

## 2. L'IMPUTATO ASSENTE *EX* ART. 420-BIS C.P.P.

Approfondendo lo studio delle diverse declinazioni che il concetto di imputato assente può assumere, il punto di partenza non può che essere l'art. 420-*bis* c.p.p., che disciplina sia l'assenza basata sulla conoscenza certa del procedimento (comma 1), sia quella fondata sulla conoscenza non qualificata (comma 2). Si tratta delle ipotesi che la teoria cosiddetta bipartita ha definito come assenza non impeditiva, nella misura in cui, ricorrendo i presupposti indicati dalla norma, l'*iter* processuale è comunque in grado di proseguire.

Prima di soffermarsi analiticamente sui singoli presupposti appare opportuno tenere a mente che l'obiettivo del legislatore è quello di garantire che la mancata presentazione in udienza dell'imputato derivi da una conoscenza del procedimento e del processo al fine di consentire la prosecuzione dell'*iter* processuale solo con riferimento ai soggetti che sono stati in grado di autodeterminarsi in merito alla loro strategia difensiva e alla loro scelta partecipativa.

Inoltre, va anche rammentato, in primo luogo, che l'analisi che seguirà sarà specificamente riferita all'udienza preliminare, ma tali considerazioni – in forza di quanto dispone l'art. 484 c.p.p. – sono valide anche per il dibattimento, tanto che non vi sono dubbi sulla possibilità di dichiarare assente l'imputato con le stesse modalità e con le stesse ricadute pratiche anche in giudizio<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Sul punto va richiamato Trib. La Spezia, ord. 29 gennaio 2015, giud. est. Pavich, in *Gazz. Uff.*, n. 25 del 24 giugno 2016, con cui veniva rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. 28 aprile 2014, n. 67 nella parte in cui non prevede l'applicabilità dei nuovi parametri del giudizio *in absentia* anche alla fase esecutiva. In particolare, l'ordinanza afferma che la legge 28 aprile 2014, n. 67, non ha affrontato «il tema dell'applicabilità delle disposizioni in tema di sospensione dei procedimenti *in absentia* ai giudizi esecutivi, con particolare riguardo gli incidenti di esecuzione promossi dal pubblico ministero a carico del condannato e volti a ottenere provvedimenti incidenti sul suo *status libertatis* (ad esempio, la revoca della sospensione condizionale o dell'indulto ecc.)». Nello specifico, tale mancanza risulterebbe lesiva degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (cfr. C. Cost., 16 giugno 2016, n. 140, in *Giur. cost.*, 2016, 1039 ss.) dichiarando la questione inammissibile nella misura in cui il giudice rimettente è incorso in errore nell'individuazione delle norme censurate. Infatti, il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione a norme che regolano il giudizio di cognizione; mentre, avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità in riferimento all'art. 666 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'applicazione degli artt. 420-*bis*, 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p. Tuttavia, la Corte Costituzionale si spinge oltre affermando che «anche se il giudice avesse fatto ciò, però, difficilmente sarebbe stato possibile estendere al procedimento di esecuzione le norme degli artt. 420-*bis*, 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p. [...] specificamente congegnate per il giudizio di cognizione» (così C. Cost., 16 giugno 2016, n. 140, cit., 1044), tenuto conto del divario strutturale esistente tra il giudizio di cognizione e il giudizio di cognizione.



In secondo luogo, si ricorda che la disciplina contenuta nell'art. 420-*bis* c.p.p. può trovare applicazione solo se vi è stata regolare notificazione dell'avviso dell'udienza e se non vi è assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Tali circostanze possono essere definite come precondizioni, o condizioni di esistenza dell'assenza, e garantiscono – o meglio, dovrebbero garantire – che l'imputato sia nelle condizioni di assumere una scelta partecipativa libera e consapevole nella misura in cui è stato correttamente avvisato dell'avvio dell'*iter* procedimentale e sia nelle condizioni psico-fisiche per poter – volendolo – partecipare all'udienza.

### 2.1 *Il comma 1 e la rinuncia espressa.*

La prima declinazione del *genus* “imputato assente” è quella disciplinata dall'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p.: l'espressa rinuncia dell'imputato a comparire e ad assistere all'udienza<sup>31</sup>.

In tale ipotesi, il processo può proseguire nella misura in cui la dichiarazione dell'imputato rende evidente che egli ha consapevolezza della pendenza di un procedimento a suo carico e della celebrazione di un'udienza che lo vede coinvolto e, pertanto, effettua una scelta partecipativa consapevole.

In questi casi – che riecheggiano il previgente istituto dell'assenza<sup>32</sup> – l'imputato, sia esso libero o detenuto, si limita ad esercitare una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento: la comparizione in

---

Sul punto si veda NEGRI, *Procedimento di esecuzione contra rerum e autodifesa della persona irreperibile*, in *Giur. cost.*, 2016, 1045, il quale, dopo aver sottolineato come «merito dell'ordinanza di rimessione è l'aver prospettato l'analogia tra la posizione dell'imputato chiamato a difendersi nel processo [...] e quella di chi subisca l'iniziativa del pubblico ministero volta a sollecitare una statuizione di ulteriore pregiudizio per la sua sfera soggettiva nel corso dell'esecuzione della sentenza di condanna», evidenzia alcune condivisibili criticità della pronuncia costituzionale. In particolare, l'Autore precisa come la Corte Costituzionale, ribadendo la diversità strutturale tra giudizio di cognizione e di esecuzione, «trascuri del tutto il corposo percorso tracciato [...] dalla propria giurisprudenza riguardo allo specifico problema della partecipazione personale dell'interessato al procedimento di esecuzione».

<sup>31</sup> Cfr. NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato “assente” al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 208, il quale parla di assenza consensuale.

<sup>32</sup> Sul punto si veda il testo previgente dell'art. 420-*quinquies* c.p.p. . Cfr. MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema*

udienza è, nel nostro sistema processuale, una mera facoltà e non un obbligo<sup>33</sup>. Pertanto, l'imputato può decidere come meglio esercitare tale facoltà, con l'unico limite di un'effettiva consapevolezza del procedimento e – talora – dell'accompagnamento coattivo<sup>34</sup>.

Quanto alle precondizioni, va osservato che, ferma la necessità di una regolare notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza<sup>35</sup>, l'espressa rinuncia a comparire è in grado di superare il legittimo impedimento a comparire<sup>36</sup>. Ciò significa che, anche laddove sussista una causa che

---

sanzionatorio, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 247 e anche MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 566, la quale si interroga sulla necessità di manifestare la rinuncia per ogni singola oppure sull'efficacia della rinuncia anche sulle udienze successive a quella in cui è stata manifestata.

<sup>33</sup> Così MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 248 e NOFRI, sub art. 420-bis c.p.p., in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2015, 1861.

<sup>34</sup> Il riferimento è all'art. 490 c.p.p. – modificato dall'art. 10 della legge 28 aprile 2014, n. 67 – il quale prevede la possibilità per il giudice del dibattimento di ordinare l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente quando è necessaria la sua presenza per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. Di accompagnamento coattivo si occupano anche gli artt. 132, 133 e 376 c.p.p.

Per un approfondimento sul punto si vedano, oltre alla tradizionale manualistica, MOSCARINI, sub art. 490 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Milano, 2010, 6256 ss.; CAPITTA, *Ricognizione coatta, comunicative evidenze e diritto al silenzio*, in *Giust. pen.*, 1996, III, 106 ss.; FELICIONI, *Brevi note sul rapporto tra diritto al silenzio e accompagnamento coattivo dell'imputato per il confronto*, in *Cass. pen.*, 1995, 3467; MELCHIONDA, sub art. 490 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 168 ss.; SCARPONE, *Evoluzione ed involuzione del diritto di difesa*, Milano, 1980; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 185 ss.; DE LUCA, voce *Accompagnamento coattivo*, in *Enc. dir.*, vol. I, 1958, 294 ss.; MARZADURI, *Brevi appunti in tema di accompagnamento coattivo dell'imputato detenuto*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1981, 414 ss. e RIVELLO, *Alcune brevi osservazioni in tema di accompagnamento coattivo*, in *Cass. pen.*, 1990, 1840 ss. .

Va precisato che il nostro ordinamento conosce altre due ipotesi di presenza coercibile dell'imputato: una in materia di patteggiamento (cfr. art. 446, comma 5, c.p.p.: il giudice, ritenendo opportuno valutare la volontarietà del consenso o della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, dispone la comparizione dell'imputato) e di giudizio direttissimo (cfr. artt. 449, comma 1, 4 e 5, e 450, comma 1, c.p.p.: il rito speciale si fonda sulla presenza continuativa e indotta dell'imputato). Per un approfondimento su questi due casi si veda NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, Torino, 2014, 291 ss. .

<sup>35</sup> NOFRI, sub art. 420-bis c.p.p., cit., 1862, il quale precisa che il giudice, invece, non sarà esonerato dall'effettuare i controlli relativi alla regolarità dell'avviso e della relativa notificazione. Tuttavia, l'Autore precisa che «la manifestazione della volontà di rinunciare a comparire dell'imputato determina, ai sensi dell'art. 184, comma 1, la sanatoria delle eventuali nullità delle citazioni e delle rispettive notificazioni, salvo che per le nullità concernenti l'inosservanza di disposizioni aventi finalità diversa da quella di garantire la comparizione dell'imputato». Così anche MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 320.

<sup>36</sup> Cfr. MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 249. Dello stesso avviso è QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 99. Contra NEGRI, *Il processo*

comporterebbe il rinvio dell'udienza ai sensi di quanto dispone l'art. 420-ter c.p.p., una dichiarazione dell'imputato che esprima la volontà di non partecipare e, pertanto, tradisca una reale conoscenza del processo, permette di superare la sequenza processuale normalmente prevista in caso di legittimo impedimento. Il processo può proseguire, dichiarando l'imputato assente e rendendo «processualmente irrilevante l'eventuale esistenza di un impedimento a comparire»<sup>37</sup>.

Il perno di questa prima ipotesi di assenza è dunque da identificarsi nell'espressa rinuncia a comparire da parte dell'imputato<sup>38</sup>.

Tralasciando, almeno per il momento, gli effetti preclusivi sui rimedi processuali attivabili<sup>39</sup>, va osservato che la rinuncia deve – come suggerisce la *littera legis* – estrinsecarsi in una dichiarazione formale. Il nodo problematico riguarda l'ammissibilità di una rinuncia per fatto concludente, ossia la possibilità di desumere la rinuncia a comparire da un comportamento che risulti indicativo della volontà di non presenziare all'udienza. Se questa possibilità era pacificamente ammessa nel sistema previgente<sup>40</sup>, nell'attuale quadro normativo ci si deve chiedere se possa operare ancora un tale

---

*nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 210, il quale afferma che le «volontà abdicative dedotte da atteggiamenti pur considerati univoci non esonerano il giudice dal compiere il controllo preliminare a norma dell'art. 42°-ter».

<sup>37</sup> Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 66-67, la quale precisa che l'impedimento a comparire «non potrà [...] essere utilizzato in prosieguo come scusante per accedere ai rimedi restitutori predisposti dal legislatore»; ne consegue che laddove l'imputato assente decidesse «di partecipare all'udienza non gli saranno riconosciuti poteri ulteriori e diversi da quelli che, in quel dato momento processuale, vengono conferiti all'imputato presente». Dello stesso avviso è anche CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit. Sul punto si veda più diffusamente il Capitolo III.

<sup>38</sup> Va sottolineato che gli effetti della rinuncia a comparire permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia. Così Cass., sez. VI, 14 gennaio 1998, n. 2327, Giuliano, in *C.E.D. Cass.*, n. 210369; Cass., sez. II, 15 dicembre 2000, n. 2253, Greco, in *C.E.D. Cass.*, n. 217827; Cass., sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 914, Pascarella e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 262056 e Cass., sez. VI, 22 luglio 2015, n. 36708, Piscitelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 264670.

<sup>39</sup> Sul punto sia concesso rinviare al Capitolo III. In questa sede si anticipa che CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit., precisa che nei casi di assenza derivante da espressa rinuncia a comparire non risulterà attivabile «alcun congegno restitutorio in caso di successiva partecipazione dell'imputato».

<sup>40</sup> Sul punto si vedano, in dottrina, SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 42 e DEI-CAS, *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 200. In giurisprudenza si vedano: Cass., sez. V, 18 febbraio 1992, n. 5153, Rodigari, in *Giust. pen.*, 1992, 290 (mancata comparizione dell'imputato agli arresti domiciliari debitamente autorizzato ad

orientamento interpretativo. Infatti, i comportamenti concludenti da cui era possibile desumere inequivocabilmente la rinuncia a comparire appaiono sovrapponibili agli indici sintomatici di cui all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., i quali consentono di far presumere la conoscenza del processo e la conseguente scelta consapevole circa la mancata presenza in udienza. Pertanto, al fine di evitare sovrapposizioni, di garantire una maggiore tutela dell'imputato e di ridurre al minimo le presunzioni, appare opportuno<sup>41</sup> considerare sussistente la rinuncia di cui all'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p., solo nei casi in cui la volontà dell'imputato si traduca in una dichiarazione espressa. I comportamenti concludenti potranno avere rilevanza solo e soltanto ai fini di quanto dispone l'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., pena la trasformazione dell'ipotesi di conoscenza certa in una conoscenza non qualificata: ciò comporterebbe la confusione tra due differenti ipotesi di assenza, con una significativa ricaduta in sede di rimedi azionabili<sup>42</sup>.

Tuttavia, a parere dello scrivente, si dovrebbe ammettere, anche con riferimento al nuovo testo dell'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p., la rilevanza dei comportamenti concludenti poiché, secondo quanto affermato dalle ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali formatesi prima della riforma<sup>43</sup>, la manifestazione della volontà di non comparire può essere espressa o tacita, ma non può mai

---

allontanarsi dall'abitazione); Cass., sez. VI, 26 maggio, 1995, n. 2157, Martelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 202830; Cass., sez. II, 21 dicembre 1998, n. 486, Avezzano, cit.; Cass., sez. I, 9 luglio 2003, n. 34979, Limuti, in *C.E.D. Cass.*, n. 226394 e in *Cass. pen.*, 2005, 96 (rifiuto dell'imputato detenuto alla traduzione); Cass., sez. VI, 30 settembre 2003, n. 4353, Arone e altri, in *Riv. pen.*, 2005, 626 (mancato consenso dell'imputato a sottoporsi prima della traduzione in aula agli adempimenti previsti dalla legge, quali ad esempio la perquisizione); Cass., sez. V, 9 marzo 2005, n. 553, Jozsa, in *Cass. pen.*, 2006, 2859 (comunicazione, priva della richiesta di rinvio del procedimento, che l'imputato non sarebbe comparso in udienza per l'osservanza di una festività religiosa); Cass., sez. I, 7 luglio 2010, n. 33510, Liccardo Grasso, in *C.E.D. Cass.*, n. 248118 (rifiuto dell'imputato agli arresti domiciliari a presenziare all'udienza) e Cass., sez. V, 20 giugno 2014, n. 46481, Martinelli e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 261526.

<sup>41</sup> Di questo avviso sono BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 107; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 51-52; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 766. *Contra* NOFRI, sub art. 420-*bis* c.p.p., cit., 1861 e MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 565.

<sup>42</sup> Sul punto, si osservi – seppur brevemente e rimandando ad una più approfondita trattazione al Capitolo III – che nei casi di rinuncia espressa sono preclusi tutti quei rimedi grazie ai quali l'imputato può far valere una non consapevolezza del processo a suo carico, dimostrando la non conoscenza o il non avveramento delle condizioni per procedere in assenza.

<sup>43</sup> Sul punto si vedano gli Autori e le sentenze citate alla nota 40.

essere presunta<sup>44</sup>. Pertanto, anche attualmente, un comportamento concludente potrebbe essere ammesso solo se inequivocabilmente portasse ad affermare la consapevole volontà di non comparire. Tutto ciò non comporterebbe una sovrapposizione con l'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., nella misura in cui i comportamenti di cui al comma 1, anche se derivanti da un comportamento concludente, porterebbero ad affermare in via inequivoca e certa la volontà di non partecipare. Diversamente, i comportamenti di cui al comma 2 permettono solo di presumere tale volontà<sup>45</sup>. In tal modo si pone in evidenza come il fulcro della distinzione tra le due ipotesi di assenza disciplinate dall'art. 420-*bis* c.p.p. sia la presunzione: se, dunque, il comportamento concludente è tale da poterne dedurre con certezza e senza presunzione alcuna la volontà di comparire dell'imputato, esso dovrebbe poter assumere rilevanza, non ai sensi dell'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., bensì dell'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p.

Tuttavia, benchè una tale interpretazione permetta di valorizzare il contenuto sostanziale del comportamento dell'imputato, presta il fianco ad una critica: la difficoltà di individuare, in concreto, il discrimine tra comportamenti concludenti da cui si possa con certezza desumere la consapevolezza di una scelta partecipativa e atteggiamenti che giustifichino solamente un'inferenza presuntiva. Tutto ciò comporta, evidentemente, la concessione di un significativo margine di discrezionalità all'organo giudicante, il quale dovrà – alla luce delle peculiarità del caso concreto – valutare l'inequivocabilità del comportamento<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Così NOFRI, sub art. 420-*bis* c.p.p., cit., 1861 e UBERTIS, *Regole minime del giudizio senza imputato*, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 1312.

<sup>45</sup> Sulla netta differenza tra manifestazione di volontà e presunzione di volontà si vedano UBERTIS, *Regole minime del giudizio senza imputato*, cit., 1312 e ID., *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, Milano, 1984, 139-140. In particolare, si evidenzia come sono da considerarsi completamente differenti la manifestazione di volontà, la quale può manifestarsi sia espressamente sia tacitamente – ossia mediante comportamenti concludenti da cui emerge chiaramente e inequivocamente la volontà del soggetto –, e la presunzione di volontà, che si sostanzia, invece, in un percorso mentale attraverso cui l'interprete partendo da un fatto noto, ma non significativo di per sé di alcunché, riesce a risalire, per via interpretativa, ad un fatto ignoto. Tale differenza ben si presta a spiegare anche l'odierno assetto normativo: da un lato, abbiamo l'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p. che disciplina le ipotesi di manifestazione di volontà – espressa o tacita – e, dall'altro lato, l'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. che si occupa di presunzioni.

<sup>46</sup> Vale la pena di ricordare che la discrezionalità riconosciuta al giudice non significa arbitrio. Sul punto si vedano ABBAGNANO, *I confini mobili della discrezionalità*, Napoli, 2008; BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965 e DOLCINI, voce *Potere discrezionale del giudice (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, 744 ss. .

Affrontato il problema interpretativo posto dalla rilevanza dei comportamenti concludenti, appare utile soffermarsi sulla nozione di “espressamente rinunciato”.

Il dato letterale induce a ritenere che la volontà dell'imputato non debba estrinsecarsi in forme particolari: quindi, volontà espressa, ma non formale<sup>47</sup>. Tuttavia, la più attenta dottrina<sup>48</sup> ha avanzato perplessità circa la mancanza di forme *ad substantiam*. In particolare, si è correttamente evidenziato che si tratterebbe dell'unico caso presente nel codice di rito in cui l'atto abdicativo di una prerogativa difensiva personalissima<sup>49</sup> risulterebbe privo di forma solenne<sup>50</sup>. Pertanto, non essendo – almeno a parere di chi scrive – accoglibile la tesi secondo cui la mancanza di forme *ad substantiam* sia funzionale a equiparare l'ipotesi dell'art. 420-bis, comma 1, c.p.p. a quelle del comma successivo<sup>51</sup>, sono due le soluzioni interpretative ipotizzabili.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di ammettere, aderendo al dato letterale della norma, che la dichiarazione di non partecipare all'udienza non sia assistita da alcun onere formale. Diversa soluzione, invece, porterebbe – valorizzando l'esegesi sistematica – alla necessità di adottare forme solenni attraverso cui dare corpo alle dichiarazioni dell'imputato in ordine alla scelta partecipativa. Quest'ultima ricostruzione interpretativa appare, *ictu oculi*, più funzionale a garantire sia la coerenza del sistema processuale – prevenendo che qualora si abdichi ad un diritto difensivo, lo si

---

<sup>47</sup> Così BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 107. Ovviamente, nel caso si volesse accedere alla tesi secondo cui assumono rilevanza anche i comportamenti concludenti, la mancanza di oneri formali appare, non solo evidente, ma anche una necessità.

<sup>48</sup> Cfr. MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 248-249.

<sup>49</sup> Sul punto si veda BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, in *Proc. pen. e giust.*, 2014, 6, 107, il quale afferma chiaramente «che, pur in assenza di specificazioni normative, la rinuncia costituisce atto “personalissimo”, con conseguente infungibilità di ogni altra forma, inclusa la dichiarazione del difensore».

<sup>50</sup> Sul punto MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 248, il quale richiama la richiesta di giudizio abbreviato e quella di patteggiamento ex artt. 438, comma 2-3, e 446, comma 2-3, c.p.p., che comporta abdicazione al diritto al contraddittorio dibattimentale – che deve avvenire in udienza o con scrittura privata autenticata oppure a mezzo di procuratore speciale –; la richiesta di giudizio immediato ex art. 419, comma 5, c.p.p., che comporta rinuncia all'udienza preliminare e che deve essere resa mediante dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale; la rinuncia all'impugnazione ex art. 589, comma 2 e 3, c.p.p. che deve essere fatta o nei modi previsti per l'atto di proposizione del gravame, se fatta *ante iudicium*, oppure espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

<sup>51</sup> In questo senso sembra esprimersi MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 249.

debba fare con forme solenni – sia la consapevolezza della scelta partecipativa dell'imputato – posto che la forma solenne, costituendo un adempimento ulteriore chiesto alla parte, impone un maggior onere informativo e, pertanto, una maggiore presa di coscienza di quanto sta processualmente accadendo –. Tuttavia, a parere di chi scrive, appare più convincente la soluzione che non ritiene applicabile un onere formale e ciò per una pluralità di ragioni. In primo luogo, vale il principio *ubi lex voluit, dixit, ubi noluit tacuit* poiché, non sembra possibile colmare in via interpretativa una lacuna lasciata intenzionalmente dal legislatore che, ben consapevole della strutturazione degli atti abdicativi, ha preferito lasciare sguarnita di forma solenne la dichiarazione di cui all'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p. In secondo luogo, tale ricostruzione permette di attribuire rilevanza ai comportamenti concludenti inequivoci: riconoscere un onere in materia di forma, significherebbe escludere automaticamente la possibile rilevanza dei comportamenti concludenti.

Descritta l'assenza basata sulla conoscenza certa di cui all'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p., possiamo compiere alcune riflessioni di ordine generale.

Alla base della facoltà dell'imputato di rinunciare espressamente a comparire vi è, da un lato, il principio del contraddittorio<sup>52</sup> – funzionale a garantire un confronto dialettico tra le parti e che presuppone la piena conoscenza del processo e, quindi, una partecipazione attiva e consapevole – e, dall'altro lato, il diritto soggettivo dell'imputato a non esercitare una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento – ossia la facoltà di partecipare al processo, e anche in questo caso è presupposta la piena conoscenza del processo<sup>53</sup> –.

---

<sup>52</sup> Per un approfondimento sul tema del contraddittorio si vedano, *ex plurimis*, ANDRONIO, sub art. 111 Cost., in *Commentario alla Costituzione*, in [www.online.leggiditalia.it](http://www.online.leggiditalia.it); CAVALLARI, voce *Contraddittorio (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. IX, Milano, 1961, 728 ss.; CHIAVARIO, *Processo penale e garanzie della persona*, Milano, 1982 e 1984; CONTI, voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Appendice, vol. V, Milano, 2001, 627 ss.; DENTI, sub art. 111 Cost., in AA.VV., *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1994; LORUSSO, *I molteplici volti del contraddittorio: dalle regole costituzionali all'attuazione legislativa*, in AA.VV., *Processo penale e costituzione*, a cura di Dinacci, Milano, 2010, 345 ss.; GIALUZ, sub art. 111 Cost., in AA.VV., *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di Bartole e Bin, Padova, 2008, 959 ss.; PISANI, *Riflessioni sul giusto processo penale*, in *Iustitia*, 2009, 55 ss. e SPANGHER, *Il "giusto processo" penale*, in *St. iuris*, 2000, 255 ss.

<sup>53</sup> La conoscenza del processo risulterebbe garantita, in tale ipotesi, dall'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Tale circostanza è data, in questa sede, come presupposto. Come si vedrà nel prosieguo del lavoro, numerosi dubbi solleva l'affermazione secondo cui la notifica fatta personalmente all'imputato possa significare conoscenza reale del processo. Tale tema, infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, è stato oggetto di critiche e dibattiti, sulle quali si tornerà

Tuttavia, la soluzione legislativa cristallizzata nell'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p. consente alla volontà dell'imputato di non partecipare al processo di prevalere sull'attuazione piena del contraddittorio, nella misura in cui tale scelta permette la prosecuzione del procedimento penale senza una parte fondamentale del triangolo processuale<sup>54</sup>: l'imputato. Di fronte a questa costruzione normativa, appare lecito chiedersi se essa sia conforme ai principi costituzionali, ovvero se l'esercizio di una facoltà da parte dell'imputato possa prevalere su di un principio consacrato a livello costituzionale, quale quello del contraddittorio.

La dottrina prevalente risponde al quesito in maniera positiva<sup>55</sup>.

Tuttavia, alcuni Autori<sup>56</sup> hanno sollevato talune perplessità: in primo luogo, rilevando che non sarebbe coerente un ordinamento che si sforzi di attuare un principio e poi permetta alla mera

---

diffusamente nel § 3.2 e 3.4 del presente Capitolo. In questa sede, però, al fine di sviluppare il ragionamento sul principio del contraddittorio e il suo rapporto con la rinuncia espressa dell'imputato a non partecipare, si considera avverata tale condizione.

<sup>54</sup> Il processo può essere definito, infatti, come *actus trium personarum*. Nel caso del processo penale, la "trinità" processuale è costituita dal giudice, dall'imputato e dal Pubblico Ministero.

<sup>55</sup> Cfr. DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 10, il quale chiaramente afferma che «la presenza dell'imputato al processo è [...] un indiscutibile valore in quanto consente di realizzare appieno il contraddittorio; ciò non toglie, ovviamente, che lo stesso imputato possa scegliere di non presenziare al processo in modo espresso e libero» e, successivamente afferma che «se la mancata presenza è frutto di una libera scelta, ha come conseguenza comunque la celebrazione di un processo anomalo, senza la partecipazione dell'imputato, ma oggettivamente regolare dal momento che la scelta iniziale neutralizza le anomalie susseguenti». Dello stesso avviso sono MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, Milano, 2004, 27, il quale afferma che «il "primo" diritto fondamentale riconosciuto alla persona sottoposta a procedimento penale è quello di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte difensive» e UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., 139-140, il quale sottolinea la necessità di valorizzare la «scelta dell'imputato tendente a rinunciare alla propria autodifesa». In termini analoghi si esprimono FLICK, voce *Libertà: libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Milano, 1974, 545 ss.; VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale (Contributo alla teoria dei diritti della personalità)*, in ID., *Scritti giuridici*, vol. III, Milano, 1997, 306 ss.; CHIAVARIO, *Processo e garanzia della persona*, vol. II, *Le garanzie fondamentali*, Milano, 1984, 113 ss.; SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, Padova, 2000, 2 e MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, Milano, 1997, 493-494. In giurisprudenza, si veda C. Cost., sentenza 1 febbraio 1982, n. 9, in *Giur. cost.*, 1982, 61, che tende a valorizzare, seppur con riferimento alla disciplina dell'assenza ormai abrogata, la necessità che la scelta partecipativa sia «frutto di una libera scelta, o comunque di un [...] comportamento volontario».

<sup>56</sup> Cfr. BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 107 e MARZADURI, *Sulla necessità di una riforma del giudizio in contumacia*, in *Leg. pen.*, 2004, 615.



volontà della parte di porlo nel nulla<sup>57</sup> e, in secondo luogo, lamentando la mancata prevalenza di un principio costituzionalmente tutelato.

Invero, tali critiche non appaiono, almeno a parere dello scrivente, condivisibili e, pertanto, si ritiene che la previsione di una rinuncia espressa a comparire sia pienamente compatibile con un assetto processuale in linea con i dettami costituzionali<sup>58</sup>.

In particolare, con riferimento al primo dubbio sollevato, si può evidenziare che non è ammissibile che allo sforzo dell'ordinamento per attuare un principio costituzionale segua necessariamente l'imposizione di un obbligo di farne uso. Infatti, non avrebbe alcun senso che l'ordinamento si sforzasse di rendere possibile il diritto di libera associazione per poi imporre al cittadino di associarsi, ovvero si sforzasse per garantire il diritto ad aderire liberamente ad una fede religiosa per poi imporre al cittadino di professare una religione. Da questi esempi si evince che l'ordinamento non può, pur avendo garantito il diritto al contraddittorio, imporre un conseguente obbligo di partecipazione al processo, che vada oltre i limiti previsti dall'accompagnamento coattivo<sup>59</sup>. Dunque, l'ordinamento deve limitarsi a rendere effettivo il contraddittorio garantendo, tra le altre cose, la piena conoscibilità del processo e, allo stesso tempo, deve garantire la più assoluta libertà dell'imputato di scegliere se partecipare o meno al proprio processo, anche a costo di veder vanificati gli sforzi effettuati per realizzare il contraddittorio e per assicurare la piena conoscenza del processo.

Anche la seconda critica relativa alla necessaria prevalenza di un principio costituzionale, non può trovare accoglimento. Infatti, se è vero che il contraddittorio per la prova può essere derogato dal consenso dell'imputato, ai sensi di quanto dispone l'art. 111, comma V, Cost.; allora non si vedono

---

<sup>57</sup> Cfr. MARZADURI, *Sulla necessità di una riforma del giudizio in contumacia*, cit., 615, il quale afferma che «la massima attenzione nei confronti del diritto dell'imputato ad essere posto a conoscenza della citazione non risulta *prima facie* conciliabile con una previsione che riconosca poi una completa disponibilità del diritto a presentarsi all'udienza: tanta fatica per nulla, qualcuno potrebbe essere indotto a pensare, per l'ipotesi in cui l'accusato decidesse di non partecipare al giudizio, dopo che finalmente si è avuta una notifica in grado di assicurare la conoscenza effettiva della *vocatio*».

<sup>58</sup> Inoltre, è vero che esiste il brocardo secondo cui *tres sunt personae quae faciunt processum*, ma la presenza dell'imputato non può tradursi in un obbligo a partecipare e la triade processuale potrà rimanere in vita grazie alla partecipazione tecnica dell'imputato tramite il suo difensore. Così PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, Milano, 2010, VII-VIII.

<sup>59</sup> Di diverso avviso si è mostrato LATTANZI, *Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale*, in *Leg. pen.*, 2004, 596.

ragioni per non ammettere la derogabilità del contraddittorio mediante consenso in una situazione prodromica alla formazione della prova.

Dunque, si può affermare – almeno a parere di chi scrive – che l’art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p. non leda, ma anzi rispetti, il principio del contraddittorio: da un lato, l’ordinamento processuale ha posto in essere tutta una serie di meccanismi in grado di porre la parte nella condizione di poter partecipare al processo e, quindi, di confrontarsi con il suo accusatore; e, dall’altro lato, il consenso libero dell’imputato permette che il processo prosegua senza *vulnus* alle garanzie costituzionali, anche in materia di prova<sup>60</sup>. Come si è affermato «il principio del contraddittorio non significa [...] che la parte debba necessariamente essere presente e contraddire o difendersi, ma soltanto che essa deve essere posta nelle condizioni di farlo ogni volta lo ritenga opportuno»<sup>61</sup>.

In conclusione, però, si deve evidenziare che questo ragionamento interpretativo risulta fondato solo nella misura in cui venga effettivamente garantita la piena conoscenza del processo, da cui deriva una dichiarazione libera e consapevole di disinteresse al processo e, di conseguenza, un pieno rispetto del contraddittorio. Come si vedrà nel prosieguo del presente lavoro<sup>62</sup>, il fatto che l’ordinamento sia in grado di garantire all’imputato una conoscenza piena del processo è un fatto tutto da dimostrare.

## 2.2 *Il comma 2 e i fatti sintomatici.*

L’art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. disciplina – valorizzando la conoscenza non qualificata del procedimento – la seconda ipotesi di giudizio in assenza.

Questa ulteriore forma di assenza non impeditiva deriva dalla possibilità di proseguire il processo laddove sia possibile desumere che l’imputato ne sia a conoscenza a partire da una serie di

---

<sup>60</sup> Risultano così rispettate le due “anime” del contraddittorio: ossia la componente oggettiva (il contraddittorio, inteso come metodo di conoscenza, nella formazione della prova) e quella soggettiva (il contraddittorio inteso come garanzia individuale di confrontarsi con il proprio accusatore). Sul punto si vedano TONINI, *Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, 1388 ss.; CONTI, voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. V, Milano, 2001, 633; UBERTIS, voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II-2, Milano, 2008, 432 ss. e IAFISCO, *Il “giusto processo” all’imputato irreperibile all’esame della Corte Costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2007, 1129.

<sup>61</sup> Così CAVALLARI, voce *Contraddittorio (dir. proc. pen.)*, cit., 730.

<sup>62</sup> Si veda § 3.4 del presente Capitolo.

comportamenti<sup>63</sup> – tenuti o subiti dall'imputato nel corso delle indagini o, più in generale, dell'*iter* procedimentale –, detti fatti sintomatici<sup>64</sup>.

Il verificarsi di uno dei fatti sintomatici indicati dalla norma consente – o per meglio dire impone al giudice<sup>65</sup> – di presumere che l'imputato sia a conoscenza del processo e, inoltre, permette di dedurre da questa conoscenza, sempre in via presuntiva, la rinuncia implicita dell'imputato a comparire<sup>66</sup>. Alla luce di quanto sostenuto dalla più attenta dottrina, possiamo affermare che il sistema delineato dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. sia caratterizzato da una triplice presunzione: dal fatto sintomatico si presume la conoscenza del procedimento, dalla quale si presume la conoscenza dell'udienza e da quest'ultima la volontaria rinuncia a comparire<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> Appare – in accordo con quanto afferma QUATTROCOLO, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, cit., 237 – più corretto parlare, in relazione ai comportamenti descritti dalla norma in oggetto, di “fatti processuali” e non di “atti processuali”. Infatti, l'atto processuale – come ogni atto giuridico – ha in sé il requisito della volontarietà; mentre, il fatto processuale – al pari del fatto giuridico – si concretizza in un accadimento consistente tanto in un fenomeno naturale quanto in un comportamento umano (così VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 174-175). A parere dello scrivente, va sicuramente condivisa la considerazione di Quattrocolo, nella misura in cui la lettera della norma considera i comportamenti descritti come meri accadimenti, senza prendere in esame la componente volontaristica degli stessi. Tuttavia, appare maggiormente coerente, con l'intero impianto della riforma, considerare tali comportamenti come “atti processuali”, poiché solo in questo modo si potrà valorizzare il coinvolgimento, anche psicologico, del soggetto agente, così da poterne dedurre, almeno in linea di principio, un volontario e consapevole coinvolgimento e, quindi, la sua consapevolezza in merito alla scelta partecipativa al processo a suo carico.

<sup>64</sup> Cfr. TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza “consapevole”*, cit., 513.

<sup>65</sup> Così NOFRI, sub art. 420-*bis* c.p.p., cit., 1862 e TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza “consapevole”*, cit., 513, i quali affermano che «l'automatismo con cui le predette situazioni sono destinate ad operare [...] pare frutto di un “astrattismo”, o quanto meno di un'ingenuità, del legislatore e rischia di minare alla radice il novellato sistema, giacché dietro il processo all'assente può ancora celarsi lo spettro inquisitorio di un imputato ignaro di quanto accade nei suoi confronti».

<sup>66</sup> Cfr. MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 145, il quale afferma che ciascun fatto sintomatico, «saldandosi con la valida notifica dell'avviso a monte, dovrebbe essere in grado di colorare di cosciente volontarietà l'assenza dell'imputato all'udienza e legittimare la decisione di procedere in sua assenza».

<sup>67</sup> Così TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza “consapevole”*, cit., 514 e DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 17. Sul punto si veda anche VIGNALE, *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, in [www.magistraturademocratica.it](http://www.magistraturademocratica.it), inserito in data 26 giugno 2014, la quale chiaramente afferma che nei casi indicati dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. «vi è stata conoscenza del procedimento, ancorché non vi sia certezza della conoscenza della celebrazione del processo».

Tuttavia, tale sistema desta, come si vedrà nel prosieguo, una serie di dubbi sia con riferimento alla effettiva sintomaticità dei diversi comportamenti descritti dalla norma in esame<sup>68</sup>, sia, più in generale, in relazione ad un sistema fondato su meccanismi presuntivi.

Prima di soffermarsi sui singoli fatti sintomatici per descriverne il contenuto ed evidenziarne i profili problematici, ricordiamo che, anche nel caso di giudizio in assenza *ex art.* 420-*bis*, comma 2, c.p.p., sarà possibile celebrare il processo solo se vi è stata regolare notifica dell'avviso dell'udienza e non vi sia legittimo impedimento che determina l'assoluta impossibilità a comparire (art. 420-*ter* c.p.p.).

a) La dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Il primo fatto sintomatico indicato dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. è la dichiarazione o l'elezione di domicilio, disciplinate dagli artt. 161 e 162 c.p.p.<sup>69</sup>.

Sotto il profilo definitorio, possiamo dire che «la dichiarazione di domicilio è una comunicazione con la quale l'interessato riferisce dove effettivamente abita o lavora, anche se presso terze persone, mentre l'elezione di domicilio [...] è l'atto con il quale l'interessato sceglie una persona investendola del limitato potere di ricevere le notificazioni degli atti del procedimento a lui destinate in un luogo diverso da quello in cui abita o lavora»<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> Sul punto si vedano TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 514 e DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 16, secondo cui è lecito dubitare che «ad una delle situazioni ricomprese nell'elenco stilato dal legislatore corrisponde in concreto la consapevolezza dell'imputato circa l'esistenza e, soprattutto, l'incidere del procedimento a suo carico».

<sup>69</sup> Da un punto di vista sistematico, tali norme – e di conseguenza tali istituti – trovano la loro naturale collocazione all'interno del sistema delle notificazioni, il quale non ha subito modifiche ad opera della legge 28 aprile 2014, n. 67.

<sup>70</sup> Così TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 84-85, i quali sottolineano che però la disciplina dei due fenomeni è identica. Dello stesso avviso è MORSELLI, *Il "render noto" nel processo penale*, cit., 246-255, il quale afferma che «dichiarazione ed elezione di domicilio, nel significato e nella sistematica del codice di rito penale, nonché, soprattutto, nel terreno giurisprudenziale, hanno finalità ed effetti distinti e occupano ambiti applicativi diversi»; in particolare, la dichiarazione di domicilio è una «dichiarazione di scienza», mentre l'elezione di domicilio è una «dichiarazione di volontà», avente «carattere negoziale, costitutivo, recettivo». Sul punto si vedano anche GRILLI, *Le notificazioni penali (Notificazioni, comunicazioni, avvisi nel nuovo codice di procedura penale)*, Milano, 1990, 209-213; VOENA, *Atti*, cit., 267 ss. e CERQUA, *Le notificazioni nel processo*

Secondo la disciplina di tali istituti, deve essere tenuto presente, non solo l'obbligo di eleggere o dichiarare domicilio nel corso del procedimento<sup>71</sup>, ma anche e soprattutto l'onere di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto o di quello dichiarato<sup>72</sup>. Di conseguenza, questo fatto sintomatico permette di presumere la conoscenza del processo dall'elezione o dalla dichiarazione di domicilio anche nel caso in cui venga eletto o dichiarato un domicilio non idoneo, oppure il soggetto sottoposto a procedimento penale non avvisi l'Autorità Giudiziaria procedente del mutamento di domicilio. Infatti, tali ipotesi «dimostrerebbe[ro] un colpevole disinteresse per la propria vicenda, che legittima l'autorità a procedere in [...] assenza»<sup>73</sup>.

---

*penale*, Padova, 2004, 96-97, il quale precisa che «dal carattere negoziale dell'elezione di domicilio deriva la sua *prevalenza* rispetto alla dichiarazione, quando entrambe (elezione e dichiarazione) intervengono, ovviamente in tempi diversi, nell'ambito dello stesso procedimento e con riguardo al medesimo soggetto».

<sup>71</sup> In dottrina è sorto un dibattito sulla locuzione "nel corso del procedimento". Infatti, un primo orientamento esegetico (cfr. Cass., sez. V, 14 novembre 2007, n. 44123, Bacalanovic, in *C.E.D. Cass.*, n. 237973; Cass., sez. I, 20 ottobre 2010, n. 39818, Mammì, in *C.E.D. Cass.*, n. 249015) ha sostenuto che, al fine di aumentare la sintomaticità del fatto, occorre considerare solo le dichiarazioni e le elezioni di domicilio compiute dopo l'iscrizione della *notitia criminis*. Tuttavia, altri Autori (VIGNALE, *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, cit.; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 776) hanno, a giusto titolo, ritenuto di non aderire a tale orientamento interpretativo poiché il procedimento inizia con il compimento del primo atto di indagine e non con l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro. Di questo avviso è anche la Corte Costituzionale (così C. Cost., 3 maggio 1993, n. 237, in *Giur. cost.*, 1993, 1728 ss.).

<sup>72</sup> MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 249, il quale afferma che dal momento di elezione o dichiarazione di domicilio sorge in capo all'indagato un onere di «"mantenere i contatti" col luogo [dichiarato], al fine di sapere circa una sua eventuale successiva *vocatio in iudicium*». Sul punto si veda anche, seppur con riferimento alla situazione pre-riforma, Cass., sez. V, 20 marzo 2007, n. 11701, Benjamin Joy, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 491 ss. con nota di PAPAGNO, *L'impugnazione delle sentenze contumaciali e l'esigenza di evitare manovre dilatorie*.

<sup>73</sup> Così MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 151. Sul punto appaiono interessanti le considerazioni svolte da MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 249. In particolare, egli afferma che la presunzione in esame è giustificata laddove l'elezione o la dichiarazione di domicilio avvengano nei casi di cui all'art. 161, comma 2 e 3, c.p.p., ossia quando il soggetto sottoposto a procedimento penale riceve l'informazione di garanzia o il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria o quando deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo. In tali casi, afferma l'Autore, si può «considerare il prevenuto pienamente consapevole dell'esistenza di una causa penale a suo carico». Sul punto anche VIGNALE, *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, cit., la quale sottolinea la correlazione tra elezione/dichiarazione di domicilio e onere dell'imputato di tenersi informato – problematica su cui si rinvia al § 3.4 del presente Capitolo –, tanto che afferma che «il ragionamento sotteso è lineare: l'imputato ha avuto conoscenza del procedimento [...]; ciò gli avrebbe consentito – se si fosse comportato secondo diligenza e lealtà – di venire a conoscenza della celebrazione del processo e, se lo avesse voluto, anche della data dell'udienza. Se non è presente, quindi, è perché ha rinunciato ad esserlo o perché non si è adoperato, come avrebbe potuto fare, per ricevere le informazioni a lui destinate».

Già ad una prima lettura della norma, emergono una serie di profili problematici che impediscono di intravedere quella automaticità, descritta dalla norma, che porta dalla dichiarazione o elezione di domicilio alla conoscenza del processo.

In particolare, sono tre i profili di criticità: l'ipotesi di rifiuto dell'imputato a dichiarare o a eleggere domicilio<sup>74</sup>, l'individuazione del contenuto minimo dell'invio all'elezione o alla dichiarazione di domicilio e una corretta distinzione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo.

Quanto al primo profilo problematico, possiamo notare che la norma non fa alcun riferimento all'ipotesi in cui l'imputato, nonostante vi sia stato un invito in tal senso, si rifiuti di dichiarare o di eleggere domicilio. Tale lacuna normativa può essere colmata ricomprendendo tali casi nelle ipotesi in cui risulti comunque la certezza del procedimento di cui all'art. 420-*bis*, comma 2, ultima parte, c.p.p.<sup>75</sup>. Nelle situazioni di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, infatti, appare sostenibile che l'indagato risulti informato dell'esistenza del procedimento penale poiché ha ricevuto l'invito ad eleggere domicilio, che contiene tutte le informazioni necessarie alla conoscenza del processo.

Tuttavia per una differente – e a parere di chi scrive – più corretta impostazione esegetica, il caso di rifiuto di elezione o di dichiarazione di domicilio, come anche il caso di indicazione di un domicilio inidoneo o insufficiente, devono essere ricomprese nell'ipotesi di corretta dichiarazione o elezione

---

*Contra* Cass., sez. II, 17 dicembre 2014, n. 292, Coccorullo, in *Dir. e giust.*, 2015, secondo cui «l'omessa comunicazione del trasferimento del domicilio dichiarato o eletto non può interpretarsi, di per sé solo, quale volontaria scelta dell'imputato di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze».

<sup>74</sup> Pare interessante riportare anche il profilo problematico evidenziato da CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 20 marzo 2015, 13: le elezioni di domicilio al buio. «È il caso in cui l'elezione di domicilio compiuto, generalmente, negli uffici di polizia giudiziaria nel corso del primo contatto con la persona sottoposta all'indagine è fatta presso un difensore d'ufficio da nominarsi in un secondo momento. Un'elezione, appunto, "al buio" visto che il domicilio non è individuato dall'interessato, ma è individuabile solo successivamente quando sarà designato il difensore d'ufficio». Sul punto si vedano anche CATALANO, *La resistibile affermazione delle garanzie europee in tema di giusto processo in absentia*, in *Arch. pen.*, 2011, 645-646 e CAPUTO, *Domicilio eletto presso il difensore d'ufficio ed effettiva conoscenza del procedimento*, in *Dir., immigr. e cittadinanza*, 2008, 2, 24.

<sup>75</sup> Sul punto si vedano SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 44; NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 214 e BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 109.

di domicilio, poiché comportano il medesimo risultato conoscitivo: «ciò che rileva, dal punto di vista sintomatico, è l'accadimento procedimentale che ha messo in “contatto” l'indagato con il “suo” procedimento e non la corrispondenza dell'atto allo schema normativo tracciato dal legislatore»<sup>76</sup>.

Con riferimento, invece, al contenuto minimo dell'invito alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, va osservato che – poiché dall'elezione o dalla dichiarazione dell'imputato dipende la conoscenza del processo che legittima la celebrazione di un processo *in absentia* – appare cruciale il contenuto dell'invito fornito all'indagato. Quest'ultimo può essere, non solo il primo, ma anche l'unico contatto che il soggetto avrà con l'Autorità Giudiziaria penale e con il suo processo e da esso, di conseguenza, dipende la presa di coscienza dell'*iter* procedimentale che si sta svolgendo a suo carico.

Sul punto occorre osservare che, nella prassi, l'invito all'elezione o alla dichiarazione di domicilio contiene semplicemente il numero del registro generale delle notizie di reato. Dunque, l'indagato potrà avere conoscenza solo della pendenza di un procedimento a suo carico. Tuttavia, appare opportuno – almeno se si vuole caricare di significatività il fatto sintomatico che stiamo analizzando – arricchire il contenuto dell'avviso in modo tale da mettere il soggetto in condizione di apprendere tutti quegli elementi che gli permettano di prendere conoscenza del procedimento<sup>77</sup>. Infine, dovrà

---

<sup>76</sup> In questi termini si esprimono TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 775. Dello stesso avviso è anche QUATTROCOLO, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 237, la quale precisa che «il legislatore non sembra pretendere la validità dell'atto assunto a riferimento: ad esempio, l'elezione di domicilio dovrebbe considerarsi fatto rilevante, ai fini in esame, anche quando sia attinto da invalidità, poiché esso è considerato come “momento di contatto” con il procedimento che, a prescindere dalla ritualità dell'atto stesso, dovrebbe far insorgere nell'indagato la consapevolezza di essere sottoposto a procedimento penale».

<sup>77</sup> Sul punto VIGNALE, *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, cit., la quale precisa che «non tutte le dichiarazioni o elezioni di domicilio compiute nel corso del procedimento consentano di procedere in assenza e che ciò sia possibile solo quando la forma e le modalità dell'atto sono tali da rendere l'interessato realmente consapevole dell'esistenza del procedimento». Si veda anche CIAVOLA, *Assenza dell'imputato e dubbia sintomaticità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: una lettura costituzionalmente orientata*, in *Arch. pen.*, 2016, f. 1, 7, la quale precisa che «l'elezione di domicilio ha un valore informativo “praticamente nullo”, risolvendosi, perlopiù, nella mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. In mancanza di dati sulle coordinate di un processo [...] è, dunque, evidenti che si tratti di informazioni del tutto insufficienti a garantire l'equità della procedura, secondo gli *standards* dei giudici europei»

essere considerata anche la problematica linguistica<sup>78</sup>: alla luce delle modifiche introdotte con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, è necessario che l'invio a dichiarare o a eleggere domicilio venga rivolto all'imputato, che non ha conoscenza della lingua italiana, in una lingua a lui comprensibile. Altrimenti, nel caso in cui gli avvisi siano dati in una lingua non conosciuta<sup>79</sup> e non comprensibile dall'imputato, si dovrà considerare la dichiarazione o l'elezione di domicilio del tutto inidonea a raggiungere lo scopo e, pertanto, verrà meno la sintomaticità della stessa, non potendo far derivare alcuna presunzione di conoscenza da un atto che l'imputato non era nelle oggettive condizioni di comprendere.

Tuttavia, anche laddove l'elezione e la dichiarazione di domicilio vengano accompagnate dal rilascio di informazioni significative e complete, il fatto sintomatico in esame non appare in grado di condurre ad una piena conoscenza del processo. Si giunge così ad affrontare il terzo profilo problematico: la mancata differenziazione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo. Infatti, l'elezione e la dichiarazione di domicilio che – volendo accogliere la tesi consacrata nella norma, ma tutta da dimostrare – permette la conoscenza del procedimento è distante, cronologicamente e anche contenutisticamente<sup>80</sup>, dall'esercizio dell'azione penale e, quindi, dalla conoscibilità del processo. Pertanto, anche ammettendo la sintomaticità

---

<sup>78</sup> Dello stesso avviso sono anche NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 72; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in absentia e nei confronti degli irreperibili*, cit., 12; VIGNALE, *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, cit. e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 778-779. Inoltre, CIAVOLA, *Assenza dell'imputato e dubbia sintomaticità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: una lettura costituzionalmente orientata*, cit., 7-8, sottolinea come l'alto tasso di tecnicismo contenuto nell'elezione e nella dichiarazione di domicilio rendano tali atti difficilmente intellegibili anche per l'uomo medio italiano.

<sup>79</sup> Come ricordano TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 779 la mancata traduzione o interpretazione può dare luogo, secondo alcuni Autori, a una nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), c.p.p., mentre, secondo una diversa impostazione dottrinale, a una nullità ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 171, lett. e), c.p.p. .

<sup>80</sup> Così MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in absentia*, cit., 152, il quale evidenzia la diversità, fattuale o giuridica, che potrebbe venire a crearsi tra l'addebito provvisorio, che dovrebbe essere contenuto nell'invito a dichiarare o a eleggere domicilio, e l'imputazione. Dello stesso avviso è anche NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 210-211, il quale sottolinea il divario temporale e contenutistico tra il fatto sintomatico in esame e la celebrazione del processo, tanto che ritiene «sproporzionato far discendere come effetto ultimo di quell'incrocio isolato con l'attività di indagine la sottrazione all'imputato del diritto la presenza processuale».



dell'individuazione di un domicilio, essa dovrebbe essere riferita al solo procedimento e non anche al processo<sup>81</sup>.

Vale, poi, la pena di evidenziare – anche se sul punto si tornerà diffusamente tra breve<sup>82</sup> – che l'affermazione della sintomaticità della dichiarazione o elezione di domicilio, in relazione al processo e non solo al procedimento, comporta la creazione di un onere informativo in capo all'indagato o all'imputato: si fa carico al soggetto sottoposto a procedimento penale dell'obbligo di tenersi costantemente informato sulle attività processuali che saranno svolte a suo carico.

b) Le misure pre-cautelari e cautelari.

Il secondo fatto sintomatico indicato dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. riguarda l'ipotesi in cui il soggetto sottoposto a procedimento penale sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare.

La sintomaticità di questa ipotesi appare giustificata dalla particolare incisività delle misure cautelari e pre-cautelari, le quali – per le loro funzioni e per il loro funzionamento – conducono l'indagato o l'imputato all'interno della vicenda processuale e svelano, seppur non completamente, il contenuto e l'oggetto del procedimento penale<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Sul punto si vedano NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 71-72; VIGNALE, *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, cit. e MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 152, il quale precisa che «un verbale ex art. 161 c.p.p. sarà sempre e solo un indicatore sintomatico, in grado di fornire la prova della conoscenza del procedimento, ma giammai quella, più alta, della conoscenza del processo». Anche BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia*, cit., 79, sottolineano la discrasia, che ritornerà anche per gli altri indici sintomatici, tra conoscenza del processo e conoscenza del procedimento, tanto che affermano che «fondare in maniera automatica la presunzione della volontarietà dell'assenza dell'imputato nel *processo* dalla conoscenza della pendenza del *procedimento* (seppur effettiva [...]) rischia di non rivelarsi, in concreto, sempre in linea con la garanzia del diritto di partecipare». In conclusione, va citato DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 17, il quale – riferendosi a tutti gli indici sintomatici – fornisce un'immagine chiara di questa confusione tra processo e procedimento affermando che «le situazioni richiamate evocano scenari tipici delle indagini preliminari ove la vicenda è ancora magma incandescente e spesso molto lontano dalla sua organizzazione intorno ad un'accusa definita».

<sup>82</sup> Cfr. § 3.4, lett. c), del presente Capitolo. Per il momento basti richiamare MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 569.

<sup>83</sup> Così sembra esprimersi MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 250. Ritengono idoneo ai fini della

Tuttavia, anche in questo caso emergono numerosi aspetti problematici<sup>84</sup> che fanno dubitare della carica di significatività attribuita dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 all'applicazione di misure pre-cautelari e cautelari. In particolare, sono due gli aspetti su cui ci si vuole soffermare: il novero delle misure richiamate<sup>85</sup> e l'esecuzione delle stesse.

Quanto al primo profilo, si può evidenziare che non vi è menzione della misura pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, di cui all'art. 384-*bis* c.p.p. Tuttavia, tale mancanza – di cui non si rinviene una logica spiegazione se non riconducendola ad una svista dal legislatore<sup>86</sup> – può essere recuperata alla luce della clausola di chiusura contenuta nella formula “certezza della conoscenza o la sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento”, contenuta nell'ultima parte dell'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p.<sup>87</sup>.

Inoltre, data la formulazione letterale della norma – che parla genericamente di misure cautelari – il fatto sintomatico dovrebbe comprendere sia le misure personali, sia quelle reali. Tuttavia, parte

---

presunzione di conoscenza il fatto sintomatico in oggetto anche CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 55 e NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 220. *Contra* NOFRI, sub art. 420-*bis* c.p.p., cit., 1864 il quale rileva che «il parametro in discorso si rivela poco significativo nei casi, non infrequenti, in cui la limitazione si sia protratta per un breve periodo di tempo, là dove l'arresto o il fermo non siano stato convalidati ovvero [...] non sia stata emessa un'ordinanza cautelare o, ancora, il provvedimento restrittivo non abbia trovato conferma nei gradi d'impugnazione». In tale casi, prosegue l'Autore «è indiscutibile che simili eventualità possano ingenerare nel soggetto l'erroneo convincimento di una definitiva liberazione dall'addebito» e pertanto, il soggetto non si potrà prefigurare la continuazione del giudizio. Sulla significatività in termini di presunzioni di conoscenza della misura restrittiva della libertà personale, si veda, seppur non esplicitamente, Corte EDU, 28 febbraio 2008, Demebukov c. Bulgaria, in *Cass. pen.*, 2008, 2676-2677.

<sup>84</sup> Cfr. CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 8, la quale precisa che l'esecuzione di una misura pre-cautelare o cautelare «potrebbe non garantire adeguatamente il diritto dell'imputato di conoscere l'esistenza del processo e di parteciparvi».

<sup>85</sup> Oltre a quanto si dirà nel prosieguo, un aspetto problematico riguarda il termine “fermato”. Ci si chiede, nello specifico, se tale termine ricomprenda, oltre al fermo, anche il fermo “identificativo” di cui all'art. 349, comma 4, c.p.p. BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 108 e QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 98, forniscono una risposta negativa, posto che tale provvedimento può incidere anche su soggetti non indagati.

Inoltre, NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 220, precisa che non viene «chiarito se dell'arresto del fermo si esiga la convalida oppure ci si accontenti della loro precaria esecuzione».

<sup>86</sup> In questi termini TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 783.

<sup>87</sup> In questo senso si esprime MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 569.

della dottrina<sup>88</sup> dubita del fatto che la norma possa richiamare anche le misure cautelari reali. Tale linea interpretativa si fonda sull'uso del termine "sottoposto", che andrebbe riferito al solo individuo e non anche ai beni materiali, sia perché il vincolo della cautela reale «è apposto ad una *res* e sarebbe tecnicamente impreciso ritenere che sia l'indagato a essere "sottoposto a misura"»<sup>89</sup>, sia per l'uso che il codice di rito fa del termine in esame<sup>90</sup>.

Quanto al secondo profilo problematico, si evidenzia che, proprio l'uso del termine "sottoposto", porta ad affermare che la misura cautelare o pre-cautelare debba essere eseguita<sup>91</sup> e non meramente richiesta dal Pubblico Ministero<sup>92</sup>. Sul punto occorre precisare che i problemi – che non sorgono per la misura cautelare della custodia in carcere<sup>93</sup> – sorgono per le altre misure

---

<sup>88</sup> Così MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 154-155; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 9; NOFRI, sub art. 420-bis c.p.p., cit., 1863; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 108 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 783-784, i quali rilevano come le misure cautelari reali potrebbero, però, «assumere rilievo quale indicatore sintomatico "innominato" ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, ultimo periodo, c.p.p.». *Contra* QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 98.

<sup>89</sup> Così MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 154-155.

<sup>90</sup> Sempre MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 155, fa notare che «tutte le [...] norme codicistiche collegano sempre, indefettibilmente, la persona e la misura cautelare od altra restrizione delle libertà personale attraverso il participio "sottoposto"». A titolo di esempio l'Autore cita gli artt. 273, comma 1; 275, comma 4-*quater*; 277; 285, comma 2; 294; 303, comma 3; 306, comma 1; 314, comma 2; 692, comma 1; 717; 721, comma 1 e 728, comma 1, c.p.p.

<sup>91</sup> Cfr. SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 44; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 108; NOFRI, sub art. 420-bis c.p.p., cit., 1863; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 781 e CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 55.

<sup>92</sup> Le ipotesi di misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero e non accolte dal giudice precedente potranno, eventualmente essere ricomprese nella clausola di chiusura. *Contra* GRILLI, *Il processo in absentia*, cit., 39 il quale afferma che «non rileva [...] se l'arresto o il fermo siano stati convalidati, ma è sufficiente che vi sia stata una forma di privazione della libertà per portare l'indagato ad attivarsi ai fini della conoscenza del seguito della sua vicenda processuale». Tale posizione interpretativa evidenzia una stretta correlazione tra sintomaticità di conoscenza e onere di attivarsi in capo al soggetto sottoposto a procedimento penale. Sul punto si veda anche MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 569, la quale evidenzia come «il mancato riconoscimento della legittimità della misura precautelare [...] potrebbe trarre in inganno la persona sul suo assoggettamento ad un procedimento penale».

<sup>93</sup> La misura della custodia cautelare in carcere pone la necessità di effettuare alcuni chiarimenti in merito al latitante e all'evaso. La problematica è affrontata da MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 155, il quale afferma «in caso di impossibilità di notificare ed eseguire l'ordinanza di custodia cautelare, la

cautelari personali, coercitive e interdittive. Tali misure, ai sensi di quanto dispone l'art. 293, comma 2, c.p.p., si considerano eseguite a partire dal momento in cui l'ordinanza applicativa viene notificata al destinatario. In questi casi il problema dell'effettiva conoscenza del processo e della significatività dell'indice sintomatico è connesso al sistema delle notifiche che prevede la possibilità di consegna dell'atto anche a persona diversa dall'imputato<sup>94</sup>: se, infatti, l'esecuzione della custodia in carcere rende edotto il soggetto sottoposto a misura cautelare dell'esistenza del procedimento, ci si chiede come può una mera notifica effettuata anche a persona diversa dall'imputato avere la stessa pregnanza conoscitiva.

Da ultimo, va evidenziato un profilo critico che già emergeva dall'analisi delle problematiche connesse all'elezione e alla dichiarazione di domicilio: la netta confusione tra conoscenza del processo e conoscenza del procedimento<sup>95</sup>. Infatti, se la misura cautelare o pre-cautelare può condurre l'indagato ad avere una cognizione significativamente rilevante della fase procedimentale<sup>96</sup>, da ciò non è possibile dedurre presuntivamente che abbia avuto anche una piena

---

persona potrà e dovrà essere dichiarata latitante (artt. 295 e 296 c.p.p.), ma giammai potrà essere considerata "sottoposta misura" agli effetti della norma qui in commento. Discorso opposto invece va fatto per l'evaso: nonostante l'art. 296, comma 5, c.p.p. affermi che "al latitante per ogni effetto equiparato l'evaso", ai fini che interessano l'evaso è stato sottoposto a misura (prima di evadere) e quindi rientra agevolmente nella nozione».

<sup>94</sup> Si vedano CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 10 e MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 155-156, il quale suggerisce in tali casi di «valorizzare, in forza della clausola generale di conoscenza contenuta nell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p., la notifica di eventuali comunicazioni *de libertate*, successive all'ordinanza genetica della misura (provvedimento ex art. 299 c.p.p., avvisi relativi alle impugnazioni, etc.)». BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 108, criticamente afferma che la presunzione di conoscenza in questi casi non potrebbe operare «a meno che non risulti aliunde l'ottemperanza al provvedimento giurisdizionale o, comunque, la conoscenza dello stesso».

<sup>95</sup> Osserva MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 157, che l'«essere consapevoli della pendenza del procedimento nulla può dire in ordine alla decisione finale del p.m. di esercitare l'azione e della data e luogo di comparizione: tutti dati che può conoscere solo chi sia destinatario dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare». Dello stesso avviso è anche NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 219 ss. .

<sup>96</sup> Tuttavia, sottolineano correttamente TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 782, che «si tratta [...] di misure che intervengono in una fase embrionale e fluida del procedimento e per ipotesi di reato che potrebbero, nel prosieguo, mutare profondamente nelle loro componenti fattuali e giuridiche» e, quindi, è già lecito dubitare della significatività in punto di conoscenza del procedimento.

conoscenza del processo<sup>97</sup>: è opportuno – soprattutto sotto il profilo conoscitivo – tenere distinta la fase procedimentale da quella processuale, le quali hanno caratteristiche funzionali differenti e, inoltre, non è sempre vero che la conoscenza delle indagini preliminari, o di singoli atti di indagine, comporta necessariamente la conoscenza del processo. Tale equiparazione, oltre che errata sotto il profilo teorico, comporta l'imposizione a carico dell'indagato di un significativo onere informativo<sup>98</sup>.

c) La nomina del difensore di fiducia.

La nomina di un difensore di fiducia è il terzo indicatore sintomatico che l'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. pone all'inizio della sequenza presuntiva che culmina nella celebrazione di un processo *in absentia*.

Benchè parte della dottrina ritenga che tale fatto sintomatico non presenti «particolari problemi definitori»<sup>99</sup>, in realtà una più attenta considerazione del dato normativo mostra una problematicità non inferiore a quella posta dagli altri fatti sintomatici<sup>100</sup>.

---

<sup>97</sup> Sul punto si vedano VIGNALE, *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, cit., 5 e MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 156, il quale afferma che le misure cautelari o pre-cautelari «se valgono a dimostrare la consapevolezza della pendenza, in un dato momento, di un procedimento penale per un certo fatto, la successiva fissazione dell'udienza preliminare potrebbe avvenire anche a distanza di anni, per un fatto diversamente descritto o qualificato, o davanti ad un'autorità giudiziaria diversamente competente per materia o territorio». Delo stesso avviso sono anche SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 47 e CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 9, la quale sottolinea che «ci potrebbero essere casi, non infrequenti, in cui l'indagato sia stato sottoposto nell'ambito di un determinato procedimento ad una misura cautelare, ma poi quel procedimento venga riunito ad un altro procedimento rispetto al quale venga poi richiesto il rinvio a giudizio e fissata l'udienza preliminare sia per le imputazioni del procedimento nel cui ambito sia stata emessa la misura cautelare, sia per le altre imputazioni».

<sup>98</sup> Cfr. CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 9 e MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 569. Sul punto si rinvia al § 3.4, lett. c), del presente Capitolo.

<sup>99</sup> In questo senso si esprime MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 156. Dello stesso avviso sono anche PULITO, *Primo giudizio positivo sulla nuova disciplina della restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2007, 126 e MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 250-251, il quale sottolinea che la sintomaticità della nomina deriva anche dalla possibilità del difensore, ai sensi di quanto dispone l'art. 157, comma 8-*bis*, c.p.p., di dichiarare all'autorità giudiziaria precedente di non accettare le notificazioni. Pertanto, «sarà onere del patrocinatore designato, qualora egli

Innanzitutto, va da subito evidenziato che le potenzialità sintomatiche della nomina del difensore di fiducia appaiono diluite, laddove si consideri che «il rapporto professionale di fiducia fra difensore e assistito fa presumere che tra i due vi sia un continuo scambio di informazioni e tale flusso comunicativo fa presumere che l'imputato sarà costantemente informato sugli sviluppi del procedimento e sulla sua convocazione in udienza»<sup>101</sup>. Pertanto, il primo anello della catena presuntiva delineata dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. – che dal fatto sintomatico giunge alla presunzione di una volontaria rinuncia a comparire – è costruito in maniera debole, poiché l'equazione, secondo cui la nomina del difensore di fiducia equivale a conoscenza del procedimento, si fonda su una duplice presunzione e non su un dato certo e sempre vero.

Inoltre, si nota, *ictu oculi*, come la formulazione utilizzata dal legislatore nel descrivere il fatto sintomatico in esame comprenda esclusivamente il difensore di fiducia e non anche il difensore d'ufficio.

Siffatta esclusione non appare, ad una prima lettura della norma, comprensibile. Infatti, è sicuramente esatto affermare che vi sia una diversa consapevolezza tra l'indagato, o l'imputato, che

---

abbia “perso i contatti” col suo assistito, rifiutarsi di accettare il documento che gli si voglia consegnare; non essendosi sottratto alla dazione, invece, egli avrà dimostrato la *permanenza* degli anzidetti rapporti, onde l'imputato dovrà considerarsi a conoscenza [...] della propria *vocatio in iudicium*». Sostanzialmente, l'Autore pone in luce che dalla nomina derivano, solitamente, stretti rapporti tra le parti, ma anche che laddove il rapporto venga di fatto meno, il difensore ha la possibilità di reciderlo. Tuttavia, a parere dello scrivente, questo mostra il grado di superfetazione raggiunto dalla norma: la nomina è sintomatica della conoscenza dice il legislatore, ma, alla prova dei fatti, essa può esserlo solo se il difensore ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, se il difensore mantiene rapporti con il proprio assistito, se il difensore si è fatto carico degli oneri informativi che gravano su di lui e se il difensore non si è, correttamente, avvalso della facoltà riconosciutagli dall'art. 157, comma 8-*bis*, c.p.p. . Dello stesso avviso appare anche NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 73. In giurisprudenza si rinvia a Cass., sez. II, 2 dicembre 2005, n. 46207, Alburqueque, in *C.E.D. Cass.*, n. 232587 e Cass., sez. VI, 2 dicembre 2009, n. 66, Condello, in *Giur. it.*, 2011, 1168 ss. con nota di FIORELLI, *Conoscenza effettiva delle vicende processuali e restituzione in termini. Contra PULITO, Primo giudizio positivo sulla nuova disciplina della restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali*, cit., 126.

<sup>100</sup> Così espressamente CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 10, la quale afferma che la nomina del difensore «non dovrebbe poter essere posta a fondamento di una presunzione».

<sup>101</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 784. Sul punto si segnalano sia il comunicato dell'Unione Camere penali italiane, *Riforme: obiettivi raggiunti (e qualche riserva)*, del 2 aprile 2014, in [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), il quale sottolinea come facilmente il difensore possa perdere il contatto con il proprio assistito sia MANGIARACINA, *Il “tramonto” della contumacia e l'affermazione di un'assenza “multiforme”*, cit., 570, la quale evidenzia come la norma imponga «a carico dell'imputato l'onere di contattare il proprio difensore e di vigilare sull'espletamento del mandato difensivo».

nomini un difensore di fiducia<sup>102</sup> e colui che risulta assistito da un difensore d'ufficio, nella misura in cui in tali casi non è il soggetto che consapevolmente individua un professionista per essere difeso e rappresentato nel processo, ma un terzo – ossia l'Autorità Giudiziaria – che individua un difensore e ne comunica, ai sensi di quanto dispone l'art. 28 disp. att. c.p.p., la nomina all'indagato<sup>103</sup>. Tuttavia, non vi sono difformità in ordine agli oneri informativi e al mandato professionale del difensore a seconda che sia stato nominato d'ufficio oppure scelto dall'indagato o dall'imputato. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, non appare giustificabile la scelta del legislatore, poiché la nomina del difensore, di fiducia o d'ufficio, dovrebbe consentire al soggetto sottoposto a procedimento penale di acquisire un livello di conoscenza sufficiente in ordine al processo penale a suo carico.

Tali considerazioni inducono a concludere affermando che la svista del legislatore potrebbe essere colmata ricomprendendo la nomina del difensore di fiducia nella clausola di chiusura, contenuta nell'art. 420-*bis*, comma 2, ultima parte, c.p.p., che individua come fatti sintomatici anche tutte le ipotesi in cui risulti con certezza la conoscenza del procedimento<sup>104</sup>.

Tale conclusione, benchè in apparenza appagante, non è, almeno a parere dello scrivente, del tutto soddisfacente nella misura in cui non tiene conto che, almeno sotto il profilo pratico, esiste una netta differenziazione tra le due forme di difesa<sup>105</sup>. Tanto che la più attenta dottrina parla di una

---

<sup>102</sup> Cfr. BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 108, il quale afferma che la nomina del difensore di fiducia denota «un interesse dell'imputato a conoscere la vicenda processuale che lo vede coinvolto e i relativi sviluppi».

<sup>103</sup> Vale la pena di evidenziare che la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio può essere ricevuta da persone diverse dall'imputato. In tali casi la sintomaticità risulta ancora più appannata posto che tra il fatto sintomatico, l'imputato e la sua conoscenza si pone un soggetto terzo. Va ricordato che la possibilità di ammettere la comunicazione dell'avvenuta nomina del difensore a persone diverse dall'imputato deriva dal fatto che parte della dottrina ritiene che la comunicazione debba avvenire nelle forme delle notificazioni (così FRATICELLI, sub art. 28 disp. att. c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Milano, 2010, 2299 ss.; LATTANZI, *Le notificazioni*, in AA.VV., *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretto da Chiavario e Marzaduri, vol. II, Torino, 1995, 151 ss. e MARZADURI, sub art. 28 disp. att. c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, *Norme complementari*, vol. I, Torino, 1990, 119 ss.). Pertanto, sarà applicabile l'art. 157 c.p.p. che individua come primo destinatario delle notifiche l'imputato, ma ammette la consegna anche a soggetti terzi nel caso di impossibilità di notifica direttamente all'imputato.

<sup>104</sup> Cfr. SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 47.

<sup>105</sup> Di questo avviso anche la Corte Europea dei diritti dell'Uomo: si vedano, con particolare riferimento alla conoscenza del processo penale che può derivare della difesa d'ufficio, Corte EDU, 13 maggio 1980, *Artico c. Italia*, § 33; Corte EDU, 28 giugno 1984, *Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 99; Corte EDU, 14 settembre 2006,

equiparazione solo formale tra la difesa d'ufficio e la difesa di fiducia<sup>106</sup>, tale circostanza sarebbe dimostrata anche da una serie di interventi normativi caratterizzati in tal senso<sup>107</sup>.

La disomogeneità tra le due forme di difesa<sup>108</sup> emerge analizzando il concreto svolgimento del rapporto difensore-indagato/imputato che deriva dal concreto atteggiarsi del rapporto fiduciario<sup>109</sup>. Sulla base di tali considerazioni sarebbe lecito – almeno a parere dello scrivente – dubitare della sintomaticità di un indice presuntivo che veda coinvolto sia il difensore di fiducia sia quello d'ufficio: se già sorgono dubbi sulla possibilità di presumere la conoscenza del

---

*Booker c. Italia*, n. 12648/06 e Corte EDU, 12 giugno 2007, *Pititto c. Italia*, §§ 69-70, tutte in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>106</sup> Tale circostanza è dimostrata dal fatto che i testi che si occupano del difensore distinguono, ovviamente tra le due forme di difesa, ma, quando passano ad analizzare la disciplina difensiva non accennano a differenze a seconda che il difensore sia di fiducia piuttosto che d'ufficio. Sul punto si vedano DALIA, CIMADOMO, voce *Difensore (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1999, 11; BELLAVISTA, voce *Difesa giudiziaria penale*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, 1964, 454 ss.; DOMINIONI, voce *Imputato*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1970, 789 ss.; FERRUA, voce *Difesa (diritto di)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 1989, 466 ss; ID., *La difesa nel processo penale*, Torino, 1988 e CRISTIANI, voce *Difensore (diritto processuale penale)*, in *Nov. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1960, 606 ss. .

<sup>107</sup> In questo senso la l. 6 marzo 2001, n. 60 e l. 29 marzo 2001, n. 134.

<sup>108</sup> Non è determinante, in questo contesto l'art. 97, comma 6, c.p.p., in forza del quale la nomina del difensore d'ufficio viene meno in caso di nomina del difensore di fiducia: non è il carattere sussidiario della nomina che porta la più attenta dottrina ad evidenziare una disomogeneità tra le due forme di difesa.

<sup>109</sup> In questi termini si esprime CATALANO, *La resistibile affermazione delle garanzie europee in tema di giusto processo* in absentia, cit., 644 secondo cui «la profonda differenziazione, misurabile non solo in termini di effettività, tra il rapporto professionale che si instaura tra l'imputato e il difensore di fiducia, da un lato, e il rapporto che lega l'imputato e il difensore d'ufficio, dall'altro, non può non ripercuotersi sul grado di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato». Dello stesso avviso è BENE, *Il difensore d'ufficio. Profili sistematici e prospettive di riforma*, Napoli, 2012, 241, la quale ben sottolinea la differenza creatasi nella prassi giudiziaria, più che in punto di disciplina. Si veda anche CASSANO, *Restituzione nel termine e abolizione della contumacia: il residuo ambito di applicabilità dell'art. 175 c.p.p.*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 226, la quale – pur in specifico riferimento all'istituto della restituzione nel termine – afferma che mentre è «del tutto ragionevole ritenere che, anche successivamente alla nomina, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l'imputato e il difensore di fiducia pone il primo in condizione di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte difensive ritenute più idonee»; invece, il rapporto con il difensore d'ufficio «non è di per sé dimostrativ[o] dell'effettiva conoscenza da parte della persona condannata, salvo che non risulti che il difensore d'ufficio è riuscito ugualmente a stabilire un effettivo rapporto professionale con il suo assistito». In giurisprudenza si vedano, *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 9 maggio 2006, n. 23549, Kera, in *C.E.D. Cass.*, n. 234283; Cass., sez. V, 10 maggio 2006, n. 19907, Gherasim, in *C.E.D. Cass.*, n. 233868; Cass., sez. I, 16 maggio 2006, n. 19217, Gdoura, in *C.E.D. Cass.*, n. 233920; Cass., sez. VI, 12 dicembre 2006, n. 785, Iannicelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 236000 e Cass., sez. I, 12 dicembre 2007, n. 2432, Ciarlantini, in *C.E.D. Cass.*, n. 239207.



procedimento dalla nomina del difensore di fiducia<sup>110</sup>, il quale ha un più stretto e contiguo rapporto con il proprio assistito, a maggior ragione tali dubbi saranno amplificati nei casi in cui sia coinvolto un difensore d'ufficio, ove la nomina e lo svolgimento del mandato professionale potrebbero anche non coincidere con un contatto con il proprio assistito.

Descritto contenutisticamente il fatto sintomatico della nomina del difensore di fiducia, occorre evidenziare che, anche in questo caso, il legislatore non ha considerato la differenza esistente tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo<sup>111</sup>: dalla nomina di un difensore può derivare – ma è anch'essa una circostanza tutta da dimostrare – una conoscenza della fase processuale in cui essa è effettuata, ma certamente «non deriva necessariamente una conoscenza effettiva circa la data dell'udienza, la natura delle accuse a carico e lo sviluppo del procedimento»<sup>112</sup>.

---

<sup>110</sup> La giurisprudenza di legittimità precedente alla riforma riteneva – come sottolinea CATALANO, *La resistibile affermazione delle garanzie europee in tema di giusto processo in absentia*, cit., 646-647 – che la conoscenza connessa all'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia si potesse realizzare solo se vi era stata una nomina e se vi era effettività del rapporto fiduciario. Così Cass., sez. I, 20 giugno 2006, n. 29482, Iljazi, in *C.E.D. Cass.*, n. 235237; Cass., sez. I, 2 ottobre 2007, n. 40250, Esposito, in *C.E.D. Cass.*, n. 238048; Cass., sez. VI, 16 luglio 2008, n. 36465, Del Duca, in *C.E.D. Cass.*, n. 241259; Cass., sez. VI, 16 luglio 2008, n. 36465, Cappelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 241259; Cass., sez. VI, 3 febbraio 2010, n. 7080, Mammì, in *C.E.D. Cass.*, n. 246085; Cass., sez. I, 30 marzo 2010, n. 20826, Matrone, in *C.E.D. Cass.*, n. 247403; Cass., sez. I, 15 giugno 2010, n. 32984, Condello, in *C.E.D. Cass.*, n. 248008; Cass., sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 66, cit.; Cass., sez. VI, 21 gennaio 2011, n. 5332, Minicozzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 249466; Cass., sez. II, 23 marzo 2011, n. 11585, Safzafi Abdelaziz, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it); Cass., sez. V, 20 marzo 2013, n. 16330, Katler, in *Giur. it.*, 2013, 2642; Cass., sez. VI, 5 aprile 2013, n. 19781, Nikolic, in *C.E.D. Cass.*, n. 256229 e Cass., sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 5169, Najimi, in *C.E.D. Cass.*, n. 258775.

<sup>111</sup> Sul punto MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 157, offre un'ulteriore interessante considerazione: «il difensore di fiducia, nominato all'inizio del procedimento, potrebbe aver dismesso il mandato ancora in indagini, con ciò recidendo ogni canale informativo con il suo cliente». SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 46, criticamente osserva come la prova della conoscenza dovrebbe rimanere in piedi «anche nei casi in cui la nomina sia [...] intervenuta in una fase assolutamente iniziale, magari temporalmente molto distante, anche di anni, dalla celebrazione dell'udienza preliminare, che, peraltro [...], potrebbe essere celebrata da un'autorità giudiziaria diversa per fatti completamente diversi, magari più gravi, rispetto a quelli ipotizzati al momento della nomina del difensore». Dello stesso avviso sono BRICCHETTI, PISTORELLI, *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 96 e NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 215, il quale precisa che «l'imputato potrebbe [...] aver assunto l'iniziativa di farsi assistere dal difensore quando il suo coinvolgimento nell'indagine non è ancora chiaro, sulla base di semplici avvisaglie»: si pensi, ad esempio, alla nomina ai fini delle investigazioni difensive a carattere preventivo.

<sup>112</sup> Così DEI-CAS, *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, cit., 200. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la nomina di un difensore di fiducia non solleva l'imputato dall'onere di tenersi informato sullo svolgimento del

Prima di concludere, possiamo soffermare la nostra attenzione sull'ipotesi, spesso ricorrente nella prassi, in cui la nomina del difensore si intreccia con la dichiarazione o l'elezione di domicilio: spesso accade che, contestualmente alla dichiarazione in ordine al domicilio, l'indagato venga chiamato a nominare un difensore.

*Nulla quaestio* in caso di nomina del difensore di fiducia: tale circostanza sarà, addirittura, doppiamente sintomatica nella misura in cui il soggetto sottoposto a procedimento penale verrà a conoscenza dell'*iter* procedimentale sia per effetto della dichiarazione di domicilio sia per il ruolo che il difensore di fiducia inizierà a svolgere a partire da quel preciso momento.

Maggiori problematiche si pongono, invece, nel caso in cui, contestualmente alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, venga nominato un difensore d'ufficio<sup>113</sup>: si tratta delle cosiddette

---

processo a suo carico e non giustifica la mancata attivazione dell'imputato stesso in vista dell'acquisizione diretta di notizie. Sul punto si vedano: Cass., sez. VI, 9 maggio 2013, n. 31408, Di Meo, in *C.E.D. Cass.*, n. 255952; Cass., sez. VI, 14 marzo 2012, n. 20655, Ferioli, in *C.E.D. Cass.*, n. 254072. Sul rapporto tra diritto all'informazione e onere di informarsi sia concesso rinviare al § 3.4, lett. b) e c) del presente Capitolo. Inoltre, come evidenziato da NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 217-218 e da CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 11, si graverebbe anche il difensore di un onere informativo – definito come «un peso deontologico insostenibile» – nei confronti del proprio assistito con il quale può non avere contatti da alcuni anni. Un ulteriore profilo problematico è sollevato da NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 73: la revoca del mandato. Se vi è revoca del mandato, occorre chiedersi se permane la sintomaticità della nomina. Se è vero che, ai sensi di quanto dispone l'art. 107, comma 3, c.p.p., la rinuncia produce effetti solo a partire dal momento in cui viene nominato un altro difensore, ciò non significa che venga garantita la persistenza dei rapporti informativi. Per CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 11, la rinuncia al mandato comporta il venir meno della presunzione di conoscenza.

<sup>113</sup> Sul punto si veda Trib. Asti, ord. 10 novembre 2015, giud. Corato, in *Gazz. Uff.*, n. 7 del 22 febbraio 2016, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 Cost. e degli art. 6 CEDU e 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, dubitandosi della legittimità costituzionale e convenzionale dell'art. 161, comma 1, c.p., richiamato implicitamente dall'art. 420-bis, comma 2, c.p.p. laddove ritiene effettivamente sintomatica l'elezione di domicilio effettuata presso il difensore d'ufficio. In particolare, si evidenzia la netta distinzione del rapporto tra difesa d'ufficio e difesa di fiducia e, di conseguenza, sulla potenzialità conoscitiva di una notifica effettuata presso il difensore d'ufficio. Cfr. CIAVOLA, *Assenza dell'imputato e dubbia sintomaticità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: una lettura costituzionalmente orientata*, cit., 9, la quale non ritiene accoglibile la questione di legittimità costituzionale così come formulata dal giudice rimettente, ma propone una 'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme denunciate: «diventa essenziale [...] verificare le caratteristiche della dichiarazione o elezione di domicilio e concludere che si potrà procedere in assenza solo quando la forma e le modalità dell'atto sono tali da rendere l'interessato realmente consapevole dell'esistenza del procedimento. A tal fine è necessario che il procedimento sia ben individuato, che siano indicate in modo completo le norme di legge che si assumono violate, nonché la data e il luogo del fatto. Inoltre, è

elezioni al buio. Riprendendo le considerazioni svolte poco sopra, si può affermare che vi sia una netta differenza tra l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e quella presso il difensore di fiducia<sup>114</sup> nella misura in cui vi è una discrasia, almeno sotto il profilo pratico, tra le due forme di difesa.

Pertanto, anche a seguito dell'analisi di tali ipotesi, la scelta legislativa di non indicare il difensore d'ufficio nel fatto sintomatico in esame risulta giustificata: solo laddove il rapporto difensivo è più intenso se ne può trarre una sintomaticità in punto di conoscenza e, da ciò, presumere la conoscenza del processo. Nel caso della difesa d'ufficio, invece, tale sintomaticità dovrà essere accertata dal giudice valutando il caso concreto e, in caso di riscontro positivo, potrà avere rilievo ai fini dell'applicazione della disciplina sull'assenza ai sensi e per gli effetti della clausola di chiusura contenuta nell'art. 420-*bis*, comma 2, ultima parte, c.p.p.

d) La notifica dell'avviso dell'udienza ricevuta personalmente dall'imputato.

Il fatto sintomatico rappresentato dalla notifica personale dell'avviso dell'udienza non presenta particolari problemi definitivi. Infatti, il legislatore ritiene – analogamente a quanto previsto per l'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p.<sup>115</sup> – che la notifica personale all'imputato sia

---

imprescindibile la chiara indicazione del nome del domiciliatario». L'Autrice ritiene, infine, che le c.d. elezioni al buio debbano essere considerata «invalide».

<sup>114</sup> Sul punto si veda CATALANO, *La resistibile affermazione delle garanzie europee in tema di giusto processo in absentia*, cit., 644-645, secondo cui «le notificazioni al difensore d'ufficio appaiono inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, a meno che nel caso specifico non emerga *aliunde* ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare con lui un effettivo rapporto professionale». Così anche la giurisprudenza: Cass., sez. I, 3 ottobre 2006, n. 32678, Somogyi, in *C.E.D. Cass.*, n. 235036; Cass., sez. IV, 10 giugno 2009, n. 27485, Rocco, in *C.E.D. Cass.*, n. 244393 e Cass., sez. VI, 25 marzo 2010, n. 14916, Brustenghi e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 246666.

<sup>115</sup> Sul punto MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 150, sottolinea una differenza tra le due ipotesi in punto di rimedi azionabili. In particolare, afferma che, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p. l'attivazione dei rimedi postumi, con cui l'imputato potrebbe lamentare la mancata conoscenza, è inibita (e per un approfondimento sul tema si rinvia al § 3.1 del presente Capitolo e al Capitolo III); non così, invece, nei casi di notifica personale ex art. 420-*bis*, comma 2 c.p.p. . Infatti, in tali ipotesi «se certo l'imputato non potrebbe mai invocare la mancata conoscenza della celebrazione del processo [...], avendo ricevuto nelle sue stesse mani l'avviso, non pare escluso che invece posso dimostrare di aver voluto comparire e di non averlo potuto fare perché è incorso in un caso fortuito, in una forza

sintomatica della conoscenza del processo<sup>116</sup>. In questa ipotesi non si verifica nessuna confusione tra processo e procedimento, perché, nell'avviso di fissazione dell'udienza, l'imputato trova ogni elemento utile e necessario per poter conoscere il processo pendente a suo carico e determinarsi in ordine alla partecipazione. Pertanto, se vi è regolare e valida notifica e l'imputato non si presenta al processo, si ritiene che egli abbia implicitamente rinunciato a parteciparvi.

Il vero nodo problematico di questa ipotesi consiste nel verificare se la notifica personale, ovvero a mani dell'imputato, possa garantire una piena conoscenza del processo.

Possiamo, riservandoci di approfondire il tema nel prosieguo<sup>117</sup>, fornire una prima risposta affermando che il sistema delle notificazioni – non modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 – persegue l'obiettivo della conoscenza legale. Posto che la *ratio* della novella legislativa del 2014 è quella di garantire la conoscenza effettiva del processo, risulta evidente che le due forme di conoscenza, legale ed effettiva, non siano sovrapponibili e conducano ad un livello di consapevolezza completamente differente. Pertanto, si può dubitare della significatività di tale indice sintomatico nella misura in cui la notifica a mani non permette una conoscenza effettiva, ma solo legale.

Sollevando lo sguardo dal fatto sintomatico in esame e osservando la strutturazione complessiva dell'art. 420-*bis* c.p.p., possiamo osservare che uno dei requisiti del processo in

---

maggior od in un altro impedimento che lo hanno impossibilitato a farlo (art. 420-*bis*, comma 4, quinto periodo, c.p.p.) ».

<sup>116</sup> Cfr. CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 52, i quali ritengono che tale fatto sintomatico non ponga particolare problemi interpretativi. Sul punto si vedano anche NOFRI, sub art. 420-*bis* c.p.p., cit., 1863, il quale afferma che la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 84-85, secondo cui la notifica a mani proprie rappresenta «la forma di notificazione che garantisce con la più alta probabilità la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario»; NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 206; ID., *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, cit., 179 e PALUMBO, *Le notificazioni nel rito penale*, Napoli, 1992, 73, secondo il quale tale forma di notificazione «permette di ritenere sul piano logico con sufficiente certezza che l'atto verrà a conoscenza dell'interessato, e, comunque, esclude ogni dubbio sul punto che esso pervenga nella effettiva sfera di conoscibilità [...] dell'imputato». In giurisprudenza si veda Cass., SS.UU., 27 ottobre 2004, n. 119, Palumbo, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 710 ss.; Cass., sez. V, 18 marzo 1997, n. 1370, Burrasso, in *C.E.D. Cass.*, n. 207400; Cass., sez. I, 8 maggio 2000, n. 6675, Patanè, in *C.E.D. Cass.*, n. 216226; Cass., sez. II, 23 marzo 2004, n. 16296, Iezzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 228638; Cass., sez. II, 25 gennaio 2011, n. 6910, Macrì, in *C.E.D. Cass.*, n. 249360 e Cass., sez. VI, 29 maggio 2007, n. 22707, Mancuso, in *C.E.D. Cass.*, n. 236700.

<sup>117</sup> Si rinvia al § 3.4 del presente Capitolo.

assenza è la regolarità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Ciò potrebbe indurre ad affermare che ci si trovi di fronte ad una duplicazione di presupposti. In realtà tale affermazione non risponde alla realtà normativa<sup>118</sup>: il prerequisite della regolarità della notifica è assolto nel caso in cui l'avviso sia stata notificato all'imputato ai sensi dell'art. 157 c.p.p. o dell'art. 159 c.p.p.<sup>119</sup>, mentre l'indice sintomatico in esame opera solo in caso di notifica personale.

Dunque, con riferimento al prerequisite del giudizio in assenza, si potrà considerare valida ed efficace, alla luce dell'immutata disciplina delle notificazioni, sia la notifica effettuata a mani dell'imputato o nelle mani di uno dei soggetti indicati dall'art. 157 c.p.p., sia la notifica all'imputato irreperibile come dispone l'art. 159 c.p.p.

Effettuati tali accertamenti, di fronte alla mancata comparizione dell'imputato, il giudice dovrà disporre la prosecuzione del giudizio in assenza dell'imputato solo se ricorre l'indice sintomatico in oggetto e, dunque, solo nel caso di notifica effettuata personalmente. Pertanto, nel caso in cui il prerequisite della regolarità della notifica coincida con una notifica all'irreperibile questa valutazione non può venire a coincidere con il successivo accertamento in tema di assenza<sup>120</sup>. Ovvero a dire che la verifica della sussistenza del prerequisite del giudizio in assenza non corrisponde con l'accertamento del presupposto della notifica personale.

Ciò precisato, ad avviso dello scrivente, parrebbe opportuno considerare la notifica personale citata dall'indice sintomatico in esame, non come sinonimo dell'art. 157 c.p.p., ma solo con riferimento alla notifica effettuata nelle mani dell'imputato<sup>121</sup>. Infatti, solo così si può garantire una

---

<sup>118</sup> Sul punto si veda POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, in [www.camerapenaleligure.it](http://www.camerapenaleligure.it), 2-4.

<sup>119</sup> Per un approfondimento sul tema della notifica agli irreperibili si vedano, *ex plurimis*, TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 369 ss.; VIGGIANO, *sub artt. 159-160 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Milano, 2010, 834 ss.; BELLOCCHI, *Le notificazioni*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. I, tomo II, *Gli atti*, a cura di Dean, Milano, 2008, 165 ss. e DE PASCALIS, *sub artt. 159-160 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2013, 418 ss. .

<sup>120</sup> Sul punto si veda POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, cit., 7, il quale afferma che «in questi casi, proprio per il principio dell'autonomia fra il sistema delle notifiche e processo in assenza, si potrà procedere in assenza dell'imputato nonostante che l'imputato stesso sia stato dichiarato irreperibile ai sensi degli artt. 159 e 160 c.p.p.». Si veda anche SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 49-50.

<sup>121</sup> Si condivide quanto affermato da TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 23, secondo i quali «la probabilità di un esito cognitivo

maggior effettività della conoscenza, impedendo che il passaggio della comunicazione tra i soggetti indicati dall'art. 157 c.p.p. e l'imputato possa diluire la conoscenza effettiva<sup>122</sup>. Solo così si potrebbe colmare la lacuna tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, in relazione alla verifica della sussistenza dell'indice sintomatico che legittima la celebrazione del processo *in absentia*.

- e) La certezza della conoscenza o la sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento.

L'ultimo indice sintomatico indicato dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., è rappresentato dalla circostanza che risulti comunque con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento e dall'ipotesi in cui l'imputato, o l'indagato, si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento<sup>123</sup> o di atti del medesimo.

Tale formulazione appare come una clausola aperta che impedisce di considerare l'elencazione contenuta nell'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. un vero *numerus clausus*<sup>124</sup>, nella misura in cui, per

---

certo sfuma gradatamente mano a mano che il rapporto fra destinatario e consegnatario dell'atto diviene più tenue, fino a divenire pura finzione giuridica quando l'atto viene allocato in un luogo distante dai centri di interessi del notificando». Dello stesso avviso è anche NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 206, il quale sottolinea che l'unico profilo problematico risiede nell'«aspetto complementare dell'informazione all'imputato riguardo alle conseguenze di una sua eventuale mancata comparizione».

*Contra* SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 43, secondo cui alla notifica nelle mani dell'imputato può essere equiparata l'ipotesi in cui l'atto venga consegnato ad un familiare convivente, ovvero al caso in cui l'atto venga inviato per posta, ma l'avviso di ricevimento della raccomandata non sia sottoscritto direttamente dall'imputato.

<sup>122</sup> Cfr. SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 43 secondo cui nei casi diversi dalla notifica personale – e secondo l'Autore anche dai casi indicati alla nota precedente – «la situazione appare maggiormente problematica, atteso che il meccanismo di perfezionamento della notifica è legato alla osservanza della sequenza procedimentale fissata dalla legge, che solo produce l'effetto della conoscenza legale dell'atto medesimo, ma non è accompagnata dalla prova della conoscenza certa dell'atto da parte dell'imputato».

<sup>123</sup> In accordo con quanto affermato da MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 571, va osservato che in questa sede il termine procedimento è utilizzato «in senso improprio e, quindi, riferito all'intera sequenza procedimentale».

<sup>124</sup> Cfr. CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit.; TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 513; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 109, il quale parla di una «previsione a forma libera»; POTETTI, *La conoscenza del procedimento e il rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio in assenza*, in *Cass. pen.*, 2014, 4182, il quale parla

come è formulata l'ultima parte della norma, il fatto sintomatico in esame si presta ad una interpretazione elastica.

La clausola di chiusura in esame può essere, alla luce dei suggerimenti provenienti dalla più attenta dottrina<sup>125</sup>, scissa in due parti da analizzare separatamente.

La prima parte del fatto sintomatico in oggetto riguarda la certezza<sup>126</sup> della conoscenza del procedimento<sup>127</sup>. Tale formulazione può essere giustamente considerata come una clausola di chiusura nella misura in cui è idonea a ricomprendere tutte quelle ipotesi in cui è possibile affermare che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento.

Diverse sono le ipotesi che possono ricadere in tale clausola: ad esempio, la nomina del difensore d'ufficio, l'applicazione della misura pre-cautelare di cui all'art. 384-*bis* c.p.p., uno scritto difensivo atipico redatto di proprio pugno con sottoscrizione autentica ed inviato al giudice per l'udienza preliminare<sup>128</sup>, un verbale di identificazione *ex* art. 349 c.p.p.<sup>129</sup>, un qualunque invito o avviso endoprocedimentale che sia ricevuto personalmente dall'imputato<sup>130</sup>, l'esercizio di un facoltà difensiva<sup>131</sup>, un'attività difensiva svolta ad altri fini<sup>132</sup>, un interrogatorio<sup>133</sup> o un evento estraneo alle dinamiche del procedimento<sup>134</sup>.

---

di «casi innominati»; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 15, che parla di clausola aperta che «risulta indefinita e si presta a trovare applicazione in una molteplicità di occasioni»; NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 225 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 787, i quali parlano di «situazioni "atipiche"».

<sup>125</sup> Si vedano MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 157 e BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia*, cit., 77.

<sup>126</sup> La formulazione letterale della norma – come sottolinea NOFRI, sub art. 420-*bis* c.p.p., cit., 1866 – esclude la rilevanza di una probabilità dell'avvenuta conoscenza.

<sup>127</sup> Anche in questa clausola si sente l'eco della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo: in questa sede ci si limita a richiamare Corte EDU, 12 giugno 2007, *Pititto c. Italia*, cit., rinviando per un approfondimento e per ulteriori riferimenti al § 1 del Capitolo I.

<sup>128</sup> Si vedano MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 157 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 788.

<sup>129</sup> Cfr. MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 158.

<sup>130</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 787.

<sup>131</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 787, i quali menzionano a titolo esemplificativo «la partecipazione ad una udienza del Giudice per le indagini preliminari, l'impugnazione di un provvedimento cautelare, l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 415-*bis*, comma 3, c.p.p.».

Di fatto l'interprete di fronte a tali situazioni sarà chiamato a verificare, caso per caso, il reale grado di conoscenza che deriva dal compimento di determinati atti<sup>135</sup>. In particolare, dovrà verificare anche la provenienza dell'atto o del comportamento dall'imputato; dovrà, inoltre, prestare attenzione al dato cronologico: in particolare, proprio per evitare la confusione tra conoscenza del processo e conoscenza del procedimento si dovrà accertare se l'atto dell'imputato sia o meno successivo all'avviso di fissazione dell'udienza. Infatti, solo se l'atto compiuto dall'imputato è successivo all'esercizio dell'azione penale si potrà affermare – sulla base del caso concreto – che vi è conoscenza non solo della fase procedimentale, ma anche del processo<sup>136</sup>.

L'interprete, al fine di verificare se un dato atto o comportamento sia suscettibile alla fattispecie in esame, dovrà anche tenere presente che la conoscenza del procedimento presuppone necessariamente la conoscenza dell'accusa e dell'oggetto del procedimento<sup>137</sup> e che, alla luce della

---

<sup>132</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 787, che citano, a titolo esemplificativo, «l'imputato che, intercettato nel corso di altra indagine, riferisca di essere a conoscenza di avere un processo per uno specifico fatto oppure ad un familiare o conoscente dell'imputato che, sentito in merito ad altra vicenda, riferisce di aver colloquiato con l'imputato in merito al processo in cui è rimasto estraneo».

<sup>133</sup> Cfr. NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 226-227.

<sup>134</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 787-788, i quali citano, a titolo esemplificativo, il caso di un imputato che «esprima su un *social network* la sua opinione sull'accusa contestatagli [...] o un atto di revoca del precedente difensore o una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in corso o qualunque altra dichiarazione in cui faccia riferimento al procedimento e alla data dell'udienza».

<sup>135</sup> Sul punto si veda CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 15, la quale afferma che deve darsi rilievo «all'esistenza di un complesso di circostanze [...] capaci di attestare l'effettiva conoscenza dell'atto» e TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 514.

<sup>136</sup> Sul punto MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 158, che afferma chiaramente che «se risulta acquisito un atto proveniente dall'imputato, la cui data è posteriore alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, esso potrebbe assicurare la conoscenza *maior*, del processo; se invece è privo di data od anteriore all'esercizio dell'azione penale, potrà evidentemente assicurare solo la conoscenza *minor*, cioè del mero procedimento».

<sup>137</sup> Sul punto si rinvia per un approfondimento al § 3.4 del presente Capitolo. In questa sede ci si limita a richiamare NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 227 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 788-789, secondo i quali «la conoscenza del procedimento dovrebbe essere riconnessa a quelle situazioni a contenuto informativo significativo, in grado cioè di rendere edotto l'interessato non soltanto dell'esistenza di un procedimento a suo carico, ma anche del suo oggetto, inteso come estrinsecazione dell'accusa nei suoi confronti».



giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo<sup>138</sup>, non potrà essere ammessa la conoscenza ufficiosa del procedimento: è necessario che il canale informativo da cui provenga la conoscenza sia ufficiale<sup>139</sup>.

Analizzata la prima parte della clausola di chiusura ed evidenziati i requisiti che i diversi comportamenti devono avere per poter essere ricompresi in tale ipotesi, possiamo svolgere una riflessione.

Benchè è indubbio che tale clausola consegna alla giurisprudenza un significativo potere discrezionale<sup>140</sup>, proprio la necessità di una valutazione caso per caso permetterà, almeno a parere di chi scrive, all'interprete, e segnatamente al giudice, di valutare l'effettiva conoscenza che può derivare dal compimento di un determinato atto processuale. Tutto ciò avviene prescindendo dalle presunzioni introdotte dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., al ricorrere delle quali scatta la presunzione di volontaria rinuncia a comparire<sup>141</sup>, che può essere superata solo attuando i rimedi previsti dall'ordinamento e, quindi, solo su sollecitazione dell'imputato, senza la possibilità di un intervento *ex officio* del giudice, anche in fase di primo accertamento della regolare costituzione delle parti.

La seconda parte della clausola di chiusura contempla la sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento o di specifici atti<sup>142</sup>. Si tratta di una clausola "anti-abusiva"<sup>143</sup> di

---

<sup>138</sup> Sul punto sia concesso richiamare quanto detto nel § 1 del Capitolo I.

<sup>139</sup> Così DEI-CAS, *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, cit., 201; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 71 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 789.

<sup>140</sup> Cfr. MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 158.

<sup>141</sup> Cfr. BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia*, cit., 79-80, i quali precisano che la presunzione di volontarietà dell'assenza «appare fragile, attesa la dubbia valenza sintomatica che la mera conoscenza del procedimento assume in tal senso se non filtrata attraverso l'accertamento concreto da parte del giudice e ciò in quanto la casistica sintetizzata dalla previsione normativa è troppo vasta e variegata per sopportare l'automatismo introdotto dal legislatore». SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 47, ipotizza anche il caso in cui «l'avviso di fissazione dell'udienza sia notificato ma non ricevuto personalmente dall'imputato libero ma questi faccia pervenire all'Autorità Giudiziaria, prima della celebrazione della udienza, un atto di revoca del precedente difensore, ovvero una qualsiasi richiesta, anche cautelare, o comunque una dichiarazione in cui si faccia riferimento anche alla data della udienza».

<sup>142</sup> Anche in questo caso la formulazione letterale della norma – come sottolinea NOFRI, sub *art. 420-bis c.p.p.*, cit., 1866 – esclude la rilevanza di una semplice probabilità.

<sup>143</sup> Così MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 158.

ispirazione costituzionale<sup>144</sup> e di derivazione sovranazionale<sup>145</sup>, che vuole evitare che l'imputato possa profittare, in qualunque sede, di un suo comportamento in forza del quale non ha attuato alcuno sforzo collaborativo con le Autorità Giudiziarie e si è consapevolmente posto in condizione di non conoscere il processo a suo carico<sup>146</sup>. In altre parole si vuole evitare una forma di abuso del processo<sup>147</sup>.

Venendo all'analisi della norma, si può notare come essa distingue due differenti condotte: il sottrarsi alla conoscenza di un atto e la sottrazione alla conoscenza del procedimento. Le due diverse e distinte condotte sembrano destinate, nella prassi, a sovrapporsi poiché appare «arduo

---

<sup>144</sup> Sul punto si veda l'art. 111, comma 4, secondo periodo Cost., il quale riguarda l'ipotesi di volontaria sottrazione al confronto dibattimentale.

<sup>145</sup> Cfr. Risoluzione n. (75) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa "Sui criteri da seguire nel giudizio in assenza dell'imputato", adottata il 21 maggio 1975, in *Ind. pen.*, 1976, 538-539, la quale – alle regole n. 1 e n. 6 – prevede come limite al diritto partecipativo l'accertamento della sottrazione alla giustizia. In questa direzione anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Per un approfondimento sul punto, sia concesso rinviare al § 1.2 del Capitolo I.

<sup>146</sup> Sul punto si veda POTETTI, *La conoscenza del procedimento e il rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio in assenza*, cit., 4188, il quale precisa che tali ipotesi ricomprendono i casi in cui «il soggetto, pur avendo motivo di dubitare dell'esistenza di un procedimento a suo carico, sceglie di disinteressarsene, e cioè di non sciogliere quel dubbio» e prosegue fornendo due esempi: «si pensi a colui che, essendo rimasto coinvolto in una rissa in un locale pubblico presso il quale sia poi intervenuta una pattuglia di carabinieri, abbia per ciò motivo concreto di dubitare di essere stata individuato e considerato dalla polizia giudiziaria come partecipante alla rissa; e che, ciò nonostante, non si sia curato di accertare se e come sia stato avviato un procedimento penale anche a proprio carico» e si pensi anche «a colui il quale abbia organizzato una festa notturna rumorosa, a seguito della quale dei cittadini "disturbati" abbiano richiesto l'intervento della polizia, e che quindi abbia concreto motivo di dubitare di essere indagato per il reato di cui all'art. 659 c.p.». Sul punto anche TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 791, i quali fanno riferimento a «comportamenti concludenti come continui cambi di residenza o domicilio espressamente finalizzati ad evitare il prodursi dell'effetto conoscitivo delle notifiche oppure la mancata comunicazione della variazione del domicilio eletto [...] oppure ancora l'indicazione di un domicilio falso».

Ovviamente tale ipotesi reggono solo se si ipotizza a carico del soggetto un significativo onere informativo: sul punto si rinvia al § 3.4 del presente Capitolo.

<sup>147</sup> Sul punto si veda CAPRIOLI, *Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive*, in *Cass. pen.*, 2012, 2444 ss., secondo cui l'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuale sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato. Per un approfondimento sul tema dell'abuso del processo sia consentito rinviare a CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004; LEO, *L'abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 508 ss.; ILLUMINATI, *Il tema: abuso del processo, legalità processuale e pregiudizio effettivo*, in *Cass. pen.*, 2012, 3593 ss.; AMODIO, *Il fascino ingannevole del pregiudizio effettivo (a proposito di abuso del processo)*, in *Cass. pen.*, 2012, 3596 ss.; ORLANDI, *Abuso del diritto o diritto all'abuso?*, in *Cass. pen.*, 2012, 3599; ID., *I diritti processuali e il loro abuso nella recente esperienza italiana*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 18 luglio 2013, 1 ss.; PADOVANI, *A.D.R. sul c.d. abuso del processo*, in *Cass. pen.*, 2012, 3605 ss. e PALAZZO, *L'abuso del processo e i suoi rimedi tra legalità processuale e legalità sostanziale*, in *Cass. pen.*, 2012, 3609 ss. .

immaginare il caso di chi scelga di sottrarsi alla conoscenza di un atto specifico del procedimento senza automaticamente venire a conoscenza almeno della generica pendenza del procedimento»<sup>148</sup>.

Occorre, da ultimo, porre attenzione agli automatismi che potrebbero derivare dall'applicazione di tale norma latamente sanzionatoria e che riecheggia i *dicta* della Corte Europea dei diritti dell'Uomo<sup>149</sup>. In particolare, tali rischi riguardano il latitante<sup>150</sup> e l'irreperibile colpevole. Nel primo caso, infatti, si potrebbe essere spinti ad affermare che nei confronti del latitante sia sempre possibile procedere in assenza, posto che si tratta di un soggetto che si è volontariamente sottratto all'esecuzione della misura cautelare e, quindi, alla conoscenza del procedimento. Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte anche per l'irreperibile colpevole, ossia per colui che si è sottratto alla notifica di un atto a contenuto informativo, rendendosi colpevolmente non raggiungibile.

Tuttavia, tali automatismi devono essere rigettati<sup>151</sup> sia perché le più recenti linee di sviluppo del sistema processuale penale tendono ad eliminare qualsivoglia automatismo<sup>152</sup>, sia perché tali conclusioni si appalesano in contrasto con la giurisprudenza europea<sup>153</sup>.

---

<sup>148</sup> Così POTETTI, *La conoscenza del procedimento e il rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio in assenza*, cit., 4187. Inoltre, MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 159, ritiene che le due locuzioni rappresentino una «ridondante endiadi».

<sup>149</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, *Sejdovic c. Italia*, 1 marzo 2006, n. 56581/00, in <http://hudoc.echr.coe.int>, § 87 e, più in generale, §§ 59-66 e 81-88. Per un approfondimento sul punto sia concesso rinviare al § 1 del Capitolo I.

<sup>150</sup> Si vedano BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 111; NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 223 ss.; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 790-791 e COLAIACOVO, *Il latitante*, Milano, 2015, il quale chiaramente afferma che il latitante può collocarsi indifferentemente in ciascuna delle ipotesi descritte dagli artt. 420-bis – 420-quater c.p.p., compreso il caso descritto dall'art. 420-bis, comma 3, c.p.p.: «può accadere, infatti, che l'imputato, ancora libero da vincoli alla persona, decida di partecipare al processo a suo carico e divenga successivamente destinatario di un provvedimento coercitivo dal quale deciderà di sfuggire».

<sup>151</sup> Sul punto si veda COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., 193-194, il quale – dopo aver ribadito la necessità di una valutazione caso per caso – afferma che «la possibilità di procedere nei confronti del latitante sia la regola». Ciò nella misura in cui «il verbale di vane ricerche relativo decreto contengono elementi utili a dimostrare che l'imputato ha avuto conoscenza del procedimento suo carico»; tale assunto, però, presuppone «che l'attività di ricerca della polizia giudiziaria sia stata assai scrupolosa e che da identico rigore sia stato animato il successivo vaglio giurisdizionale».

<sup>152</sup> Ci si riferisce alle sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato illegittimi i meccanismi automatici presenti nel nostro sistema processuale in materia di misure di sicurezza (cfr. art. 275, comma 3,

Pertanto, abbandonato ogni forma di automatismo, potranno essere ricompresi nella clausola in esame tutte quelle situazioni da cui l'interprete, analizzando il caso concreto, potrà dedurre che il soggetto, con certezza, si è sottratto al procedimento o ai suoi atti, pur essendo consapevole della pendenza del procedimento<sup>154</sup>. «Viceversa, la mera latitanza o l'impossibilità di procedere ad una notifica, non precedute da conoscenza qualificata o da indici sintomatici, o non accompagnate da successivi diversi elementi [...] non possono di per sé bastare a procedere in assenza»<sup>155</sup>.

---

c.p.p. su cui sono intervenute C. Cost., 7 luglio 2010, n. 265, in *Giur cost.*, 2010, 3169 ss.; C. Cost., 9 maggio 2011, n. 164, in *Giur cost.*, 2001, 2149 ss.; C. Cost., 19 luglio 2011, n. 231, in *Giur cost.*, 2011, 2950 ss.; C. Cost., 18 aprile 2012, n. 110, in *Giur cost.*, 2012, 1619 ss.; C. Cost., 29 marzo 2013, n. 57, in *Giur cost.*, 2013, 863 ss.; C. Cost., 18 luglio 2013, n. 213, in *Giur cost.*, 2013, 2970 ss.; C. Cost., 23 luglio 2013, n. 232, in *Giur cost.*, 2013, 3458 ss. e C. Cost., 25 febbraio 2015, n. 48, in *Giur cost.*, 2015, 390 ss.), di applicazione automatica della recidiva (cfr. C. Cost., 23 luglio 2015, n. 185, in *Giur cost.*, 2015, 1400 ss.) e di applicazione delle sanzioni accessorie (cfr. C. Cost., 23 febbraio 2012, n. 31, in *Giur cost.*, 2012, 364 ss.). In dottrina si vedano, tra i tantissimi, GIALUZ, *Gli automatismi cautelari tra legalità costituzionale e garanzie convenzionali*, in *Proc. pen. e giust.*, 2013, 6, 111 ss. e LEO, *Automatismi sanzionatori e principi costituzionali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 7 gennaio 2014, 1 ss. .

<sup>153</sup> Sul punto sia concesso rinviare al § 1 del Capitolo I.

<sup>154</sup> A titolo di esempio MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 160, cita: l'imputato che, in situazione di flagranza, riesca a sottrarsi all'arresto e fugga facendo perdere le tracce; l'imputato che dichiari per iscritto la propria colpevolezza, il suo disprezzo per le vittime e la sua intenzione di rimanere irreperibile; la ripetuta nomina di difensori di fiducia in corso di processo da parte del latitante con atti a sua firma contenenti la specifica indicazione del numero del procedimento; l'esistenza di intercettazioni di comunicazioni dell'imputato da cui emerge la sua decisione, dopo la commissione del fatto, di darsi alla fuga. Secondo CATALANO, *La resistibile affermazione delle garanzie europee in tema di giusto processo in absentia*, cit., 646, rientra tra le ipotesi di sottrazione alla giustizia anche la mancata comunicazione della variazione del domicilio eletto o dichiarato e anche l'indicazione di un domicilio inidoneo a tale fine. Della stessa idea sono anche Cass., sez. II, 9 marzo 2006, n. 8414, Perella, in *C.E.D. Cass.*, n. 233693; Cass., sez. IV, 20 novembre 2006, n. 37991, Bellopede, in *C.E.D. Cass.*, n. 235975; Cass., sez. V, 29 novembre 2006, n. 40734, Karabache, in *C.E.D. Cass.*, n. 235338 e Cass., sez. V, 14 novembre 2007, n. 44123, Bacalanovic, in *C.E.D. Cass.*, n.237973.

<sup>155</sup> Così MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 160, il quale prosegue affermando che «si tratta di situazioni in cui occorre verificare la possibilità di notifica personale da parte della polizia giudiziaria e, in caso negativo, sospendere il processo ex art. 420-*quater* c.p.p., per evitare processo "a fantasmi"».

### 2.3 *La rappresentanza del difensore.*

L'art. 420-*bis*, comma 3, c.p.p. prevede – in continuità con la precedente formulazione normativa<sup>156</sup> – che, nel caso in cui l'imputato sia dichiarato assente, debba essere rappresentato dal difensore<sup>157</sup>.

Tale rappresentanza, prosegue la norma, è dovuta anche quando l'imputato, dopo essere comparso in udienza, si allontani dall'aula di udienza o, dopo essere stato presente ad un'udienza, non compare alle udienze successive. Queste ultime sono ipotesi in cui, nonostante l'imputato non sia presente, non è possibile procedere in sua assenza, non ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 420-*bis*, comma 1 e 2, c.p.p.<sup>158</sup>.

La dottrina afferma che tale previsione costituisce una mera garanzia formale nella misura in cui il difensore non ha poteri ulteriori o diversi rispetto a quelli che gli sono riconosciuti quando assiste un imputato presente<sup>159</sup>. Inoltre, il termine rappresentanza appare usato «in maniera impropria»<sup>160</sup> poiché nessun atto compiuto dal difensore è in grado di produrre effetti

---

<sup>156</sup> Infatti, anche il contumace e l'assente, secondo quanto prevedeva la disciplina previgente, erano rappresentati dal difensore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 420-*quater*, comma 2 e 420-*quinquies*, comma 1 e 2, c.p.p. In linea con tale previsione era anche il c.p.p. del 1930: l'art. 499, comma 3, prevedeva che il difensore rappresentasse l'imputato contumace a tutti gli effetti.

Pertanto, nel prosieguo del paragrafo si citeranno commenti e posizioni dottrinali formati attorno alla disciplina previgente poiché si ritiene che, stante l'immutata formulazione normativa in punto di rappresentanza del difensore, le conclusioni raggiunte dalla dottrina siano ancora attuali.

<sup>157</sup> Va precisato che il giudice, sia dell'udienza preliminare sia del dibattimento, dovrà verificare la regolare presenza del difensore; con la conseguenza che, in caso di legittimo impedimento che determina assoluta impossibilità a comparire l'udienza dovrà essere rinviata (ai sensi di quanto oggi dispone l'art. 420-*ter* c.p.p.). Sul tema, si veda *infra* nel presente paragrafo.

<sup>158</sup> Sono le ipotesi che, prima della riforma del 2014, erano definite di "presenza finta" o di "quasi presenza", ossia ipotesi in cui si procedeva come se l'imputato fosse presente, ed erano disciplinate dal vecchio testo dell'art. 420-*quinquies*, comma 2, c.p.p. . Sul punto si veda il Capitolo I, sez. II, § 1.

<sup>159</sup> Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 76.

<sup>160</sup> Così MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 253 e ID., *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 337. Dello stesso avviso sono anche PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 54 e PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, Napoli, 1963, 118-119.

direttamente in capo all'imputato<sup>161</sup> e, inoltre, «non è possibile riconoscere una forma di rappresentanza laddove manchi una dichiarazione negoziale dell'imputato diretta a farsi rappresentare»<sup>162</sup>. Confermano tali asserzioni tutti i casi in cui il difensore, nonostante la lettera della legge gli attribuisca il ruolo di rappresentante, non può agire in maniera autonoma. Si tratta dei cosiddetti atti "personalissimi", il cui compimento spetta esclusivamente all'imputato<sup>163</sup>: la richiesta di riti alternativi<sup>164</sup>, le nuove contestazioni<sup>165</sup>, le dichiarazioni spontanee (art. 494 c.p.p.), l'interrogatorio nel corso dell'udienza preliminare (artt. 421, comma 2 e 422, comma 4, c.p.p.), l'acquiescenza alle nullità della citazione riguardanti l'imputato (art. 184, comma 1, c.p.p.), l'esame (art. 503, comma 1, c.p.p.)<sup>166</sup>, la rinuncia all'impugnazione (art. 589, comma 2, c.p.p.), la notifica dell'istanza di rimessione<sup>167</sup>, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, la proposizione di un ricorso straordinario per Cassazione, la remissione di querela e la rinuncia all'amnistia<sup>168</sup>.

Pertanto, possiamo concludere, come già sottolineato dalla dottrina formatasi attorno alla disciplina previgente, che il termine "rappresentanza" è usato in maniera atecnica<sup>169</sup>, poiché il

---

<sup>161</sup> Sul punto si veda MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 253-254, il quale dimostra questa circostanza richiamando la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento e in udienza preliminare, facendo notare come la presenza del difensore non sia in grado di superare la necessità del consenso dell'imputato.

<sup>162</sup> Così PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 54.

<sup>163</sup> Così CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 59 e NOFRI, sub art. 420-bis c.p.p., cit., 1869.

<sup>164</sup> A meno che il difensore non sia munito di procura speciale.

<sup>165</sup> In tal caso il consenso dell'imputato non risulta surrogabile da alcuna forma di rappresentanza *ex lege*. Così RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano, 1996, 139.

<sup>166</sup> Sulla possibilità per l'imputato di condurre personalmente l'esame si veda PISANI, *L'imputato che "interroga" (o "esamina")*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 514 ss., il quale aderisce a quell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale l'imputato non può erigersi ad "interrogante" o a "esaminatore".

<sup>167</sup> Cfr. Cass., sez. I, 12 giugno 1997, n. 4122, Aschieri, in *Cass. pen.*, 1998, 2098 ss. .

<sup>168</sup> Così KOSTORIS, *La rappresentanza dell'imputato*, Milano, 1986, 63 e PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 119.

<sup>169</sup> Di questo avviso è anche SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, Torino, 1956, 263-265, secondo il quale il difensore riveste un «*officium, munus publicum* conferito per il superiore interesse dello Stato alla regolarità formale del processo»; pertanto, il difensore deve essere considerato come «un organo di giustizia che agisce nei limiti dei poteri conferitigli dalla legge e svolge la sua complessa funzione in relazione all'interesse di libertà perché l'ordine giuridico-penale sia attuato col rispetto dei diritti e degli interessi dell'imputato». Sarebbe più corretto, quindi, parlare di una «legittimazione qualificata del difensore» e ciò «non già per intendere con essa la facoltà di esercitare, oltre ai propri, anche altri diritti dell'imputato, bensì soltanto per ribadire che dall'assenza dell'imputato

difensore dell'assente non può porre in essere tutte quelle attività che la legge richiede che siano compiute personalmente dall'imputato<sup>170</sup> e ciò in netto contrasto con la figura del rappresentante<sup>171</sup>, il quale «deve essere in grado di determinare quella identità e pienezza di effetti che il rappresentato avrebbe conseguito agendo di persona»<sup>172</sup>.

Possiamo, dunque, concludere che, al di là della formulazione normativa, il difensore dell'imputato assente è legittimato a compiere solo gli atti che «possono essere da lui egualmente compiuti nel giudizio in presenza dell'imputato»<sup>173</sup>. Di conseguenza, la previsione dell'art. 420-*bis*, comma 3, c.p.p. appare funzionale, non tanto ad implementare le garanzie partecipative e difensive dell'imputato, quanto a permettere l'effettiva prosecuzione del processo<sup>174</sup>.

Anche il difensore dell'imputato assente potrà, a sua volta, non essere presente all'udienza. In tal caso, il giudice dovrà accertare se il difensore sia stato a conoscenza dell'udienza e, in caso di positivo riscontro, verificare se la mancata presenza sia dovuta a legittimo impedimento.

---

l'esercizio dell'attività difensiva non riceve alcuna limitazione» (così PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 120). Dello stesso avviso sono anche MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 152; MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, cit., 360; PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 117-120 e RICCIO, voce *Rappresentanza processuale (diritto processuale penale)*, in *Enc. giur.*, vol. XXX, Roma, 1993, 1 ss. . *Contra* LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. II, Napoli, 1961, 450, il quale ritiene che si tratti di una forma tipica di rappresentanza legale e MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, Torino, 1949, 477.

<sup>170</sup> Così MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 153.

<sup>171</sup> Sul punto va sottolineato che alcuni Autori – KOSTORIS, *La rappresentanza dell'imputato*, cit., 3 ss. e SABATINI, *Sulla funzione della difesa nel processo penale*, in *Giust. pen.*, 1948, III, 318 – hanno tentato di ricondurre la nozione di rappresentanza di cui si tratta nel *genus* della rappresentanza civilistica. *Contra* PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 118 e MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 337, secondo cui la nozione civilistica di rappresentanza «non si attagli al processo penale, implicante situazioni soggettive estranee alla sfera su cui può influire l'autonomia privata». Tuttavia, anche volendo ammettere l'esistenza nell'ordinamento giuridico di un concetto di rappresentanza unitario, l'attività del difensore dell'assente (e del contumace prima) non può essere ricondotta alla nozione di rappresentanza. Infatti, non si può parlare di rappresentanza volontaria, poiché manca una manifestazione di volontà dell'imputato, e non si può trattare di rappresentanza legale nella misura in cui l'imputato assente non può essere considerato un soggetto incapace. Dello stesso avviso sono MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 152; PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 118; NOFRI, sub *art. 420-bis c.p.p.*, cit., 1869 e MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 337.

<sup>172</sup> Così MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 153.

<sup>173</sup> Così PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., 119, il quale precisa che il difensore, ancorché definito come rappresentante, non può «porre in essere quegli atti che all'imputato è consentito compiere solo personalmente o a mezzo di procuratore speciale».

<sup>174</sup> Di questo avviso sono NOFRI, sub *art. 420-bis c.p.p.*, cit., 1869 e KOSTORIS, *La rappresentanza dell'imputato*, cit., 64.

Il primo accertamento che dovrà essere compiuto dall'Autorità Giudiziaria procedente riguarda la regolarità della notifica dell'avviso dell'udienza al difensore; in caso di notifica omessa o nulla<sup>175</sup>, il giudice dovrà disporre la rinnovazione e rinviare l'udienza<sup>176</sup>. Se, invece, nessun vizio affligge la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, il giudice dovrà accertare – alla luce di quanto dispone l'art. 420-ter c.p.p.<sup>177</sup> – se il difensore sia assolutamente impossibilitato<sup>178</sup> a comparire per caso fortuito, forza maggiore<sup>179</sup> o per altro legittimo impedimento. Se tale accertamento avrà esito negativo, il giudice si limiterà a designare, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 97, comma 4, c.p.p., un altro difensore come sostituto<sup>180</sup>. Nel caso in cui, invece, l'assenza del

---

<sup>175</sup> Esiste un acceso dibattito sul tipo di nullità che deriva dall'omessa notifica al difensore. Per un approfondimento sul tema, che esula dalla presente trattazione, si veda, tra i tanti, il recente contributo di TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 513 ss. .

<sup>176</sup> Per un quadro sintetico, ma esaustivo di tali accertamenti e delle problematiche connesse si veda GRILLI, *Il processo in absentia*, cit., 11-18.

<sup>177</sup> Per un approfondimento sul tema si vedano, *ex plurimis*, MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 322 ss.; GRILLI, *Il processo in absentia*, cit., 20-28; BALZAROTTI, voce *Impedimento a comparire (diritto processuale penale)*, cit., 471-474; SIAGURA, *Il contenuto del legittimo impedimento difensivo*, in *Giust. pen.*, 2014, 3, 39 ss. Gli impedimenti difensivi possono essere raggruppati in tre diverse categorie: a) le condizioni personali del difensore (es. malattia, situazione grave sotto il profilo umano o morale, ecc.); b) l'esistenza di concomitanti impegni professionali, purché siano dimostrati l'esistenza dell'impegno e le ragioni che rendono indispensabili l'espletamento delle funzioni difensive in altro procedimento, l'assenza di un codifensore e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto (così Cass., SS.UU., 18 dicembre 2014, n. 4909, Torchio, in *C.E.D. Cass.*, n. 262912-262913-262914; Cass., SS.UU., 25 giugno 2009, n. 29529, De Martino, in *C.E.D. Cass.*, n. 244109); c) l'astensione collettiva dalle udienze.

<sup>178</sup> L'assoluta impossibilità a comparire deve essere provata. In questo caso non ha rilievo un impedimento meramente probabile. Sul punto si veda BALZAROTTI, voce *Impedimento a comparire (diritto processuale penale)*, cit., 469.

<sup>179</sup> L'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. non ricomprende in modo espresso il caso fortuito e la forza maggiore. La dottrina è, tuttavia, unanime nel ritenere tali ipotesi ricomprese poiché sarebbe «incongruo riconoscere al difensore il diritto al rinvio per un ostacolo di natura legale e non ad esempio per una malattia», così MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, cit., 324. Sul punto si vedano anche FASSONE, *Il giudizio*, in AA.VV., *Manuale pratico del nuovo processo penale*, a cura di Fortuna, Dragone, Giustozzi e Pignatelli, Padova, 1995, 756; CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1998, 835; TAORMINA, *Diritto processuale penale*, vol. II, Torino, 1995, 241; MELCHIONDA, sub art. 486 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, Torino, 1991, 146 e BALZAROTTI, voce *Impedimento a comparire (diritto processuale penale)*, cit., 469.

<sup>180</sup> Per un sintetico, ma esaustivo approfondimento sulle tematiche connesse alla sostituzione qui descritta si rinvia a GRILLI, *Il processo in absentia*, cit., 18-20.



difensore derivi da un motivo ostativo alla partecipazione, l'udienza dovrà essere rinviata, a condizione che l'impedimento sia stato prontamente comunicato<sup>181</sup>.

Ne segue che l'impossibilità a comparire del difensore, ossia l'esistenza di una «situazione che impedisc[e] di fatto in modo rilevante e non altrimenti rimediabile la presenza in udienza»<sup>182</sup>, non permette di procedere in assenza – dovendosi rinviare l'udienza – e impedisce, inoltre, di accertare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza<sup>183</sup>. Infatti, benchè il dettato normativo non sia esplicito sul punto, appare logico ritenere che il giudice si pronunci prima sull'assenza del difensore e, solo successivamente e alla necessaria presenza di quest'ultimo o di un suo sostituto, sulla mancata presenza dell'imputato<sup>184</sup>. Tale conclusione appare giustificata dalla necessità che l'accertamento relativo alla mancata presenza dell'imputato avvenga rispettando l'art. 24 Cost. e fornendo le necessarie garanzie all'imputato, alla presenza del difensore, il quale potrà argomentare e sostenere le ragioni dell'imputato, facendo rilevare l'esistenza del legittimo impedimento o di una causa che legittimi, a seconda dei casi, la sospensione del procedimento o la sua prosecuzione.

Per ragioni di completezza va precisato che l'impedimento del difensore, però, non rileva se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguardi uno solo di essi e se il difensore impedito abbia designato un sostituto, e questi è presente all'udienza<sup>185</sup>.

---

<sup>181</sup> Tale previsione rappresenta, almeno secondo BALZAROTTI, voce *Impedimento a comparire (diritto processuale penale)*, cit., 469 e MELCHIONDA, sub *art. 486 c.p.p.*, cit., 146, una condizione «giustificata non solo dal dovere di lealtà che incombe sul difensore a norma dell'art. 105 comma 4, bensì anche dalla preminenza, nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, delle ragioni della speditezza del processo».

<sup>182</sup> Così GRILLI, *Il processo in absentia*, cit., 21.

<sup>183</sup> Sul punto di veda NOFRI, sub *art. 420-bis c.p.p.*, cit., 1868.

<sup>184</sup> Di questo avviso sembrano essere, seppur con riferimento all'assetto normativo pre-riforma, BALZAROTTI, voce *Impedimento a comparire (diritto processuale penale)*, cit., 470 e VESSICHELLI, *Dichiarazione di contumacia in assenza del difensore impedito*, in *Cass. pen.*, 2006, 1698 ss., il quale riferisce anche delle contrastanti posizioni assunte dalla giurisprudenza.

<sup>185</sup> A tali casi se ne aggiunge un altro: l'imputato che chiede di procedere senza il patrocinatore impedito, con la conseguente designazione, ex art. 97, comma 4, c.p.p., di un difensore d'ufficio. Tuttavia, tale ipotesi presuppone un imputato presente e supera, pertanto, i problemi connessi al procedimento *in absentia*. Sulla *ratio* delle deroghe si veda la AA.VV., *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in CONSO, GREVI, NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. IV, *Il progetto preliminare*, Padova, 1990, 1108.

## 2.4 I profili problematici.

Analizzate le criticità insite nei diversi indici sintomatici di cui all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. e connesse all'espressa rinuncia a comparire dell'imputato, occorre focalizzare la nostra attenzione sui profili problematici che attraversano l'intero nuovo sistema del processo in assenza dell'imputato. In particolare, possono essere individuate quattro aree di criticità: a) il rapporto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva; b) le intersezioni tra la consapevolezza e il diritto ad una corretta informazione; c) la trasformazione del diritto ad essere informato in dovere di informarsi e, infine, d) il mancato coordinamento.

### a) Il rapporto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva.

Prima di procedere nell'approfondimento della prima problematicità connessa al giudizio *in absentia*, occorre ribadire la *ratio* della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'obiettivo della riforma è stato quello di introdurre una disciplina che permettesse la celebrazione del processo in assenza dell'imputato solo nei casi in cui vi fosse una piena conoscenza<sup>186</sup> e consapevolezza dell'*iter* procedimentale esistente<sup>187</sup>.

Chiarita l'*intentio legis*, occorre verificare se il proclamato obiettivo legislativo si sia tradotto o meno in una disciplina in grado di dare attuazione a tale dichiarazione di principio.

---

<sup>186</sup> Per un'ampia panoramica sulla tematica della conoscenza di veda PUGLIATTI, voce *Conoscenza*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1961, 45 ss. e ABBAGNANO, voce *Conoscenza*, in AA.VV., *Dizionario di filosofia*, Torino, 1993, 193 ss. Sul punto si veda anche CAVALLARI, *Le notificazioni nel processo penale*, Milano, 1959, 8, il quale afferma che «la conoscenza di un certo fatto presuppone non soltanto la sensibile ricezione dei dati adesso relativi, ma altresì una loro rielaborazione attraverso un'attività riflessa». Tale Autore compie una significativa precisazione laddove afferma che la conoscenza è un «fenomeno essenzialmente individuale e interiore» e, pertanto «potrà mai costituire oggetto diretto di prova; la prova riguarderà caso mai eventi diversi, di natura esteriore materiale, dei quali, con maggiore o minore verosimiglianza, sia desumibile l'avveramento dell'evento interiore». Quindi, quando nel prosieguo del lavoro faremo riferimento ad una conoscenza effettiva, si dovrà tenere a mente tale considerazione.

<sup>187</sup> Cfr. ILLUMINATI, *Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all'Europa*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 26 marzo 2015, 7, il quale afferma che «il problema principale [...] è assicurare che l'imputato sia consapevole del processo a suo carico e che la mancata partecipazione dipenda inequivocabilmente da una sua scelta o dall'intenzione di sottrarsi alla giustizia».

In via di prima approssimazione, possiamo affermare che «si inganna chi reputa che, con la nuova formulazione dell'art. 420-*bis* c.p.p., si consenta la prosecuzione del processo esclusivamente quando l'interessato abbia deciso consapevolmente di rinunciare ad essere presente»<sup>188</sup>. Infatti, già ad una prima lettura, appare evidente che la novella normativa porta con sé due problematiche tra loro connesse: il sistema presuntivo e il problema conoscitivo.

Prendiamo in esame il sistema presuntivo.

Nonostante il fulcro del nuovo sistema dovrebbe essere un imputato che, pur non comparendo all'udienza preliminare o dibattimentale, sia pienamente consapevole dell'esistenza del processo a suo carico e di tutti quegli elementi che gli permettano di assumere una scelta partecipativa libera e conscia, l'accertamento della consapevolezza dell'imputato – salvi i casi in cui l'imputato abbia espressamente rinunciato a comparire (art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p.) o abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza (art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p.)<sup>189</sup> – passa attraverso una triplice presunzione<sup>190</sup>.

---

<sup>188</sup> Cfr. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 66.

<sup>189</sup> Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 67; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 6; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 107; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 96; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 84-85 e 208; MORSELLI, *Il "render noto" nel processo penale*, cit., 188 e TAORMINA, voce *Notificazione (dir. proc. pen)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, 675.

<sup>190</sup> Così TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 514; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 69; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 15; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit. 109 e CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 462 la quale parla di «regno delle presunzioni», ma afferma correttamente che «con una buona dose di realismo [...] occorre ammettere [...] che la ricerca di una facilitazione appare comprensibile. Si è dinnanzi a ad una persona che è stata cercata; dalla commissione del reato e dall'inizio del procedimento è passato del tempo e urge decidere come proseguire; la conoscenza e la volontà sono profili soggettivi difficili da accertare e sempre problematici». Appare, infatti, evidente che «una *cognitio* autentica e puntuale, celandosi dietro uno stato d'animo interiore non percepibile all'esterno, sfugge ad ogni verifica umana [...] ed è, come tale, difficilmente suscettibile di prova obiettiva e assoluta» (così FIORELLI, *Conoscenza effettiva della vicenda processuale e restituzione in termini*, in *Giur. it.*, 2011, 1172).

Tale meccanismo presuntivo – secondo il quale dal fatto sintomatico si presume la conoscenza del procedimento, da questa si presume la conoscenza del processo (e, quindi, dell’udienza) e da quest’ultima la volontaria rinuncia a comparire – diluisce notevolmente la conoscenza e la consapevolezza dell’imputato. Infatti, partendo dalla già dubbia – o quanto meno critica – sintomaticità dei comportamenti indicati dall’art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p.<sup>191</sup>, si arriva, con un automatismo<sup>192</sup> che non lascia spazio ad un accertamento in concreto da parte del giudice, ad ammettere la celebrazione del processo in assenza dell’imputato. Inoltre<sup>193</sup>, va sottolineata la particolare criticità rappresentata dal passaggio presuntivo che dalla conoscenza del procedimento

---

<sup>191</sup> Sul punto è sufficiente, rinviando a quanto detto nel § 3.2 del presente Capitolo, riportare quanto affermano NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 70: «le [...] fattispecie delineate dal legislatore, in presenza delle quali è possibile procedere *in absentia*, non sempre sono idonee a garantire che l’indagato abbia saputo dell’esistenza del procedimento» e BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit. 111: «le presunzioni disegnate dall’art. 420*bis*, comma 2, c.p.p. denotano inadeguatezza e controvertibilità».

<sup>192</sup> Cfr. TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della sospensione e le nubi dell’assenza “consapevole”*, cit., 513, i quali affermano che «l’automatismo con cui le predette situazioni sono destinate ad operare [...] pare frutto di un “astrattismo”, o quanto meno di una ingenuità, del legislatore e rischia di minare alla radice il novellato sistema, giacchè dietro il processo all’assente può ancora celarsi lo spettro inquisitorio di un imputato ignaro di quanto accade nei suoi confronti». Dello stesso avviso è DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 17.

<sup>193</sup> Vale la pena premettere e ricordare una circostanza consolidata e da tutti condivisa: la distinzione tra procedimento e processo. Il procedimento è quel segmento dell’*iter* procedimentale che prende avvio con l’iscrizione della *notitia criminis* nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. e si conclude con l’esercizio dell’azione penale. Il processo, invece, è quella fase procedimentale che prende avvio con l’esercizio dell’azione penale e si conclude quando la sentenza diviene irrevocabile. Per un approfondimento su tale distinzione, che si ritrova pacificamente in ogni manuale di diritto processuale penale (cfr. AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Corso, Dominioni, Filippi, Gaito, Galantini, Garuti, Mazza, Spangher, Varraso, Vigoni, Torino, 2015), si veda e CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice*, Torino, 1990, 48, secondo cui «nel linguaggio del nuovo codice, si tende a distinguere, dal “procedimento”, il “processo” penale in senso stretto, inteso come entità che prende inizio soltanto con la formulazione dell’imputazione (e del quale, dunque, non fanno parte le indagini preliminari)»; tale «distinzione ha una sua logica precisa sul piano della chiarezza ricostruttiva degli istituti, ed un suo valore programmatico apprezzabile». «Nello schema “ordinario” dell’*iter* procedimentale, il “processo penale” vero e proprio inizia comunque – secondo la visuale recepita dal nuovo codice – con l’udienza preliminare».

Si vedano anche BERNARDI, sub *art. 405 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. IV, Torino, 1990, 507-508, il quale afferma che «la chiusura delle indagini preliminari costituisce la linea di demarcazione tra la fase “procedimentale”, caratterizzata dall’attività di parte degli organi preposti all’investigazione, e quella propriamente “processuale”, che vede l’intervento del giudice» e VIGNA Piero Luigi, *Le indagini preliminari*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento*, Milano, 1989, 5, secondo cui esiste «una chiara cesura fra la fase delle indagini e quella della giurisdizione».

porta ad affermare la conoscenza del processo<sup>194</sup>: «la conoscenza del procedimento, da sola, non basta a far inferire la conoscenza del processo e dell'accusa»<sup>195</sup>. Dunque, risulta evidente la fragilità dell'impalcatura costruita dalla novella del 2014<sup>196</sup>: la figura dell'imputato consapevole appare fortemente sfocata. Siamo ben lontani da una conoscenza piena e consapevole e questo perché l'accertamento si basa su di un rigido automatismo presuntivo che si avvicina più ad una finzione che non ad un effettivo accertamento<sup>197</sup>.

---

<sup>194</sup> Cfr. CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, cit., 469, la quale afferma che nella catena di presunzioni «la *défaillance* si verifica nel [...] passaggio [...] che dalla conoscenza del procedimento ricava la conoscenza del processo». Sul punto si vedano anche TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 861-862.

<sup>195</sup> Così CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, cit., 470, la quale precisa che «è noto a tutti che dal compimento di un atto di indagine possono passare anni; può cambiare la qualificazione del fatto o il giudice competente; il difensore può perdere ogni contatto con il cliente». Si vedano anche CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 8-9; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit. 110 e DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 14 e 16, il quale afferma che «le situazioni richiamate evocano scenari tipici delle indagini preliminari ove la vicenda è ancora magma incandescente e spesso molto lontano dalla sua organizzazione intorno ad un'accusa definita». Per un approfondimento si rinvia al § 3.2 del presente Capitolo.

<sup>196</sup> In questo senso CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, cit., 468 e NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 68, la quale evidenzia il rischio che «si celebrino processi in assenza dell'imputato pure quando la presunzione di conoscenza dell'atto introduttivo del processo abbia fondamenta troppo fragili». Tale fragilità dell'accertamento presuntivo ha poi ricadute anche in tema di attivazione dei rimedi: aumentano le ipotesi in cui l'imputato potrà con facilità dimostrare di non aver potuto partecipare al processo per averne incolpevolmente ignorato l'esistenza. Di questo avviso sono NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 68; SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 44 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 768.

<sup>197</sup> Di questo avviso è CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, cit., 470-471, ove precisa che «mentre la presunzione allude ad una verità legale fondata su di un apprezzamento probabilistico effettuato dal legislatore, la finzione è una verità legale che può prescindere da tale fondamento». Sul punto si veda anche COPPOLA, voce *Presunzione*, in *Dig. it.*, Torino, 1924, 867, il quale afferma che «quando la legge [...], oltrepassando i limiti dell'esperienza, stabilisce una presunzione, ovvero, quando questa è fondata, più che su d'un calcolo di probabilità, su d'una pura ragione di convenienza, viene ad acquistare tale affinità con la finzione che quasi si confonde con essa».

Pertanto, laddove si voglia avvicinare il sistema alla *ratio* della legge 28 aprile 2014, n. 67, occorre agire sull'automatismo, stemperandolo con l'introduzione, almeno a livello interpretativo, della possibilità di accertare in concreto la consapevolezza dell'imputato<sup>198</sup>.

In tal modo la fragilità dell'architettura del nuovo processo *in absentia* dovrebbe ricevere un parziale rafforzamento nella misura in cui, espunto l'automatismo, si rendono più nitidi i contorni dell'imputato consapevole<sup>199</sup>: il giudice dovrà, infatti, verificare se nel caso concreto il fatto sintomatico sia effettivamente tale. In seguito dovrà accertare se da esso sia possibile ricavare la conoscenza del procedimento e, infine, del processo. Solo a questo punto si potrà innestare la presunzione – automatica – che da quest'ultimo dato porta alla volontaria rinuncia a comparire<sup>200</sup>.

L'alternativa a questa ricostruzione interpretativa – ossia lasciare il sistema ancorato ad un automatismo presuntivo – pone, di fatto, nel nulla l'idea di una conoscenza effettiva, poiché l'accertamento in merito alla volontaria rinuncia a non presenziare al processo si risolverebbe in una mera finzione con la conseguenza che l'unico presupposto da accertare rimarrebbe il prerequisite della regolare notifica dell'avviso<sup>201</sup>. Pertanto, il sistema di fatto sarebbe basato sulla sola conoscenza legale<sup>202</sup>.

---

<sup>198</sup> Sulla necessità di un accertamento in concreto da parte del giudice si vedano NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 74; TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 514; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 793; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, cit., 97; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 80; TONINI, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato irreperibile ad un anno dalla riforma*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 1041 e CIAVOLA, *Assenza dell'imputato e dubbia sintomaticità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: una lettura costituzionalmente orientata*, cit., 18-20 e EAD., *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 16, la quale afferma che «occorre interpretare ciascuno degli indicatori dell'art. 420-bis c.p.p. non come una presunzione legale astratta e formalistica, ma come un fatto concreto e specifico secondo regole di consolidata esperienza».

<sup>199</sup> Cfr. CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 17, la quale afferma che «spetta al giudice [...] valutare senza rigidi automatismi, bensì con le ordinarie cautele del ragionamento indiziario, se in concreto possa affermarsi con certezza l'effettiva conoscenza del procedimento».

<sup>200</sup> Solo questo percorso giuridico – come correttamente affermano TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 514 – permette di «riconduurre la disciplina a razionalità, salvandone l'ispirazione garantista senza pericolosi slittamenti autoritari con rigurgiti di una "contumacia mascherata da assenza"».

<sup>201</sup> Cfr. POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, cit., 3, il quale ricorda che «il tradizionale sistema delle notifiche, con tutta la sua disciplina, rimane a

Tale ragionamento sul sistema presuntivo conduce ad affrontare il secondo profilo di criticità: il problema conoscitivo.

In questo caso l'obiettivo della riforma – vale a dire la conoscenza effettiva del soggetto sottoposto a procedimento penale – appare realizzato nella misura in cui il sistema del giudizio *in absentia* risulta essere articolato su due fasi<sup>203</sup>.

La prima fase riguarda la verifica della sussistenza di quello che abbiamo definito come prerequisito del giudizio in assenza; ossia la regolare notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza. Tale primo livello di accertamento garantisce, come nel sistema previgente, la conoscenza meramente legale del processo<sup>204</sup>. La seconda fase, disciplinata dall'art. 420-*bis*, comma 1 e 2,

---

monte, sia in senso logico che temporale, rispetto agli accertamenti che il giudice è tenuto a compiere al fine di pronunciare l'ordinanza con la quale dispone di procedere in assenza dell'imputato».

<sup>202</sup> Esplicativa, in questo senso, CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, cit., 470: «il meccanismo delle presunzioni, così come è scritto nell'art. 420-*bis* c.p.p., non aggiunge nulla a quella conoscenza legale che è assicurata dalla notificazione».

<sup>203</sup> Così POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, cit., 3 e in *Arch. nuova proc. pen.*, 543 ss. . Nello stesso senso anche DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 19-20 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 792, i quali sottolineano criticamente come il legislatore abbia voluto introdurre questo duplice livello di accertamenti in luogo di una rimeditazione della disciplina delle notificazioni.

<sup>204</sup> La notificazione garantisce esclusivamente la conoscenza legale. Sul punto – pacifico in dottrina e in giurisprudenza – si vedano TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 22-30, i quali sottolineano come il sistema delle notifiche tende ad ottenere la mera conoscibilità dell'atto da parte del destinatario; di conseguenza, l'esito del subprocedimento notificatorio va rintracciato nella conoscenza legale posto che «l'ordinamento, data l'impossibilità [...] di provare che nel destinatario si sia verificato il fenomeno psicologico della conoscenza, sostituisce alla conoscenza effettiva e reale una conoscenza presunta, basata sulla puntuale osservanza di regole dettate per garantire che l'atto pervenga nella sfera del destinatario e questi sia posto in grado di conoscerlo». Dello stesso avviso sono anche TAORMINA, voce *Notificazione (dir. proc. pen.)*, cit., 675; BONETTO, *La conoscenza legale come scopo delle notificazioni processuali*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1962, 314 ss.; FOSCHINI, *Gli equipollenti della notificazione*, in Foschini, *Tornare alla giurisdizione, saggi critici*, Milano, 1971, 173; PIOLETTI, *Notificazioni (diritto processuale penale)*, in *Nuoviss. dig. it.*, Torino, 1965, 403; PAOLA, voce *Notificazione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, 241 ss.; VOENA, *Notificazioni*, in AA.VV., *Prolegomeni ad un commentario breve al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Milano, 1990, 133; GRILLI, *Le notificazioni penali (notificazioni, comunicazioni, avvisi nel nuovo codice di procedura penale)*, cit., 28; CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1947, 110; GAITO, *Le notificazioni penali nelle decisioni costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1981, 416 e CAVALLARI, *Le notificazioni nel processo penale*, Milano, 1959. Particolarmente interessanti anche le indicazioni provenienti da MORSELLI, *Il "render noto" nel processo penale*, Milano, 2012, 61, il quale a dimostrazione della circostanza secondo cui le notificazioni tendono al risultato della conoscenza legale afferma che il sistema ammette anche «risultati nettamente anticognitivi, mediante soprattutto l'accettazione del rito degli irreperibili» e «meccanismi "ipocognitivi" della consegna dell'atto a persona diversa da destinatario». In giurisprudenza, sia concesso rinviare alla sola

c.p.p., concerne, invece, la verifica dei presupposti del giudizio in assenza: qui l'oggetto dell'accertamento è l'effettiva conoscenza del processo<sup>205</sup>. Tale sistema risulta, se confrontato con quello previgente, maggiormente garantista per l'imputato: «la novella, infatti, aggiunge alla conoscenza formale dell'atto [...] prodotta dalla notifica, un requisito ulteriore, consistente nella reale (e non formale) conoscenza del procedimento da parte dell'imputato»<sup>206</sup>.

Tuttavia, anche volendo accogliere tale ricostruzione interpretativa, non si può non giungere alla conclusione che il nuovo giudizio *in absentia* si fonda sulla conoscenza effettiva dell'imputato a condizione che la seconda fase non si risolva in una finzione di accertamento.

Di conseguenza, è necessario un accertamento in concreto del grado di conoscenza dell'imputato, al fine di evitare che l'accertamento del giudice – operando l'automatismo presuntivo – si appiattisca sulla valutazione relativa alla regolare notifica alla parti degli avvisi, rendendo quella legale l'unica forma di conoscenza effettivamente rilevante<sup>207</sup> e, conseguentemente, sacrificando il raggiungimento degli obiettivi proclamati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

---

giurisprudenza costituzionale: C. Cost., 23 aprile 1991, n. 211, in *Giur cost.*, 1991, 1886 ss.; C. Cost., 16 dicembre 1980, n. 181, in *Giur cost.*, 1980, 401 ss.; C. Cost., 16 dicembre 1980, n. 182, in *Giur cost.*, 1980, 401 ss.; C. Cost., 12 luglio 1976, n. 170, in *Giur cost.*, 1976, 1477 ss. e C. Cost., 27 aprile 1972, n. 77, in *Foro it.*, 1972, I, 1139 ss.

*Contra* VOENA, *Atti*, cit., 252, il quale afferma che «la tradizionale dicotomia di fondo tra conoscenza legale [...] e conoscenza effettiva (o reale) che ha sempre animato l'istituto [delle notificazioni] risulta oggi fortemente erosa a tutto vantaggio della seconda».

<sup>205</sup> Occorre evidenziare – come fa POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, cit., 4 e come già ribadito nel § 3.2, lett. d), del presente Capitolo – che la notifica personale, che rientra nell'elencazione dei fatti sintomatici, «potrà avere un ruolo importante, ma del tutto diverso rispetto alla prima fase [...]: in questa seconda fase la notifica dell'avviso di udienza non rileva più di per se stessa, ma solo come uno dei tanti fatti giuridici dai quali si possa desumere che l'imputato ha effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento».

<sup>206</sup> Così POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, cit., 3. Dunque, sempre secondo l'Autore (pag. 5) «il legislatore ha predisposto una doppia garanzia a favore dell'imputato (corrispondente alle due fasi di cui si è detto), pretendendo che questi abbia sia una conoscenza legale che una conoscenza (o conoscibilità) reale del processo». Dello stesso avviso sono anche TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 815.

<sup>207</sup> E ciò anche nel caso in cui la notifica sia eseguita personalmente nelle mani dell'imputato. Infatti, se è vero che tale forma di notifica, per unanime parere della dottrina, garantisce il più alto grado di conoscenza previsto dal nostro sistema, è altrettanto vero, almeno a parere di chi scrive, che si debba ancora parlare di conoscenza legale e non di conoscenza effettiva nella misura in cui «la mera consegna dell'atto [...] confina il fenomeno ancora sul terreno della conoscibilità, sia pure attestata a livelli di altissima probabilità di conoscenza effettiva» (così TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 726). Dello stesso avviso sono anche MANZINI, *Trattato di*



Alla luce di quanto detto, possiamo affermare che il nuovo giudizio in assenza è un sistema perfettibile. Sono due le direzioni in cui il legislatore potrebbe intervenire: o incidendo sul solo sistema delle notificazioni – la cui mancata modifica ha peraltro lasciata perplessa buona parte della dottrina<sup>208</sup> –, facendo sì che con esso si persegua l’obiettivo della conoscenza effettiva, oppure agendo sulla disciplina del processo in assenza, privandola dei meccanismi presuntivi.

Quest’ultima linea di azione dovrebbe essere, a parere dello scrivente, quella da preferire. Solo in questo modo, infatti, si tiene conto della diversità di piani in cui operano le notificazioni, da un lato, e gli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti, dall’altro lato, e si incide solo<sup>209</sup> su quella parte della disciplina processuale nella quale il perseguimento della conoscenza effettiva assicurerebbe un alto tasso di tutela ai diritti, non solo partecipativi, dell’imputato e non sacrificerebbe eccessivamente le esigenze del processo<sup>210</sup>.

---

*diritto processuale penale italiano*, vol. III, Torino, 1956, 122, secondo cui «neppure nei casi in cui sai avvenuta la consegna alla persona del notificando si può avere la certezza assoluta che egli abbia effettivamente preso notizia certa dell’atto notificatogli»; GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit., 23, il quale afferma che «la consegna di un atto nella mani della persona a cui era destinato non legittima mai l’affermazione che questa è venuta a conoscenza del contenuto di quell’atto, e ciò perché la conoscenza non si determina mai dall’esterno, ma da un fatto interno, proprio del soggetto interessato»; DALIA, *L’accertamento della irreperibilità dell’imputato*, in *Giur. merito*, 1970, 39; DALIA, FERRAJOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, 352 e MORSELLI, *Il “render noto” nel processo penale*, cit., 77 e 191-193, il quale evidenzia come la notificazione sia caratterizzata da un «quid d’incoercibile» poiché «la notificazione [...] acquisisce al processo la prova dell’avvenuta consegna dell’atto e non quella che lo stesso sia entrato nel campo visivo e percettivo del destinatario designato».

<sup>208</sup> Sul punto si vedano, in particolare, BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 79; SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo “in absentia” dell’imputato*, cit., 42 ss.; POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in absentia dell’imputato: una confusione da evitare*, cit., 1 ss. e DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 18-19.

<sup>209</sup> Pertanto, a parere di chi scrive, il fatto che il Legislatore della novella non abbia in alcun modo modificato il sistema delle notificazioni non appare così grave o controproducente. Fermo il sistema di notifiche, il legislatore ha avuto un ampio spazio di manovra per perseguire l’obiettivo della conoscenza effettiva, funzionale a garantire una scelta partecipativa dell’imputato realmente consapevole. Poiché, come si evidenzierà nel prosieguo del presente lavoro, il Legislatore non ha sfruttato al massimo le possibilità di intervento, sarà compito dell’interprete individuare le modalità con cui ricondurre l’attuale quadro normativo verso il conseguimento degli obiettivi della riforma, e di conseguenza, verso l’adeguamento del processo in assenza ai *dicta* della Corte Europea.

<sup>210</sup> Pensare di modificare il sistema delle notifiche in modo che esso sia in grado di assicurare la conoscenza effettiva, per quanto possibile, comporterebbe una eccessiva dilatazione dei tempi processuali a scapito delle esigenze proprie delle indagini preliminari. Pertanto, avendo una complessiva visione del sistema, seppur pregevoli appaiono i tentativi di trasformare la conoscenza legale delle notificazioni in conoscenza effettiva, appare sicuramente più corretto distinguere tra i vari istituti che operano all’interno del processo penale e concentrare l’attenzione sul meccanismo delineato dagli artt. 420-*bis* e ss. c.p.p., grazie al quale si

In attesa di un intervento legislativo, l'interprete non è disarmato di fronte ad un sistema dissonante che proclama la conoscenza effettiva, ma non riesce ad andare oltre a quella legale. Infatti, almeno a parere di chi scrive, la discrasia può essere, se non colmata, quanto meno ridotta a livello interpretativo. Il rigido automatismo accertativo può essere superato grazie ad un giudice che possa in concreto accertare i presupposti dell'assenza e attraverso l'implementazione del diritto all'informazione e l'introduzione di un onere di informarsi a carico del soggetto sottoposto a procedimento penale<sup>211</sup>. Questi ultimi profili, su cui torneremo tra breve, permettono di rendere maggiormente sintomatici i fatti indicati dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che l'accertamento possa fondarsi su una più solida piattaforma conoscitiva.

b) Le intersezioni tra la consapevolezza e il diritto ad una corretta informazione.

Come abbiamo appena accennato esiste una correlazione tra il diritto del soggetto sottoposto a processo penale a ricevere una corretta informazione<sup>212</sup> e l'effettiva sintomaticità delle

---

può – *rectius* di dovrebbe – perseguire il più alto grado di effettività delle conoscenze. In questa fase, infatti, non vi sono più esigenze di indagine, ma è la sede in cui le pretese punitive e di accertamento dello Stato devono confrontarsi, e cedere il passo, ai diritti dell'imputato.

Dello stesso avviso pare anche la Corte Costituzionale (C. Cost., 5 maggio 2008, n. 136, in *Giur. cost.*, 2008, 1704 ss.), la quale afferma che i meccanismi presuntivi propri del sistema delle notifiche – e, quindi, un sistema basato sulla conoscenza legale – non risultano essere incompatibili con la garanzia della difesa e si mostrano adeguate allorché si accompagnino a meccanismi diretti a rafforzare le potenzialità di una conoscenza effettiva, quale quello dell'art. 420-*bis* c.p.p. (si vedano anche C. Cost., 23 aprile 1991, n. 211, cit., 1886 ss.; C. Cost., 27 aprile 1972, n. 77, cit., 1139 ss.; C. Cost., 12 luglio 1976, n. 170, cit., 1477 ss. e C. Cost., 16 dicembre 1980, n. 181, cit., 401 ss.). Sebbene la Corte si riferisse all'assetto normativo pre-riforma, le conclusioni rassegnate ben possono, a parere di chi scrive, essere considerate valide anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, nella misura in cui anche oggi il meccanismo di cui all'art. 420-*bis* c.p.p. può essere considerato come un istituto diretto a rafforzare le potenzialità di una conoscenza effettiva.

<sup>211</sup> Sul punto si veda POTETTI, *La conoscenza del procedimento e il rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio in assenza*, cit., 4184, il quale afferma che il sistema delineato dalla novella va esente da critiche e ciò in forza dell'onere informativo che è posto in capo al soggetto sottoposto a procedimento penale.

<sup>212</sup> Cfr. PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 11, secondo cui «un soggetto "informato" [...] è un soggetto "libero moralmente" di poter assumere il comportamento che più ritiene confacente ai propri interessi all'interno del processo, con la consapevolezza di non essere in "balia" dell'autorità procedente». Sul punto anche GAROFOLI, *Gli avvertimenti processuali come strumento di tutela*, Milano, 1983, 15 ss. e CHIAVARIO, *Le garanzie fondamentali del processo nel patto internazionale sui diritti civili e politici*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1978, 465.

condotte descritte nell'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. Infatti, solo garantendo tale diritto è possibile affermare che l'imputato acquisisca le informazioni necessarie affinché sia davvero consapevole dell'*iter* processuale a suo carico<sup>213</sup>. Dunque, la consapevolezza dell'imputato e la sintomaticità dei presupposti del giudizio in assenza possono essere raggiunti anche grazie all'implementazione del diritto dell'imputato a ricevere una corretta informazione.

Tale equazione – in forza della quale la consapevolezza può derivare solo da un minimo bagaglio informativo –, benchè risponda ad una logica di senso comune, pone non pochi problemi interpretativi.

Si pone, in primo luogo, il problema cronologico. Infatti, il tipo e il contenuto delle informazioni che possono essere fornite ad un soggetto dipendono dal momento in cui è giunto l'*iter* processuale<sup>214</sup>. Ad esempio, è chiaro che un'informazione, per quanto completa, data nel momento del primo contatto tra l'indagato e l'Autorità Giudiziaria procedente non può essere paragonata – sia a livello quantitativo che qualitativo – ad un'informazione data, con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., quando le indagini preliminari sono ormai giunte alla conclusione. Pertanto, oltre al contenuto bisognerà necessariamente tenere conto anche della tempistica con cui viene data l'informazione onde permettere al giudice, in sede di valutazione dei presupposti del giudizio in assenza, di verificare l'effettività del profilo

---

Vale la pena di evidenziare come il diritto ad una corretta informazione trovi i suoi referenti costituzionali nell'art. 111, comma III, Cost. e nell'art. 24, comma II, Cost. nella misura in cui l'inviolabilità dei diritti di difesa ricomprende – secondo la condivisibile lettura fornita da FILIPPI, *Rito contumaciale: quale "equo processo"?*, in *Cass. pen.*, 2005, 2194 – il diritto dell'indagato e dell'imputato di avere notizie in merito al procedimento a loro carico.

<sup>213</sup> In questa sede ci occuperemo del diritto all'informazione dell'imputato quale presupposto ad un'effettiva sintomaticità dei fatti indicati dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. e, di conseguenza, ad una corretta operatività del giudizio *in absentia*. Tuttavia, vale la pena ricordare che il diritto all'informazione «integra una precondizione della difesa processuale» (così CIAMPI, *Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2013/13/UE da parte del d.lgs. 1 luglio 2014 n. 101*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito il 24 settembre 2014, 3). Tuttavia, entrambe le prospettive appaiono intersecarsi: se l'informazione è uno strumento attraverso cui il singolo viene posto nell'effettiva conoscenza dei diritti di cui è titolare così che possa esercitarli nel processo, appare evidente che la consapevolezza delle proprie prerogative processuali e l'attivazione di queste ultime tradisce la conoscenza dell'*iter* processuale in cui il soggetto è coinvolto.

<sup>214</sup> Sul punto si veda MAGI, *La rinuncia tacita e la volontaria sottrazione: brevi riflessioni sulla distinzione del procedimento e conoscenza del processo*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), inserito in data 18 giugno 2014, 11 ss.

cronologico dell'informazione fornita e, di conseguenza, il grado di conoscenza che l'imputato può averne ricavato.

In secondo luogo, vi è il problema contenutistico<sup>215</sup>. Occorre, infatti, chiedersi che tipo di informazioni debbono essere date affinché si possa avere un imputato consapevole di quanto processualmente sta accadendo e accadrà. Sul punto bisogna osservare che vi è una difformità contenutistica delle informazioni che l'Autorità Giudiziaria fornisce a seconda del fatto sintomatico che viene in esame: in altre parole, non tutti i fatti indicati dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. possiedono il medesimo bagaglio informativo. Infatti, l'informazione fornita nel caso di dichiarazione o di elezione di domicilio è minima, anche considerando il momento processuale in cui avviene. Nel caso, invece, di applicazione di una misura cautelare il *quantum* di informazioni è decisamente più ampio: l'indagato ha modo di conoscere l'imputazione e una parte di materiale probatorio raccolto dalla pubblica accusa. Nel caso di nomina di un difensore, invece, il baricentro informativo si sposta sul quest'ultimo: si informa l'indagato della sola possibilità di nominare un difensore, sarà poi quest'ultimo a doverlo notificare dei suoi diritti e doveri processuali ed anche dell'esistenza e dell'andamento dell'*iter* processuale. Infine, l'informazione connessa al fatto sintomatico della notifica personale dipende dal tipo di atto notificato e dai dati in esso contenuti.

Ciò premesso, occorre, almeno a parere di chi scrive, che le indicazioni fornite all'imputato assumano un carattere di omogeneità. Dunque, appare necessario individuare le informazioni che devono essere fornite ai fine di poter affermare che l'imputato, avendo compiuto una dei fatti indicati dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., possa dirsi consapevole dell'esistenza di un procedimento a suo carico.

Per rispondere a tale quesito, viene in soccorso il d.lgs. 1 luglio 2014, n. 101 che, recependo una direttiva comunitaria<sup>216</sup>, ha riformato il sistema informativo del processo penale. In particolare, il

---

<sup>215</sup> Sul contenuto dell'informazione appare opportuno citare CIAMPI, *L'informazione dell'indagato nel procedimento penale*, Milano, 2010, 3, il quale afferma «che un procedimento è cominciato (il guscio esterno); quale sia l'addebito (in seconda posizione, ipodermica); di quanto e quale materiale dispongano gli inquirenti (il terzo strato); cosa si possa fare (il nucleo interno): quattro sfere concentriche, a simboleggiare il problema della conoscenza nelle fasi iniziali di un procedimento penale».

<sup>216</sup> La Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (in G.U.U.E., L 142, 1° giugno 2012). Sul punto vale la pena di ricordare che il diritto ad una corretta e completa informazione rientra, alla luce di quanto dispone

provvedimento legislativo in oggetto afferma che la corretta informazione si articola su tre differenti livelli: le prerogative processuali, l'addebito e la possibilità di accedere al materiale probatorio raccolto dalla pubblica accusa<sup>217</sup>. Fondamentale risulta la conoscenza dell'accusa: solo attraverso la conoscenza dell'addebito è possibile giungere alla conoscenza dell'esistenza del procedimento<sup>218</sup>. Tuttavia, la conoscenza della sola accusa<sup>219</sup> non è, di per sé, sufficiente: occorre «rendere edotto l'imputato sia dell'esistenza di un procedimento a suo carico sia del fatto che gli è attribuito»<sup>220</sup>. In altre parole è necessaria un'informazione globale, che ricomprenda tutti gli

---

l'art. 6, § 3, lett. a), CEDU, nel novero delle garanzie processuali riconosciute e tutelate dal diritto dell'Unione Europea. Sul punto si veda BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale europea*, a cura di Kostoris, Milano, 2014, 127-130.

<sup>217</sup> Sul punto, per un approfondimento, si vedano: CIAMPI, *La direttiva del parlamento europeo e del consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito il 27 giugno 2012, 5; ID., *Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d.lgs. 1 luglio 2014 n. 101*, cit. 3 ss.; VIGONI, *La "codificazione europea" sulle regole minime per la tutela dei diritti della difesa*, in *Proc. pen. e giust.*, 2014, 2, 14 ss.; QUATTROCOLO, *The Right to Information in EU Legislation*, in AA.VV., *Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty*, a cura di Ruggeri, Heidelberg, 2015, 81-93 e CANDITO, *The Influence of the Directive 2012/13/EU on the Italian System of Protection of the Right to Information in Criminal Procedures*, in AA.VV., *Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty*, a cura di Ruggeri, Heidelberg, 2015, 229-260.

<sup>218</sup> Cfr. DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 10; LATTANZI, *Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale*, cit., 598; CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, cit., 466; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 104-105, secondo cui «la conoscenza dell'accusa è essenziale: rinuncia consapevole significa non solo comprendere le conseguenze di un eventuale processo *in absentia*, ma anche avere contezza del reato contestato»; BUZZELLI, voce *Giusto processo*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., vol. II, Torino, 2004, 353, la quale afferma che «l'esatta comprensione dell'accusa è il primo segmento di un lungo percorso difensivo»; MARZADURI, *Sulla necessità di una riforma del giudizio in contumacia*, cit., 614; MAGI, *La rinuncia tacita e la volontaria sottrazione: brevi riflessioni sulla distinzione del procedimento e conoscenza del processo*, cit., 4 e PAVONE, *Sulla possibilità di richiedere la rescissione del giudicato in caso di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo conclusosi in assenza dell'imputato*, in *La rivista NelDiritto*, 2015, 2029.

La necessaria informazione in merito all'accusa trova il suo referente normativo nell'art. 111, comma 3, Cost. e nell'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU. Per un approfondimento su questo punto si rinvia, *ex plurimis*, a CIAMPI, *L'informazione dell'indagato nel procedimento penale*, cit., 110-142; CONFALONIERI, *Diritto ad essere informati riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 1007-1010.

<sup>219</sup> Per poter parlare di un effettivo diritto all'informazione occorre che l'informazione sull'accusa non sia cristallizzata, ma sia in grado di rendere edotto l'indagato e l'imputato degli eventuali mutamenti dell'addebito. Sul punto si veda anche RUGGERI, *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie difensive partecipative nel diritto dell'Unione Europea*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 22 settembre 2015, 17.

<sup>220</sup> In questi termini si esprime PRESUTTI, *Autodifesa giudiziaria*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. I, Milano, 1997, 234. Sul punto va ricordata anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in forza della quale è

aspetti indicati dal d.lgs. 1 luglio 2014, n. 101, perché solo in questo modo è possibile che l'imputato acquisisca una conoscenza effettiva del procedimento<sup>221</sup>.

Pertanto, accanto agli istituti a specifica funzione informativa<sup>222</sup>, gli atti, indicati nell'art. 420-*bis*, comma 2, dovrebbero assumere una chiara vocazione informativa: il singolo fatto sintomatico dovrebbe essere, infatti, accompagnato da quel minimo di notizie – fornite in forma intellegibile per il destinatario<sup>223</sup> – necessarie a partire dalle quali l'imputato possa ragionevolmente trarre gli elementi per poter conoscere, non solo l'esistenza, ma anche il possibile sviluppo dell'*iter* processuale. Seguendo tale linea interpretativa, parte della dottrina è giunta, in modo condivisibile, ad affermare che «le conseguenze contro cui andrebbe incontro l'indagato nel caso in cui non si presentasse all'udienza e in ordine all'onere informativo sull'andamento del procedimento, [dovrebbero essere] inserite propri negli stessi atti, indicati nell'art. 420 *bis* c.p.»<sup>224</sup>.

La necessità di potenziare il diritto all'informazione è stata accolta dalla prassi, seppur limitatamente all'elezione e alla dichiarazione di domicilio. In particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento ha manifestato la necessità di «implementare il contenuto della dichiarazioni/elezione di domicilio»<sup>225</sup>, esplicitando «con chiarezza all'indagato il

---

necessaria anche una cognizione effettiva del luogo, del giorno e dell'ora in cui il processo verrà celebrato: sul punto si vedano, Corte EDU, caso Boheim c. Italia, 22 maggio 2007, n. 35666/05; Corte EDU, caso Battisti c. Francia, 12 dicembre 2006, n. 28796/05; Corte EDU, caso Zaratin c. Italia, 23 novembre 2006, n. 33104/06; Corte EDU, caso Booker c. Italia, 14 settembre 2006, n. 12648/06; Corte EDU, caso Ivanciuc c. Romania 8 settembre 2005, n. 19997/02 e Corte EDU, caso Craxi c. Italia, 2 dicembre 2002, n. 34896/97, tutte in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>221</sup> Di questo avviso è RUGGERI, *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie difensive partecipative nel diritto dell'Unione Europea*, cit., 17.

<sup>222</sup> Cfr. artt. 335 – registro delle notizie di reato –, 369 – informazione di garanzia –, 369-*bis* – informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa – e 415-*bis* – avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari – c.p.p. .

<sup>223</sup> Sul punto si vedano NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 68 e RUGGERI, *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie difensive partecipative nel diritto dell'Unione Europea*, cit., 16, la quale precisa – seppur con riferimento all'informazione sull'addebito – che «tale informazione, seppur dotata del necessario tecnicismo, deve comunque essere assicurata in una lingua “accessibile” all'indagato in modo da assicurare l'esercizio del diritto di difesa e la *fairness* del procedimento».

<sup>224</sup> Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 68.

<sup>225</sup> Cfr. Circolare Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento n. 11, 11 giugno 2014, in [www.camerapena.trento.it](http://www.camerapena.trento.it), 1.

“fatto” per cui si procede e gli obblighi che a tale dichiarazione/elezione conseguono»<sup>226</sup>. Il fatto per cui si procede dovrà essere descritto indicando, non solo le norme di legge violate, ma anche l’«episodio oggetto di denuncia ovvero [il] contenuto della querela presentata nei confronti dell’indagato»<sup>227</sup>. Inoltre, ad una tale chiara, ma sintetica descrizione dovrà seguire l’avvertimento circa le conseguenze che tale elezione o dichiarazione di domicilio potrà avere sulla vicenda processuale<sup>228</sup>.

Sulla stessa linea si pone anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano che afferma, seppur con una minor chiarezza, che dall’atto di dichiarazione o di elezione di domicilio «deve risultare in modo inequivocabile che l’indagato è stato avvertito della pendenza di indagini nei suoi confronti, con specifico riferimento all’ipotesi di reato configurato e all’autorità giudiziaria procedente»<sup>229</sup>.

Tuttavia, nonostante la settorialità degli interventi appena citati, possiamo trarre interessanti spunti interpretativi da applicare all’intero sistema e, quindi, auspicare che ogni atto indicato dall’art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. sia accompagnato da informazioni di questo tipo.

Solo quando l’informazione assumerà nel concreto tali connotati, sarà possibile affermare che l’imputato disponga di tutti i mezzi per essere consapevole dell’esistenza di un procedimento – ma non ancora di un processo –. Tale acquisizione, però, non sopisce la criticità relativa al momento informativo: la qualità dell’informazione, ancorché rispettosa dei canoni appena indicati, è infatti solo un aspetto, che dovrà essere coniugato con il momento processuale in cui l’informazione viene fornita.

---

<sup>226</sup> Cfr. Circolare Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento n. 11, cit., 2.

<sup>227</sup> Cfr. Circolare Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento n. 11, cit., 2. Il Procuratore della Repubblica aggiunge: «a tal riguardo, mi sento di rappresentare, con tranquillante chiarezza, che non sussistono ragioni di malintesa riservatezza che ostino alla rappresentazione chiara e precisa del fatto, rispetto al quale il querelante ha chiesto si debba procedere in sede penale».

<sup>228</sup> Cfr. Circolare Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento n. 11, cit., 5.

<sup>229</sup> Così, Direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano del 19 giugno 2014, in [www.tribmin.milano.giustizia.it](http://www.tribmin.milano.giustizia.it).

Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre precisare che laddove l'imputato sia straniero e non sia in grado di comprendere la lingua italiana, alle problematiche appena accennate si aggiungerà anche quella della traduzione<sup>230</sup>.

c) La trasformazione del diritto ad essere informato in dovere di informarsi.

Abbiamo affermato che la discrasia tra conoscenza legale e conoscenza effettiva possa essere colmata, o quanto meno ridotta, non solo grazie all'implementazione del diritto ad una corretta informazione – che garantisce una maggior sintomaticità dei fatti indicati dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. –, ma anche attraverso la previsione di un onere di informarsi in capo all'imputato

---

<sup>230</sup> Il diritto alla traduzione e all'interprete è una garanzia processuale che rientra, alla luce di quanto dispone l'art. 6, § 3, lett. e), CEDU, nel novero delle garanzie processuali riconosciute e tutelate dal diritto dell'Unione Europea. Sul punto si veda BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, cit., 138-140. Il nostro ordinamento – recependo la Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (in *Gazz. Uff. UE*, n. L 280, 26 ottobre 2010) – è intervenuto, con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (in *Gazz. Uff.*, n. 64 del 18 marzo 2014), in materia nel tentativo di assicurare all'imputato una partecipazione effettiva e potenzialmente attiva al procedimento. Sul punto si evidenzia che il nuovo testo dell'art. 143, comma 3, c.p.p. parla di "atti ritenuti essenziali": ebbene, non si vedono problemi, almeno a parere dello scrivente, a ricomprendere in tale categoria, non solo gli atti necessari a consentire all'imputato o all'indagato di conoscere le accuse a suo carico, ma anche gli atti compiuti in corrispondenza dei fatti indicati dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., così da permettere una piena consapevolezza e comprensibilità del procedimento penale in corso. Sul punto si veda VIGNALE, *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, cit., 14 ss. .

Per un approfondimento sul tema si rinvia, *ex plurimis*, a: RUGGERI, *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie difensive partecipative nel diritto dell'Unione Europea*, cit., 11 ss.; CAMALDO, *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, intervento al Convegno di Studi del 20 giugno 2013, Milano; BARGIS, *L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di Bargis, Milano, 2013, 96 ss.; GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, in AA.VV., *Processo penale, lingua e Unione Europea*, a cura di Ruggieri, Rafaraci, Di Paolo, Marcolini e Belfiore, Padova, 2013, 227 ss.; ANTINUCCI, *L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva*, in *Arch. pen.*, 2014, f. 1, 1, ss.; BRICCHETTI PISTORELLI, *Dagli interrogatori con la polizia alla fase della difesa l'assistenza di un interprete segue l'iter procedurale*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 16, 59 ss.; IID., *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 16, 64 ss.; VOGLER, *Lost in Translation: Language Rights for Defendants in European Criminal Proceedings*, in AA.VV., *Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty*, a cura di Ruggieri, Heidelberg, 2015, 95-109 e COCOMELLO, CORBO, *Novità legislative: d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato "Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali"*, Rel. n. III/05/2014 del 31 marzo 2014, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it) e VOENA, *Atti*, cit., 245-252.



o all'indagato<sup>231</sup>. Con l'imposizione di un «onere di attivazione alla conoscenza»<sup>232</sup> sarebbe possibile incidere sul fragile passaggio presuntivo che dalla conoscenza del procedimento permette di dedurre la conoscenza del processo, definendone il contenuto e garantendone una maggiore solidità. Tale conclusione è giustificata se si considera che l'imposizione di un tale onere obbligherebbe l'indagato, o l'imputato, a mantenersi informato<sup>233</sup> sullo sviluppo del procedimento e sull'eventuale passaggio alla fase processuale, una volta compiuto uno dei fatti sintomatici e ricevuta una corretta informazione circa l'esistenza di un procedimento penale a suo carico.

Quindi, la fragilità del meccanismo presuntivo appare salvata da un imputato diligente<sup>234</sup>. Tale figura di imputato ben si inserisce, almeno secondo parte della dottrina<sup>235</sup>, in un sistema

---

<sup>231</sup> Sul punto si vedano MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 146; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 68 e 74-75, la quale parla di un «onere di attivazione»; GRILLI, *Il processo in absentia*, cit., 39; TONINI, INGENITO, *La sospensione del processo contro l'irreperibile e la frattura legislativa tra vecchia contumacia e nuova assenza*, cit., 186; VIGNALE, *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, cit., 6; SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 44 e 48; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 9 e 16; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 18; CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, cit., 472; TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 514; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 110; NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 206; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 773; POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, in *Riv. pen.*, 2015, 3.

<sup>232</sup> Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 68.

<sup>233</sup> Correttamente BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 110, sottolinea però che «appare evidente che la pretesa di tale adempimento non può avere pari ragionevolezza in tutte le situazioni in esame», ossia l'onere di attivazione si configura in modo differente a seconda del fatto sintomatico che nella situazione concreta assume rilevanza.

<sup>234</sup> In questi termini si esprime MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 146. Si veda anche DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 2.

<sup>235</sup> Cfr. SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 48. Contra MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 146 e CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, cit., 473, secondo la quale «laddove si fa conoscenza dell'imputazione e del processo, ritenere che il modello accusatorio comporti l'imposizione del dovere di informarsi in capo all'accusato penalizza in modo eccessivo il diritto di difesa».

processuale, di stampo accusatorio, dove la parte assume sempre maggiori diritti e poteri e, di conseguenza, non può che farsi carico delle connesse e accresciute responsabilità<sup>236</sup>.

Va, tuttavia, segnalato che tale onere, da un lato, può legittimamente sussistere solo se l'imputato abbia ricevuto una corretta informazione<sup>237</sup> e, dall'altro lato, appare «eccessivamente gravoso»<sup>238</sup>, nella misura in cui si va ben oltre il generale dovere di leale collaborazione con le Autorità Giudiziarie.

---

<sup>236</sup> In maniera chiara si esprime SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 48 il quale afferma che «le parti [...] non sono più titolari solo di poteri limitativi dell'autorità del giudice, ma condividono con questi la responsabilità dell'andamento del processo; da ciò consegue la necessità che esse si assumano oneri strumentali allo stesso esercizio dei poteri di cui sono titolari. In corrispondenza, cioè, della espansione dell'area di disponibilità accordata alle parti, risultano inevitabilmente accresciuti anche gli spazi di responsabilità ad esse imputabili; ciò significa che su ciascuna parte processuale non possono che gravare tutti gli oneri connessi all'esercizio dei poteri loro conferiti». Sul punto NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, cit., 198-203, evidenzia, tra le altre cose, come l'onere informativo che ricade sull'imputato appare controbilanciato sia dal dovere di informazione delle Autorità Giudiziarie sia dall'ausilio informativo del difensore.

<sup>237</sup> Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 68.

<sup>238</sup> Così SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 44-45. Dello stesso avviso sono anche CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in absentia e nei confronti degli irreperibili*, cit., 9; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 780 e NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 68, la quale afferma che la gravosità dipende dal fatto che tale onere «permane anche quando, ad esempio, il procedimento subisca un'evoluzione anni dopo la apprensione della sua esistenza, oppure qualora si celebri il giudizio innanzi ad una autorità diversa da quella originaria per effetto di dichiarazioni di incompetenza o per fatti qualificati in modo differente rispetto alle contestazioni iniziali». Sempre SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 45-46, sottolinea la gravosità di tale onere in relazione ai procedimenti oggettivamente o soggettivamente cumulativi – ma ritiene applicabile il ragionamento anche nel caso in cui si verifichi la situazione opposta: lo stralcio –. In particolare, ci si deve chiedere se l'onere informativo copra anche quei diversi procedimenti che vengono riuniti al procedimento principale, e di cui l'imputato ha avuto conoscenza. La risposta più corretta e garantisca, almeno secondo lo scrivente e adombrata dall'Autore, deve essere negativa e dunque: la conoscenza si può considerare raggiunta soltanto limitatamente a quel procedimento per il quale l'imputato è stato informato e non anche per quelli riuniti in un secondo tempo a seguito di una ulteriore attività del Pubblico Ministero. Di contrario avviso è CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in absentia e nei confronti degli irreperibili*, cit., 9, secondo cui l'onere di informarsi imporrebbe di «controllare se il pubblico ministero abbia in qualche momento riunito il procedimento in questione ad altro procedimento».

Infine, va segnalato che dell'esistenza di un tale onere deve essere notiziato l'imputato<sup>239</sup> e, di conseguenza, la tematica del dovere di informarsi viene a saldarsi ancora di più con quella del diritto ad una corretta informazione.

d) Il mancato coordinamento.

Un ulteriore profilo problematico riguarda la presenza di «riferimenti impropri alla contumacia»<sup>240</sup>: benchè la legge 28 aprile 2014, n. 67, abbia inteso abrogare l'istituto della contumacia, permangono nel nostro ordinamento alcuni riferimenti all'imputato contumace<sup>241</sup>.

Di fronte alla svista legislativa occorre chiedersi come l'interprete debba considerare la permanenza di riferimenti all'ormai tramontata contumacia. Sul punto si sono sviluppate in dottrina due differenti linee interpretative.

Secondo una prima ricostruzione dottrinale<sup>242</sup>, il riferimento alla contumacia andrebbe, semplicemente, letto come un riferimento alla nuova assenza. Sostanzialmente, dove l'interprete trova un richiamo alla contumacia dovrebbe ritenerlo alla stregua di un mero refuso e considerarlo riferito – ferma la disciplina – all'assenza.

---

<sup>239</sup> Cfr. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 68 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 773.

<sup>240</sup> Così DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 19.

<sup>241</sup> In questa sede ci si vuole occupare solo dei riferimenti alla contumacia che ancora permangono nel codice di procedura penale. La presenza del termine contumacia nel d.lgs. 274/2000, nel d.lgs. 231/2001, nel sistema processuale penale militare e nella normativa relativa alla cooperazione internazionale in materia penale verrà affrontata nel Capitolo IV, a cui si rinvia.

<sup>242</sup> Così QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 100, la quale argomenta la sua teoria affermando, in primo luogo, che tale ricostruzione risponderebbe ad «un criterio *in primis* sistematico, ma anche logico» e, in secondo luogo che la figura del contumace è stata soppressa e «il regime processuale oggi previsto per l'assente non risulta particolarmente difforme da quello già previsto per il contumace». Sostengono questo filone interpretativo anche BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 12, 104.

Una seconda linea interpretativa<sup>243</sup> afferma, invece, che non essendo possibile adottare una risposta aprioristica, di fronte alla parola “contumacia” bisognerà operare una valutazione caso per caso al fine di comprendere come coordinare la mancata espunzione del riferimento al nuovo assetto del processo *in absentia*.

Benchè entrambi gli approcci sembrano poggiare su solide basi, a parere dello scrivente, appare preferibile optare<sup>244</sup>, nel tentativo di risolvere questo trascurato ma delicato problema esegetico, per una valutazione caso per caso: occorrerà, cioè, verificare in quali norme rimane il riferimento alla contumacia e adottare una soluzione specifica che permetta di coordinarle con l’impianto generale della riforma.

Fatto questo chiarimento teorico e precisato l’approccio con cui occorre muoversi nella risoluzione di tale problematica, possiamo analizzare le norme che mantengono un riferimento alla contumacia.

La prima norma che viene in esame è l’art. 175, comma 8, c.p.p., in forza del quale, in materia di computo della prescrizione e restituzione del termine, non si tiene conto del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione nel termine. Il riferimento alla contumacia in questa sede deve essere espunto: la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha abrogato la notifica dell’estratto contumaciale – ai sensi di quanto dispone il nuovo testo dell’art. 548, comma 3, c.p.p. – e, pertanto, tale norma non ha più il referente normativo necessario a mantenerla in vigore. Pertanto, alla luce di un visione complessiva del sistema, occorre affermare che la norma in esame deve essere

---

<sup>243</sup> Sostengono tale ipotesi esegetica TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della sospensione e le nubi dell’assenza “consapevole”*, cit., 518-519 e TONINI, INGENITO, *La sospensione del processo contro l’irreperibile e la frattura legislativa tra vecchia contumacia e nuova assenza*, cit., 186-187. Sul punto è interessante anche la prospettazione teorica di MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 163: secondo cui «ogni norma che ancora oggi faccia riferimento alla figura del contumace deve ritenersi tacitamente ed implicitamente abrogata per incompatibilità con il nuovo sistema, ex art. 15 preleggi»; tuttavia, non può considerarsi tale posizione una terza linea interpretativa poiché l’Autore ritiene «utile una valutazione caso per caso dell’operatività della singola norma, amputata del riferimento al contumace».

<sup>244</sup> Da segnalare il monito lanciato da DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 19, il quale dopo aver presentato le due teorie interpretative sopraesposte, afferma che «ognuna delle due interpretazioni affida all’interprete compiti di ingegneria legislativa o di manipolazione della lettera normativa poco coerenti con le regole procedurali e col principio di legalità».

oggetto di un'abrogazione implicita nella parte in cui parla di notifica della sentenza contumaciale<sup>245</sup>.

Il riferimento alla contumacia permane anche nelle norme che regolamentano gli avvisi che devono essere dati all'imputato. In particolare, ci si riferisce all'art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p., il quale afferma che il decreto che dispone il giudizio deve contenere, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, e all'art. 552, comma 1, lett. d), c.p.p., secondo cui il decreto di citazione diretta a giudizio, deve contenerne, a pena di nullità, il medesimo avvertimento. Si ricorda, infine, che anche il decreto di citazione in appello (art. 601, comma 6, c.p.p.), il decreto di giudizio immediato (art. 456, comma 1, c.p.p.), di giudizio direttissimo (art. 450, comma 3, c.p.p.) e di citazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (art. 464, comma 1, c.p.p.) devono contenere lo stesso avvertimento.

In tal caso, poiché sarebbe incongruo ritenere che, a seguito della riforma del processo *in absentia*, non sarebbero più dovuti gli avvisi delle conseguenze della mancata comparizione in udienza, appare, allora, ragionevole affermare che il riferimento alla contumacia debba essere sostituito, a livello interpretativo, con il riferimento alla nuova assenza<sup>246</sup>.

Altra norma in cui permane il richiamo alla contumacia è l'art. 429, comma 4, c.p.p., il quale prevede che il decreto che dispone il giudizio debba essere notificato all'imputato contumace

---

<sup>245</sup> Di questo avviso è MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 164.

<sup>246</sup> Sul punto si vedano BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 98, i quali affermano che «il mancato coordinamento [...] deve essere considerato il frutto di una mera svista»; TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 519; TONINI, INGENITO, *La sospensione del processo contro l'irreperibile e la frattura legislativa tra vecchia contumacia e nuova assenza*, cit., 187; MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 164 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 762, i quali ribadiscono anche che tale intervento interpretativo non dovrebbe pregiudicare in alcun modo il regime delle nullità che consegue ai casi di omissione degli avvisi. Inoltre, tali Autori offrono un'interessante prospettiva di diritto intertemporale: «nei giudizi successivi all'entrata in vigore della novella che non siano giunti a sentenza il giudice dovrà valutare la mancata comparizione dell'imputato alla stregua delle nuove regole sull'assenza, anche se l'imputato aveva ricevuto l'avvertimento che, qualora non fosse comparso, il processo avrebbe seguito il rito contumaciale». *Contra* CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit. e EAD., *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità e ambiguità*, cit., 12, secondo cui ritiene che il riferimento alla contumacia nelle norme in esame debba essere considerato «cancellato». L'Autrice argomenta affermando: «diversamente se si intendesse la precisazione nel senso che occorre avvertire l'imputato che non comparendo si procederà nella sua assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis c.p.p., si contraddirebbe l'interpretazione letterale».

e all'imputato comunque non presente in udienza. In questo caso si può correttamente parlare di abrogazione tacita<sup>247</sup>: la figura dell'imputato contumace non esiste più nel nostro ordinamento e pertanto non avrebbe senso continuare a prevedere una notifica ad una figura non più esistente<sup>248</sup>. Inoltre, la notifica all'imputato assente, secondo la nuova disciplina, è garantita dalla formulazione della stessa norma in esame, la quale utilizza la formula "imputato comunque non presente", che ricomprende, senza dubbio, anche l'imputato assente.

### **3. L'IMPUTATO "IRREPERIBILE" EX ART. 420-QUATER C.P.P.**

Sia che ci si allinei alla cosiddetta teoria tripartita che a quella cosiddetta bipartita<sup>249</sup>, il poliedrico *genus* dell'imputato non presente al processo comprende la sospensione del processo per assenza dell'imputato, disciplinata dagli articoli 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p.

Prima di procedere allo studio dell'assenza impeditiva – o fondata sulla mancata conoscenza –, occorre compiere una premessa metodologica. In questa sede si tratteranno sia i profili statici sia quelli dinamici relativi a tale *status* processuale, per poi concentrare l'attenzione, nel prossimo capitolo, sulle questioni processuali che riguardano l'assenza *ex art. 420-bis* c.p.p.

Ciò premesso, possiamo addentrarci in quella che è stata definita come «la parte maggiormente innovativa della riforma legislativa»<sup>250</sup> e affrontare la prima questione esegetica che riguarda il profilo definitorio.

---

<sup>247</sup> In questo senso MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 164. *Contra* TONINI, INGENITO, *La sospensione del processo contro l'irreperibile e la frattura legislativa tra vecchia contumacia e nuova assenza*, cit., 187, nota 7.

<sup>248</sup> Cfr. MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 163: «eventuali riferimenti ad uno *status* soggettivo che non esiste più non possono produrre alcun effetto, se non costituire mere vestigia della trascuratezza del legislatore».

<sup>249</sup> Si veda *supra* § 1 del presente Capitolo.

<sup>250</sup> Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 90. Dello stesso avviso sono QUATTROCOLO, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, cit., 235; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 21; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 22 e FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 273, il

Gli artt. 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p. parlano, sia in rubrica, sia nel corpo della norma, di “sospensione del processo per assenza dell’imputato”, mentre, il Capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67 è rubricato “sospensione del processo nei confronti degli irreperibili”. Ebbene, a fronte di questa divergenza terminologica, appare condivisibile la scelta della dottrina ampiamente maggioritaria di riferirsi all’istituto delineato dalle norme in esame utilizzando il termine “irreperibile”. In tal modo, almeno a parere dello scrivente, si evidenzia, da un lato, la distinzione tra tale fattispecie e quella delineata dall’art. 420-*bis* c.p.p. e, dall’altro lato, l’impossibilità di prendere contatti con l’imputato, situazione da cui consegue un livello di conoscenza del procedimento e del processo pressoché nullo.

Tuttavia, l’uso del termine “irreperibile” può essere foriero di fraintendimenti: il codice di rito, infatti, utilizza il medesimo termine in materia di notificazioni. Al di là delle considerazioni che verranno svolte nel corso della trattazione, appare fin da subito opportuno affermare che l’irreperibile *ex* artt. 159 e 160 c.p.p.<sup>251</sup> e l’irreperibile *ex* artt. 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p. sono in realtà due soggetti differenti. Non è corretto affermare una piena sovrapposibilità delle due figure<sup>252</sup>, anche tenendo conto del fatto che le notificazioni e l’accertamento della regolare costituzione delle parti operano su piani completamente differenti e perseguono finalità diverse<sup>253</sup>.

---

quale, però, avverte che si tratta di una disciplina «formulata in maniera approssimativa: talvolta superflua, talvolta carente, talvolta oscura».

<sup>251</sup> In tema di notificazioni, lo *status* di irreperibile si ha quando, non essendo possibile eseguire le notificazioni ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 157 c.p., le nuove ricerche disposte dall’Autorità Giudiziaria – nei luoghi indicati espressamente e tassativamente dall’art. 159, comma 1, c.p., non danno esito positivo. In tali casi il giudice precedente emette il decreto di irreperibilità. Per un approfondimento sul tema si vedano, *ex plurimis*, GRILLI, *Le notificazioni penali*, cit., 239 ss.; BATOCCHI, *Procedimento per decreto d’irreperibilità e tutela del diritto di difesa*, in *Foro ambr.*, 2000, 353 ss.; GALANTINI, sub art. 159 c.p.p., in AA.VV., *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, vol. II, Milano, 1989, 195 ss.; GAMBARDELLA, sub art. 159 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. II, Milano, 2008, 267 ss.; PALUMBO, *Le notificazioni nel rito penale*, cit., 147 ss.; MACCHIA, sub art. 159 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, vol. II, Torino, 1990, 226 ss.; PENNISI, voce *Notificazioni*, in *Enc. giur.*, vol. XXI, Roma, 1990, 3 ss.; VENTURA, *Decreto di irreperibilità e nuove ricerche*, in *Giur. it.*, 2003, 744 ss.; VIGGIANO, sub art. 159 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Milano, 2010, 1486; VOENA, *Atti*, cit., 263 ss.; APRILE, *Sulla efficacia decreto di irreperibilità emesso per la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini*, in *Cass. pen.*, 2008, 4723 ss. e LEO, *Sulla notifica della citazione a giudizio per l’imputato irreperibile*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 830 ss. .

<sup>252</sup> Così GRILLI, *Il processo in absentia*, cit., 63; POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell’imputato: una confusione da evitare*, cit., 7; MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l’abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l’imputato irreperibile*, cit., 270;

Prima di individuare i presupposti in presenza dei quali si può giungere alla sospensione del processo per irreperibilità<sup>254</sup>, occorre porre attenzione alla *ratio* della norma: sospendere il processo se l'imputato non ne è a conoscenza, poiché «il prosieguo del rito pregiudicherebbe il diritto di partecipazione personale e di conseguenza renderebbe mutilato il contraddittorio»<sup>255</sup>.

---

QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 103; PAVICH, *Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi in absentia*, in *Cass. pen.*, 2015, 949; FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, cit., 276; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 121-122; VOENA, *Atti*, cit., 266-267; NOFRI, sub art. 420-quater c.p.p., in AA.VV. *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2015, 1893; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 91, la quale precisa che «la sola circostanza che l'indagato abbia assunto [lo] status [di irreperibile] in fase investigativa non dovrebbe esonerare il giudice dell'udienza preliminare da qualsiasi accertamento in ordine alla conoscenza del procedimento e indurlo, per ciò solo, a disporre automaticamente la sospensione del processo» e QUATTROCOLO, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, cit., 240-241, che nega l'ammissibilità di un automatismo tra l'istituto di cui agli artt. 159 e 160 c.p.p. e la sospensione del processo.

Contra TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 514 e VALBONESI, *Sospensione del processo e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili: profili problematici*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 352.

<sup>253</sup> In questo senso, espressamente, NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 93 e ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, relazione all'incontro *Le novità del giudizio in assenza*, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 4 giugno 2015, 3, il quale afferma che «mentre il rito degli irreperibili è finalizzato a garantire l'accelerazione della sequenza procedimentale attraverso la fissazione di forme di conoscenza legale, la disciplina degli articoli 420-quater e *quinquies* c.p.p. regola le vicende processuali scaturenti dall'accertamento di quelle situazioni che non consentono la possibilità di procedere legittimamente in assenza dell'interessato».

<sup>254</sup> La sospensione del processo a fronte di un imputato irreperibile è stata definita da DEI-CAS, *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, cit., 199, come un «rimedio preventivo/inibitorio». Dello stesso avviso è anche NOFRI, sub art. 420-quater c.p.p., cit., 1895; MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 581 e PAVICH, *Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi in absentia*, cit., 942.

<sup>255</sup> In questi termini BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 121.



### 3.1 I presupposti dell'irreperibilità.

Si può parlare di imputato irreperibile, il cui processo viene sospeso, solo alla presenza di una serie di requisiti e di una specifica sequenza processuale, che la dottrina ha definito come «subprocedimento»<sup>256</sup>.

In primo luogo, non devono verificarsi le condizioni previste dall'art. 420-*bis* c.p.p.: non deve cioè ricorrere una delle ipotesi in cui il processo potrebbe proseguire *in absentia*<sup>257</sup>.

In secondo luogo, la mancata presenza dell'imputato non deve derivare dall'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento: cioè non deve essere applicabile l'art. 420-*ter* c.p.p.

Infine, la notifica dell'avviso dell'udienza non deve essere nulla.

Pertanto, se l'imputato non compare in udienza, e ciò non è dovuto a nullità della notifica o alla presenza di un legittimo impedimento e non si versa in uno dei casi in cui sarebbe concesso proseguire l'*iter* procedimentale, il giudice può disporre il rinvio dell'udienza e ordinare, a mezzo della Polizia Giudiziaria<sup>258</sup>, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'imputato personalmente<sup>259</sup>.

---

<sup>256</sup> Così BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia*, cit., 82; PAVICH, *Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi in absentia*, cit., 949; QUATTROCOLO, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, cit., 246; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 99; FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, cit., 278 e NOFRI, *sub art. 420-quater c.p.p.*, cit., 1894.

<sup>257</sup> Interessanti sul punto le osservazioni di NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 238, il quale afferma che «il nostro codice privilegia tuttora l'esigenza di prosecuzione del rito a carico dell'imputato non comparso [...]. Le situazioni candidate a confluire sotto l'antitetica disciplina sospensiva risultano invece assai circoscritte, ricavabili come sono per sottrazione dell'ampio spettro di presupposti che legittimano celebrazione del processo».

<sup>258</sup> Sul ruolo rivestito dalla Polizia Giudiziaria in questa sede si vedano QUATTROCOLO, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, cit., 243; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 121; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 7; PAVICH, *Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi in absentia*, cit., 950; VOENA, *Atti*, cit., 254-255 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 795; MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 586-587 e CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 24, la quale, seppur evidenziando i profili di criticità dell'affidamento alla polizia giudiziaria di compiti di notifica, afferma che «la polizia [...] riesce a soddisfare meglio le esigenze di speditezza processuale in virtù

Se la notifica va a buon fine, allora il processo potrà proseguire nei confronti dell'imputato non comparso. Infatti, a norma di quanto stabilisce l'art. 402-*bis*, comma 2, c.p.p., la notifica personale dell'avviso dell'udienza è un fatto sintomatico da cui deriva la conoscenza del processo e da cui si può giungere ad affermare, a seguito di una serie di presunzioni, che la mancata presenza dell'imputato sia dovuta a una rinuncia consapevole. Pertanto, si rientrerà in uno dei casi in cui è legittimo celebrare un processo *in absentia*.

Laddove, invece, la notifica, effettuata ai sensi dell'art. 420-*quater*, comma 1, c.p.p., non dovesse ottenere esiti positivi e, quindi, non sia possibile notificare l'avviso nelle mani dell'imputato<sup>260</sup>, il giudice dovrà – a meno di non pronunciare una sentenza *ex art. 129 c.p.p.*<sup>261</sup> – sospendere<sup>262</sup> il processo con ordinanza<sup>263</sup>.

---

della capillare distribuzione sul territorio e, dunque, alla possibilità di acquisire con tempestività le notizie utili a rintracciare il destinatario». Dello stesso avviso è anche GIAMBRUNO, *Le disposizioni in materia di notificazione degli atti*, in AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di Di Chiara, Torino, 2003, 89-90.

<sup>259</sup> Per notifica personale si intende la notifica a mani proprie dell'imputato. Si vedano ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 7; DEI-CAS, *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, cit., 199, la quale parla con riferimento alle modalità di notifica indicata dell'art. 420-*quater*, comma 1, c.p.p. di una «forma di notificazione "aggravata"»; PAVICH, *Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi in absentia*, cit., 949-950 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 795 i quali affermano non solo che è «necessaria la dazione a mani proprie», ma anche che «l'eventuale omissione della notifica in parole integra una nullità assoluta *ex artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p.*, trattandosi di una ipotesi assimilabile all'omessa citazione dell'imputato. Tale vizio è destinato a produrre effetti caducatori sull'ordinanza di sospensione del processo o su quella che ne disponga la prosecuzione in assenza dell'imputato».

<sup>260</sup> La lettura della norma individua questa sequenza: sussistenza dei presupposti, notifica a mani, valutazione dell'esito. Tuttavia POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, cit., 6, afferma che «la valutazione del giudice sulla impossibilità della notifica a mani proprie da parte della polizia giudiziaria possa seguire, ma anche precedere (ed escludere), siffatto tentativo di notifica».

<sup>261</sup> Cfr. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 90; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 10 e MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 264-265; MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 587 (che individua la *ratio* della previsione nella tutela del diritto di difesa, di presunzione d'innocenza e di economia processuale); TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 796 e QUATTROCOLO, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, cit., 245, affermano che tale pronuncia debba avvenire solo una volta concluse le attività di verifica della regolare costituzione delle parti,

---

essendo tali attività prodromiche ad ogni altra decisione, anche di rito. Tale affermazione non può che essere condivisa, anche alla luce di quanto afferma sia la dottrina prevalente (CAIANIELLO, *Proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 1999, 2298 ss.; MARANDOLA, *Un punto fermo e non poche incertezze in tema di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità in sede di udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 1999, 950 ss. e SCOMPARI, voce *Cause di non punibilità (immediata declaratoria delle)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, Milano, 2008, 230 ss.) sia la giurisprudenza maggioritaria (*ex plurimis*, Cass., SS.UU., 25 gennaio 2005, n. 12283, P.G. in proc. De Rosa, in *Guida al dir.*, 2005, f. 16, 71; Cass., sez. III, 29 settembre 1999, n. 2972, P.M. in proc. Grosso, in *Cass. pen.*, 2001, 1894; Cass., sez. IV, 31 maggio 2000, n. 3237, P.M. in proc. Battista, in *Cass. pen.*, 2001, 2782 e Cass., sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 5773, P.G. in proc. Martintoni, in *Guida al dir.*, 2003, f. 18, 66).

Si vedano anche ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 10; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 122; MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 264-265 e VOENA, *Atti*, cit., 210, i quali discutono sul contenuto effettivo della pronuncia in relazione al giudice, dibattimentale o per l'udienza preliminare, che la adotta. In particolare, Ziroldi afferma «che mentre non sussisteranno ostacoli alla piena applicazione di tale norma da parte del giudice dell'udienza preliminare, in possesso di tutti gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero e delle eventuali indagini suppletive, al giudice del dibattimento l'alternativa tra disporre la sospensione del processo o riconoscere l'esistenza di una causa di proscioglimento immediato si porrà in una fase, quella appena successiva all'accertamento della regolarità della costituzione delle parti, in cui non dispone che degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento. Tale situazione porta [...] a ritenere che il giudice del dibattimento possa pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. unicamente per ragioni di diritto, in sostanziale assonanza con quanto previsto dall'articolo 469 c.p.p.». *Contra* VOENA, *Atti*, cit., 210, il quale – descritti i limiti all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. in relazione alla diversa fase processuale – afferma che «il legislatore ha voluto [...] far cadere i limiti posti alla piena espansione della norma in discorso», al punto che deve «ritenersi derogata [...] la regola per cui le sentenze predibattimentali di proscioglimento ex art. 469 possono pronunciarsi solo con le formule di non doversi procedere e non, invece, con quelle meritali».

<sup>262</sup> Il processo, a norma di quanto dispone l'art. 420-bis, comma 5, c.p.p., deve essere sospeso anche quando i presupposti di cui all'art. 420-quater c.p.p. emergono nel corso del processo celebrato in assenza dell'imputato. Sul punto si vedano TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 797; TONINI, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato irreperibile ad un anno dalla riforma*, cit., 1040-1041; MAGI, *La rinuncia tacita e la volontaria sottrazione: brevi riflessioni sulla distinzione del procedimento e conoscenza del processo*, cit., 16 e DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 205-206, i quali affermano che l'art. 420-bis, comma 5, c.p.p. si riferisce alle ipotesi in cui la prova dell'irreperibilità emerge dopo la pronuncia dell'ordinanza che dispone la prosecuzione del processo in assenza dell'imputato.

*Contra* POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, cit., 5, il quale sostiene che «il silenzio della norma non autorizza alcuna distinzione fra il caso dell'errore giudiziario (che, cioè, era tale già sulla base degli atti del processo a disposizione del giudice nel momento della decisione suddetta), e la sopravvenienza di elementi pervenuti alla conoscenza del giudice solo successivamente rispetto alla decisione di procedere in assenza».

<sup>263</sup> L'ordinanza che dispone la sospensione deve essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, ai sensi di quanto dispone l'art. 3, comma 1, lett. i-ter), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, così come introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67. Inoltre, l'ordinanza di sospensione deve essere trasmessa, a mente di quanto dispone l'art. 143-bis disp. att. c.p.p. (anch'esso introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), alla locale sezione di Polizia Giudiziaria, per l'inserimento nel Centro di elaborazione dati istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero degli Interni. Tale norma, secondo NACAR, *Il processo in*

### 3.2 *L'iter procedimentale.*

Individuati i presupposti dell'irreperibilità dell'imputato, occorre porre attenzione ai profili dinamici, osservando quali conseguenze processuali derivino dall'ordinanza di sospensione del processo<sup>264</sup>.

In primo luogo, occorre notare che l'ordinanza sospensiva determina – per espressa previsione dell'art. 420-*quater*, comma 2, c.p.p. – l'applicabilità dell'art. 18, comma 1, lett. d), c.p.p. e la non applicabilità dell'art. 75, comma 3, c.p.p.<sup>265</sup>. Ciò significa che, da un lato, nel caso di processo soggettivamente cumulativo, si dovrà procedere alla separazione dei procedimenti – salvo che l'Autorità Giudiziaria procedente non ritenga la loro riunione assolutamente necessaria

---

absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori, cit., 97, dovrebbe «facilitare l'individuazione dell'imputato al fine di assicurare la notifica dell'atto introduttivo del processo». Sul punto si veda anche BONINI, *Profili essenziali di coordinamento normativo*, in *Leg. pen.*, 2014, 667, la quale individua la *ratio* della norma nell'«esigenza di far circolare tra gli organi di polizia la conoscenza dell'evento sospensione del processo [...] così da rendere possibile che, laddove nel corso degli ordinari controlli di polizia ovvero nell'ambito di assunzione di informazioni in sede di indagini per altri procedimenti, si raggiunga l'imputato».

<sup>264</sup> Vale la pena sottolineare – come ben evidenziano NOFRI, sub *art. 420-*quater* c.p.p.*, cit., 1895 e NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 243 – che non è stato previsto alcun mezzo d'impugnazione per l'ordinanza che dispone la sospensione. Tuttavia, tale situazione non può tradursi in un vuoto di tutela nella misura in cui l'ordinanza sarà sicuramente ricorribile per Cassazione, alla luce di quanto dispone l'art. 606, comma 2, c.p.p. .

<sup>265</sup> Sul punto si vedano SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 53; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 23-24; PAVICH, *Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi in absentia*, cit., 950; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 11; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 103; EAD., *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, cit., 246; NOFRI, sub *art. 420-*quater* c.p.p.*, cit., 1895-1896; NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 243; MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 266; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia*, cit., 83; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 798; MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 588 e BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 99.

per l'accertamento dei fatti – e, dall'altro lato, se è stata proposta azione civile nei confronti dell'imputato nella sua sede naturale, il processo civile non si sospende<sup>266</sup>.

Durante il periodo in cui il processo è sospeso è possibile, in forza di quanto dispone l'art. 420-*quater*, comma 3, c.p.p., l'acquisizione di prove non rinviabili<sup>267</sup> su istanza delle parti, con le modalità stabilite per il dibattimento<sup>268</sup>. Tale previsione normativa appare frutto di un compromesso tra l'«esigenza di non disperdere fonti di conoscenza utilizzabili una volta che il processo verrà riattivato» e «il bisogno di garantire lo svolgimento del processo esclusivamente quando l'imputato abbia saputo della sua esistenza»<sup>269</sup>. Va precisato, sulla scia di quanto affermato dalla dottrina<sup>270</sup>, che una prova assume il carattere di non rinviabilità quando il dato probatorio

---

<sup>266</sup> Cfr. MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 588-589, la quale precisa che, in caso di revoca della sospensione del processo, il danneggiato potrà riproporre in sede penale la domanda risarcitoria solo se potranno essere rispettati i termini previsti per la costituzione di parte civile.

<sup>267</sup> Per una lettura critica della previsione in esame si vedano NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 94-96 e MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 269, il quale osserva acutamente che «il descritto nuovo sistema potrà finire per consentire l'uso, anche *a carico*, nel processo contro il prevenuto che della pendenza giudiziaria *contra se* non sia stato inizialmente consapevole, di *dichiarazioni* raccolte in un contesto nel quale egli stesso non avrà potuto fornire alcun contributo personale».

Si veda anche MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 589, evidenzia come non è stata prevista la possibilità di assumere prove funzionali al proscioglimento dell'imputato.

<sup>268</sup> Cfr. BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia*, cit., 83, i quali ricordano che ipotesi analoghe sono previste per l'ipotesi di sospensione per incapacità dell'imputato (art. 71 c.p.p.) e per sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 464-*sexies* c.p.p.). Altre ipotesi in cui in caso di sospensione è possibile compiere atti urgenti sono la sospensione del processo *ex art. 3* c.p.p., a seguito di richiesta di remissione del processo (art. 47 c.p.p.) e per richiesta di autorizzazione a procedere (art. 344, comma 3, c.p.p.).

<sup>269</sup> Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 94. Dello stesso avviso è CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 24, la quale afferma che non può essere «concepibile un sistema che per assicurare la pur legittima tutela delle garanzie dell'imputato, finisca per rinunciare all'accertamento dei fatti, permettendo la dispersione delle prove che non sarebbe più possibile acquisire nel dibattimento».

<sup>270</sup> Ci si riferisce all'interpretazione data dalla dottrina in materia di incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) e di atti preliminari al dibattimento (art. 467 c.p.p.). In tali istituti troviamo l'analoga nozione di "atto non rinviabile" e, pertanto, alle elaborazioni dottrinali sviluppate sul punto possiamo fare riferimento. In particolare, si vedano, *ex plurimis*, SAU, sub *art. 392 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Milano, 2007, 3506 ss. e SERVI, sub *art. 467 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Milano, 2007, 4514 ss. e l'ampia ed esaustiva bibliografia citata. Con riferimento alla norma in esame si veda ZIROLDI, *L'assente inconsapevole*

deve essere acquisito senza poter attendere il normale svolgimento dell'*iter* procedimentale<sup>271</sup>, alla luce di una valutazione di tipo prognostico<sup>272</sup>.

Inoltre, va osservato che vengono genericamente richiamate le modalità di assunzione delle prove stabilite per il dibattimento e non anche le modalità e, soprattutto, i casi previsti dall'art. 392 c.p.p., in materia di incidente probatorio: tutto ciò comporta una maggiore discrezionalità dell'organo giudicante nella determinazione dei casi in cui si potrà procedere ai sensi dell'art. 420-*quater*, comma 3, c.p.p.<sup>273</sup>.

Decorso un anno<sup>274</sup>, o un termine inferiore se il giudice<sup>275</sup> ne ravvisi l'esigenza, devono essere disposte nuove ricerche dell'imputato<sup>276</sup> affinché gli possa essere notificato, sempre a mani,

---

*e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 12, il quale afferma che «quanto alla non rinviabilità, si tratta di una nozione sostanzialmente evocativa della ricorrenza di situazioni di urgenza ed indifferibilità correlate al principio di non dispersione della prova».

<sup>271</sup> Va precisato che il concetto di non rinviabilità non coincide con quello di irripetibilità. Cfr. CONTI-MACCHIA, voce *Indagini preliminari*, in *Enc. giur.*, vol. XIV, Roma, 1989, 87; DE ROBERTO, voce *Incidente probatorio*, in *Enc. giur.*, vol. XVI, Roma, 1989, 6; ESPOSITO, *Contributo allo studio dell'incidente probatorio*, Napoli, 1989, 61; PAOLOZZI, *L'incidente probatorio*, in *Giust. pen.*, 1990, III, 1; RAMAJOLI, *Chiusura delle indagini preliminari*, Padova, 1997, 160 e MACCHIA, *L'incidente probatorio*, in AA.VV., *Contributi allo studio del nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, 29, secondo cui «tra i due concetti non vi è alcuna corrispondenza biunivoca, essendo l'atto "non ripetibile", solo eventualmente "non rinviabile", e viceversa».

<sup>272</sup> Cfr. LA ROCCA, *La prova delegata*, in AA.VV., *La prova penale*, vol. II, *Le dinamiche probatorie e gli strumenti per l'accertamento giudiziale*, a cura di Gaito, Torino, 2008, 215. Dello stesso avviso è SAU, *L'incidente probatorio*, Padova, 2001, 112, il quale identifica il concetto di non rinviabilità con quello di «non riassumibilità o utile riassumibilità dell'atto in dibattimento». Sul punto NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 246, precisa «la necessità di valutare il pregiudizio nelle ritardo in termini assoluti, avulsi cioè da qualunque pronostico sulla ripartenza del rito che escluda l'urgenza istruttoria».

<sup>273</sup> Sul punto si veda MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 267, il quale afferma che «si è voluto escludere l'applicazione di qualsiasi criterio selettivo ulteriore rispetto a quella della non rinnovabilità; e quindi, attribuire al giudice [...] un ampio margine di discrezionalità nella deliberazione circa l'eventuale rispettiva ammissione». Dello stesso avviso sono TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 801; NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 246; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 122; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 12 e NOFRI, sub art. 420-*quater* c.p.p., cit., 1896.

<sup>274</sup> Si tratta di un termine ordinatorio. Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 97; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 13; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 805-806 e FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, cit., 275, il quale precisa che «non è dilatorio, atteso che il giudice può a sua discrezione disporre le nuove ricerche dell'imputato in

l'avviso di fissazione dell'udienza<sup>277</sup>. Ci si chiede se le nuove ricerche debbano essere fatte secondo le modalità di cui all'art. 159 c.p.p.: sul punto si sono sviluppati due indirizzi interpretativi.

Da un lato vi è chi sostiene<sup>278</sup> che, anche nel silenzio dell'art. 420-*quinquies* c.p.p., debba implicitamente intendersi richiamata la disciplina in tema di notificazioni<sup>279</sup>; mentre, dall'altro lato, altra parte della dottrina<sup>280</sup> conferisce all'Autorità Giudiziaria procedente una più ampia discrezionalità al riguardo.

Aderire all'una o all'altra prospettazione esegetica ha ricadute anche, e soprattutto, sull'individuazione dei luoghi in cui tali ricerche devono essere eseguite. Infatti, se si ritengono implicitamente richiamate le norme in tema di notificazioni, le nuove ricerche dovranno essere

---

qualsiasi momento [...]; non è perentorio, atteso che nessuna sanzione è prevista, e del resto neppure logicamente prevedibile». L'Autore evidenzia anche che il *dies a quo* da cui decorre il termine annuale deve essere identificato con la data di emissione dell'ordinanza sospensiva.

<sup>275</sup> Sul punto NOFRI, sub art. 420-*quater* c.p.p., cit., 1897, il quale afferma che «l'attività del giudice nel periodo sospensivo risulta incontrollabile, mentre eventuali violazioni della norma, in mancanza di comminatorie espresse d'invalidità, possono integrare, ove ne sussistono gli estremi, illeciti disciplinari o penali».

<sup>276</sup> L'art. 420-*quinquies*, comma 1, c.p.p. non contiene alcun riferimento alla Polizia Giudiziaria. Tuttavia, per ragioni di coerenza e sistematicità, appare opportuno ritenere che il Giudice possa avvalersi, anche in questi casi, della Polizia Giudiziaria. Condividono tale linea interpretativa TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 806; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 14; BONINI, *La revoca del procedimento di sospensione: presupposti e cadenze*, in *Leg. pen.*, 2014, 594 e BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 100.

<sup>277</sup> Cfr. BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 101, i quali affermano che la *ratio* dell'istituto va rintracciata nell'«esigenza di evitare facili elusioni della pretesa punitiva statale e, in definitiva, [in] quella di coniugare la nuova disciplina con l'art. 112 della Costituzione».

<sup>278</sup> Si vedano QUATTROCOLO, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, cit., 244; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 25; NOFRI, sub art. 420-*quater* c.p.p., cit., 1894 e 1897; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 14 e BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 100.

<sup>279</sup> Ciò comporta anche rendere applicabile l'art. 61 disp. att. c.p.p., in forza del quale la Polizia Giudiziaria è tenuta, eseguite le ricerche, a riferire al giudice competente in merito ai luoghi in cui si sono svolte le ricerche, agli ufficiali e agli agenti che le hanno eseguite, ai nomi dei familiari dell'imputato reperiti e alle notizie dagli stessi forniti circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.

<sup>280</sup> Si vedano FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, cit., 276; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 122; NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 241; BONINI, *La revoca del procedimento di sospensione: presupposti e cadenze*, cit., 595 e NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 97.

effettuate nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora conosciuta oppure nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente la propria attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale (cfr. artt. 159, comma 1 e 160, comma 4, c.p.p.)<sup>281</sup>. Invece, se si ritiene che al giudice sia stato concesso un più ampio margine discrezionale, le nuove ricerche potranno essere effettuate nei luoghi che la Polizia Giudiziaria, anche di concerto con il giudice, ritiene più opportuni<sup>282</sup>.

A prescindere dalle modalità con cui le ricerche di cui all'art. 420-*quinquies* c.p.p. devono essere condotte, l'esito dell'attività notificatoria può avere conseguenze differenti: se le ricerche non danno esito positivo, il processo rimarrà sospeso e, con cadenza annuale, tali tentativi di ricerca dovranno essere ripetuti<sup>283</sup> (art. 420-*quinquies*, comma 1, c.p.p.); mentre, se l'imputato viene rintracciato e la notifica ha esito positivo<sup>284</sup>, il processo potrà proseguire. In tal caso, a norma di quanto dispone l'art. 420-*quinquies*, comma 2, lett. a), c.p.p., il giudice dovrà revocare l'ordinanza di sospensione e celebrare un'udienza in cui proseguirà l'accertamento della regolare costituzione delle parti interrotto con l'applicazione dell'art. 420-*quater* c.p.p.

---

<sup>281</sup> Vale la pena di sottolineare – in ossequio a quanto afferma sia la dottrina (cfr. nota 250) sia l'orientamento consolidato della giurisprudenza (si vedano Cass., sez. I, 21 settembre 1993, n. 3488, De Simone, in *Cass. pen.*, 1995, 1310 ss. con nota di VESSICHELLI, *Sulla notificazione a imputato irreperibile*; Cass., sez. III, 5 luglio 1996, n. 2965, Vallebona, in *C.E.D. Cass.*, n. 206033; Cass., sez. III, 4 giugno 1998, n. 10405, Gattone, in *C.E.D. Cass.*, n. 211839; Cass., sez. III, 16 ottobre 1998, n. 12016, Melluso, in *C.E.D. Cass.*, n. 211765; Cass., sez. II, 5 febbraio 1999, n. 10803, Fabbrini, in *C.E.D. Cass.*, n. 214357; Cass., sez. I, 10 gennaio 2006, n. 5479, Paulli, in *C.E.D. Cass.*, n. 235098 e Cass., sez. III, 21 gennaio 2010, n. 9244, Teranaj, in *C.E.D. Cass.*, n. 246234) – che i luoghi in cui devono essere effettuate le nuove ricerche devono intendersi, non in senso alternativo, bensì cumulativo: le nuove ricerche dovranno essere indirizzate in tutti i luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, c.p.p. e, richiamati, dall'art. 160, comma 4, c.p.p. .

<sup>282</sup> Sul punto si veda ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 7 e CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 25, che afferma: «sarà possibile ricorrere anche a strumenti tecnologicamente avanzati utili a individuare il luogo dove raggiungere l'interessato: si pensi, ad esempio, ai tabulati telefonici, alla localizzazione via GPS, all'analisi delle molteplici banche dati in cui transitano giornalmente dati personali».

<sup>283</sup> Sul punto QUATTROCOLO, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, cit., 252, la quale sottolinea che anche tali accertamenti dovranno essere effettuati dalla Polizia Giudiziaria. Si veda anche FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, cit., 274 il quale individua negli artt. 3 e 112 Cost. il fondamento dell'obbligo delle ricerche periodiche.

<sup>284</sup> Cfr. FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, cit., 278, che evidenzia come la circostanza di ricerche ad esito positivo porti con sé alcune problematiche: in particolare, tale locuzione «nulla dice [...] in merito a cosa dovrebbe essere successo allorché la polizia giudiziaria ebbe a rintracciare l'imputato, e cioè se debba nel contempo anche aver effettuato una qualche attività processuale [...], o se possa e debba limitarsi a comunicare al giudice di aver "ricercato con esito positivo" l'imputato».



L'ordinanza di sospensione è revocata<sup>285</sup>, oltre che nel caso appena indicato e in forza di quanto dispone l'art. 420-*quinquies*, comma 2, c.p.p., anche qualora l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia (lett. b), allorché vi sia la prova certa<sup>286</sup> che l'imputato è a conoscenza del procedimento pendente a suo carico (lett. c) – cioè a dire in tutte le ipotesi in cui ricorra la rinuncia espressa a comparire o uno dei fatti sintomatici di cui all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p.<sup>287</sup> – e nel caso in cui debba essere pronunciata sentenza *ex art.* 129 c.p.p.<sup>288</sup>.

A questo punto occorre chiedersi se la revoca dell'ordinanza debba essere pronunciata in udienza. Secondo una prima lettura<sup>289</sup>, l'*iter* procedimentale descritto dall'art. 420-*quinquies* c.p.p. non comporta la fissazione di un'udienza: il giudice, alle scadenze previste, disporrà le nuove ricerche senza l'instaurazione del contraddittorio e, nel caso in cui sorgano i presupposti per disporre la

---

<sup>285</sup> La revoca comporta anche l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi di quanto dispone l'art. 5, comma 2, lett. l-*bis*), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, così come introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

<sup>286</sup> La formula "prova certa" non coincide con l'espressione "risulti comunque con certezza" contenuta nella clausola di chiusura dell'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p.; tuttavia, non vi è ragione per ritenere di essere di fronte ad un differente *standard* probatorio. Di questo avviso sono NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 100 e CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 67.

Di particolare pregio, la precisazione di TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 812, i quali suggeriscono di «interpretare il termine "prova" in senso atecnico, quale "fonte di conoscenza" del processo, in modo da estendere la portata applicativa della disposizione».

<sup>287</sup> Cfr. MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 271; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 809 e NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 99. Sul punto si vedano, ancora, TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 812, i quali ritengono che sia ammissibile anche una rivalutazione del materiale già a disposizione del giudice.

<sup>288</sup> Secondo VOENA, *Atti*, cit., 211, «l'operatività dell'articolo 129 è destinata a sfociare, nella maggior parte dei casi, nella declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione». BONINI, *La revoca del procedimento di sospensione: presupposti e cadenze*, cit., 604-605, sottolinea: «non è forse ultroneo [...] interrogarsi in ordine ad un eventuale tutela del diritto dell'imputato ad ottenere un proscioglimento con la formula più ampiamente liberatoria, tutela che pare qui del tutto pretermessa [...] anche secondo una prospettiva residuale di recupero *ex post* [...] non essendo esperibili nei confronti della sentenza *ex art.* 129 c.p.p. [...] lo strumento di impugnazione straordinario introdotto nell'art. 625-*ter* c.p.p.».

<sup>289</sup> Così ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 14-16 e QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 103-104.

revoca della sospensione del processo, emetterà l'ordinanza di revoca senza la previa attivazione del contraddittorio<sup>290</sup>.

Tuttavia, appare più convincente una diversa lettura<sup>291</sup> della norma che valorizza il principio del contraddittorio, attraverso la locuzione, contenuta nell'art. 420-*quinquies*, comma 1, c.p.p., "notifica dell'avviso". In particolare, tale corrente interpretativa ritiene che la Polizia Giudiziaria debba, su ordine del giudice, ricercare l'imputato al fine di notificargli un determinato atto, essendo «del tutto illogico ritenere che le nuove ricerche siano fini a se stesse»<sup>292</sup>. Dunque, la sequenza processuale descritta dall'art. 420-*quinquies* c.p.p. sarebbe la seguente: nuove ricerche, notifica dell'avviso di fissazione di udienza, celebrazione dell'udienza all'esito delle ricerche, eventuale revoca dell'ordinanza sospensiva. Appare evidente che in tal modo viene attivato e valorizzato il principio del contraddittorio nella misura in cui la revoca è disposta solo all'esito della celebrazione di un'udienza.

L'accoglimento di siffatta ricostruzione esegetica pone un ulteriore problema: l'individuazione dell'atto che la Polizia Giudiziaria deve notificare all'imputato. Un prima risposta al problema porta ad individuare l'oggetto della notifica, anche alla luce di quanto dispone il nuovo art. 143-*bis* disp. att. c.p.p., nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare<sup>293</sup>. Tuttavia, questa soluzione non può risultare del tutto appagante nella misura in cui consente la notifica della fissazione di un'udienza che, in realtà, è già stata celebrata e, di conseguenza, impone, a seguito della comunicazione di un

---

<sup>290</sup> Va precisato che tale ordinanza, a norma di quanto dispone l'art. 420-*quinquies*, comma 3, c.p.p., dovrà essere notificata alle parti.

<sup>291</sup> Si vedano FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, cit., 282-283; TONINI, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato irreperibile ad un anno dalla riforma*, cit., 1042 ss.; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 7; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 121 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 810.

<sup>292</sup> Così FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, cit., 282, il quale ritiene che illogicità stia nel fatto che la polizia giudiziaria, seguendo la predetta ricostruzione interpretativa, si dovrebbe limitare «a comunicare al giudice "l'ho trovato", senza né notificare nulla, né compiere alcun atto. Cosicché al momento di fissare la nuova udienza si è punto e d'accapo, perché occorre anche sperare che la polizia giudiziaria o gli ufficiali giudiziari l'imputato lo trovino nuovamente». Dello stesso avviso sono TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 810.

<sup>293</sup> Sul punto si vedano TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 810 e ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 9 intervengono affermando che dovrebbe essere notificata anche la richiesta di rinvio a giudizio.

evento passato, il sorgere di un onere dell'imputato di tenersi informato sul processo che pende nei suoi confronti<sup>294</sup>.

Tali inconvenienti possono essere superati aderendo ad un'altra linea interpretativa<sup>295</sup> secondo cui «si può ipotizzare che il giudice, fin dalla prima ordinanza con cui dichiara la sospensione del processo, fissi subito anche una nuova udienza, che giusto il disposto dell'art. 420-*quinquies* c.p.p. dovrà tenersi alla scadenza di un anno o anche prima [...], e dunque disporre le ricerche dell'imputato per la notifica "dell'avviso" della fissazione dell'udienza originaria nonché di copia del verbale con indicata la data della udienza di rinvio. In tal modo, sarà nel corso della successiva udienza [...] che di regola il giudice verificherà la sussistenza di una delle cause che impongono la revoca della sospensione. [...] Se viceversa nel corso dell'udienza di accerta che nulla è sopravvenuto, il giudice fisserà da subito una nuova udienza, disponendo che le ricerche avvengano per la notifica dell'avviso della fissazione dell'udienza originaria nonché di copia del verbale con indicata la data della nuova udienza di rinvio»<sup>296</sup>.

A parere dello scrivente, tale tesi è preferibile<sup>297</sup>, non solo perché valorizza il principio costituzionale del contraddittorio, ma anche perché – attraverso la notifica dell'avviso della già celebrata udienza preliminare unitamente al verbale con cui viene fissata la nuova udienza – permette all'imputato di essere nelle condizioni di conoscere l'esistenza di un processo a suo carico e di informarsi sulle attività processuali già svolte. Appare, ciononostante, auspicabile che la comunicazione della data della nuova udienza sia accompagnata da un resoconto delle attività compiute successivamente all'udienza preliminare e da un avviso riguardante le facoltà, i doveri e o poteri di cui dispone l'imputato, nonché delle conseguenze processuali derivanti dalla sua mancata comparizione in udienza.

---

<sup>294</sup> Cfr. FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, cit., 283 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 810-811.

<sup>295</sup> Cfr. FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, cit., 284, il quale richiama alla base della sua prospettazione teoria «esigenze di economia processuale e di razionalità del sistema». Accolgono favorevolmente questa tesi TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 811, i quali sottolineano che tale soluzione «ha anche l'indubbio vantaggio di rendere il processo *in absentia* più garantista».

<sup>296</sup> In questi termini di esprime FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, cit., 284.

<sup>297</sup> Nonostante permangono dei dubbi sulla potenzialità informativa e conoscitiva di una notifica, ancorché personale, dell'avviso di fissazione di un'udienza. Sul punto sia concesso rinviare a quanto detto nel § 3.4., lett. b) e c), del presente Capitolo.

Individuate le criticità relative all'art. 420-*quinquies*, comma 2 e 3, c.p.p., possiamo concludere affermando che l'effetto della revoca del provvedimento di sospensione è la prosecuzione del processo sospeso. Una volta ripreso l'*iter* processuale, l'imputato, ai sensi di quanto dispone l'art. 420-*quinquies*, comma 4, c.p.p., potrà formulare le richieste per l'accesso al giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.) e per l'applicazione di pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.)<sup>298</sup>.

### 3.3 Cenni alle questioni problematiche.

Possiamo concludere la disamina dello *status* di imputato irreperibile, soffermando la nostra attenzione su una questione particolarmente delicata e complessa<sup>299</sup>: la prescrizione. In caso di sospensione del processo – secondo l'art. 159, comma 3-*bis* c.p., introdotto dall'art. 12 legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>300</sup> – resta sospeso anche il decorso del termine necessario a prescrivere il reato<sup>301</sup>.

---

<sup>298</sup> Sul punto si vedano QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 104; EAD., *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, cit., 254, la quale, correttamente, ritiene la norma «ridondante»; BONINI, *La revoca del procedimento di sospensione: presupposti e scadenze*, cit., 605; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 814; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 67; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 123 e FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, cit., 285, che parla di «disposizione del tutto superflua». La conclusione della dottrina è giustificata dal fatto che nel momento in cui il processo dovesse proseguire, l'*iter* procedimentale riprenderebbe dall'accertamento della regolare costituzione delle parti. In tale momento nessuna preclusione è ancora maturata in ordine alla possibilità di richiedere l'accesso ai riti alternativi.

<sup>299</sup> Di questo avviso è NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 97.

<sup>300</sup> Secondo VENTUROLI, *Un caso di sospensione "a termine" della prescrizione*, in *Leg. pen.*, 2014, 656, la novità normativa appare del tutto superflua nella misura in cui la sospensione della prescrizione avrebbe potuto operare in base a quanto disposto dall'art. 159, comma 1, c.p. .

<sup>301</sup> Ciò significa che, in caso di revoca della sospensione, riprende a decorrere il termine di prescrizione del reato. Tuttavia, «qualche dubbio è stato avanzato sulla scelta del legislatore di far dipendere la ripresa del termine di prescrizione non dalla data in cui il Giudice è stato portato a conoscenza di uno degli eventi di cui all'art. 420-*quinquies*, comma 2, c.p.p. [...], ma dalla data in cui il giudice valuta tale evento adottato l'ordinanza di revoca della sospensione» (in questi termini si esprimono TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 814).

Tuttavia, come si è notato, «l'andamento delle due sospensioni è asimmetrico»<sup>302</sup>.

Infatti, la sospensione del processo può protrarsi per un tempo indeterminato; mentre, si prevede che la durata della sospensione della prescrizione non possa superare i limiti di cui all'art. 161, comma 2, c.p.<sup>303</sup>. Pertanto, ad eccezione dei reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, c.p.p.<sup>304</sup>, l'interruzione della prescrizione può comportare un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato in misura pari ad un quarto, oppure aumenti pari alla metà nel caso

---

<sup>302</sup> Così TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 802; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 19; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 123 e VALBONESI, *Sospensione del processo e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili: profili problematici*, cit., 353.

<sup>303</sup> Va evidenziato che in dottrina si sono sviluppate due linee interpretative sul modo di intendere il richiamo all'art. 161, comma 2, c.p. . Per un primo orientamento, il richiamo va riferito al termine finale e complessivo, calcolando il termine prescrizionale a cui va aggiunto l'aumento previsto dalla norma in esame. Invece, altri Autori ritengono che il richiamo vada limitato esclusivamente all'aumento previsto dall'art. 161, comma 2, c.p. . Sul punto si vedano ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 19-21; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 22; VALBONESI, *Sospensione del processo e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili: profili problematici*, cit., 353 e PAVICH, *Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi in absentia*, cit., 951, il quale riassume tale questione nella seguente domanda: «per l'espressione "termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161" deve intendersi un termine corrispondente alla somma tra il termine minimo e quello di massimo aumento previsto per l'interruzione? O ci si deve riferire unicamente al tempo corrispondente all'aumento del termine minimo (ossia un quarto del tempo necessario a prescrivere, o la metà nei casi di cui all'art. 99, comma 2, c.p., o due terzi nei casi di cui all'art. 99, comma 4, c.p., eccetera)?». Tale Autore risponde al quesito affermando che «la soluzione più rispondente alla *ratio* dell'istituto appare quella di commisurare il periodo massimo di sospensione della prescrizione *in absentia* alla sola percentuale massima di aumento del termine-base per fatti interruttivi».

<sup>304</sup> Per tali reati la sospensione della prescrizione non avrà termini massimi. Si tratta dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, comma 6 e 7; 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602; 416-*bis*, 416-*ter* e 630 c.p.; dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, dei delitti previsti dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.) e dei delitti, consumati o tentati, con finalità di terrorismo (art. 51, comma 3-*quater*, c.p.p.).

Cfr. BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 100, i quali ricordano che non vi sarà un termine massimo di prescrizione anche per i reati imprescrittibili, cioè a dire i delitti punibili con l'ergastolo (cfr. art. 157, comma 8, c.p.). Sul tema VOENA, *Atti*, cit., 211, sottolinea come nelle ipotesi in cui non viene prevista l'apposizione al termine di sospensione della prescrizione si viene a creare «una situazione assimilabile a quella tipica dei c.d. eterni giudicabili».

di recidiva aggravata, di due terzi nel caso di recidiva reiterata e al doppio in caso di delinquente abituale o professionale<sup>305</sup>.

L'idea di una sospensione della prescrizione a termine risulta conforme a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui «l'indefinito protrarsi nel tempo della sospensione del processo [...] presenta il carattere della irragionevolezza, giacché entra in contraddizione con la *ratio* posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del processo»<sup>306</sup>. Infatti, sempre secondo la Corte Costituzionale, «la sospensione è assimilabile a una parentesi, che una volta aperta deve anche chiudersi, altrimenti si modifica la sua natura e si altera profondamente la fattispecie alla quale la sospensione si applica»<sup>307</sup>.

La più attenta dottrina<sup>308</sup> ha evidenziato come tale intreccio tra la sospensione del processo per l'irreperibilità dell'imputato e l'interruzione della prescrizione incida negativamente sulle

---

<sup>305</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 803 e SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 55, il quale afferma che si tratta di una «previsione oscura perché ricollega all'istituto della sospensione della prescrizione un limite che invece è proprio di un altro istituto, strutturalmente diverso, quale quello della interruzione della prescrizione». Dello stesso avviso sono BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 100 e CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 26. Inoltre, VENTUROLI, *Un caso di sospensione "a termine" della prescrizione*, cit., 662, sottolinea il pericolo di una introduzione di un "diritto penale d'autore", legando la durata della sospensione alle qualità personali dell'imputato.

<sup>306</sup> Così C. Cost., 14 gennaio 2015, n. 45, in *Giur. cost.*, 2015, 370 ss. e C. Cost., 11 febbraio 2013, n. 23, in *Giur. cost.*, 2013, 370 ss., entrambe sul tema dei c.d. "eterni giudicabili" e la relativa sospensione *sine die* della prescrizione (cfr. art. 159, comma 1, c.p.). Sul rapporto tra prescrizione e sospensione del processo ex art. 71 c.p.p. si vedano: SCOMPARIN, *Prescrizione del reato e capacità di partecipare coscientemente al processo: nuovamente sub iudice la disciplina degli "eterni giudicabili"*, in *Cass. pen.*, 2013, 1826 ss.; CHIAVARIO, *Infermità mentale ed "eterni giudicabili": a proposito della sentenza n. 23/2013 della Corte Costituzionale*, in *Leg. pen.*, 2013, 345 ss.; LEO, *Il problema dell'imputato incapace "eternamente giudicabile": un severo monito dalla Corte Costituzionale al legislatore*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 18 febbraio 2013; BARGIS, *La prescrizione del reato e i "tempi" della giustizia penale*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2005, 1402 ss.; MAZZA, *L'irragionevole limbo processuale degli imputati "eterni giudicabili"*, in *Giur. cost.*, 2013, 384 ss.; BELLUTA, *Il tema degli "eternamente giudicabili" torna davanti alla Corte Costituzionale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 13 maggio 2014 e DANIELE, *Il proscioglimento per prescrizione dei non più "eterni giudicabili"*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 20 aprile 2015.

<sup>307</sup> Così C. Cost., 14 gennaio 2015, n. 45, cit., 1370 ss. a quale afferma che tale conclusioni sono corroborate proprio da quanto stabilito dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 in materia di prescrizione. Tuttavia, non può non essere ricordato il monito di CHIAVARIO, voce *Sospensione del processo*, in *Enc. giur.*, vol. XXX, Milano, 1993, 9, il quale evidenzia come solitamente la sospensione dell'attività processuale non sia «*ad tempus*», ma sia «in rapporto funzionale con l'attesa di un determinato evento, incerto se non altro nel *quando*».

<sup>308</sup> Si vedano GRILLI, *Il processo in absentia*, cit., 65 e NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 98.

vittime del reato che «verrebbero mortificat[e] quando la rinuncia alla prosecuzione del processo sia determinata dal mero trascorrere del tempo»<sup>309</sup>. Inoltre, se è vero che tale previsione permette di superare il «rischio di “stallo” permanente»<sup>310</sup> del processo, è altrettanto vero che tale norma «potrebbe incentivare comportamenti strumentali da parte dei “non rintracciabili” più accorti, i quali, operati i dovuti calcoli aritmetici, potranno agevolmente lucrare la prescrizione del reato con la sola “pazienza” nel permanere per un certo lasso di tempo completamente estranei al processo»<sup>311</sup>. Tuttavia, la norma risponde anche ad una «pregevole istanza garantistica»<sup>312</sup>, nella misura in cui la sospensione del processo non risulta in alcun modo dipendere dall’inerzia o dalla colpa dell’imputato a cui, pertanto, non possono essere addebitati gli effetti della sottoposizione ad un processo penale *sine die*<sup>313</sup>. Di conseguenza, «l’assenza di responsabilità dell’imputato

---

<sup>309</sup> In questi termini si esprime NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 98, la quale afferma che, per dare il giusto credito ai bisogni di cui le vittime del reato sono portatrici, «si dovrebbe avere il coraggio di operare scelte radicali ed impopolari: impedire la maturazione della prescrizione del reato fino al momento in cui all’imputato non sia stato notificato personalmente l’atto introduttivo del processo. Oppure si potrebbe stabilire che, superato il periodo di sospensione, il giudizio possa proseguire anche in assenza dell’interessato; consentendo, poi, a quest’ultimo, di chiedere la rescissione del giudicato, previa rinuncia alla prescrizione del reato, al fine di esercitare i diritti negati nel corso del processo celebrato in sua assenza». Dello stesso avviso è anche CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 27.

<sup>310</sup> Cfr. QUATTROCOLO, *La sospensione del processo nei confronti dell’imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, cit., 249.

<sup>311</sup> Così QUATTROCOLO, *La sospensione del processo nei confronti dell’imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, cit., 249 ed EAD., *Il contumace cede la scena processuale all’assente, mentre l’irreperibile l’abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 104. Dello stesso avviso sono anche VALBONESI, *Sospensione del processo e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili: profili problematici*, cit., 354; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 27; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 804 e SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo “in assenza” dell’imputato*, cit., 55, il quale però afferma che tale rischio «potrà essere limitato se le ricerche dell’imputato, volte a verificare se il processo debba o meno essere sospeso, saranno davvero approfondite ed efficaci». Condivide la riflessione di Silvestri CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 24 e 28.

<sup>312</sup> Così VALBONESI, *Sospensione del processo e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili: profili problematici*, cit., 535.

<sup>313</sup> Cfr. VALBONESI, *Sospensione del processo e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili: profili problematici*, cit., 535; SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo “in assenza” dell’imputato*, cit., 55 e CHINNICI, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità e ambiguità*, cit., 9.

giustific[a], in astratto, che il termine di prescrizione non rimanga sospeso a tempo indeterminato»<sup>314</sup>.

#### **4. LA NUOVA DISCIPLINA VALUTATA ALLA LUCE DEI PRECETTI SOVRANAZIONALI**

L'obiettivo della legge 28 aprile 2014, n. 67 è stato quello di riformare lo *status* processuale dell'imputato non presente al processo e combinare la sua mancata presenza alla conoscenza effettiva del processo<sup>315</sup>. Benchè tale obiettivo si allinei perfettamente alle indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, occorre verificare la tenuta del sistema attualmente vigente rispetto ai *dicta* sovranazionali.

In particolare, prenderemo in esame le tre diverse fattispecie in cui, secondo la teoria tripartita, la nuova figura dell'assente si suddivide per confrontarle con i pilastri su cui si regge il modello partecipativo europeo<sup>316</sup>, con particolare riferimento al diritto alla citazione personale e ad una corretta e tempestiva informazione.

Con riferimento all'assenza basata sulla conoscenza qualificata, di cui all'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p., possiamo affermare che tale *status* processuale supera sicuramente il vaglio dei

---

<sup>314</sup> Cfr. CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 27. L'Autrice introduce una interessante prospettiva di analisi: «ciò che più ci sembra importante sottolineare è che l'idea che la maggioranza dei procedimenti in cui gli imputati sono irreperibili abbia come esito quasi certo l'estinzione del reato, lascia l'impressione che si sia comunque mancato un obiettivo importante, non potendo considerarsi credibile un sistema incapace di generare alcuna forza dissuasiva idonea ad assicurare la prevenzione efficace di atti illeciti di una certa gravità. Tale incapacità è stata già censurata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che sulla base di queste argomentazioni ha condannato l'Italia ritenendo che l'esito del procedimento a seguito della intervenuta prescrizione del reato, non abbia offerto un'adeguata riparazione della offesa arrecata al valore sancito dall'art. 2 della Convenzione. In attesa di una riforma organica della disciplina della prescrizione, vi è, dunque, l'auspicio che vengano introdotti rimedi utili a superare tali perplessità».

<sup>315</sup> Come sottolineato da ILLUMINATI, *Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all'Europa*, cit., 8, va ricordato che la riforma «pur avendo l'indubbio risultato di rafforzare le garanzie difensive in un ambito nel quale l'ordinamento presentava le debolezze puntualmente evidenziate da giurisprudenza europea, è stata concepita prevalentemente in funzione deflattiva».

<sup>316</sup> Sia concesso rinviare al Capitolo I, sezione I, § 4.



dettami sovranazionali e in particolare di quelli europei<sup>317</sup>. Infatti, la mancata partecipazione dell'imputato si fonda su una rinuncia pienamente consapevole. Ciò presuppone la conoscenza dell'*iter* processuale ed una corretta informazione circa l'esistenza del processo che si sta celebrando. Inoltre, quelle che abbiamo chiamato condizioni di esistenza dell'assenza – ossia la regolarità della notifica e le verifiche inerenti al legittimo impedimento – contribuiscono a delineare un'Autorità Giudiziaria procedente molto simile a quel giudice diligente descritto – e prescritto – in sede europea. Infatti, la disciplina italiana sembra prevedere un giudice attivo nella verifica delle condizioni che hanno condotto alla scelta partecipativa dell'imputato. Dunque, possiamo parlare di un protagonista istituzionale attivo e diligente e non di un mero e disinteressato spettatore di fronte alla volontà dell'imputato di partecipare o meno al suo processo. Non incidono sul giudizio positivo né la possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo, né la possibilità di rinuncia per fatti concludenti. Nel primo caso, infatti, il limite alla rinuncia, da un lato, è contenuto entro presupposti stringenti e, dall'altro lato, non inficia minimamente la consapevolezza e il grado di informazioni che la rinuncia *ex art. 420-bis*, comma 1, c.p.p. esprime. Nel caso della rinuncia per fatti concludenti, va osservato, come già ricordato in precedenza<sup>318</sup>, che in tali casi il giudice può dedurre la rinuncia solo se dal fatto si possa inequivocabilmente dedurre la mancanza di volontà dell'imputato di partecipare al suo processo.

Con riferimento invece all'assenza basata sulla conoscenza non qualificata, di cui all'*art. 420-bis*, comma 2, c.p.p., possiamo notare come la disciplina italiana non soddisfi pienamente gli *standards* internazionali e ciò per una molteplicità di ragioni.

---

<sup>317</sup> Cfr. MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 565, secondo cui la norma in esame fornisce «uno *standard* di garanzia più elevato rispetto a quello ricavabile dell'*art. 6 Cedu*». Va precisato, però, che alcuni Autori ritengono complessivamente insoddisfacente il sistema processuale vigente: CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 3, secondo la quale la riforma ha fornito «una risposta ancora una volta deludente, che non pare tenere in considerazione in modo adeguato le indicazioni della giurisprudenza della Corte e.d.u. Le soluzioni in alcuni casi sono incoerenti, in altri insoddisfacenti, evidenziando come si sia in presenza di un'ennesima occasione di riforma perduta» e POTETTI, *La conoscenza del procedimento e il rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio di assenza*, cit., 4177, il quale precisa che l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato della data del processo è una «condizione che in prima battuta la l. n. 67 del 2014 non assicura, quanto alla data dell'udienza, pur preoccupandosi della conoscenza del procedimento, che è cosa diversa».

<sup>318</sup> Si veda § 2.1 del presente Capitolo.

In primo luogo, l'assenza basata sui fatti sintomatici si basa su una triplice presunzione che diluisce la conoscenza e la consapevolezza dell'imputato<sup>319</sup>. Tale discrasia tra la disciplina italiana e il modello europeo potrebbe essere colmata – o, quanto meno, ridotta – in via interpretativa riducendo gli automatismi presenti nel sistema.

In secondo luogo, anche il profilo della conoscenza che i fatti sintomatici riescono a garantire sembra difettosa sia dal punto di vista cronologico, sia da quello contenutistico. Infatti, l'imputato non riceve, quale che sia il fatto sintomatico su cui si fonda l'assenza, una corretta e completa informazione sull'*iter* processuale. Tale circostanza è confermata dalla confusione, su cui ci siamo già ampiamente soffermati<sup>320</sup>, tra il procedimento e il processo.

Tale *deficit* informativo, inoltre, impone all'imputato l'onere di informarsi. Anche tale circostanza appare in contrasto con la dimensione sovranazionale in cui non può essere imposto alcun onere al protagonista della vicenda processuale tale da aggravare ulteriormente la sua posizione processuale.

Tale giudizio trova conferma nell'analisi dei singoli fatti sintomatici da cui emerge una difformità rispetto ai dettami europei ed internazionali in tema di informazione e, quindi, di possibilità di rinunciare in modo consapevole a partecipare al processo. Forse solo l'indice della notifica eseguita personalmente nelle mani dell'imputato appare pienamente coincidente con le garanzie che rappresentano il "primo pilastro"<sup>321</sup>; mentre, la clausola di chiusura dei fatti sintomatici appare conforme al modello europeo solo se si prevede un'Autorità Giudiziaria diligente nel compiere i dovuti accertamenti e non disponibile ad applicare automatismi.

In conclusione, l'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., non supera il giudizio di confronto con i dettami sovranazionali<sup>322</sup>. Tuttavia, se si attuano i correttivi interpretativi<sup>323</sup> appena richiamati e descritti

---

<sup>319</sup> Secondo INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 171, il meccanismo presuntivo «di per sé non [è] incompatibile con i principi enunciati dalla Corte Europea».

<sup>320</sup> Si veda *supra* §§ 2.2 e 2.3 del presente Capitolo.

<sup>321</sup> Si veda il § 4 del Capitolo I.

<sup>322</sup> Sul punto si vedano NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 84-85, la quale sottolinea come il difetto di compatibilità con i dettami sovranazionali deriva dall'esistenza di un meccanismo presuntivo e precisa anche che «a differenza di quanto affermato dalla Corte di Strasburgo [...] il legislatore italiano continua a reputare sufficiente per agire che l'interessato sappia della mera esistenza della nascita del procedimento penale. Ed è proprio per superare tale *gap* [...] noi riteniamo che la conoscenza del procedimento debba inevitabilmente includere

in questo capitolo, l'assenza basata sulla conoscenza non qualificata può avvicinarsi alla "sufficienza sovranazionale".

Infine, non ci resta che confrontare l'irreperibilità – e quindi l'assenza basata sulla mancata conoscenza (art. 420-*quater* c.p.p.) – con i principi sovranazionali.

In tal caso, il giudizio è pienamente positivo nella misura in cui il legislatore italiano, come quello sovranazionale, riconosce che la mancata conoscenza del processo impedisce il normale fluire dell'*iter* processuale<sup>324</sup>. Infatti, viene prevista – accogliendo le istanze di riforma proclamate della dottrina formatasi nel periodo antecedente la riforma del 2014 – la sospensione del processo.

Tale giudizio è confermato dalla diligenza dell'Autorità Giudiziaria richiesta in sede europea e confermata dalla disciplina italiana: il giudice procedente deve compiere una serie di verifiche preliminari prima di dichiarare la sospensione del processo e, successivamente, deve, annualmente, effettuare ulteriori verifiche.

Nel confronto tra i profili statici della nuova disciplina e il modello di assenza sovranazionale dobbiamo verificare la tenuta del sistema rispetto al "terzo pilastro" descritto nel primo capitolo, ossia la presenza del difensore.

---

pure la conoscenza dei fatti addebitati, quantomeno, allo stato degli atti». Inoltre, CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 7 ss. e ILLUMINATI, *Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all'Europa*, cit., 8, secondo il quale «non si può affermare con sicurezza che la ridefinizione dei casi in cui si procede in assenza sia perfettamente in regola con i principi ripetutamente affermati dalla Corte Europea: specialmente quando si ricorre a presunzioni legali che [...] non implicano necessariamente che l'imputato abbia effettiva conoscenza della fase alla quale sarebbe chiamato a partecipare, e comunque gli impongono un onere improprio di tenersi informato sull'andamento della procedura».

*Contra*, anche se solo parzialmente, BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 80, i quali sottolineano che «la disciplina introdotta dalla novella non appare [...] di per sé incompatibile con i principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte EDU [...]. La preoccupazione è semmai che la formulazione della disposizione di cui si tratta finisca per consentire interpretazioni sostanzialmente analoghe a quelle che hanno trasformato in molti casi il processo in contumacia in un mero simulacro sotto il profilo dell'effettiva garanzia dei diritti dell'imputato».

<sup>323</sup> Si vedano anche NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 70 e 86; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 217-218; CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, cit., 467.

<sup>324</sup> Cfr. DEI-CAS, *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, cit., 199, la quale precisa che «risulterà tuttavia necessario che, nel passaggio dalla teoria alla pratica, gli sforzi messi in campo dalla polizia giudiziaria [...] siano adeguati all'importanza dei diritti contenuti nell'art. 6 della Convenzione. Se così non fosse, sarebbe l'applicazione pratica e non la regola positiva a comportare, per il nostro Paese, nuove sanzioni da parte della Convenzione europea».

La previsione normativa in forza della quale l'imputato assente è rappresentato dal difensore conduce, almeno *ictu oculi*, ad una piena compatibilità con il modello sovranazionale. Tuttavia, ad una più meditata analisi si può osservare come il modello europeo preveda un difensore protagonista attivo della vicenda processuale – non a caso si parla di effettività della difesa –, mentre il codice di rito italiano si accontenta di una presenza *tout court* del difensore: non si richiede, infatti, che il difensore abbia effettivamente prestato attività. Per questi motivi, anche tenuto conto del fatto che la rappresentanza del difensore non comporta un'implementazione delle garanzie per l'imputato, la compatibilità del sistema processuale delineato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 con i *dicta* europei è solo parziale.

## CAPITOLO III

# L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO: PROFILI DINAMICI

SOMMARIO: **1 Il processo in assenza dell'imputato in udienza preliminare.** – **2 La revoca dell'ordinanza.** – 2.1 *La comparizione postuma dell'imputato.* – 2.2 *Il tardivo conseguimento della prova dell'ignoranza colpevole o sul legittimo impedimento.* – 2.3 *L'emersione postuma dei presupposti.* – **3 La fase dibattimentale.** – **4 L'imputato assente e le impugnazioni.** – 4.1 *L'appello.* a) l'art. 604, comma 5-bis, c.p.p. e le nullità della sentenza di primo grado; b) il rapporto tra la nuova disciplina e l'art. 185, comma 3, c.p.p.; c) considerazioni in materia di atti già formati e accesso ai riti speciali. – 4.2 *L'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.* a) l'art. 623 c.p.p.: novità e ipotesi di annullamento della sentenza; b) le conseguenze processuali. – **5 La rescissione del giudicato.** – 5.1 *I soggetti legittimati e i presupposti.* – 5.2 *L'iter procedimentale.* – 5.3 *Alcune questioni problematiche.* – **6 La nuova disciplina valutata alla luce dei precetti sovranazionali.** – **7 La disciplina transitoria.** – 7.1 *I problemi di diritto intertemporale sollevati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.* – 7.2 *La legge 11 agosto 2014, n. 118.*

## 1. IL PROCESSO IN ASSENZA DELL'IMPUTATO IN UDIENZA PRELIMINARE.

Il giudizio *in absentia*, grazie alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è stato integralmente rinnovato, non solo sotto il profilo statico, ma anche per quanto concerne le dinamiche processuali. La prima fase procedurale interessata dalle innovazioni è quella dell'udienza preliminare, che è anche il primo momento dell'*iter* processuale in cui viene in rilievo la nuova disciplina dell'assenza dell'imputato.

In particolare, il giudice dell'udienza preliminare, compiuti gli atti introduttivi e verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 420-*bis*, comma 1 e 2, c.p.p.<sup>1</sup>, dovrà, con un'ordinanza<sup>2</sup>, dichiarare l'assenza dell'imputato e disporre la prosecuzione del processo.

Tale ordinanza, la cui omissione determina una mera irregolarità e non anche un'ipotesi di nullità<sup>3</sup>, dovrà essere pronunciata in contraddittorio tra le parti e dovrà essere motivata.

---

<sup>1</sup> Come già ricordato nel Capitolo II, in questa sede verranno affrontati ed analizzati i profili dinamici della disciplina relativa all'imputato assente. Per quanto riguarda le dinamiche processuali relative all'imputato irreperibile *ex art.* 420-*quater* c.p.p. sia concesso rinviare a § 4 del Capitolo II.

<sup>2</sup> Cfr. MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 168-169, il quale precisa che «nel caso di procedimento oggettivamente cumulativo, le reg Giudicande devono essere separate, ed il processo proseguire solo per quelle per cui vi siano i requisiti di conoscenza. Nel caso di procedimento soggettivamente cumulativo, saranno le posizioni dei singoli imputati a dover essere separate, ed il processo potrà proseguire solo nei confronti di coloro per i quali vi siano i requisiti di conoscenza».

<sup>3</sup> Così POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, in [www.camerapenaleligure.it](http://www.camerapenaleligure.it), 9, il quale precisa che non si può parlare di nullità poiché «non vi è [...] alcuna disposizione speciale in tale senso [...] né l'inosservanza può essere compresa nelle categorie generali di cui all'art. 178 c.p.p.». Si vedano anche BRICCHETTI, PISTORELLI, *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 96 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, Milano, 2015, 764.

Vale la pena di precisare che nel sistema previgente era largamente condivisa un'analogha posizione sia dalla dottrina (PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, Napoli, 1963, 184 e UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, Milano, 1984, 157) sia dalla giurisprudenza (Cass., sez. IV, 26 novembre 1992, n. 2085, Derouiche, in *C.E.D. Cass.*, n. 193288; Cass., sez. V, 27 giugno 1995, n. 8948, Michelutti in *C.E.D. Cass.*, n. 202632; Cass., sez. III, 21 febbraio 1997, n. 746, Di Pucchio, in *C.E.D. Cass.*, n. 207340; Cass., sez. V, 20 novembre 1997, n. 1444, Bianchin, in *C.E.D. Cass.*, n. 209954; Cass., sez. VI, 16 dicembre 1997, n. 1324, Bontempo Scavo, in *C.E.D. Cass.*, n. 209779; Cass., sez. I, 4 aprile 2001, n. 33347, Di Stasio, in *C.E.D. Cass.*, n. 220057; Cass., sez. II, 23 gennaio 2004, n. 17522, Peluso ed altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 229698; Cass., sez. IV, 29 marzo 2004, n. 39046, P.G. in proc. Floris, in *C.E.D. Cass.*, n. 229664; Cass., sez. IV, 13 ottobre 2004, n. 49334, Bosso e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 230217; Cass., sez. V, 4 giugno 2008, n. 36651, Ventola, in *C.E.D. Cass.*, n. 241634; Cass., sez. II, 22 febbraio 2013, n. 22138, Capasso, in *C.E.D. Cass.*, n.

Sul punto occorre compiere alcune precisazioni.

Innanzitutto, il rispetto del principio del contraddittorio non è consacrato in una specifica previsione normativa – a differenza di quanto avveniva nel previgente sistema dominato dalla contumacia<sup>4</sup> –, bensì è ritenuto applicabile in via interpretativa<sup>5</sup>. Tale linea esegetica, nonostante forzi il dato letterale e non consideri il principio cristallizzato nel brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noli tacuit*, risulta maggiormente rispondente sia alle prerogative difensive sia ai principi costituzionali posti a presidio dell'imputato; ciò comporta anche la ripresa di quell'indirizzo giurisprudenziale in forza del quale la mancata celebrazione del contraddittorio provocherebbe la nullità dell'ordinanza<sup>6</sup>.

Inoltre, la circostanza secondo cui l'ordinanza dovrà essere motivata trova il suo addentellato normativo nell'art. 125, comma 3, c.p.p.<sup>7</sup>, ma l'onere motivazionale assumerà una diversa consistenza a seconda del fatto posto a fondamento della dichiarazione di assenza<sup>8</sup>: «se, ad

---

255934; Cass., sez. IV, 17 ottobre 2013, n. 1479, Alimi, in *C.E.D. Cass.*, n. 258563 e Cass., sez. I, 11 dicembre 2014, n. 6114, Di Pietra, in *C.E.D. Cass.*, n. 258741). *Contra*, sempre con riferimento al sistema previgente PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, Milano, 2010, 50; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, Torino, 2010, 127 e, in giurisprudenza, Cass., sez. I, 8 maggio 2013, n. 23915, Fialek Damian, in *C.E.D. Cass.*, n. 255811.

<sup>4</sup> Il riferimento è al previgente testo dell'art. 420-*quater*, comma 1, c.p.p., il quale prevedeva che il giudice potesse dichiarare la contumacia dell'imputato solo dopo aver sentito le parti. Per un approfondimento sul punto si rinvia a quanto detto nella sezione II del Capitolo I.

<sup>5</sup> Sul punto si vedano GRILLI, *Il processo in absentia*, Frosinone, 2015, 40-41; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 765 e CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, Milano, 2014, 58-59.

<sup>6</sup> Si tratta, in particolare, di una nullità assoluta a regime intermedio. Sul punto si vedano, in giurisprudenza, tra le tante, Cass., sez. III, 7 maggio 1998, n. 8537, Di Leo, in *C.E.D. Cass.*, n. 211530; Cass., sez. V, 11 gennaio 2000, n. 1841, Fiorillo, in *C.E.D. Cass.*, n. 215751 e Cass., sez. III, 18 gennaio 2008, n. 9115, Quarrella, in *C.E.D. Cass.*, n. 238943.

*Contra* BRICCHETTI, PISTORELLI, *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, cit., 98, i quali ritengono che l'omissione dell'ordinanza non integri alcuna forma di nullità. Precisano, infatti, che «non vi è alcuna previsione speciale in tal senso, né l'inosservanza può essere ricondotta alle categorie generali di cui all'articolo 178 del Cpp; in particolare, non si è in presenza di violazione comportante effetti pregiudizievoli ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato, il quale, nonostante il difetto della formale dichiarazione di assenza, deve, qualora compaia successivamente, comunque, ritenersi ammesso ad esercitare i diritti attribuitigli dalle nuove disposizioni».

<sup>7</sup> Lo ricorda esplicitamente TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 764.

<sup>8</sup> Sul punto NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, Padova, 2014, 75, la quale precisa – dopo aver affermato che l'ordinanza deve essere «ben motivata» – che «ciò è necessario, nell'ipotesi in cui si reputa che nel fascicolo delle indagini preliminari sia

esempio, l'imputato ha ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza, sarà sufficiente fare rinvio a tale circostanza; se, invece, il giudice ritiene che ricorra un'ipotesi di sottrazione volontaria, dovrà concedere maggior spazio ad un congruo apparato argomentativo che fondi tale sua convinzione»<sup>9</sup>.

Descritti i tratti distintivi dell'ordinanza, possiamo concentrarci sui profili patologici, ossia sui casi nei quali l'ordinanza venga pronunciata in mancanza dei requisiti che determinano la prosecuzione del processo *in absentia*.

Secondo un primo orientamento, in tali ipotesi l'ordinanza sarà affetta da nullità assoluta<sup>10</sup>. Tuttavia, appare più corretto, almeno a parere dello scrivente<sup>11</sup>, considerare tale vizio come

---

stata rinvenuta una espressa dichiarazione di rinuncia a partecipare al processo visto che all'assente, in tale evenienza, non può essere riconosciuto alcun rimedio restitutorio se poi decide di presenziare all'udienza».

<sup>9</sup> Così esemplifica MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 169.

<sup>10</sup> Sul punto si veda MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 171-172. Laddove si ritenesse configurabile una nullità assoluta (ma anche nel caso le si consideri nullità a regime intermedio, poiché il ragionamento che stiamo per svolgere si applica comunque ai casi di omessa citazione), occorre considerare la sua possibile sanabilità. Infatti, appare particolarmente delicato il problema della possibilità di sanatoria nel caso di nullità assoluta derivante dall'omessa citazione dell'imputato. Secondo un primo orientamento, l'assenza di esclusioni – analogamente a quanto avviene nell'art. 183 c.p.p. – induce a ritenere che l'art. 184 c.p.p. sia applicabile anche nel caso di nullità assolute, derogando il principio di insanabilità sancito dall'art. 179 c.p.p. (in tal senso si vedano DOMINIONI, sub *art. 184 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, vol. II, Milano, 1990, 300; NORMANDO, voce *Nullità degli atti processuali (diritto processuale penale)*, in *Enc. giur.*, vol. XXI, Roma, 1990, 30; CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1995, 1033; PISANI, *Gli atti*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale*, a cura di Pisani, Molari, Perchinunno e Corso, Bologna, 2001, 207 e GALATI, voce *Nullità (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, 934). Secondo un diverso, e preferibile, orientamento esegetico, la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. non si applica all'omissione della citazione; tale soluzione risulta compatibile, non solo con quanto affermato da AA.VV., *Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, in *Gazz. Uff.*, n. 250 del 24 ottobre 1988, 58, ma anche rispettosa dei principi che regolano le nullità assolute (in questi termini si esprimono CORVI, sub *art. 184 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, Milano, 691; CREMONESI, *La sanatoria delle nullità del decreto di citazione a giudizio per effetto della comparizione dell'imputato*, in *Giust. pen.*, 1994, III, 634; IASEVOLI, *Le nullità nel sistema processuale penale*, Padova, 2008, 263; MARABOTTO, voce *Nullità*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, 273; RAFARACI, voce *Nullità (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. II, 1998, 621 e NOBILI, *La nuova procedura penale*, Bologna, 1989, 326). Tuttavia, va ricorda che RAFARACI, voce *Nullità (diritto processuale penale)*, cit., 621, precisa che «altro è, poi, che la citazione dell'imputato non si consideri omessa, ma soltanto invalida, quando il vizio attenga a requisiti della *vocatio in iudicium* propriamente finalizzati a garantire la comparizione dell'imputato. In tal caso l'operare delle sanatorie di cui all'art. 184 comma 1 c.p.p. deriverebbe dal fatto che la nullità della citazione sarebbe da inquadrare tra quelle a regime intermedio, ex art. 178 lett. c e 180 c.p.p.». Di questo avviso anche Cass., SS.UU., 27 ottobre 2004, n. 119, Palumbo, in *C.E.D. Cass.*, n. 229539.

<sup>11</sup> Dello stesso avviso sono anche DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 196; BRICCHETTI, PISTORELLI,



sussumibile nelle nullità a regime intermedio (artt. 180 e 178, comma 1, lett. c, c.p.p.)<sup>12</sup>, nella misura in cui si tratta di una violazione che attiene al mancato rispetto della disciplina relativa all'intervento<sup>13</sup> dell'imputato.

Laddove, invece, la carenza dei presupposti per dichiarare l'assenza dell'imputato emerga in una fase successiva alla pronuncia dell'ordinanza, quest'ultima dovrà essere revocata.

In breve: se il vizio dell'ordinanza esiste al momento in cui essa viene pronunciata, allora si potrà parlare di nullità; se, invece, il vizio – o meglio la mancanza dei presupposti – emergerà in un momento successivo, allora si potrà applicare la disciplina della revoca oppure, nel caso in cui il giudizio di primo grado si sia già concluso, gli altri rimedi previsti dal codice di procedura penale e introdotti dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

In conclusione, vale la pena compiere alcune osservazioni sugli effetti dell'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare: la dichiarazione di assenza e la prosecuzione del processo.

Secondo una prima ricostruzione interpretativa, l'accertamento dell'assenza dell'imputato produce effetti per tutta la durata del procedimento<sup>14</sup>, ovvero sino al passaggio in giudicato della sentenza.

---

*Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito, cit., 97; TRINCI, VENTURA, Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale, cit., 764 e POTETTI, Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare, cit., 8. Si vedano anche le considerazioni che verranno svolte nel § 4 del presente Capitolo e si tenga presente che tale disputa non ha ricadute soltanto esegetiche, ma ha anche importanti conseguenze pratiche in tema di sanabilità, rilevabilità d'ufficio e di limiti di deducibilità delle nullità.*

<sup>12</sup> Fa ovviamente salvo il caso in cui vi sia una omissione della citazione. In tali casi, appare pacifico che ricorra un'ipotesi di nullità assoluta ai sensi di quanto dispongono gli art. 178, comma 1, lett. c, e 179 c.p.p. . Si deve precisare che per "omessa citazione" deve intendersi sia il caso di mancanza materiale dell'atto sia il difetto degli elementi essenziali, come l'individuazione del destinatario, l'indicazione del giudice competente e del luogo, del giorno e dell'ora di comparizione e l'enunciazione dell'imputazione. Inoltre, la citazione si intende omessa nel caso di notificazione mancante o invalida. Sul punto si vedano, CAVALLARI, sub *art. 179 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 324; DOMINIONI, sub *art. 179 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, vol. II, Milano, 1990, 280; RAFARACI, voce *Nullità (diritto processuale penale)*, cit., 608; IASEVOLI, *Le nullità nel sistema processuale penale*, cit., 511-532; DIDDI, *Le invalidità nel dibattimento*, in AA.VV., *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, a cura di Marandola, Assago, 2015, 577 e, in giurisprudenza, Cass., SS.UU., 27 ottobre 2004, n. 119, Palumbo, cit., e Cass., sez. III, 17 giugno 1994, n. 8321, P.M. in proc. Mesiano, in *C.E.D. Cass.*, n. 19893.

<sup>13</sup> Va precisato che per "intervento" si deve intendere ogni previsione che attenga alla partecipazione personale dell'imputato al processo, con riferimento, naturalmente, non soltanto alla sua presenza fisica ma anche all'esercizio dei correlativi poteri e della facoltà conferiti *ex lege* nell'ottica della difesa materiale. Sul punto si vedano CAVALLARI, sub *art. 178 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 306 e TAORMINA, *Diritto processuale penale*, vol. II, Torino, 1995, 267.

Ciò comporta che il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 420-*bis* c.p.p. e i giudici delle fasi e dei gradi successivi saranno chiamati a verificare la correttezza di tale decisione, e non a compiere nuovamente la verifica in ordine alla regolare costituzione delle parti<sup>15</sup>. Tuttavia, almeno a parere dello scrivente<sup>16</sup>, appare più corretto ritenere che in ogni fase e grado processuale l'Autorità Giudiziaria procedente sia chiamata a verificare nuovamente la regolare costituzione delle parti e, di conseguenza, a valutare *ex novo* la sussistenza delle condizioni che legittimano il processo *in absentia*<sup>17</sup>.

In secondo luogo, nonostante l'ordinanza di cui all'art. 420-*bis*, comma 1 e 2, c.p.p. determini la prosecuzione dell'*iter* procedimentale secondo le scadenze ordinarie, sono registrabili alcune deviazioni dovute alla mancata presenza dell'imputato: non potrà essere contestato un fatto nuovo per il quale si debba procedere d'ufficio, nella misura in cui il consenso dell'imputato, in tali casi, non possa essere sostituito dalla volontà espressa dal difensore (art. 423, comma 2, c.p.p.)<sup>18</sup>; l'imputato – in quanto non presente – non potrà intervenire per rendere spontanee dichiarazioni e

---

<sup>14</sup> Cfr. MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 170, il quale parla di una durata suscettibile di estendere i suoi effetti «sull'intero arco processuale».

<sup>15</sup> In questi termini si esprime MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 170-171.

<sup>16</sup> Opinione confortata da quanto si dirà, con riferimento al giudizio d'appello, nel § 4.1 del presente Capitolo. Inoltre, si può replicare alle considerazioni svolte da MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 170-171 (cfr. nota 15) che non occorre confondere la valutazione autonoma e la verifica delle statuizioni precedenti. Infatti, si tratta di due momenti ben distinti: i giudici che intervengono nei gradi processuali successivi al primo dovranno, in primo luogo, in caso di mancata presenza fisica dell'imputato all'udienza, verificare autonomamente ed *ex novo* la sussistenza delle condizioni per procedere in assenza (art. 420-*bis* c.p.p.) oppure per sospendere il processo (art. 420-*quater* c.p.p.). Solo successivamente, e in un secondo e distinto momento, sono chiamati a verificare le valutazioni che il giudice del grado o della fase precedente hanno compiuto in merito alla scelta partecipativa dell'imputato (e lo potranno fare con strumenti diversi: il giudice del dibattimento con la revoca dell'ordinanza, il giudice d'appello e la Corte di Cassazione con l'annullamento della sentenza).

<sup>17</sup> Ovviamente, la nuova valutazione della regolare costituzione delle parti potrà anche indurre alla sospensione del processo ai sensi di quanto dispone l'art. 420-*quater* c.p.p. .

<sup>18</sup> Sul punto si veda MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 253. La questione non appare controversa né in dottrina né in giurisprudenza: per un approfondimento sul punto ci si limita a richiamare BASSI, *Il giudice dell'udienza preliminare e il potere di modifica dell'imputazione*, in *Cass. pen.*, 1997, 1463 ss. e *C. Cost.*, 19 dicembre 1991, n. 515, in *Cass. pen.*, 1992, 1189 ss. e *C. Cost.*, 8 gennaio 1991, n. 11, in *Cass. pen.*, 1991, 1151 ss.

per essere sottoposto ad interrogatorio (art. 421, comma 2, c.p.p.) e non potrà, infine, sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori del giudice dell'udienza preliminare (artt. 421-*bis* e 422 c.p.p.).

## 2. LA REVOCA DELL'ORDINANZA.

L'ordinanza che dispone la prosecuzione del processo in assenza dell'imputato può essere revocata a norma di quanto dispone l'art. 420-*bis*, comma 4 e 5, c.p.p. Prima di analizzare le singole ipotesi di revoca e le loro conseguenze processuali, appare doveroso compiere alcune considerazioni di ordine generale.

In primo luogo, la revoca, come già ricordato, sarà possibile solo nel caso in cui il profilo patologico dell'ordinanza emerga in una fase successiva alla sua pronuncia, ma sempre all'intero dello stesso grado processuale<sup>19</sup>.

In secondo luogo, la revoca si inquadra nei rimedi restitutori<sup>20</sup> che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha delineato e attribuito all'imputato per reagire ad una dichiarazione di assenza che non rispondesse alla realtà di fatto<sup>21</sup>. In particolare, la revoca è azionabile prima della conclusione del giudizio di primo grado e ad essa si affiancano gli altri rimedi restitutori previsti dall'innovato assetto normativo e azionabili solo a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado.

---

<sup>19</sup> Cfr. DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 194, la quale chiaramente afferma che i presupposti che legittimano la revoca devono emergere «successivamente all'emissione dell'ordinanza che dispone di procede in assenza, ma pur sempre *in itinere*».

<sup>20</sup> Sul punto si veda CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, 1040, la quale indica, con estrema chiarezza, la differenza tra rimedi restitutori – «intervengono successivamente ad emendare l'errore eventualmente compiuto nel momento dell'instaurazione del giudizio in assenza» – e rimedi «a contenuto preventivo» – «mirano a garantire che il processo si instauri solo quando l'imputato ne ha avuto effettiva conoscenza e, quindi, ad evitare processi a carico di persone rimaste all'oscuro dello stesso» –.

<sup>21</sup> Di questo avviso sono CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, in *Diritto processuale penale*, a cura di Gaeta e Spangher, in AA.VV., *Libro dell'anno del diritto*, Roma, 2015, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it); EAD, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità ed ambiguità*, in *Arch. pen.*, 2014, f. 3, 6; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2014, f. 2, 99; POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, in *Riv. pen.*, 2015, 3 e CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 20 marzo 2015, 17.

Infine, la revoca deve essere, anche nel silenzio dell'art. 420-*bis*, comma 4 e 5, c.p.p., disposta con ordinanza. Tuttavia, la pronuncia dell'ordinanza non è necessaria, potendo il giudice limitarsi a dare atto della revoca a verbale<sup>22</sup>.

La *ratio* della revoca può essere individuata nella necessità «di consentire all'accusato rimasto incolpevolmente assente di recuperare il diritto alla prova e le facoltà di accesso ai riti premiali, così da reintegrarlo nella pienezza di quei diritti compromessi dalla mancata partecipazione alle attività processuali»<sup>23</sup>.

Fatte queste premesse di ordine generale possiamo passare ad analizzare i singoli casi di revoca dell'ordinanza, precisando che la nuova disciplina, concentra nell'art. 420-*bis*, comma 4 e 5, c.p.p., risulta applicabile sia all'udienza preliminare sia a quella dibattimentale. In questa sede analizzeremo la revoca in riferimento all'udienza preliminare per concentrarci, nel paragrafo successivo, sull'udienza dibattimentale<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> In questo senso si esprimono GRILLI, *Il processo in absentia*, cit., 43; NOFRI, sub art. 420-*bis* c.p.p., in AA.VV. *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2015, 1870; POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, cit., 9 e BRICCHETTI, PISTORELLI, *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, cit., 98, i quali precisano che «l'omissione del provvedimento formale di revoca costituisce una mera irregolarità, in ordine alla quale non è prevista alcuna sanzione processuale». In giurisprudenza, si veda – seppur con riferimento all'assetto normativo pre-riforma – Cass., sez. V, 16 febbraio 2005, n. 15635, Graziani, in *Cass. pen.*, 2006, 2896 e in *C.E.D. Cass.*, n. 232126, secondo cui «l'omissione del provvedimento formale di revoca della dichiarazione di contumacia costituisce una mera irregolarità in ordine alla quale non è prevista alcuna sanzione processuale». Dello stesso avviso sono anche Cass., sez. III, 21 febbraio 1997, n. 746, Di Pucchio, in *C.E.D. Cass.*, n. 207340; Cass., sez. VI, 16 dicembre 1997, n. 1324, Bontempo Scavo, in *C.E.D. Cass.*, n. 209779; Cass., sez. V, 29 aprile 1998, n. 2649, Lucchetti, in *C.E.D. Cass.*, n. 210932; Cass., sez. I, 19 novembre 1999, n. 6381, Casadei, in *C.E.D. Cass.*, n. 214956; e Cass., sez. V, 17 novembre 1999, n. 1062, Turani e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 216494.

<sup>23</sup> Così DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 194. Dello stesso avviso è anche CHINNICI, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità ed ambiguità*, cit., 7.

<sup>24</sup> Pur rinviano al successivo paragrafo per la trattazione della revoca in udienza dibattimentale, va da subito sottolineato – alla luce di quanto affermato da DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 195 – che la decisione legislativa di anticipare la disciplina dibattimentale in una norma dedicata all'udienza preliminare è una «scelta decisamente singolare» e che crea problemi interpretativi di non poco momento.

## 2.1 *La comparizione postuma dell'imputato.*

La prima ipotesi di revoca è disciplinata dall'art. 420-*bis*, comma 4, primo periodo, c.p.p.<sup>25</sup>. In particolare, l'ordinanza dovrà essere revocata, anche d'ufficio, se l'imputato compare al processo<sup>26</sup>: ciò nella misura in cui la comparizione personale costituisce un diritto dell'imputato costituzionalmente e convenzionalmente tutelato<sup>27</sup>.

La norma prevede un limite temporale: la revoca è ammissibile solo se la comparizione dell'imputato avviene prima della decisione. Dunque, si può parlare di comparizione postuma<sup>28</sup> laddove l'imputato compaia, dopo il momento processuale della verifica della regolare costituzione delle parti, ma prima del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare<sup>29</sup>. Pertanto, la revoca potrà essere pronunciata anche nel caso in cui l'imputato compaia una volta chiusa la discussione orale<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup> La norma in commento corrisponde, come evidenzia DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 196, a quella prevista dal previgente art. 420-*quater*, comma 3, c.p.p. . Tuttavia, vi è una significativa diversità: la norma previgente riconosceva espressamente il diritto dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee e di essere sottoposto ad interrogatorio. Sul punto, il nuovo testo dell'art. 420-*bis*, comma 4, c.p.p. tace.

<sup>26</sup> Sul punto si veda DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, in *Arch. pen.*, 2014, f. 3, 20, il quale considera la comparizione dell'imputato come un «fatto concludente».

<sup>27</sup> In questi termini si esprimono TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 819 e MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 255, il quale precisa che «l'eventuale rinuncia [...] alla presentazione *ab initio* non abbia né possa avere alcun carattere definitivo».

<sup>28</sup> Cfr. BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, in *Proc. pen. e giust.*, 2014, 6, 113, il quale parla di «comparizione tardiva» in quanto «successiva all'ordinanza che ha disposto procedersi *in absentia*». Dello stesso avviso è MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza multiforme*, in *Leg. pen.*, 2014, 577.

<sup>29</sup> Cfr. MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 255 e NOFRI, sub art. 420-*bis* c.p.p., cit., 1870, il quale precisa che rileva il momento in cui la prova perviene presso l'ufficio del giudice e non il diverso e successivo momento in cui lo stesso giudice viene portato a conoscenza della prova. In giurisprudenza si veda Cass., sez. I, 7 giugno 1999, n. 9546, Bono, in *Riv. pen.*, 2000, 511.

Contra POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, cit., 3, il quale individua il termine ultimo per comparire tardivamente la chiusura della discussione.

<sup>30</sup> Così NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, in AA.VV., *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, a cura di Daniele e Paulesu, Torino, 2015, 228 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 819.

Laddove l'imputato compaia tardivamente, non è prevista alcuna possibilità di recupero delle facoltà perdute. Il ragionamento appare lineare: l'imputato ha liberamente scelto di non comparire e se, in un secondo momento, decidere di presentarsi all'udienza non si vedono ragioni per riconoscergli l'esercizio tardivo di facoltà che avrebbe potuto esercitare comparso tempestivamente<sup>31</sup>.

Residua il dubbio circa la possibilità dell'imputato tardivamente comparso di rilasciare spontanee dichiarazioni. La norma nulla dice sul punto; tuttavia, considerando che il processo deve proseguire nelle forme ordinarie dopo la revoca, l'imputato dovrebbe, ai sensi di quanto dispone l'art. 421, comma 2, c.p.p., poter rendere dichiarazioni spontanee e poter essere sottoposto ad interrogatorio<sup>32</sup>. Inoltre, almeno a parere di chi scrive, l'imputato dovrebbe anche poter chiedere di assumere prove *ex art. 422 c.p.p.* e di espletare, qualora ne ricorrano i presupposti, l'incidente probatorio<sup>33</sup>, nella misura in cui non vi sono ragioni per limitare il normale svolgimento dell'udienza preliminare.

---

<sup>31</sup> Di questo avviso sono DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 197; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 113 e MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 255, il quale precisa che «la comparizione tardiva non determinerà alcuna inefficacia degli atti già compiuti; neppure ove questi abbiano avuto natura istruttoria».

<sup>32</sup> Secondo CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 60, occorre rimanere fedeli al dato letterale ed escludere la possibilità per l'imputato di rendere dichiarazioni spontanee.

<sup>33</sup> Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 76; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 114; NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 232-233 e MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 258, il quale chiaramente afferma che la formulazione restrittiva dell'art. 420-bis, comma 4, c.p.p. non può vietare all'imputato «l'esercizio del suo *ius postulandi*, al fine di sollecitare, in proprio favore, lo svolgimento d'attività investigative, od anche probatorie, aventi carattere integrativo rispetto alle indagini anteriormente svolte». In particolare, l'Autore ritiene ammissibile l'applicabilità dell'art. 421-bis c.p.p., dell'art. 422, comma 1, c.p.p. e della richiesta di incidente probatorio.

## *2.2. Il tardivo conseguimento della prova sull'ignoranza colpevole o sul legittimo impedimento.*

La seconda ipotesi di revoca è disciplinata dall'art. 420-*bis*, comma 4, secondo e quinto periodo, c.p.p. e contempla due differenti situazioni. Infatti, il giudice dovrà revocare l'ordinanza che ha dichiarato l'assenza dell'imputato<sup>34</sup> e fissare una nuova udienza, se l'imputato è in grado di fornire la prova che la sua assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo<sup>35</sup>. Inoltre, il giudice dovrà procedere analogamente nel caso in cui l'imputato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo e senza sua colpa.

Fin dalla prima lettura della norma, appare evidente come la legge 28 aprile 2014, n. 67, abbia subordinato la possibilità di ottenere la revoca dell'ordinanza ad un duplice onere probatorio. Le criticità connesse al profilo probatorio sono molteplici.

Va notato che viene esclusa qualsiasi iniziativa del giudice, il quale – a differenza dell'ipotesi di revoca prevista dall'art. 420-*bis*, comma 4, primo periodo, c.p.p. – non può procedere *ex officio*, ma deve attendere l'attivazione dell'imputato<sup>36</sup>. Ciò, tuttavia, appare criticabile: se, da un lato, appare corretto affermare che l'imputato sia il soggetto che con maggiore facilità possa procurarsi tali prove<sup>37</sup>; dall'altro lato, non dovrebbe escludersi, alla luce dei principi del giusto processo e del

---

<sup>34</sup> Cfr. DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 198, la quale parla di «revoca di diritto».

<sup>35</sup> Tale ipotesi di revoca riecheggia quanto previsto dal previgente art. 420-*quater*, comma 5, c.p.p. . Singolare l'osservazione di POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, cit., 4: «in questo caso il legislatore, diversamente dal comma secondo dello stesso art. 420 bis (dove usa i termini "conoscenza del procedimento"), utilizza la formula "mancata conoscenza della celebrazione del processo"; e con ciò sembra fare riferimento (secondo il linguaggio dei pratici: "celebrazione") non semplicemente al procedimento, ma alla conoscenza dell'udienza, e cioè alla sua data».

<sup>36</sup> Così DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 198. Sul punto si veda anche NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 76, la quale parla di «un'inversione dell'*onus probandi*: la presunzione di conoscenza operata dal giudice potrà essere superata solamente qualora sia l'interessato ad offrire la prova contraria».

<sup>37</sup> Tale affermazione evoca il principio della vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova ricadrebbe su colui che può procurarsela con maggiore facilità. Benchè tale principio abbia una vocazione più civilistica

ruolo del giudice quale garante della legalità processuale, la possibilità – o meglio il dovere – per il giudice di attivarsi laddove la prova della mancata conoscenza provenga da fonti diverse dall'imputato<sup>38</sup>.

L'imputato viene caricato di un duplice onere probatorio<sup>39</sup>: dovrà provare, nel caso disciplinato dall'art. 420-*bis*, comma 4, secondo periodo, c.p.p., sia la mancata conoscenza sia l'assenza di colpa e, nel caso disciplinato dall'art. 420-*bis*, comma 4, quinto periodo, c.p.p., l'impossibilità di comparire e l'incolpevole ritardo nella prova dell'impedimento. Pertanto, l'imputato non potrà limitarsi a provare la mancata conoscenza o l'impossibilità di comparire, ma dovrà anche provare che l'ignoranza o l'impossibilità non sia stata determinata da un suo atteggiamento negligente<sup>40</sup>. Inoltre, si tratta di una prova contraria «con un oggetto diverso dalla prova principale»<sup>41</sup>. Infatti,

---

che processualpenalistica, il Legislatore può comunque tenerlo presente nel momento in cui regola la distribuzione dell'onere della prova.

<sup>38</sup> In questi termini si esprime DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 198.

<sup>39</sup> Così DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 200, la quale afferma che ciò «rischia di limitare eccessivamente l'accesso al rimedio processuale in discorso». La consistenza di tale onere probatorio crea dubbi circa la compatibilità della nuova disciplina con i *dicta* della Corte europea per i diritti dell'uomo; sul punto sia concesso rinviare al § 6 del presente Capitolo. In questa sede si deve però evidenziare – in linea con quanto affermato da NOFRI, sub *art. 420-bis c.p.p.*, cit., 1870 – che tali «previsioni derogatorie agli ordinari criteri di accertamento del fatto processuale non possono, in concreto, rendere eccessivamente gravosa [...] l'esperibilità di un dato strumento di difesa». Dello stesso avviso sono ALONZI, *Irreperibilità dell'imputato e sospensione del processo*, in *Diritto processuale penale*, a cura di Gaeta e Spangher, in AA.VV., *Libro dell'anno del diritto*, Roma, 2014, 587; GRILLI, *Il processo in absentia*, cit., 43; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 820-821, i quali definiscono tale onere probatorio «assai gravoso, dovendo [l'imputato] dimostrare un evento psichico negativo (la mancata conoscenza della citazione) e il carattere incolpevole dello stesso»; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 113, parla di «*probatio diabolica*» e GARUTI, *Jus superveniens e "nuovo" processo in assenza*, in *Giur. it.*, 2014, 1509, il quale afferma che la nuova disciplina rappresenta «un passo avanti in relazione al recupero delle garanzie difensive, ma un passo indietro per quanto concerne le modalità attraverso le quali ottenerle».

<sup>40</sup> Sul punto si veda SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, in Rel. n. III/07/2014, del 5 maggio 2014, a cura dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, 51, il quale afferma che «la colpa [...] potrà consistere in qualsiasi trascuratezza o negligenza, desumibile dagli atti, che possa aver favorito la mancata conoscenza, come, ad esempio, nel caso in cui l'interessato abbia omesso di predisporre gli opportuni accorgimenti al fine di agevolare la comunicazione nei suoi riguardi dell'atto da parte della persona che lo abbia ricevuto». Dello stesso avviso sono TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 821-822. Va notato che entrambi gli Autori citati si mostrano dubbiosi circa possibilità che la prova dell'incolpevole mancata conoscenza possa derivare da una condotta colpevole del difensore.

<sup>41</sup> Così CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 471.



quest'ultima riguarda il ragionamento presuntivo che il giudice dell'udienza preliminare compie alla luce di quanto dispone l'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. e che dal fatto sintomatico conduce a presumere la conoscenza del procedimento e del processo<sup>42</sup>; mentre, la prova contraria riguarda la prova – e non la semplice presunzione – che l'imputato non ha avuto conoscenza del *processo* e che ciò sia dipeso da un contegno incolpevole<sup>43</sup>.

Infine, appare corretto affermare che l'imputato possa fornire la prova dell'incolpevole mancata conoscenza attraverso il suo difensore, non essendo necessario che compaia personalmente in udienza<sup>44</sup>.

Un ulteriore problematicità riguarda il fatto che la norma in esame – a differenza di quanto previsto dall'art. 420-*bis*, comma 4, primo periodo, c.p.p. – nulla dice sul termine entro il quale la prova tardiva deve emergere. Secondo la più attenta dottrina<sup>45</sup>, il vuoto legislativo può essere colmato ritenendo che il legislatore della novella abbia voluto richiamare, in modo implicito, il limite individuato nell'art. 420-*bis*, comma 4, primo periodo, c.p.p.: pertanto, la prova tardiva dovrà essere fornita dall'imputato prima della decisione, ossia prima che venga pronunciata la sentenza di non luogo a procedere o il decreto di rinvio a giudizio.

---

<sup>42</sup> Nel caso di assenza ex art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p. sarà possibile attivare solamente la revoca di cui all'art. 420-*bis*, comma 4, c.p.p. nella misura in cui la dichiarazione espressa dell'imputato non sottende alcun ragionamento presuntivo e non ammette la dimostrazione di una incolpevole mancata conoscenza del processo.

<sup>43</sup> Sul punto si veda CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, cit., 471, la quale precisa che «si è dinanzi ad una prova contraria alla presunzione relativa dell'art. 420-*bis* comma 2 c.p.p., temporalmente sfasata rispetto alla prova principale proprio perché chi la fornisce è assente nel momento in cui opera la presunzione». L'Autrice precisa anche tale onere probatorio non rileva solo in sede di revoca, ma anche come motivo di impugnazione ordinaria e straordinaria.

<sup>44</sup> Sul punto si vedano TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 823 e DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 202, il quale precisa che «subordinare il riconoscimento dei diritti probatori e delle facoltà di accesso riti premiali alla comparizione personale avrebbe l'effetto di introdurre un obbligo di comparizione estraneo ai principi generali che governano la materia, e che ricorda l'atteggiamento punitivo sotteso alla "vecchia" purgazione della sentenza contumaciale (basata appunto sulla presentazione dell'imputato all'udienza)».

Apparentemente contrari a tale ricostruzione sono SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 51-52 e DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 20-21, i quali sottolineano la necessità di una comparizione personale dell'imputato.

<sup>45</sup> Sul punto si veda DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 199.

Quanto agli effetti della revoca, in base a quanto dispone l'art. 420-*bis*, comma 4, secondo periodo, c.p.p., il giudice dovrà disporre con ordinanza la revoca e rinviare l'udienza<sup>46</sup>. Tale effetto, come per altro tutte le conseguenze derivanti dalla revoca, opera sia nel caso di mancata conoscenza incolpevole del processo (cfr. art. 420-*bis*, comma 4, secondo periodo, c.p.p.) sia nel caso di prova tardiva del legittimo impedimento a comparire (cfr. art. 420-*bis*, comma 4, quinto periodo, c.p.p.).

L'imputato sarà reimmesso nel diritto alla prova<sup>47</sup>, «così da reintegrarlo nella situazione giuridica in cui si sarebbe trovato se avesse avuto la possibilità di partecipare personalmente al processo»<sup>48</sup>. Infatti, la norma in esame riconosce all'imputato il diritto di chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'art. 421, comma 3, c.p.p.<sup>49</sup>: ci si riferisce agli atti di indagini eventualmente espletati dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, ai documenti e alle eventuali memorie difensive o dei consulenti di parte<sup>50</sup>, ma anche ai atti trasmessi a norma dell'art. 416, comma 2, c.p.p.<sup>51</sup>.

---

<sup>46</sup> Cfr. BRICCHETTI, PISTORELLI, *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, cit., 98, i quali precisano che il rinvio dell'udienza non è dovuto se l'imputato vi rinunzi.

<sup>47</sup> In questi termini si esprimono MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 256 e DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 201, la quale afferma che «l'imputato è reimmesso nel diritto alla prova nella sua originaria latitudine».

<sup>48</sup> Così TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 820.

<sup>49</sup> Ovviamente tale acquisizione dovrà avvenire entro il termine previsto dalla norma: l'inizio della discussione.

<sup>50</sup> Così DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 201 e SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 51-52, il quale precisa che per documenti si intendono «quelli di formazione extraprocessuale (art. 234 cod. proc. pen.)». Sul punto si veda anche MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza multiforme*, cit., 577, la quale precisa che «nel novero dei documenti vanno ricompresi oltre quelli ex art. 234 Cpp, anche i verbali di prove di altri procedimenti e le sentenze irrevocabili ex artt. 238 e 238-*bis* Cpp, nonché i contenuti riprodotti su carta o altro materiale idoneo alla rappresentazione».

<sup>51</sup> Ciò a dire la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali di atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Sul punto si vedano MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 257 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 823.

Al di là di questa espressa facoltà riconosciuta all'imputato, ci si è chiesto se, in caso di revoca in udienza preliminare, l'imputato possa rendere dichiarazioni spontanee e chiedere la rinnovazione delle prove già assunte.

Su quest'ultimo punto, la dottrina è divisa. Alcuni Autori<sup>52</sup> ritengono, infatti, che la possibilità di richiedere la rinnovazione delle prove – prevista dall'art. 420-*bis*, comma 4, quarto periodo, c.p.p. – si riferisca alla sola udienza dibattimentale. Ciò nella misura in cui il diritto alla rinnovazione delle prove, previsto dall'art. 420-*bis*, comma 4, quarto periodo, c.p.p., andrebbe riferito esclusivamente al terzo periodo dell'art. 420-*bis*, comma 4, c.p.p. – espressamente destinato al dibattimento – e non anche ai primi due periodi della medesima norma, dedicati, invece, all'udienza preliminare<sup>53</sup>. Tale tesi appare coerente con una «tendenziale svalutazione della fase dell'udienza preliminare, riscontrabile nel disegno complessivo di cui alla l. n. 67 del 2014»<sup>54</sup>, che si evince dal fatto che gli altri rimedi restitutori ammettono la regressione del giudizio, in caso di errata determinazione e valutazione dei presupposti relativi al processo *in absentia*, al dibattimento e non anche alla fase dell'udienza preliminare<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> Cfr. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 76; SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 53; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 60; CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit.; EAD., *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità ed ambiguità*, cit., 7; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 21; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 99; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 17; NOFRI, sub art. 420-*bis* c.p.p., cit., 1871; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 113; TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia e l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, 515 e GRILLI, *Il processo in absentia*, cit., 44.

<sup>53</sup> Tale ragionamento è riportato da POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, cit., 4 e da SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 52.

<sup>54</sup> Così si esprime BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 114.

<sup>55</sup> Tale conclusione secondo BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 114, «appare ragionevole, considerato che [...] non "brucia" le garanzie difensive, né in punto di diritto alla prova, né in ordine alla possibilità di accedere ai riti premiali».

Tuttavia, vi è una diversa interpretazione esegetica<sup>56</sup> che ritiene possibile le dichiarazioni spontanee e la rinnovazione delle prove anche in udienza preliminare. In particolare, i sostenitori di questa tesi ritengono che una diversa soluzione creerebbe un *vulnus* al principio di uguaglianza: «escludere la rinnovazione delle attività probatorie eventualmente compiute in udienza preliminare solo perché l'assente abbia fatto pervenire tardivamente la prova della situazione ostativa alla comparizione [...] significa sottoporre l'assente involontario ad una ingiustificata [...] disparità di trattamento rispetto all'imputato presente sul versante probatorio»<sup>57</sup>. Inoltre, anche l'argomento letterale sostenuto dalla contraria linea interpretativa appare superabile: non vi sono nell'art. 420-*bis*, comma 4, quarto periodo, c.p.p. clausole di riserva rispetto ai periodi precedenti<sup>58</sup>. Da ultimo, accogliere tale ricostruzione permette di valorizzare la natura di giudizio che ha progressivamente assunto l'udienza preliminare<sup>59</sup>.

In breve: l'imputato, assolto l'onere probatorio previsto dall'art. 420-*bis*, comma 4, c.p.p., potrà esercitare le facoltà descritte dall'art. 421, comma 3, c.p.p. e richiedere – in linea con le facoltà riconosciutegli nel caso di comparizione postuma<sup>60</sup> – l'assunzione di prove *ex art. 422*

---

<sup>56</sup> Cfr. DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 202; MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 257; MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza multiforme*, cit., 578-579; POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, cit., 5; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 824 e BRICCHETTI, PISTORELLI, *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, cit., 98. Tale interpretazione appare anche in linea con quanto previsto dal sistema previgente: l'art. 420-*quater*, comma 5, c.p.p. ammetteva la possibilità di rinnovazione delle prove già assunte, purché il ritardo nella prova della comparizione postuma non fosse imputabile alla colpa dell'imputato.

<sup>57</sup> Così DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 202.

<sup>58</sup> Cfr. POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, cit., 5, il quale individua come ulteriore argomento a sostegno di tale linea interpretativa il fatto che l'art. 422, comma 1 e 2, c.p.p. utilizza il termine "prove".

<sup>59</sup> Così POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, cit., 5 e, più in generale su tale questione alquanto problematica e dibattuta, BRICCHETTI, PISTORELLI, *L'udienza preliminare. Dall'avviso di conclusione delle indagini ai riti alternativi*, Milano, 2003, 8 ss.; GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in AA.VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 353 ss.; CARRERI, *Il giudice dell'udienza preliminare: giudice di rito o giudice di merito?*, in *Cass. pen.*, 1994, 2832 ss. e APRILE, SASO, *L'udienza preliminare*, Milano, 2005, XXVII. In giurisprudenza, si vedano C. Cost., 22 luglio 2003, n. 269, in *Giur. cost.*, 2003, 4 ss.; C. Cost., 12 luglio 2002, n. 335, in *Giur. cost.*, 2002, 3297 ss. e C. Cost., 6 luglio 2001, n. 224, in *Giur. cost.*, 2001, 1964 ss.

<sup>60</sup> Sul punto si rinvia *supra* al § 2.1.

c.p.p. ed espletare, qualora ne ricorrano i presupposti, l'incidente probatorio<sup>61</sup>. Inoltre, non si vedono ragioni, anche nel silenzio della norma, per limitare le facoltà dell'imputato in punto di dichiarazioni spontanee ed interrogatorio nella misura in cui, dovendo il processo proseguire secondo il suo normale *iter*, non possono essere previste limitazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle tipiche dell'udienza preliminare. Tali conclusioni valgono anche per la rinnovazione delle prove: benchè entrambe le tesi dottrinali che si sono sviluppate sul punto si fondano su argomenti convincenti, a parere di chi scrive non appare utile introdurre limiti alle possibilità istruttorie dell'imputato comparso incolpevolmente in un tempo successivo alla costituzione delle parti: se la rinnovazione delle prove è possibile in udienza preliminare<sup>62</sup>, allora dovrà esserlo anche nel caso in cui la celebrazione dell'udienza avvenga a seguito della revoca dell'ordinanza che ha disposto la prosecuzione dell'*iter* processuale in assenza dell'imputato.

Al di là della consistenza che si vuole riconoscere a tali diritti, occorre considerare che l'inosservanza delle disposizioni che attribuiscono diritti e facoltà istruttorie all'imputato comparso comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio (artt. 178, comma 1, lett. c, e 180 c.p.p.) poiché riguardano norme che attengono all'intervento dell'imputato<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 824, i quali affermano che «negare all'imputato [...] la titolarità di un mero potere sollecitatorio potrebbe la nuova disciplina in contrasto sia con le ragioni di economia processuale che l'hanno ispirata, sia con l'insegnamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, che accorda all'assente, inconsapevole della pendenza giudiziaria a suo carico, il diritto ad essere giudicato *ex novo*, una volta presentatosi». Dello stesso avviso è MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 259, il quale, con riferimento all'esigenza di economia processuale, afferma che «l'istanza con cui l'imputato chiedesse l'assunzione d'una prova "evidentemente decisiva" ai fini del non luogo a procedere, se esaudita con esito positivo, potrebbe a far concludere il processo già in esito all'udienza preliminare; effetto che invece non si non si verificherebbe – con conseguente aggravio di costi in termini di tempo e risorse – laddove, ad istanza rigettata, si dovesse procedere al dibattimento per assumere quella medesima prova comunque scagionante».

<sup>62</sup> Tale possibilità è data dall'applicabilità dell'art. 185, comma 2, c.p.p. in forza del quale il giudice, dichiarata la nullità di un atto anche di natura probatoria, ne dispone la rinnovazione se essa è necessaria e possibile. La rinnovazione dovrà dirsi necessaria se il giudice ritenga che la prova possa fornire elementi rilevanti e utili per la decisione. Sul punto si veda, *ex plurimis*, RAFARACI, voce *Nullità (diritto processuale penale)*, cit., 625.

<sup>63</sup> Sul punto si veda POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, cit., 8.

### 2.3 *L'emersione postuma dei presupposti.*

Un'ulteriore ipotesi di revoca è disciplinata dall'art. 420-*bis*, comma 5, c.p.p.<sup>64</sup>, in forza del quale l'ordinanza che dispone la prosecuzione del giudizio in assenza deve essere revocata se risulta che il procedimento doveva essere sospeso ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p. . In altre parole, la revoca dovrà essere pronunciata se sussistevano i presupposti per la sospensione del processo e non per la sua prosecuzione.

Il punto critico riguarda il *quando* della prova: ossia l'individuazione del momento in cui devono emergere i presupposti per poter sospendere il processo. Per una prima interpretazione<sup>65</sup>, tali presupposti devono emergere dopo che l'ordinanza che dispone la prosecuzione del processo è stata pronunciata; mentre, secondo un differente orientamento esegetico, la prova può essere presente già al momento in cui l'ordinanza da revocare è stata pronunciata<sup>66</sup>.

Appare, almeno a parere dello scrivente, più convincente la prima soluzione interpretativa. Fa propendere per una simile conclusione l'uso del termine "risulta", il quale «fa ritenere che [il Legislatore] intendesse riferirsi ad una prova che si concretizza nel (e riguarda il) presente»<sup>67</sup>. Inoltre, la pronuncia di un'ordinanza di prosecuzione del processo *in absentia*, senza che ne ricorrano i presupposti, determina un'ipotesi di nullità.

Individuati i confini di questa ultima ipotesi di revoca, occorre ricordare che, anche in questo caso, l'effetto della revoca dell'ordinanza è la prosecuzione dell'*iter* procedimentale secondo le forme previste dagli artt. 420-*quater* e 420-*quinqües* c.p.p.

---

<sup>64</sup> Cfr. TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia e l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., i quali parlano di «norma di chiusura».

<sup>65</sup> Sul punto si veda DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 205

<sup>66</sup> Di questo avviso è POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, cit., 5, secondo il quale «il silenzio della norma non autorizza alcuna distinzione fra il caso dell'errore giudiziario (che, cioè, era tale già sulla base degli atti del processo a disposizione del giudice nel momento della decisione suddetta) e la sopravvenienza di elementi pervenuti a conoscenza del giudice solo successivamente rispetto alla decisione di procedere in assenza».

<sup>67</sup> Così DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 205. Dello stesso avviso è anche NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 75.

### 3. LA FASE DIBATTIMENTALE.

Prima di analizzare i profili dinamici relativi alla fase dibattimentale, occorre ribadire che le modalità con cui deve essere pronunciata – ed eventualmente revocata – l’ordinanza che dispone la prosecuzione dell’*iter* procedimentale in assenza dell’imputato è disciplinata dall’art. 420-*bis* c.p.p. e, pertanto, la disciplina sarà analoga a quella prevista per l’udienza preliminare<sup>68</sup>. Tale conclusione è suggerita anche dalla collocazione sistematica della disciplina del giudizio di primo grado che è racchiusa all’interno delle norme che regolano l’apertura dell’udienza preliminare. Di conseguenza, possiamo concludere affermando che il dibattimento è regolato analogamente a quanto previsto – e già descritto ed analizzato – per l’udienza preliminare<sup>69</sup>.

Tuttavia, esistono – rispetto alla disciplina dettata per l’udienza preliminare – alcune differenze in materia di revoca dell’ordinanza<sup>70</sup>.

L’art. 420-*bis*, comma 4, terzo periodo, c.p.p. prevede che nel caso in cui l’imputato compaia per la prima volta in dibattimento, egli avrà diritto a formulare la richiesta di prove ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 493 c.p.p.: l’imputato potrebbe, dunque, chiedere l’ammissione delle prove, anche se non le ha precedentemente indicate nella lista di cui all’art. 468 c.p.p.<sup>71</sup>. Tale diritto dovrebbe essere riconosciuto anche nel caso in cui la prova della mancata

---

<sup>68</sup> Ne consegue che, come precisato da TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 831 e analogamente a quanto avviene in udienza preliminare, «l’inosservanza delle disposizioni relative ai diritti dell’imputato comparso tardivamente configura una nullità di ordine generale e a regime intermedio che va dedotta immediatamente in quanto si compie in udienza alla presenza quantomeno del difensore dell’imputato».

<sup>69</sup> Pertanto, si applicherà l’art. 420-*bis*, comma 4 e 5, c.p.p. . Sul punto si veda DI PAOLO, *La revoca dell’ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 195, il quale precisa che «per il dibattimento di primo grado, lo specifico regime innestato nel *corpus* di tale norma [...] va [...] integrato e coordinato con quanto previsto dal nuovo articolo 489. Invece, dopo l’esaurimento del primo grado, le situazioni che in udienza preliminare o in dibattimento potrebbero determinare la revoca del provvedimento che ha instaurato il processo *in absentia* si traducono in causa di annullamento della sentenza, con rinvio al giudice di primo grado».

<sup>70</sup> Tanto che CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 60, parlano di un «regime differenziato tra udienza preliminare e dibattimento, con particolare riferimento all’ambito delle facoltà processuali spettanti all’imputato comparso».

<sup>71</sup> Va ricordato, per mera completezza, che – nel regime ordinario – il mancato rispetto dei termini per depositare la lista testi comporta, a norma di quanto dispone l’art. 468 c.p.p., l’inammissibilità delle prove non indicate nella lista. Sul punto di vedano, *ex plurimis*, COPPETTA, sub *art. 468 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2013, 2059 ss. (e la

conoscenza del processo giunga prima della scadenza del termine per il deposito della c.d. lista testi, ma non in tempo sufficiente per poter predisporre un'adeguata difesa<sup>72</sup>. Una simile conclusione è giustificata alla luce di quanto dispone l'art. 493, comma 2, c.p.p.: l'inammissibilità delle prove non comprese nella lista di cui all'art. 468 c.p.p. è superata se l'imputato dimostra di non averle potute indicare tempestivamente<sup>73</sup>. Appare evidente che, nel caso in esame, la prova dell'incolpevole mancata conoscenza del processo risulti idonea a rimettere l'imputato nella possibilità di chiedere l'ammissione di una prova<sup>74</sup>. Infine, ci si deve interrogare sull'onere probatorio che ricade sull'imputato: da un lato, vi è chi sostiene che sia sufficiente la mera comparizione personale, mentre altra parte della dottrina ritiene necessaria la prova della mancata

---

giurisprudenza ivi richiamata); SERVI, sub art. 468 c.p.p., AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 4517; SANTALUCIA, *Gli atti preliminari al dibattimento*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, vol. VI, tomo II, a cura di Spangher, Milano, 2009, 27 ss.; ANDREAZZA, *Gli atti preliminari al dibattimento nel processo penale*, Padova, 2004 e BIANCHI, *L'ammissione della prova nel dibattimento penale*, Milano, 2001.

<sup>72</sup> Sul punto si veda DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 203, il quale precisa che «poiché per l'effettivo esercizio del diritto alla prova conta non solo la conoscenza dell'accusa e della fissazione dell'udienza, ma anche la possibilità di disporre di tempi adeguati per la preparazione della difesa, si ritiene che il ripristino nel diritto di cui all'art. 493 [...] dovrebbe essere concesso anche qualora la conoscenza del processo venga acquisita anteriormente alla suddetta scadenza [del deposito della lista ex art. 468 c.p.p.], ma non in tempo utile per la formulazione di istanza istruttorie». Dello stesso avviso appare anche QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 99.

<sup>73</sup> Cfr. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 78, la quale, pur affermando l'equiparabilità tra la norma in esame e l'art. 493, comma 2, c.p.p., chiarisce che «la differenza rispetto a quella disposizione consisterebbe nella circostanza che il diritto alla prova riviverebbe non solo nelle fasi iniziali del dibattimento ma in qualunque momento del giudizio di prime cure». Sul punto si vedano anche SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 52 e BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 114.

<sup>74</sup> Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza che ritiene che l'impossibilità descritta dall'art. 493 c.p.p. non debba essere intesa in senso assoluto, ma in senso più ampio: sussiste anche in un contesto di difficile esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 468 c.p.p. . Cfr. Cass., sez. I, 16 gennaio 1995, n. 1079, Catti e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 201236, secondo cui il giudice «può considerare qualsiasi circostanza, anche relativa a situazioni soggettive od occasionali, che abbia determinato la tardività, nell'allegazione delle prove»; Cass., sez. VI, 9 ottobre 1992, n. 11576, Beji e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 192896; Cass., sez. VI, 8 febbraio 1994, n. 1450, Faccin, in *C.E.D. Cass.*, n. 197082; Cass., sez. VI, 16 ottobre 1995, n. 1626, Pulvirenti e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 203738; Cass., sez. III, 15 gennaio 2004, n. 5327, Sevà, in *C.E.D. Cass.*, n. 227442.



incolpevole conoscenza del processo<sup>75</sup>. A parere dello scrivente, l'ultima prospettazione esegetica proposta appare maggiormente aderente al dato letterale e ad una interpretazione sistematica.

In caso di revoca dell'ordinanza, l'art. 420-*bis*, comma 4, quarto periodo, c.p.p., sancisce la facoltà dell'imputato di chiedere la rinnovazione delle prove già assunte<sup>76</sup>. La norma è stata salutata con favore, in quanto risponde alla necessità di riconoscere all'imputato «il diritto a vedersi integralmente riprodotta la porzione di istruttoria dibattimentale che si fosse svolta senza il proprio contributo»<sup>77</sup>.

Tuttavia tale assunto normativo pone non pochi problemi interpretativi. Infatti, in primo luogo, non si comprende se per accedere alla rinnovazione sia necessaria la mera comparizione postuma dell'imputato oppure se sia necessario che l'imputato provi l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Sul punto si ritiene, in accordo con quanto affermato da parte della dottrina<sup>78</sup>, che sia necessaria la prova dell'ignoranza incolpevole e ciò, a parere dello scrivente, nella misura in cui occorre considerare complessivamente l'art. 420-*bis*, comma 4, c.p.p., il quale descrive le facoltà riconosciute all'imputato, *post* revoca, dopo aver precisato che il rinvio dell'udienza e la prosecuzione del processo sono subordinate alla prova dell'incolpevole mancata

---

<sup>75</sup> Cfr. MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, cit., 260; CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit.; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 826; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 61 e BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 114.

<sup>76</sup> La norma ricalca solo in parte il vecchio testo dell'art. 420-*quater*, comma 5, c.p.p., il quale riconosceva il diritto alla rinnovazione delle prove già assunte solo nel caso queste fossero rilevanti ai fini della decisione. Tale limite – come sottolinea DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 203-204 – non è stato ripreso dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e, pertanto, l'ammissibilità della prova richiesta dovrà essere valutata alla luce dei criteri ordinari previsti per il dibattimento (cfr. art. 190 c.p.p.).

<sup>77</sup> In questi termini si esprime NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 234. Sul punto si veda DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 21, il quale afferma che tali meccanismi di recupero «vanno salutati favorevolmente», nella misura in cui consentono «di recuperare il diritto alla prova – nella sua originaria latitudine – e il diritto di accesso ai riti premiali». Tutto ciò rappresenta «una modalità di effettivo ripristino della situazione illegale determinata dalla mancata conoscenza senza colpa» del processo.

<sup>78</sup> Cfr. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 78, la quale ritiene che «la esistenza di siffatta condizione si evince, invero, dalla *ratio* della intera disposizione che vincola il recupero di talune facoltà difensive, già in udienza preliminare, alla prova della mancanza di colpa nella ignoranza della pendenza del processo».

conoscenza della celebrazione del processo. Pertanto, anche in assenza di una ripetizione terminologica, l'assolvimento di un siffatto onere probatorio sarà necessario, non solo per ottenere la revoca, ma anche per accedere alla facoltà istruttorie e difensive riconosciute all'imputato.

In secondo luogo, occorre comprendere la clausola di salvezza contenuta nella parte iniziale della norma in esame: "ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza". In particolare questa clausola crea «distonia e incoerenza rispetto a quanto oggi previsto per i giudizi di impugnazione»<sup>79</sup>: nel caso in cui il giudice dell'impugnazione accolga le doglianze dell'imputato – e ritenga provata l'incolpevole mancata conoscenza del processo – non dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, bensì la ripetizione *ex novo* del giudizio di primo grado. Allora, non si vede ragione – nel giudizio di primo grado – per mantenere ferme le acquisizioni probatorie venutesi a creare prima della revoca.

Inoltre, la clausola in esame, da un lato, «sembra perpetuare un *iter* legislativo che si discosta dalle regole costituzionali ed internazionali di rango primario»<sup>80</sup> e, dall'altro lato «stona clamorosamente nel contesto della riforma in oggetto; la quale, nelle sue linee generali, è invece diretta a valorizzare, nel massimo grado possibile, la partecipazione al processo da parte di chi vi dev'essere giudicato»<sup>81</sup>.

Tali argomenti, appaiono, almeno a parere di chi scrive, sufficientemente forti per travolgere l'unica giustificazione data dalla dottrina: la validità degli atti compiuti in precedenza sarebbe giustificabile da esigenze di economia processuali<sup>82</sup>. Tali esigenze, seppur degne di nota e della

---

<sup>79</sup> Così DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 204. Dello stesso avviso sono NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 78-79; NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 234 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 827, i quali suggeriscono che sarebbe stata maggiormente in linea con i principi costituzionali e sovranazionali prevedere la salvezza delle prove già assunte solo a seguito del consenso espresso dell'imputato oppure in caso di irripetibilità, originale o sopravvenuta, di tali prove. Dello stesso avviso è anche BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irripetibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 114-115.

<sup>80</sup> In questi termini si esprime MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irripetibile*, cit., 261. Per un approfondimento sul punto sia concesso rinviare al § 6 del presente Capitolo.

<sup>81</sup> Così MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irripetibile*, cit., 261-262.

<sup>82</sup> A tali esigenze accenna MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irripetibile*, cit., 262, il quale richiama quanto

massima considerazioni, non appaiono tali da giustificare una previsione non coerente con la *ratio* della legge 28 aprile 2014, n. 67 e con i principi costituzionalmente rilevanti.

Procedendo nelle peculiarità che riguardano il dibattimento, non può che essere preso in considerazione l'art. 489 c.p.p., il quale è stato integralmente riscritto dall'art. 10, comma 1, l. 28 aprile 2014, n. 67.

L'art. 489, comma 1, c.p.p. riconosce all'imputato comparso in dibattimento la facoltà di rendere spontanee dichiarazioni ai sensi di quanto dispone l'art. 494 c.p.p.<sup>83</sup>. Anche tale norma – che svincola l'imputato dall'onere probatorio a cui era legato in passato<sup>84</sup> – appare foriera di alcune

---

affermato da FASSONE, *Il giudizio*, in AA.VV., *Manuale pratico del nuovo processo penale*, a cura di Fortuna, Dragone, Fassone, Giustozzi e Pignatelli, Padova, 1995, 762, con riferimento a quanto disponeva il vecchio testo dell'art. 420-*quater*, comma 5, c.p.p. e dell'art. 487, comma 5, c.p.p. (abrogato con la legge 16 dicembre 1999, n. 479).

Sul punto si veda anche BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 114, il quale tiene in grande considerazione le giustificazioni di economia processuale, tanto da affermare che «sarebbe processualmente antieconomico, nonché lesivo del principio di ragionevole durata del processo, “porre nel nulla” gli atti istruttori compiuti prima della comparizione dell'imputato».

<sup>83</sup> Per ragioni di completezza occorre ricordare che le dichiarazioni spontanee dell'imputato vanno considerate come una esplicitazione del diritto di autodifendersi nella misura in cui offrono un contributo chiarificatore in maniera libera e spontanea, senza intromissioni dovute al controesame delle altre parti. Sul punto si vedano, tra i tanti, MOSCARINI, sub *art. 494 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 4646 ss.; AMBROSINI, sub *art. 494 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 184 ss; BUZZELLI, *Il contributo dell'imputato alla ricostruzione del fatto*, in AA.VV., *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura di Ubertis, Milano, 1992, 79 ss. e RIVELLO, *Il dibattimento nel processo penale*, Milano, 1997 e ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in AA.VV., *La prova nel dibattimento penale*, a cura di Ferrua, Grifantini, Illuminati e Orlandi, Torino, 1999, 52 ss. .

<sup>84</sup> In particolare, l'imputato doveva provare di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico (così il testo previgente dell'art. 489, comma 1, c.p.p.). Inoltre, la norma previgente «era finalizzata ad evitare che il giudizio in cassazione, quello di revisione o la fase dell'esecuzione potessero svolgersi senza assumere le dichiarazioni dell'imputato, già contumace, che fosse stato in grado di dimostrare di non aver avuto conoscenza del processo a suo carico» (in questi termini si esprimono BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, Milano, 2015, 88; dello stesso avviso sono anche CIRINO GROCCIA, *Il restyling di alcune disposizioni relative al dibattimento (artt. 489, 490, 513 e 520 c.p.p.)*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 290 e MORELLI, *Dichiarazioni spontanee e recupero dei riti alternativi a favore dell'imputato assente nell'udienza preliminare*, in *Leg. pen.*, 2014, 607. Sul punto, però, BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 91, precisano che il venire meno di tale onere probatorio si traduce nell'inutilità dell'art. 489, comma 1, c.p.p. nuovo testo, il quale «finisce per costituire un inutile duplicato» dell'art. 494 c.p.p.

problematiche interpretative in merito al rapporto tra l'art. 489, comma 1, c.p.p. e l'art. 494 c.p.p. e in relazione alla possibilità per l'imputato di richiedere di essere sottoposto ad esame.

Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre osservare che la norma in esame – e così anche l'art. 420-*bis* c.p.p. – non accenna esplicitamente alla possibilità per l'imputato di essere sottoposto ad esame. Si ritiene, in linea con quanto affermato dalla più attenta dottrina<sup>85</sup>, che l'esame dovrà seguire le regole ordinarie, posto che la revoca dell'ordinanza che dispone la prosecuzione del processo *in absentia* determina la prosecuzione dell'*iter* procedimentale secondo la cadenza consueta. Pertanto, l'esame potrà avere luogo se l'imputato vi acconsenta, in caso di richiesta proveniente dalle altre parti, oppure se lo richieda, ovviamente nei limiti previsti dalla fase istruttoria: non deve essere preannunciato e può essere chiesto fino all'esaurimento della fase istruttoria<sup>86</sup>. Nel caso in cui la revoca sia successiva alla conclusione della fase istruttoria, l'esame non sarà più possibile<sup>87</sup>, a meno che non ricorrano le condizioni di cui agli artt. 493, comma 2<sup>88</sup> e 507 c.p.p.<sup>89</sup>.

---

<sup>85</sup> Cfr. DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 197-198 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 826.

<sup>86</sup> Sul punto si vedano, in giurisprudenza, Cass., sez. VI, 25 gennaio 1993, n. 669, Ferroni e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 193473 e Cass., sez. I, 27 aprile 1995, n. 7321 Ruzzone e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 201742.

<sup>87</sup> Sul punto DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 198, osserva che in tali casi «la difesa materiale dell'imputato resta comunque salvaguardata dall'art. 523, comma 5, c.p.p., che riconosce in ogni caso all'imputato e al suo difensore, a pena di nullità, il diritto di avere la parola per ultimi, nel corso della discussione finale». Dello stesso avviso sono anche TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 830.

<sup>88</sup> Pertanto, la prova sarà ammessa se la parte dimostra di non averla potuta tempestivamente indicare nella lista di cui all'art. 468 c.p.p. . La norma, consentendo ciò che normalmente e fisiologicamente non dovrebbe essere consentito, si configura come una causa speciale di remissione in termini. Il richiedente dovrà dimostrare l'impossibilità di tempestiva indicazione della prova; tuttavia tale impossibilità viene intesa, da dottrina e giurisprudenza, come una situazione di relativa difficoltà e non come assoluta impossibilità connessa a caso fortuito o a forza maggiore. Pertanto, sarà sufficiente la dimostrazione di un contesto di difficile esercizio. Per un approfondimento sul punto si vedano, in dottrina, MOSCARINI, sub *art. 493 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 4639 ss.; AMBROSINI, sub *art. 493 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 180 ss. e VALENTINI, *I poteri del giudice dibattimentale nell'ammissione della prova*, Padova, 2004. In giurisprudenza, si vedano Cass., sez. VI, 8 febbraio 1994, n. 1450, Faccin, in *C.E.D. Cass.*, n. 197082 e Cass., sez. VI, 16 ottobre 1995, n. 1626, Pulvirenti e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 203738.

<sup>89</sup> La norma in esame consente l'assunzione *ex officio* di nuovi mezzi di prova da parte del giudice, a condizione che sia terminata l'acquisizione delle prove richieste dalle parti e che la nuova prova sia assolutamente necessaria. L'art. 507 c.p.p. – e l'art. 151, comma 2, disp. att. c.p.p. – viene in rilievo solo come possibilità di ammettere l'esame dell'imputato in caso di revoca dell'ordinanza che dispone il processo *in absentia* successivamente alla conclusione della fase istruttoria. Per un approfondimento sulle norme

Va evidenziato che le dichiarazioni spontanee devono essere rese nei limiti di cui all'art. 494 c.p.p.: quindi, dovranno essere pertinenti all'oggetto dell'imputazione e non dovranno intralciare l'istruzione dibattimentale<sup>90</sup>.

L'art. 489, comma 2, c.p.p. disciplina l'accesso ai riti speciali da parte dell'imputato comparso tardivamente. In particolare, la norma prevede che l'imputato, rimasto assente nel corso dell'udienza preliminare e comparso in dibattimento, sia rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli artt. 438 e 444 c.p.p.<sup>91</sup>, purché dimostri l'incolpevole mancata conoscenza del processo<sup>92</sup>. In altri termini, solo l'imputato che assolva l'onere probatorio sulla sua incolpevole

---

richiamate si rinvia, *ex plurimis*, a CORBETTA, sub art. 507 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 4759; CHELAZZI, *Disciplina processuale e poteri del giudice nel dibattimento*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1990, 291; FERRUA, *I poteri probatorio del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni Unite e dogmatismo della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1994, 1065 ss.; GAETA, *Il "sapere per la verità": inerzia probatoria delle parti e poteri del giudice del dibattimento*, in *Quest. giust.*, 1993, 557 ss.; IACOVIELLO, *Processo di parti e poteri probatori del giudice*, in *Cass. pen.*, 1993, 286 ss.; PETRILLO, *Funzioni e limiti dell'esercizio del potere istruttorio integrativo del giudice del dibattimento*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1992, 1201 ss.; ALBANO, *I poteri istruttori del giudice penale*, Padova, 2003; CARACENI, *Poteri d'ufficio in materia probatoria e imparzialità del giudice penale*, Milano, 2007; CERTOSINO, voce *Giudice (poteri istruttori del)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. Vol. VI, Torino, 2011, 258 ss. e DE CARO, *Poteri probatori del giudice e diritto alla prova*, Napoli 2003. In giurisprudenza, ci si limita a citare, C. Cost., 26 marzo 1993, n. 111, in *Giur. cost.*, 1993, 901 ss.; C. Cost., 13 aprile 1994, n. 139, in *Giur. cost.*, 1994, 1124 ss.; C. Cost., 8 febbraio 2006, n. 92, in *Giur. cost.*, 2006, 956 ss. e Cass., SS.UU., 6 novembre 1992, n. 11227, Martin, in *C.E.D. Cass.*, n. 191606.

<sup>90</sup> Cfr. MOSCARINI, sub art. 494 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 4646 ss. e ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in FERRUA, GRIFANTINI, ILLUMINATI, ORLANDI, *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2007, 58 ss. . Sul punto si vedano anche BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 90, individua come ulteriore limite la chiusura del dibattimento.

<sup>91</sup> Il nuovo testo dell'art. 489, comma 2, c.p.p. si allinea con quanto stabilito da C. Cost., 19 marzo 1993, n. 101, in *Giur. cost.*, 1993, 826 ss.

<sup>92</sup> Cfr. DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, cit., 204, ritiene che la norma contempli «una esplicita (e speciale) ipotesi di rimessione nel termine»; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 91; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 830; CIRINO GROCCIA, *Il restyling di alcune disposizioni relative al dibattimento (artt. 489, 490, 513 e 520 c.p.p.)*, cit., 291; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 62; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 100; NOFRI, sub art. 420-bis c.p.p., cit., 1871; SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 52 e MORELLI, *Dichiarazioni spontanee e recupero dei riti alternativi a favore dell'imputato assente nell'udienza preliminare*, cit., 607, il quale, però, evidenzia che «il diritto di difesa [...] risulta decisamente pregiudicato da un'incombenza probatoria assai gravosa: essa potrebbe nei fatti ridimensionare molto il diritto (pure sancito) di coloro i quali, assenti inconsapevoli apparsi nel dibattimento, non dispongano prontamente di quel vasto corredo probatorio che la legge pretende da loro».

non conoscenza potrà richiedere, una volta comparso, di poter accedere al giudizio abbreviato o all'applicazione di pena su richiesta delle parti<sup>93</sup>.

La norma, pur rispondendo ad una *ratio* meritevole di tutela, pone alcuni problemi esegetici in relazione sia all'individuazione del giudice competente sia all'esclusione della messa alla prova.

Con riferimento alla competenza, essa andrebbe individuato nel giudice del dibattimento, «che, ovviamente, non potrebbe tener conto delle prove già acquisite in quella sede, ma dovrebbe decidere esclusivamente sugli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari»<sup>94</sup>. Tuttavia, maggiori difficoltà sorgono nell'individuazione del giudice competente per il controllo del rigetto dell'istanza di patteggiamento o di abbreviato condizionato, posto che, nell'*iter* ordinario, la competenza è incardinata presso il giudice dibattimentale prima dell'apertura della fase del giudizio. Secondo parte della dottrina<sup>95</sup>, la competenza sarebbe da individuare, anche in questi casi, nel giudice del dibattimento, in analogia con quanto previsto per i procedimenti speciali che non prevedono l'udienza preliminare.

Per quanto concerne, invece, alla messa alla prova, la lacuna legislativa non può che essere considerata frutto di un mancato coordinamento. Infatti, il nuovo procedimento speciale condivide

---

Da notare le osservazioni di TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 830 e di CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 62, cit., 62: le facoltà riconosciute all'imputato nel caso di comparizione in dibattimento operano solo se egli è rimasto incolpevolmente assente durante l'udienza preliminare. Pertanto, tali facoltà non dovrebbero essere riconosciute nei casi in cui si proceda a citazione diretta a giudizio. In tali casi, laddove l'imputato compaia successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento avrà a disposizione il rimedio restitutorio di cui all'art. 175 c.p.p. . Tuttavia, gli Autori sottolineano la problematicità della norma nella misura in cui «l'imputato citato a giudizio ricev[e] un trattamento irragionevolmente difforme rispetto a quello rinviato a giudizio» (così TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 831).

<sup>93</sup> Sul punto si veda NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 77, la quale sottolinea che «in mancanza di una disciplina derogatoria in proposito dovranno svolgersi secondo il modulo processuale codicistico».

<sup>94</sup> In questi termini si esprime NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 77. Condividono l'individuazione del giudice competente nel giudice del dibattimento anche DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 21 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 830.

<sup>95</sup> Cfr. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 77 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 830.

la medesima finalità premiale propria del patteggiamento e del rito abbreviato e, di conseguenza, dovrebbe essere ammessa – almeno in via interpretativa – la possibilità per l'imputato di richiedere anche la messa alla prova<sup>96</sup>.

Completano il quadro dei profili dinamici della fase dibattimentale alcune modifiche introdotte dall'art. 10 l. 28 aprile 2014, n. 67. In particolare si tratta di interventi di coordinamento che hanno espunto il riferimento alla contumacia<sup>97</sup> dalle norme sull'accompagnamento coattivo (art. 490 c.p.p.)<sup>98</sup>, sulle letture delle dichiarazioni rese dell'imputato nelle fasi precedenti (art. 513 c.p.p.)<sup>99</sup> e sulle nuove contestazioni (art. 520 c.p.p.)<sup>100</sup>.

---

<sup>96</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 829; DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 222; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 21; NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, cit., 233 e CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 18.

<sup>97</sup> Sul punto si vedano CIRINO GROCCIA, *Il restyling di alcune disposizioni relative al dibattimento (artt. 489, 490, 513 e 520 c.p.p.)*, cit., 289 e MORELLI, *Dichiarazioni spontanee e recupero dei riti alternativi a favore dell'imputato assente nell'udienza preliminare*, cit., 615.

<sup>98</sup> Sul punto – rinviando per un approfondimento alla nota 34 del Capitolo II – va ricordato che «l'accompagnamento coattivo non fa venir meno la facoltà dell'imputato di presenziare o non al dibattimento, una volta esaurito il procedimento probatorio che ha giustificato la misura coercitiva» (così MOSCARINI, sub art. 490 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 1277). Dello stesso avviso è MELCHIONDA, sub art. 490 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 170, il quale precisa ulteriormente che la comparizione forzata non comporta la revoca dell'ordinanza contumaciale a meno che l'imputato non trasformi la sua presenza in volontaria, decidendo di continuare a partecipare al giudizio. Tale conclusione può, ancora oggi, ritenersi valida seppur con riferimento all'ordinanza di cui all'art. 420-bis c.p.p..

<sup>99</sup> Per un approfondimento sul tema si vedano, tra i tantissimi, TASSI, sub art. 513 c.p.p., in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2013, 2198 ss.; CORBETTA, sub art. 513 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 1442 ss.; NOBILI, sub art. 513 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 436 ss.; BUZZELLI, *Le letture dibattimentali*, Milano, 2000; PERONI, *La nuova disciplina delle letture di dichiarazioni provenienti dall'imputato*, in AA.VV., *Le nuove leggi penali*, Padova, 1998, 149 ss. e SANNA, *Trasmigrazioni probatorie e limiti delle letture dibattimentali*, in *Giur. it.*, 1993, II, 77 ss. .

<sup>100</sup> Va precisato che le nuove contestazioni all'imputato assente sono ammesse solo con riferimento alle circostanze e ai fatti indicati dagli artt. 516 e 517 c.p.p., ma non per i fatti nuovi di cui all'art. 518, comma 2, c.p.p. ove la presenza dell'imputato è necessaria al fine di ottenere il suo consenso alla contestazione. Sul punto è discusso se il consenso dell'imputato possa o meno essere surrogato dal difensore.

Per un approfondimento sull'istituto e sulle problematiche appena enunciate si rinvia, *ex plurimis*, a SGROMO, sub art. 520 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e

Da ultimo, si noti che è stata abrogata – per effetto della modifica di cui all’art. 548, comma 3, c.p.p. – la notifica dell’estratto della sentenza all’imputato contumace<sup>101</sup>: attualmente, all’imputato assente sarà notificato esclusivamente l’avviso dell’venuto deposito della sentenza e non anche, come avveniva fino a prima della riforma, l’estratto della sentenza. Rimane ferma la previsione che individua nella data di notifica dell’avviso il *dies a quo* del termine per impugnare la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado. Su tale norma e sulle ricadute dell’abrogazione della notifica dell’estratto contumaciale si avrà modo di ritornare tra breve affrontando la tematica delle impugnazioni.

#### 4. L’IMPUTATO ASSENTE E LE IMPUGNAZIONI.

I vizi relativi alla celebrazione del giudizio in assenza – che nel corso dell’udienza preliminare e del dibattimento possono condurre alla revoca dell’ordinanza *ex art. 420-bis*, comma 4 e 5, c.p.p. – si possono manifestare anche nelle fasi processuali successive alla pronuncia della sentenza di primo grado<sup>102</sup> e per reagire ad essi il Legislatore ha messo a disposizione dell’imputato<sup>103</sup> una serie di rimedi.

---

Spangher, Padova, 2007, 1485 ss.; MARINI, sub *art. 520 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 473 ss.; LEMMO, *Contestazione suppletiva e contumacia*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1966, 1479 ss. e RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano, 1996.

<sup>101</sup> Appare il caso di ricordare che gli elementi costitutivi dell’estratto contumaciale erano l’indicazione dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza, le generalità dell’imputato, l’enunciazione del fatto e del titolo di reato e il dispositivo della sentenza. Per un approfondimento sul punto si vedano D’AMBROSIO, sub *art. 548 c.p.p.*, AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 597; DIDI, sub *art. 548 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 5077 ss. e CARACENI, sub *art. 548 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2013, 2353 ss. .

<sup>102</sup> Cfr. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 100, la quale individua una duplice finalità nelle modifiche che hanno interessato il giudizio di appello: l’introduzione di uno strumento di verifica delle valutazioni effettuate dal giudice di prime cure e la previsione di strumenti che consentano all’imputato di poter esercitare i diritti preclusi dalla inconsapevole mancata partecipazione al giudizio. Inoltre, BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell’imputato*, in AA.VV., *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, a cura di Daniele e Paulesu, Torino, 2015, 249, sottolinea con favore come, con la riforma, «le impugnazioni divengono terreno di interventi normativi di ampio respiro, quali momenti complementari di un sistema che cambia dalle fondamenta, cioè dal giudizio di primo grado». Sul punto anche BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e*



Prima della riforma del 2014, l'ordinamento riconosceva due strumenti per tutelare l'imputato che avesse incolpevolmente subito il processo in contumacia<sup>104</sup>: la restituzione nel termine e la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello<sup>105</sup>. In particolare, veniva riconosciuto – ai sensi di quanto disponeva l'art. 175, comma 2, c.p.p.<sup>106</sup> – il diritto del destinatario di una sentenza contumaciale ad essere rimesso nel termine per proporre impugnazione<sup>107</sup>, salvo che l'imputato

---

*conoscenza reale del processo*, cit., 115, afferma che «nei gradi di giudizi successivi al primo si apprezza in misura maggiore la forte portata innovativa della disciplina di cui alla l. n. 67 del 2014» e QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 101, che definisce l'attuale quadro normativo come «fortemente innovativo».

<sup>103</sup> Va evidenziato come i rimedi che verranno esaminati nel prosieguo del presente Capitolo sono preclusi all'imputato che ha espressamente rinunciato a comparire. Sul punto si veda CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit., la quale precisa che nei casi di assenza derivante da espressa rinuncia a comparire non risulterà attivabile «alcun congegno restitutorio in caso di successiva partecipazione dell'imputato» e si rinvia alle considerazioni svolte al § 3.1 del Capitolo II.

<sup>104</sup> In questo senso si esprime DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 211, il quale definisce questi due istituti come «clausole di salvaguardia».

<sup>105</sup> Emblematiche le considerazioni di BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 251: «la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, unitamente alla rinnovazione dell'istruzione nel dibattimento d'appello, hanno rappresentato la soglia più evoluta – e, al contempo, arretrata – alla quale sia riuscito ad affacciarsi negli ultimi anni il nostro rito penale».

<sup>106</sup> Per un approfondimento sull'istituto, oggi abrogato, si rinvia per una più ampia trattazione alla sezione II del Capitolo I. In questa sede, possiamo limitarci a ricordare che l'istituto della restituzione nel termine – che «si atteggia a rimedio eccezionale in rapporto a situazioni in cui un impedimento abbia determinato l'estinzione di un potere» (così VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 281) – si articola in due differenti ipotesi: la prima relativa all'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza per caso fortuito o per forza maggiore (art. 175, comma 1, c.p.p.) e la seconda riguardante «l'ipotesi in cui l'imputato, giudicato in contumacia, provasse di non aver avuto, senza colpa, effettiva conoscenza della sentenza e l'impugnazione non fosse stata proposta dal difensore», e anche «l'ipotesi in cui l'imputato contumace, non sottrattosi volontariamente alla cognizione degli atti, dimostrasse di non avere avuto effettiva conoscenza della decisione» (così GARUTI, voce *Restituzione in termini (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, tomo I, Milano, 2008, 1021). Su tale ipotesi, disciplinata dall'art. 175, comma 2, c.p.p. è intervenuto – anche sulla spinta della giurisprudenza europea – il d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. in l. 22 aprile 2005, n. 60, il quale ha inciso sia sui termini entro i quali l'istanza di remissione doveva essere presentata sia espungendo il requisito della prova dell'assenza di colpa.

Per un approfondimento sul punto, oltre a quanto indicato nella sezione II del Capitolo I, possiamo richiamare, in questa sede, GARUTI, *La restituzione nel termine*, Padova, 2000; NEGRI, QUATTROCOLO, *Il "diritto" del contumace alla restituzione nel termine dopo la legge 60/2005*, in AA.VV., *Le impugnazioni*, a cura di Aimonetto, Torino, 2005, 773-789 e CASSANO, CALVANESE, *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, 2008.

<sup>107</sup> Si ribadisce come la restituzione nel termine avveniva, nell'assetto vigente prima della riforma del 2014, a sola richiesta dell'imputato, senza la necessità che quest'ultimo si sobbarcasse alcun onere probatorio. La verifica sulla effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e sull'eventuale volontaria

avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire. Inoltre, l'imputato contumace – in forza dell'art. 603, comma 4, c.p.p. – poteva ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello laddove riuscisse a provare<sup>108</sup> di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o per non aver avuto conoscenza del decreto di citazione<sup>109</sup>. La norma precisava che la mancata conoscenza non doveva derivare da un atteggiamento colposo dell'imputato. Inoltre, nel caso di consegna al difensore dell'atto di citazione, era necessario provare che l'imputato non si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento.

Tale assetto normativo, peraltro fortemente criticato dalla giurisprudenza europea<sup>110</sup>, è stato integralmente ridisegnato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67. In particolare, in linea con la

---

rinuncia a comparire spetterà, infatti, al giudice. Sul punto si vedano, *ex plurimis*, NEGRI, QUATTROCOLO, *Il "diritto" del contumace alla restituzione nel termine dopo la legge 60/2005*, cit., 778 e GARUTI, voce *Restituzione in termini (diritto processuale penale)*, cit., 1022.

<sup>108</sup> Va rilevata la discrasia in materia di regime probatorio tra quanto previsto per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e la disciplina di cui all'art. 175, comma 2, c.p.p., così come modificato dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. in l. 22 aprile 2005, n. 60. Infatti, l'operatività dell'istituto di cui all'art. 603, comma 4, c.p.p. risultava subordinato, anche dopo la riforma del 2005, all'assolvimento, da parte dell'imputato, dell'onere della prova sulla mancata conoscenza incolpevole. Tale circostanza ha spinto la dottrina ad osservare che in alcuni casi l'imputato, ottenuta la restituzione nel termine, non avesse poi diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con un conseguente dubbio di compatibilità con la disciplina comunitaria, ma soprattutto di coerenza all'interno dell'ordinamento. Sul punto si vedano, *ex plurimis*, BIONDI, *L'interpretazione "convenzionalmente" orientata dell'art. 603, comma 4, c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2011, 1812 ss. e CASSANO, *Impugnazione della sentenza contumaciale e restitutio in integrum*, in CASSANO, CALVANESE, *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, 2008, 71-73.

<sup>109</sup> Si trattava di un'ipotesi di rinnovazione obbligatoria. Per un approfondimento sull'istituto in esame si rinvia, *ex plurimis*, a BARGIS, *Impugnazioni*, cit., 1006-1011; MAZZARRA, *La rinnovazione del dibattimento in appello*, Padova, 1995 (con particolare riferimento alle pg. 149-176); PERONI, *L'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello*, Padova, 1995; ID., sub art. 603 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 1761 ss.; BOREA, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel "giusto processo" d'appello alla luce della giurisprudenza della C.e.d.u.*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it); BARGI, *La rinnovazione istruttoria in appello tra potere discrezionale del giudice e diritto alla prova*, in *Dir. pen. e proc.*, 2004, 95 ss.; SPANGHER, voce *Appello (diritto processuale penale)*, in *Enc. giur.*, vol. II, Roma, 1991, 1 ss.; MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, Milano, 1997, 456 ss.; TRANCHINA-DI CHIARA, voce *Appello (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. III, Milano, 1999, 200 ss.; ZAPPALÀ, sub art. 603 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 200 ss. e BELLUTA, sub art. 603 c.p.p., in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2015, 2669 ss.

<sup>110</sup> Sul punto si vedano DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 211-213 e CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 873, il quale afferma che «le garanzie partecipative e difensive» non apparivano «sufficientemente assicur[at]e dagli istituti del codice di rito della restituzione nel termine per impugnare

*ratio* della riforma e coerentemente con le indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, è stata abrogata la rinnovazione in appello<sup>111</sup> ed è stato ridisegnato<sup>112</sup> l'ambito applicativo dell'art. 175, comma 2, c.p.p.<sup>113</sup>: oggi, quest'ultimo rimedio può essere applicato solo nel caso di imputato condannato con decreto penale che non abbia avuto tempestivamente l'effettiva conoscenza<sup>114</sup> del provvedimento a suo carico e a cui si riconosce la facoltà di chiedere la restituzione nel termine per proporre opposizione.

---

[...] e della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello». Per un approfondimento sulla dimensione europea sia concesso rinviare al Capitolo I e al § 6 del presente Capitolo.

<sup>111</sup> Cfr. TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia e l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 516; CHINNICI, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità ed ambiguità*, cit., 9; EAD., *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit.; CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 874; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 102 e DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 23, il quale individua le due ragioni che hanno condotto all'abrogazione dell'istituto in esame: «la prima è costituita dalla scomparsa della del giudizio contumaciale; la seconda, invece, trova la sua origine nella modifica del trattamento dei vizi relativi alla dichiarazione di assenza in appello».

<sup>112</sup> Sul punto si veda NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 117, la quale definisce come «radicale» la scelta di rimodulare l'istituto della restituzione in termini.

<sup>113</sup> Per un approfondimento sul nuovo art. 175, comma 2, c.p.p. si rinvia a CASSANO, *Restituzione nel termine e abolizione della contumacia: il residuo ambito di applicabilità dell'art. 175 c.p.p.*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 207-238; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine*, in *Leg. pen.*, 2014, 652-653; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 102; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 109-143 ss.; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 117-118; MOLINO, *Restituzione del termine per l'opposizione a decreto penale di condanna dopo la L. 67/2014*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), inserito in data 18 settembre 2014; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 71; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 856-860 e SILVESTRI, *Il nuovo processo in assenza dell'imputato e la rescissione del giudicato*, in AA.VV., *Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle sezioni penali. Anno 2014*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 459-461.

<sup>114</sup> Appare interessante sottolineare come il nuovo art. 175, comma 2, c.p.p. annoveri tra i suoi presupposti anche il requisito dell'effettiva conoscenza. Anche in questa sede, la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha voluto porre l'accento sulla necessità di una conoscenza che vada oltre il mero dato formale e che si attesti ad una piena consapevolezza del soggetto. Sul punto si veda CASSANO, *Restituzione nel termine e abolizione della contumacia: il residuo ambito di applicabilità dell'art. 175 c.p.p.*, cit., 219-221.

Sulle macerie del vecchio sistema, il Legislatore della novella ha edificato un nuovo complesso di rimedi. Infatti, è intervenuto in materia di appello e di ricorso per Cassazione – prevedendo nuove ipotesi di nullità della sentenza di primo grado con contestuale regressione dell'*iter* procedimentale – ed ha introdotto un nuovo mezzo di impugnazione: la rescissione del giudicato (art. 625-ter c.p.p.).

Se su tali novità ci soffermeremo diffusamente tra breve, ma preliminarmente appare opportuno analizzare le conseguenze processuali derivanti dall'abrogazione della notifica dell'estratto della sentenza all'imputato contumace<sup>115</sup>. In particolare, tale abrogazione – giustificata dalla necessità di espungere dall'ordinamento ogni riferimento alla contumacia – comporta significative ricadute in tema di decorso del termine per impugnare. Infatti, il *dies a quo* per l'impugnazione non decorrerà più, per l'imputato dichiarato assente, dalla notifica dell'estratto contumaciale<sup>116</sup>, bensì dal momento della scadenza del termine di deposito della sentenza stabilito dalla legge, dal giudice oppure – nel caso in cui tale termine non sia stato rispettato – dal giorno della notifica o dalla comunicazione al difensore dell'avviso di deposito, ai sensi di quanto dispone l'art. 585, comma 2, lett. a) e b), c.p.p.<sup>117</sup>.

Su questo punto sia concessa una riflessione: benchè la scelta appaia coerente con il sistema introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, ci si chiede se la completa abrogazione sia stata una

---

<sup>115</sup> Si veda § 3 del presente Capitolo.

<sup>116</sup> In questo senso si pronunciava l'art. 585, comma 2, lett. d), c.p.p., dal quale è stato espunto – per l'effetto di quanto dispone l'art. 11 l. 28 aprile 2014, n. 67 – il riferimento all'imputato contumace.

<sup>117</sup> Sul punto si vedano TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 831 e 632-634; CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 874 CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 70; MORELLI, *Dichiarazioni spontanee e recupero dei riti alternativi a favore dell'imputato assente nell'udienza preliminare*, cit., 615; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 80; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 198; SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti Carlotta, Marandola Antonella, Varraso Gianluca, Padova, 2014, 295-296; ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, in *Leg. pen.*, 2014, 621-622; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 96, i quali evidenziano come la nuova disciplina accentui «gli obblighi di diligenza del difensore ai fini della tempestiva presentazione del gravame». Sul ruolo del difensore si veda, ancora, SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 296, il quale precisa il ruolo di «maggiore pregnanza» del difensore «al momento delle scelte sull'impugnazione».

decisione effettivamente garantista<sup>118</sup>. Infatti, si è privato l'imputato assente di un ulteriore momento conoscitivo del processo a suo carico<sup>119</sup>, ma – allo stesso tempo – si è riconosciuta la possibilità di ottenere, attraverso il nuovo sistema delle impugnazioni, la regressione del giudizio in primo grado, laddove emerga che l'assenza non doveva essere pronunciata. Ebbene, il mantenimento della notifica dell'estratto della sentenza all'imputato assente avrebbe permesso di tentare, nuovamente alla fine del processo di primo grado, di rintracciare l'imputato e renderlo edotto della vicenda processuale che si era celebrata a suo carico, mettendolo nelle condizioni di reagire a tale pronuncia.

---

<sup>118</sup> Vale la pena ricordare che il Tribunale di Prato ha sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo che gli artt. 548, comma 3 e 585, comma 2, lett. d) c.p.p., così come risultati a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, siano in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. In particolare, Trib. Prato, ord. 31 marzo 2015, giud. Magi, in *Gazz. Uff.*, n. 37 del 16 settembre 2015, ritiene che vi sia stata una modifica normativa «in senso deteriore e peggiorativo per gli imputati assenti». Tale normativa creerebbe una violazione dell'art. 3 Cost. – nella misura in cui «il legislatore [...] finisce col trattare in maniera differente [...] due categorie di soggetti, l'imputato-condannato assente e il procuratore generale» –, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 111 Cost. – poiché tale disciplina «sancisce una chiara e palese condizione di disparità tra le parti, oltretutto nel caso in specie fra una parte pubblica ed una privata» –. Sul punto è intervenuta, nel 2016, la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 259 (cfr. C. Cost., 9 novembre 2016, n. 259, in *Gazz. Uff.*, n. 52 del 28 dicembre 2016) dichiarando manifestamente inammissibile la questione nella misura in cui si tratta di una questione di legittimità costituzionale meramente eventuale non dovendo il giudice rimettente applicare nel giudizio *a quo* le norme censurate.

<sup>119</sup> Sul punto DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 217, ritiene che l'abrogazione della notifica per estratto possa essere considerata coerente nella misura in cui si fonda sulla conoscenza effettiva che l'imputato ha del suo processo. In altri termini, avendo l'imputato consapevolezza del suo processo, non si vedono ragioni per notificarlo del suo esito, essendo, per altro, suo onere informarsi dell'andamento dell'*iter* processuale celebrato a suo carico. Tuttavia, sottolinea giustamente l'Autore, tale affermazione non tiene conto del fatto che l'assenza, almeno nelle ipotesi di cui all'art. 420-bis, comma 2, c.p.p., si fonda su una triplice presunzione e pertanto «l'eliminazione dell'avvertimento non può considerarsi del tutto condivisibile». Dello stesso avviso sono TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 831-832, i quali ritengono che «forse sarebbe stato più opportuno mantenere l'obbligo di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, che avrebbe potuto essere un'occasione per l'imputato assente di apprendere la conoscenza di un processo ancora ignorato»; MORELLI, *Dichiarazioni spontanee e recupero dei riti alternativi a favore dell'imputato assente nell'udienza preliminare*, cit., 616; DIDI, *Le invalidità nel dibattimento*, cit., 589 e MAGI, *La rinunzia tacita e la volontaria sottrazione: brevi riflessioni sulla distinzione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), pubblicato in data 18 giugno 2014, secondo il quale «viene abolita una importante garanzia in nome di una pretesa "infallibilità" delle valutazioni operata dal giudice di primo grado, con un ottimismo forse eccessivo, vista la varietà di opzioni interpretative e le obiettive difficoltà di qualificare la mancata comparizione in udienza dell'imputato».

Contra ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, cit., 621-622.

Il sistema ha perso l'occasione di mantenere un momento di contatto tra l'Autorità Giudiziaria procedente e il soggetto protagonista dell'*iter* processuale<sup>120</sup>, nonostante fosse teso a introdurre un'architettura processuale volta a riconoscere all'imputato un nuovo processo nel caso in cui questo fosse erroneamente stato celebrato in sua assenza: vengono ampliati i rimedi restitutori, ma viene, al contempo, sacrificata una garanzia dell'imputato.

Inoltre, l'abolizione dell'art. 548, comma 3, c.p.p. non appare giustificabile anche perché il sistema che ne risulta, in punto di comunicazione della sentenza conclusiva del primo grado di giudizio e di decorrenza dei termini per proporre impugnazione, appare fondato su un imputato sempre consapevole della scelta partecipativa<sup>121</sup>. Tutto ciò, tuttavia, non tiene conto della possibilità che l'assenza sia stata dichiarata in base ad un meccanismo presuntivo<sup>122</sup> e, inoltre, enfatizza l'onere di informarsi posto a carico dell'imputato<sup>123</sup>.

---

<sup>120</sup> Tale conclusione è rafforzata dal fatto che il processo in assenza dell'imputato si fonda, almeno nelle ipotesi di cui all'art. 420-bis, comma 2, c.p.p., su una triplice presunzione. Pertanto, il mantenimento dell'avviso avrebbe permesso di innescare un meccanismo in grado – almeno in teoria – di garantire un nuovo contatto e una nuova possibilità per l'imputato di avere conoscenza del processo a suo carico. Sul punto si veda DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, cit., 217 e le considerazioni svolte nella nota precedente.

<sup>121</sup> In questi termini si esprime NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 80, la quale precisa che l'applicabilità dell'art. 585 c.p.p. «può essere condivisa qualora sia riferita all'assente consapevole, non altrettanto può affermarsi nelle ipotesi in cui la assenza sia stata dichiarata in forza di una presunzione di conoscenza dell'atto introduttivo del processo».

<sup>122</sup> Sul punto si veda NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 80, la quale individua come rischio la vanificazione degli strumenti di tutela offerti all'assente inconsapevole, ogni volta che i termini di impugnazioni siano scaduti prima che questi ne avesse effettiva conoscenza. L'Autrice individua come unica soluzione possibile per accedere al giudizio di secondo grado quella di «presentare una istanza di restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.p.p., adducendo, quale causa di forza maggiore, la incolpevole conoscenza del provvedimento conclusivo del processo».

<sup>123</sup> Cfr. § 3.4, lett. d), del Capitolo II. Sul punto si veda anche Trib. Prato, ord. 31 marzo 2015, giud. Magi, cit., ove si precisa che tale assetto normativo impone all'interessato «l'obbligo di informarsi costantemente onde non essere pregiudicato nei tempi dell'appello».

#### 4.1 *L'appello.*

Descritto il quadro generale delle impugnazioni, possiamo addentrarci nell'esame delle novità che hanno interessato l'appello<sup>124</sup>.

Preliminarmente va ricordato che il giudice di seconde cure dovrà, in caso di mancata comparizione dell'imputato appellante o appellato, verificare le ragioni della sua assenza, a norma di quanto dispongono gli artt. 420-*bis* e ss. c.p.p.<sup>125</sup>. Tale affermazione è frutto di un'operazione esegetica: dato il silenzio della legge 28 aprile 2014, n. 67, si ritiene che, alla luce di quanto dispone l'art. 598 c.p.p., si applichino anche al giudizio di secondo grado le norme relative all'accertamento della regolare costituzione delle parti, dettate per il primo grado. Da ciò consegue che il giudice d'appello dovrà autonomamente<sup>126</sup> valutare le ragioni della mancata presenza dell'imputato e adottare, secondo quanto previsto dagli artt. 420-*bis* e ss. c.p.p., i provvedimenti conseguenti. Sarà, inoltre, chiamato a pronunciarsi<sup>127</sup>, con le modalità e le conseguenze che vedremo tra breve, anche sulla correttezza delle valutazioni del giudice di prime cure sull'assenza dell'imputato.

Accanto alla già ricordata abrogazione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 4, c.p.p.<sup>128</sup>, il Legislatore non è intervenuto sull'art. 601, comma 6, c.p.p.:

---

<sup>124</sup> Vale la pena di ricordare, preliminarmente, che sono legittimati a proporre appello – anche per far valere una patologia del giudizio *in absentia* – sia l'imputato sia il suo difensore. Sul rapporto tra impugnazione del difensore e quella dell'imputato (cfr. art. 571, comma 4, c.p.p.) e sull'assetto precedente alla riforma si vedano, tra i tantissimi, BARGIS, *Impugnazioni*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 943-945.

<sup>125</sup> Cfr. BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 98; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 22-23; BARGIS, *Impugnazioni*, cit., 1004; e NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 105.

<sup>126</sup> Di questo avviso sono SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 299; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, intervento al corso *La novità del giudizio in assenza*, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 4 giugno 2015, 24-25; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 199; MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, cit., 450 ss. e la giurisprudenza formatasi prima della riforma (Cass., sez. III, 5 ottobre 2000, n. 11720, Ciampa, in *C.E.D. Cass.*, n. 217855).

<sup>127</sup> Rimane da chiarire se il giudice di secondo grado possa procedere *ex officio* o solo in presenza di un'istanza di parte. Sul punto se vedano NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 105-107 e INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 203.

<sup>128</sup> Sul punto si veda NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 100 e quanto detto *supra*.

la norma, nell'individuare i requisiti che il decreto di citazione deve contenere a pena di nullità, richiama l'art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p., il quale ritiene necessario che l'imputato sia avvertito che la sua mancata comparizione determinerà la dichiarazione di contumacia. Ebbene, come già affermato<sup>129</sup>, appare opportuno ritenere che la mancata modifica sia superabile in via interpretativa, considerando il riferimento alla contumacia sostituito con il riferimento alla nuova assenza<sup>130</sup>.

a) L'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. e la nullità della sentenza di primo grado.

La novità sicuramente più interessante riguarda le modifiche all'art. 604 c.p.p., il quale prevede, grazie all'introduzione del comma 5-*bis*, una nuova ipotesi di nullità della sentenza di primo grado che determina la regressione dell'*iter* processuale avanti al giudice del primo grado<sup>131</sup>. La *ratio* sarebbe quella di garantire all'imputato assente la celebrazione di un nuovo processo che sia, almeno questa volta, equo<sup>132</sup>.

---

<sup>129</sup> Cfr. § 3.4 lett. d) del Capitolo II. Esplicitamente sul punto BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 98; ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, cit., 624 e SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 299.

<sup>130</sup> Vale la pena richiamare la giurisprudenza, formatasi prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, secondo la quale l'omissione dell'avviso di cui all'art. 429, comma 1, lett. f), c.p.p. non determinava alcuna forma di nullità. Così, *ex plurimis*, Cass., sez. II, 11 ottobre 1994, n. 11724, Bucci ed altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 199763; Cass., sez. V, 14 febbraio 2005, n. 14569, Arziliere e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 231776; Cass., sez. I, 15 novembre 2011, n. 43723, Barbangelo, in *C.E.D. Cass.*, n. 251463 e Cass., sez. II, 19 aprile 2011, n. 17760, De Pasquale e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 250254. *Contra* Cass., sez. VI, 25 gennaio 2011, n. 4415, T., in *C.E.D. Cass.*, n. 248977.

<sup>131</sup> Va ricordato che la nullità in esame deve essere dichiarata con sentenza, ricorribile in Cassazione. Sul punto si vedano, in dottrina, BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 261. In giurisprudenza, si richiamano, con specifico riferimento alla ricorribilità in Cassazione, Cass., SS.UU., 25 giugno 2009, n. 29529, De Martino, in *C.E.D. Cass.*, n. 244108.

<sup>132</sup> Sul punto si vedano DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 219; SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 56; ALONZI, *Irreperibilità dell'imputato e sospensione del processo*, cit., 588; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 198; CHINNICI, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità ed ambiguità*, cit., 9; EAD., *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit., ove si precisa che «la necessità di assicurare la presenza dell'imputato nel "suo" processo è finalmente assurta a canone prescrittivo, nella logica dell'effettività del contraddittorio»; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 21, il quale parla di «sistema di tipo demolitivo» e BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 256-257, il quale, con riferimento all'intero sistema delle impugnazioni risultante a



L'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p.<sup>133</sup> contempla due distinte ipotesi<sup>134</sup>.

La prima prevede la nullità della sentenza e il rinvio al giudice di prime cure nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato – ai sensi dell'art. 420-*bis* c.p.p. –, mentre si sarebbe

---

seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, afferma che «di fronte all'imputato giudicato pur non essendo consapevole del proprio processo, non si somma giudizio a giudizio, ma si imbecca la via del primo giudizio, annullando il precedente (o i precedenti), perché invalido. Inoltre, tale giudizio verrà reso dal giudice di prime cure, di fronte al quale le regole del procedere, stante la presenza personale dell'imputato, consentono la massima esplicazione del metodo del contraddittorio, orale, immediato». Dello stesso avviso è DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 23, secondo cui «si è, finalmente, raggiunta la consapevolezza che un processo celebrato senza che l'imputato ne avesse conoscenza non può in alcun modo essere sanato, ma deve essere posto nel nulla e iniziare da capo».

<sup>133</sup> Come sottolineato da NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 101; BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 256; ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, cit., 628; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 635; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 832-833; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 73; DEI-CAS, *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 202 e MARZADURI, *Procedimento penale davanti al giudice di pace*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 1314-1315, la norma si ispira all'art. 39, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. In particolare, la norma prevede nel caso di appello avverso sentenze emesse dal Giudice di Pace, la possibilità per il giudice di seconde cure – oltre che nei casi di cui all'art. 604 c.p.p. – di annullare la sentenza impugnata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di pace (ovverosia al giudice di primo grado) nel caso in cui l'imputato contumace provi di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per mancata incolpevole conoscenza della citazione a giudizio. Lo stesso meccanismo è previsto anche laddove la citazione sia stata notificata al difensore e l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. La norma dettata per il giudizio avanti al Giudice di Pace prevede, dunque, un meccanismo di regressione del procedimento, in luogo della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; ciò sarebbe giustificato dalle peculiarità proprie del procedimento innanzi al giudice di pace ed ai meccanismi conciliativi e di definizione alternativa del procedimento. Per un approfondimento sul tema si vedano SPANGHER, *sub art. 39 d.lgs. 274/2000*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 2834-2835; VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006, 365-368; NAPPI, *La procedura penale per il giudice di pace*, Milano, 2004, 227 ss.; CANEVELLI, *Impugnazioni ed esecuzione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, 152-153 e BARGIS, *Impugnazioni*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di Giostra e Illuminati, Torino, 2001, 319-321.

Per il rapporto tra l'art. 39, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e la nuova disciplina del processo in *absentia* si veda il § 3.1 del Capitolo IV.

<sup>134</sup> Cfr. ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 22 il quale ritiene «che la norma accomun[i] nella identità di disciplina due situazioni tra loro ontologicamente distinte».

dovuto rinviare l'udienza *ex art. 420-ter* c.p.p., essendo presente<sup>135</sup> un legittimo impedimento a comparire, oppure si sarebbe dovuto sospendere il procedimento per irreperibilità dell'imputato, ricorrendo i presupposti di cui all'*art. 420-quater* c.p.p.<sup>136</sup>.

Tale previsione si limita ad esplicitare quanto in realtà poteva essere ricavato dall'applicazione delle norme generali in materia di nullità: artt. 178, 179 e 180 c.p.p.<sup>137</sup>. Infatti, le ipotesi di nullità descritte dall'*art. 604, comma 5-bis*, c.p.p. individuano violazioni sussumibili nell'*art. 604, comma 4*, c.p.p. in forza del quale il giudice di seconde cure, rilevata una nullità *ex art. 179* c.p.p. o *ex art. 180* c.p.p.<sup>138</sup>, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, dovrà dichiarare la nullità della sentenza e disporre il rinvio degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità<sup>139</sup>.

---

<sup>135</sup> Secondo NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 101, non è necessaria la prova certa della presenza di un legittimo impedimento, ma è sufficiente che sia «probabile che l'imputato non abbia potuto partecipare al giudizio per cause da lui non dipendenti».

<sup>136</sup> Secondo BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 100, tale circostanza ricomprende due ipotesi: «la prima, meramente teorica, che il giudice di primo grado abbia disposto la notifica all'imputato personalmente e, quindi, non abbia proceduto alla sospensione del processo dopo aver verificato la mancata notificazione personale; la seconda, più plausibile, che il giudice, preso atto dell'assenza dell'imputato, abbia ommesso di disporre la notifica personale della citazione per mezzo della polizia giudiziaria».

<sup>137</sup> In questi termini si esprimono BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 102; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 22; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 100; DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 219 e SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 301

<sup>138</sup> Occorre ricordare, infatti, che le violazioni della disciplina sul processo *in absentia* possano essere qualificate come nullità assolute oppure a regime intermedio. Sul punto si rinvia a quanto detto nel § 1 del presente Capitolo e a quanto si dirà *infra*.

<sup>139</sup> Tale soluzione era, infatti, adottata già prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, allorché si procedeva in contumacia ricorrendo le ipotesi per dichiarare l'assenza o l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire. Sul punto, in giurisprudenza, si vedano, *ex plurimis*, Cass., sez. IV, 22 novembre 2011, n. 47791, Cravana e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 252461; Cass., sez. V, 16 novembre 2010, n. 43514, Graci, in *C.E.D. Cass.*, n. 249280; Cass., sez. VI, 14 ottobre 2009, n. 42110, Gaudio, in *C.E.D. Cass.*, n. 245127; Cass., sez. VI, 19 febbraio 2009, n. 14207, De Marco, in *C.E.D. Cass.*, n. 243575; Cass., sez. I, 19 marzo 2009, n. 15814, Calandi, in *C.E.D. Cass.*, n. 243733; Cass., sez. VI, 26 febbraio 2009, n. 14376, Amendola, in *C.E.D. Cass.*, n. 243260; Cass., sez. VI, 21 marzo 2006, n. 15862, Terlizzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 234549; Cass., sez. VI, 22 gennaio 2008, n. 10376, Renna, in *C.E.D. Cass.*, n. 238926 e Cass., sez. V, 3 febbraio 1999, n. 2850, Puma, in *C.E.D. Cass.*, n. 212640.

Pertanto, la novità non riguarda tanto l'introduzione di una nuova ipotesi di annullamento della sentenza, ma l'individuazione di un diverso meccanismo di regressione dell'*iter* processuale.

La norma prevede, come seconda ipotesi, la medesima sequenza procedimentale – nullità della sentenza seguita dal rinvio al giudice di prime cure – nel caso in cui l'imputato dimostri che la sua assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado<sup>140</sup>.

Si tratta di una ipotesi di nullità assolutamente originale<sup>141</sup> e che riprende le fattispecie descritte dagli artt. 420-*bis*, comma 4<sup>142</sup> e 625-*ter* c.p.p.<sup>143</sup>. Va evidenziato, alla luce di quanto fatto emergere dalla più attenta dottrina<sup>144</sup>, come la prova della incolpevole mancata conoscenza del processo comporti, nel giudizio d'appello, la nullità della sentenza; mentre, nel giudizio di primo grado, la revoca dell'ordinanza che dispone la prosecuzione del processo *in absentia*. Tale discrasia<sup>145</sup> tra il primo e il secondo grado di giudizio «è di per sé fattore di crisi e di potenziale

---

*Contra* Cass., sez. II, 12 marzo 2008, n. 15417, Cattaneo, in *C.E.D. Cass.*, n. 239793; Cass., sez. III, 13 novembre 2008, n. 47105, Valente e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 242257; Cass., sez. VI, 22 novembre 2006, n. 2324, Lucarelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 235724 e Cass., sez. II, 19 maggio 2009, n. 25675, Gurgone e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 244170, le quali ritengono che, in tali casi, sia configurabile una nullità a regime intermedio.

<sup>140</sup> Cfr. BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 262, sottolinea come la norma non tenga conto delle ipotesi in cui l'imputato versava nell'impossibilità assoluta di comparire e la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo all'Autorità Giudiziaria procedente, ma senza colpa dell'imputato. Dello stesso avviso sono BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 103 e ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 24.

<sup>141</sup> Tuttavia si segnala come una tale soluzione era già stata auspicata in dottrina da MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, cit., 407.

<sup>142</sup> Cfr. § 2 del presente Capitolo.

<sup>143</sup> Per un approfondimento sul punto si veda il § 5 del presente Capitolo.

<sup>144</sup> Sul punto si vedano SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 305; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 103; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 835 e INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 201-202.

<sup>145</sup> Occorre segnalare SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 306, il quale ritiene che il difetto di coordinamento possa essere sanato in via interpretativa attraverso una interpretazione estensiva della norma dettata per il giudizio di primo grado: in altri termini si ritiene di poter applicare, in caso di incolpevole mancata conoscenza del processo, la disciplina della revoca dell'ordinanza prevista per il primo grado (art 420-*bis*, comma 4, c.p.p.) anche al giudizio di secondo grado.

Al di là di questa soluzione esegetica che, almeno a parere di chi scrive, non può trovare seguito, vale la pena di ricordare che tale discrasia poteva essere evitata – e lo evidenzia SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 306 – attraverso il mantenimento dell'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 4, c.p.p.), previa la sostituzione del termine "contumace", con il termine

inefficienza processuale»<sup>146</sup>. Infatti, nel caso di comparizione tardiva, l'imputato potrà ottenere la possibilità di formulare istanze istruttorie ai sensi di quanto dispone l'art. 493 c.p.p.; mentre in appello, assolvendo il medesimo onere probatorio e trovandosi nella medesima situazione, potrà ottenere l'automatica regressione del processo. Pertanto, appare evidente che si creino i presupposti non solo per un ingiustificato trattamento differenziato, ma anche per forme di strumentalizzazione: «l'imputato che, per ignoranza incolpevole, non abbia avuto conoscenza dello svolgimento del processo a suo carico potrà [...] non trovare utile presentarsi nel corso del giudizio di primo grado, pur essendo in condizione di farlo»<sup>147</sup>, ma potrà decidere di comparire solo in appello, ottenendo «la regressione al primo grado e l'azzeramento delle prove ivi assunte con conseguenze facilmente prevedibili sulla complessiva durata del processo e sulla maturazione del tempo della prescrizione»<sup>148</sup>.

Ulteriore *punctum pruriens* della disciplina risulta essere l'onere probatorio posto a carico dell'imputato<sup>149</sup>. Come già osservato in materia di revoca, il Legislatore subordina la possibilità dell'imputato di reagire ad una patologia del processo celebrato in sua assenza all'assolvimento di un duplice onere probatorio: l'imputato dovrà provare sia la mancata conoscenza dell'*iter* processuale sia l'assenza di colpa.

Tale *onus probandi* aggrava notevolmente la posizione del soggetto sottoposto a procedimento penale, ostacolando la possibilità di quest'ultimo di ottenere una garanzia piena del proprio diritto

---

“assente”. Dello stesso avviso sono TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 835-836.

<sup>146</sup> Così SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 307. Dello stesso avviso sono BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 106 e BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 262.

<sup>147</sup> Così BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 106.

<sup>148</sup> Così BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 106. Dello stesso avviso è SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 308.

<sup>149</sup> Cfr. DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, cit., 221; CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 875; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 100 e NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 103-104; BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 264 e INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 204. Si veda anche la dottrina richiamata al § 2.1 del presente Capitolo sulle medesima problematica.

partecipativo. Inoltre, emerge, già ad una prima lettura, un possibile contrasto con gli standard sovranazionali in materia di processo *in absentia*<sup>150</sup>.

Descritte le ipotesi che conducono alla dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, vale la pena soffermarsi su una problematica che interessa entrambe le fattispecie descritte dalla norma: la tipologia di nullità<sup>151</sup>. Secondo una prima linea interpretativa si tratterebbe di nullità assolute<sup>152</sup>; mentre, secondo altra parte della dottrina si dovrebbe parlare di nullità a regime intermedio *ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.*, trattandosi di violazioni di norme che attengono all'intervento dell'imputato<sup>153</sup>. A parere dello scrivente, tale ultima ricostruzione interpretativa è da preferirsi.

b) Il rapporto tra la nuova disciplina e l'art. 185, comma 3, c.p.p.

Descritte le fattispecie di nullità della sentenza che conclude il procedimento celebrato *in absentia*, occorre soffermare la nostra attenzione sul meccanismo di regressione.

---

<sup>150</sup> Per un approfondimento sul punto sia concesso rinviare a quanto si dirà nel § 6 del presente Capitolo.

<sup>151</sup> Anche in questa sede occorre ribadire come un diverso inquadramento del vizio in una piuttosto che in un'altra categoria di nullità, non è una disputa meramente teorica, ma ha anche un importante risvolto pratico in tema di disciplina applicabile (sanabilità, rilevabilità d'ufficio e limiti di deducibilità).

<sup>152</sup> In questa direzione si esprime NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 102.

Tale asserzione comporterebbe, almeno secondo una parte della dottrina, una conseguenza in ordine all'applicabilità dell'art. 587 c.p.p.: infatti, l'effetto estensivo dell'impugnazione – normalmente escluso nel caso in cui l'appello si fondi su motivi esclusivamente personali, come sono quelli attinenti alla partecipazione al giudizio di primo grado – potrebbe operare nella misura in cui anche l'imputato non appellante potrebbe beneficiare di una declaratoria di nullità assoluta che investe la decisione del giudice di prime cure. Sul punto si veda BARGIS, *Impugnazioni*, cit., 974.

<sup>153</sup> Fatta ovviamente salva l'ipotesi di omessa citazione che integra un'ipotesi di nullità assoluta. Di questo avviso sono BRICCHETTI, PISTORELLI, *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, cit., 97; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 102; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 100; ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, cit., 628; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 622; SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 56; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 834-835; BARGIS, *Impugnazioni*, cit., 1014; CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 874 e SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 300. Per un approfondimento sul punto si veda quanto già esposto nel § 1 del presente Capitolo.

L'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. prevede, infatti, che, una volta dichiarata la nullità, si verifichi il rinvio degli atti al giudice di primo grado<sup>154</sup>. Autorizza tale conclusione sia il dato letterale sia il richiamo, contenuto nella norma in esame, all'art. 489, comma 2, c.p.p.<sup>155</sup>.

La disciplina ora descritta, però, contrasta con quanto dispone l'art. 185, comma 3, c.p.p., in forza del quale la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo. Pertanto, alla luce di tale regola generale<sup>156</sup>, il procedimento dovrebbe regredire avanti a quel giudice che ha dichiarato il doversi procedere in assenza e che potrebbe essere individuato o nel giudice dibattimentale oppure nel giudice dell'udienza preliminare.

Occorre tentare di comprendere come le due norme possano essere armonizzate.

La discrasia non può essere risolta facendo riferimento alla clausola di salvaguardia – “salvo che sia diversamente stabilito” – contenuta nell'art. 185, comma 3, c.p.p., nella misura in cui la clausola derogatoria riguarda l'operatività del principio di regressione e non l'individuazione del giudice<sup>157</sup>: in altre parole, è possibile che il Legislatore deroghi all'operatività del meccanismo

---

<sup>154</sup> Cfr. BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 259, che sottolinea la centralità del giudice di primo grado nel nuovo sistema.

Sul punto vanno richiamate le interessanti osservazioni di MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 172: «mancando per il giudice di primo una norma specifica sulla falsariga dell'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p., occorre applicare le norme generali in materia di nullità, segnatamente l'art. 185 c.p.p., e concludere che il giudice del dibattimento, che ravvisi che il g.u.p. ha proceduto in assenza dell'imputato fuori dai casi previsti, deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio e restituirgli gli atti, affinché l'udienza preliminare venga nuovamente celebrata». Tali considerazioni inducono a concludere che, da un lato, non vi è uniformità di disciplina tra il regime delle impugnazioni e quanto previsto per il primo grado e, dall'altro lato, che l'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. si pone come una eccezione alla regola generale.

<sup>155</sup> In questo senso DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 220 e 222, il quale afferma che il richiamo all'art. 489, comma 2, c.p.p. permette di «ribadire l'interpretazione raggiunta sul piano letterale circa la portata della previsione in forza della quale il rinvio degli atti al giudice di primo grado debba intendersi come in favore del giudice del dibattimento».

<sup>156</sup> La possibilità di regressione sancita dall'art. 185, comma 3, c.p.p., si presenta come una deroga al principio di non regressione (cristallizzato nell'art. 185, comma 2, c.p.p.), che rappresenta una tipica estrinsecazione delle esigenze di economia e celerità processuale. In questi termini si esprime GALATI, *Il comportamento delle parti nel regime delle nullità processuali penali*, Milano, 1970, 9 e AA.VV., *Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, cit., 58.

<sup>157</sup> In questi termini si esprimono BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 102 e SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 302. Sul punto si vedano anche IASEVOLI, *Le nullità nel sistema processuale penale*, cit., 271-272; CORVI, *sub art. 185 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 1282 ss.; BASSO, *sub art. 185 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di

regressivo, optando per la rinnovazione dell'atto nullo, ma, laddove ritenga necessaria la regressione, il giudice dovrà essere individuato secondo le modalità descritte dall'art. 185, comma 3, c.p.p.<sup>158</sup>.

Superato questo primo ostacolo, il tentativo di risolvere il contrasto tra le due norme ha dato vita a due diverse soluzioni interpretative.

Secondo una prima lettura<sup>159</sup>, l'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. potrebbe essere interpretato come una deroga alla regola generale fissata dall'art. 185, comma 3, c.p.p., alla luce sia del dato letterale sia di esigenze di economia processuale<sup>160</sup>. Tale soluzione risulterebbe appagante anche sotto il profilo della garanzia dei diritti di difesa nella misura in cui il meccanismo di cui all'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. determinerebbe una «restituzione del processo nella fase del pieno esercizio del diritto alla prova, sulla premessa, non esplicitata, che le garanzie partecipative dell'imputato si sostanziano del diritto alla prova all'interno della fase deputata alla valutazione del

---

Chiavario, Torino, 1989, 365 ss.; GALANTINI, voce *Vizi degli atti processuali penali*, in *Dig. disp. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, 340 ss.; MAGLIOCCA, *Le nullità*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, vol. I, tomo II, a cura di Spangher, Milano, 2008, 410 e RAFARACI, voce *Nullità (diritto processuale penale)*, cit., 625, il quale precisa che tale norma «risponde al principio secondo il quale, dichiarato nullo un atto che, fin da un certo stato o grado, era innestato nella serie da cui dipende il valido progredire del procedimento, quest'ultimo debba rifluire, per la rinnovazione dell'atto, esattamente allo stato o al grado in cui la nullità si era verificata. Tuttavia, dati i gravi effetti della regressione sull'economia del processo, il codice ha previsto più d'una deroga a tale principio, in alcuni casi in cui si è ritenuto che, anche per la limitata incidenza della nullità, la regressione potesse essere evitata senza rilevanti conseguenze sulla regolarità del processo».

<sup>158</sup> Tale lettura, come giustamente affermano BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 102, è confermata dall'art. 185, comma 2, c.p.p., il quale prevede che il giudice ha la facoltà di disporre la rinnovazione dell'atto nullo anziché la regressione.

<sup>159</sup> Giustificano il meccanismo TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 836; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 22; ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, cit., 629 e BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 261, il quale precisa che tale scelta sia ispirata alla «logica [...] più corretta di un processo penale attento ai diritti e, nei limiti del rigoroso rispetto di questi, efficiente». Sul punto si veda anche BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 117, il quale ritiene che tale scelta sia coerente con la tendenza della legge 28 aprile 2014, n. 67 «alla svalutazione» della fase dell'udienza preliminare.

<sup>160</sup> L'economia processuale consisterebbe nell'evitare una retrocessione fino all'udienza preliminare nel caso in cui la nullità si sia verificata in quella sede. Pertanto, l'individuazione del giudice di primo grado – inteso come giudice del dibattimento – consentirebbe di individuare in modo fisso il termine di regressione, senza eccessivi arretramenti. L'esigenza di garantire l'economia processuale sarebbe, peraltro, conforme alla *ratio* stesse dell'art. 604 c.p.p. che andrebbe individuata nei principi di conservazione degli atti e di economia processuale (così AA.VV., *Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, cit., 132).

merito dell'accusa e non anche [...] nel diritto al controllo sulla fondatezza dell'accusa in udienza»<sup>161</sup>. Tale soluzione, sempre secondo i suoi sostenitori<sup>162</sup>, risulterebbe corroborata dal fatto che la regressione – per il richiamo all'art. 489, comma 2, c.p.p. – consentirebbe all'imputato di accedere ai riti premiali, anche se l'*iter* processuale regredisce al dibattimento e, quindi, non nella sede in cui la richiesta di patteggiamento e di giudizio abbreviato hanno la loro naturale collocazione.

Tuttavia, appare più appagante una diversa soluzione interpretativa<sup>163</sup>, secondo la quale, anche alla luce della giurisprudenza previgente<sup>164</sup>, il riferimento al giudice di primo grado non sarebbe corretto, almeno quando il vizio riguarda la costituzione del rapporto processuale nella

---

<sup>161</sup> Così SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 303, il quale, però, definisce tale argomentazione «non poco sorprendente» nella misura in cui «volendo fare un esempio, la violazione dell'obbligo di rinvio dell'udienza preliminare per legittimo impedimento dell'imputato, ove apprezzata in grado di appello, comporta come conseguenza non già la restituzione del processo alla fase dell'udienza preliminare, ma a quella del giudizio di merito, comprimendo la rilevanza di atto propulsivo del decreto che il giudizio ha disposto, inevitabilmente affetto da nullità, capace di riverberarsi sugli atti consecutivi, per essere stato pronunciato in difetto di contraddittorio e specificatamente in violazione delle norme che assicurano il diritto di intervento dell'imputato». Sul punto si veda anche BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 256-257, il quale ritiene che tale soluzione sia compatibile con i diritti di difesa dell'imputato e QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 101, la quale precisa che la «perdita dell'udienza preliminare» è compensata dal recupero di un suo «snodo fondamentale per gli interessi difensivi, ovvero la facoltà di scelta di un procedimento speciale».

<sup>162</sup> Cfr. SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 303-304; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 103; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 23 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 833.

<sup>163</sup> Cfr. BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 103; CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 875; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 201 e SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 302 e 305.

<sup>164</sup> Si veda, per tutte, Cass., SS.UU., 10 dicembre 1997, n. 17, Di Battista, in *C.E.D. Cass.*, n. 209605, secondo cui a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio da parte del tribunale, il procedimento deve necessariamente regredire all'udienza preliminare, non rientrando tra i poteri del giudice del dibattimento procedere alla rinnovazione del decreto in questione. In dottrina, si rinvia a BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 103; CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 875; POTETTI, *Nullità della citazione a giudizio e principio della regressione del procedimento*, in *Cass. pen.*, 2003, 2386 ss.; DELL'AGLI, *L'autorità competente alla rinnovazione della citazione e la regola di regressione: un equanime definitivo rimedio delle Sezioni Unite ad uno sterile empasse ermeneutico giurisprudenziale*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 485-488 e GARUTI, *La rinnovazione della citazione a giudizio e della notificazione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 578-584.



fase dell'udienza preliminare<sup>165</sup>. Inoltre, non può avere carattere decisivo il fatto che il giudice dell'udienza preliminare sia anch'esso giudice di primo grado<sup>166</sup>.

Pertanto, il riferimento al giudice di primo grado dovrà, in via interpretativa, essere letto come una «infelice formulazione letterale»<sup>167</sup> e dovrà essere interpretato, ai sensi della regola generale, come giudice avanti al quale si è verificata la nullità<sup>168</sup>.

Risolte le criticità del meccanismo di regressione ed individuato il giudice a cui il procedimento deve essere rinviato, ci si deve porre un problema di incompatibilità. Infatti, benché l'art. 34 c.p.p. nulla dica in proposito, è pacifico, almeno a parere dello scrivente<sup>169</sup>, che il giudice chiamato ad intervenire dopo la decisione del giudice d'appello non possa essere lo stesso giudice persona fisica che si è già pronunciato in primo grado<sup>170</sup>. Tale soluzione è confermata da quanto dispone l'art. 604, comma 8, c.p.p. il quale, nel disciplinare le modalità di individuazione del giudice nei casi di annullamento di cui all'art. 604, comma 1, c.p.p., precisa esplicitamente che il

---

<sup>165</sup> Sul punto CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 875, il quale precisa che una diversa soluzione risulta essere «incoerente con l'assetto complessivo dell'udienza preliminare, intesa come spazio offerto all'imputato e al suo difensore per interloquire in ordine alla sussistenza dei presupposti per il passaggio alla successiva fase dibattimentale».

<sup>166</sup> Sul punto si veda SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 305.

<sup>167</sup> Così SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 302.

<sup>168</sup> Tale soluzione è prospettata da SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 302-304.

<sup>169</sup> Dello stesso avviso sono TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 837; BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 274; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 118 e NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 101, la quale precisa che in tali casi «è indubbio che [...] venga minata la imparzialità del giudice allorquando sia investito del compito di valutare nuovamente la responsabilità dello stesso imputato sulla medesima imputazione». Dello stesso avviso è anche C. Cost., 17 giugno 1999, n. 241, in *Giur. cost.*, 1999, 1964 ss. e C. Cost., 28 novembre 1997, n. 363, in *Giur. cost.*, 1997, 3515 ss.

Per un approfondimento del concetto di incompatibilità si vedano, *ex plurimis*, RIVELLO, *L'incompatibilità del giudice penale*, Milano, 1996; DI CHIARA, *L'incompatibilità endoprocessuale del giudice*, Torino, 2000 e RAFARACI, sub art. 34 c.p.p., in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2015, 104 ss. .

<sup>170</sup> Tale conclusione appare suffragata dalla considerazione di CIANI, sub art. 623 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 301, secondo il quale «il principio di obiettività ed imparzialità del giudice permea tutto il sistema processuale». Inoltre, per coerenza sistematica, la soluzione non potrebbe essere diversa nella misura in cui, in tema di annullamento con rinvio ad opera dalla Corte di Cassazione (art. 623, comma 1, lett. b), c.p.p.), è espressamente previsto che il giudice a cui viene rinviato il procedimento debba essere persona fisica differente da quella che ha pronunciato la sentenza annullata. Ebbene poiché l'art. 623, comma 1, lett. b), c.p.p. richiama – nell'attuale formulazione – l'art. 604, comma 5-bis, c.p.p. non può essere ammissibile una differente soluzione.

giudice deve essere differente da quello che ha pronunciato la sentenza di primo grado. Ebbene, possiamo affermare che tale principio possa ritenersi applicabile anche all'ipotesi di cui all'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. dato che non si vedono ragioni plausibili per negare l'interpretazione estensiva della disciplina contenuta nell'art. 604, comma 8, c.p.p.<sup>171</sup>.

In conclusione<sup>172</sup>, possiamo affermare che, anche in questo caso, operi il principio di incompatibilità del giudice: bisogna tenere conto che vi è una netta differenza tra le modalità di individuazione dell'organo giudicante competente per il rinvio – determinate ai sensi degli artt. 604, per l'appello, e 623 c.p.p., per la Cassazione – e le norme sull'incompatibilità del giudice, che operano a prescindere da tali meccanismi<sup>173</sup>.

---

<sup>171</sup> L'unica obiezione plausibile potrebbe essere quella fondata sul dato letterale della norma in esame che espressamente richiama l'art. 604, comma 1, c.p.p. . Tuttavia, a parere dello scrivente, il mero dato letterale non può essere sufficiente a giustificare un'interpretazione restrittiva se la diversa interpretazione estensiva appare in grado di tutelare il principio dell'imparzialità del giudice.

<sup>172</sup> Occorre, per ragioni di completezza, evidenziare che benchè si propenda per l'operatività dell'incompatibilità, non si può non tenere conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo cui l'istituto dell'incompatibilità opera solo se il giudice ha compiuto un atto che implichi una valutazione contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria e una deliberazione non formale ma di merito (cfr. C. Cost., 22 aprile 1992, n. 186, in *Giur. cost.*, 1992, 1343 ss.; C. Cost., 16 dicembre 1993, n. 439, in *Giur. cost.*, 1993, 3597 ss.; C. Cost., 30 dicembre 1994, n. 455 in *Dir. pen. proc.*, 1995, 231 ss.; C. Cost., 21 novembre 1997, n. 346, in *Giur. cost.*, 1997, 3417 ss.; C. Cost., 10 aprile 2001, n. 108, in *Giur. cost.*, 2001, 715 ss. e C. Cost., 21 giugno 2012, n. 153, in *Giur. cost.*, 2012, 2111 ss.; in dottrina si veda DI CHIARA, *L'incompatibilità endoprocedurale del giudice*, cit., 170-173 e 195); di contro, non ricorrerebbero le condizioni di incompatibilità quanto il giudice abbia adottato determinazioni relative esclusivamente allo svolgimento del processo, sia pure in seguito alla valutazione delle risultanze processuali (cfr. C. Cost., 24 ottobre 1995, n. 448, in *Giur. cost.*, 1995, 444 ss.). Pertanto, alla luce di tali valutazioni, occorre chiedersi se le valutazioni compiute dal giudice in ordine all'assenza dell'imputato possano considerarsi valutazioni contenutistiche che incidono sulla decisione oppure siano determinazioni attinenti allo svolgimento del processo.

<sup>173</sup> Sul punto si veda RIVELLO, *La Corte costituzionale chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 34 comma 1 c.p.p. in ordine ai rapporti tra annullamento con rinvio ed incompatibilità*, in *Giur. cost.*, 1997, 3522, il quale afferma, chiaramente, che con gli artt. 604 e 623 c.p.p. «il legislatore ha inteso semplicemente individuare l'organismo giudiziario, dovendosi comunque ritenere operante, per quanto concerne il singolo magistrato, l'incompatibilità tra la posizione di chi abbia emesso la sentenza annullata e quella di chi sia chiamato a celebrare il successivo giudizio in sede di rinvio»; inoltre, sottolinea ulteriormente che «la normativa concernente l'annullamento con rinvio mira ad indicare nel suo complesso l'organo giudiziario a cui devono essere ritrasmessi gli atti», mentre «quella relativa all'incompatibilità tende a scongiurare la possibilità del verificarsi di una coincidenza soggettiva tra il giudice del provvedimento annullato ed il giudice di rinvio» (3521). Dello stesso avviso è C. Cost., 28 novembre 1997, n. 363, cit., 3521, ove si legge che l'art. 604 «non esclude che, così individuato l'ufficio giudiziario competente per l'ulteriore corso del procedimento, valgano poi, quanto alla partecipazione al giudizio, le regole proprie dell'incompatibilità».

c) Considerazioni in materia di atti già formati e accesso ai riti premiali.

Analizzati i tratti generali della nuova disciplina dell'appello, vale la pena soffermarci su due profili particolarmente interessanti: il regime degli atti già formati e l'accesso ai riti premiali.

Con riferimento agli atti già formati nel corso del giudizio di prime cure, bisogna operare una distinzione: nella prima ipotesi descritta dall'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p., la nullità della sentenza comporterà l'invalidità di tutti gli atti compiuti nel corso del primo grado; mentre, nella seconda ipotesi, per analogia con quanto previsto dall'art. 420-*bis*, comma 4, c.p.p., gli atti resteranno validi, salvo la facoltà per l'imputato di chiedere le prove ai sensi di quanto dispone l'art. 493 c.p.p. e la rinnovazione delle prove già assunte<sup>174</sup>. A tale conclusione si contrappone, però, quella tesi dottrinale<sup>175</sup> secondo cui è necessario che vi sia una uniformità della disciplina e, pertanto, in entrambi i casi descritti dalla norma, la dichiarazione di nullità travolgerà gli atti acquisiti in precedenza<sup>176</sup>, con la conseguenza che le prove già acquisite dovranno essere rinnovare<sup>177</sup>.

Con riferimento all'accesso ai riti premiali, l'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. prevede l'applicazione dell'art. 489, comma 2, c.p.p. in forza del quale laddove l'imputato provi la sua

---

<sup>174</sup> In questi termini si esprimono TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 836-837; DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, cit., 222; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 23 e BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 262-263.

<sup>175</sup> In questo senso si esprime BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 117. Dello stesso avviso sembra essere CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 874, laddove ritiene che «non potrebbe restare ferma la validità della pregressa attività processuale a fronte dell'accertamento di un *error in procedendo* che inficia radicalmente *ad initio* la costituzione del rapporto processuale, [...] in una procedura che si è rivelata non dialettica in ordine alla ricostruzione probatoria dei fatti».

<sup>176</sup> Cfr. BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 117, il quale precisa che una diversa conclusione pregiudicherebbe quanto stabilito dall'art. 525 c.p.p.

<sup>177</sup> Salvo che le parti propendano per la loro conservazione, mediante consenso a non giovare della rinnovazione delle prove.

incolpevole mancata conoscenza del processo, egli è rimesso nel termine per accedere al patteggiamento e al rito abbreviato<sup>178</sup>.

La questione dibattuta riguarda la necessità, ai fini dell'accesso ai riti premiali, della prova dell'incolpevole mancata conoscenza<sup>179</sup> nella misura in cui l'art. 489, comma 2, c.p.p. subordina la possibilità di accedere al patteggiamento e al giudizio abbreviato alla prova della mancata conoscenza del procedimento. In particolare, ci si chiede se il rinvio al giudice di primo grado *ex* art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. comporti automaticamente la possibilità di accesso ai riti premiali oppure se l'imputato dovrà provare, nuovamente, al giudice di primo grado l'assenza di colpa nella mancata conoscenza del procedimento. Sembra più corretto, almeno a parere dello scrivente<sup>180</sup>, aderire alla prima ipotesi prospettata: l'imputato non dovrà fornire due volte la medesima prova, anche per evitare la duplicazione della medesima attività probatoria. Pertanto, l'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. deve essere interpretato nel senso che richiami solo i casi di cui all'art. 489, comma 2, c.p.p. e non anche le condizioni a cui l'accesso ai riti premiali è subordinato.

#### 4.2 *L'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.*

La legge 28 aprile 2014, n. 67 è intervenuta anche sul giudizio celebrato avanti alla Corte di Cassazione, mediante l'introduzione di una nuova ipotesi di annullamento con rinvio –

---

<sup>178</sup> Anche in questo caso si può richiamare quell'interpretazione dottrinale secondo la quale l'imputato avrebbe anche la possibilità di formulare la richiesta di messa alla prova. Sul punto si veda *supra* § 2.3 del presente Capitolo ed, esplicitamente sul punto DIDDLE, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 222; SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 56; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 23; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 100 e CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 18.

<sup>179</sup> Cfr. INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 203; ALONZI, *Irreperibilità dell'imputato e sospensione del processo*, cit., 588; CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 874; BARGIS, *Impugnazioni*, cit., 1015; ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, cit., 630 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 833.

<sup>180</sup> Dello stesso avviso sono CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 874; ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, cit., 630 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 833.

modellata sulla formulazione dell'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. –, al fine di garantire all'imputato un ulteriore strumento per reagire alle eventuali patologie del giudizio *in absentia*.

Alla luce di tale modifica normativa, si può affermare che «la decisione di procedere in assenza produce effetti per l'intero arco processuale ed è sottoposta al controllo officioso dei giudici successivi a quello che l'ha emessa per la prima volta. Qualora si sia proceduto in assenza fuori dai casi previsti, la conseguenza è la nullità della decisione, che travolge tutti gli atti successivi e comporta la regressione del procedimento [...] sempre a favore del giudice di primo grado»<sup>181</sup>.

Prima di analizzare le innovazioni apportate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, va osservato che nel giudizio di legittimità non si pone il problema di verificare le cause dell'eventuale assenza dell'imputato. Infatti, a differenza di quanto avviene nel giudizio di primo e di secondo grado, la presenza dell'imputato non è necessaria e, di conseguenza, la Suprema Corte non avrà alcun incombenza in ordine alla verifica della consapevolezza e della conoscenza che l'imputato possiede riguardo al procedimento a suo carico<sup>182</sup>.

a) L'art. 623 c.p.p.: novità e ipotesi di annullamento della sentenza.

Attualmente, ai sensi di quanto dispone l'art. 623, comma 1, lett. b), c.p.p., la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata, oltre che nelle ipotesi di nullità disciplinate dall'art. 604, comma 1<sup>183</sup> e 4<sup>184</sup>, c.p.p., anche nel caso di nullità della sentenza *ex art.* 604, comma 5-*bis*,

---

<sup>181</sup> Cfr. MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 173.

<sup>182</sup> Sul punto si vedano, *ex plurimis*, oltre alla manualistica, MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 224 ss. e IACOVIELLO, *Giudizio di Cassazione*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, vol. V, a cura di Spangher, Milano, 2009, 628 ss. .

In giurisprudenza si vedano Cass., sez. V, 23 gennaio 2012, n. 11621, P.G. in proc. Grimaldi, in *C.E.D. Cass.*, n. 252471; Cass., sez. IV, 17 maggio 2005, n. 28559, Tosolini, in *C.E.D. Cass.*, n. 232437 e Cass., sez. IV, 16 marzo 2000, n. 7063, Viskovic, in *C.E.D. Cass.*, n. 217689.

<sup>183</sup> Si tratta delle ipotesi in cui la sentenza deve essere annullata perché vi è stata condanna per un fatto diverso da quello contestato o vi è stata l'applicazione di una circostanza aggravante speciale o ad effetto speciale, ritenuta prevalente sulle altre circostanze contestate.

<sup>184</sup> Si tratta delle ipotesi in cui la sentenza deve essere dichiarata nulla nel caso in cui venga accertata una delle nullità indicate dall'art. 179 o dall'art. 180 c.p.p. da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

c.p.p.<sup>185</sup>, laddove queste non siano state rilevate dal giudice d'appello. La nullità comporta, anche in questo caso, la trasmissione degli atti del giudice di primo grado.

Se tentiamo di esemplificare il contenuto della norma – costruita con la tecnica dei rinvii ad altre norme – possiamo affermare<sup>186</sup> che la Suprema Corte debba disporre<sup>187</sup> l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata laddove non sia stata correttamente rilevata la sussistenza dell'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento; nel caso in cui non siano state osservate le scadenze procedurali descritte dall'art. 420-*quater* c.p.p. e, infine, laddove, l'imputato fornisca la prova che la sua assenza è stata determinata da una incolpevole mancanza di conoscenza della celebrazione del processo di primo grado.

Benchè la norma in esame sembra limitarsi a riprodurre quanto previsto per l'appello, l'ambito applicativo è differente<sup>188</sup>: la nullità di cui all'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. riguarda sia le

---

<sup>185</sup> Benchè, ai fini della presente trattazione, ci occuperemo esclusivamente del richiamo contenuto nell'art. 623, comma 1, lett. b), c.p.p. all'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p., non può non osservarsi che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto il richiamo anche all'art. 604, comma 4, c.p.p., recependo un consolidato filone interpretativo di matrice giurisprudenziale che sosteneva la necessità del rinvio al giudice di primo grado nel caso in cui la Suprema Corte rilevasse la presenza di nullità assolute. Sul punto si vedano, in dottrina, AA.VV., *Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, cit., 307; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 73-74; CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 876 e SAVIO, *Le modifiche in materia di individuazione del giudice del rinvio*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 312, il quale afferma che tale «modifica risponde ad un'esigenza di certezza non strettamente legata ai profili della riforma e si pone nel solco dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in vigenza dell'originaria disciplina».

In giurisprudenza si vedano, *ex plurimis*, Cass., sez. I, 6 dicembre 1986, n. 1453, Zeviani, in *C.E.D. Cass.*, n. 175058; Cass., sez. V, 16 marzo 1994, n. 1344, Albrizio, in *C.E.D. Cass.*, n. 197383; Cass., sez. III, 24 maggio 2000, n. 8828, Iodice, in *C.E.D. Cass.*, n. 217800; Cass., sez. III, 28 novembre 2001, n. 1948, Muscas, in *C.E.D. Cass.*, n. 221059.

<sup>186</sup> Cfr. BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 154 e SAVIO, *Le modifiche in materia di individuazione del giudice del rinvio*, cit., 315.

<sup>187</sup> Sul punto si veda SAVIO, *Le modifiche in materia di individuazione del giudice del rinvio*, cit., 315 che parla di «obbligo per la Cassazione».

<sup>188</sup> Rilevano la discrasia NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 104 e BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 265.

sentenze di condanna sia quelle di proscioglimento; mentre la nullità di cui all'art. 623, comma 1, lett. b), c.p.p. è limitata alle sole sentenze di condanna<sup>189</sup>.

Anche in questa sede, vanno compiute alcune osservazioni sul meccanismo di regressione del processo. Infatti, dato che l'art. 623, comma 1, lett. b), c.p.p. è formulato richiamando l'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p., si pongono analoghi problemi in relazione al rapporto con l'art. 185, comma 3, c.p.p. e alla questione dell'incompatibilità del giudice.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'individuazione del giudice di primo grado quale giudice del rinvio contrasta con la regola generale fissata nell'art. 185, comma 3, c.p.p.<sup>190</sup>; anche in questo caso valgono le considerazioni già svolte per il giudizio di appello<sup>191</sup>.

Con riferimento, invece, alla questione di compatibilità, anche in questa sede possiamo affermare che, nonostante il silenzio dell'art. 34 c.p.p., ragioni di imparzialità inducono ad affermare che il

---

<sup>189</sup> Critica sul punto è NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 104, la quale ritiene che «il mancato riferimento alle sentenze assolutorie [...] andrebbe colmato non essendo possibile, apriori, escludere l'esistenza di un dell'imputato a rilevare il vizio, allo scopo di partecipare al nuovo processo che potrebbe avere un esito liberatorio migliore, grazie al suo contributo personale». Dello stesso avviso sono anche QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 101 e, con un più ampio riferimento all'interesse ad impugnare sussistente rispetto alle sentenze di proscioglimento, CARNEVALE, *L'interesse ad impugnare nel processo penale*, Torino, 2012, 180-190. Sul punto si vedano anche INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 205; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 25; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 117; CHINNICI, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità ed ambiguità*, cit., 10; ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, cit., 634; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 838 e BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 265.

<sup>190</sup> Sull'applicabilità della principio stabilito dall'art. 185, comma 3, c.p.p., durante il giudizio in Cassazione, si vedano Cass., sez. V, 10 febbraio 1994, n. 3144, Albrizio, in *C.E.D. Cass.*, n. 197383; Cass., sez. III, 16 gennaio 1997, n. 3018, Di Marzo e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 207809 e Cass., sez. I, 18 ottobre 2000, n. 4313, Frattini, in *C.E.D. Cass.*, n. 218395.

<sup>191</sup> Con specifico riferimento alla problematica relativa all'annullamento con rinvio operato dalla Corte di Cassazione si vedano BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 154 ss. e INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 205-206.

giudice del rinvio non potrà essere lo stesso giudice persona fisica che si è già pronunciato sull'assenza dell'imputato<sup>192</sup>.

b) Le conseguenze processuali.

Chiarito il meccanismo dell'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, sorgono alcune questioni processuali di particolare rilievo.

In primo luogo, quanto al perimetro cognitivo del giudice del rinvio. Trattandosi di annullamento totale della sentenza, il giudice di rinvio avrà sempre massimi poteri di cognizione e di decisione<sup>193</sup>. Tuttavia, opereranno i limiti previsti per la fase c.d. rescissoria<sup>194</sup>: il giudice del rinvio non potrà discutere la competenza attribuita dalla Suprema Corte (cfr. art. 627, comma 1, c.p.p.); non opererà il divieto di *reformatio in peius*, trattandosi di giudizio di rinvio a seguito di annullamento pronunciato per nullità dell'atto introduttivo o per altra nullità a carattere assoluto o intermedio; il giudice del rinvio dovrà uniformarsi alla principio di diritto deciso dalla Corte di Cassazione (cfr. art. 627, comma 3, c.p.p.); non potranno, in sede rescissoria, essere rilevate

---

<sup>192</sup> In questo senso si esprimono BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 161; BARGIS, *Impugnazioni*, cit., 1051; ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, cit., 633 e SAVIO, *Le modifiche in materia di individuazione del giudice del rinvio*, cit., 318. Dello stesso avviso sono anche RAFARACI, sub art. 34 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 23; GARUTI, sub art. 34 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 253 e RIVELLO, *L'incompatibilità del giudice penale*, Milano, 1996, 240. In giurisprudenza si vedano Cass., sez. III, 12 febbraio 1986, n. 2496, Cilea, in *C.E.D. Cass.*, n. 172253 e Cass., sez. I, 17 aprile 1990, n. 888, Zanolla, in *C.E.D. Cass.*, n. 184065.

*Contra* BARONE, sub art. 34 c.p.p., in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, vol. I, Milano, 1989, 228 e, in giurisprudenza, Cass., sez. VI, 10 settembre 1992, n. 3156, Verga, in *C.E.D. Cass.*, n. 192287; Cass., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 3692, Marraffa N., in *C.E.D. Cass.*, n. 212385; Cass., sez. VI, 30 marzo 1999, n. 1142, Leotta, in *C.E.D. Cass.*, n. 214748 e Cass., sez. I, 29 gennaio 2014, n. 12995, Calabrò, in *C.E.D. Cass.*, n. 259028.

<sup>193</sup> Condividono tale tesi BARGIS, *Impugnazioni*, cit., 1061 ss. e SAVIO, *Le modifiche in materia di individuazione del giudice del rinvio*, cit., 315-316.

<sup>194</sup> Per una più dettagliata panoramica su tali limiti si vedano, tra i tantissimi, BARGIS, *Impugnazioni*, cit., 1061 ss.; GAITO, *Il giudizio di rinvio*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Gaito, Milano, 2015, 1117-1142; DINAZZI, *Il giudizio di rinvio*, in AA.VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, Torino, 1998, 707 e TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2015, 950-952.



nullità e inammissibilità già verificatesi nei precedenti giudizi (cfr. art. 627, comma 4, c.p.p.)<sup>195</sup>; nel caso di *errores in procedendo*, il giudice del rinvio potrà riesaminare il materiale probatorio, ma non potrà ribadire l'errore che ha condotto all'annullamento<sup>196</sup>.

In secondo luogo, occorre compiere un'osservazione in ordine ai soggetti legittimati a partecipare a questa nuova fase dell'*iter* procedimentale. In particolare, si ritiene – alla luce di quanto dispone l'art. 627, comma 5, c.p.p. – che l'impugnazione proposta dall'imputato assente non si estenda agli eventuali coimputati non impugnanti, che sono stati presenti alle fasi precedenti del giudizio, nella misura in cui si tratta di un motivo di appello esclusivamente personale<sup>197</sup>.

In terzo luogo, con riferimento al regime degli atti già formati, anche in questa sede vanno riproposte le considerazioni già svolte con riferimento al giudizio di secondo grado<sup>198</sup>.

Infine, con riferimento alla possibilità di accesso ai riti speciali, parte della dottrina ritiene operante il richiamo effettuato dall'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. e, pertanto, nel giudizio di rinvio, l'imputato potrà accedere ai riti speciali menzionati dall'art. 489, comma 2, c.p.p.<sup>199</sup>: giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta delle parti<sup>200</sup>. Parte della dottrina<sup>201</sup>, però,

---

<sup>195</sup> Si veda, in particolare, DINACCI, *Vecchio e nuovo nei limiti di rilevanza delle invalidità nel giudizio di rinvio: verso letture rispettose della legalità processuale*, in AA.VV., *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, a cura di Marandola, Assago, 2015, 673 ss.

<sup>196</sup> Cfr. BARGIS, *Impugnazioni*, cit., 1064, la quale precisa che «se, per risolvere la questione di diritto, la corte di cassazione ha preliminarmente verificato la *quaestio facti*, ritenendola esattamente risolta, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza della corte anche con riguardo alla questione di fatto che ne costituisce il presupposto».

<sup>197</sup> Sul punto si veda SAVIO, *Le modifiche in materia di individuazione del giudice del rinvio*, cit., 317, il quale precisa che «non si riscontra in tali casi alcuna necessità di assicurare l'uguaglianza di trattamento a soggetti che versano in situazioni giuridiche equivalenti o interdipendenti». Su quest'ultimo aspetto, si vedano, in giurisprudenza, Cass., sez. I, 2 giugno 1999, n. 1475, Fedra ed altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 213507; Cass., sez. VI, 11 marzo 2003, n. 11394, Rossitto e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 224267 e Cass., sez. I, 22 aprile 2005, n. 15288, Manzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 231242.

<sup>198</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 837.

<sup>199</sup> Così DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, cit., 224; TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia e l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 516 e NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 104-105.

<sup>200</sup> A cui dovrebbe aggiungersi, in via interpretativa, anche la messa alla prova. Sul punto si veda § 3 del presente Capitolo (in particolare la nota 96) e la nota 178.

<sup>201</sup> In questi termini si esprimono INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 206 e SAVIO, *Le modifiche in materia di individuazione del giudice del rinvio*, cit., 316-317, il quale – a sostegno

disattente tale ricostruzione osservando come l'art. 623, comma 1, lett. b), c.p.p. si limita a richiamare i "casi" di cui all'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. e, di conseguenza, non si può inferire automaticamente l'applicabilità dell'intera disciplina ivi descritta.

Tra le due opposte tesi esegetiche, appare più corretto propendere per la prima di esse nella misura in cui solo in questo modo è possibile evitare disparità di trattamento tra imputati che beneficiano della dichiarazione di nullità della sentenza in gradi diversi dell'*iter* processuale<sup>202</sup>.

## 5. LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO.

L'art. 11 legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto, «a completamento della gamma di rimedi predisposti al fine di ripristinare pressoché dall'origine i diritti partecipativi e difensivi

---

della tesi – richiama non solo la formulazione letterale, ma anche la «differenza ontologica che intercorre tra appello e giudizio di rinvio». Secondo l'Autore tale soluzione troverebbe conforto in quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «nei casi di rinvio al giudice di primo grado [...] l'interessato non viene rimesso in termini per la presentazione di istanze con riguardo alle quali si era già precedentemente verificata la decadenza. Di conseguenza, non è possibile avanzare per la prima volta in sede di rinvio la richiesta di riti alternativi qualora il termine per accedere agli stessi sia già spirato».

<sup>202</sup> Dello stesso avviso sono NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 105, la quale afferma che ritenere non applicabile il richiamo all'art. 489, comma 2, c.p.p. significherebbe creare una «disparità di trattamento del tutto ingiustificata, poiché dipendente dalla fase nella quale viene disposta la nullità della sentenza di primo grado e non certamente da un comportamento colposo dell'interessato»; ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, cit., 633; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 26; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 116 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 838. SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 56, il quale, pur affrontando il problema, non prende posizione sul punto.

dell'imputato incolpevolmente assente»<sup>203</sup>, un nuovo mezzo di impugnazione: l'art. 625-ter c.p.p.<sup>204</sup>.

Si tratta della rescissione del giudicato<sup>205</sup> attraverso cui il condannato in via definitiva o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato può chiedere, laddove si sia proceduto in sua assenza per tutta la durata del processo, che la Corte di Cassazione revochi la sentenza e disponga la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Tutto ciò sarà possibile solo se il condannato provi che l'assenza è stata determinata da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo<sup>206</sup>.

---

<sup>203</sup> Così BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 266. Inoltre, TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 839; RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, in *Proc. pen. e giust.*, 2015, 1, 123 e TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia e l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 517, i quali precisano che tale «rimedio si inserisce [...] nel solco del lungo e complesso travaglio esegetico volto a reperire uno strumento straordinario volto a dare attuazione alle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte europea dei diritti umani nei confronti dell'Italia».

<sup>204</sup> Cfr. CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 336, la quale descrive tale rimedio come «l'ultimo tassello» ossia come «lo strumento da utilizzare soltanto nel caso in cui non vi sia stata possibilità alcuna di rimedio durante i diversi gradi del giudizio». In altre parole, rescissione del giudicato come *extrema ratio*. Dello stesso avviso anche TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 840 e DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 5 dicembre 2014, 2.

*Contra* CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, cit., 2014, 1043-1044.

<sup>205</sup> Particolarmente interessanti le osservazioni di QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 101, la quale si sofferma «sulla scelta lessicale di un termine del tutto estraneo alla "toponomastica" processuale penale e dal netto sapore contrattualistico». Si vedano anche DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 24; BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rivedere*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2015, f. 1, 161; GIUNCHEDI, *Giudicato formatosi nei procedimenti in assenza e sua possibile rescissione*, in *Arch. pen.*, 2016, f. 1, 1 e SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, in *Leg. pen.*, 2014, 639.

<sup>206</sup> Per una complessiva visione dell'istituto si può, rinviando alla manualistica, fare riferimento a BARGIS, *Impugnazioni*, cit., 1060-1061; LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2014, 778-779; RANALDI, *La rescissione del giudicato*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Gaito, Assago, 2015, 1153-1158; TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 968 e GALANTINI, *I mezzi straordinari di impugnazione*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso e Vigoni, Torino, 2015, 903-906.

Il mezzo di impugnazione appena descritto può essere definito come un rimedio restitutorio inquadrabile tra i mezzi di impugnazione straordinari nella misura in cui travolge il giudicato<sup>207</sup>. Tuttavia, possiamo, fin da subito, individuare alcune differenze con gli altri due mezzi di impugnazione straordinari previsti dal nostro ordinamento processuale (la revisione e il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto): una prima diversità riguarda il fatto che la rescissione non tende ad ottenere necessariamente un esito favorevole per il condannato<sup>208</sup> e una seconda

---

<sup>207</sup> In questi termini si esprimono, oltre alla manualistica indicata nella nota precedente, anche SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 58; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 108; MAGI, *La rinunzia tacita e la volontaria sottrazione: brevi riflessioni sulla distinzione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo*, cit., 20; CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 324; TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia e l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 516; CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit.; EAD., *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità ed ambiguità*, cit., 10; NOFRI, *sub art. 625-ter c.p.p.*, in AA.VV. *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2015, 2788; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 638-639; ALONZI, *Irreperibilità dell'imputato e sospensione del processo*, cit., 589; BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 266; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 165; DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, in AA.VV., *Le impugnazioni straordinarie*, a cura di Corvi, Torino, 2016, 203; SILVESTRI, *Il nuovo processo in assenza dell'imputato e la rescissione del giudicato*, cit., 454; ALONZI, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 296; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 839-841; BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, cit., 161; DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, cit., 6; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 76; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 207; CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, cit., 1041; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 118 e 120, il quale parla di un «rimedio post-giudicato».

Critici sul punto appaiono DIDDÌ, *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, cit., 226, il quale afferma che è «discutibile la omologazione della rescissione ad un mezzo di impugnazione» e RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, cit., 127-128 e ID., *La rescissione del giudicato alla Sezioni Unite "anche al fine di prevenire possibili contrasti giurisprudenziali"*, in *Arch. pen.*, 2014, f. 2, 3-4, il quale afferma che «l'ubi consistam dello specifico rimedio [...] non è quello tipico dei mezzi di impugnazione, bensì quello proprio dell'incidente di esecuzione» e anche BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, cit., 161, la quale parla di una impugnazione straordinaria «di tipo ibrido».

In giurisprudenza si veda Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 36848, Burba, in *C.E.D. Cass.*, n. 259990.

<sup>208</sup> Sul punto si vedano BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 166.

discrepanza è rintracciabile nel fatto che solo la rescissione prevede una distinzione tra il giudizio rescindente e quello rescissorio<sup>209</sup>.

Prima di procedere all'analisi dell'istituto di cui all'art. 625-ter c.p.p.<sup>210</sup>, possiamo analizzare la sua *ratio*. La rescissione del giudicato è diretta a fornire all'interessato un nuovo giudizio sulla fondatezza dell'accusa<sup>211</sup> e, può essere definita come lo «strumento principe della garanzia *ex post* del diritto dell'imputato a partecipare all'udienza penale»<sup>212</sup>, nella misura in cui viene garantita la possibilità di celebrare un nuovo processo in cui il soggetto interessato possa partecipare e esercitare, in maniere piena, il proprio diritto di difesa<sup>213</sup>.

---

<sup>209</sup> Cfr. BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 119; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 852 e SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 640.

<sup>210</sup> Vanno ricordate, sempre preliminarmente, le considerazioni svolte da DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 224, il quale afferma che «la richiesta di rescissione, oltre a rappresentare il nuovo rimedio interno cui il condannato che ritenga di aver subito un processo *in absentia* in violazione dell'art. 6 Cedu dovrà servirsi, prima di rivolgersi alla Corte di Strasburgo, a ben vedere, si pone oggi anche quale strumento a disposizione del condannato, in luogo della revisione del processo, al fine di ottenere l'integrale *restitutio in integrum* in conseguenza della violazione del diritto di partecipazione al processo riconosciuta dalla medesima Corte». Dello stesso avviso sono QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 101-102; DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, cit., 6-7; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 108; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 120. *Contra* BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 266-267; BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, cit., 162 e BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 184-185, i quali ritengono di dover distinguere tra l'art. 625-ter c.p.p. – inteso come rimedio volto a reagire alla patologie del processo celebrato *in absentia* – e l'art. 630 c.p.p., nel testo risultante dopo l'intervento della Corte Costituzionale (cfr. C. Cost., 14 aprile 2011, n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, 1523 ss.) – inteso come strumento diretto a contrastare le violazioni della CEDU.

<sup>211</sup> Cfr. DEI-CAS, *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, cit., 203.

<sup>212</sup> Così CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 324, la quale precisa: «nemmeno il giudicato può coprire la violazione del diritto alla conoscenza di un procedimento penale nei propri confronti».

<sup>213</sup> In questi termini si esprime CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 326. Dello stesso avviso sono BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 166; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 118; CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit.; EAD., *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità ed ambiguità*, cit., 10; POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, cit., 4; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 842; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 207; DELLA TORRE, *Le*

### 5.1 *I soggetti legittimati e i presupposti.*

Il condannato<sup>214</sup> e il sottoposto a misura di sicurezza<sup>215</sup> sono legittimati a presentare la richiesta di rescissione del giudicato. È escluso, invece, dal novero dei soggetti legittimati il prosciolto o l'assolto nel giudizio di merito.

L'impossibilità di esperire il rimedio della rescissione avverso le sentenze di assoluzione potrebbe essere giustificata, non tanto in base al fatto che l'imputato non abbia interesse – nonostante la lesione del suo diritto partecipativo – ad ottenere la revoca di una sentenza che si è pronunciata a suo favore, ma considerando che l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 625-ter c.p.p. potrebbe condurre ad un risultato del tutto controproducente per l'interessato nella misura in cui, nella eventuale fase rescissoria, non opera il divieto della *reformatio in peius*<sup>216</sup>.

---

*Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico, cit., 6 e SPAGNOLO, Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini, cit., 636.*

<sup>214</sup> Per BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 168, deve essere ricompreso anche il condannato ai soli effetti civili. Dello stesso avviso è anche CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 2 marzo 2015, 2, il quale considera come soggetti legittimati anche «il soggetto il cui ricorso sia stato rigettato per la responsabilità penale con sentenza di annullamento con rinvio quanto alla determinazione della pena o ad altre statuizioni accessorie; ma non l'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio quanto all'accertamento della responsabilità». Per DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, cit., 213, occorre ricomprendere anche la sentenza di patteggiamento, «ancorché di fatto tale rimedio sembri difficilmente applicabile» a tali casi.

<sup>215</sup> Cfr. CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, cit., 2, il quale si interroga circa la possibilità di ricomprendere tra i soggetti legittimati anche il soggetto sottoposto a misura di prevenzione oppure nei cui confronti sia applicato il perdono giudiziale o sia stata emessa sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. *Contra* DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, cit., 213, il quale ritiene che non possano essere ricompresi né i condannati ai soli effetti civili né i destinatari del perdono giudiziale né di sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto né di «altri epiloghi proscioglitivi ce, pur implicando un accertamento della responsabilità penale dell'imputato, non contengono un "comando punitivo"». L'Autore precisa, inoltre, che dovrebbero escludersi anche i destinatari di una misura di sicurezza patrimoniale e ciò sulla base dell'analisi dei termini "sottoposto". Per analoghe considerazioni sull'utilizzo di tale termine sia concesso rinviare al § 3.2, lett. b) del Capitolo II.

<sup>216</sup> In questo senso si esprimono NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 110; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 842; DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, cit., 211 e SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 642. Sul punto si vedano CARNEVALE,

I soggetti legittimati possono ottenere la rescissione del giudicato qualora ricorrano, alla luce di quanto prevede l'art. 625-ter, comma 1, c.p.p., due condizioni: la dichiarazione di assenza per tutta la durata del processo e la prova della incolpevole mancata conoscenza.

La prima di dette condizioni ricomprende una serie di ipotesi. Ne consegue che il rimedio della rescissione del giudicato potrà essere attivato da colui che è stato erroneamente dichiarato assente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420-bis c.p.p.<sup>217</sup>, ma anche da colui nei confronti del quale il processo non sia stato sospeso *ex art. 420-quater* c.p.p., pur ricorrendone i presupposti. Tuttavia, la rescissione del giudicato «può essere esperita anche qualora le norme siano state correttamente applicate, ma resti uno scarto tra la presunzione di conoscenza e la conoscenza effettiva»<sup>218</sup>. Aderendo a tale interpretazione si giunge ad affermare la possibilità, almeno a parere di chi scrive, di sindacare lo scarto che già si era rilevato tra conoscenza effettiva e conoscenza presunta<sup>219</sup>, garantendo così che, nonostante il rispetto delle regole processuali, possa essere sanata l'eventuale lesione del diritto di difesa dell'imputato che, nonostante la regolarità formale, non abbia potuto conoscere e partecipare al processo a suo carico<sup>220</sup>.

---

*L'interesse ad impugnare nel processo penale*, cit., 180-190 e le considerazioni svolte nella nota 189 del presente Capitolo.

<sup>217</sup> Sul punto si veda NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 112, la quale precisa che «appare illogico negare la legittimazione ad agire del condannato il cui processo sia stato celebrato *in absentia* per una errata lettura degli atti da parte dell'autorità giudiziaria». Dello stesso avviso sono anche TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia e l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 516; CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, cit., 1041; DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, cit., 215 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 843.

<sup>218</sup> Così CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 325-326. Dello stesso avviso sono anche BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 268, il quale afferma che «la rescissione del giudicato si presti ad offrire una fondamentale *chance* anche a chi sia stato processato legittimamente in assenza, stante la conoscenza del procedimento»; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 112; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 843; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 208; DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, cit., 8 e SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 643.

<sup>219</sup> Cfr. § 3 del Capitolo II.

<sup>220</sup> Sul punto si veda BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 268, il quale afferma che «un giudizio in assenza, per quanto tecnicamente rispettoso delle regole del procedere [...] apre una ferita inguaribile rispetto alla giustizia della sentenza che lo

Ovviamente deve essere escluso il caso di assenza consapevole (art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p.): colui che si è consapevolmente e volontariamente sottratto al proprio processo non può chiedere la revoca della sentenza e la celebrazione di un nuovo processo<sup>221</sup>.

Da ultimo va notato che, anche in sede di rescissione, il Legislatore della riforma non abbia considerato espressamente l'ipotesi di assenza determinata da assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento nel caso in cui l'imputato non abbia tempestivamente comunicato e provato l'esistenza della realtà ostativa alla partecipazione al processo<sup>222</sup>.

Con riferimento, invece, al requisito della prova richiesta al legittimato attivo, possiamo affermare, in conformità a quanto sottolineato dalla più attenta dottrina, che l'art. 625-*ter*, comma 1, c.p.p. impone a carico del soggetto legittimato un significativo onere probatorio<sup>223</sup>: dovrà provare l'incolpevole<sup>224</sup> mancata conoscenza del procedimento<sup>225</sup>.

---

conclude, laddove l'imputato dimostri che in realtà il processo si è svolto a sua insaputa». Pertanto, conclude l'Autore, «la rescissione si presenta come un rimedio contro una sentenza ingiusta».

<sup>221</sup> Di questo avviso sono NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 112; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 209; CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 328; DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, cit., 215 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 844. Sul punto si vedano il § 3.1 del Capitolo II e il § 4 del presente Capitolo.

<sup>222</sup> Sul punto si vedano DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 224 e 231; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 167; NOFRI, *sub art. 625-ter c.p.p.*, cit., 2789; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 103; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 209; RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, cit., 132; CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, cit., 2; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 645; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 844; DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, cit., 218; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 112-113 e BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 269, il quale chiaramente evidenzia come tale scelta «non sembra dotata di ragionevolezza [...] poiché finisce con il creare regimi differenziati di accesso ai singoli rimedi restitutori».

<sup>223</sup> Sul punto si vedano SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 59; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 112; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 103; MAGI, *La rinuncia tacita e la volontaria sottrazione: brevi riflessioni sulla distinzione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo*, cit., 20; CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit.; EAD., *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità ed ambiguità*, cit., 10; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit.,



Tale *onus probandi* si pone in linea con alcune situazioni pre-riforma<sup>226</sup>, ma in aperto contrasto con le indicazioni sovranazionali<sup>227</sup>, le quali «impongono l'automaticità nell'accesso al meccanismo restitutorio per la sola circostanza che l'imputato non sia stato presente al proprio

---

644; DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, cit., 9-11; POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, cit., 5-6; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 25; ALONZI, *Irreperibilità dell'imputato e sospensione del processo*, cit., 589; CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, cit., 1041-1042; BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, cit., 164-165; DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, cit., 219 ss.; RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, cit., 132; ALONZI, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato*, cit., 298-299; NOFRI, *sub art. 625-ter c.p.p.*, cit., 2788; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 167 e 173, i quali suggeriscono di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 625-ter, 420-bis e 420-quater c.p.p. per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non consente l'accesso al rimedio restitutorio coloro che legittimamente impossibilitati a comparire non abbiano, incolpevolmente, comunicato tempestivamente al giudice l'impedimento e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 845, i quali precisano che «la difficoltà dell'*onus probandi* varia a seconda del livello di "sintomaticità" dell'elemento che ha giustificato la decisione di procedere in *absentia*».

<sup>224</sup> Per INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 209, è sufficiente che la mancata conoscenza sia stata «anche solo facilitata dalla negligenza» dell'imputato. Dello stesso avviso sono anche TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 845, i quali precisano che «solo la negligenza del difensore d'ufficio possa consentire la giustificazione dell'assenza dell'interessato, salvo che dagli atti emerga che il patrocinatore è riuscito a stabilire un rapporto professionale effettivo con il proprio assistito».

In giurisprudenza, si veda Cass., sez. VI, 1 aprile 2015, n. 15932, Della Nave, in *C.E.D. Cass.*, n. 263084, la quale afferma che «sussiste colpa evidente [...] quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento».

<sup>225</sup> Si veda CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 329, la quale ritiene che l'onere probatorio costituisca limite sostanziale – «in quanto consente la tutela del diritto a partecipare al processo entro i confini segnati dalla diligenza dell'interessato, escludendo la possibilità di tutela per chi colpevolmente si disinteressa» – e processuale – «in quanto delinea le regole dell'onere della prova» – della rescissione del giudicato. Negli stessi termini si esprime SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 643.

<sup>226</sup> In particolare, il riferimento è all'art. 175, comma 2, c.p.p., nella formulazione precedente alla riforma del 2005. Per un approfondimento sul punto sia concesso rinviare a quanto detto *supra* nel § 4 e nella Sezione II del Capitolo I.

<sup>227</sup> Sul punto sia concesso rinviare a quanto detto nella sezione II del Capitolo I. In questa sede riteniamo di condividere quanto affermato da SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 645; DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, cit., 222 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 847, secondo i quali «la tenuta convenzionale della nuova disposizione dipenderà molto dalla lettura che ne farà la giurisprudenza».

processo»<sup>228</sup>. Tuttavia, parte della dottrina<sup>229</sup>, ritiene che l'imposizione di un siffatto onere probatorio in capo all'imputato sia opportuno nella misura in cui «nel corso del procedimento svoltosi, l'autorità giudiziaria ha già effettuato non soltanto il controllo delle notifiche, ma anche un'indagine più approfondita sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, basata su risultati certi che possono condurre a presumere ragionevolmente la rinuncia volontaria a comparire»<sup>230</sup>. La maggior parte della dottrina ritiene, invece, alquanto problematica la previsione di un siffatto onere probatorio<sup>231</sup>.

## 5.2 *L'iter procedimentale.*

Descritti i presupposti e indicati i soggetti legittimati, possiamo addentrarci nell'analisi della sequenza procedimentale delineata dall'art. 625-ter c.p.p.

---

<sup>228</sup> Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 113. Sul punto sia concesso rinviare a quanto detto nella sezione I del Capitolo I.

<sup>229</sup> In questi termini si esprime CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 331-332. Anche SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 644, ritiene la scelta legislativa ragionevole, ma evidenzia il rischio che l'imposizione di tale onere probatorio esponga la nuova disciplina alla censura della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Appare dello stesso avviso anche CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, cit., 1-2. Sul punto si veda DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, cit., 222, il quale ritiene che la possibilità riconosciuta alla Corte di Cassazione di acquisire e analizzare gli atti delle fasi procedurali precedenti – cfr. *infra* – «può contribuire, in qualche misura, ad alleggerire l'onere probatorio di cui è gravato il richiedente»; BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rivedere*, cit., 166 e DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, cit., 11.

<sup>230</sup> Così CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 332, la quale precisa, ulteriormente (pg. 335-336), che «l'onere probatorio non potrà essere soddisfatto con mere affermazioni», ma, dovendo superare la presunzione di conoscenza, si attingerà «diversamente, a seconda di quelli che sono stati gli elementi che hanno giustificato la suddetta presunzione. Ad esempio, appare più ardua la prova del contrario con riferimento a fatti sintomatici di conoscenza particolarmente significativi, come la notifica a mani proprie».

<sup>231</sup> Sul punto si veda DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, cit., 16, secondo cui «pare opportuno prospettare un'esegesi dell'onere di cui all'art. 625-ter c.p.p., in base alla quale esso vada ritenuto concretamente assolto perlomeno secondo lo *standard* della preponderanza dell'evidenza»; solo tale *standard* «non eccessivamente rigoroso costituisc[e] il giusto bilanciamento tra esigenze di sistema e diritti del singolo». Dello stesso avviso è anche DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, cit., 223.

Il primo segmento è rappresentato dalla richiesta che deve essere presentata, a pena di inammissibilità<sup>232</sup>, dall'interessato personalmente oppure da un suo difensore munito di procura speciale, autenticata nelle forme di cui all'art. 583, comma 3, c.p.p.<sup>233</sup>. La richiesta deve essere scritta<sup>234</sup>, motivata<sup>235</sup> e deve essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1, c.p.p.). Tale conclusione è giustificata dal fatto che, nel silenzio dell'art. 625-ter c.p.p., si può applicare la regola generale in materia di impugnazioni<sup>236</sup>.

---

<sup>232</sup> Cfr. Cass., sez. I, 15 aprile 2015, n. 23426, Lahrach, in *C.E.D. Cass.*, n. 263793, secondo cui «è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata a mezzo fax, atteso il principio di tassatività delle forme previste dalla legge per la presentazione delle impugnazioni e l'esplicita disciplina in proposito dettata dall'art. 625 ter, comma secondo, cod. proc. pen.».

<sup>233</sup> Il richiamo alle forme previste dall'art. 583, comma 3, c.p.p. è, secondo DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 225, «finalizzata ad impedire che, nell'eventuale successiva fase rescissoria, il condannato possa eccepire di non aver avuto conoscenza del processo». Inoltre, come evidenziano BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 168, si tratta di un'eccezione alla regola sancita dall'art. 571, comma 3, c.p.p. Tuttavia, tale interpretazione, almeno a parere dello scrivente, non può trovare applicazione nella misura in cui l'art. 571, comma 3, c.p.p. parla di "difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento" ovvero di "difensore nominato a tal fine"; pertanto, la legittimazione spetta anche al procuratore speciale (dello stesso avviso sono anche MELE, sub art. 571 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 41 e GIALUZ, sub art. 571 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 5227 ss.). In conclusione, la norma sembra introdurre una particolare modalità di autenticazione della procura speciale.

<sup>234</sup> Così DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 225.

<sup>235</sup> Sul punto di vedano DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 226; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 111. Inoltre si ricorda che SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 647, in dottrina, e Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 36848, Burba, cit., in giurisprudenza, affermano la necessità che l'interessato allegghi la documentazione a sostegno della sua richiesta.

<sup>236</sup> Dello stesso avviso sono SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 58; BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 270; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 102; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 646; TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia e l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 517; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 120; DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, cit., 8; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 849; NOFRI, sub art. 625-ter c.p.p., cit., 2789; CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 332; ALONZI, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato*, cit., 297; BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rivedere*, cit., 164; CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, cit., 1041; DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in*

Prima di procedere oltre nell'analisi dell'*iter* procedimentale, vale la pena soffermarci sul rapporto tra la richiesta presentata personalmente dall'interessato e quella presentata dal difensore. La complessa problematicità<sup>237</sup> relativa al rapporto tra queste due impugnazioni appare, nell'attuale assetto normativo, ridimensionata poiché il difensore potrà proporre richiesta di rescissione solo se munito di procura speciale: tale circostanza induce ad escludere che sia possibile il decorso di un doppio termine<sup>238</sup> e che si verifichi una duplicità di impugnazioni avverso il medesimo provvedimento.

La richiesta deve essere presentata, precisa l'art. 625-ter, comma 2, c.p.p., nei trenta giorni successivi al momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento<sup>239</sup>. L'individuazione del

---

integrum, cit., 226, il quale evidenzia come «la soluzione proposta ha indubbiamente un effetto pratico non trascurabile in quanto consente una più rapida acquisizione degli atti del procedimento da parte della Corte di cassazione».

In giurisprudenza, si veda Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 36848, Burba, cit., la quale individua l'operatività del principio contenuto nell'art. 582 c.p.p. «nonostante si verta in una procedura che trae formalmente impulso da una richiesta diretta alla Corte di Cassazione». La sentenza ritiene che tale soluzione sia confortata dalla disciplina applicabile in caso di rimessione del processo (cfr. art. 46, comma 1, c.p.p.) e precisa che per cancelleria del giudice del provvedimento impugnato deve intendersi «cancelleria del giudice la cui sentenza è stata posta in esecuzione».

<sup>237</sup> Per un approfondimento su tale questione si rinvia a quanto detto nella Sezione II del Capitolo I e, in questa sede, si richiamano, *ex plurimis*, UBERTIS, *Argomenti di procedura penale*, vol. II, Milano, 2006, 209 ss.; BUZZELLI, *Restituzione nel termine e sentenza contumaciale: dopo una riforma inappagante, è necessaria una svolta*, in *Cass. pen.*, 2007, 3386 ss.; CONTI, *La preclusione nel processo penale*, Milano, 2014, 93 ss.; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 848-849; DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 225; PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, cit., 259 ss.; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 292 ss.; MOSCARINI, *Lo "specifico mandato" al difensore per impugnare la sentenza contumaciale*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 850 ss.; RUSSO, *Impugnazione del difensore del contumace e restituzione nel termine*, in *Giur. merito*, 2008, 595 ss. e MONTAGNA, *Contumacia dell'imputato e impugnazione del difensore*, in *Giur. it.*, 1994, II, 313 ss. .

In giurisprudenza si vedano, *ex plurimis*, C. Cost., 4 dicembre 2009, n. 317, in *Giur. cost.*, 2009, 4747 ss., la quale «dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato»; Cass., sez. I, 21 giugno 2006, n. 34468, De Los Reyes, in *C.E.D. Cass.*, n. 234834 e Cass., sez. I, 7 dicembre 2006, n. 41711, Virzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 235293.

<sup>238</sup> In questi termini si esprime CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 333.

<sup>239</sup> Va posta attenzione all'uso del termine "procedimento". Infatti, se usato in senso tecnico, l'interessato dovrebbe limitarsi a provare la conoscenza della prima fase del segmento processuale; tuttavia, anche in questa sede, emerge la scarsa attenzione che il Legislatore ha riservato all'uso del termine "processo" e "procedimento" (su cui si rinvia, per un approfondimento, a quanto detto nel § 3 del Capitolo II). Sul punto si

*dies a quo* scatena alcune problematicità: numerose, infatti, sono state le critiche della dottrina<sup>240</sup> che ha sottolineato l'estrema difficoltà nel controllo del termine. In particolare, va precisato che l'interessato dovrà dimostrare il momento in cui ha preso conoscenza del procedimento<sup>241</sup>.

La competenza funzionale è individuata, come già accennato, nella Corte di Cassazione, a prescindere dall'organo giudicante che ha pronunciato la sentenza impugnata<sup>242</sup>. La dottrina ha sollevato dubbi circa l'opportunità di individuare la Corte di Cassazione quale giudice competente<sup>243</sup>, nella misura in cui si finisce con il gravare eccessivamente la Suprema Corte<sup>244</sup> e

---

veda BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 269-270, il quale suggerisce correttamente di interpretare il termine "procedimento" in senso lato – e, quindi, riferito all'intero arco processuale –, anche in relazione al fatto che l'art. 625-ter, comma 1, c.p.p. utilizza proprio il termine "processo".

<sup>240</sup> Sul punto si vedano SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 58, il quale afferma che ciò «implica un controllo dell'osservanza del termine da parte della Corte di cassazione di difficile attuazione, non potendosi affatto escludere condotte strumentali difficilmente verificabili» e BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 269, il quale sottolinea «la scarsa precettività della sanzione richiamata [inammissibilità], visto che la data esatta della presa di conoscenza difficilmente risulterà in modo certo». Si veda anche BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 119; CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, cit., 1041; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 24; BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, cit., 164; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 646-647; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 849-850; MONTAGNA, *Sulla nuova ipotesi di rescissione del giudicato di cui all'art. 625 ter c.p.p.*, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, 1416 e QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 102, la quale afferma che «forse sarebbe stato più agevole [...] individuare come fenomeno rilevante per il *dies a quo* la conoscenza del provvedimento irrevocabile di condanna o di applicazione della misura di sicurezza, piuttosto che del procedimento, posto che la conoscenza del secondo parrebbe derivare, in queste situazioni, necessariamente dalla conoscenza del primo».

<sup>241</sup> Cfr. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 108 e CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 333. Sul punto va osservato che si tratta dello stesso termine previsto dall'art. 175, comma 2-bis c.p.p.; pertanto, possiamo richiamare la giurisprudenza sulla decorrenza di tale termine dall'accertata notizia del procedimento (Cass., sez. I, 26 novembre 2013, n. 51773, Kosterra, in *C.E.D. Cass.*, n. 258233), sull'onere dell'imputato di dimostrare il momento di avvenuta conoscenza del procedimento (Cass., sez. II, 29 gennaio 2003, n. 18652, Balice, in *C.E.D. Cass.*, n. 224830; Cass., sez. I, 8 febbraio 2006, n. 8321, De Sandro, in *C.E.D. Cass.*, n. 233700; Cass., sez. I, 5 luglio 2013, n. 35770, Mocanu, in *C.E.D. Cass.*, n. 256309; e Cass., sez. V, 19 settembre 2005, n. 45716, Geraci, in *C.E.D. Cass.*, n. 233206. *Contra* Cass. sez. V, 31 marzo 2010, n. 19072, R. in *C.E.D. Cass.*, n. 247510 e Cass., sez. III, 20 febbraio 2013, n. 28914, Tonutti, in *C.E.D. Cass.*, n. 255591).

<sup>242</sup> In questi termini si esprime DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 224.

<sup>243</sup> In questi termini si esprime NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 108-109, la quale suggerisce, per il concreto atteggiarsi del rimedio, una più corretta collocazione nell'ambito del procedimento di esecuzione. In particolare, l'Autrice afferma che

«perché appare prevedibile che la macchinosità della procedura finisca per produrre ritardi nell'istituzione dei giudizi rescissori di fronte all'organo competente di primo grado»<sup>245</sup>.

Individuate le modalità di attivazione della rescissione del giudicato ed individuata l'Autorità Giudiziaria competente, occorre chiedersi che tipo di giudizio verrà celebrato avanti alla Suprema Corte. Le diverse ipotesi esegetiche prospettate<sup>246</sup> sono state superate dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>247</sup>, le quali hanno stabilito l'applicabilità dell'art. 611 c.p.p. ossia del procedimento in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti.

---

«l'istituto in esame avrebbe dovuto essere collocato [...] nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il procedimento di esecuzione: il potere di revocazione del giudicato, invero, appartiene fisiologicamente a quel giudice, ai sensi dell'art. 670 c.p.p.»; inoltre, «anche il procedimento regolato dall'art. 666 c.p.p., sembra meglio strutturato per le determinazioni che il giudice è chiamato ad effettuare in sede di revocazione del giudicato». Dello stesso avviso sono anche BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 183; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 639 e DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 24.

<sup>244</sup> In questo senso BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 271; ALONZI, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato*, cit., 296; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 75; RANALDI, *La rescissione del giudicato alla Sezioni Unite "anche al fine di prevenire possibili contrasti giurisprudenziali"*, cit., 5; CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, cit., 1041; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 856; BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rivedere*, cit., 162-163; RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, cit., 133; SANTACROCE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 75; CHINNICI, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità ed ambiguità*, cit., 12, la quale precisa che «alla Corte di cassazione già "assediate", con il ricorso diretto per la rescissione del giudicato viene attribuito non solo un ulteriore aggravio, ma le si addossa [...] il ruolo di giudice dei fatti [...] in controtendenza con la necessità di risagomare la "piattaforma operativa" del giudice di legittimità entro i confini certi del giudizio di controllo» e DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 23-24, il quale afferma che tale soluzione «stravolge in modo incomprensibile il sistema delle impugnazioni».

Inoltre, si consideri che tale attribuzione di competenza appare nettamente contraria all'attuale tendenza di deflazione dei giudizi di legittimità: sul punto, si rinvia alle interessanti riflessioni contenute in AA.VV., *La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano 2014, nella c.d. "Carta di Napoli" (il cui testo si può leggere nel volume appena citato) e BARGIS-BELLUTA, *Rimedi per i "mali" della Corte di Cassazione: ovvero "Carta di Napoli" e dintorni*, in AA.VV., *Impugnazioni penali. Assestamenti e prospettive di riforma*, a cura di Bargis e Belluta, Torino, 2013, 303 ss. .

<sup>245</sup> Così BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 271.

<sup>246</sup> Le possibili alternative erano: procedura *de plano*, udienza pubblica, camera di consiglio nelle forme dell'art. 127 c.p.p. oppure camere di consiglio nelle forme dell'art. 611 c.p.p. . Sul punto si vedano TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 850 e anche Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 36848, Burba, cit. .

<sup>247</sup> In questo senso Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 36848, Burba, cit., la quale ritiene possibile la procedura *de plano* solo nei casi di inammissibilità o di manifesta infondatezza. *Contra* ALONZI, *Le Sezioni Unite sulla*

Tale soluzione, però, non ha sopito le critiche della dottrina<sup>248</sup>, anche perché le Sezioni Unite si sono limitate ad affermare l'applicabilità della procedura camerale non partecipata<sup>249</sup>.

Quanto al tipo di cognizione della Suprema Corte: «è inevitabile che la Corte non solo debba svolgere un giudizio di merito, ma che essa debba procedere ad una istruttoria»<sup>250</sup> con riguardo agli atti contenuti nel fascicolo processuale formati nei precedenti gradi di giudizio, poiché è necessario verificare, oltre alla regolarità della notifica, anche se nel corso del procedimento si siano verificate le situazioni descritte dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p.<sup>251</sup>.

---

*rescissione del giudicato*, cit., 300 e BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rivedere*, cit., 166.

<sup>248</sup> Sul punto si vedano DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 226, e BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 120-121, i quali ritenevano auspicabile l'udienza pubblica con le forme e le modalità di cui all'art. 610, comma 3 e 5 c.p.p.; ALONZI, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato*, cit., 299, il quale ritiene più corretto applicare il rito camerale partecipato (art. 127 c.p.p.), sottolineando che l'«apertura al contributo dialettico delle parti sia pur in sede camerale» risponde alla «necessità di tener conto del fatto che nei confronti della decisione emessa dalla Cassazione non sia esperibile alcuna forma di impugnazione con il che la partecipazione all'udienza dei contraddittori appare l'unica maniera per consentire ad ognuno di essi di illustrare più efficacemente le proprie ragioni»; RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, cit., 129-130 e BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rivedere*, cit., 166: tutti questi Autori ritengono corretto optare per il rito camerale partecipato.

<sup>249</sup> La sentenza si limita a richiamare un suo precedente: Cass., SS.UU., 30 ottobre 2008, n. 9857, Manesi, in *C.E.D. Cass.*, 242291. Tale sentenza – pronunciandosi sul rito applicabile al ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal G.i.p. a norma dell'art. 263, comma 5, c.p.p. – delinea la distinzione tra il rito camerale partecipato ex art. 127 c.p.p. e il rito di cui all'art. 611 c.p.p. . In particolare, si afferma che «il rito camerale di cassazione previsto dall'art. 611 c.p.p. costituisce una forma specifica e generale per la sede di legittimità [...]» e consente di garantire, pur attraverso un contraddittorio cartolare, il diritto di difesa della parti. Tuttavia, proprio la lettura di tale sentenza induce, almeno a parere di chi scrive, a ritenere che il rito di cui all'art. 611 c.p.p. non possa trovare applicazione nel caso di rescissione del giudicato nella misura in cui il rito camerale non partecipato appare compatibile solo con un giudizio di legittimità e non anche – come è il caso della rescissione – un giudizio di merito su fatti processuali (cfr. *supra* e *infra* sui compiti di accertamento della Corte di Cassazione in tema di rescissione).

<sup>250</sup> Così DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 227. Dello stesso avviso è NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 108-109, la quale sottolinea come tale attività appaia «incompatibile con le peculiarità che connotano il procedimento innanzi alla Suprema Corte».

<sup>251</sup> Sul punto si vedano SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 59; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 18-19; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 120; CHINNICI, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità ed ambiguità*, cit., 12; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 210; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 847 e 855; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 76; CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 334; BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 270; DELLA TORRE, *Le*

Quanto ai possibili epiloghi del giudizio instaurato ai sensi e per gli effetti dell'art. 625-ter c.p.p., essi possono essere due: il rigetto o l'accoglimento della richiesta.

Il primo caso non è espressamente disciplinato dalla norma in esame. Tuttavia, benchè non si possa escludere la possibilità che la Corte di Cassazione respinga le doglianze del condannato o del sottoposto a misura di sicurezza, appare dubbia sia la forma che dovrà assumere il provvedimento di rigetto<sup>252</sup>, sia quali possano essere i possibili rimedi esperibili nei confronti di una simile decisione<sup>253</sup>.

---

*Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico, cit., 9 e BRICCHETTI, PISTORELLI, Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile, cit., 104, i quali precisano che la Corte di Cassazione sia «giudice della “prova” e del “merito”, del fatto processuale dell'assenza, nei termini dedotti dal ricorrente, autorizzato alla rilettura di tutti gli atti del processo utili per valutare la domanda».*

Si veda anche DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 24, il quale si mostra particolarmente critico sull'attribuzione alla Corte di Cassazione di un giudizio su una situazione fattuale controversa.

In giurisprudenza, si veda Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 36848, Burba, cit., la quale afferma che è inevitabile l'esame degli atti del procedimento di merito e precisa che «deve escludersi che sia inibita alla Corte di cassazione l'acquisizione, eventualmente anche in sede di esame preliminare, di documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita». Va notato come la sentenza appena citata ritenga plausibile tale assetto normativo.

<sup>252</sup> Cfr. DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 227.

<sup>253</sup> Sul punto si veda NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 111, la quale risponde al quesito affermando che «l'unica alternativa possibile sarebbe il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, di cui all'art. 625-bis c.p.p.». Dello stesso avviso sono BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 181; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 853-854; CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, cit., 6; RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, cit., 131 e SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 651, il quale afferma anche che la richiesta rigettata è reiterabile sulla base di elementi diversi, tuttavia, l'applicazione pratica di tale possibilità risulta fortemente ridotta dalla previsione del termine perentorio di trenta giorni entro il quale la richiesta deve essere presentata. Condivide tale asserzione CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, cit., 1042.

*Contra* BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 121, il quale ritiene che non sia applicabile l'art. 625-bis c.p.p., «considerato che, anche per la sua collocazione, tale ultima disposizione sembra essere finalizzata a correggere i provvedimenti presi a conclusione del processo, e non quelli che vengono richiesti al fine di demolire pronunce irrevocabili».



In caso di accoglimento, invece, l'art. 625-ter, comma 3, c.p.p. prevede che la Suprema Corte revochi<sup>254</sup> la sentenza impugnata – ma, non è chiaro, neppure in questo caso, la forma che tale provvedimento dovrà assumere<sup>255</sup> – e disponga la trasmissione degli atti al giudice di primo grado<sup>256</sup>.

Si apre, a questo punto, la fase rescissoria<sup>257</sup>, la quale solleva alcune questioni problematiche in ordine all'individuazione del giudice competente, al materiale probatorio già acquisito e all'esperibilità dei riti alternativi.

Quanto alla prima questione, il dato letterale è chiaro: si tratta del giudice di primo grado<sup>258</sup>. La restituzione del processo al giudice di prime cure avverrà anche nel caso in cui il vizio si sia verificato durante l'udienza preliminare<sup>259</sup>.

---

<sup>254</sup> Sul punto si rinvia a BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 119, il quale previsa che «l'uso di tale verbo sembra appropriato, verificandosi nella fattispecie l'accertamento di un fatto sopravvenuto», ossia l'ignoranza incolpevole.

<sup>255</sup> Cfr. DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, cit., 227.

<sup>256</sup> Cfr. CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 321, la quale parla di «regressione al primo grado» e, successivamente, precisa che nel nuovo processo l'interessato riacquisterà la qualifica di imputato; BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 271, il quale afferma che «il processo erroneamente svolto in assenza viene travolto dalla revoca della sentenza [...] e le lancette dell'orologio processuale vanno riportate all'esordio del giudizio di prime cure» e BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rivedere*, cit., 167, la quale afferma che si tratta di un giudizio di rinvio «del tutto atipico, perché il travolgimento del giudicato [...] attribuisce al giudice di primo grado i suoi ordinari poteri, senza che dalla pronuncia della Corte di Cassazione derivino limiti».

Sul punto si vedano anche BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 169-170, i quali fanno notare come non sia chiaro se la Corte di Cassazione possa, in luogo della revoca, pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; secondo gli Autori due sono le ipotesi prospettabili: l'art. 129 c.p.p. possa ritenersi applicabile in assenza di un espresso diniego oppure il Legislatore abbia voluto «implicitamente perimetrare in termini restrittivi la cognizione del giudice». Ebbene, si ritiene – in linea con quanto affermato proprio da tali Autori – che sia preferibile aderire alla prima ricostruzione interpretativa, anche per ragioni di economia processuale. Si pongono il medesimo problema INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 210; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 649 e BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 104: tutti questi Autori giungono a conclusioni identiche.

<sup>257</sup> Come sottolineano TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 852 e QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 102, l'interessato riacquisterà la qualità di imputato e ciò in forza del principio di cui all'art. 60, comma 3, c.p.p., il quale non è stato modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e non contiene un esplicito riferimento alla rescissione del giudicato.

<sup>258</sup> Valgono anche in questa sede le osservazioni in tema di incompatibilità del giudice: il nuovo giudice di prime cure non potrà essere la stessa persona fisica che si è già pronunciata sulla medesima questione. In

Vale la pena di precisare che l’Autorità Giudiziaria così adita non subirà i limiti tipici del giudizio di rinvio nella misura in cui la Suprema Corte si limita ad annullare la sentenza, senza scendere nel merito e stabilendo che il processo deve essere nuovamente celebrato. Pertanto, nessuna preclusione è prevista né a carico del giudice né a carico delle parti<sup>260</sup>. In particolare, non opera il divieto di *reformatio in peius*<sup>261</sup>. Tale circostanza risulta essere coerente con le finalità proprie

---

particolare, si rinvia alle considerazioni svolte nel § 4 del presente Capitolo e a BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 276, il quale precisa che sussiste l’incompatibilità anche nel caso in cui «il giudice di prime cure [...] abbia prosciolto, mentre quella passata in giudicato sia una sentenza di condanna o comunque comportante l’applicazione di una misura di sicurezza emessa in secondo grado» e ciò nella misura in cui «una volta che il giudice abbia avuto modo di conoscere a fondo le carte processuali [...], non potrà, in un diverso e seguente contesto [...], considerarsi realmente imparziale». Dello stesso avviso sono BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit. 119; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 853; BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, cit., 168.

<sup>259</sup> Sul punto si vedano NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 113; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 118; CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, cit., 4 e si veda anche il § 4 del presente Capitolo.

<sup>260</sup> In questi termini si esprimono BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 272-273, il quale precisa che «cancellare il processo significa cancellarne l’esito decisorio, eliminando in radice la possibilità che la sentenza irrevocabile (ma invalida) possa fungere da termine di confronto [...] da parte del “nuovo primo giudice”»; CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, cit., 1045 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 852-853, il quale ritiene operanti solo le preclusioni di cui all’art. 627, comma 1 e 4 c.p.p., in materia di competenza, nullità e inammissibilità. Su quest’ultimo punto si veda anche BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, cit., 167-168.

<sup>261</sup> Sul punto si vedano BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 166 e 178-179; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 110; CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 325; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 842; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 651; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 207; BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, cit., 168; CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, cit., 1045; CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, cit., 5; BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 273. In particolare, si veda CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, cit., 1046, la quale ritiene che la mancata operatività del divieto possa sfociare in ipotesi di abuso del processo: «si potrebbero ipotizzare delle iniziative pretestuose intraprese al solo fine di dilatare i tempi del giudizio da parte del condannato: lo stesso, infatti, pur consapevole che la sua partecipazione al nuovo giudizio non porterà ad un diverso esito processuale rispetto al precedente giudicato, potrebbe ugualmente proporre l’impugnazione al solo fine di posticipare il momento in cui la sentenza di condanna diverrà esecutiva [...]. Ragionando in concreto, un’ipotesi di abuso del processo potrebbe essere ravvisata nel caso in cui, una volta

della rescissione<sup>262</sup>: la celebrazione *ex novo* del processo e, di conseguenza, ciò che conta è il pieno rispetto dei diritti dell'imputato, senza che alcun limite possa derivare dall'*iter* processuale precedentemente svolto, tra l'altro in contrasto con i diritti di difesa dell'imputato. In altre parole, il divieto non opera nella misura in cui la fase rescissoria – che si apre a seguito dell'intervento della Corte di Cassazione – non è finalizzata a risolvere un particolare vizio o lacuna delle fasi precedenti, ma a celebrare un nuovo processo, ove nessun limite agli esiti sfavorevoli può essere imposto<sup>263</sup>.

---

accolta la richiesta di rescissione del giudicato e riaperto il processo, l'istante rifiuto di presenziare al nuovo processo».

*Contra* BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 120, il quale ritiene operante il divieto nella misura in cui, trattandosi di un mezzo di impugnazione diretto ad incidere su un processo non equo, si dovrebbe applicare quanto affermato da C. Cost., 7 aprile 2011, n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, 1523 ss., secondo la quale «rimediare al difetto di "equità" [...] non significa giungere necessariamente a un giudizio assolutorio: chi è stato condannato [...] deve vedersi assicurato un nuovo processo [...] fermo naturalmente il divieto della *reformatio in peius*».

<sup>262</sup> Cfr. BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 179, i quali sottolineano come l'unica cosa che rilevi sia che nel nuovo giudizio venga rispettato il diritto dell'imputato di partecipare al proprio processo.

<sup>263</sup> Tali affermazioni sono sostenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza che si è occupata di analizzare e approfondire l'operatività del divieto di *reformatio in peius*. In generale sul divieto di *reformatio in peius*, si vedano PISANI, *Il divieto della reformatio in peius nel processo penale italiano*, Milano, 1967; AMODIO, *Rinvio prosecutorio e reformatio in peius*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 543 ss.; CANZIO, *Il ricorso per Cassazione*, in AA.VV., *Le impugnazioni*, a cura di Aimonetto, Torino, 2005, 528 ss.; BELLUTA, *il divieto di reformatio in peius*, in AA.VV., *Impugnazioni penali. Assestamenti e prospettive di riforma*, Torino, 2013, 9, secondo cui «un nuovo processo [...], una nuova cognizione, una nuova decisione, quindi anche un possibile epilogo in *peius*». In particolare, si veda CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, cit., 1045, la quale nell'argomentare l'inapplicabilità del divieto di *reformatio in peius* richiama la distinzione del Prof. Amodio tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio e afferma che il divieto in esame non si applica al rinvio restitutorio, di conseguenza – potendo qualificare l'art. 625-ter c.p.p. come rimedio restitutorio – il divieto di *reformatio in peius* non si applica alla rescissione del giudicato. Ancora BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rivedere*, cit., 168, la quale precisa che «il travolgimento fa *tabula rasa* della precedente decisione e dunque elimina in radice il termine di paragone rispetto al quale innestare un eventuale divieto di riforma in peggio. Si tratta, per così dire, di una restituzione "all'ennesima potenza"». In giurisprudenza, si vedano Cass., SS.UU., 11 aprile 2006, n. 17050, Maddaloni, in *C.E.D. Cass.*, n. 233729, secondo cui «il divieto di infliggere una pena più grave [...] non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado [...] disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell'atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata». Ebbene, benché il principio di diritto sia applicabile ad altro contesto normativo, si ritiene possibile estenderne l'applicabilità anche alla fase rescissoria conseguente alla rescissione del giudicato. Esprimono lo stesso principio Cass., sez. IV, 29 dicembre 1977, n. 4669, Bevilacqua, in *C.E.D. Cass.*, n. 138694; Cass., sez. I, 4 luglio 1991, n. 8130, Cassol ed altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 188322 e Cass., sez. VI, 4 maggio 1992, n. 9345, P.M. in proc. Bustaia, in *C.E.D. Cass.*, n. 192497, la quale chiaramente afferma che «il divieto di *reformatio in peius* si riferisce soltanto alle sentenze che abbiano deciso sulla pretesa punitiva dello Stato e non anche a quelle

Con specifico riferimento alla materia delle prove si deve osservare che, avendo la rescissione l'obiettivo di condurre alla celebrazione di un nuovo processo, tutte le attività, anche probatorie, compiute anteriormente alla sentenza della Corte di Cassazione dovrebbero essere considerate *tamquam non esset*<sup>264</sup>. Dunque, le prove raccolte nei precedenti gradi di giudizio saranno inutilizzabili e il giudice di primo grado dovrà procedere ad una «seconda istruzione»<sup>265</sup>. Tuttavia, si pone il problema per quelle prove che, per il trascorrere del tempo, sono divenute irripetibili. Per una parte di dottrina tale criticità potrebbe essere superata attraverso il richiamo all'art. 512 c.p.p., in forza del quale è possibile recuperare al dibattimento quelle prove divenute irripetibili<sup>266</sup>. Benchè una simile soluzione interpretativa permette un recupero del materiale probatorio, evitando la vanificazione dell'attività precedentemente svolta, tuttavia – come sottolineato dalla più attenta dottrina<sup>267</sup> – essa pone una serie di problematiche: la prima connessa alla trasformazione del contraddittorio fra le parti in cartolare e la seconda relativa all'impossibilità per l'imputato di azionare in maniera piena il proprio diritto di difesa nella misura in cui si troverebbe a partecipare ad un processo in cui il materiale probatorio si è formato in sua assenza<sup>268</sup>.

---

che si limitino a porre nel nulla una di tali sentenze, in quanto queste offrono all'imputato la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa sin dall'inizio del nuovo procedimento penale».

<sup>264</sup> Di questo avviso sono NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 113. *Contra* CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, cit., 5, per il quale l'imputato deve essere «rimesso in tutte le iniziative processuale e facoltà difensive in ordine al *thema probandum*, ferma restando la validità della pregressa attività processuale».

<sup>265</sup> Così NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 113. Dello stesso avviso sono BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 177-178 e anche BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 118, il quale ritiene che «l'art. 625-ter c.p.p. consent[a] la ripetizione integrale del giudizio». Per uno sguardo d'insieme si rinvia, *ex plurimis*, a MONACO, *Il giudizio di rinvio. Struttura e logiche probatorie*, Padova, 2012, 106 ss.

<sup>266</sup> Cfr. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 115, la quale sottolinea un'ulteriore criticità: il caso in cui «i dichiaranti escussi nel nuovo processo non ricordino più ciò che hanno percepito del fatto oggetto di accertamento», in tali casi «il pubblico ministero di potrebbe trovare nella condizione di non essere in grado di sostenere l'accusa in giudizio; ed il processo si concluderebbe con una sentenza di assoluzione, con una evidente mortificazione delle istanze punitive e degli interessi della vittima del reato».

<sup>267</sup> Si vedano NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 114.

<sup>268</sup> Secondo NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 114, questo sarebbe contrario a quanto affermato dalla Corte Europea per i diritti

Tuttavia, almeno a parere di chi scrive, la problematica dell'atto irripetibile deve essere risolta non tanto alla luce di quanto dispone l'art. 512 c.p.p. – il quale si occupa dell'impossibilità sopravvenuta di ripetizione nell'ambito del medesimo processo<sup>269</sup> –, bensì in forza di quanto prevede l'art. 238 c.p.p. Infatti, valorizzando la *ratio* della rescissione e, quindi, tenendo presente, che non siamo di fronte ad un giudizio di rinvio bensì alla celebrazione di un nuovo processo, è possibile<sup>270</sup> ritenere il segmento processuale successivo alla rescissione come un *iter* distinto e autonomo rispetto a quanto avvenuto nelle fasi precedenti alla rescissione.

Dunque, le prove assunte nell'*iter* processuale precedente all'intervento della Corte di Cassazione *ex art. 625-ter* c.p.p. possono essere, almeno a parere di chi scrive, considerate come prove acquisite in altro procedimento. Pertanto, potranno essere utilizzate nel nuovo processo introdotto a seguito della rescissione solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 238 c.p.p.<sup>271</sup>.

---

dell'Uomo. Sul punto anche BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 178.

<sup>269</sup> Per un approfondimento sulle condizioni alla presenza delle quali può applicarsi l'art. 512 c.p.p. si rinvia, *ex plurimis*, a CORBETTA, sub art. 512 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 4806 ss.; BUZZELLI, *Le letture dibattimentali*, Milano, 2000; CESARI, "Giusto processo", *contraddittorio ed irripetibilità degli atti di indagine*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2001, 56 ss.; EAD., *L'irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine*, Milano, 1999; CIARNIELLO, *Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni del testimone irripetibile fra contraddittorio e meccanismi dibattimentali*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 895 ss.; CONTI, *Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, 592 ss.; FANUELE, *L'irripetibilità sopravvenuta delle dichiarazioni in precedenza acquisite: l' "accertata impossibilità di natura oggettiva" giustifica una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova*, in *Cass. pen.*, 2001, 1517 ss.; ICHINO, *Gli atti irripetibili e la loro utilizzazione dibattimentale*, in AA.VV., *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura di Ubertis, Milano, 1992, 109 ss.; NAPPI, *Nell'attuazione del giusto processo il nodo delle dichiarazioni irripetibili*, in *Dir. e giust.*, 2000, 28, 71 ss. e PAULESU, *Irripetibilità del testimone e sopravvenuta irripetibilità delle sue precedenti dichiarazioni*, in *Cass. pen.*, 2005, 3818 ss. .

<sup>270</sup> Tale possibilità può essere valorizzata anche richiamando la distinzione operata da AMODIO, *Rinvio prosecutorio e reformatio in peius*, cit., 543 ss.; tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio. Sul punto si veda 263.

<sup>271</sup> Per un approfondimento sull'istituto si vedano, *ex plurimis*, BACCARI, *Il temperamento tra libera circolazione degli atti e diritto al contraddittorio*, in AA.VV., *Le nuove leggi penali*, Padova, 1998, 189 ss.; BONINSEGNA, *Brevi note intorno al nuovo art. 238 c.p.p.*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, 361 ss.; CALAMANDREI, *Le nuove regole sulla circolazione probatoria*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1999, 160 ss.; CAMINITI, *Prova documentale e giusto processo*, in AA.VV., *Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto*, a cura di Cerquetti e Fiorio, Padova, 2002, 227 ss.; CIMADOMO, *I nuovi limiti alla utilizzabilità di elementi probatori*, in AA.VV., *Le innovazioni in tema di formazione della prova nel processo penale*, a cura di Dalia e Ferraioli, Milano, 1998, 145 ss.; DE GREGORIO, *Brevi considerazioni in margine ai concetti di "stesso processo" e di "procedimento diverso" ai fini della utilizzabilità dibattimentale del contenuto degli interrogatori*, in *Cass. pen.*, 1991, 1000 ss.; FRIGO, *L'esigenza della conservazione degli atti non deve scardinare il contraddittorio*, in *Guida al dir.*, 1997, f. 37, 74 ss.; ICHINO, *Gli atti irripetibili e la*

L'applicabilità di tale norma permette di acquisire il materiale probatorio solo se assunto in dibattimento<sup>272</sup> o in incidente probatorio (cfr. art. 238, comma 1, c.p.p.) oppure se si tratta di atti probatori divenuti irripetibili per fatti o circostanze sopravvenute ed imprevedibili<sup>273</sup> (cfr. art. 238, comma 3, c.p.p.). Tale norma permette di coniugare l'esigenza di non dispersione del materiale probatorio<sup>274</sup> e la necessità di garantire la formazione della prova in contraddittorio tra le parti, attuando pienamente il diritto di difesa dell'imputato.

Per quanto concerne, invece, i riti speciali, l'art. 625-ter, comma 3, c.p.p. richiama espressamente l'art. 489, comma 2, c.p.p.<sup>275</sup>. Pertanto, nel nuovo giudizio avanti al giudice di

---

*loro utilizzabilità dibattimentale*, in AA.VV., *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura di Ubertis, Milano, 1992, 109 ss.; KOSTORIS, *Interferenze probatorie: prove acquisite in altri procedimenti, oralità, immediatezza, contraddittorio e relativi compromessi*, in *Quad. C.S.M.*, 1997, n. 98, 407 ss.; ROMBI, *Circolazione probatoria e diritto al contraddittorio*, in AA.VV., *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, a cura di Tonini, Padova, 2001, 364 ss. e MAMBRIANI, *Giusto processo e non dispersione della prova*, Piacenza, 2002.

<sup>272</sup> Vale la pena di sottolineare che l'eventuale materiale probatorio assunto nella fase precedente alla rescissione in indagine preliminare o in udienza preliminare potrà – attraverso l'art. 431 c.p.p. (nei casi di impossibile ripetizione determinata da fattori intrinseci) e l'art. 512 c.p.p. (nei casi di impossibile ripetizione determinata da fattori estrinseci intervenuti successivamente alla formazione dell'atto) – essere assunta in dibattimento e, quindi, per il successivo operare dell'art. 238 c.p.p. essere ammessa come prova anche nella fase successiva alla rescissione.

<sup>273</sup> Va precisato che ai fini dell'acquisizione in altro procedimento rileva, ai sensi dell'art. 238, comma 3, c.p.p., sia l'irripetibilità originaria degli atti sia quella sopravvenuta. Così ROMBI, sub *art. 238 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 1750 e la dottrina citata nelle note 269 e 271 relative agli artt. 238 e 512 c.p.p.

<sup>274</sup> Su tale principio si vedano DOMINIONI, *Un nuovo idolum theatri: il principio di non dispersione probatoria*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1997, 736 e MAMBRIANI, *Giusto processo e non dispersione delle prove*, Piacenza, 2002.

<sup>275</sup> Cfr. SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 58; DIDDÌ, *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, cit., 227; CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 333-334; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 119; MAGI, *La rinuncia tacita e la volontaria sottrazione: brevi riflessioni sulla distinzione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo*, cit., 20; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nei termini*, cit., 649; CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 74; TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia e l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 517; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 852; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 104; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 102; POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, cit., 4; BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 272; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 169 e CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul*

primo grado, l'interessato – che avrà riacquisito la qualità di imputato – potrà richiedere il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti, oltre alla messa alla prova<sup>276</sup>.

### 5.3 *Alcune questioni problematiche.*

Analizzato il nuovo rimedio della rescissione del giudicato, possiamo individuare alcune questioni problematiche che l'art. 625-ter, comma 1, c.p.p. pone.

La prima riguarda il rapporto tra la rescissione e l'art. 670 c.p.p. Infatti, quest'ultima norma prevede la possibilità di richiedere la dichiarazione di non esecutività della sentenza in caso di violazione delle norme in tema di notifica all'imputato irreperibile<sup>277</sup>. Ciò comporterebbe, ad una prima lettura, una sovrapposizione con l'attuale disciplina normativa in materia di assenza dell'imputato secondo cui la violazione delle norme in materia di irreperibilità comporta la nullità del provvedimento, con conseguente regressione dell'*iter* procedimentale. Inoltre, è possibile che, alla presenza di una tale nullità, «la sentenza sia divenuta irrevocabile o che il difensore dell'irreperibile abbia esaurito i vari gradi di impugnazione»<sup>278</sup>, che la questione sia stata «risolta in senso sfavorevole al condannato, ovvero, ancora, non [sia] stata proprio proposta»<sup>279</sup>, allora in tali

---

*giudicato*, cit., 4, il quale, però, ritiene il richiamo all'art. 489, comma 2, c.p.p. superfluo «discendendo un ripristino delle opzioni verso i riti alternativi direttamente dalla conseguenza della retrocessione del processo alla fase degli atti introduttivi del dibattimento di primo grado».

<sup>276</sup> Sul punto si vedano DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 227; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 852 e SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nel termini*, cit., 649.

<sup>277</sup> Sul punto DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 229, precisa che l'art. 670 c.p.p. poteva essere utilizzato per lamentare vizi relativi alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. Va ricordato che un'ulteriore problematica riguardava il rapporto tra l'art. 670 c.p.p. e la richiesta di restituzione del termine di cui all'art. 175 c.p.p. . Per un approfondimento sull'art. 670 c.p.p. e sulle questioni richiamate in questa sede si vedano, *ex plurimis*, CIMADOMO, *sub art. 670 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 5813 ss.; SANTINELLI, *sub art. 670 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2013, 2959 ss.; MAMBRUCCHI, *In tema di incidente d'esecuzione e restituzione in termini*, in *Giur. it.*, 2002, 593 ss. e CORBI, *L'esecuzione nel processo penale*, Torino, 1992, 295.

<sup>278</sup> Così DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 230.

<sup>279</sup> Così DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 230.

casi, non sarebbe comunque necessario ricorrere al rimedio di cui all'art. 670 c.p.p., essendo possibile attivare lo strumento di cui all'art. 625-ter c.p.p.<sup>280</sup>.

Tuttavia, il conflitto applicativo tra l'art. 625-ter c.p.p. e l'art. 670 c.p.p. può essere superato, almeno a parere dello scrivente, considerando la differenza tra i vizi attinenti al procedimento di notificazione all'irreperibile – di cui si occupa l'art. 670 c.p.p. – e lo *status* di irreperibilità di cui agli artt. 420-*quater* ss. c.p.p.<sup>281</sup>. Di conseguenza, una patologia relativa al sistema notificatorio può essere risolta attivando il rimedio di cui all'art. 670 c.p.p.; mentre, il vizio attinente alla sospensione del processo per irreperibilità può essere sanato attraverso l'attivazione dei rimedi previsti dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

Una seconda criticità riguarda la sospensione dell'esecuzione della pena: nonostante il silenzio dell'art. 625-ter c.p.p., si ritiene che la revoca della sentenza determini l'interruzione dell'esecuzione della pena<sup>282</sup>, con conseguente scarcerazione dell'imputato e cessazione degli effetti dell'esecuzione della sentenza<sup>283</sup>.

Per quanto riguarda la possibilità di sospensione dell'esecuzione nelle more del giudizio di rescissione, parte della dottrina<sup>284</sup> riteneva che non era ammessa, nel silenzio della legge, alcuna forma di sospensione; mentre un diverso orientamento esegetico<sup>285</sup> – richiamando quanto stabilito

---

<sup>280</sup> In questi termini si esprime DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 230. Sul punto si veda anche RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, cit., 132-133, il quale correttamente afferma che «a fronte dalla potenziale coesistenza di rimedi» occorre tentare di «abbozzare una *reductio ad unum*».

<sup>281</sup> Per un approfondimento sulla distinzione si rinvia al § 4 del Capitolo II.

<sup>282</sup> In questi termini si esprimono NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 115-116; DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 227; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nel termini*, cit., 648 e CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, cit., 3.

<sup>283</sup> Cfr. DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 228, il quale richiama la necessità di «elidere le statuizioni relative alla confisca, al risarcimento del danno stabilito in favore della parte civile, nonché interrompere il procedimento di recupero delle spese eventualmente intrapreso».

<sup>284</sup> Di questo avviso sono BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 180; DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 227.

<sup>285</sup> In questi termini si esprimono BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 120; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nel termini*, cit., 648; ALONZI, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato*, cit., 300; BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, cit., 167 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 854-855.



dagli artt. 625-*bis*, 635, 666, comma 7 e 670, comma 2, c.p.p. – ammetteva la possibilità di sospensione provvisoria dell'esecuzione. Il contrasto interpretativo è stato ricomposto dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>286</sup>, le quali hanno riconosciuto la possibilità di una sospensione dell'esecuzione, ma solo nei casi di eccezionale gravità, facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 625-*bis*, comma 2, c.p.p.

Tuttavia, almeno a parere dello scrivente<sup>287</sup>, la soluzione più opportuna – anche alla luce di una «ineludibile [...] interpretazione “di sistema”»<sup>288</sup> – è quella che ammette la possibilità di una sospensione a prescindere dal limite dei casi di eccezionale gravità, anche alla luce delle norme poco sopra richiamate che, nel riconoscere tale sospensione, non la limitano.

Ulteriore questione problematica attiene agli effetti che la sentenza pronunciata *ex art.* 625-*ter*, comma 3, c.p.p. possa avere sulle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata e sulla costituzione di parte civile. Secondo la più attenta dottrina<sup>289</sup>, la revoca della sentenza travolge il giudicato anche per quanto riguarda gli effetti civili. Ne consegue che, nel corso del nuovo giudizio, i soggetti interessati saranno chiamati a determinarsi nuovamente in merito all'azione civile: «pertanto, il danneggiato, già in precedenza costituitosi parte civile nel processo penale, potrà legittimamente scegliere se rinnovare la costituzione di parte civile nel nuovo processo penale oppure se agire solo civilmente nei confronti dell'imputato»<sup>290</sup>; inoltre, potrà avvenire per la prima volta, nel nuovo giudizio, la costituzione di parte civile o la citazione del responsabile civile o del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria<sup>291</sup>.

---

<sup>286</sup> Cfr. Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 36848, Burba, in *C.E.D. Cass.*, n. 259991, ove si precisa che «il mero rilievo che una simile possibilità non è contemplata dall'art. 625-*ter* c.p.p. non può condurre ad escluderla, a pena di determinare il rischio di evidenti lesioni di aspettative del richiedente, incidenti sulla libertà personale, che appaiono *prima facie* fondate».

<sup>287</sup> Dello stesso avviso è BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, cit., 167.

<sup>288</sup> Così proprio Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 36848, Burba, cit. .

<sup>289</sup> Sul punto si vedano NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 116; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 104; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 176-177 e RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, cit., 131;

<sup>290</sup> Così BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 177 e dello stesso avviso è CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, cit., 6.

<sup>291</sup> Cfr. CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, cit., 6.

Infine, l'ultima criticità riguarda l'incidenza che la rescissione del giudicato ha sulla decorrenza della prescrizione: si ritiene<sup>292</sup> che per il lasso temporale che va dall'emissione dell'ordinanza *ex art. 420-bis* c.p.p. – oppure dall'ordinanza *ex art. 420-quater* c.p.p. – al momento della revoca della sentenza passata in giudicato per effetto dell'art. 625-ter, comma 3, c.p.p., la prescrizione deve intendersi sospesa.

In conclusione, sia concessa una parentesi *de iure condendo*. Le numerose critiche che si sono levate nei confronti della rescissione del giudicato, sono state – seppur solo parzialmente – accolte in sede legislativa. Infatti, è attualmente all'esame del Senato della Repubblica la proposta di modifica dell'istituto<sup>293</sup>. In particolare, la proposta comporterebbe – attraverso l'abrogazione dell'art. 625-ter c.p.p. e l'introduzione di un inedito art. 629-bis c.p.p.<sup>294</sup> – lo spostamento di competenza dalla Corte di Cassazione alla Corte d'Appello<sup>295</sup>. Inoltre, viene precisato che il rito

---

<sup>292</sup> Si vedano DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, cit., 228; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 115; CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, cit., 3-4; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 179-180 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, cit., 855.

<sup>293</sup> Cfr. d.d.l. n. 2067 rubricato "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena", approvato dalla Camera dei Deputati in data 23 settembre 2015 ed attualmente in discussione al Senato. Il testo del d.d.l. si può trovare in [www.senato.it](http://www.senato.it), sezione "Leggi e Documenti", sottosezione "Disegni di legge". Per una visione complessiva del d.d.l., anche con particolare riferimento alla rescissione del giudicato, si vedano BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2015, f. 1, 4 ss. e EAD., *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei deputati*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 19 ottobre 2015.

<sup>294</sup> Si riporta il testo dell'art. 629-bis c.p.p.: "1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte d'appello nei cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte d'appello provvede ai sensi dell'art. 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'art. 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640".

<sup>295</sup> Cfr. BARGIS, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rivedere*, cit., 169; CONTI, *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, cit., 1 e anche BARGIS, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei deputati*, cit., 10, la quale evidenzia anche un'ulteriore modifica: viene utilizzato il verbo "ottenere" in luogo dell'attuale "chiedere" e precisa che «la modifica può [...] ingenerare ricadute sul piano dei requisiti di ammissibilità della richiesta, perché

applicabile sarebbe quello di cui all'art. 127 c.p.p. – ossia il rito camerale partecipato – e viene esplicitamente riconosciuta la facoltà per la Corte d'Appello di sospendere l'esecuzione della pena ai sensi di quanto dispone l'art. 635 c.p.p. e la ricorribilità per Cassazione, *ex art.* 640 c.p.p., del provvedimento conclusivo della rescissione<sup>296</sup>.

## **6. LA NUOVA DISCIPLINA VALUTATA ALLA LUCE DEI PRECETTI SOVRANAZIONALI.**

Anche i profili dinamici della legge 28 aprile 2014, n. 67 devono essere posti a confronto con le indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali al fine di comprendere se, e in che misura, il sistema processuale penale italiano possa dirsi conforme ai dettami europei ed internazionali e, in particolare, con il “quarto pilastro”.

Preliminarmente, a margine del “secondo pilastro”, va compiuta un'osservazione relativa alla previsione sovranazionale della necessità d'informazione sulle conseguenze della mancata partecipazione al processo e sui rimedi attivabili<sup>297</sup>. La normativa italiana sembra adeguarsi a tale indicazione con la previsione degli artt. 429, comma 1, lett. f) e 552, comma 1, lett. d), c.p.p.<sup>298</sup>. Tuttavia, se si vuole evitare una compatibilità meramente formale, occorre incidere – non

---

non risulta chiaro se quest'ultima debba comunque venire corredata dalla indicazione delle prove della mancata conoscenza inconsapevole».

<sup>296</sup> Sul punto si veda la critica di BARGIS, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei deputati*, cit., 11, la quale afferma che «richiamando questa norma [...] il legislatore sembra dare per scontato [...] che il giudizio di rescissione si concluda con sentenza, mentre, applicandosi l'art. 127 c.p.p., il provvedimento dovrebbe assumere la forma dell'ordinanza» e, inoltre, in tal modo «non viene “coperta” l'ipotesi in cui la Corte d'appello emetta ordinanza d'inammissibilità della richiesta di rescissione».

<sup>297</sup> Interessante la riflessione di POTETTI, *La conoscenza del procedimento e il rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio di assenza*, cit., 4177: «la compatibilità della l. n. 67 del 2014 con la CEDU dipende in gran parte da un doppio quesito: se il livello di conoscenza del procedimento garantito all'imputato dalla novella sua sufficiente secondo la Corte EDU; e, in caso di risposta negativa a questo primo quesito, se i meccanismi di recupero previsti dalla l. n. 67 del 2014 [...] siano in grado di rimediare all'eventuale insufficiente consapevolezza».

<sup>298</sup> Per un approfondimento sul punto sia concesso rinviare al § 4 del presente Capitolo. Va considerato che analoghe considerazioni devono essere fatte per tutte le disposizioni che richiamano la norma in esame. In questa sede si intende richiamare quando affermato da CHELO, *Le “istruzioni sovranazionali” sui limiti al processo in absentia: dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo al diritto di partecipare al processo nella normativa dell'Unione europea*, in *Arch. pen.*, 2015, f. 1, 9-10.

necessariamente a livello normativo, ma anche semplicemente a livello interpretativo e di prassi applicativa – sulla qualità delle informazioni fornite all'imputato: non mere indicazioni, ma informazioni sostanziali sulle conseguenze e sui possibili rimedi.

Passando all'analisi del "quarto pilastro", il sistema italiano *post* riforma può dirsi, almeno a parere dello scrivente<sup>299</sup>, complessivamente migliore rispetto al passato, ma non ancora pienamente conforme ai principi sovranazionali. Infatti, vi sono alcuni significativi punti di forza: la possibilità di ottenere un nuovo giudizio tramite la regressione del giudizio<sup>300</sup> a seguito del giudizio di appello, di Cassazione e anche dopo la formazione del giudicato mediante la rescissione del giudicato<sup>301</sup>; la possibilità di attivare gli strumenti riparatori solo a partire dall'effettiva conoscenza da parte dell'imputato e la possibilità di ottenere nel nuovo giudizio<sup>302</sup> la riammissione nel diritto alla prova e, dunque, la possibilità di ottenere una nuova pronuncia nel merito, con l'acquisizione di nuovo materiale probatorio.

Tuttavia, il giudizio – come anticipato – non può essere pienamente positivo per via della previsione dell'onere probatorio a cui è subordinata l'attivazione dei rimedi processuali. Infatti, anche i rimedi previsti nel corso del giudizio di primo grado sono subordinati alla prova della

---

<sup>299</sup> Per tale linea interpretativa si vedano NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 81-82 e GARUTI, *Jus superveniens e "nuovo" processo in absentia*, in *Giur. it.*, 2014, 1509, secondo il quale la riforma del 2014 rappresenta «un passo avanti in relazione al recupero delle garanzie difensive, ma un passo indietro per quanto concerne le modalità attraverso le quali ottenerle».

<sup>300</sup> Cfr. BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, cit., 103, secondo i quali «disponendo la regressione del procedimento al primo grado di giudizio, il legislatore ha poi inteso mettere "in sicurezza" il processo *in absentia*, configurando un meccanismo idoneo a corrispondere a una delle condizioni elaborate dalla Corte di Strasburgo per ammettere la compatibilità con i principi implicati dall'art. 6 della Cedu».

<sup>301</sup> Sul punto si veda BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 267, il quale precisa che la rescissione del giudicato «è il frutto meditato (non abbastanza, peraltro) di un ripensamento ampio sulla necessità, segnalata a più riprese dalla Corte europea, di riconoscere all'imputato [...] inconsapevole un completo ristoro dei diritti incolpevolmente ceduti sul terreno della presenza e della difesa personale». Si osservi che NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 113, evidenzia che il fatto che la rescissione non sia esperibile in favore del condannato che rilevi di non essere stato presente al processo per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento «affievoli[sce] notevolmente la portata innovativa della modifica normativa poiché consente, ancora, di ricorrere alla Corte di Strasburgo [...] tutte le volte in cui l'imputato sia stato assente non per sua scelta, ma perché si è verificato un impedimento che ha reso impossibile la sua partecipazione al processo». Dello stesso avviso è RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, in *Proc. pen. e giust.*, 2015, 1, 132.

<sup>302</sup> Sul punto si veda, *ex plurimis*, INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 197-198.

mancata conoscenza incolpevole del processo. Si è ben lontani dall'assenza di oneri probatori e dall'automatismo prescritto in sede sovranazionale e, in particolare, dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo<sup>303</sup>.

Compiuta questa valutazione generale, possiamo compiere alcune riflessioni su alcuni aspetti specifici.

Risulta sicuramente positiva, alla luce delle direttive sovranazionali, la circostanza secondo cui la scelta partecipativa dell'imputato deve essere autonomamente valutata in ogni stato e grado del

---

<sup>303</sup> Di questo avviso sono BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 104; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 82-83 e 137; TONINI, INGENITO, *La sospensione del processo contro l'irreperibile e la frattura legislativa tra vecchia contumacia e nuova assenza*, cit., 185; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 176 e 204; DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, cit., 10-11; MAGI, *La rinuncia tacita e la volontaria sottrazione: brevi riflessioni sulla distinzione del procedimento e conoscenza del processo*, cit., 19; BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 113, il quale precisa anche che «a questo quadro, non esaltante in punto di effettività delle garanzie partecipative e di compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali, deve aggiungersi che probabilmente oggi, a fronte dei fattori presuntivi di conoscenza del processo, l'onere di provare l'ignoranza incolpevole appare persino più arduo che in passato»; pertanto «si oscillerebbe tra una negazione pressoché automatica della domanda di restituzione, ed un contenzioso incidentale gravoso, laddove si accogliesse l'invito ad un uso ponderato, e in definitiva elastico, delle fattispecie di cui all'art. 420-bis, comma 2, c.p.p.»; QUATTROCOLO, *Corte europea dei diritti dell'uomo e partecipazione al processo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, 12, All. 1, 25, la quale evidenzia che «il notevole ampliamento, sia del novero, sia dell'intensità dei rimedi oggi offerti a colui che lamenta di non essere stato effettivamente informato del processo a suo carico e, che, quindi, si dolga di non aver volontariamente rinunciato a parteciparvi, è incontrovertibilmente depotenziato dalla reintroduzione della condizione della previa dimostrazione di assenza di colpa nell'atteggiamento dell'interessato stesso (per la mancata conoscenza del procedimento o, se possibile, per la tardiva comunicazione dell'impedimento legittimo)»; ILLUMINATI, *Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all'Europa*, cit., 8; RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, cit., 132, secondo il quale l'introduzione dell'onere probatorio a carico dell'imputato ha comportato «una scelta disciplinare che ha riproposto, rispetto all'assenza dell'imputato, profili problematici di contenuto analogo a quelli che si riteneva definitivamente superati»; MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 581; SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine*, cit., 645 e TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., 517-518, i quali efficacemente affermano che «l'aver addossato all'imputato che voglia ottenere la revoca della dichiarazione di assenza, un onere probatorio diabolico della propria "ignoranza incolpevole" che ripropone criteri già in uso a suo tempo stigmatizzati dalla Corte europea con riguardo alla disciplina della restituzione nel termine anteriore al 2005». Su quest'ultima affermazione si vedano le osservazioni di segno contrario formulate da CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, cit., 334-336. *Contra* VIGNALE, *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, cit., 4, la quale nel descrivere gli strumenti riparatori e l'onere della prova ad essi connesso afferma che «le garanzie previste dalla sentenze CEDU e dal Consiglio dell'Unione Europea parrebbero rispettate».

procedimento: questo consente di evitare automatismi e di impedire che la valutazione sulla presenza dell'imputato, una volta effettuata, si cristallizzi per tutta la durata del processo.

Negativo è, invece, il giudizio sull'abrogazione della notifica dell'estratto contumaciale: al di là di quanto già osservato in precedenza<sup>304</sup>, possiamo notare come il Legislatore abbia espunto dal sistema un momento conoscitivo dell'imputato e, di conseguenza, impedisce – o, quanto meno, limita – all'imputato la possibilità di assumere piena consapevolezza dell'*iter* processuale e questo in contrasto con le garanzie stabilite dal “secondo pilastro” del modello europeo sia sotto il profilo della completezza dell'informazione, sia sotto il profilo della necessaria comunicazione dei mezzi attivabili per impugnare la sentenza pronunciata in assenza.

Nessuna ricaduta ha la limitazione della rescissione al condannato, poiché proprio in sede sovranazionale si afferma che il diritto ad accedere ai rimedi restitutori spetta al condannato<sup>305</sup>.

Anche alla luce di tali ultime riflessioni, si può ribadire come, volendo valutare il sistema italiano alla luce dei precetti sovranazionali, i profili dinamici dell'assenza dell'imputato non raggiungono la “sufficienza internazionale”. Infatti, la presenza – risolvibile solo per via legislativa – di un gravoso<sup>306</sup> onere probatorio in capo all'imputato<sup>307</sup> necessario per poter ottenere una

---

<sup>304</sup> Cfr. § 4 del presente Capitolo.

<sup>305</sup> Di questo avviso è BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 117.

<sup>306</sup> Parte della dottrina ritiene che la compatibilità tra l'onere probatorio previsto dal sistema processuale italiano e le fonti sovranazionali dipenda dal concreto contenuto che la prassi applicativa darà alla prova della mancata e incolpevole conoscenza del processo. Di questo avviso sono DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, cit., 212; DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, cit., 11; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 105-106, la quale precisa, però, che «la pregressa esperienza [...] saprà suggerire alla giurisprudenza un atteggiamento ragionevole, per scongiurare il paradosso di trasformare la prima profonda riforma del procedimento *in absentia*, davvero elaborata nella consapevolezza dei principi convenzionali, in una nuova fonte di contenzioso europeo»; EAD., *Corte europea dei diritti dell'uomo e partecipazione al processo*, cit., 25, la quale, inoltre, sottolinea come «il rischio è che possano essere interpretate secondo i canoni giurisprudenziali che si erano ampiamente consolidati prima della riscrittura dell'art. 175 comma 2 c.p.p., nel 2005 e che avevano spinto la Corte europea a considerare l'allora vigente strumento della restituzione nel termine un rimedio non efficace rispetto alle situazioni di frustrazione dei diritti partecipativi dell'imputato»; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 20 e TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza “consapevole”*, cit., 518.

<sup>307</sup> Tuttavia INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 218, ritiene che attraverso una «interpretazione sistematica, costituzionalmente e convenzionalmente orientata, sarà anche possibile

nuova pronuncia segna negativamente il sistema emergente dalla riforma del 2014; e gli elementi positivi, seppur presenti, non sono in grado, almeno a parere dello scrivente, di condurre alla formulazione di un giudizio di compatibilità pienamente positivo<sup>308</sup>.

## 7. LA DISCIPLINA TRANSITORIA.

La legge 28 aprile 2014, n. 67 non contiene alcuna norma di diritto transitorio e, pertanto, si è posto il problema di individuare le possibili soluzioni da adottare ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella. Tale lacuna, fortemente criticata in giurisprudenza<sup>309</sup>, ha indotto fin dall'entrata in vigore della legge ad attivare l'*iter* parlamentare al fine di licenziare un testo normativo che contenesse una disciplina transitoria: risultato ottenuto con la legge 11 agosto 2014, n. 118, la quale, tuttavia, non è stata in grado di risolvere tutte le criticità insite nella fase di passaggio dalla contumacia all'assenza.

---

giustificare l'onere probatorio di cui è gravato [...] l'imputato assente incolpevole senza che ciò determini un conflitto con i dettami espressi dalla giurisprudenza europea». Dello stesso avviso appare QUATTROCOLO, *Corte europea dei diritti dell'uomo e partecipazione al processo*, cit., 25, la quale precisa che «il pericolo del riattivarsi del contenzioso convenzionale potrebbe essere contenuto attraverso un orientamento ermeneutico ampio, disposto cioè a valutare, ai fini della prova dell'incolpevole atteggiamento dell'imputato o del condannato ignaro, non soltanto gli elementi da quest'ultimo adottati e a riconoscere, a fronte della sua doglianza, un generale onere d'accertamento, anche d'ufficio, di tale presupposto».

<sup>308</sup> Sembrano ancora attuali le considerazioni di CHIAVARIO, *Una riforma inevitabile: ma basterà?*, in *Leg. pen.*, 2005, 259: «si sarà forse arginata una falla che diventava sempre più preoccupante nelle nostre relazioni con l'Europa. Ma non si è risolto definitivamente un problema, che nella sostanza rischia anzi di farsi ancora più grave dal punto di vista della credibilità di una giustizia che [...] non si vorrebbe vedere sempre più arcigna con gli onesti e con i deboli e sempre più imbellè verso i furbi e i prepotenti».

<sup>309</sup> Cfr. Cass., sez. II, 27 maggio 2014, n. 23882, Asan, in *C.E.D. Cass.*, n. 259634, che ritiene tale mancanza «davvero deprecabil[e]». In dottrina è diffusa la critica alla mancanza di una disciplina transitoria. In particolare si veda PERELLI, *L'impatto della messa alla prova e del processo in absentia sui processi in corso e, in particolare, sul giudizio di appello*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), inserito in data 20 maggio 2014, 6 ss., che attribuisce tale mancanza alla «presbiopia del nostro legislatore, il quale, preoccupato di dover guardare lontano, ha del tutto trascurato di soffermarsi su ciò che gli è vicino».

## 7.1 I problemi di diritto intertemporale sollevati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

Come abbiamo poc' anzi affermato, la mancanza di una disciplina transitoria<sup>310</sup>, ha indotto la più attenta dottrina a risolvere il problema dell'applicabilità della nuova disciplina ai processi pendenti<sup>311</sup> attraverso l'applicazione della regola generale contenuta nell'art. 11 disp. prel. c.c.: *tempus regit actum*<sup>312</sup>. La disciplina derivante dall'art. 11 disp. prel. c.c. può essere sintetizzata in due principi fondamentali<sup>313</sup>: da un lato, la non retroattività della nuova legge processuale – con la

---

<sup>310</sup> Appare opportuno richiamare – in base all'insegnamento di MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, Milano, 1999, 91 ss. – la distinzione tra diritto intertemporale e diritto transitorio. Il diritto intertemporale detta «prescrizioni finalizzate a stabilire quale delle norme coinvolte in una successione temporale sia applicabile rispetto agli atti o ai fatti presi in considerazione. [...] Le norme di diritto intertemporale sono vere e proprie regole positive, dotate di una loro indubbia autonomia». Il diritto transitorio, invece, «risulta composto da tutte quelle prescrizioni dettate per regolare gli accadimenti compresi nel periodo in cui si verifica un mutamento normativo». Da tale definizione possiamo anche affermare che le norme di diritto intertemporale si applicano solo nel caso in cui il legislatore non sia intervenuto a regolare la successioni delle norme processuali nel tempo attraverso una disciplina di diritto transitorio.

<sup>311</sup> Sul punto si veda SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 59-60, il quale individua due criticità: a) «se le nuove norme dettate in tema di costituzione delle parti e, quindi, di processo "in assenza" siano destinate a trovare applicazione anche nei processi pendenti in cui sia già stato effettuato il controllo della regolare costituzione delle parti e, quindi, sia già stata dichiarata [...] la contumacia»; b) «i casi in cui la costituzione delle parti in udienza preliminare sia avvenuta nella vigenza della disciplina emendata e tuttavia la prima udienza del processo in dibattimento venga celebrata dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni».

<sup>312</sup> Cfr. SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 60, il quale precisa che tale principio opera come «un criterio generale di diritto intertemporale, applicabile a tutti i casi di ricambi normativi, al fine di stabilire i limiti temporali della normativa sopravvenuta». Dello stesso avviso sono NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 119; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 26-27; BONETTI, *L'incidenza della riforma sui processi in corso*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 275-276; BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, cit., 276; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 213; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 26; QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 104; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 31 e BRICCHETTI, PISTORELLI, *Giudizi pendenti pieni di insidie interpretative*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 105;

<sup>313</sup> Sul punto si vedano MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., 109-130; CHIAVARIO, voce *Norma giuridica (dir. pen. proc.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, 466 ss.; DEL CORSO, voce *Successioni di leggi penali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, 101 ss.; PERELLI, *L'impatto della messa alla prova e del processo in absentia sui processi in corso e, in particolare, sul giudizio di appello*, cit., 6-7 e SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 60.



conseguenza che gli atti già compiuti conservano la loro efficacia anche successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme – e, dall'altro lato, l'efficacia immediata del *novum* legislativo – con la conseguenza che gli atti compiuti successivamente all'entrata in vigore della nuova norma devono essere compiuti in conformità a quest'ultima –.

Occorre effettuare alcune premesse in ordine al funzionamento del principio del *tempus regit actum* per comprendere appieno le proposte esegetiche avanzate dalla dottrina per risolvere il problema posto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

Innanzitutto, è necessario chiarire che l'*actus* a cui fare riferimento è la verifica della regolare costituzione delle parti<sup>314</sup>. Inoltre, di particolare rilevanza è la distinzione tra atti monofasici e atti plurifasici (o atti complessi)<sup>315</sup>: i primi, sono atti processuali che hanno un procedimento formativo che si esaurisce contestualmente al loro compimento; mentre, i secondi hanno un *iter* formativo destinato a prolungarsi nel tempo e in cui ogni sequenza è connessa, strutturalmente e funzionalmente, alla precedente. Tale frazionamento nel tempo porta con sé criticità nel momento in cui intervenga una modifica normativa prima del definitivo perfezionamento dell'atto. Sul punto la giurisprudenza maggioritaria ha affermato che il compimento di un segmento di attività dopo l'entrata in vigore della nuova norma non può che confrontarsi con questa<sup>316</sup> e, secondo le Sezioni Unite<sup>317</sup>, sarà necessario adottare, in luogo di una soluzione generalizzata, una soluzione caso per caso capace di tenere in considerazione la funzione e l'obiettivo propri della novella.

---

<sup>314</sup> Cfr. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 119, la quale precisa che è tale momento processuale «a fare da spartiacque tra l'applicazione della normativa previgente e quella di recente introduzione». Dello stesso avviso è anche QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 104.

<sup>315</sup> Su tale distinzione si vedano SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 61 ss.; BONETTI, *L'incidenza della riforma sui processi in corso*, cit., 277; più in generale CHIAVARIO, voce *Norma giuridica (dir. pen. proc.)*, cit., 468 ss. e MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., 30-32 e 128-130.

<sup>316</sup> In questi termini si esprimono Cass., SS.UU., 13 luglio 1998, n. 10086, Citaristi, in *C.E.D. Cass.*, n. 211192; Cass., SS.UU., 25 febbraio 1998, n. 4265, Gerina, in *C.E.D. Cass.*, n. 210199 e Cass., SS.UU., 31 marzo 2001, n. 27919, P.M. in proc. Ambrogio, in *C.E.D. Cass.*, n. 250195. In dottrina si veda SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 61 e MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., 129.

<sup>317</sup> In particolare, si veda Cass., SS.UU., 31 marzo 2001, n. 27919, P.M. in proc. Ambrogio, cit., che – dopo aver precisato che «la vitalità del principio [del *tempus regit actum*] deve essere ribadita ed ulteriormente

Alla luce di ciò, la dottrina ha tentato di risolvere i problemi di diritto intertemporale posti dalla lacuna contenuta nella legge 28 aprile 2014, n. 67.

*Nulla quaestio* per gli atti futuri – ovvero sia gli atti che non sono ancora stati compiuti al momento dell'entrata in vigore della legge –, ad essi si applica senza ombra di dubbio la nuova disciplina in materia di assenza ed irreperibilità<sup>318</sup>.

La questione si fa più complessa in relazione agli atti già compiuti. Le possibili vie interpretative sono due.

La prima tende a considerare la verifica della regolare costituzione delle parti come atto monofasico<sup>319</sup>, la cui legittimità dovrà essere valutata esclusivamente in base alla normativa vigente al momento del suo compimento. Pertanto, alla luce del principio del *tempus regit actum*, se, nel processo pendente, è già stata dichiarata la contumacia, allora saranno applicabili le vecchie norme in materia di contumacia – comprensive anche dei rimedi oggi abrogati<sup>320</sup> –, senza possibilità di applicare le nuove norme; mentre, se l'Autorità Giudiziaria procedente non ha ancora verificato la costituzione delle parti, saranno applicabili le norme introdotte con la legge 28 aprile 2014, n. 67. La seconda possibilità interpretativa considera, invece, la verifica della regolare costituzione delle parti al pari di un atto plurifasico: «se è vero che la fase della costituzione delle parti si esaurisce con la eventuale dichiarazione di contumacia, è altrettanto vero che la situazione è sì perfezionata ma non anche consolidata, nel senso che gli effetti dell'atto non si consumano in un singolo

---

esplicitata» – si sofferma sui problemi che possono insorgere «quando il compimento dell'atto, o *lo spatium deliberandi* o ancora gli effetti si protraggono, si estendono nel tempo: un tempo durante il quale la norma regolatrice muta». In tali casi, «piuttosto che cercare soluzioni di carattere generale, conviene considerare che il superamento di alcuni problemi può essere favorito da una attenta disamina della complessiva disciplina legale della materia cui ci si interessa e dall'individuazione del concreto, reale ruolo che la nuova norma è chiamata a svolgervi alla luce delle diverse possibili soluzioni dei problemi di diritto intertemporale».

<sup>318</sup> Per tutti si vedano BRICCHETTI, PISTORELLI, *Giudizi pendenti pieni di insidie interpretative*, cit., 105.

<sup>319</sup> Tale possibilità è avanzata da SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 62, il quale precisa che tale soluzione interpretativa comporta «considerare la verifica da parte del giudice della regolarità della costituzione delle parti come un'attività che si compie, produce effetti, si consolida e si esaurisce in un dato momento processuale, quale quello in cui il giudice dichiara eventualmente la contumacia dell'imputato». Tale Autore richiama a sostegno di tale possibile ricostruzione Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, Battistella e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 234352.

<sup>320</sup> Cfr. SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 62, il quale esclude espressamente l'applicabilità della rescissione del giudicato.

momento, ma si producono nel corso dell'intero processo»<sup>321</sup>. Pertanto, se, nel processo pendente, la contumacia non è stata ancora dichiarata, si potranno applicare le nuove norme; mentre, se il giudice precedente ha già dichiarato la contumacia, la più attenta dottrina<sup>322</sup> ritiene che lo stesso giudice dovrà verificare – attraverso una «prova di resistenza della intervenuta dichiarazione di contumacia»<sup>323</sup> – la sua statuizione alla luce della nuova disciplina. In particolare, si dovrà verificare, sulla basi delle risultanze processuali, se il processo possa essere celebrato in assenza oppure debba essere sospeso e questo nella misura in cui si dovrà applicare la nuova norma se dall'atto processuale sono derivati effetti giuridici ancora pendenti. Tale soluzione appare in

---

<sup>321</sup> Così SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 64.

<sup>322</sup> In questi termini SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, cit., 64, il quale precisa che tale interpretazione «sarebbe costituzionalmente e convenzionalmente orientata, immediatamente attuativa delle esigenze e delle finalità sottese alla nuova normativa». Dello stesso avviso sono anche BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 187; TABASCO, *La sospensione del processo nei confronti degli imputati irreperibili*, in *St. iuris*, 2014, 1282; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 27; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 27-28; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 214; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 122-123, la quale afferma: «si potrebbe ritenere che se l'intervento riformatore in esame miri a garantire il diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo, ed interviene allo scopo di colmare una disciplina codicistica così insoddisfacente, l'esigenza di tutelare un valore tanto importante non può essere mortificata nei procedimenti penali ove è ancora possibile assicurare quel diritto al contumace *sub iudice*»; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Giudizi pendenti pieni di insidie interpretative*, cit., 105-106, i quali precisano, da un lato, che «non è facile [...] credere che il legislatore abbia voluto che una così importante riforma sia destinata ad applicarsi soltanto ai processi in cui l'azione penale non sia stata ancora esercitata o ai processi in cui non sia stata ancora dichiarata la contumacia» e, dall'altro lato, che «le nuove norme dovrebbero trovare applicazione [...] anche per il caso di comparizione dell'imputato inconsapevole o impedito dichiarato contumace».

*Contra*, BONETTI, *L'incidenza della riforma sui processi in corso*, cit., 278, il quale afferma che «a fronte di un precedente "atto complesso" [...], la cui genesi era all'interno delle "vecchie" regole, la linea è di conservazione della disciplina originaria a favore dell'imputato che vi prestava affidamento»; l'Autore propone, dunque, tale soluzione interpretativa: «qualora la contumacia sia stata dichiarata in udienza preliminare, la stessa continuerà con il pregresso regime e solo in sede di giudizio troverà applicazione la novella; qualora la contumacia sia stata dichiarata in primo grado, lo stesso continuerà con il pregresso regime e solo in sede di appello troverà applicazione la novella; qualora la contumacia sia stata dichiarata in appello, lo stesso continuerà con il pregresso regime e solo in sede di cassazione troverà applicazione la novella; qualora sia stata operata la verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi nel grado di legittimità, il processo continuerà con il pregresso regime. Così anche in sede di rinvio».

<sup>323</sup> Così MAGI, *Quale regime transitorio per le modifiche in tema di contumacia e irreperibilità?*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), inserito in data 18 maggio 2014, 4-5, il quale precisa che «si tratta, però, di una prova di resistenza essenzialmente "finalistica" tesa ad andare oltre le strette modalità legali di notifica della citazione e che si pone il problema di individuare i casi di necessaria sospensione dei procedimenti che si stanno svolgendo a carico degli "irreperibili incolpevoli"».

linea con quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di atti plurifasici e diritto intertemporale<sup>324</sup>.

Benchè quest'ultima linea interpretativa sia da preferire dato che appare più corretto, almeno a parere dello scrivente<sup>325</sup>, considerare le dichiarazioni di contumacia, di assenza e di irreperibilità come atti plurifasici, l'adozione di tale soluzione non ha posto fine ai problemi interpretativi<sup>326</sup>.

---

<sup>324</sup> Ci si riferisce, in particolare, a Cass., SS.UU., 31 marzo 2001, n. 27919, P.M. in proc. Ambrogio, cit., per il cui contenuto si rinvia alla nota 317.

<sup>325</sup> Dello stesso avviso sono SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 308 e QUATTROCOLO, *Un faticoso assetto intertemporale*, in *Leg. pen.*, 2014, 670.

<sup>326</sup> Appare opportuno limitarsi a richiamare coloro i quali hanno sollevato ed evidenziato tali problematiche. Infatti, attualmente la soluzione di tali criticità passa necessariamente attraverso la disciplina di diritto transitorio introdotta con la legge 11 agosto 2014, n. 118. Sul punto si vedano, per l'enucleazione dei problemi che comunque si pongono, SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in absentia" dell'imputato*, cit., 64-65; SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 297-298; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 187-188; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 119-124; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 215; QUATTROCOLO, *Un faticoso assetto intertemporale*, cit., 670-672; EAD., *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, cit., 104-105; CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 877-878; TABASCO, *La sospensione del processo nei confronti degli imputati irreperibili*, cit., 1282 ss.; DAINELLI, *Prime riflessioni sulla legge 28 aprile 2014, n. 67*, in [www.camerapenalesiena.it](http://www.camerapenalesiena.it), inserito in data 27 maggio 2014, 10 ss.; PERELLI, *L'impatto della messa alla prova e del processo in absentia sui processi in corso e, in particolare, sul giudizio di appello*, cit., 6 ss. e BRICCHETTI, PISTORELLI, *Giudizi pendenti pieni di insidie interpretative*, cit., 106.

Una criticità di particolare rilevanza riguarda la possibilità di applicare la nuova disciplina ai processi di appello e di cassazione: si ritiene che le nuove norme siano applicabili solo se l'imputato è stato dichiarato assente in base alla novella normativa. Sul punto si veda Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 36848, Burba, in *C.E.D. Cass.*, n. 259992, la quale afferma che «l'istituto della rescissione del giudicato [...] si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis c.p.p.», tanto che «per i processi definiti, anche solo nei gradi di merito, antecedentemente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 non può dunque profilarsi, in mancanza di espresse previsioni normative, alcuna questione di diritto intertemporale». Dello stesso avviso sono anche Cass., sez. II, 27 maggio 2014, n. 29008, Huaco Elias, in *C.E.D. Cass.*, n. 260038 e Cass., sez. II, 27 maggio 2014, n. 23882, Asan, in *C.E.D. Cass.*, n. 259634, la quale precisa che «la previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, c.p.p. [...] continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che sia già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo». Sul punto si vedano, in dottrina, commentando l'arresto delle Sezioni Unite, ALONZI, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato*, cit., 300-302; BRICCHETTI, *Per i giudizi in contumacia anteriori alla riforma vale la disciplina sulla restituzione nel termine*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 40, 24 ss.; RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, cit., 127; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in absentia e nei confronti degli irreperibili*, cit., 31-34; SILVESTRI, *Il nuovo processo in absentia dell'imputato e la rescissione del giudicato*, cit., 456-457; ID., *Successione di norme processuali penali e nuovo processo in absentia dell'imputato*, in *Cass.*

## 7.2 La legge 11 agosto 2014, n. 118.

Alla luce delle molteplici problematiche poste dalla lacuna normativa e delle spiccate critiche della giurisprudenza, il Legislatore è intervenuto con la legge 11 agosto 2014, n. 118<sup>327</sup>, introducendo, nel *corpus* della legge 28 aprile 2014, n. 67, l'art. 15-*bis*, il quale prevede una disciplina di diritto transitorio<sup>328</sup>.

La norma contiene, al comma 1, una regola generale<sup>329</sup>: se è stata pronunciata sentenza di primo grado<sup>330</sup>, dovranno essere applicate le vecchie norme «sia con riguardo alla notifica al contumace dell'avviso di deposito [...], sia in merito ai termini per impugnare [...], sia con

---

*pen.*, 2015, 565 ss.; e DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, cit., 12-14.

<sup>327</sup> Sulla tempistica e sull'iter parlamentare relativo a tale legge si rinvia, *ex plurimis*, a BONETTI, *L'incidenza della riforma sui processi in corso*, cit., 274. Si vedano, invece, BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 123-124 e BONETTI, *Procedimenti in corso e giudizio in absentia*, in *Proc. pen. e giust.*, 2015, 6, 91, per un approfondimento sull'individuazione del *dies a quo* cui ancorare l'applicazione della normativa transitoria.

<sup>328</sup> Va sottolineato – alla luce di quanto afferma BONETTI, *L'incidenza della riforma sui processi in corso*, cit., 275 – che «il legislatore gode un'un'ampia discrezionalità nel determinare, nei procedimenti in corso, gli effetti temporali dei nuovi istituti processuali», incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o dell'assenza di giustificazione. Lo stesso BONETTI, *Procedimenti in corso e giudizio in absentia*, cit., 93, precisa ulteriormente che il legislatore ha combinato «un meccanismo applicativo che unisce ragionevolezza (tradizionale conservazione degli effetti originari dell'atto), presidio dei principi costituzionali (tutela delle prerogative defensionali del "vecchio" contumace irreperibile) e naturale e non artificiosa mutazione dei regimi giuridici (graduato passaggio ad una normativa che restringe alcune facoltà, ma, al contempo, ne prefigura di nuove)». Sul punto si vedano anche C. Cost., 3 giugno 1992, n. 246, in *Giur. cost.*, 1992, 1887 ss.; C. Cost., 9 luglio 2004, n. 219, in *Giur. cost.*, 2004, 2304 ss.; C. cost., 23 novembre 2006, n. 393, in *Giur. cost.*, 2006, 4106 ss. e C. Cost., 29 maggio 2013, n. 103, in *Giur. cost.*, 2013, 1780 ss. Sul concetto di diritto transitorio si rinvia alla nota 310 e a MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., 101-104.

<sup>329</sup> Come correttamente sottolinea SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 308, «la regola generale muove da una premessa implicita, e cioè che le determinazioni che si assumono al momento dell'accertamento sulla costituzione delle parti non possono essere considerate un atto compiuto [...]. Quelle determinazioni, danno luogo ad una situazione che non si esaurisce al momento del loro compimento». Dello stesso avviso è INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 213. Sulla regola generale si vedano anche BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 188; BONETTI, *L'incidenza della riforma sui processi in corso*, cit., 284 e BRICCHETTI, *Dopo il necessario intervento del legislatore "spartiacque" per i giudizi al 17 maggio 2014*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 36, 53-54.

In giurisprudenza si vedano Cass., sez. VI, 3 giugno 2015, n. 27540, P.G. in proc. Tolentino, in *C.E.D. Cass.*, n. 264052 e Cass., sez. II, 26 maggio 2015, n. 34155, Napodano, in *C.E.D. Cass.*, n. 264510.

<sup>330</sup> Il riferimento è alla pubblicazione mediante lettura del dispositivo della sentenza (cfr. art. 545 c.p.p.). Sul punto si vedano, GRILLI, *Il processo in absentia*, cit. 65; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 189 e BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, cit., 123.

riferimento alle norme sull'appello e sul ricorso per cassazione, sia, infine, in relazione alla restituzione nel termine *ex art. 175*»<sup>331</sup>. Dunque, il discrimine nell'individuazione della disciplina applicabile viene correttamente individuato nella pronuncia della sentenza di primo grado<sup>332</sup>.

Nel caso in cui la sentenza non sia ancora stata pronunciata, occorre distinguere tra due diverse ipotesi (art. 15-*bis*, comma 2).

Se manca la dichiarazione di contumacia, potranno essere applicate le nuove norme<sup>333</sup>.

Se, invece, l'Autorità Giudiziaria precedente ha già dichiarato la contumacia, allora occorrerà porre l'attenzione sul decreto di irreperibilità (cfr. art. 159 c.p.p.)<sup>334</sup>. Se, infatti, non è stato emesso tale decreto, si continueranno ad applicare le previgenti norme in tema di contumacia<sup>335</sup>; al contrario, se, oltre alla dichiarazione di contumacia, è stato emesso il decreto di irreperibilità,

---

<sup>331</sup> Così TONINI, CONTI, *Aggiornamento on line alla legge 11 agosto 2014, n. 118*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 2-3.

<sup>332</sup> Sul punto NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 125, la quale precisa che «in quella fase non è più possibile adeguare la dichiarazione di contumacia ai nuovi parametri processuali». Dello stesso avviso sono anche BONETTI, *L'incidenza della riforma sui processi in corso*, cit., 286; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 26 e ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 29, il quale precisa anche che «appare ovvio che l'espressione deve intendersi riferita a qualsiasi tipo di sentenza, anche pronunciata a seguito di giudizio abbreviato».

<sup>333</sup> Cfr. TONINI, CONTI, *Aggiornamento on line alla legge 11 agosto 2014, n. 118*, cit., 3, i quali precisano che «il nuovo [regime] avrà integrale operatività sia con riferimento alla eventuale dichiarazione di assenza, sia con riguardo alla possibilità di sospensione nei confronti dell'irreperibile, sia in relazione ai rimedi "ripristinatori" in sede di impugnazione ordinarie o straordinarie».

<sup>334</sup> Sul punto si vedano TONINI, CONTI, *Aggiornamento on line alla legge 11 agosto 2014, n. 118*, cit., 3-4; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Profili sovranazionali e profili applicativi a confronto*, cit., 189; BONETTI, *Procedimenti in corso e giudizio in absentia*, cit., 91 ss.; BRICCHETTI, *Dopo il necessario intervento del legislatore "spartiacque" per i giudizi al 17 maggio 2014*, cit., 54; PAVICH, *Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi in absentia*, in *Cass. pen.*, 2015, 953; GIUNCHEDI, *Finalmente (seppur con qualche riserva) la disciplina transitoria per il rito degli irreperibili*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), inserito in data 9 settembre 2014 e TABASCO, *Le norme intertemporali "per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili"*, in *St. iuris*, 2015, 149-151.

<sup>335</sup> Sul punto TONINI, CONTI, *Aggiornamento on line alla legge 11 agosto 2014, n. 118*, cit., 4, precisano che «la dichiarazione di contumacia manterrà la sua efficacia e resteranno ferme le norme sulla notificazione del decreto che dispone il giudizio (se la contumacia è stata dichiarata nell'udienza preliminare), sulle nuove contestazioni, sull'avviso di deposito della sentenza sui termini per impugnare, sulle impugnazioni e sull'eventuale restituzione nel termine». In giurisprudenza, si vedano Cass., sez. VI, 3 giugno 2015, n. 27540, P.G. in proc. Tolentino, cit.; Cass., sez. II, 26 maggio 2015, n. 34155, Napodano, cit. e Cass., sez. III, 29 aprile 2015, n. 23271, Talarico, in *C.E.D. Cass.*, n. 263652.

allora si applicheranno le nuove norme: di conseguenza, il processo dovrà essere sospeso, in forza di quanto dispone l'art. 420-*quater* c.p.p., e la sequenza procedimentale sarà quella indicata della legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>336</sup>. Tale articolazione può essere spiegata alla luce del fatto che la disciplina attualmente vigente appare più favorevole per l'imputato irreperibile, e dunque, questa dovrà trovare applicazione; mentre, la disciplina previgente appare, seppur limitatamente ad alcuni aspetti, più favorevole per l'imputato non irreperibile e, dunque, è questa a dover trovare applicazione<sup>337</sup>.

Tuttavia, la scelta di applicare il vecchio regime all'imputato dichiarato contumace e non raggiunto da un decreto di irreperibilità *ex* art. 159 c.p.p. si scontra con il fatto che il giudice, in ogni fase processuale, è tenuto a valutare in maniera autonoma la regolare costituzione delle parti<sup>338</sup>. Pertanto, il giudice della fase successiva dovrebbe verificare la costituzione delle parti alla luce della nuova disciplina – trattandosi di verifica autonoma e che deve essere compiuta sotto la vigenza della nuova norma –. Di conseguenza, almeno a parere di chi scrive<sup>339</sup>, l'art. 15-*bis*, comma 2, si dovrà applicare solo alla fase processuale *in fieri* nel momento in cui è intervenuta la modifica normativa e non anche alle fasi successive alle quali, invece, si applicherà integralmente la nuova disciplina.

Nonostante l'intervento legislativo, però, restano aperte alcune questioni problematiche<sup>340</sup>.

---

<sup>336</sup> Cfr. TONINI, CONTI, *Aggiornamento on line alla legge 11 agosto 2014, n. 118*, cit., 3.

<sup>337</sup> Sul punto si vedano BONETTI, *L'incidenza della riforma sui processi in corso*, cit., 285; DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, cit., 28; ID., *Procedimenti in corso e giudizio in absentia*, cit., 94; CHINNICI, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità ed ambiguità*, cit., 11; SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 309; ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, cit., 30; NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 125-126, la quale, tuttavia, si mostra critica di fronte a tale scelta legislativa; MAGI, *Quale regime transitorio per le modifiche in tema di contumacia e irreperibilità?*, cit., 6 e CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 32, la quale rileva come non sia «del tutto agevole individuare quale sia la legge più favorevole». Nello stesso senso si esprime anche il Dossier n. 162, datato 12 maggio 2014, del Servizio Studi della Camera dei deputati (reperibile in [www.camera.it](http://www.camera.it))

In giurisprudenza, si veda Cass., sez. II, 7 maggio 2015, n. 25357, Brunicardi e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 264225.

<sup>338</sup> Sul punto sia concesso rinviare al § 3 e 4 del presente Capitolo.

<sup>339</sup> In questi termini si esprime anche QUATTROCOLO, *Un faticoso assetto intertemporale*, cit., 673-674.

<sup>340</sup> Oltre alle criticità che verranno indicate nel presente lavoro, vale la pena richiamare l'osservazione di PAVICH, *Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi in absentia*, cit., 953: «resta inesplorato il

Un primo profilo di criticità riguarda l'applicabilità della nuova disciplina all'appello e, in generale, ai giudizi successivi al primo grado. Si ritiene<sup>341</sup> che valga la regola indicata nell'art. 15-*bis*, comma 2: se, al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non vi è ancora stata la verifica della costituzione delle parti, si applicherà la nuova disciplina; se, invece, vi è già stata dichiarazione di contumacia, la scelta del regime applicabile dipenderà dall'esistenza o meno del decreto di irreperibilità.

Un secondo profilo problematico riguarda il richiamo dell'art. 15-*bis*, comma 2, al decreto di irreperibilità. In particolare, non viene precisato «a quale momento processuale occorra fare riferimento, se soltanto a quello di entrata in vigore della nuova disciplina o anche a qualsiasi precedente tassello procedimentale»<sup>342</sup>. A parere dello scrivente<sup>343</sup>, appare opportuno considerare solo il decreto di irreperibilità che produca i suoi effetti al momento della valutazione della regolare costituzione delle parti.

Un ulteriore profilo di criticità appare connesso alla scelta di diversificare la disciplina transitoria alla luce del decreto di irreperibilità: non si comprende in che misura la disciplina abrogata sia più conveniente per il contumace<sup>344</sup> e, inoltre, non si tiene conto della netta distinzione tra il decreto

---

tema dell'applicabilità delle disposizioni in tema di sospensione dei procedimenti *in absentia* ai giudizi esecutivi, con particolare riguardo agli incidenti di esecuzione promossi dal pubblico ministero a carico del condannato nei quali particolarmente pressante è la necessità di assicurare all'interessato il pieno esercizio del diritto di difesa».

<sup>341</sup> Sul punto si veda NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 135, la quale – richiamando il ragionamento effettuato da C. Cost., 19 maggio 2014, n. 149, in *Giur. cost.*, 2014, 2422 ss. – afferma che «le nuove disposizioni possano operare anche in quel procedimento già pendente innanzi al giudice di appello». Dello stesso avviso sono INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 215; CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, cit., 877; CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., 34 e BRICCHETTI, PISTORELLI, *Giudizi pendenti pieni di insidie interpretative*, cit., 106.

<sup>342</sup> Così SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 310.

<sup>343</sup> In questi termini anche SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., 310.

<sup>344</sup> Sul punto si vedano NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 125-126; INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, cit., 213 e FALATO, *Un contesto inspiegabilmente contraddittorio. Sui vizi di incostituzionalità della legge 11 agosto 2014, n. 118*, in *Giust. pen.*, 2014, III, 553-554, la quale ritiene che tale differenziazione crei una «situazione ingiustificatamente differenziata che non potrà non essere oggetto di controllo di costituzionalità, considerando [...] che lo scopo dell'ampia revisione legislativa è stato quello di contrastare l'ampio ricorso a presunzioni di conoscenza del processo da parte dell'imputato [...], per accorsare di garanzie la partecipazione dello stesso al suo processo». Pertanto, sia alla contumacia sia all'irreperibilità – che rappresentano «posizioni giuridiche soggettive vulnerabili sotto il profilo della tutela dei diritti processuali»



di irreperibilità *ex art.* 159 c.p.p. e lo *status* di irreperibile derivante dall'applicazione dell'art. 420-*quater* c.p.p.<sup>345</sup>.

---

– «andavano assicurati gli itinerari riparatori delle situazioni di illegalità processuali previsti dalla nuova legge». L'Autrice conclude il suo ragionamento affermando che «il regime transitorio genera disparità di trattamento tra situazioni soggettive identiche, intollerabile prima dal sistema costituzionale, poi da quelli convenzionale e comunitario». Dello stesso avviso è anche TABASCO, *Le norme intertemporali "per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili"*, cit., 151.

<sup>345</sup> Sul punto si veda NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, cit., 127 e si rinvia a quanto detto nel § 4 del Capitolo II.

# CAPITOLO IV

## INTERFERENZE

SOMMARIO: **1 Premessa.** – **2 Il processo nei confronti dell'ente.** – **3 Il processo penale minorile.** – **4 Gli altri procedimenti “decodificati”.** – 4.1 *Il procedimento avanti al giudice di pace.* – 4.2 *Il processo penale militare.* – **5 La cooperazione giudiziaria in materia penale.** – 5.1 *L'estradizione.* – 5.2 *Il mandato d'arresto europeo.* – 5.3 *Il reciproco riconoscimento delle sentenze.*

## **1. PREMESSA.**

La tematica della presenza dell'imputato al processo non può essere ridotta allo studio delle problematiche poste dal codice di rito, ma deve essere analizzata considerando anche gli altri settori dell'ordinamento processuale penale in cui si rileva la mancata presenza dell'imputato: il processo nei confronti degli enti, il processo penale minorile, il procedimento avanti al giudice di pace, la procedura penale militare e il settore della cooperazione giudiziaria.

Tale analisi complessiva della riforma del 2014 permetterà di valutare se il Legislatore abbia provveduto «non più ad interventi ortopedici sulla struttura del giudizio contumaciale, ma ad atti [...] di chirurgia demolitiva»<sup>1</sup> che hanno interessato globalmente il nostro sistema processuale.

La legge 28 aprile 2014, n. 67, tuttavia, non ha inciso direttamente sulle fonti normative che regolano i predetti settori del diritto processuale penale e, pertanto, occorrerà interrogarsi sulla possibilità che tale riforma abbia avuto *effetti indiretti* in tali ambiti. In altre parole, è necessario verificare se, in assenza di uno specifico intervento normativo, i riferimenti alla contumacia ancora presenti nel nostro ordinamento debbano essere interpretati come sintomo della vitalità di tale istituto, oppure, se vadano intesi come meri refusi e, dunque, si debba ritenere applicabile la disciplina introdotta con la novella del 2014.

## **2. IL PROCESSO NEI CONFRONTI DELL'ENTE.**

Un primo settore in cui si manifesta un'interferenza tra la nuova disciplina dell'assenza e il vecchio istituto della contumacia è quello della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, disciplinato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare, l'art. 41 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 afferma che l'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace<sup>2</sup>. A fronte dell'uso del termine “contumace” e della mancanza di

---

<sup>1</sup> In questi termini si esprime UBERTIS, *Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale*, in ID., *Argomenti di procedura penale*, vol. III, Milano, 2009, 200.

un intervento della legge 28 aprile 2014, n. 67 sulla norma in esame, sono possibili due vie interpretative.

Per un primo orientamento esegetico<sup>3</sup>, la permanenza del riferimento alla contumacia all'interno della normativa che regola la responsabilità penale degli enti deve considerarsi frutto di un mancato coordinamento e, pertanto, avendo la novella legislativa inteso espungere dall'ordinamento la contumacia, ogni riferimento ad essa deve essere sostituito, anche a livello interpretativo, dal richiamo alla nuova disciplina. Di conseguenza, l'art. 41 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dovrebbe essere letto ed interpretato in questo modo: l'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato assente. In tal modo si realizza l'obiettivo primario della legge 28 aprile 2014, n. 67 e si risolve qualsiasi possibile interferenza tra i due diversi settori dell'ordinamento processualpenalistico.

Secondo un diverso – e preferibile – orientamento interpretativo<sup>4</sup>, invece, il problema generato dalla permanenza del riferimento alla contumacia andrebbe risolto alla luce dell'art. 34

---

<sup>2</sup> Occorre ricordare quanto affermato da CORSO, *La partecipazione dell'ente al procedimento penale ex d.lgs. n. 231/2001*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, a cura di Corso e Peroni, Piacenza, 2010, 244: «il mancato esercizio – da parte dell'ente – del diritto di partecipare al procedimento che lo riguarda rientra tra le variabili di cui l'ordinamento processuale tiene conto e che rispetta [...]. Ciò che rileva è che l'ente sia reso edotto dell'esistenza di un procedimento a suo carico, sia reso edotto dei diritti che gli vengono riconosciuti, sia messo in condizione di esercitarli secondo i ritmi propri della vicenda processuale, sia avvertito che – quali siano le scelte da esso operate in tema di partecipazione – comunque il procedimento seguirà il suo corso».

<sup>3</sup> Di questo avviso sono BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 104, i quali affermano che il rinvio operato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 «comport[a] l'applicazione della nuova disciplina»; MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 165; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, Milano, 2015, 92; ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, in *Leg. pen.*, 2014, 634; TONINI, *Manuale breve. Diritto processuale penale*, Milano, 2014, 676; GIARDA, *Procedimento di accertamento della "responsabilità amministrativa degli enti"*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 1330; VARRASO, *Il "compromesso" delle Sezioni Unite in tema di costituzione ed esercizio dei diritti difensivi dell'ente "incolpato" nel procedimento de societate*, in *Cass. pen.*, 2016, 85, il quale ritiene che si possa parlare di abrogazione tacita dell'art. 41 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nella misura in cui «venuto meno il procedimento contumaciale non ha più alcun significato nell'ambito *de quo* continuare a parlare di contumacia» e MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, in *Leg. pen.*, 2014, 562, la quale, però, sottolinea come l'estensione della disciplina dell'assenza al procedimento a carico degli enti possa avvenire «con qualche forzatura».

<sup>4</sup> Di questo avviso sono GARUTI, *La procedura per accertare la responsabilità degli enti*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso e Vigoni, Torino, 2015, 727-728, il quale ritiene che tale sia la soluzione da adottare «in attesa di un auspicio».

d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, quindi, considerando globalmente il sistema della responsabilità penale degli enti.

Infatti, l'art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231<sup>5</sup>, individuando una vera e propria gerarchia delle fonti, afferma che il procedimento relativo agli illeciti amministrativi derivanti da reato è regolato, in prima battuta, dalle norme contenute nel Capo III del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, in subordine, dalle norme del codice di procedura penale – comprese le disposizioni di attuazione (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)<sup>6</sup> –. Pertanto, l'*iter* procedimentale che vede coinvolti gli enti è regolato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, solo in caso di lacuna del Capo III, sarà ammissibile il

---

intervento normativo volto a creare di nuovo sintonia tra i due sistemi»; BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 257-258, il quale afferma chiaramente che «la contumacia continua ad operare nel "processo penale amministrativo"» e, ribadisce che «non si può parlare di "assenza" dell'ente, nell'accezione dell'art. 420-bis c.p.p. riformato» (pg. 259) e DI GERONIMO, *La riforma del processo penale in absentia e le possibili ripercussioni sulla disciplina della contumacia dell'ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, 4, 33, il quale afferma che «anche a seguito della novella apportata con la l. 67/2014, permangono immutate quelle diversità di fondo che avevano indotto il legislatore delegato a disciplinare l'istituto della contumacia in maniera considerevolmente diversificata rispetto al modello previsto per il processo a carico delle persone fisiche».

<sup>5</sup> Di particolare rilevanza è anche l'art. 35 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 secondo il quale all'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato. Sul punto si vedano, *ex plurimis*, SOLA, sub art. 35 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato*, a cura di Cadoppi, Garuti e Veneziani, Milano, 2010, 524 ss.; PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi" da reato*, Torino, 2006, 102 ss.; GIARDA, sub art. 35 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 7148 ss.; CORSO S.M., *Codice della responsabilità "da reato" degli enti annotato con la giurisprudenza*, Torino, 2015, 247 ss.; BELLUTA, sub art. 35 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Presutti, Bernasconi e Fiorio, Padova, 2008, 352 ss.; GENNAI, TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2001, 189-190; GIGLIOLI, *Il procedimento di accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative. Profili generali*, in AA.VV., *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di D'Avirro e Di Amato, Padova, 2009, 606-607 e AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, 331-333, il quale definisce l'art. 35 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 come «l'asse portante del sistema».

<sup>6</sup> Cfr. GIARDA, *Un sistema ormai a triplo binario: la giurisdizione penale si amplia*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, 195, secondo cui la norma individua una «sorta di ordine gerarchico»; ID., sub art. 34 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 7147, il quale precisa che la norma in esame «comporta la fondazione di un canone metodologico»; CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 1327, parla di «microcodice»; GARUTI, SOLA, sub art. 34 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato*, a cura di Cadoppi, Garuti e Veneziani, Milano, 2010, 515-516; BELLUTA, sub art. 34 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Presutti, Bernasconi e Fiorio, Padova, 2008, 349; CAMALDO, *I principi generali del procedimento*, in AA.VV., *Diritto penale delle società*, tomo II, a cura di Canzio, Cerqua e Luparia, Padova, 2014, 1308-1310; GIGLIOLI, *Il procedimento di accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative. Profili generali*, cit. 605-606 e LORUSSO, *La responsabilità "da reato" delle persone giuridiche: profili processuali del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002, 2523.

richiamo al codice di rito<sup>7</sup>, i cui istituti, però, potranno ritenersi operanti solo previo vaglio di compatibilità<sup>8</sup>.

Chiarito il sistema delle fonti e compreso che il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha «costruito un micro procedimento penale speciale»<sup>9</sup>, possiamo affrontare la questione posta dall'art. 41 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Ebbene, siamo di fronte ad una autonoma nozione di contumacia<sup>10</sup>: l'ente è dichiarato contumace nel caso in cui manchi la sua costituzione<sup>11</sup>. Sin da una prima lettura della

---

<sup>7</sup> Sul punto PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., 98-99, afferma chiaramente che «l'interprete deve prioritariamente inquadrare e risolvere l'eventuale problema procedurale sulla base delle disposizioni dettate *ad hoc* dal d.lgs. n. 231 del 2001 [...]; soltanto in caso di evidente vuoto dispositivo, vale a dire quando non è possibile ricavare per tale via la risposta cercata, si deve succedaneamente ricorrere al codice di procedura penale, colmando la lacuna normativa mediante le norme in esso contenute, previa valutazione della loro conciliabilità con il particolare contesto in cui devono calarsi». Dello stesso avviso sono anche BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, a cura di Bassi e Epidendio, Milano, 2006, 500-501; VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2012, 104; SPANGHER, *La pratica del processo penale*, vol. I, Padova, 2012, 444; GARUTI, SOLA, sub art. 34 d.lgs. 231/2001, cit., 516; GIARDA, sub art. 34 d.lgs. 231/2001, cit., 7147; BELLUTA, sub art. 34 d.lgs. 231/2001, cit., 350 e GARUTI, *Il processo "penale" agli enti*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, vol. VII, tomo II, Torino, 2012, 1031.

<sup>8</sup> Cfr. BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, cit., 500, la quale precisa che «il vaglio di compatibilità risulta imprescindibile nel momento in cui si è deciso di utilizzare nei confronti della persona giuridica un sistema processuale costituito essenzialmente per l'accertamento della responsabilità penale della persona fisica». Sul punto si vedano anche GARUTI, SOLA, sub art. 34 d.lgs. 231/2001, cit., 517-518 e GARUTI, *Il processo "penale" agli enti*, cit., 1032-1033.

<sup>9</sup> Così BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, cit., 501, la quale prosegue precisando che tale procedimento penale speciale «si ispira al modello processuale penale ordinario, ma [...] se ne differenzia in ordine a specifici istituti e snodi processuali, allo scopo di far fronte alle peculiarità soggettive del destinatario del provvedimento finale». Dello stesso avviso sono anche VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 103; GARUTI, SOLA, sub art. 34 d.lgs. 231/2001, cit., 515, il quale parla di «microcosmo codicistico» e GIARDA, sub art. 34 d.lgs. 231/2001, cit., 7147.

<sup>10</sup> Ancora BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, cit., 259, precisa che «la norma fornisce una risposta autosufficiente al problema delle conseguenze della mancata partecipazione processuale dell'ente, senza necessità di ricorrere al codice di rito ai fini dell'individuazione dei presupposti della contumacia». Dello stesso avviso è DI GERONIMO, *La riforma del processo penale in absentia e le possibili ripercussioni sulla disciplina della contumacia dell'ente*, cit., 32-33, il quale precisa che «le forme previste per la partecipazione dell'ente al processo che lo vede imputato si articolano sulla base di presupposti considerevolmente difforni rispetto a quanto previsto per l'imputato».

<sup>11</sup> Per comprendere pienamente il concetto di mancata costituzione occorre fare riferimento all'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale stabilisce, al comma 1, che l'ente partecipa al processo attraverso il proprio rappresentante legale e, al comma 2, che l'ente partecipa mediante la costituzione in giudizio – il cui contenuto è regolato dal comma 2 e 3). Per un approfondimento sul punto si vedano, *ex plurimis*, AA.VV., *Relazione governativa al d.lgs. 231/2001*, in *Guida al dir.*, 2001, f. 26, 50; BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, cit., 531-536; VERGINE, sub art. 39 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato*, a cura di Cadoppi, Garuti e Veneziani, Milano,

norma appare evidente come si tratti di una definizione dell'istituto nettamente differente rispetto a quella contenuta nel codice di rito *ante* riforma del 2014. Pertanto, essa deve essere considerata come una nozione autonoma ed indipendente, con la conseguenza che non è necessario richiamare le norme del codice di procedura penale per individuarne i presupposti applicativi<sup>12</sup>.

Possiamo, perciò, affermare che, trattandosi di nozione autonoma, la mancata partecipazione dell'ente al suo processo comporta, anche dopo l'intervento della legge 28 aprile 2014, n. 67, la declaratoria di contumacia<sup>13</sup>: la contumacia *ex art.* 41 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 rimane in vita nel nostro ordinamento.

Tuttavia, proprio i principi delineati dall'art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 inducono, anche sulla base di quanto osservato dalla dottrina, a compiere un'ulteriore precisazione: se la nozione di contumacia dell'ente è autonoma, lacunosa si rivela la disciplina contenuta nel Capo III del d.lgs. 8

---

2010, 543 ss.; VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 140-146; ID., *La partecipazione e l'assistenza delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni nel procedimento penale*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, 237-245; ID., sub art. 39 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 7168 ss.; CORSO S.M., *Codice della responsabilità "da reato" degli enti annotato con la giurisprudenza*, cit., 258 ss.; BELLUTA, sub art. 39 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Presutti, Bernasconi e Fiorio, Padova, 2008, 368 ss.; CORSO, *La partecipazione dell'ente al procedimento penale ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., 251-259; GENNAI, TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 199-201; GIGLIOLI, *Disposizioni generali e soggetti*, in AA.VV., *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di D'Avirro e Di Amato, Padova, 2009, 658 ss.; SILVESTRI, *Rappresentanza in giudizio dell'ente: il legale rappresentante tra incompatibilità processuali e poteri*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, 3, 139 ss. e GARUTI, *Il processo "penale" agli enti*, cit., 1042-1047.

In questa sede, va sottolineato che l'art. 39, comma 4, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 precisa che, in caso di mancata comparizione del legale rappresentante, l'ente è rappresentato dal difensore. La disposizione, in modo del tutto originale rispetto alle previsioni contenuto nel codice di procedura penale, prevede che la mancata presenza del rappresentante legale non comporti né un'ipotesi di assenza (o di contumacia) né un legittimo impedimento a comparire. Secondo BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, cit., 540, la *ratio* di tale previsione sarebbe duplice: «da un lato, il legislatore ha inteso assicurare all'ente l'opportunità di avvalersi di una forma di partecipazione al procedimento non eccessivamente onerosa, senza privarlo al contempo di alcuna delle garanzie derivanti dalla sua parificazione all'imputato [...]; dall'altro lato, ha voluto scongiurare il rischio di possibili sospensioni del procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo». Dello stesso avviso sono VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 310 e ID., *La partecipazione e l'assistenza delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni nel procedimento penale*, cit., 245-246.

<sup>12</sup> Precisa BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, cit., 258, che la norma speciale «preclude una piana trasposizione delle nuove regole codicistiche nel processo *de societate*».

<sup>13</sup> Invece, come sottolinea PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., 216, «la mancata comparizione del legale rappresentante della persona giuridica non sortirà [...] altro effetto che quello di determinare l'assunzione della rappresentanza dell'ente da parte del suo difensore di fiducia o di ufficio».

giugno 2001, n. 231<sup>14</sup>. Pertanto, per colmare tali vuoti sarà possibile fare riferimento alla disciplina codicistica di cui agli artt. 420-*bis* ss. c.p.p.<sup>15</sup>.

In conclusione, possiamo affermare che la mancata presenza dell'ente al suo processo comporta – sotto il profilo statico – la dichiarazione di contumacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e – sotto il profilo dinamico – l'applicabilità delle nuove norme in tema di assenza.

L'adesione a questa prospettazione esegetica, però, richiede alcune ulteriori precisazioni, sia per quanto riguarda i profili statici, sia in riferimento ai profili dinamici.

Rispetto ai primi, occorre osservare, anche alla luce delle riflessioni dottrinali sviluppatasi precedentemente alla riforma del 2014<sup>16</sup>, che la dichiarazione di contumacia dell'ente<sup>17</sup> non deve

---

<sup>14</sup> Sul punto si vedano le osservazioni di VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 105: quando un il Capo III regola un istituto già previsto dal codice di rito non si deve «escludere *tout court* l'applicabilità» di tali norme: «la disciplina dettata dal decreto in esame si sostituisce a quella codicistica solo se è del tutto autosufficiente. Qualora, per contro, i meccanismi peculiari si aggiungono a quelli ordinari, ovvero li modificano in via parziale, è consentita l'etero-integrazione». Quest'ultimo è il caso della contumacia dell'ente.

<sup>15</sup> Di questo avviso sono BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, cit., 259-260 e DI GERONIMO, *La riforma del processo penale in absentia e le possibili ripercussioni sulla disciplina della contumacia dell'ente*, cit., 33. In particolare, il richiamo al codice di procedura penale contenuto nell'art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 deve essere considerato come un rinvio aperto, ossia un rinvio alle norme vigenti al momento in cui se ne invoca l'operatività. Sul punto si vedano anche GARUTI, *Il processo "penale" agli enti*, cit., 1031; GARUTI, SOLA, *sub art. 34 d.lgs. 231/2001*, cit., 516 e PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., 98.

<sup>16</sup> Sul punto si vedano BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, cit., 546; VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 310-312; ID., *La partecipazione e l'assistenza delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni nel procedimento penale*, cit., 246-247; ID., *sub art. 41 d.lgs. 231/2001*, cit., 7176-7177; ID., *Rappresentante legale "incompatibile" e notificazioni all'ente nel d.lgs. n. 231 del 2001*, in *Giur. cost.*, 2011, 3213; VERGINE, *sub art. 41 d.lgs. 231/2001*, cit., 559-560; BELLUTA, *sub art. 41 d.lgs. 231/2001*, in *AA.VV., La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Presutti, Bernasconi e Fiorio, Padova, 2008, 377; ID., *Le indagini e l'udienza preliminare*, in *AA.VV., Diritto penale delle società*, tomo II, a cura di Canzio, Cerqua e Luparia, Padova, 2014, 1381-1382; GARUTI, *I profili soggettivi del procedimento*, in *AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di Garuti, Padova, 2002, 290; ID., voce *Responsabilità delle persone giuridiche, Profili processuali*, in *Enc. giur.*, vol. XXXI, Roma, 2002, 3; ID., *Persone giuridiche e "processo" ordinario di cognizione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 140; ID., *Il processo "penale" agli enti*, cit., 1082; CAMALDO, *I principi generali del procedimento*, cit., 1329-1330; GIGLIOLI, *Disposizioni generali e soggetti*, cit., 669 e BRICHETTI, *Società al debutto nel registro degli indagati*, in *Guida al dir.*, 2001, f. 26, 103: tali Autori ritenevano che la dichiarazione di contumacia dell'ente comportava l'obbligo per il giudice di verificare, non solo la mancata costituzione in giudizio, ma anche l'esistenza delle condizioni di cui ai previgenti artt. 420, comma 2, 420-*bis* e 420-*ter*, comma 1 e 2. Si ritiene, come si espliciterà nel testo, che tale orientamento debba considerarsi ancora attuale ed applicabile seppur riferendo i richiami normativi alle disposizioni introdotte o riformata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.



essere ancorata esclusivamente alla sua mancata costituzione<sup>18</sup>. L'art. 41 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 fissa tale equazione, ma, al fine di evitare ogni automatismo<sup>19</sup>, è opportuno richiamare le norme del codice di rito che regolano gli accertamenti che precedono la declaratoria relativa alla presenza dell'imputato in udienza. In particolare<sup>20</sup>, devono essere ritenute applicabili quelle che abbiamo definito le "precondizioni" dell'assenza: la regolarità della notifica e la valutazione sul legittimo impedimento a comparire<sup>21</sup>.

Tali richiami appaiono giustificati alla luce dell'art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nella misura in cui la nozione di contumacia è sì autonoma, ma lacunosa: l'art 41 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 si

---

<sup>17</sup> Vale la pena di precisare che, nonostante la costituzione in giudizio dell'ente possa avvenire già durante le indagini preliminari, «la dichiarazione di contumacia è riservata alla fase dell'udienza preliminare o del dibattimento ed è escluso che il giudice possa procedervi nella fase delle indagini preliminari» (così BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, cit., 536). Sul punto si vedano anche VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 150; VERGINE, sub art. 41 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato*, a cura di Cadoppi, Garuti e Veneziani, Milano, 2010, 558; BELLUTA, sub art. 41 d.lgs. 231/2001, cit., 376; GARUTI, *I profili soggettivi del procedimento*, cit., 290; ID., voce *Responsabilità delle persone giuridiche, Profili processuali*, in *Enc. giur.*, vol. XXXI, Roma, 2002, 3; ID., *Persone giuridiche e "processo" ordinario di cognizione*, cit., 140; GIGLIOLI, *I procedimenti speciali e il giudizio ordinario*, in AA.VV., *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di D'Avirro e Di Amato, Padova, 2009, 776; CORSO, *La partecipazione dell'ente al procedimento penale ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., 248 e 251-252 e CAMALDO, *Il giudizio e le prove*, in AA.VV., *Diritto penale delle società*, tomo II, a cura di Canzio, Cerqua e Luparia, Padova, 2014, 1485.

<sup>18</sup> Occorre precisare che alla mancata costituzione è equiparata l'inammissibilità della costituzione dell'ente. Sul punto si vedano BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, cit., 536; VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 149 e GIGLIOLI, *Disposizioni generali e soggetti*, cit., 666-667.

<sup>19</sup> Cfr. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 311, il quale ben evidenzia come l'esclusione di ogni automatismo è funzionale ad evitare di violare «le garanzie costituzionali e pattizie in ordine ad un'effettiva tutela del diritto dell'ente ad essere presente nel processo, secondo quanto richiesto, oltre che dalle regole sul giusto processo, dello stesso art. 11 lett. q della legge-delega n. 300 del 2000», il quale indicava al legislatore delegato la necessità di assicurare l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale.

<sup>20</sup> Espressamente sul punto BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, cit., 265-266.

<sup>21</sup> L'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o per altro legittimo impedimento deve essere valutata rispetto al legale rappresentante dell'ente. Sul punto si vedano PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., 216; BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, cit., 548; VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 310; ID., *La partecipazione e l'assistenza delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni nel procedimento penale*, cit., 247; BELLUTA, sub art. 41 d.lgs. 231/2001, cit., 377; VERGINE, sub art. 41 d.lgs. 231/2001, cit., 560; GARUTI, *I profili soggettivi del procedimento*, cit., 291; BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, cit., 265; GIGLIOLI, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di D'Avirro e Di Amato, Padova, 2009, 738 e CAMALDO, *I principi generali del procedimento*, cit., 1330.

limita a definire la contumacia, senza precisare altro. Le mancanze possono – o meglio, devono – essere colmate attraverso il richiamo alla normativa contenuta nel codice di rito.

Sempre con riferimento ai profili statici, occorre ricordare che la dottrina ammette, al fine di evitare la dichiarazione di contumacia, anche forme di costituzione atipiche – vale a dire ipotesi di «costituzioni con modalità irrituali, cioè con un atto privo dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'art. 39 comma 2»<sup>22</sup> –, e appare evidente come si profili un'ipotesi simile a quelle delineate dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., almeno sotto il profilo della valorizzazione della conoscenza non qualificata<sup>23</sup>.

Facendo invece riferimento ai profili dinamici<sup>24</sup>, venendo meno qualsivoglia disciplina nel Capo III del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, occorre necessariamente richiamare l'art. 420-*bis* c.p.p., con la conseguenza che la declaratoria di contumacia dovrà essere pronunciata con ordinanza, previo contraddittorio tra le parti<sup>25</sup>, e l'ente contumace sarà rappresentato dal

---

<sup>22</sup> Così BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, cit., 548, la quale però, correttamente, evidenzia come l'ente abbia la possibilità di rinnovare la costituzione, attraverso il deposito di un atto conforme alle previsioni dell'art. 39, comma 2 e 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di ottenere la revoca della declaratoria di contumacia. Dello stesso avviso sono anche VERGINE, sub art. 41 d.lgs. 231/2001, cit., 558-559; BELLUTA, sub art. 41 d.lgs. 231/2001, cit., 377-378; GIGLIOLI, *Disposizioni generali e soggetti*, cit., 668-669 e le interessanti osservazioni di CORSO, *La partecipazione dell'ente al procedimento penale ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., 259-262, il quale, in particolare, afferma che «l'ente può partecipare al procedimento in forme diverse dalla dichiarazione di costituzione» e indica, come esempi, «la risposta all'invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni o la comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato o eletto [...], la comunicazione di chi sia il nuovo legale rappresentante o il rappresentante processuale per procura *ad litem*, la comunicazione di aver posto in essere le attività di riparazione delle conseguenze del reato [...], la comunicazione circa l'intervento di una vicenda modificativa dell'ente [...], l'intervento volontario come responsabile civile nel *simultaneus processus* a carico della persona fisica [...] o la costituzione di parte civile conto il (o l'ex) legale rappresentante nel processo a carico di costui». L'Autore sottolinea come tali comportamenti non incidono sulla declaratoria di contumacia ex art. 41 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ma dovrebbero consentire la partecipazione dell'ente al suo processo e dovrebbero indurre a ripensare le rigidità poste dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in tema di costituzione dell'ente.

<sup>23</sup> *Contra* BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, cit., 266-267.

<sup>24</sup> Un ulteriore problema riguarda la separazione del procedimento: la dichiarazione di contumacia determina una deroga al principio del *simultaneus processus* tra imputato ed ente. Tale conclusione assunta dalla dottrina – sul punto si vedano, tra i tanti, GARUTI, *I profili soggettivi del procedimento*, cit., 291-292 e GIGLIOLI, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, cit., 739 – appare condivisibile anche attualmente. Per le considerazioni circa la separazione dei procedimenti in caso di dichiarazione di assenza sia concesso rinviare a quanto detto nel § 3.2 del Capitolo II.

<sup>25</sup> Cfr. VARRASO, *Rappresentante legale "incompatibile" e notificazioni all'ente nel d.lgs. n. 231 del 2001*, cit., 3213.

difensore<sup>26</sup>, l'ordinanza potrà essere revocata sia in udienza preliminare sia in dibattimento<sup>27</sup> e l'ente potrà accedere ai meccanismi restitutori previsti dalla legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>28</sup>.

Prima di concludere l'analisi della disciplina della responsabilità degli enti, un'ulteriore riflessione deve essere spesa in materia d'irreperibilità.

In particolare, ci si deve chiedere se lo *status* di irreperibile *ex artt. 420-quater e 420-quinquies c.p.p.* sia configurabile anche nei confronti degli enti.

La risposta deve essere, almeno a parere dello scrivente<sup>29</sup>, negativa nella misura in cui il problema della mancata conoscenza del processo, da cui nasce la nuova figura dell'irreperibile, viene risolto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di notificazioni in modo autonomo.

Infatti, l'art. 43, comma 4, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 prevede che l'impossibilità di eseguire le notificazioni<sup>30</sup> all'ente coinvolto nel procedimento comporti la sospensione del processo<sup>31</sup>.

Dunque, sia nel codice di procedura penale sia nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la mancata

---

<sup>26</sup> Esplicitamente sul punto VERGINE, sub art. 41 d.lgs. 231/2001, cit., 561.

<sup>27</sup> Cfr. BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, cit., 269.

<sup>28</sup> Sul punto si vedano BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, cit., 269-270 e TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel processo penale*, Milano, 2015, 206, i quali precisano che risulta «improbabile, anche se non impossibile, [...] l'attivazione da parte dell'ente dei rimedi restitutori e demolitori predisposti dalla novella del 2014, dovendosi considerare incolpevoli difetti organizzativi o di funzionamento dell'ente [...] tali da generare situazioni di ignoranza non colpevole della celebrazione del processo».

<sup>29</sup> Dello stesso avviso sono TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., 206 e BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, cit., 260, il quale precisa che «non risulta agevole configurare uno spazio applicativo» per l'irreperibilità *ex art. 420-quater c.p.p.* nella misura in cui «la sospensione opera "fuori dai casi previsti dagli artt. 420-bis e 420-ter c.p.p.", situazione difficilmente riscontrabile nel processo per la responsabilità amministrativa da reato».

*Contra* DI GERONIMO, *La riforma del processo penale in absentia e le possibili ripercussioni sulla disciplina della contumacia dell'ente*, cit., 34, il quale ritiene che «la nuova disciplina della sospensione del processo a carico degli imputati irreperibili non pone particolari problemi di coordinamento rispetto all'analoga previsione contenuta nell'art. 43, d.lgs. 231/2001».

<sup>30</sup> Secondo CORVI, *La disciplina delle notificazioni all'ente*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, 261, per impossibilità si deve intendere «il caso in cui non si possa procedere alla notificazione secondo le modalità determinate dall'art. 43 comma 1 e 2 per la difficoltà di rintracciare il legale rappresentante ovvero di individuare la sede della società o dell'ente, né sia percorribile la via della notifica presso il domicilio dichiarato o eletto o perché l'ente non ha provveduto in tal senso, o perché pur avendolo indicato, la notificazione presso quel domicilio sia divenuta impossibile».

<sup>31</sup> Sul punto MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 562, osserva correttamente che la norma in esame «contiene una disciplina "anticipatoria" rispetto a quella introdotta dal nuovo art. 420-quater cpp». Dello stesso avviso sono anche MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 165; BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, cit., 260 e DI GERONIMO, *La riforma del processo penale in absentia e le possibili ripercussioni sulla disciplina della contumacia dell'ente*, cit., 30 e 34.

conoscenza del processo ne comporta la sospensione– e, quindi, l'impossibilità di celebrare l'*iter* processuale ove risulti che il suo destinatario non ne ha conoscenza<sup>32</sup> –, ma, nel caso dell'imputato, la sospensione si potrà avere a partire dall'udienza preliminare, mentre, per l'ente tale possibilità è anticipata al momento delle notifiche.

L'autonomia della nozione di irreperibilità dell'ente non fa, però, venire meno la necessità di richiamare e di applicare le norme del codice di rito poiché la disciplina della sospensione del processo *ex art. 43, comma 4, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231* appare lacunosa: la norma si limita ad affermare che, nel caso in cui non sia possibile eseguire le notificazioni all'ente, l'Autorità Giudiziaria competente<sup>33</sup> dispone nuove ricerche<sup>34</sup>; se queste non danno esito positivo dovrà, su richiesta del Pubblico Ministero<sup>35</sup>, essere sospeso il procedimento.

---

<sup>32</sup> Infatti, la *ratio* dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è quella di garantire all'ente l'effettiva conoscenza del processo a suo carico, rendendo possibile una consapevole decisione in merito alla costituzione in giudizio. Sul punto si vedano AA.VV., *Relazione governativa al d.lgs. 231/2001*, cit., 50; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., 201-202; BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, cit., 555; VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 175; CORVI, *La disciplina delle notificazioni all'ente*, cit., 262; VERGINE, sub art. 43 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato*, a cura di Cadoppi, Garuti e Veneziani, Milano, 2010, 568; BELLUTA, sub art. 43 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Presutti, Bernasconi e Fiorio, Padova, 2008, 385-386; GARUTI, *Il processo "penale" agli enti*, cit., 1052 e CORSO, *La partecipazione dell'ente al procedimento penale ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., 262, il quale parla di «epilogo drastico» ma «ispirato da volontà garantistica».

<sup>33</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., 203, fanno notare come l'uso del termine comporti l'operatività dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sia nella fase delle indagini preliminari – ove le nuove ricerche saranno disposte dal Pubblico Ministero – sia durante la fase processuale – ove la competenza sarà attribuita al giudice –.

<sup>34</sup> Si pone il problema dell'individuazione dei luoghi ove tali ricerche devono essere effettuate. Due le possibili interpretazioni: richiamare i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p. oppure ritenere che tali ricerche debbano essere effettuate nei luoghi indicati dall'art. 43, comma 1 e 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Appare maggiormente convincente l'ultima tesi prospettata: sul punto si vedano TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., 203; GARUTI, *Il processo "penale" agli enti*, cit., 1052-1053; VERGINE, sub art. 43 d.lgs. 231/2001, cit., 568; BELLUTA, sub art. 43 d.lgs. 231/2001, cit., 386 e GARUTI, *I profili soggettivi del procedimento*, cit., 297.

<sup>35</sup> La richiesta del Pubblico Ministero è necessaria anche laddove le ricerche siano effettuate dal giudice precedente e ciò porterebbe ad escludere la possibilità di sospensione *ex officio*. Sul punto si vedano TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., 205 e VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 174, precisa che il «pubblico ministero ha l'obbligo e non la facoltà di attivarsi chiedendo la sospensione».

Alla luce dei dubbi che la disciplina appena descritta solleva, occorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, fare riferimento al codice di rito<sup>36</sup>: se, prima della legge 28 aprile 2014, n. 67, le mancanze dovevano essere colmate facendo riferimento agli artt. 71 ss. c.p.p., oggi è possibile – e doveroso – richiamare la disciplina contenuta negli artt. 420-*quater* e 420-*quinqüies* c.p.p. .

In tal modo, è possibile risolvere i problemi interpretativi in materia di durata della sospensione, di atti urgenti e di revoca della sospensione<sup>37</sup>.

In particolare, la sospensione dovrà essere disposta con ordinanza<sup>38</sup> per la durata di un anno; inoltre, il richiamo della disciplina codicistica comporta l'applicabilità della sequenza procedimentale prevista dall'art. 420-*quinqüies* c.p.p.: decorrenza di un anno, nuove ricerche a cura della Polizia Giudiziaria, celebrazione dell'udienza in caso di esito positivo delle ricerche o nuova sospensione annuale in caso in esito negativo. Ne consegue, che anche la durata della prescrizione in caso di irreperibilità dell'ente può essere regolata alla luce della disciplina dettata dalle norme codicistiche in tema di irreperibilità introdotte nel 2014<sup>39</sup>: in caso di sospensione del processo – secondo quanto dispone l'art. 159, comma 3-*bis* c.p. – resta sospeso anche il decorso del termine necessario a prescrivere il reato.

Trova, come già accennato, espressa disciplina la revoca dell'ordinanza sospensiva<sup>40</sup> che potrà avvenire sia nel caso in cui l'ente cessi di essere irreperibile – perché rintracciato grazie alle ricerche della Polizia Giudiziaria oppure perché compia una attività che impedisca il verificarsi dei

---

<sup>36</sup> Di questo avviso sono MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, cit., 562, la quale sottolinea come «la specificità di questa norma, più garantista rispetto a quella dettata dal codice di rito per l'imputato irreperibile [...], richiederà agli interpreti di coordinarla con la disciplina contenuta nel nuovo art. 420-*quater* cpp»; BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, cit., 270; TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., 205 e DI GERONIMO, *La riforma del processo penale in absentia e le possibili ripercussioni sulla disciplina della contumacia dell'ente*, cit., 34-35.

<sup>37</sup> Tali criticità sono state affrontate dalla dottrina: sul punto si vedano, *ex plurimis*, VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., 175-176; ID., *sub art. 43 d.lgs. 231/2001*, cit., 7181; CORVI, *La disciplina delle notificazioni all'ente*, cit., 262-263; VERGINE, *sub art. 43 d.lgs. 231/2001*, cit., 569-570; BELLUTA, *sub art. 43 d.lgs. 231/2001*, cit., 386-387; GARUTI, *I profili soggettivi del procedimento*, cit., 297-298; ID., *Il processo "penale" agli enti*, cit., 1053 e GIGLIOLI, *Disposizioni generali e soggetti*, cit., 672.

<sup>38</sup> Cfr. TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., 203.

<sup>39</sup> Sull'utilità della sospensione del corso della prescrizione si veda il § 3.3 del Capitolo II.

<sup>40</sup> Cfr. BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, cit., 271.

presupposti di cui all'art. 43, comma 4, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – sia nell'ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria procedente ritenga di dover pronunciare sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 c.p.p.

La possibilità di colmare le lacune della disciplina del processo nei confronti degli enti con il richiamo agli artt. 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p. ci induce a considerare superata la diatriba dottrinale sulla possibilità di compiere atti urgenti nelle more della sospensione, poiché l'acquisizione di prove non rinviabili, con le modalità stabilite per il dibattimento, è ammessa dall'art. 420-*quater*, comma 3, c.p.p.<sup>41</sup>.

La risoluzione di tali criticità grazie al richiamo al codice di procedura penale non pone, almeno a parere di chi scrive, problemi di compatibilità.

### **3. IL PROCESSO PENALE MINORILE.**

La disciplina dell'assenza e dell'irreperibilità si interseca anche con il processo penale a carico di imputati minorenni regolato dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Nell'affrontare tale tematica occorre preliminarmente tenere presente, anche grazie alle indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, che anche per il minore – forse ancor più che per l'imputato adulto – si avverte la necessità della partecipazione al proprio processo<sup>42</sup> e della corretta informazione circa la vicenda processuale attivata a suo carico<sup>43</sup>. Appare, infatti, ancora quanto mai attuale la considerazione

---

<sup>41</sup> Per un approfondimento sul punto sia concesso rinviare al § 3 del Capitolo II.

<sup>42</sup> Sul diritto del minore ad essere presente al processo a suo carico si veda, nel panorama sovranazionale, da ultimo, la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. In particolare, l'art. 16 della presente Direttiva – rubricato diritto del minore di presenziare e di partecipare al proprio processo – impone agli Stati membri di provvedere affinché il minore abbia il diritto di presenziare al proprio processo e di adottare ogni misura necessaria per rendere effettiva tale partecipazione, anche dandogli la possibilità di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione (§ 1).

<sup>43</sup> Con riferimento alle fonti sovranazionali che sanciscono questo diritto si possono citare sia la risoluzione delle Nazioni Unite sulle Regole minime per l'amministrazione della giustizia dei minori (le c.d. Regole di Pechino del 1985, in VIGONI, *Codice della giustizia penale minorile. Il minore autore di reato*, Milano, 2005, 349 ss.) sia agli artt. 4 e 5 della Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, ove si evidenzia, da un lato, la necessità che il minore venga consapevolmente coinvolto nell'*iter* procedimentale già a partire dal primo contatto con l'Autorità Giudiziaria e, dall'altro lato, l'opportunità che si attivino una

secondo cui «un processo contumaciale nei confronti di un minore può ben considerarsi una sconfitta del sistema»<sup>44</sup>, poiché la mancata presenza dell'imputato frustra le dinamiche del rito e impedisce al minore di poter iniziare una rivisitazione critica della propria condotta.

A tale riguardo occorre, quindi, chiedersi se la disciplina di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 sia applicabile anche al processo penale minorile.

La risposta a tale quesito passa necessariamente dall'analisi dell'art. 1 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, il quale prevede che il processo a carico di imputati minorenni sia regolato dalle norme del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e, per quando non previsto, siano applicabili le norme del codice di procedura penale<sup>45</sup>.

In forza del principio di sussidiarietà enucleato dalla norma appena richiamata<sup>46</sup> – poiché il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 nulla dice su come debbano essere condotti gli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti e tace anche sulla regolamentazione della presenza del minore al suo processo – occorrerà fare riferimento alle norme del codice di procedura penale per disciplinare la mancata partecipazione del minore al suo processo<sup>47</sup>.

A questo punto del ragionamento emerge il primo nodo problematico. Infatti, il rinvio operato dall'art. 1 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 può essere inteso in due differenti eccezioni.

---

serie di soggetti – tra cui spicca l'esercente della responsabilità genitoriale – che possano sostenere, anche sotto il profilo affettivo ed educativo, il minorenni.

<sup>44</sup> In questi termini si esprime BUSACCA, *Un protocollo per la gestione dell'udienza preliminare minorile*, in *Cass. pen.*, 2006, 2279.

<sup>45</sup> Sul punto si veda GIOSTRA, sub *art. 1 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 3, il quale precisa che il d.P.R. 448/1988 «non è normativamente autosufficiente per il governo del procedimento penale a carico di minorenni: si limita a disciplinare istituti e attività processuali che debbono essere modulati sulle peculiarità della condizione minorile».

<sup>46</sup> Cfr. GIOSTRA, sub *art. 1 d.P.R. 448/1988*, cit., 6 ss.; DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 1999, 143 e PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 65-66, il quale, però, sottolinea come l'autonomia del processo penale minorile «non è esclusa dall'esigenza del richiamo a molte disposizioni del c.p.p. dal momento che esse devono osservarsi solo in quanto compatibili con i principi specifici» del processo penale minorile.

<sup>47</sup> Sul punto occorre compiere una precisazione. La presenza di un vuoto normativo all'interno del d.P.R. 448/1988 non comporterebbe un'automatica operatività delle norme del codice di rito. Infatti, a fronte della lacuna normativa, l'interprete dovrebbe tentare di risolvere la questione facendo riferimento alle norme proprie della procedura penale minorile e ai principi da essa ricavabili. Solo laddove ciò non sia possibile si potranno ritenere applicabili le norme del c.p.p. (sul punto si veda GIOSTRA, sub *art. 1 d.P.R. 448/1988*, cit., 7-9). Per il tema dell'assenza dell'imputato, l'iter logico appena esposto non porta a conclusioni differenti: appare evidente, infatti, come non sia possibile ricavare alcuna regolamentazione dell'assenza dalle disposizioni e dalle norme proprie del d.P.R. 448/1988.

Secondo un primo orientamento interpretativo, infatti, l'art. 1 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 conterrebbe un rinvio materiale: sarebbe richiamato il codice di rito nella formulazione esistente al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Di conseguenza qualsiasi intervento modificativo o abrogativo della norma sussidiaria richiamata non esplicherebbe efficacia automaticamente nel processo penale minorile<sup>48</sup>.

Tuttavia, secondo una differente e preferibile linea esegetica<sup>49</sup>, il rinvio contenuto nell'art. 1 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 deve essere interpretato in senso formale. Dunque, si devono considerare richiamate le norme del codice di procedura penale vigenti al momento in cui il rinvio è chiamato ad operare.

In ossequio a tale linea interpretativa, la presenza dell'imputato minorenni nel corso dell'*iter* processuale celebrato a suo carico deve essere regolata dagli artt. 420-*bis* ss. c.p.p., così come modificati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>50</sup>.

Fornita la risposta al quesito inizialmente posto, appare opportuno considerare l'impatto che gli *status* di assente e di irreperibile hanno all'interno del processo penale minorile.

---

<sup>48</sup> Così si esprime PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 69, il quale sottolinea la necessità di sottoporre ad un vaglio di compatibilità la norma del codice di rito ritenuta applicabile, a prescindere dalla qualificazione del richiamo in senso formale o materiale. *Contra* GIOSTRA, sub art. 1 d.P.R. 448/1988, cit., 6; DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, cit., 143-144; PEPINO, sub art. 1 d.P.R. 448/1988, in AA.VV., *Codice di procedura penale minorile commentato*, in *Esp. Giust. min.*, 1989, 16 e SPANGHER, sub art. 1 d.P.R. 448/1988, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo penale minorile*, a cura di Chiavario, Torino, 1994, 28.

<sup>49</sup> Tale linea interpretativa è sostenuta da GIOSTRA, sub art. 1 d.P.R. 448/1988, cit., 7, il quale compie alcune significative precisazioni: «il rinvio non obbedisce solo all'ovvia esigenza economica di evitare di trascrivere nell'ordinamento processuale minorile le disposizioni del codice di procedura penale ad esso applicabili. Persegue, principalmente, l'obiettivo di mantenere [...] uno stretto contatto tra queste due espressioni della giurisdizione penale ordinaria, le uniche differenze dovrebbe essere quelle imposte dalla peculiare realtà dell'imputato minorenni». Dello stesso avviso è anche la AA.VV., *Relazione ministeriale al progetto preliminare del d.P.R. 448/1988*, cit., 209-210, ove si precisa che il processo minorile «è e rimane un processo con tutte le garanzie ordinarie».

<sup>50</sup> Va precisato, inoltre, che l'orientamento ampiamente dominante riteneva, con riferimento all'assetto normativo previgente alla legge 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai rito minorile la disciplina della contumacia e dell'assenza. Sul punto si vedano, tra i tanti, SFRAPPINI, sub art. 31 d.P.R. 448/1988, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 441 ss.; BUSACCA, *Un protocollo per la gestione dell'udienza preliminare minorile*, cit., 2277 e PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 246 e 250. Con riferimento alla situazione post riforma si veda CESARI, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *Procedura penale minorile*, a cura di Bargis, Torino, 2016, 133.



Sono due gli ordini di problemi che si intendono analizzare: l'effettiva sintomaticità delle condotte da cui è possibile desumere la conoscenza del processo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. e il diritto ad una corretta informazione.

Con riferimento alla prima questione, occorre chiedersi come possano operare nel processo minorile i fatti sintomatici indicati dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. Se da un lato, permangono le criticità evidenziate in ordine alla effettiva idoneità del singolo indice sintomatico a condurre alla conoscenza e alla consapevolezza dell'esistenza del processo, dall'altro lato, una più approfondita analisi mostra come, proprio nel processo minorile, la sintomaticità raggiunge maggiori livelli di certezza. In altre parole, proprio per la struttura del processo penale minorile, le condotte descritte nell'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. sono in grado – per il modo in cui vengono poste in essere qualora la vicenda processuale coinvolge un minore – di rendere l'indagato e l'imputato effettivamente in grado di acquisire le informazioni necessarie che possono condurre ad affermare, sicuramente con un grado di certezza di gran lunga maggiore di quanto avvenga per il soggetto adulto, l'effettiva conoscenza di un processo.

Tutto questo è possibile se – a differenza del processo ordinario, in cui l'imputato e l'indagato appaiono soli davanti all'Autorità Giudiziaria – il minore coinvolto in un processo, viene affiancato, per espressa previsione legislativa, da una serie di soggetti che con lui interagiscono al fine di permettergli che la vicenda processuale non abbia un impatto eccessivamente negativo, ma, anzi, si trasformi in un'occasione per crescere e per poter introiettare quei valori con cui non ha avuto modo di confrontarsi nel corso del suo percorso di crescita. Tali soggetti sono i genitori<sup>51</sup>, gli esercenti la responsabilità genitoriale<sup>52</sup>, i servizi minorili<sup>53</sup>, il difensore<sup>54</sup> ed anche il giudice<sup>55</sup>;

---

<sup>51</sup> Rinviando a quanto si preciserà nella nota successiva, occorre chiarire che ai genitori è riconosciuto il ruolo di assistere, sotto il profilo affettivo e psico-pedagogico, il minore. Tale forma di assistenza integra l'assistenza in senso tecnico. Per un approfondimento sul tema si vedano SFRAPPINI, sub *art. 12 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 129 ss. e PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, 120 ss.

<sup>52</sup> Va precisato che il ruolo di genitore e di esercente la responsabilità genitoriale va tenuto distinto. Infatti, mentre il genitore ha un ruolo di assistenza affettiva e psicologica, l'esercente della responsabilità genitoriale è titolare di una serie di diritti e poteri di natura squisitamente processuale, tanto che rispetto ad esso si parla di funzione integrativa dell'autodifesa del minore. Sul punto di vedano PATANÈ, sub *art. 7 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 73 ss.; CARACENI, voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, Milano, 2000, 1019; KOSTORIS, sub *art. 7 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il*

---

*processo penale minorile*, a cura di Chiavario, Torino, 1994, 69; BUSACCA, *Un protocollo per la gestione dell'udienza preliminare minorile*, cit., 2277; PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 123 ss.; PELLEGRINO, voce *Imputato minorenni*, in *Digesto disp. pen.*, Agg., vol. III, tomo I, Torino, 2004, 754 e GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1997, 74.

Entrambe le figure sono chiamate ad intervenire – seppur sollecitate in maniera differente: notificazioni per l'esercente e comunicazione ai genitori – nel corso delle udienze (cfr. art. 7 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e svolgono un ruolo anche nel caso di esecuzione e applicazione di misure cautelari e pre-cautelari. A loro è, inoltre riconosciuta la legittimazione all'impugnazione (cfr. artt. 34 e 41, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448).

<sup>53</sup> I servizi minorili, ai sensi di quanto dispone l'art. 6 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, svolgono, secondo quanto afferma GIANNINO, *Il processo penale minorile*, cit., 25, un ruolo «determinante e garante di quella indispensabile mediazione tra i vari soggetti protagonisti del processo». In particolare, oltre all'attività di ausilio dell'Autorità Giudiziaria, svolgono anche una funzione di assistenza all'imputato minorenni tesa a «filtrare e a fronteggiare l'impatto processuale» (in questi termini si esprime BOUCHARD, voce *Processo penale minorile*, in AA.VV., *Digesto disp. pen.*, vol. X, Torino, 1995, 142). Pertanto, essi contribuiscono all'assistenza affettiva e psicologica del minore, senza però assumere compiti di assistenza in senso tecnico (su quest'ultimo punto si vedano DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, 246; PELLEGRINO, voce *Imputato minorenni*, cit., 755), nei diversi casi in cui sono chiamati ad intervenire (accertamenti sulla personalità, misure pre-cautelari e cautelari, partecipazione alle udienze, misure di sicurezza e sospensione del processo con messa alla prova).

Per un approfondimento sui servizi minorili si rinvia, tra i tanti, a PATANÈ, sub *art. 6 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 58 ss. e PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 78.

<sup>54</sup> Nel processo minorile, il difensore, oltre ai compiti di rappresentanza e assistenza che gli sono propri, è chiamato anche a svolgere un ruolo più marcatamente educativo che lo renda capace di mediare tra le istanze difensive e la necessità di elaborare, in accordo con i servizi minorili e gli operatori sociali coinvolti nella vicenda processuale e personale del minore, un progetto educativo per il minore (sul punto si vedano SFRAPPINI, sub *art. 11 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 124 ss. e MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2002, 414 ss.), da qui la necessità che si tratti di un professionista con una particolare specializzazione. Inoltre, il difensore del minore deve illustrare al minore «il contenuto, il fondamento etico sociale e gli scopi degli atti della procedura e in generale il significato della vicenda processuale in cui è rimasto coinvolto, – al fine di consentirgli una attiva partecipazione e di ridurre gli effetti stigmatizzanti insiti nell'intervento penale –; in sintesi, di fornire una rappresentanza e una assistenza secondo modalità che tengano conto del processo di maturazione in corso» (così CIPOLLA, sub *art. 11 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, Vol. XII, Milano, 2013, 106 ss.; dello stesso avviso sono PERONI, sub *art. 11 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo penale minorile*, a cura di Chiavario, Torino, 1994, 113 ss.; CARACENI, voce *Processo penale minorile*, cit., 1018; FORZA, *Il diritto di difesa nel processo penale minorile: contenuti minimi ed effettività delle garanzie*, in AA.VV., *Per uno statuto europeo dell'imputato minorenni*, a cura di Giostra, Milano, 2005, 71 ss. e MUGLIA, *Tecnica e deontologia del difensore nel processo penale minorile*, in *Cass. pen.*, 2007, 3926 ss.)

<sup>55</sup> Sul punto va precisato che il giudice, in forza di quanto dispone l'art. 1, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è tenuto ad illustrare all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza e il contenuto e le ragioni delle decisioni che lo coinvolgono. Tale assunto dimostrerebbe, almeno secondo GIOSTRA, sub *art. 1 d.P.R. 448/1988*, cit., 16, il «costante sforzo di coinvolgimento dell'imputato alla vicenda giudiziaria, favorendone una consapevole e corretta percezione». Inoltre, PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 79, sottolinea come tale dovere di informazione dimostrerebbe come il

l'intervento di tali figure è previsto per garantire al minore un'assistenza a tutto tondo, sia tecnica che affettiva. Appare evidente che da questo affiancamento derivi anche un momento conoscitivo: tali soggetti devono interagire con il minore per aiutarlo a comprendere cosa sta succedendo, quali siano le conseguenze e le prospettive del processo e molto altro. Pertanto, nel momento in cui – a seguito dell'attivazione dell'*iter* processuale e del compimento di uno dei fatti sintomatici di cui all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. – il minore entra in contatto con il processo penale, si attiva una rete di supporto che lo rende consapevole di quanto accade. Di conseguenza, la mancata partecipazione del minore al suo processo può dirsi, anche nel caso di consapevolezza presunta, fondata su una conoscenza e una consapevolezza del procedimento penale. Ciò nella misura in cui, a differenza di quanto accade per l'imputato *ultra* diciottenne, la ricorrenza di un fatto sintomatico può, grazie alla rete di supporto appena descritta, corrispondere ad una piena presa di consapevolezza da parte dell'imputato minorenni dell'*iter* procedimentale che viene celebrato a suo carico<sup>56</sup>.

---

processo penale «appartiene al minore nel senso che è fatto per lui, ed anche che è fatto insieme a lui (tanto che il giudice può costringerlo ad essere presente)»

Benchè la norma si riferisca esplicitamente alle sole attività svolte alla presenza del minore, la più attenta dottrina (cfr. GIOSTRA, sub *art. 1 d.P.R. 448/1988*, cit., 16) auspica una interpretazione della norma che ricomprenda tutte le attività processuali in modo che l'imputato abbia una «corretta percezione complessiva della propria vicenda giudiziaria» (così GIOSTRA, sub *art. 1 d.P.R. 448/1988*, cit., 16).

<sup>56</sup> Tale conclusione appare corroborata da due sentenze dalla Corte d'Appello, sez. penale minori e famiglia, di Milano, ove emerge che la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, senza il coinvolgimento degli esercenti della responsabilità genitoriale, non sia idonea a mettere il minore nella condizione di conoscere l'esistenza del processo celebrato a suo carico. Infatti, Corte App., sez. pen. minori e famiglia, Milano, 4 dicembre 2015, G., giud. est. Canziani, *inedita*, annulla la sentenza di condanna pronunciata *in absentia* dal Tribunale per i Minorenni poiché «non risulta [...] che nel corso delle indagini preliminari il G., minorenni e straniero, sia stato quantomeno notiziato del reato a lui attribuito dai CC»; inoltre, «non si è effettuato nessun accertamento sui genitori al fine di fornire almeno a persone adulte qualificate notizie precise sull'accusa rivolta al figlio». Pertanto, la Corte d'Appello ritiene che il minore non sia stato «messo in condizione di poter avere una effettiva conoscenza dell'esercizio dell'azione penale contro di lui, del capo di accusa formulato dal PM e della data dell'udienza preliminare». Anche Corte App., sez. pen. minori e famiglia, Milano, 4 dicembre 2015, O. e L., giud. est. Canziani, *inedita*, annulla la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale per i Minorenni con motivazioni analoghe precisando che gli imputati «sono stati semplicemente notiziati dalla PG che si sarebbe proceduto contro di loro per un tentato furto» e viene ribadito il mancato coinvolgimento dei genitori degli imputati. In entrambi i casi il Tribunale per i Minorenni di Milano, nuovamente investito della questione, ha sospeso il processo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 420-*quater* c.p.c.

Va osservato che entrambe le sentenze mostrano chiaramente, almeno a parere dello scrivente, che la presa di consapevolezza dell'imputato minorenni dell'*iter* procedimentale possa avvenire esclusivamente se la rete di supporto prevista dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 venga correttamente attivata.

Tale considerazione appare corroborata anche dall'analisi della disciplina che alcuni dei c.d. fatti sintomatici ricevono nel processo penale minorile. Con riferimento alla nomina del difensore si pensi al grado di specializzazione che viene richiesto, non solo al difensore d'ufficio; questo fa sì che il legale sia effettivamente idoneo, non solo a svolgere il ruolo di rappresentante processuale del minore, ma anche a rappresentare una figura consapevole della necessità di stabilire un contatto e di condurlo verso un percorso educativo e di crescita<sup>57</sup>. Anche nel caso in cui il minore venga sottoposto ad una misura pre-cautelare, a mente di quanto dispone l'art. 18 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è prevista l'immediata attivazione dei genitori e dei servizi minorili, i quali sono chiamati a prendersi in carico il minore, anche con una finalità informativa<sup>58</sup>. Infine, si può considerare la disciplina relativa alle misure cautelari: l'art. 23, comma 3, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 prevede espressamente l'affidamento ai servizi minorili che svolgono una funzione di sostegno e di controllo<sup>59</sup>.

La seconda questione problematica riguarda il dovere di informazione. Come abbiamo avuto modo di osservare analizzando i profili statici della legge 28 aprile 2014, n. 67, la sintomaticità dei fatti descritti dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. passa necessariamente da una corretta informazione. Il dovere di informarsi e di attivarsi per ottenere le informazioni necessarie, lascia, nel processo penale minorile, spazio ad un'attuazione sicuramente più significativa del dovere di informazione gravante sui protagonisti della vicenda processuale. In accordo con le fonti sovranazionali<sup>60</sup>, il processo penale minorile viene accompagnato dall'intervento di numerosi

---

<sup>57</sup> Sul punto sia concesso rinvia alla nota 54 del presente Capitolo.

<sup>58</sup> Sul punto si vedano, tra i tanti, TASSI, sub *art. 18 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 172 ss. e CUTRONA, sub *art. 18 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo penale minorile*, a cura di Chiavario, Torino, 1994, 190 ss.

<sup>59</sup> In particolare, secondo CARACENI, sub *art. 19 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 208, precisa che il sostegno si sostanzia sia nell'aiuto psicologico sia nell'elaborazione di programmi che possono essere attuati dal minore. Invece, il controllo, precisa l'Autrice, consiste nella verifica dell'adeguatezza dei programmi alla reale possibilità di attuazione. Sul punto, si vedano anche GIANNINO, *Il processo penale minorile*, cit., 127, PEPINO, voce *Misure cautelari minorili*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, 59 e COCUZZA, voce *Procedimento a carico di minorenni*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Roma, 1991, 13, precisa che il processo penale minorile si caratterizza per la predisposizione di un «sistema di informative e di contatti pluridisciplinari fra i vari operatori».

<sup>60</sup> Si veda, da ultimo, la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Per un approfondimento sul punto si vedano VIGONI, *Codice della giustizia penale minorile. Il minore autore di reato*, cit., 331 ss. e

soggetti<sup>61</sup> che devono interfacciarsi con il minore e, in tale attività, necessariamente – e forse preliminarmente a tutte le altre – vi deve essere l’informazione su cosa sta avvenendo, solo così, infatti, è possibile costruire un percorso educativo.

Possiamo, giunti a questo punto, passare a considerare i profili dinamici.

Il punto di partenza non può che essere l’udienza preliminare. Secondo l’opinione pressoché unanime della dottrina<sup>62</sup> e della giurisprudenza, anche nel silenzio dell’art. 31 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, il giudice per l’udienza preliminare deve compiere l’accertamento della regolare costituzione delle parti. Pertanto, in caso di mancata presenza del minore, accertata la regolarità delle notifiche e l’assenza di un legittimo impedimento a comparire, dovrà, con ordinanza, dichiarare l’assenza dell’imputato. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti che consentono di considerare il minore assente nonostante la mancata partecipazione all’udienza, sarà possibile dichiarare l’irreperibilità *ex artt. 420-quater e 420-quinquies c.p.p.*

Sul punto occorre precisare che non si vedono ragioni per non considerare applicabile anche l’irreperibilità. Vi è una lacuna normativa che può essere colmata riferendosi al codice di rito senza che questa comporti alcun pregiudizio per le esigenze educative del minore.

L’art. 31 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 prevede, inoltre, anche l’istituto dell’accompagnamento coattivo. Il giudice, in caso di mancata presenza dell’imputato, può – laddove ciò sia funzionale a coinvolgere il minore nel percorso giudiziario<sup>63</sup> – disporre che venga

---

BUZZELLI, *La disciplina sovranazionale*, in AA.VV., *Procedura penale minorile*, a cura di Bargis, Torino, 2016, 1 ss.

<sup>61</sup> In particolare, il giudice *ex art 1*, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Sul punto, oltre a richiamare quanto detto *supra*, va citato PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 130, il quale afferma che «l’informazione è posta come un imperativo al giudice» ed essa «non rappresenta una delle modalità possibili di espressione di un potere o di una facoltà, ovvero un’accidentalità trascurabile, o un’opzione lasciata alla sensibilità di ciascuno», ma «l’essenza stessa» del processo penale minorile.

<sup>62</sup> Cfr. SFRAPPINI, sub *art. 31 d.P.R. 448/1988*, cit., 441 ss. e BUSACCA, *Un protocollo per la gestione dell’udienza preliminare minorile*, cit., 2277.

<sup>63</sup> Sul punto si veda SFRAPPINI, sub *art. 31 d.P.R. 448/1988*, cit., 442, il quale precisa che «l’istituto in esame sembra finalizzato non tanto alle consuete esigenze istruttorie [...], quanto piuttosto alla elaborazione di progetti educativi che sfociano nella definizione del procedimento ovvero all’adozione di provvedimenti urgenti di carattere civilistico». Dello stesso avviso sono anche BATTISTACCI, sub *art. 31 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario*, a cura di Fumu, Padova, 1991, 40; CARACENI, voce *Processo penale minorile*, cit., 1031; GRASSO, sub *art 31 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo penale minorile*, a cura di Chiavario, Torino, 1994, 335; PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 90, il

accompagnato, anche contro la sua volontà, avanti al Tribunale per i Minorenni. Tale istituto si concilia con la libera scelta difensiva del minore di non partecipare al processo a suo carico, nella misura in cui è concepito e applicato come *extrema ratio*.

Chiarita la *ratio* dell'accompagnamento coattivo, occorre chiedersi come questo si possa conciliare con la sequenza procedimentale descritta dagli artt. 420-*bis* ss. c.p.p. A parere dello scrivente, l'accompagnamento coattivo<sup>64</sup> andrebbe inserito tra la dichiarazione di assenza e l'accertamento dell'irreperibilità. Il giudice per l'udienza preliminare dovrà verificare la possibilità di procedere *in absentia* e, laddove ciò non sia possibile, dovrà attivare il procedimento di cui agli artt. 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p. Nel rito minorile, invece, accertata l'impossibilità di dichiarare l'assenza dell'imputato, dovrà valutare l'opportunità di disporre l'accompagnamento coattivo e, solo in caso di non necessità o di impossibilità di esecuzione, potrà procedere ai sensi degli artt. 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p.

La possibilità di dichiarare l'imputato minorenni assente o irreperibile intercetta anche un altro profilo: quello del consenso dell'imputato alla definizione anticipata del processo<sup>65</sup>.

Infatti, come è noto, l'imputato – o il suo difensore munito di procura speciale<sup>66</sup> – può acconsentire, nel corso dell'udienza preliminare, alla definizione dell'*iter* processuale in quella

---

quale precisa che l'accompagnamento coattivo «rappresenta il presupposto perché possano attivarsi le dinamiche relazionali ed [il minore] possa avere le informazioni sul processo, concorrere a determinare il successivo sviluppo delle attività processuali, conoscere le modalità di interazione col sociale», tanto che esso «rappresenta già di per sé un risultato (se non il risultato) del processo»; BUSACCA, *Un protocollo per la gestione dell'udienza preliminare minorile*, cit., 2279-2280; GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, Padova, 2003, 163 e CESARI, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, cit., 134.

<sup>64</sup> Va precisato, come correttamente sottolinea SFRAPPINI, sub art. 31 d.P.R. 448/1988, cit., 443, che «la comparizione del minore in esito al provvedimento di accompagnamento coattivo determina la revoca della contumacia» e, quindi, nell'attuale contesto normativo, dell'ordinanza che ha dichiarato l'assenza dell'imputato. Si vedano anche le osservazioni di CESARI, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, cit., 135-136.

<sup>65</sup> Cfr. PATANÈ, *Contumacia dell'imputato minorenni e prestazione del consenso alla definizione anticipata del processo*, in *Giur. cost.*, 2013, 1175 e COPPETTA, *Definizione anticipate e consenso nel processo penale a carico di minorenni*, in AA.VV., *Processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, Milano, 2004, 172, le quali evidenziano l'interconnessione tra corretta informazione e consenso. Infatti, il solo il consenso può far presumere «una consapevole e corretta percezione da parte del minore della sua vicenda giudiziaria».

<sup>66</sup> A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (cfr. C. Cost. 14 febbraio 2013, n. 24, in *Giur. cost.*, 2013, 391 ss.) risulta confermata la linea interpretativa – sostenuta, tra gli altri, da VIGONI, *Consenso ed opposizione in rapporto agli esiti dell'udienza preliminare minorile*, in *Cass. pen.*, 2004, 3855; *Cass.*, sez. VI,

fase<sup>67</sup>. Se l'imputato presta il consenso, il giudice per l'udienza preliminare potrà porre fine al processo pronunciando una sentenza di proscioglimento, d'irrelevanza del fatto o di concessione del perdono giudiziale. Pertanto, si dovrebbe concludere che la dichiarazione di assenza o di irreperibilità non consentono, salvo l'esistenza di un difensore munito di procura speciale, la definizione anticipata del processo, ma impongono il rinvio a giudizio<sup>68</sup>. Tale soluzione non appare comportare né una disparità di trattamento tra imputato presente e imputato assente/irreperibile né una minore garanzia difensiva<sup>69</sup>.

---

26 febbraio 2003, n. 22538, PM in proc. Cigliano, in *C.E.D. Cass.*, n. 226271 e da Cass., sez. II, 20 maggio 2004, n. 26325, PM in proc. Rosolino, in *C.E.D. Cass.*, n. 229722 – secondo cui il difensore può validamente prestare il consenso in luogo dell'imputato assente solo se munito di procura speciale. Rimane minoritaria la tesi interpretativa in forza della quale legittimato a prestare il consenso era anche il difensore privo di procura speciale (cfr. CILENTI, *Sul consenso alla definizione anticipata del processo nella udienza preliminare minorile*, in *Cass. pen.*, 2003, 3585 e Trib. min., Milano, 13 aprile 2001, in *Foro ambr.*, 2001, 224).

<sup>67</sup> In questa sede possiamo limitarci ad affermare che, alla luce di una serie di interventi sia del Legislatore (cfr. legge 1 marzo 2001, n. 63) sia della Corte Costituzionale (cfr. C. Cost., 22 maggio 1991, n. 250, in *Giur. cost.*, 1991, 2046 ss.; C. Cost., 11 marzo 1993, n. 77, in *Giur. cost.*, 1993, 702 ss. e C. Cost., 16 maggio 2002, n. 195, in *Giur. cost.*, 2002, 1543 ss.), il consenso non risulta essere necessario per le sentenze di non luogo a procedere che utilizzano la forma pienamente liberatoria di merito (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non costituisce reato) o di rito (l'azione non doveva essere iniziata e non deve essere proseguita), oppure in caso di sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per morte dell'imputato o remissione della querela. Invece, il consenso è necessario laddove l'esito assolutorio preveda l'accertamento della responsabilità del minore: irrelevanza del fatto e perdono giudiziale.

Sul punto si vedano, *ex plurimis*, TRICOMI, *Solo il consenso esaurisce il processo*, in *Guida al dir.*, 2001, f. 13, 68 ss.; COPPETTA, *Il consenso dell'imputato minore alla sentenza di non luogo a procedere*, in *Giur. cost.*, 2002, 1552 ss.; PATANÈ, *Consenso del minore alla definizione anticipata tra esigenze di garanzia del contraddittorio e ragionevole durata*, in *Cass. pen.*, 2002, 3405 ss.; VIGONI, *Consenso ed opposizione in rapporto agli esiti dell'udienza preliminare minorile*, cit., 3849 ss.; SFRAPPINI, sub art. 32 d.P.R. 448/1988, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 450 ss. e ZOERLE, *Il consenso del minore all'anticipata definizione del processo in udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 2013, 4181 ss.

In giurisprudenza, si vedano, *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 26 febbraio 2003, n. 22538, cit.; Cass., sez. II, 20 maggio 2004, n. 26325, cit.; Cass., sez. V, 7 dicembre 2007, n. 4134, PG in proc. C., in *C.E.D. Cass.*, n. 238392; Cass., sez. VI, 19 febbraio 2009, n. 14173, PM in proc. E., in *C.E.D. Cass.*, n. 243687; Cass., sez. V, 14 gennaio 2010, n. 6374, PM in proc. Curte, in *C.E.D. Cass.*, n. 246156; Cass., sez. VI, 9 febbraio 2012, n. 7395, in *Dir. e giust.*, 2012, 303 ss. e Cass., sez. I, 22 ottobre 2012, n. 43093, in *Foro it.*, 2013, 125 ss.

<sup>68</sup> Cfr. COPPETTA, *Il consenso dell'imputato minore alla sentenza di non luogo a procedere*, cit., 1562, la quale precisa che la mancata presenza dell'imputato risulta essere «più difficoltosa, ma non impossibile, l'acquisizione del consenso, poiché il giudice dell'udienza preliminare può avvalersi dello strumento previsto dall'art. 31, comma 1, d.P.R. n. 448 del 1988, disponendo a tal fine l'accompagnamento coattivo».

<sup>69</sup> *Contra* VERDOLIVA, *Consenso preventivo dell'imputato alla definizione del processo: un'altra occasione persa da parte della Corte costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 973, il quale sottolinea come tale soluzione causerebbe un «inutili ritardi» dato che in dibattimento sarebbe possibile, senza la necessità del consenso dell'imputato, una conclusione della vicenda processuale analoga a quella preclusa in udienza preliminare

Tuttavia, in tali situazioni può svolgere un ruolo particolarmente rilevante il consenso prestato nelle fasi precedenti all'udienza preliminare<sup>70</sup>. Infatti, l'art. 32, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 prevede che il consenso possa essere prestato anche in precedenza, ossia durante la fase delle indagini preliminari. Ebbene, in tali casi sarà possibile la definizione anticipata del processo in udienza preliminare anche nel caso di imputato assente o irreperibile, ferma comunque restando la possibilità di ricorrere all'accompagnamento coattivo laddove la presenza dell'imputato minorenni si consideri di una qualche utilità.

Proseguendo nell'analisi dei profili dinamici, occorre precisare che la costituzione delle parti sia in dibattimento (art. 33 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) sia nel giudizio d'appello (art. 35 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) è regolata facendo rinvio alle norme dettate per l'udienza preliminare. Pertanto, anche nella fase del giudizio e nel processo di secondo grado, sarà possibile

---

dalla mancanza del consenso. Tuttavia, a tale obiezione si può replicare, come fa ZOERLE, *Il consenso del minore all'anticipata definizione del processo in udienza preliminare*, cit., 4185, che «sebbene le sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto rappresentino esiti processuali favorevoli all'imputato, è evidente che le stesse sottintendono un riconoscimento della responsabilità del minore». Dello stesso avviso è PATANÈ, *Contumacia dell'imputato minorenni e prestazione del consenso alla definizione anticipata del processo*, cit., 1175, la quale afferma che «l'impossibilità [per l'imputato non presente] di ottenere, già in sede di udienza preliminare, la pronuncia di uno degli epiloghi a contenuto "indulgenziale" (segnatamente perdono giudiziale o declaratoria d'irrilevanza del fatto), si ricollega a una sua duplice, volontaria scelta: quella di non presenziare all'udienza e di non conferire al difensore una procura speciale che lo abiliti a prestare validamente il consenso in sua assenza». Tuttavia, l'Autrice avverte che «la necessità che l'imputato minorenni sia posto nella condizione di comprendere il senso e la finalità dell'intervento istituzionale non dovrebbe comunque spingersi fino al punto da giustificare un indiscriminato ricorso allo strumento dell'accompagnamento coattivo [...] al fine di assicurare la sua presenza in udienza».

<sup>70</sup> Sulla possibilità di prestare il consenso nel corso delle indagini preliminari, oltre al dato testuale della norma, si vedano DANIELE, *Il consenso dell'imputato minorenni alla definizione del processo in udienza preliminare*, in AA.VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di Kostoris, Torino, 2002; ZOERLE, *Il consenso del minore all'anticipata definizione del processo in udienza preliminare*, cit., 4182 e SFRAPPINI, sub art. 32 d.P.R. 448/1988, cit., 450-451, il quale precisa che «l'equipollenza tra consenso precedente e consenso prestato in udienza preliminare soffra un'eccezione nel caso in cui l'epilogo prospettabile sia di segno diverso rispetto a quello in relazione al quale il minore ha prestato il proprio consenso». Tuttavia, la problematica sembra ridimensionata nella misura in cui la Corte Costituzionale ha precisato che il consenso debba essere riferito alla possibilità di definire il processo nel corso dell'udienza preliminare e non ad uno specifico esito dell'udienza stessa (cfr. C. Cost., 9 aprile 2003, n. 146, in *Giur. cost.*, 2003, 1040 ss.; C. Cost., 11 giugno 2003, n. 208, in *Giur. cost.*, 2003, 1578 ss. e C. Cost., 2 aprile 2004, n. 110, in *Giur. cost.*, 2004, 1151 ss). Dello stesso avviso è, attualmente, anche la dottrina maggioritaria: si vedano, *ex plurimis*, PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., 244; PATANÈ, *I progetti di modifica del sistema processuale penale minorile*, in AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di Di Chiara, Torino, 2003, 343.



dichiarare l'assenza o l'irreperibilità del minore con le stesse modalità e le medesime criticità appena evidenziate.

Infine, va compiuta una ulteriore e decisiva precisazione. Affermare che nel processo penale minorile la partecipazione del minore sia regolata dagli artt. 420-*bis* e ss. c.p.p. significa anche, implicitamente, richiamare non solo i presupposti che permettono di valutare se il minore debba essere dichiarato assente o irreperibile, ma anche ritenere applicabili i rimedi che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto nel nostro ordinamento. Pertanto, saranno ammissibili la revoca dell'ordinanza che dispone la prosecuzione del processo in assenza, la possibilità di proporre appello *ex art.* 604, comma 5-*bis*, c.p.p., l'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione ed anche la rescissione del giudicato.

Si ritiene che tale soluzione consenta di rendere applicabili anche al processo minorile le garanzie che il nostro ordinamento prevede nei casi in cui si sia celebrato un processo *in absentia* senza che ne ricorressero i presupposti. La predetta soluzione, inoltre, non solo garantisce una parità di trattamento tra imputato minore e imputato maggiorenne, per quanto riguarda le garanzie processuali, ma si pone anche in linea con le più recenti indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, le quali rimarcano l'obiettivo di garantire una partecipazione consapevole del minore al processo che lo vede coinvolto<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Sul punto si rinvia alla Sezione I del Capitolo I e, con specifico riguardo ai minori, si richiama l'art. 16, § 2, della Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, ove si afferma che gli Stati membri dovrebbero assicurare che il minore che non ha presenziato al proprio processo abbia diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale.

## 4. GLI ALTRI PROCEDIMENTI “DECODIFICATI”.

### 4.1. *Il procedimento avanti al giudice di pace.*

Nonostante la legge 28 aprile 2014, n. 67 abbia inteso abrogare l’istituto della contumacia, anche nella disciplina del processo penale avanti al giudice di pace (d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) permangono alcuni «riferimenti impropri alla contumacia»<sup>72</sup>.

La dottrina<sup>73</sup> che si è occupata del problema ritiene che i riferimenti all’ormai tramontata contumacia debbano essere letti come un richiamo alla nuova assenza. Di conseguenza, l’interprete imbattendosi in un riferimento alla contumacia dovrebbe valutarlo alla stregua di un mero refuso e considerarlo come riferito all’assenza<sup>74</sup>.

Il ragionamento della dottrina appare convincente. In particolare, le norme coinvolte sono gli artt. 20, comma 2, lett. d) – ove si prevede che la citazione a giudizio contenga, tra l’altro, anche l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia –<sup>75</sup>, 20-*bis*, comma 4, lett a) – in forza del quale il medesimo avvertimento deve essere contenuto anche nell’autorizzazione del Pubblico Ministero alla presentazione immediata dell’imputato avanti al giudice di pace – e 27, comma 3, lett b) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – secondo cui, nel caso di convocazione delle parti a seguito di presentazione di ricorso per la citazione a giudizio

---

<sup>72</sup> Così DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, in *Arch. pen.*, 2014, f. 3, 19.

<sup>73</sup> In questo senso MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell’imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 165; BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, Milano, 2015, 92; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l’imputato è irrintracciabile*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 104 e MANGIARACINA, *Il “tramonto” della contumacia e l’affermazione di un’assenza “multiforme”*, cit., la quale, però, evidenzia come l’estensione della disciplina dell’assenza comporti «qualche forzatura».

<sup>74</sup> Per un approfondimento sulle teorie sviluppate per spiegare la permanenza di riferimenti alla contumacia anche dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, si rinvia al § 3.4, lett d) del Capitolo I.

<sup>75</sup> Va precisato che la mancanza o l’insufficienza dell’avvertimento è sanzionato con la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 20, comma 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Per un approfondimento sul tema si rinvia, tra i tanti, a VARRASO, *sub art. 20 d.lgs. 274/2000*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 2744-2745.

dell'imputato da parte della persona offesa (cfr. art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), il giudice deve avvertire l'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia –<sup>76</sup>.

In tali casi, alla luce di quanto fino ad ora detto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, l'avvertimento dovrà riguardare la possibilità che, in caso di mancata comparizione, il processo verrà celebrato *in absentia*. Ciò significa, da un lato, che gli avvertimenti saranno diretti a rendere edotto l'imputato che la sua mancata presenza comporterà la prosecuzione del processo in sua assenza<sup>77</sup> e, dall'altro lato, l'applicabilità al giudizio celebrato avanti al giudice di pace della disciplina di cui agli artt. 420-*bis* e ss. c.p.p.<sup>78</sup>.

Quest'ultima affermazione trova il suo fondamento<sup>79</sup> nell'art. 2, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il quale afferma che al procedimento avanti al giudice di pace sono applicabili le norme del codice di procedura penale nel caso in cui vi sia una lacuna del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e le norme ordinarie siano compatibili con le peculiarità del rito del giudice di pace<sup>80</sup>. Trattandosi,

---

<sup>76</sup> Anche in questi casi la mancanza o l'insufficienza dell'avvertimento è sanzionato con la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 27, comma 5, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Per un approfondimento sul tema si rinvia, tra i tanti, a VARRASO, sub art. 27 d.lgs. 274/2000, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 2773-2774.

<sup>77</sup> In particolare, MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 165, precisa che «l'avvertimento "che non comparendo sarà giudicato in contumacia [...] va sostituito [...] con l'avvertimento che, non comparendo, "si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater* e 420-*quinquies*" c.p.p.».

<sup>78</sup> La soluzione era pacifica anche prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67. Infatti, si considerava applicabile la disciplina della contumacia anche al processo celebrato avanti al giudice di pace, nella misura in cui le norme del codice di rito venivano considerata compatibili con le caratteristiche peculiari del rito delineato dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Sul punto VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006, 290-291, sottolinea come la mancata partecipazione dell'imputato «"frustra" [...] il fine conciliativo» del procedimento e che la presenza delle parti è «una *condicio sine qua non*» per la conciliazione.

<sup>79</sup> Cfr. BRICCHETTI, CASSANO, *Il procedimento in absentia*, cit., 92 e ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, in *Leg. pen.*, 2014, 635, i quali sembrano suggerire una tale soluzione interpretativa.

<sup>80</sup> Cfr. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., 33 ss.; GIARDA, *Principi e regole del procedimento*, in AA.VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di Scalfati, Padova, 2001, 71; MANZIONE, sub art. 2 d.lgs. 274/2000, in AA.VV., *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, a cura di Chiavario e Marzaduri, Torino, 2002, 27 ss.; ARIOLLI, sub art. 2 d.lgs. 274/2000, in AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. IX, Milano, 2008, 27 ss.; ID., *Il processo penale del giudice di pace*, Milano, 2009, 39 ss. e VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, in AA.VV., *La giurisdizione penale del giudice di pace*, a cura di Giostra e Illuminati, Torino, 2001, 16, il quale precisa che «poiché sarebbe stato antieconomico delineare una disciplina che regolasse il rito *de quo* in ogni suo aspetto, il legislatore delegato

almeno secondo l'interpretazione prevalente, di un rinvio materiale, le norme del codice di procedura penale devono essere considerate quelle vigenti al momento in cui il richiamo deve operare<sup>81</sup>.

Il termine contumacia si rinviene anche nell'art. 39, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274<sup>82</sup>, il materia di appello.

In particolare, la norme in esame prevede che il giudice d'appello può, oltre che nei casi di cui all'art. 604 c.p.p., disporre l'annullamento della sentenza impugnata con contestuale regressione del processo avanti al giudice di primo grado quando l'imputato contumace: a) prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa; b) non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento e l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi di irreperibilità dell'imputato (cfr. art. 159 c.p.p.), di impossibilità di esecuzione della notifica nel

---

si è limitato [...] ad introdurre scansioni procedurali caratterizzate da profili di specialità e a prevedere [...] un meccanismo di chiusura fondato sul principio di sussidiarietà».

<sup>81</sup> In questo senso si esprime VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., 33, il quale precisa che «le disposizioni codicistiche non sono recepite all'interno del sistema della giurisdizione del giudice di pace nella formulazione vigente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000; tale ricezione risente in via automatica delle evoluzioni legislative della normativa di riferimento. Si creerebbero, in caso contrario, delle situazioni paradossali, con l'integrazione di regole non più esistenti e magari a discapito delle garanzie delle parti». Dello stesso avviso sono anche VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, cit., 18-19 e BRONZO, sub art. 2 d.lgs. 274/2000, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 2683.

<sup>82</sup> Per un approfondimento sulla norma in commento si rinvia, ex plurimis, a VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., 366 ss.; LAZZARONE, sub art. 39 d.lgs. 274/2000, in AA.VV., *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, a cura di Chiavario e Marzaduri, Torino, 2002, 380 ss.; NAPPI, *La procedura penale per il giudice di pace*, Milano, 2004, 226 ss.; CANEVELLI, *La competenza penale del giudice di pace. Impugnazioni ed esecuzioni*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, 153 ss; SPANGHER, sub art. 39 d.lgs. 274/2000, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 2834 ss.; ID., *Impugnazioni*, in AA.VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di Scalfati, Padova, 2001, 381-382; MARANDOLA, voce *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XV, Milano, 2001, 19 ss.; BARGIS, *Impugnazioni*, in AA.VV., *La giurisdizione penale del giudice di pace*, a cura di Giostra e Illuminati, Torino, 2001, 317 ss. e MARZADURI, *Procedimento penale davanti al giudice di pace*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 1314-1315. Si veda anche la *Relazione allo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace"*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2000, 387-388.

domicilio eletto o dichiarato (cfr. art. 161, comma 4, c.p.p.) e di imputato all'estero (cfr. art. 169 c.p.p.).

Con riferimento all'art. 39, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, però, non si pone un problema di coordinamento nella misura in cui la norma appare superata<sup>83</sup>. Infatti, se prima della novella operata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, la norma in commento introduceva una inedita possibilità di annullamento della sentenza impugnata con regressione dell'*iter* procedimentale avanti al giudice di prime cure<sup>84</sup>, attualmente essa appare inglobata nella formulazione dell'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p.<sup>85</sup>. Di conseguenza, essendo le due norme sovrapponibili e operando l'art. 39, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 solo in aggiunta a quanto previsto dall'art. 604 c.p.p., ne possiamo dedurre che la regressione del giudizio prevista nel rito del giudice di pace sia attualmente superata e non più applicabile, ma troverà applicazione la disciplina generale prevista dal codice di rito.

Di conseguenza, è superata la problematicità dell'estensione dell'art. 39, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 al giudizio avanti alla Corte di Cassazione<sup>86</sup>. Infatti, a seguito della modifica dell'art. 623 c.p.p. la regressione del giudizio avanti al giudice di primo grado può essere pronunciata anche dalla Suprema Corte<sup>87</sup>. Parimenti, non appare più attuale la problematica relativa al rapporto tra l'art. 39, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e l'art. 175 c.p.p.<sup>88</sup> e ciò nella misura in cui la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha riformulato l'istituto della remissione in termini rendendolo applicabile solo nel caso di imputato condannato con decreto penale che non

---

<sup>83</sup> In questi termini si esprimono MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 165; ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, cit., 635.

<sup>84</sup> In questo senso si veda, *ex plurimis*, ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, cit., 635, il quale precisa che la norma in commento «costituiva certamente un non irrilevante trampolino verso il capovolgimento di prospettiva al quale si sarebbe giunto solo poco meno di quindici anni dopo con la novella in commento» (ossia con la l. 28 aprile 2014, n. 67).

<sup>85</sup> Per un approfondimento sull'art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p. sia concesso rinviare al § 4.1, lett. a), del Capitolo III.

<sup>86</sup> Cfr. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., 367 e BARGIS, *Impugnazioni*, cit., 319.

<sup>87</sup> Per un approfondimento sull'art. 623 c.p.p. sia concesso rinviare al § 4.2, lett. a), del Capitolo III.

<sup>88</sup> Cfr. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., 367-368 e BARGIS, *Impugnazioni*, cit., 320-321.

abbia avuto tempestivamente l'effettiva conoscenza del provvedimento a suo carico e a cui si riconosce la facoltà di chiedere la restituzione nel termine per proporre opposizione<sup>89</sup>.

#### 4.2. *Il processo penale militare.*

Il codice penale militare di pace (r.d. 20 febbraio 1941, n. 303, d'ora in avanti c.p.m.p.) contiene alcuni riferimenti alla contumacia. Dato che la legge 28 aprile 2014, n. 67 non è intervenuta ad abrogare o a regolare la materia, si profila un problema di coordinamento tra processo penale militare e processo penale ordinario, che deve essere risolto in via interpretativa. Il difetto di coordinamento può essere superato considerando l'art. 261 c.p.m.p., il quale prevede che le disposizioni del codice di procedura penale si applichino, salvo sia diversamente disposto, anche ai procedimenti avanti ai tribunali militari<sup>90</sup>. Pertanto, dato che il r.d. 20 febbraio 1941, n.

---

<sup>89</sup> Per un approfondimento sull'art. 175 c.p.p. sia concesso rinviare al § 4 del Capitolo III

<sup>90</sup> Sull'art. 261 c.p.m.p. si vedano, *ex plurimis*, VENDITTI, *Il processo penale militare secondo la legge 7 maggio 1981, n. 180*, Milano, 1982, 1 ss.; ID., *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, Milano, 1978, 4 ss.; ID., *Il processo penale militare e il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1993, 12 ss.; DI MOLFETTA, *Nuovo codice di procedura penale e processo penale militare: prime riflessioni*, in *Camere Penali*, 1990, 1, 15 ss.; REBECCHI, *Giustizia militare e nuovo codice di procedura penale*, in *Rass. giust. mil.*, 1991, 65 ss.; MOLINARI, *Brevi note sui rapporti tra le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale ed i procedimenti militari*, in *Cass. pen.*, 1992, 1007 ss.; PIERINI, *Considerazioni in ordine ai rapporti tra gli ordinamenti penale e disciplinare militare*, in *Rass. arma Carabinieri*, 1996, 6 ss.; MASULLO, *La funzione di integrazione dell'art. 261 c.p.m.p. e i suoi "effetti distorsivi" alla luce del nuovo codice di procedura penale. A proposito della parte civile nel processo penale*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1996, 849 ss.; DI CHIARA, *Il processo penale militare tra specialità e complementarietà*, in *Giur. cost.*, 1996, 2857 ss.; FLAMINI, sub art. 261 c.p.m.p., in AA.VV., *Codici penali militari. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Brunelli e Mazzi, Milano, 2001, 935 ss.; NUNZIATA, *Corso di diritto penale militare*, Napoli, 2004, 125 ss.; RIVELLO, *Procedura e ordinamento giudiziario militare*, Torino, 2000, 97 ss., il quale sottolinea come il rapporto tra il processo penale militare e il rito ordinario sia costruito sul principio di complementarietà; ID., *Il processo penale militare nell'impatto con il codice del 1988*, in *Giust. pen.*, 1990, III, 614 ss.; ID., *Processo penale militare*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, vol. 7, tomo II, *Modelli differenziati di accertamento*, a cura di Garuti, 2011, 1178 ss.; DELLI PAOLI, voce *Processo penale militare*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Roma, 1991, 1 ss. e BRUNELLI, MAZZI, *Diritto penale militare*, Milano, 2007, 439 ss.

In giurisprudenza, si vedano Cass., sez. I, 22 marzo 1991, n. 1449, Pagliarini e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 187236, la quale, non solo afferma che «non può sorgere alcun dubbio circa l'applicabilità ai processi riguardanti reati di competenza dell'Autorità giudiziaria penale delle norme contenute nel nuovo codice di rito», ma anche che tale assunto è confermato dall'art. 207 disp. att. c.p.p. (sul ruolo dell'art. 207 disp. att. c.p.p. nei rapporti tra codice di rito e il c.p.m.p. si rinvia a RICCIO, *Premesse metodologiche e linee d'indirizzo per l'applicazione e la riforma della legge processuale penale militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1991, 165 ss. e a PAPAGNO, sub art. 207 disp. att. c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2007, 6528 ss. e al bibliografica in esso citata); Cass., sez. I, 7 marzo 1995, n. 1421, P.G.

303 nulla dice sulla costituzione delle parti e non detta una specifica disciplina per la mancata partecipazione dell'imputato al processo, appare lecito ritenere che sia necessario applicare la disciplina codicistica in tema di assenza e irreperibilità. Ne consegue che il richiamo contenuto nelle norme del r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 alla contumacia va considerato come se fosse riferito agli artt. 420-*bis* – 420-*quinquies* c.p.p., così come modificati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>91</sup>.

Giunti a questo punto, possiamo soffermarci sulle norme che contengono i richiami alla contumacia e compiere alcune considerazioni sul processo *in absentia* nel rito penale militare<sup>92</sup>.

La prima norma che deve essere considerata è l'art. 365 c.p.m.p. che, nel disciplinare la comparizione dell'imputato in udienza, prevede che, in nessun caso, sia possibile chiedere o acconsentire alla celebrazione del processo in assenza<sup>93</sup>. La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima<sup>94</sup> nella misura in cui «la protezione costituzionale del diritto inviolabile di difesa nel processo penale implica che la legge debba assicurare all'imputato la possibilità di partecipare al dibattimento, per poter esperire anche in questa fase del processo le attività difensive che ritenga utili ai fini del giudizio sulla fondatezza delle accuse che gli sono rivolte»<sup>95</sup>. Pertanto, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, anche nel processo

---

mil. in proc. Pedrini, in *C.E.D. Cass.*, n. 201122. *Contra* Cass., sez. I, 2 giugno 1994, n. 2660, P.G. mil. in proc. Marangi, in *C.E.D. Cass.*, n. 198822. Inoltre, si tenga conto di quanto affermato C. Cost., 26 ottobre 1989, n. 503, in *Giur. cost.*, 1990, 1239 ss.; C. Cost., 6 luglio 1994, n. 301, in *Giur. cost.*, 1994, 2585 ss. e C. Cost., 18 luglio 1997, n. 274, in *Giur. cost.*, 1997 2508 ss.

<sup>91</sup> Sul punto si veda VENDITTI, *Il processo penale militare secondo la legge 7 maggio 1981, n. 180*, cit., 1-2, precisa che «deve quindi ritenersi che ogni modifica normativa inerente al processo penale comune si ripercuota automaticamente sulla normativa inerente al processo penale militare, salvi i casi in cui quest'ultima contenga disposizioni derogatorie alla disciplina comune».

<sup>92</sup> Oltre alle norme che verranno citate nel prosieguo, va fatto riferimento anche all'art. 389, comma 2, c.p.m.p., il quale prevede per l'imputato contumace un diverso termine per la presentazione del ricorso avverso la sentenza del Tribunale militare.

<sup>93</sup> Chiaramente, prima della novella del 2014, il termine assenza era regolato dall'art. 420-*quinquies* c.p.p. e riguardava l'ipotesi in cui l'imputato, anche se detenuto o impedito, chiedeva o acconsentiva che l'udienza preliminare o quella dibattimentale si svolga senza di lui a seguito di una manifestazione espressa, o anche implicita, di rinuncia a comparire. Per un approfondimento si rinvia alla sezione II del Capitolo I.

<sup>94</sup> Così C. Cost., 6 luglio 1994, n. 301, cit., 2585 ss.

<sup>95</sup> In questi termini si esprime C. Cost., 6 luglio 1994, n. 301, cit., la quale ritiene anche che la *ratio* giustificativa dell'art. 365 c.p.m.p. sia ormai superata: non può più trovare cittadinanza nel nostro ordinamento l'idea di una giustizia penale militare come giustizia dei capi, in cui il rapporto processuale «deve svolgersi in rapporto immediato diretto fra superiore ed inferiore». Inoltre, aggiunge che la partecipazione dell'imputato al processo «manifesta anche una scelta difensiva, che come tale va salvaguardata e non può essere configurata come obbligatoria o coercibile». Infine, precisa che «la trasformazione del diritto di essere presente al dibattimento in obbligo di comparire personalmente

penale militare, l'imputato può liberamente decidere se comparire personalmente o se chiedere lo svolgimento dell'*iter* procedimentale senza la sua presenza.

Proseguendo nello studio del processo penale militare, va osservato che l'art. 375 c.p.m.p. riteneva applicabile il giudizio in contumacia<sup>96</sup>. Alla luce dell'art. 261 c.p.m.p. e della legge 28 aprile 2014, n. 67, attualmente l'art. 375 c.p.m.p. deve essere letto nel senso che risulta ammissibile la celebrazione del giudizio *in absentia*<sup>97</sup>.

Dopo avere riconosciuto l'ammissibilità del giudizio in assenza dell'imputato, va osservato che il r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 introduce alcune norme specifiche sul tema. In particolare, l'art. 376 c.p.m.p. prevede che il processo *in absentia* debba essere regolato dalle norme del codice di procedura penale ad eccezione delle norme sulla notifica del provvedimento conclusivo della fase delle indagini e della sentenza di primo grado all'imputato assente (cfr. artt. 349 e 378 c.p.m.p.).

Inoltre, l'art. 377 c.p.m.p. prevedeva che per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata il giudizio in contumacia – e, oggi, il giudizio in assenza – non potesse essere celebrato<sup>98</sup>. La norma ora in commento veniva dichiarata costituzionalmente illegittima poiché «consente di fatto

---

all'udienza dei tribunali militari, senza che in nessun caso l'imputato possa chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza, non risponde alle particolari necessità del giudizio».

Sulla norma si vedano anche VENDITTI, *Il processo penale militare secondo la legge 7 maggio 1981*, n. 180, cit., 63-64; MAZZI, *L'assenza dell'imputato nel processo penale, dopo la legge 28 aprile 2014*, n. 67, in [www.difesa.it/Giustizia\\_Militare](http://www.difesa.it/Giustizia_Militare), 4 e GARINO, voce *Contumacia nel diritto processuale penale militare*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, 153. In giurisprudenza, si veda Trib. mil., Napoli, 19 giugno 1990, Baldo, in *Rass. giust. mil.*, 1990, 524 ss., la quale afferma che l'art. 377 c.p.m.p. «è norma da ritenersi non più applicabile in quanto incompatibile con la disciplina e gli istituti del nuovo processo penale».

<sup>96</sup> Per completezza va richiamato anche l'art. 429 c.p.m.p., in forza del quale il giudizio in contumacia era ammissibile anche nel processo celebrato avanti ai tribunali militari di bordo (cfr. artt. 277-282 c.p.m.p.).

<sup>97</sup> Ovviamente, si intendono configurabili nel processo penale militare sia lo *status* di assente sia quello di irreperibili. Con riferimento a quest'ultimo, MAZZI, *L'assenza dell'imputato nel processo penale*, cit., 3, afferma che l'irreperibilità «appare oggi del tutto eccezionale per i procedimenti penali militare. Ad esempio, dinanzi alla Corte militare di appello, pressoché tutti gli imputati sono assistiti da difensori di fiducia. La figura del difensore di ufficio, così come la normativa sul patrocinio a spese dello Stato, sono ormai desuete. Saranno quindi sempre presenti (tranne rarissimi casi) i presupposti per procedere in assenza dell'imputato».

<sup>98</sup> Tale esclusione, ai sensi dell'art. 377 c.p.m.p. non operava nel caso in cui il reato di diserzione o di mancanza alla chiamata fosse stata contestato in concorso con un altro delitto, oppure fosse cessata la permanenza del reato ovvero non sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare.

Sull'art. 377 c.p.m.p. vanno richiamati VENDITTI, *Il processo penale militare secondo la legge 7 maggio 1981*, n. 180, cit., 64; ID., *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, cit., 96-97; REBECCHI, *Giustizia militare e nuovo codice di procedura penale*, cit., 69-70; GARINO, voce *Contumacia nel diritto processuale penale militare*, cit., 152 e STELLACCI, *Procedura penale militare*, in AA.VV., *Manuale di diritto e di procedura penale militare*, a cura di Landi, Veutro, Stellacci e Verri, Milano, 1976, 666.



l'impunità e assicura la libertà ai disertori più ostinati»<sup>99</sup>. Infatti, costoro «mai rientrando in reparto e mai presentandosi al dibattimento, acquisiscono un assurdo privilegio rispetto a coloro che rientrano dalla diserzione: perché soltanto questi ultimi, facendo cessare la permanenza del reato, realizzano una delle condizioni che permettono anche il giudizio in contumacia»<sup>100</sup>.

## 5. LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.

Il tramontato istituto della contumacia e la conseguente nuova figura dell'assente assumono rilevanza anche nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale. In particolare, la sentenza pronunciata nei confronti di un imputato non presente al processo ha rappresentato – e continua a rappresentare – una questione problematica nell'ambito della circolazione delle pronunce giudiziarie in ambito europeo ed internazionale<sup>101</sup>. Tale difficoltà deriva anche dalla mancata armonizzazione tra le diverse discipline nazionali.

In particolare, i campi in cui rileva la tematica del processo *in absentia*<sup>102</sup> sono: l'extradizione, il mandato d'arresto europeo e il reciproco riconoscimento delle sentenze.

---

<sup>99</sup> Così C. Cost., 9 ottobre 1990, n. 469, in *Giur. cost.*, 1990, 2807 ss. Sul punto si veda anche MAZZI, *L'assenza dell'imputato nel processo penale*, cit., 3-4.

<sup>100</sup> In questi termini si esprime C. Cost., 9 ottobre 1990, n. 469, cit., la quale precisa, inoltre, che non è sufficiente a giustificare la norma la considerazione secondo cui l'impossibilità di procedere in assenza dell'imputato deriverebbe dal carattere permanente dei reati indicati dall'art. 377 c.p.m.p. (sostiene questa tesi MILAZZO, voce *Contumacia (diritto processuale penale militare)*, in *Nuoviss. dig. it.*, vol. IV, 1959, 783-784): «se l'argomento avesse consistenza, il codice penale militare avrebbe dovuto vietare in assoluto il processo in contumacia per qualunque reato permanente».

<sup>101</sup> In tal senso ZANETTI, *Mandato d'arresto europeo e giudizio in assenza dell'imputato*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 87-88. Sul punto si veda UBERTIS, *Il dibattimento senza imputato nella prospettiva internazionale*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, 767-768, il quale precisa che le difformità tra le singole discipline nazionali in tema di mancata presenza dell'imputato al processo implicano «una ineludibile complicazione dell'opera tesa a individuare i requisiti minimi che devono essere rispettati per garantire la compatibilità di ciascun ordinamento interno con la normativa del "giusto processo" contenuta nelle Carte internazionali». Tale questione «assume un preciso rilievo [...] anche nella prospettiva di una efficace cooperazione internazionale in materia di estradizione e di riconoscimento delle sentenze straniere». Sul punto si veda anche QUATTROCOLO, voce *Contumacia (dir. pen. proc.)*, in *Enc. giur.*, Annali, vol. II-1, Milano, 2008, 133 ss.

<sup>102</sup> Un'ulteriore questione problematica – ben evidenziata da MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, Torino, 2010, 365-366 e anche da numerosi altri Autori citati nel prosieguo del presente lavoro – posta dal giudizio *in absentia* è data dal fatto che le fonti sovranazionali non definiscono cosa si debba intendere per giudizio celebrato senza la presenza dell'imputato, «tenuto conto [anche] delle

## 5.1 *L'extradizione.*

In tema di estradizione le sentenze pronunciate in assenza dell'imputato rappresentato un problema delicato<sup>103</sup>. In particolare, occorre comprendere quale influenza l'istituto della contumacia avesse sul processo estradizionale e, successivamente, cercare di comprendere come la riforma operata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 abbia inciso su tali problematiche.

Con riferimento alla contumacia, proponendoci di analizzare quanto emerge dall'analisi dei singoli trattati bilaterali che regolano la materia, possiamo affermare che la contumacia può rilevare in diverso modo. Infatti, vi sono trattati di estradizione in cui il condannato in contumacia è espressamente equiparato al condannato in contraddittorio<sup>104</sup> e trattati in cui la circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia non pregiudica comunque l'extradizione<sup>105</sup>. Per tale categoria l'impatto della legge 28 aprile 2014, n. 67 è praticamente nullo posto che tali trattati consentono senza alcuna limitazione l'extradizione del condannato nonostante non abbia partecipato al processo a suo carico<sup>106</sup>.

---

diversità di presupposti che conducono ad una pronuncia di tal fatta nell'ambito dei sistemi giuridici che contemplano questo giudizio "speciale". Inoltre, sono le stesse fonti sovranazionali a omettere una definizione di giudizio in assenza dell'imputato; per un approfondimento sul punto sia concesso rinviare alla sezione I del Capitolo I; in questa sede basti richiamare il considerando n. 2 della Decisione Quadro 2009/299/GAI secondo cui «le varie decisioni quadro che applicano il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie definitive non affrontano in modo uniforme la questione delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente. Questa diversità potrebbe complicare il lavoro degli operatori del settore e ostacolare la cooperazione giudiziaria».

<sup>103</sup> Offrono una panoramica delle questioni problematiche VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, Padova, 1992, 85 ss. e MOSCARINI, *Autodifesa, processo in absentia e consegna del condannato*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 403, ss.

<sup>104</sup> Si vedano l'art. 16, n. 2 del Trattato con la Tunisia (Roma, 1967); l'art. 16, n. 2 del Trattato con il Libano (Beirut, 1970); l'art. 31, n. 2 del Trattato con il Marocco (Roma, 1971) e l'art. XII, § 1, n. 2 del Trattato concluso con la Bolivia (Lima, 1980). I Trattati citati in questa nota e nelle note successive sono consultabili, salvo diversa indicazione, in AA.VV., *Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, a cura di Pisani, Mosconi, Vigoni, Milano, 2004.

<sup>105</sup> Si vedano l'art. 5, lett. a) del Trattato con il Brasile (Roma, 1989); l'art. 4, n. 2 del Trattato bilaterale con il Perù (Lima, 1994); l'art. 3, lett. d) del Trattato con il Messico (Roma, 2011); l'art. 3, lett. d) del Trattato concluso con Panama (Panama, 2013).

<sup>106</sup> In questo senso si esprime ZOERLE, *L'extradizione del condannato in absentia*, in *Cass. pen.*, 2015, 1640.

Altri trattati di estradizione, invece, non considerano in maniera espressa la condanna contumaciale<sup>107</sup>. Anche in tali casi l'abrogazione della contumacia e l'introduzione dell'assenza non crea particolari problemi posto che, anche in questi casi, si può affermare l'esistenza di una equiparazione tra condannato in assenza e condannato in contraddittorio<sup>108</sup>.

Inoltre, vi sono trattati bilaterali che ammettono l'extradizione del condannato in contumacia al verificarsi di particolari condizioni<sup>109</sup>. In particolare, l'extradizione in tali casi è subordinata alla verifica delle garanzie processuali offerte dallo Stato richiedente<sup>110</sup>. In altre parole, la cooperazione giudiziaria è subordinata alla verifica del rispetto delle garanzie in tema di partecipazione dell'imputato al proprio processo.

In tali casi, l'introduzione della figura dell'assente e l'abrogazione della contumacia sposta il problema sull'idoneità della disciplina italiana a rispettare le condizioni poste dai diversi trattati bilaterali. Se, da un lato, l'attuale disciplina italiana risulta garantire maggiormente il rispetto delle condizioni *de quibus* di quanto non fosse prima della legge 28 aprile 2014, n. 67, dall'altro lato, una più attenta analisi della disciplina non permette di affermare una totale assenza di risvolti problematici<sup>111</sup>. Infatti, come già detto in tema di mandato di arresto europeo, si pensi alla effettiva sintomaticità dei fatti indicati dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. e all'onere probatorio che grava sul soggetto che intende azionare un rimedio restitutorio (*ex* artt. 604, comma 5-*bis*; 623, comma 1, lett. b) e 625-*ter* c.p.p.).

Infine, vi sono alcuni trattati bilaterali che escludono espressamente l'extradizione del contumace<sup>112</sup>. In accordo con la più attenta dottrina<sup>113</sup>, l'abrogazione dell'istituto dell'assenza

---

<sup>107</sup> Cfr. Trattati bilaterali conclusi con: Costarica (Roma, 1873), Cuba (L'Avana, 1928), El Salvador (Citta del Guatemala, 1871), Uruguay (Roma, 1879), Venezuela (Caracas, 1930), Paraguay (Assunzione, 1997), Repubblica popolare Cinese (Roma, 2010).

<sup>108</sup> Così ZOERLE, *L'extradizione del condannato in absentia*, cit., 1640.

<sup>109</sup> Si vedano l'art. VII, § 1, lett. d), del Trattato concluso con il Canada (Roma 2005), l'art. 10, n. 2, lett. c), del Trattato concluso con l'Australia (Milano, 1985); l'art. X, n. 5, del Trattato concluso con gli Stati Uniti d'America (Roma, 1983) e l'art. 1 del Protocollo Addizionale (Roma, 2003) al Trattato concluso con l'Argentina (Roma, 1987). I Trattati citati sono consultabili in AA.VV., *Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, cit. e per quelli successivi al 2004 si rinvia a [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

<sup>110</sup> Cfr. CHIAVARIO, *Manuale dell'extradizione e del mandato d'arresto europeo*, cit., 94.

<sup>111</sup> Di questo avviso è ZOERLE, *L'extradizione del condannato in absentia*, cit., 1641-1643.

<sup>112</sup> Si veda l'art. IX, § 4, della Convenzione con la Gran Bretagna (Roma, 1873), in AA.VV., *Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, cit. Tale convenzione, attualmente,

«dovrebbe indurre a ritenere che sia invece consentita l'extradizione di un condannato giudicato in assenza»<sup>114</sup>. Ciò nella misura in cui il tramonto della contumacia fa venir meno l'addentellato normativo su cui il divieto di estradizione si fondava: venuta meno la contumacia, viene meno anche il correlato divieto di estradizione. Pertanto, l'extradizione del condannato in assenza deve essere considerata ammissibile.

Descritte le interferenze tra estradizione e assenza dell'imputato, appare opportuno porre la nostra attenzione sull'art. 3, § 1, del Secondo Protocollo addizionale (Strasburgo, 1978)<sup>115</sup> alla Convenzione europea di estradizione (Parigi, 1957)<sup>116</sup>.

La norma in esame consente allo Stato richiesto di negare l'extradizione fondata su una condanna in contumacia qualora l'*iter* processuale non abbia soddisfatto i diritti minimi della difesa, fatto salvo il caso in cui lo Stato richiedente garantisca la celebrazione di un nuovo processo. Le garanzie minime a cui l'art. 3, § 1, del Secondo Protocollo addizionale fa riferimento sono quelle indicate dalla Risoluzione (75) 11 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 21 maggio 1975<sup>117</sup>.

---

regola i rapporti tra Italia e Bahamas (dal 1980), Kenia (dal 1967), Lesotho (dal 1971), Singapore (dal 1948) e Nuova Zelanda (dal 1948).

<sup>113</sup> Cfr. ZOERLE, *L'extradizione del condannato in absentia*, cit., 1643.

<sup>114</sup> Così ZOERLE, *L'extradizione del condannato in absentia*, cit., 1643.

<sup>115</sup> Ratificato con l. 18 ottobre 1984, n. 755; mentre la Convenzione europea di estradizione è stata ratificata con l. 30 gennaio 1963, n. 300.

<sup>116</sup> Va osservato come, a seguito dell'introduzione del mandato d'arresto europeo, l'ambito di applicazione della Convenzione di estradizione si sia fortemente ridotto. In particolare, essa disciplina i rapporti dell'Italia con gli Stati che fanno parte del Consiglio d'Europa, ma non dell'Unione Europea e con gli Stati che hanno aderito alla convenzione, pur non facendo parte del Consiglio d'Europa.

Come è noto la Convenzione europea di estradizione nulla dispone in tema di estradizione del contumace.

<sup>117</sup> Sul punto si vedano MANGIARACINA, *L'esecuzione condizionata dalla richiesta di estradizione e le assicurazioni offerte dal nostro sistema processuale nell'ipotesi di condanna in absentia*, cit., 1312 ss.; CHIAVARIO, *Premessa al commento al secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione*, in *Leg. pen.*, 1985, 373 ss.; BUONOMO, *Il giudizio contumaciale e le convenzioni internazionali. Il processo in absentia in rotta di collisione con la Cedu?*, in *Dir. e giust.*, 2004, 25, 42; UBERTIS, *Commento all'art. 3 del secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione*, in *Leg. pen.*, 1985, 381 ss.; MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 382 e PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, Milano, 2010, 125. Per un approfondimento sul contenuto della Risoluzione citata sia concesso rinviare alla sezione I del Capitolo I.

In particolare, sono «due gli elementi che consentono di ritenere le sentenze, pure emesse in assenza, suscettibili di produrre obblighi sul piano internazionale: il rispetto dei diritti minimi della difesa e la possibilità di garantire il beneficio della rinnovazione del giudizio»<sup>118</sup>.

Occorre a questo punto analizzare l'impatto della novella del 2014 su tale Convenzione. In primo luogo, va osservato come la Convenzione europea di estradizione sia applicabile anche dopo l'abrogazione della contumacia e ciò nella misura in cui il testo del Secondo Protocollo addizionale non fa riferimento a tale istituto, ma, più genericamente all'imputato assente<sup>119</sup>.

In secondo luogo, ammessa l'operatività della Convenzione in esame, occorre verificare se le garanzie minime richieste dall'art. 3, § 1, del Secondo Protocollo addizionale possano dirsi soddisfatte dalla disciplina nazionale così come modificata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

In questa sede<sup>120</sup> possiamo limitarci ad individuare i profili della disciplina italiana che, almeno a parere di chi scrive<sup>121</sup>, potrebbero costituire casi di mancato rispetto delle garanzie minime e, di conseguenza, condurre al rifiuto della richiesta di estradizione.

Un primo profilo problematico attiene alla notifica personale dell'imputato: il sistema delle notifiche e il sistema processuale che ruota intorno alla figura dell'assente pone un problema di contrasto tra la conoscenza reale – richiesta in sede europea – e la conoscenza legale.

Un secondo profilo problematico riguarda l'effettiva conoscenza del processo: la presenza di fatti sintomatici e la costruzione di un *iter* processuale basato su meccanismi presuntivi non sembrano rispondere all'esigenza di assicurare una piena consapevolezza del processo.

Un ultimo profilo attiene ai mezzi di impugnazione. La legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto una serie d'innovazioni che, almeno ad una prima lettura, garantiscono all'imputato, in caso di processo celebrato in sua assenza senza che ne ricorrano i presupposti o di conoscenza postuma del procedimento a suo carico, di ottenere, in corso di giudizio, la revoca della dichiarazione di

---

<sup>118</sup> Così MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 381, la quale precisa che «la funzione garantistica della norma è ulteriormente confermata dal § 2, con il quale si stabilisce che la comunicazione all'estradando del *judgement par défaut* da parte del paese richiesto ha effetti limitati alla procedura d'estradizione, senza che possa fungere da equipollente ad una notificazione valida ai fini del procedimento penale instaurato nello Stato richiedente».

<sup>119</sup> In questo senso si esprime ZOERLE, *L'estradizione del condannato in absentia*, cit., 1644.

<sup>120</sup> Per un compiuto confronto tra la disciplina italiana e i *dicta* sovranazionali, si rinvia al § 5 del Capitolo II e al § 6 del Capitolo III.

<sup>121</sup> Sul punto si veda anche ZOERLE, *L'estradizione del condannato in absentia*, cit., 1644- 1645.

assenza e la piena partecipazione al processo con la reintegrazione delle facoltà probatorie e di accesso ai riti premiali ovvero, dopo la pronuncia della sentenza, l'annullamento della stessa e la celebrazione *ex novo* del giudizio senza alcuna limitazione in ordine ai mezzi di prova e ai riti premiali. Tuttavia, l'accesso a tali strumenti reintegratori è subordinato all'onere della prova dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo e che risulta particolarmente gravoso per l'imputato e poco in linea con i *dicta* della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

## 5.2 *Il mandato d'arresto europeo.*

Il secondo ambito in cui giudizio in assenza dell'imputato e cooperazione giudiziaria si intrecciano è rappresentato dal mandato d'arresto europeo.

In particolare, il problema si pone quando l'esecuzione del mandato riguardi una sentenza pronunciata senza che l'imputato abbia partecipato al processo. Come sottolineato dalla più attenta dottrina, in tale ambito si avverte la necessità di trovare «un difficile bilanciamento tra l'esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie difensive e quella di favorire l'efficace attuazione del mandato d'arresto»<sup>122</sup>. Si tratta, in altre parole, di garantire la cooperazione giudiziaria in materia penale senza che il diritto dell'imputato di partecipare al suo processo venga eccessivamente sacrificato e, al tempo stesso, di evitare la lesione dei diritti di difesa conseguente al giudizio *in absentia* causi un'interruzione della cooperazione giudiziaria<sup>123</sup>. Il punto di equilibrio tra queste diverse esigenze,

---

<sup>122</sup> Così ZANETTI, *Mandato d'arresto europeo e giudizio in assenza dell'imputato*, cit., 90. Si veda anche DE AMICIS, *All'incrocio tra diritto fondamentali, mandato d'arresto europeo e decisioni contumaciali: la corte di giustizia e il "caso Melloni"*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 7 giugno 2013, 17.

<sup>123</sup> La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di precisare che gli strumenti normativi europei – con particolare riferimento alla Decisione Quadro 2002/584/GAI, così come modificata dalla Decisione Quadro 2009/299/GAI – hanno lo scopo «mediante l'instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l'obiettivo assegnato all'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri» (in questi termini si esprime CGUE, Grande Camera, sentenza Melloni, 23 febbraio 2013, C- 399/11, § 37; dello stesso avviso sono anche CGUE, Grande Camera, sentenza Radu, 29 gennaio 2015, C- 396/11, §§ 33-34; CGUE, sentenza Mantello, 16 novembre 2010, C-261/09, § 35; CGUE, sentenza *Advocaten voor de Wereld*, 3 maggio 2007, C-303/05, § 28; CGUE, sentenza *Kozłowski* 17 luglio 2008, C-66/08, §§ 31 e 43 e CGUE, sentenza *Lopes Da Silva Jorge*, 5 settembre 2012, C-42/11, § 28, tutte in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu))

dopo una serie di interventi normativi<sup>124</sup> è stato trovato, a livello europeo e nazionale, nel considerare le pronunce *in absentia* dei semplici motivi facoltativi di rifiuto all'esecuzione. Tuttavia, il rifiuto non può essere sollevato se vengono fornite informazioni dallo Stato richiedente circa il rispetto dei diritti fondamentali dell'imputato da cui è possibile dedurre che la mancata presenza al processo sia frutto di una scelta consapevole<sup>125</sup>.

Chiarite le problematiche poste dall'interazione tra mandato d'arresto europeo e processo *in absentia*, occorre soffermare la nostra attenzione sulla disciplina positiva europea, per poi analizzare la situazione normativa italiana.

Con riferimento alla disciplina sovranazionale, occorre fare riferimento alla Decisione Quadro 2002/584/GAI<sup>126</sup>, così come modificata della Decisione Quadro 2009/299/GAI<sup>127</sup>.

---

<sup>124</sup> Per una compiuta analisi dell'evoluzione normativa si rinvia a PISANI, *Cooperazione internazionale in materia penale*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2005, 504 ss. e a ZANETTI, *Mandato d'arresto europeo e giudizio in assenza dell'imputato*, cit., 90 ss.

<sup>125</sup> Va evidenziato come anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma che «il diritto dell'imputato a comparire personalmente al processo costituisca un elemento essenziale del diritto a un equo processo, tale diritto non è assoluto. L'imputato pu. rinunciarvi, di sua spontanea volontà, espressamente o tacitamente, a condizione che la rinuncia risulti in modo inequivocabile, che sia accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità, e che non contrasti con un interesse pubblico importante». In questi termini si esprime CGUE, sentenza Melloni, cit. § 49 e CGUE, sentenza Trade Agency, 6 settembre 2012, C-619/10, §§ 52 e 55, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

<sup>126</sup> La Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è pubblicata in *Gazz. uff. UE*, n. L 190 del 18 luglio 2002, 1-20.

Vale la pena considerare anche la disciplina originariamente contenuta nella Decisione Quadro 2002/584/GAI. L'art. 5 prevedeva che lo Stato richiesto potesse, nel caso in cui «l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia», subordinare l'esecuzione della domanda di consegna alla prestazione da parte dello Stato di emissione «di assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio». Per un approfondimento sul punto si vedano, tra i tanti, SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 122 ss., il quale evidenzia come l'art. 5 abbia mutato «il modello della cosiddetta "estradizione condizionata"»; ZANETTI, *Mandato d'arresto europeo e giudizio in assenza dell'imputato*, cit., 94-95 e COPPETTA, *Estradizione esecutiva (consegna) sulla base di una sentenza di condanna pronunciata a seguito del giudizio in absentia*, in AA.VV., *Il mandato di arresto europeo e l'estradizione. Profili costituzionali, penali, processuali ed internazionali*, a cura di Roza Acuna, Padova, 2004, 2004; LUGATO, *La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d'arresto europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2003, 27 ss.; MARINO, *L'apparato di tutela preteso nei confronti del paese richiedente*, in AA.VV., *Il mandato d'arresto europeo*, a cura di Pansini e Scalfati, Napoli, 2005, 169 ss. e MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, Torino, 2010, 365 ss.

<sup>127</sup> La Decisione Quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le Decisioni Quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti

In particolare, va considerato l'art. 4-*bis* della Decisione Quadro 2002/584/GAI<sup>128</sup> in forza del quale l'Autorità Giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutare<sup>129</sup> di eseguire il mandato d'arresto europeo se l'interessato non è comparso personalmente al processo. Pertanto, la celebrazione di un processo in assenza dell'imputato costituisce un motivo di rifiuto facoltativo all'esecuzione<sup>130</sup>, «ma con alcune eccezioni disposte in modo tassativo»<sup>131</sup>.

---

processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo è pubblicata in *Gazz. uff. UE*, n. L 81 del 27 marzo 2009, 24-36.

Vale la pena sottolineare, in accordo con la dottrina maggioritaria e con il considerando n. 14 Decisione Quadro 2009/299/GAI, che la Decisione Quadro in esame non ha lo scopo diretto di armonizzare le legislazioni nazionali in materie di contumacia, ma, di fatto, induce ad una armonizzazione almeno "riflessa". Sul punto si vedano, oltre a quanto si dirà in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze, MANGIARACINA, *Sentenze contumaciali e cooperazione giudiziaria*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 123; SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2009, 131 e DE AMICIS, *All'incrocio tra diritto fondamentali, mandato d'arresto europeo e decisioni contumaciali: la corte di giustizia e il "caso Melloni"*, cit., 20, il quale precisa che la cooperazione giudiziaria non necessita di «una situazione di uniformità nella disciplina dei diritti fondamentali»; infatti, «deve ritenersi sufficiente la salvaguardia del "nucleo essenziale"» dei diritti fondamentali.

<sup>128</sup> Cfr. CGUE, sentenza Melloni, cit., § 32, la quale, nell'affrontare una questione di diritto intertemporale, precisa che la norma in esame deve essere considerata norma processuale.

<sup>129</sup> Sul punto si vedano le osservazioni di SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 117, formulate in tema di reciproco riconoscimento delle sentenza, ma che possono valere per ogni ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale. L'Autore afferma che «le differenziazioni di natura procedurale non dovrebbero costituire motivo per non riconoscere o non eseguire un provvedimento decisorio emesso dall'autorità giudiziaria di uno degli Stati membri. Questa affermazione, però, incontra un limite: occorre che le fisiologiche divergenze non siano di natura tale da escludere radicalmente – o comprimere in misura rilevante – il diritto di difesa della persona accusata o condannata». Pertanto, le limitazioni al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione emessa in assenza dell'imputato è giustificabile poiché a seconda della fisionomia nazionale del processo *in absentia* può derivare una compressione dei diritti di difesa dell'imputato.

<sup>130</sup> Sul punto è conforme anche la giurisprudenza: CGUE, sentenza Melloni, cit., § 40, ove si legge che «dal tenore letterale dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, della Decisione Quadro 2002/584 risulta che tale disposizione prevede un motivo facoltativo di non esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, per il caso in cui l'interessato non sia comparso personalmente al processo conclusosi con la sentenza di condanna. Tale facoltà è tuttavia accompagnata da quattro eccezioni che privano l'autorità giudiziaria dell'esecuzione della possibilità di rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo in questione». Dello stesso avviso sono CGUE, sentenza Radu, cit., § 36; CGUE, sentenza Leymann e Pustovarov, 1 dicembre 2008, C-388/08, § 51, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu) e CGUE, sentenza Mantello, cit., § 37.

<sup>131</sup> Cfr. CASTELLANETA, *Sentenze di contumacia: Mae senza esecuzione se l'imputato non si è sottratto in modo volontario*, in *Guida al dir.*, 2009, f. 16, 110. Dello stesso avviso sono DE AMICIS, *Mandato d'arresto europeo e sentenze contumaciali: le modifiche introdotte dalla decisione quadro n. 2009/299/GAI*, cit., 3615 e ID., *All'incrocio tra diritto fondamentali, mandato d'arresto europeo e decisioni contumaciali: la corte di giustizia e il "caso Melloni"*, cit., 2. In giurisprudenza si veda CGUE, Grande Camera, sentenza Melloni, cit.



Come precisa l'art. 4-*bis* della Decisione Quadro 2002/584/GAI, l'esecuzione non può, infatti, essere rifiutata<sup>132</sup>, se ricorrono alcune specifiche condizioni<sup>133</sup> tra loro alternative<sup>134</sup>.

In primo luogo, l'esecuzione non può essere rifiutata se l'interessato è stato tempestivamente<sup>135</sup> citato personalmente<sup>136</sup>, è stato posto in condizione di conoscere il processo ed è stato informato che il processo avrebbe potuto essere celebrato in sua assenza. Tale condizione è rispettata se, oltre alla notifica personale, il soggetto abbia avuto notizia, sempre con mezzi ufficiali<sup>137</sup>, della data e del luogo di celebrazione del processo.

---

<sup>132</sup> Cfr. SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 134, il quale afferma che «si inverte il rapporto di interlocuzione fra autorità richiedente e autorità richiesta: non sarà più l'autorità dello stato di esecuzione a dover chiedere a quella dimissione ulteriori assicurazioni [...]; bensì quella di emissione a dover allegare al mandato di arresto europeo alcuni chiarimenti circa la situazione processuale pregressa e futura dell'interessato». Dello stesso avviso è DE AMICIS, *All'incrocio tra diritto fondamentali, mandato d'arresto europeo e decisioni contumaciali: la corte di giustizia e il "caso Melloni"*, cit., 17.

<sup>133</sup> Tali condizioni possono essere classificate, secondo quanto afferma SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 136, in garanzie *ante iudicium* e rimedi *post iudicium*.

<sup>134</sup> Di tale avviso, oltre al considerando n. 6 della Decisione Quadro 2009/299/GAI, è anche la dottrina. Tra i tanti, si vedano SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 136; CHELO, *Nuove regole per l'esecuzione delle sentenze emesse in absentia*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 111 e DE AMICIS, *Mandato d'arresto europeo e sentenze contumaciali: le modifiche introdotte dalla decisione quadro n. 2009/299/GAI*, in *Cass. pen.* 2009, 3614.

<sup>135</sup> Sul punto va evidenziato che la Decisione Quadro 2009/299/GAI utilizza la locuzione "a tempo debito", che deve essere intesa – alla luce di quanto afferma il considerando n. 7 – come «il tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo diritto alla difesa».

<sup>136</sup> La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di precisare, nella sentenza Radu già citata, che «la decisione quadro 2002/584/GAI [...] deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell'emissione di tale mandato d'arresto». Infatti, CGUE, Grande Camera, sentenza Radu, cit., precisa che «la circostanza che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale senza che la persona ricercata sia stata sentita dalle autorità giudiziarie emittenti non rientra nel novero dei motivi di non esecuzione di un siffatto mandato» (§ 38) e che riconoscere «un obbligo, per le autorità giudiziarie emittenti, di sentire la persona ricercata prima dell'emissione di un siffatto mandato d'arresto europeo vanificherebbe inevitabilmente il sistema stesso di consegna previsto dalla decisione quadro 2002/584 e, pertanto, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dal momento che, in particolare al fine di evitare la fuga dell'interessato, un siffatto mandato d'arresto deve potersi giovare di un certo effetto sorpresa» (§ 40).

<sup>137</sup> Le perplessità suscitate da tale formulazione normativa sono ben evidenziate da CHELO, *Nuove regole per l'esecuzione delle sentenze emesse in absentia*, cit., 115 e da D'AIUTO, *Processo in absentia ed esecuzione del M.a.e.: la conoscenza legale del procedimento obbliga l'autorità richiesta a consegnare il condannato*, in *Proc. pen. e giust.*, 2013, f. 4, 59.

In secondo luogo, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo non può essere rifiutata se l'interessato ha beneficiato del patrocinio di un difensore. Tale condizione opera solo se il difensore, di fiducia o d'ufficio, abbia effettivamente assunto il patrocinio del soggetto interessato<sup>138</sup>.

In terzo luogo, il mandato d'arresto europeo deve essere eseguito se l'interessato – dopo aver ricevuto una corretta informazione sulla possibilità di impugnazione e la conseguente possibilità di ottenere un nuovo processo<sup>139</sup> – ha dichiarato di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o impugnato la decisione<sup>140</sup>.

Infine, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo non può essere rifiutata<sup>141</sup> se l'interessato riceva, successivamente alla consegna, informazioni sulla possibilità di ricorrere avverso la decisione pronunciata in sua assenza e di poter ottenere un nuovo processo<sup>142</sup>.

---

<sup>138</sup> CASTELLANETA, *Sentenze di contumacia: Mae senza esecuzione se l'imputato non si è sottratto in modo volontario*, cit., 112, la quale precisa che «in tal modo è assicurata l'effettività del diritto di difesa che si realizza solo con lo svolgimento concreto dell'attività in giudizio». Sul punto si veda anche CHELO, *Nuove regole per l'esecuzione delle sentenze emesse in absentia*, cit., 115-116.

<sup>139</sup> Sottolinea SIRACUSANO F., *Mandato di arresto europeo e durata ragionevole del processo*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2004, 921 che sarebbe maggiormente opportuno prevedere degli strumenti di cooperazione «in via preventiva», evitando la celebrazione del processo in assenza dell'imputato. Infatti, prosegue l'Autore, occorrerebbe «incentivare al massimo dispositivi volti ad assicurare la presenza dell'imputato nel giudizio, piuttosto che preoccuparsi di garantire la celebrazione di un nuovo processo nel momento in cui se ne richiedesse, da condannato, la consegna». In giurisprudenza si veda CGUE, sentenza Dworzecki, 24 maggio 2016, C-108/16.

<sup>140</sup> Cfr. considerando n. 11 Decisione Quadro 2009/299/GAI: «tale nuovo processo o ricorso in appello e volto a garantire i diritti della difesa ed è caratterizzato dai seguenti elementi: l'interessato ha il diritto di essere presente, il merito della causa, comprese le nuove prove, è riesaminato e il procedimento può condurre alla riforma della decisione originaria».

<sup>141</sup> Per le problematiche poste da tale condizione si veda CHELO, *Nuove regole per l'esecuzione delle sentenze emesse in absentia*, cit., 116 ss.

<sup>142</sup> Sul punto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella già citata sentenza Melloni, ha affermato che «l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della Decisione Quadro 2002/584/GAI [...], deve essere interpretato nel senso che osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata *in absentia* possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente». In particolare CGUE, Grande Camera, sentenza Melloni, cit., § 43, afferma che «una simile interpretazione del suddetto articolo 4 bis è confermata anche dagli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione. Tanto dai considerando nn. 2-4 quanto dall'articolo 1 della Decisione Quadro 2009/299 emerge che il legislatore dell'Unione, con l'adozione di questa decisione, ha inteso facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale, migliorando il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri attraverso un'armonizzazione dei motivi di non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente. Come sottolineato, in particolare, nel considerando n. 4, il legislatore dell'Unione, con la definizione di tali motivi comuni, ha voluto consentire

Per quanto riguarda, invece, la disciplina italiana, il referente normativo è rappresentato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69. Attualmente<sup>143</sup>, la disciplina italiana e quella europea risultano coincidenti nella misura in cui la Decisione Quadro 2009/299/GAI è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31<sup>144</sup>.

---

all'autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l'interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell'interessato».

<sup>143</sup> Anche in questo caso, appare opportuno considerare, seppur sinteticamente, il quadro normativo italiano previgente al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31. In particolare, in forza di quanto disponeva l'originaria formulazione dell'art. 19, comma 1, lett. a), l. 22 aprile 2005, n. 69 l'esecuzione del mandato d'arresto europeo era subordinata, in mancanza di una notifica personale e dell'informazione circa le modalità di svolgimento del processo, alla condizione che l'Autorità Giudiziaria emittente fornisse le assicurazioni sufficienti a garantire all'interessato la possibilità di richiedere un nuovo processo nello stato membro di emissione e di essere presente al giudizio.

Tale previsione – che recepiva il contenuto dell'art. 5 della Decisione Quadro 2002/584/GAI – presentava, peraltro, una discrasia rispetto alla disciplina europea: se nella disciplina europea le richieste di informazioni rivolte allo Stato richiedente erano presentate come una semplice eventualità, nella normativa italiana le informazioni sono considerate come obbligatorie. Per un approfondimento sul punto e sulle problematiche poste dalla disciplina italiana si vedano, *ex plurimis*, MARCHETTI, *sub art. 19 l. 69/2005*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2009, 9917; LATTANZI, *Tempi duri in Italia per la cooperazione giudiziaria*, in *Cass. pen.*, 2004, 1531; MANGIARACINA, *L'esecuzione condizionata dalla richiesta di estradizione e le assicurazioni offerte dal nostro sistema processuale nell'ipotesi di condanna in absentia*, in *Cass. pen.*, 2005, 1317 ss.; DE DONATO, *Questioni in tema di estradizione e di contumacia*, in *Cass. pen.*, 2002, 3119, il quale auspicava un «urgente [...] ripensamento della disciplina processuale italiana in tema di contumacia, nella direzione di una maggiore compatibilità con le garanzie minime richieste dalla definizione convenzionale, legislativa e giurisprudenziale di uno “standard” internazionale del “giusto processo in contumacia dell'imputato”»; CALVANESE, DE AMICIS, *Il nodo delle condanne in contumacia*, in *Guida al dir.*, 2005, f. 19, 109, i quali affermano che «non sembra che la nuova fattispecie di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale [...] sia idonea a garantire appieno la garanzia di un ripristino integrale della situazione processuale dell'imputato [...] e soprattutto ha evitare possibili rifiuti di consegna qualora non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla possibilità di richiedere un nuovo processo»; CASTELLANETA, *Sentenze di contumacia: Mae senza esecuzione se l'imputato non si è sottratto in modo volontario*, cit., 112-114; MANGIARACINA, *Sentenze contumaciali e cooperazione giudiziaria*, cit., 122 ss.; EAD., *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 366 ss.; CHIAVARIO, *Manuale dell'estradizione e del mandato d'arresto europeo*, Torino, 2013, 235-236; PERDUCA, *sub art. 19 l. 69/2005*, in AA.VV., *Il mandato d'arresto europeo. Commento alla legge 22 aprile 2005 n. 69*, a cura di Chiavario, De Francesco, Manzoni e Marzaduri, Assago, 2006, 327 ss., il quale, tra le altre considerazioni, precisa che il concetto di assicurazioni sufficienti deve essere «decodificato [...] nelle nozioni di “affidabilità” ed “effettività”»; DALIA, *Il processo contumaciale*, in AA.VV., *“Spazio europeo di giustizia” e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di Kalb, Torino, 2012, 495 ss.; DELLA MONICA, *Il mandato d'arresto europeo*, in AA.VV., *“Spazio europeo di giustizia” e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di Kalb, Torino, 2012, 777-778; ZANETTI, *Mandato d'arresto europeo e giudizio in assenza dell'imputato*, cit., 95-96 e 99-101 e SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 124 ss.

<sup>144</sup> Va osservato che il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31 – Attuazione della Decisione Quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le Decisioni Quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI,

Pertanto, l'attuale formulazione dell'art. 19, comma 1, lett. a), l. 22 aprile 2005, n. 69 prevede – con riferimento alla procedura passiva<sup>145</sup> – che il mandato d'arresto europeo possa essere eseguito solo se il certificato allegato al mandato d'arresto attesti che: l'interessato è stato citato personalmente e reso edotto sia della celebrazione del processo, sia della possibilità che l'*iter* processuale prosegua in sua assenza; l'interessato sia stato rappresentato da un difensore, anche d'ufficio; l'imputato ha rinunciato ad impugnare la decisione assunta in sua assenza o a richiedere la celebrazione di un nuovo processo<sup>146</sup>; l'interessato venga informato, dopo la consegna, della possibilità e delle modalità con cui proporre appello avverso la decisione presa in sua assenza e della possibilità di ottenere la celebrazione di un nuovo processo.

Dall'analisi della norma<sup>147</sup> emerge come la celebrazione del processo *in absentia* sia divenuto un motivo facoltativo di rifiuto<sup>148</sup>.

---

2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo –, in *Gazz. Uff.*, n. 56 del 8 marzo 2016, apporta modifiche anche al d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 relativo all'applicazione del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Tale modifica permette – come sottolinea CISTERNA, *Processo penale in contumacia e “ne bis in idem” a dimensione europea*, in *Il sole 24 ore*, 21 marzo 2016, 3 – di «garantire una simmetria tra provvedimenti *in itinere* e sentenze definitive di condanna». Per un commento complessivo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31 si vedano BENE, MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria internazionale*, Milano, 2016, 46 ss. e CHELO, *L'attuazione della decisione quadro UE sul riconoscimento dei provvedimenti assunti in absentia: meglio tardi che mai...*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), inserito in data 31 marzo 2016.

<sup>145</sup> Sul punto valgono le osservazioni di MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, cit., 367: «ancorché nulla di espressamente previsto con riguardo all'ipotesi in cui sia l'Italia a chiedere l'esecuzione di una sentenza *in absentia*, è da ritenersi che, anche in tal caso, valga la regola della “rassicurazione governativa”, essendo parte integrante dell'ordine di arresto l'indicazione delle particolari garanzie giuridiche offerte dall'autorità procedente, in caso di decisione interna contumaciale».

<sup>146</sup> Osservava, in riferimento al sistema normativo precedente alla legge 28 aprile 2014, n. 67, SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 126: «può apparire paradossale che l'Italia pretenda da altri quando essa stessa non riesce a tutt'oggi a garantire ai propri condannati in contumacia, posto che tale meccanismo non sembrerebbe in grado di fornire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione quelle assicurazioni [...] per garantire alle persone oggetto del mandato di arresto la possibilità di richiedere un nuovo processo nel nostro territorio nazionale».

<sup>147</sup> Vanno considerate le osservazioni di BENE, MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria internazionale*, cit., 49 ss., le quali sottolineano come il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31 contenga delle differenze rispetto alla Decisione Quadro 2009/299/GAI. In particolare, evidenziano l'omessa indicazione della locuzione europea “altri mezzi” con cui l'interessato può essere informato del processo.

<sup>148</sup> Sul punto si vedano ZANETTI, *Mandato d'arresto europeo e giudizio in assenza dell'imputato*, cit., 96; CASTELLANETA, *Sentenze di contumacia: Mae senza esecuzione se l'imputato non si è sottratto in modo volontario*, cit., 110 e BENE, MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria internazionale*, cit., 48

Dall'analisi dei referenti normativi è possibile trarre alcune conclusioni. Innanzitutto, si può osservare – in linea con quanto si dirà in materia di estradizione – che il Legislatore, non solo europeo ma anche italiano, ha inteso, da un lato, ridurre l'ambito di operatività del rifiuto all'esecuzione e, dall'altro lato, garantire il pieno funzionamento del meccanismo di cooperazione solo ove i diritti di difesa dei soggetti interessati siano pienamente rispettati. Infatti, il rigetto della richiesta dello Stato emittente non è ammessa laddove, nonostante la mancata partecipazione dell'interessato al suo processo, sia rispettata una serie di garanzie. Il rispetto di tali garanzie giustifica l'esecuzione del mandato d'arresto europeo nella misura in cui esse garantiscono che il processo *in absentia* si è svolto nel rispetto dei diritti difensivi e dei principi fissati dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo<sup>149</sup>.

Inoltre, possiamo porci un altro quesito: le rassicurazioni che le Autorità Giudiziarie italiane potrebbero fornire ad uno Stato di esecuzione, nel caso in cui fosse necessario eseguire all'estero un mandato d'arresto europeo basato su una sentenza italiana emessa in assenza dell'imputato, risulterebbero sufficienti ad escludere il rifiuto all'esecuzione.

L'esclusione del rifiuto può essere determinata dalla tempestiva citazione personale e dalla, altrettanto tempestiva, conoscenza del processo e della possibilità che l'*iter* procedimentale potesse proseguire in assenza dell'imputato. Alla luce dell'attuale disciplina normativa, le Autorità Giudiziarie italiane potrebbero in base a quanto dispongono gli artt. 420 e 420-*bis* c.p.p. affermare, non solo la regolarità della notifica, ma anche, e soprattutto, che la mancata presenza dell'imputato derivi da una scelta consapevole che sottintende la conoscenza del processo. Il ragionamento non è, però, così lineare. Basti pensare alle problematiche presuntive connesse ai

---

<sup>149</sup> Così CASTELLANETA, *Sentenze di contumacia: Mae senza esecuzione se l'imputato non si è sottratto in modo volontario*, cit., 110; CHELO, *Nuove regole per l'esecuzione delle sentenze emesse in absentia*, cit., 111; DE AMICIS, *All'incrocio tra diritto fondamentali, mandato d'arresto europeo e decisioni contumaciali: la corte di giustizia e il "caso Melloni"*, cit., 10-12; AMALFITANO, *Mandato d'arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti fondamentali?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 4 luglio 2013; CIVELLO CONIGLIARO, LO FORTE, *Cooperazione giudiziaria in materia penale e tutela dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 3 giugno 2013 ZANETTI, *Mandato d'arresto europeo e giudizio in assenza dell'imputato*, cit., 97-98 e D'AIUTO, *Processo in absentia ed esecuzione del M.a.e.: la conoscenza legale del procedimento obbliga l'autorità richiesta a consegnare il condannato*, cit., 55 ss. In giurisprudenza si vedano CGUE, Grande Camera, sentenza Melloni, cit. e CGUE, Grande Camera, sentenza Radu, cit.

fatti sintomatici di cui all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p.<sup>150</sup> e alla discrasia tra conoscenza reale e conoscenza effettiva<sup>151</sup>.

Un'altra ipotesi di non operatività del rifiuto facoltativo riguarda la rinuncia all'impugnazione da parte dell'interessato dopo aver ricevuto la corretta informazione sui mezzi di impugnazione per reagire alla decisione emessa in sua assenza e per ottenere la celebrazione di un nuovo procedimento. Nella disciplina normativa risultante dopo la riforma della legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>152</sup>, anche tali rassicurazioni potrebbero essere fornite dalle Autorità Giudiziarie italiane. Infatti, a differenza del recente passato, il sistema processuale italiano si caratterizza per la presenza di rimedi che consentono all'imputato giudicato in assenza di ottenere, al ricorrere di determinati presupposti, la revoca dell'ordinanza che dispone la prosecuzione del processo in sua assenza oppure l'annullamento della sentenza di primo grado con la conseguente celebrazione *ex novo* del processo<sup>153</sup>. A tali rimedi si aggiunge la rescissione del giudicato che garantisce tale diritto anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza<sup>154</sup>.

Tali rimedi permettono, in sintonia con le richieste della disciplina europea, non solo la possibilità di ottenere una riforma nel merito della sentenza, ma anche di non subire limitazioni sia in materia di prove sia per quanto concerne l'accesso ai riti premiali.

---

<sup>150</sup> Per un approfondimento sul punto sia concesso rinviare al Capitolo II, § 3.2.

<sup>151</sup> Per un approfondimento sul punto sia concesso rinviare al Capitolo II, § 3.4, lett. a). La problematica, in tema di cooperazione giudiziaria penale, è affrontata da CAPRIOLI, *Cooperazione giudiziaria e processo in absentia*, in AA.VV., *L'area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, a cura di Rafaraci, Milano, 2007, 395.

<sup>152</sup> Come fa notare ZANETTI, *Mandato d'arresto europeo e giudizio in assenza dell'imputato*, cit., 100-101, il precedente assetto normativo italiano rendeva difficile alle Autorità Giudiziarie nazionali fornire rassicurazioni sulle informazioni richieste dalla Decisione Quadro 2009/299/GAI, soprattutto in tema di rimedi restitutori e questo permette di «comprendere la scelta operata dal nostro Paese di procrastinare l'operatività dell'art. 4-*bis* della Decisione Quadro rispetto alle sentenze emesse dalla autorità giudiziarie italiane, al fine di non esporsi al rischio di rifiuto delle richieste di consegna rivolte agli Stati esteri».

<sup>153</sup> L'attuale assetto normativo italiano sembra poter superare i quesiti che CAPRIOLI, *Cooperazione giudiziaria e processo in absentia*, cit., 397-398, si poneva: «cosa significa diritto di richiedere – *rectius* diritto di ottenere – un “nuovo processo”? Significa diritto di ottenere la ripetizione integrale del processo [...] o significa soltanto il diritto di impugnare tardivamente la sentenza pronunciata *in absentia*?»

<sup>154</sup> Per un approfondimento sul punto sia concesso rinviare al Capitolo III.

### 5.3. *Il reciproco riconoscimento delle sentenze.*

Il giudizio *in absentia* costituisce un motivo in base al quale il meccanismo del reciproco riconoscimento delle sentenze<sup>155</sup> può entrare in «cortocircuito»<sup>156</sup>. Infatti, la natura contumaciale del giudizio costituisce un motivo in forza del quale l'Autorità Giudiziaria dello Stato richiesto può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento decisorio straniero.

L'attuale assetto della disciplina europea è stato modificato dalla Decisione Quadro 2009/299/GAI, la quale è intervenuta sulle precedenti decisioni quadro che si occupavano, anche solo incidentalmente, dell'assenza dell'imputato quale possibile motivo di rifiuto al reciproco riconoscimento<sup>157</sup>.

In particolare, la Decisione Quadro 2009/299/GAI ha modificato la Decisione Quadro 2005/214/GAI in tema di sanzioni pecuniarie<sup>158</sup>; la Decisione Quadro 2006/783/GAI sulla

---

<sup>155</sup> Si noti come il principio del mutuo riconoscimento costituisca uno strumento fondamentale per la costruzione di uno spazio giuridico comune. Sul punto si vedano SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 114, il quale parla del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze come del «fondamentale elemento propulsivo nella costruzione di un autentico spazio giuridico comune europeo»; CAPRIOLI, *Cooperazione giudiziaria e processo in absentia*, cit., 391, invece, parla di «pietra angolare»; GREVI, *Linee di cooperazione giudiziaria in materia penale nella Costituzione europea*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. III, a cura di Dolcini e Paliero, Milano, 2006, 2768 ss. e CAMALDO, *Reciproco riconoscimento e sentenze pronunciate in assenza dell'imputato*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 77, il quale afferma che il «meccanismo del reciproco riconoscimento [...] costituisce l'asse intorno al quale ruotano gli ingranaggi della cooperazione giudiziaria in materia penale».

<sup>156</sup> Così CAPRIOLI, *Cooperazione giudiziaria e processo in absentia*, cit., 391. Dello stesso avviso appare CAMALDO, *Reciproco riconoscimento e sentenze pronunciate in assenza dell'imputato*, cit., 77; SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 120 e QUATTROCOLO, *Giudizio senza imputato e sua consegna. Vecchie problematiche e nuove prospettive nei rapporti giurisdizionali fra stati*, in AA.VV., *Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto dell'Unione Europea*, a cura di Carbone e Chiavario, Torino, 2008, 102, la quale parla di «ingombrante ostacolo».

<sup>157</sup> Sul punto, anche per una più ampia panoramica sul percorso normativo che ha condotto alla approvazione della Decisione Quadro 2009/299/GAI, si veda CAMALDO, *Reciproco riconoscimento e sentenze pronunciate in assenza dell'imputato*, cit., 81.

<sup>158</sup> Cfr. Decisione Quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, in *Gazz. uff. UE*, n. L. 76 del 22 marzo 2005, 16-30. In particolare, si veda l'art. 7, § 2, lett. g), ove si individuata come possibile motivo di rifiuto al riconoscimento e all'esecuzione la non comparizione personale dell'imputato, nel caso in cui il certificato non riportasse che la persona era stata informata personalmente o tramite suo rappresentate e che la persona abbia dichiarato di non opporsi al procedimento.

confisca<sup>159</sup>; la Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa alle pene e alle misure privative della libertà personale<sup>160</sup> e la Decisione Quadro 2008/947/GAI sulla sospensione condizionale della pena e sulle sanzioni sostitutive<sup>161</sup>. L'obiettivo di tali modifiche normative appare, almeno a parere dello scrivente<sup>162</sup>, quello di stabilire in maniera chiara e precisa i motivi di non riconoscimento delle decisioni pronunciate *in absentia*, così da ridurre l'ambito di operatività del rifiuto facoltativo previsto dalla previgente legislazione europea<sup>163</sup>.

---

<sup>159</sup> Cfr. Decisione Quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, in *Gazz. uff. UE*, n. L. 328 del 24 novembre 2006, 59-78. L'art. 8, § 2, lett. e), individua quale possibile motivo di rifiuto all'esecuzione della decisione di confisca il fatto che il processo sia stato celebrato in assenza dell'imputato, «a meno che il certificato attesti che l'interessato è stato informato personalmente, o tramite il suo rappresentante competente ai sensi del diritto procedurale nazionale, a norma della legislazione dello Stato di emissione, o che l'interessato ha dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca».

<sup>160</sup> Cfr. l'art. 9, § 1, lett. i) Decisione Quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, in *Gazz. uff. UE*, n. L. 327 del 5 dicembre 2008, 27-46. La norma in esame precisa che il processo contumaciale costituisce motivo di rifiuto all'esecuzione della decisione straniera «a meno che il certificato indichi che la persona è stata citata personalmente o è stata informata, tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, della data e del luogo del procedimento sfociato nella sentenza pronunciata in contumacia, oppure che la persona ha dichiarato ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento».

<sup>161</sup> Cfr. Decisione Quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, in *Gazz. uff. UE*, n. L. 337 del 16 dicembre 2008, 102-122. In particolare, si veda l'art. 11, § 1, lett. h), ove si legge che un motivo di rifiuto al riconoscimento è la sentenza « pronunciata in contumacia, a meno che il certificato non indichi che la persona è stata citata personalmente o è stata informata tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione della data e del luogo del procedimento che ha portato alla sentenza pronunciata in contumacia, oppure che la persona ha dichiarato a un'autorità competente di non opporsi al procedimento».

<sup>162</sup> Dello stesso avviso appare anche CAMALDO, *Reciproco riconoscimento e sentenze pronunciate in assenza dell'imputato*, cit., 82, il quale, però, evidenzia come la finalità della Decisione Quadro in esame, in accordo con quanto prevede l'art. 1 della medesima Decisione Quadro, sia triplice: «rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo». Tuttavia, SIRACUSANO F., *Nuove prospettive in materia di processo in absentia e procedure di consegna*, in AA.VV., *La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di Rafaraci, Milano, 2011, 104 e ID., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 131, sottolinea come «in una ipotetica scala di valori sottesi alla decisione quadro 2009/299/GAI, l'esigenza di rafforzamento del principio del mutuo riconoscimento e la conseguenziale ricaduta sull'efficacia della cooperazione giudiziaria sembrano di gran lunga sovrastare il rispetto delle garanzie da riconoscere all'imputato giudicato *in absentia*».

<sup>163</sup> Inoltre, si deve evidenziare che, nonostante la Decisione Quadro 2009/299/GAI affermi espressamente di non avere l'obiettivo di armonizzare le legislazioni degli stati membri, di fatto «obbliga i vari sistemi nazionali



Con riferimento alla disciplina introdotta, la Decisione Quadro 2009/299/GAI ha previsto che il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza pronunciata in assenza dell'imputato possano essere rifiutati solo se l'Autorità Giudiziaria emittente non fornisca garanzie sul rispetto di alcune garanzie.

Le garanzie che devono essere fornite riguardano, alternativamente, le informazioni che l'imputato deve ricevere prima della celebrazione del processo e gli strumenti di reintegrazione *post iudicium*<sup>164</sup>.

Con riferimento alle garanzie informative, esse si considerano assolte se l'imputato è stato, tempestivamente, citato personalmente e sia stato informato della data e del luogo in cui verrà celebrato il processo. L'informazione sulla pendenza del processo può avvenire anche di fatto, ma sempre tramite mezzi ufficiali e in modo che da tali informazioni si possa desumere inequivocabilmente che l'imputato era al corrente del processo. Inoltre, l'imputato deve aver ricevuto l'informazione che in caso di mancata partecipazione all'udienza, l'*iter* processuale sarebbe potuto proseguire in sua assenza.

La garanzia informativa *ante iudicium*<sup>165</sup> risulta assolta anche nel caso in cui l'imputato sia stato effettivamente patrocinato in giudizio da un difensore, di fiducia o d'ufficio.

---

ad un'opera di armonizzazione "riflessa" di una serie di *standards* minimi di condizioni tendenzialmente uniformi per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze contumaciali» (così DE AMICIS, *Mandato d'arresto europeo e sentenze contumaciali: le modifiche introdotte dalla decisione quadro n. 2009/299/GAI*, cit., 3616; dello stesso avviso è anche SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 131). In tema di armonizzazione, appare utile riportare le riflessioni di SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 116: «il mutuo riconoscimento [...] funziona senza che rilevi un'effettiva coincidenza dei precetti normativi nazionali [...]. Anzi: sono proprio le oggettive difficoltà incontrate dagli Stati membri nel corso dei negoziati avviati in questi ultimi anni sui progetti di decisioni quadro per il ravvicinamento delle disposizioni normative penali [...] a dimostrare che la via [...] del reciproco riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali costituisce l'unica prospettiva in grado di produrre sensibili risultati nel rafforzamento [...] degli strumenti di cooperazione giudiziaria penale». Pertanto, conclude l'Autore «al fine la perfetta operatività di tale principio è, pertanto, sufficiente una mera corrispondenza (*rectius* equivalenza) delle garanzie procedurali e dei principi cardine propri dei diversi sistemi repressivi statali».

<sup>164</sup> Per tale classificazione si vedano SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, cit., 136 e CAMALDO, *Reciproco riconoscimento e sentenze pronunciate in assenza dell'imputato*, cit., 83.

<sup>165</sup> Cfr. CAMALDO, *Reciproco riconoscimento e sentenze pronunciate in assenza dell'imputato*, cit., 83.

Con riferimento, invece, agli strumenti di reintegrazione *post iudicium*, l'imputato deve aver dichiarato di non volersi opporre alla decisione oppure di non richiedere la celebrazione di un nuovo processo e di non voler presentare ricorso in appello. Tale rinuncia deve essere successiva alla notifica della decisione e all'informazione, espressa, del diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare. La Decisione Quadro 2009/299/GAI prevede espressamente che tali mezzi di impugnazione devono consentire il riesame nel merito della causa e, attesa la possibilità di assumere nuove prove, di condurre alla riforma della decisione impugnata.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, a cura di Pisani, Mosconi, Vigoni, Milano, 2004;
- AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, 2014;
- AA.VV., *La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano 2014;
- AA.VV., *Manuale di procedura penale europea*, a cura di Kostoris, Milano, 2014;
- AA.VV., *Manuale di procedura penale*, a cura di Pisani, Molari, Perchinunno, Corso, Dominioni, Gaito e Spangher, Milano, 2008;
- AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Corso, Dominioni, Filippi, Gaito, Galantini, Garuti, Mazza, Spangher, Varraso, Vigoni, Torino, 2015;
- AA.VV., *Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, in *Gazz. Uff.*, n. 250 del 24 ottobre 1988 e anche in CONSO, GREVI, NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. IV, *Il progetto preliminare*, Padova, 1990, 1108 ss.;
- ABBAGNANO, *I confini mobili della discrezionalità*, Napoli, 2008;
- ABBAGNANO, voce *Conoscenza*, in AA.VV., *Dizionario di filosofia*, Torino, 1993, 193 ss.;
- ALBANO, *I poteri istruttori del giudice penale*, Padova, 2003;
- AMALFITANO, *Mandato d'arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti fondamentali?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 4 luglio 2013;
- AMBROSINI, sub *art. 493 e art 494 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 180 ss.;
- AMODIO, *Il fascino ingannevole del pregiudizio effettivo (a proposito di abuso del processo)*, in *Cass. pen.*, 2012, 3596 ss.;

- AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, 324 ss.;
- AMODIO, *Rinvio prosecutorio e reformatio in peius*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 543 ss.;
- AMODIO, *Sul c.d. principio di cristallizzazione dell'accusa nel procedimento contumaciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, 626 ss.;
- ANDREAZZA, *Gli atti preliminari al dibattimento nel processo penale*, Padova, 2004;
- ANDREOTTI, voce *Contumacia (materia penale)*, in *Enc. giur. dir.*, vol. III, Milano, 1902, 268 ss.;
- ANDRONIO, sub *art. 111 Cost.*, in AA.VV., *Commentario alla Costituzione*, in [www.online.leggiditalia.it](http://www.online.leggiditalia.it);
- ANGELONI, *L'istituto della rimessione in termini può travolgere il giudicato penale*, in *Cass. pen.*, 2008, 254 ss.;
- ANTINUCCI, *L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva*, in *Arch. pen.*, 2014, 1 ss.;
- APRILE, *"Ieri, oggi e domani" nel rapporto tra il diritto processuale penale italiano e le norme sovranazionali di fonte europea*, in *Giust. pen.*, 2013, I, 182 ss.;
- APRILE, *I "meccanismi" di adeguamento alle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza penale di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2011, 3216 ss.;
- APRILE, *Sulla efficacia decreto di irreperibilità emesso per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini*, in *Cass. pen.*, 2008, 4723 ss.;
- APRILE, SASO, *L'udienza preliminare*, Milano, 2005;
- ARIOLLI, sub *art. 2 e art. 175 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. IX, Milano, 2012, 27 ss. e 729 ss.;
- ARIOLLI, *Il processo penale del giudice di pace*, Milano, 2009;
- ARIOLLI, *Restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumacia*, in *Cass. pen.*, 2006, 3138 ss.;

- ASTARITA, sub *art. 420-quater e art. 420-quinquies c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di Gaito, Torino, 2006, 1918 ss.;
- BACCARI, *Il contemperamento tra libera circolazione degli atti e diritto al contraddittorio*, in AA.VV., *Le nuove leggi penali*, Padova, 1998, 189 ss.;
- BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale europea*, a cura di Kostoris, Milano, 2015, 117 ss.;
- BALSAMO, *Ancora su contumacia e dichiarazioni predibattimentali*, in *Cass. pen.*, 2007, 3092 ss.;
- BALZAROTTI, voce *Impedimento a comparire (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II-2, Milano, 2008, 452 ss.;
- BARAZZETTA, sub *art. 420-ter, art. 420-quater e 420-quinquies c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Padova, 2010, 5274 ss.;
- BARGI, *La rinnovazione istruttoria in appello tra potere discrezionale del giudice e diritto alla prova*, in *Dir. pen. e proc.*, 2004, 95 ss.;
- BARGIS, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei deputati*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 19 ottobre 2015;
- BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2015, f. 1, 4 ss.;
- BARGIS, *Impugnazioni*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 943 ss.;
- BARGIS, *L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di Bargis, Milano, 2013, 96 ss.;
- BARGIS, *La prescrizione del reato e i "tempi" della giustizia penale*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2005, 1402 ss.;

- BARGIS, *Impugnazioni*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di Giostra e Illuminati, Torino, 2001, 317 ss.;
- BARGIS, BELLUTA, *Rimedi per i “mali” della Corte di Cassazione: ovvero “Carta di Napoli” e dintorni*, in AA.VV., *Impugnazioni penali. Assestamenti e prospettive di riforma*, a cura di Bargis e Belluta, Torino, 2013, 303 ss.;
- BARONE, sub *art. 34 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, vol. I, Milano, 1989, 228 ss.;
- BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, a cura di Bassi e Epidendio, Milano, 2006, 500 ss.;
- BASSI, *Il giudice dell'udienza preliminare e il potere di modifica dell'imputazione*, in *Cass. pen.*, 1997, 1463 ss.;
- BASSO, sub *art. 185 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 365 ss.;
- BATOCCHI, *Procedimento per decreto d'irreperibilità e tutela del diritto di difesa*, in *Foro ambr.*, 2000, 353 ss.;
- BATTISTACCI, sub *art. 31 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario*, a cura di Fumu, Padova, 1991, 40 ss.;
- BEDOTTI, *Contumacia dell'imputato all'estero e diritto di difesa*, in *Giust. pen.*, 1976, III, 179 ss.;
- BELLAVISTA, voce *Difesa giudiziaria penale*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, 1964, 454 ss.;
- BELLAVISTA, *Il procedimento contumaciale*, in ID., *Studi sul processo penale*, vol. II, Milano, 1960, 305 ss.;
- BELLAVISTA, voce *Procedimento contumaciale*, in *Enc. forense*, vol. V, Milano, 1960, 947 ss.;
- BELLOCCHI, *Le notificazioni*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. I, tomo II, *Gli atti*, a cura di Dean, Milano, 2008, 165 ss.;

- BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, in AA.VV., *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, a cura di Daniele e Paulesu, Torino, 2015, 249 ss.;
- BELLUTA, sub *art. 603 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2015, 2669 ss.;
- BELLUTA, *Il tema degli "eternamente giudicabili" torna davanti alla Corte Costituzionale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 13 maggio 2014;
- BELLUTA, *Le indagini e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *Diritto penale delle società*, tomo II, a cura di Canzio, Cerqua e Luparia, Padova, 2014, 1381 ss.;
- BELLUTA, *Il divieto di reformatio in peius*, in AA.VV., *Impugnazioni penali. Assestamenti e prospettive di riforma*, Torino, 2013, 9 ss.;
- BELLUTA, sub *art. 34 e art. 35 d.lgs. 231/2001*, in AA.VV., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Presutti, Bernasconi e Fiorio, Padova, 2008, 349 ss.;
- BELLUTA, sub *art. 39 e art. 41 d.lgs. 231/2001*, in AA.VV., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Presutti, Bernasconi e Fiorio, Padova, 2008, 368 ss. e 377 ss.;
- BELTRAMI, *La nuova rescissione del giudicato al vaglio delle Sezioni Unite*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), inserito in data 24 luglio 2015;
- BENE, *Il difensore d'ufficio. Profili sistematici e prospettive di riforma*, Napoli, 2012;
- BENE, MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria internazionale*, Milano, 2016;
- BERNARDI, sub *art. 405 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. IV, Torino, 1990, 507 ss.;
- BIANCHI, *L'ammissione della prova nel dibattimento penale*, Milano, 2001;
- BILANCIA, *Con l'obiettivo di assicurare l'effettività degli strumenti di garanzia la Corte costituzionale italiana funzionalizza il "margine di apprezzamento" statale, di cui alla giurisprudenza CEDU, alla garanzia degli stessi diritti fondamentali*, in *Giur. cost.*, 2009, 4772 ss.;

- BINETTI, voce *Latitanza*, in *Dig. disc. pen.*, agg., vol. I, Torino, 2008, 634 ss.;
- BIONDI, *L'interpretazione "convenzionalmente" orientata dell'art. 603, comma 4, c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2011, 1812 ss.;
- BISCARDI, *Aspetti intertemporali*, in AA.VV., *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, a cura di Corvi, Torino, 2016, 253 ss.;
- BISCARDI, *Gli effetti dell'accoglimento della richiesta di rescissione*, in AA.VV., *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, a cura di Corvi, Torino, 2016, 240 ss.;
- BISCARDI, *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, in *Proc. pen. e giust.*, 2014, f. 6, 103 ss.;
- BLAIOTTA, sub *art. 420-quater e art. 420-quinquies c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza*, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2013, 1578 ss.;
- BOCCHINO, *La dichiarazione dello stato di latitanza tra garanzie processuali e limiti di applicabilità*, in *Cass. pen.*, 2001, 1527 ss.;
- BONETTI, *L'incidenza della riforma sui processi in corso*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 273 ss.;
- BONETTO, *La conoscenza legale come scopo delle notificazioni processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 314 ss.;
- BONINI, *La revoca del procedimento di sospensione: presupposti e scadenze*, in *Leg. pen.*, 2014, 592 ss.;
- BONINI, *Profili essenziali di coordinamento normativo*, in *Leg. pen.*, 2014, 665 ss.;
- BONINSEGNA, *Brevi note intorno al nuovo art. 238 c.p.p.*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, 361 ss.;
- BONTEMPELLI, *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 257 ss.;
- BOREA, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel "giusto processo" d'appello alla luce della giurisprudenza della C.e.d.u.*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it);



- BOUCHARD, voce *Processo penale minorile*, in AA.VV., *Digesto disp. pen.*, vol. X, Torino, 1995, 142 ss.;
- BRICCHETTI, *Dopo il necessario intervento del legislatore “spartiacque” per i giudizi al 17 maggio 2014*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 36, 53 ss.;
- BRICCHETTI, *Il contumace che non ho avuto notizie sul processo va “restituito” nel termine per proporre impugnazione. La Consulta rende possibile un secondo giudizio se non si è già svolto per iniziativa del difensore*, in *Guida dir.*, 2010, f. 2, 73 ss.;
- BRICCHETTI, *Società al debutto nel registro degli indagati*, in *Guida al dir.*, 2001, f. 26, 103 ss.;
- BRICCHETTI-CASSANO, *Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e profili applicativi a confronto*, Milano, 2015;
- BRICCHETTI, PISTORELLI, *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 16, 64 ss.;
- BRICCHETTI, PISTORELLI, *Dagli interrogatori con la polizia alla fase della difesa l'assistenza di un interprete segue l'iter procedurale*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 16, 59 ss.;
- BRICCHETTI, PISTORELLI, *Così “scompare” il processo in contumacia*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 92 ss.;
- BRICCHETTI, PISTORELLI, *Giudizi pendenti pieni di insidie interpretative*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 105 ss.;
- BRICCHETTI, PISTORELLI, *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 96 ss.;
- BRICCHETTI, PISTORELLI, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, in *Guida al dir.*, 2014, f. 21, 99 ss.;
- BRICCHETTI, PISTORELLI, *L'udienza preliminare*, Milano, 2003, 132;
- BRICCHETTI, PISTORELLI, *L'udienza preliminare. Dall'avviso di conclusione delle indagini ai riti alternativi*, Milano, 2003;
- BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965;

- BRONZO, sub *art. 2 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2007, 70 ss.;
- BRUNELLI, MAZZI, *Diritto penale militare*, Milano, 2007;
- BUONOMO, *Il giudizio contumaciale e le convenzioni internazionali. Il processo in absentia in rotta di collisione con la Cedu?*, in *Dir. e giust.*, 2004, f. 25, 42 ss.;
- BUSACCA, *Un protocollo per la gestione dell'udienza preliminare minorile*, in *Cass. pen.*, 2006, 2277 ss.;
- BUZZELLI, *La disciplina sovranazionale*, in AA.VV., *Procedura penale minorile*, a cura di Bargis, Torino, 2016, 1 ss.;
- BUZZELLI, *Restituzione nel termine e sentenza contumaciale: dopo una riforma inappagante, è necessaria una svolta*, in *Cass. pen.*, 2007, 3386 ss.;
- BUZZELLI, *È tempo di costruire una giustizia penale di qualità*, in *Cass. pen.*, 2006, 388 ss.;
- BUZZELLI, voce *Giusto processo*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., vol. II, Torino, 2004, 353 ss.;
- BUZZELLI, *Le letture dibattimentali*, Milano, 2000;
- BUZZELLI, *Il contributo dell'imputato alla ricostruzione del fatto*, in AA.VV., *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura di Ubertis, Milano, 1992, 79 ss.;
- CAIANIELLO, *Proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 1999, 2298 ss.;
- CALABRETTA, MARI, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, Milano, 2014;
- CALAMANDREI, *Le nuove regole sulla circolazione probatoria*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1999, 160 ss.;
- CALVANESE, *Il giudizio contumaciale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Cassano, Calvanese, *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, 2008, 101 ss.;
- CALVANESE, DE AMICIS, *Il nodo delle condanne in contumacia*, in *Guida al dir.*, 2005, f. 19, 109 ss.;

- CAMALDO, *La rescissione del giudicato: dinamiche processuali*, in AA.VV., *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, a cura di Corvi, Torino, 2016, 229 ss.;
- CAMALDO, *I principi generali del procedimento*, in AA.VV., *Diritto penale delle società*, tomo II, a cura di Canzio, Cerqua e Luparia, Padova, 2014, 1308 ss.;
- CAMALDO, *Il giudizio e le prove*, in AA.VV., *Diritto penale delle società*, tomo II, a cura di Canzio, Cerqua e Luparia, Padova, 2014, 1485 ss.;
- CAMALDO, *Reciproco riconoscimento e sentenze pronunciate in assenza dell'imputato*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 73 ss.;
- CAMALDO, *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, intervento al Convegno di Studi del 20 giugno 2013, Milano;
- CAMINITI, *Prova documentale e giusto processo*, in AA.VV., *Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto*, a cura di Cerquetti e Fiorio, Padova, 2002, 227 ss.;
- CANDITO, *The Influence of the Directive 2012/13/EU on the Italian System of Protection of the Right to Information in Criminal Procedures*, in AA.VV., *Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty*, a cura di Ruggeri, Heidelberg, 2015, 229 ss.;
- CANEVELLI, *Impugnazioni ed esecuzione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, 152 ss.;
- CANEVELLI, *La competenza penale del giudice di pace. Impugnazioni ed esecuzioni*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, 153 ss.;
- CANZIO, *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 873 ss.;
- CANZIO, *Il ricorso per Cassazione*, in AA.VV., *Le impugnazioni*, a cura di Aimonetto, Torino, 2005, 528 ss.;
- CAPITTA, *Ricognizione coatta, communicative evidence e diritto al silenzio*, in *Giust. pen.*, 1996, III, 106 ss.;
- CAPPA, voce *Contumacia*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., 2013, 155 ss.;

- CAPRIOLI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 662 ss.;
- CAPRIOLI, *Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive*, in *Cass. pen.*, 2012, 2444 ss.;
- CAPRIOLI, *Cooperazione giudiziaria e processo in absentia*, in AA.VV., *L'area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, a cura di Rafaraci, Milano, 2007, 395 ss.;
- CAPRIOLI, *"Giusto processo" e rito degli irreperibili*, in *Leg. pen.*, 2004, 586 ss.;
- CAPUTO, *Domicilio eletto presso il difensore d'ufficio ed effettiva conoscenza del procedimento*, in *Dir., immigr. e cittadinanza*, 2008, f. 2, 24 ss.;
- CARACENI, sub *art. 548 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2013, 2353 ss.;
- CARACENI, sub *art. 19*, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 208 ss.;
- CARACENI, *Poteri d'ufficio in materia probatoria e imparzialità del giudice penale*, Milano, 2007;
- CARACENI, voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, agg. IV, Milano, 2000, 1019 ss.;
- CARMONA, *Costituzione delle parti e contumacia*, in *Cass. pen.*, 1990, 1170 ss.;
- CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1947;
- CARNEVALE, *L'interesse ad impugnare nel processo penale*, Torino, 2012;
- CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, Lucca, 1907;
- CARRERI, *Il giudice dell'udienza preliminare: giudice di rito o giudice di merito?*, in *Cass. pen.*, 1994, 2832 ss.;
- CARVELLI, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, 1039 ss.;
- CASIRAGHI, *La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 3 ss.;
- CASIRAGHI, *Assenza dell'imputato detenuto al giudizio abbreviato d'appello ed equità processuale*, in *Cass. pen.*, 2007, 2213 ss.;

- CASSANO, *Restituzione nel termine e abolizione della contumacia: il residuo ambito di applicabilità dell'art. 175 c.p.p.*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 207 ss.;
- CASSANO, *Impugnazione della sentenza contumaciale e restitutio in integrum*, in Cassano, Calvanese, *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, 2008, 71 ss.;
- CASSANO, *Le prospettive di riforma*, in Cassano, Calvanese, *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, 2008, 135 ss.;
- CASSANO, CALVANESE, *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, 2008;
- CASSANO, CALVANESE, *Il giudizio in contumacia e la restituzione nel termine dopo la legge n. 60 del 2005*, Rel. n. 50/2006 del 13 giugno 2006, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it);
- CASTELLANETA, *Sentenze di contumacia: Mae senza esecuzione se l'imputato non si è sottratto in modo volontario*, in *Guida al dir.*, 2009, f. 16, 110 ss.;
- CATALANO, *La resistibile affermazione delle garanzie europee in tema di giusto processo in absentia*, in *Arch. pen.*, 2011, 645 ss.;
- CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004;
- CAVALLARI, sub *art. 175, art. 178 e art. 179 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1990, 264 ss.;
- CAVALLARI, voce *Contraddittorio (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. IX, Milano, 1961, 728 ss.;
- CAVALLARI, *Le notificazioni nel processo penale*, Milano, 1959;
- CAVALLARI, *La restituzione in termini nel sistema processuale penale*, Padova, 1957;
- CECANESE, *Restituzione in termine e onere dell'imputato contumace in caso di mandato difensivo fiduciario*, in *Cass. pen.*, 2015, 2321 ss.;
- CERQUA, *Le notificazioni nel processo penale*, Padova, 2004;

- CERTOSINO, voce *Giudice (poteri istruttori del)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., vol. VI, Torino, 2011, 258 ss.;
- CESARI, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *Procedura penale minorile*, a cura di Bargis, Torino, 2016, 127 ss.;
- CESARI, "Giusto processo", contraddittorio ed irripetibilità degli atti di indagine, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2001, 56 ss.;
- CESARI, *L'irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine*, Milano, 1999;
- CHELAZZI, *Disciplina processuale e poteri del giudice nel dibattimento*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1990, 291 ss.;
- CHELO, *L'attuazione della decisione quadro UE sul riconoscimento dei provvedimenti assunti in absentia: meglio tardi che mai...*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), inserito in data 31 marzo 2016;
- CHELO, *Le "istruzioni sovranazionali" sui limiti al processo in absentia: dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo al diritto di partecipare al processo nella normativa dell'Unione europea*, in *Arch. pen.*, 2015, f. 1, 9 ss.;
- CHELO, *Nuove regole per l'esecuzione delle sentenze emesse in absentia*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 111 ss.;
- CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, Torino, 2015;
- CHIAVARIO, *Infermità mentale ed "eterni giudicabili": a proposito della sentenza n. 23/2013 della Corte Costituzionale*, in *Leg. pen.*, 2013, 345 ss.;
- CHIAVARIO, *Manuale dell'extradizione e del mandato d'arresto europeo*, Torino, 2013, 235 ss.;
- CHIAVARIO, *Non è tutto oro quel che luccica nel nuovo processo in absentia*, in *Dir. e giust.*, 2005, f. 19, 12 ss.;
- CHIAVARIO, *Una riforma inevitabile: ma basterà?*, in *Leg. pen.*, 2005, 253 ss.;
- CHIAVARIO, sub art. 6 CEDU, in AA.VV., *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di Bartole, Conforti e Raimondi, Padova, 2001, 234 ss.;

- CHIAVARIO, voce *Sospensione del processo*, in *Enc. giur.*, vol. XXX, Milano, 1993, 9 ss.;
- CHIAVARIO, *La normativa sugli “atti” del procedimento: dietro l'apparente timidezza legislativa novità anche salienti*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1990, 8 ss.;
- CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice*, Torino, 1990, 48 ss.;
- CHIAVARIO, *Premessa al commento al secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione*, in *Leg. pen.*, 1985, 373 ss.;
- CHIAVARIO, *Processo e garanzia della persona*, vol. II, *Le garanzie fondamentali*, Milano, 1984;
- CHIAVARIO, *Le garanzie fondamentali del processo nel patto internazionale sui diritti civili e politici*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1978, 465 ss.;
- CHIAVARIO, voce *Norma giuridica (dir. pen. proc.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, 466 ss.;
- CHIAVARIO, *Note in tema di autodifesa e difesa tecnica nel procedimento contumaciale*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1963, 630 ss.;
- CHIMICHI, *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 321 ss.;
- CHINNICI, *Regime delle ricerche e delle notifiche dell'imputato latitante*, in *Diritto processuale penale*, a cura di Gaeta e Spangher, in AA.VV., *Libro dell'anno del diritto*, Roma, 2015;
- CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, in *Diritto processuale penale*, a cura di Gaeta e Spangher, in AA.VV., *Libro dell'anno del diritto*, Roma, 2015;
- CHINNICI, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità e ambiguità*, in *Arch. pen.*, 2014, f. 3, 6 ss.;

- CIAMPI, *Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2013/13/UE da parte del d.lgs. 1 luglio 2014 n. 101*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito il 24 settembre 2014;
- CIAMPI, *La direttiva del parlamento europeo e del consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito il 27 giugno 2012;
- CIAMPI, *L'informazione dell'indagato nel procedimento penale*, Milano, 2010;
- CIANI, sub art. 623 c.p.p., in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 301 ss.;
- CIARNIELLO, *Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni del testimone irreperibile fra contraddittorio e meccanismi dibattimentali*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 895 ss.;
- CIAVOLA, *Assenza dell'imputato e dubbia sintomaticità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: una lettura costituzionalmente orientata*, in *Arch. pen.*, 2016, f. 1, 1 ss.;
- CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 20 marzo 2015;
- CILENTI, *Sul consenso alla definizione anticipata del processo nella udienza preliminare minorile*, in *Cass. pen.*, 2003, 3584 ss.;
- CIMADOMO, sub art. 670 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 7873 ss.;
- CIMADOMO, *I nuovi limiti alla utilizzabilità di elementi probatori*, in AA.VV., *Le innovazioni in tema di formazione della prova nel processo penale*, a cura di Dalia e Ferraioli, Milano, 1998, 145 ss.;
- CIPOLLA, sub art. 11 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. XII, Milano, 2013, 106 ss.;
- CIRINO GROCCIA, *Il restyling di alcune disposizioni relative al dibattimento (artt. 489, 490, 513 e 520 c.p.p.)*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema*



- di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 287 ss.;
- CISTERNA, *Processo penale in contumacia e “ne bis in idem” a dimensione europea*, in *Il sole 24 ore*, 21 marzo 2016;
  - CIVELLO CONIGLIARO, LO FORTE, *Cooperazione giudiziaria in materia penale e tutela dei diritti fondamentali nell’Unione Europea*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 3 giugno 2013;
  - COCOMELLO, CORBO, *Novità legislative: d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato “Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”*, Rel. n. III/05/2014 del 31 marzo 2014, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it);
  - COCUZZA, voce *Procedimento a carico di minorenni*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Roma, 1991, 13 ss.;
  - COLAIACOVO, *Il latitante*, Assago, 2015;
  - COLAIACOVO, *Brevi osservazioni sull’elemento soggettivo della latitanza*, in *Cass. pen.*, 2014, 2221 ss.
  - COLAIACOVO, *Il provvedimento dichiarativo della latitanza*, in *Cass. pen.*, 2014, 3358 ss.;
  - COMPAGNONE, *Il giudizio ordinario dinanzi al Collegio*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Gaito, Milano, 2015, 896 ss.;
  - Comunicato dell’Unione Camere penali italiane, *Riforme: obiettivi raggiunti (e qualche riserva)*, del 2 aprile 2014, in [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it);
  - CONFALONIERI, *Diritto ad essere informati riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 1007 ss.;
  - CONSO, *I fatti giuridici processuali penali – perfezione ed efficacia*, Milano, 1955;
  - CONSO, voce *Accusa e sistema accusatorio*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano, 1958, 340 ss.;
  - CONTI G., *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 2 marzo 2015;

- CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 461 ss.;
- CONTI, *La preclusione nel processo penale*, Milano, 2014;
- CONTI, *Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, 592 ss.;
- CONTI, voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. V, Milano, 2001, 633 ss.;
- CONTI-MACCHIA, voce *Indagini preliminari*, in *Enc. giur.*, vol. XIV, Roma, 1989, 87;
- COPPETTA, sub *art. 468 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2013, 2059 ss.;
- COPPETTA, *Definizioni anticipate e consenso nel processo penale a carico di minorenni*, in AA.VV., *Processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, Milano, 2004, 172 ss.;
- COPPETTA, *Estradizione esecutiva (consegna) sulla base di una sentenza di condanna pronunciata a seguito del giudizio in absentia*, in AA.VV., *Il mandato di arresto europeo e l'estradizione. Profili costituzionali, penali, processuali ed internazionali*, a cura di Roza Acuna, Padova, 2004, 204 ss.;
- COPPETTA, *Il consenso dell'imputato minorenne alla sentenza di non luogo a procedere*, in *Giur. cost.*, 2002, 1552 ss.;
- COPPOLA, voce *Presunzione*, in *Dig. it.*, Torino, 1924, 867 ss.;
- CORBETTA, sub *art. 507 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 6465 ss.;
- CORBETTA, sub *art. 512 e art. 513 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 6522 ss.;
- CORBI, *L'esecuzione nel processo penale*, Torino, 1992;
- CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012;
- CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956;

- CORSO S.M., *Codice della responsabilità “da reato” degli enti annotato con la giurisprudenza*, Torino, 2015;
- CORSO, *La partecipazione dell'ente al procedimento penale ex d.lgs. n. 231/2001*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, a cura di Corso e Peroni, Piacenza, 2010, 244 ss.;
- CORVI, sub *art. 184 e art. 185 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 1767 ss.;
- CORVI, *La disciplina delle notificazioni all'ente*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, 261 ss.;
- CREMONESI, *Processi in absentia: le nuove regole*, in *Dir. e giust.*, 2005, f. 19, 114 ss.;
- CREMONESI, *La sanatoria delle nullità del decreto di citazione a giudizio per effetto della comparizione dell'imputato*, in *Giust. pen.*, 1994, III, 634 ss.;
- CRESTI, *La disciplina dell'irreperibilità e della latitanza nel procedimento contumaciale in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: il caso Colozza*, in *Foro it.*, 1985, IV, 221 ss.;
- CRICRÌ, voce *Latitanza*, in *Enc. giur.*, vol. XVIII, Roma, 2005, 3 ss.;
- CRISTIANI, voce *Difensore (diritto processuale penale)*, in *Nov. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1960, 606 ss.;
- CUCCURU, *Profili storici della contumacia nel diritto processuale penale: dal diritto romano al “caso Sejdovic”*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 643 ss.;
- CURTOTI-NAPPI, voce *Notificazioni*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., vol. V, Torino, 2010, 593 ss.;
- CUTRONA, sub *art. 18 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo penale minorile*, a cura di Chiavario, Torino, 1994, 190 ss.;
- D'AIUTO, *Processo in absentia ed esecuzione del M.a.e.: la conoscenza legale del procedimento obbliga l'autorità richiesta a consegnare il condannato*, in *Proc. pen. e giust.*, 2013, f. 4, 59 ss.;

- D'AMBROSIO, sub *art. 548 c.p.p.*, AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 597 ss.;
- D'ANDRIA, sub *art. 484 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. VII, Milano, 2012, 139 ss.;
- DAINELLI, *Prime riflessioni sulla legge 28 aprile 2014, n. 67*, in [www.camerapenalesiena.it](http://www.camerapenalesiena.it), inserito in data 27 maggio 2014;
- DALIA, CIMADOMO, voce *Difensore (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1999, 11 ss.;
- DALIA, *Il processo contumaciale*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di Kalb, Torino, 2012, 495 ss.;
- DALIA, *L'accertamento della irreperibilità dell'imputato*, in *Giur. merito*, 1970, 39 ss.;
- DALIA, FERRAJOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010;
- DANIELE, *Il proscioglimento per prescrizione dei non più "eterni giudicabili"*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 20 aprile 2015;
- DANIELE, *Il consenso dell'imputato minorenni alla definizione del processo in udienza preliminare*, in AA.VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di Kostoris, Torino, 2002;
- DAVIGO, *Il giudizio in contumacia e la restituzione nel termine*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it);
- DE AMICIS, *All'incrocio tra diritto fondamentali, mandato d'arresto europeo e decisioni contumaciali: la corte di giustizia e il "caso Melloni"*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 7 giugno 2013;
- DE AMICIS, *Mandato d'arresto europeo e sentenze contumaciali: le modifiche introdotte dalla decisione quadro n. 2009/299/GAI*, in *Cass. pen.* 2009, 3614 ss.;
- DE AMICIS, *Osservazioni in margine ad una recente pronuncia delle Sezioni Unite in tema di rapporti tra unicità del diritto di impugnare e restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna*, in *Cass. pen.*, 2008, 2370 ss.;

- DE ANGELIS, voce *Contumacia (dir. proc. pen.)*, in *Enc. forense*, vol. II, Milano, 1958, 712 ss.;
- DE CARO, *La recente direttiva europea sulla presunzione di innocenza e sul diritto alla partecipazione al processo*, in *Quot. giur.*, 23 febbraio 2016;
- DE CARO, *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, in *Arch. pen.*, f. 3, 2014, 1 ss.;
- DE CARO, *Poteri probatori del giudice e diritto alla prova*, Napoli 2003;
- DE DONATO, *Questioni in tema di estradizione e di contumacia*, in *Cass. pen.*, 2002, 3119 ss.;
- DE GREGORIO, *Brevi considerazioni in margine ai concetti di “stesso processo” e di “procedimento diverso” ai fini della utilizzabilità dibattimentale del contenuto degli interrogatori*, in *Cass. pen.*, 1991, 1000 ss.;
- DE LUCA, voce *Accompagnamento coattivo*, in *Enc. dir.*, Milano, vol. I, 1958, 294 ss.;
- DE MATTEO, voce *Latitanza*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, vol. VII, 1993, 336;
- DE PASCALIS, sub *artt. 159-160 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2013, 418 ss.;
- DE ROBERTO, voce *Incidente probatorio*, in *Enc. giur.*, vol. XVI, Roma, 1989, 6 ss.;
- DEI-CAS, *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 189 ss.;
- DEL CORSO, voce *Successioni di leggi penali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, 101 ss.;
- DELL’AGLI, *L’intervento dei giudici a tutela dei diritti fondamentali: sul diritto di difesa dell’imputato contumace a poter impugnare la sentenza contumaciale*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, 149 ss.;

- DELL'AGLI, *La restitutio in integrum e l'analisi dell'esame verificatorio sull'effettiva conoscenza della pronuncia in absentia: tutela del diritto dell'imputato ad un equo processo*, in *Giur. merito*, 2009, 1471 ss.;
- DELL'AGLI, *Decisioni in absentia: ne absens damnetur*, in *Giur. merito*, 2007, 1533 ss.;
- DELL'AGLI, *L'autorità competente alla rinnovazione della citazione e la regola di regressione: un equanime definitivo rimedio delle Sezioni Unite ad uno sterile emparse ermeneutico giurisprudenziale*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 485 ss.;
- DELLA MONICA, *Il mandato d'arresto europeo*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di Kalb, Torino, 2012, 777 ss.;
- DELLA TORRE, *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 5 dicembre 2014;
- DELLI PAOLI, voce *Processo penale militare*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Roma, 1991, 1 ss.;
- DENTI, sub *art. 111 Cost.*, in AA.VV., *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1994;
- DENZA, *La disciplina della restituzione nel termine: dalle istanze sopranazionali alla legislazione italiana. Risposte giurisprudenziali e prospettive*, in *Giust. pen.*, 2009, III, 516 ss.;
- DI CHIARA, *Contumacia "incolpevole" tra Costituzione e Cedu*, in *Quest. giust.*, 2010, f. 1, 207 ss.;
- DI CHIARA, *Giudizio in absentia e impugnazione personale dell'imputato*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, 22 ss.;
- DI CHIARA, *L'incompatibilità endoprocedurale del giudice*, Torino, 2000;
- DI CHIARA, *Il processo penale militare tra specialità e complementarietà*, in *Giur. cost.*, 1996, 2857 ss.;
- DI GERONIMO, *La riforma del processo penale in absentia e le possibili ripercussioni sulla disciplina della contumacia dell'ente*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, f. 4, 33 ss.;

- DI MOLFETTA, *Nuovo codice di procedura penale e processo penale militare: prime riflessioni*, in *Camere Penali*, 1990, f. 1, 15 ss.;
- DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005;
- DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale*, in AA.VV., *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, a cura di Corvi, Torino, 2016, 201 ss.;
- DI PAOLO, *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 175 ss.;
- DIDDI, *Le invalidità nel dibattimento*, in AA.VV., *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, a cura di Marandola, Assago, 2015, 577 ss.;
- DIDDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 209 ss.;
- DIDDI, sub *art. 548 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 6853 ss.;
- DINACCI, *Vecchio e nuovo nei limiti di rilevazione delle invalidità nel giudizio di rinvio: verso letture rispettose della legalità processuale*, in AA.VV., *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, a cura di Marandola, Assago, 2015, 673 ss.;
- DINAZZI, *Il giudizio di rinvio*, in AA.VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, Torino, 1998, 707 ss.;
- DINACCI, *Nuova disciplina della contumacia*, in *Giust. pen.*, 1989, I, 245 ss.;
- DOLCINI, voce *Potere discrezionale del giudice (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, 744 ss.
- DOMINIONI, *Un nuovo idolum theatri: il principio di non dispersione probatoria*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1997, 736 ss.;
- DOMINIONI, sub *art. 179 e art. 184 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, vol. II, Milano, 1990, 280 ss.;
- DOMINIONI, voce *Imputato*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1970, 789 ss.;

- DONATI, *Verso una modifica della disciplina dell'assenza dell'imputato, delle notifiche e delle impugnazioni*, in *Quest. giust.*, 2007, 527 ss.;
- DRAGONE, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *Nuova manuale pratico del processo penale*, a cura di Fortuna, Dragone, Fassone e Giustozzi, Padova, 2002, 714 ss.;
- EPIDENDIO, *Forza vincolante delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e giudicato penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 94 ss.;
- ESPOSITO, *Contributo allo studio dell'incidente probatorio*, Napoli, 1989;
- FALATO, *Un contesto inspiegabilmente contraddittorio. Sui vizi di incostituzionalità della legge 11 agosto 2014, n. 118*, in *Giust. pen.*, 2014, III, 553 ss.;
- FANCHIOTTI, *Il dibattimento e le impugnazioni*, in AA.VV., *La Corte penale internazionale. Profili sostanziali e processuali*, a cura di Fanchiotti, Torino, 2014, 137 ss.;
- FANCHIOTTI, *Il giudizio*, in AA.VV., *La Corte penale internazionale. Organi – competenza – reati – processo*, a cura di Lattanzi e Monetti, Milano, 2006, 1157 ss.;
- FANUELE, voce *Contumacia (proc. pen.)*, in *Dizionario dir. pubbl.*, diretto da Cassese, vol. II, Milano, 2006, 1467 ss.;
- FANUELE, *L'irripetibilità sopravvenuta delle dichiarazioni in precedenza acquisite: l' "accertata impossibilità di natura oggettiva" giustifica una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova*, in *Cass. pen.*, 2001, 1517 ss.;
- FASSONE, *Il giudizio*, in AA.VV., *Nuova manuale pratico del processo penale*, a cura di Fortuna, Dragone, Fassone e Giustozzi, Padova, 2002, 881 ss.;
- FASSONE, *Il giudizio*, in AA.VV., *Manuale pratico del nuovo processo penale*, a cura di Fortuna, Dragone, Giustozzi e Pignatelli, Padova, 1995, 756 ss.;
- FASSONE, *L'allontanamento dell'imputato dall'udienza*, Milano, 1980;
- FELICIONI, *Brevi note sul rapporto tra diritto al silenzio e accompagnamento coattivo dell'imputato per il confronto*, in *Cass. pen.*, 1995, 3467 ss.;



- FERRUA, *Le dichiarazioni dei testi assenti: criteri di valutazione e giurisprudenza di Strasburgo*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 393 ss.;
- FERRUA, *I poteri probatorio del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni Unite e dogmatismo della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1994, 1065 ss.;
- FERRUA, voce *Difesa (diritto di)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 1989, 466 ss.;
- FERRUA, *La difesa nel processo penale*, Torino, 1988;
- FILANGERI, *La scienza della legislazione (1780-1788)*, tomo III, Catania, 1788;
- FILIPPI, *Il processo in absentia*, in AA.VV., *Equo processo normativa italiana ed europea a confronto*, a cura di Filippi, Padova, 2006, 180 ss.;
- FILIPPI, *Rito contumaciale: quale "equo processo"?*, in *Cass. pen.*, 2005, 2193 ss.;
- FILIPPI, *La contumacia, l'assenza e l'allontanamento volontario e l'impedimento a comparire del difensore nell'udienza preliminare*, in AA.VV., *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 19 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti)*, vol. I, *Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare*, a cura di Kalb, Milano, 2000, 325 ss.;
- FIORELLI, *Effettiva conoscenza e volontaria rinuncia: un binomio imprescindibile*, in *Giur. it.*, 2012, 3 ss.;
- FIORELLI, *Conoscenza effettiva della vicenda processuale e restituzione in termini*, in *Giur. it.*, 2011, 1172 ss.;
- FLAMINI, sub *art. 261 c.p.m.p.*, in AA.VV., *Codici penali militari. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Brunelli e Mazzi, Milano, 2001, 935 ss.;
- FLICK, voce *Libertà: libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Milano, 1974, 545 ss.;
- FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 273 ss.;

- FORTUNA, *Gli atti*, in AA.VV., *Nuova manuale pratico del processo penale*, a cura di Fortuna, Dragone, Fassone e Giustozzi, Padova, 2002, 354 ss.;
- FORZA, *Il diritto di difesa nel processo penale minorile: contenuti minimi ed effettività delle garanzie*, in AA.VV., *Per uno statuto europeo dell'imputato minorenni*, a cura di Giostra, Milano, 2005, 71 ss.;
- FOSCHINI, *Gli equipollenti della notificazione*, in Foschini, *Tornare alla giurisdizione, saggi critici*, Milano, 1971, 173 ss.;
- FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, vol. I, Milano, 1965;
- FOSCHINI, *La volontarietà della latitanza*, in *Arch. pen.*, 1945, 36 ss.;
- FRATICELLI, sub *art. 28 disp. att. c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 2299 ss.;
- FRIGO, *Un limitato aggiustamento normativo che svela le discrasie del rito "in assenza"*, in *Guida al dir.*, 2005, f. 18, 21;
- FRIGO, *L'esigenza della conservazione degli atti non deve scardinare il contraddittorio*, in *Guida al dir.*, 1997, f. 37, 74 ss.;
- FRIMAN, *Rights of a Persona Suspected of a Crime*, in AA.VV., *The international criminal Court. The Making of the Rome Statute*, a cura di Lee, Paesi Bassi, 1999, 255 ss.;
- GAETA, *To be (present) or not to be (present)*, in *Journal Int. crim. just.*, 2007, 1165 ss.;
- GAETA, *Il "sapere per la verità": inerzia probatoria delle parti e poteri del giudice del dibattimento*, in *Quest. giust.*, 1993, 557 ss.;
- GAITO, *Il giudizio di rinvio*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Gaito, Milano, 2015, 1117 ss.;
- GAITO, *Le notificazioni penali nelle decisioni costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1981, 416 ss.;
- GALANTINI, *I mezzi straordinari di impugnazione*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso e Vigoni, Torino, 2015, 903 ss.;
- GALANTINI, voce *Vizi degli atti processuali penali*, in *Dig. disp. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, 340 ss.;

- GALANTINI, sub *art. 159 e art. 160 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, vol. II, Milano, 1989, 195 ss.;
- GALATI, voce *Nullità (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, 934 ss.;
- GALATI, *Il comportamento delle parti nel regime delle nullità processuali penali*, Milano, 1970;
- GALLUZZO, *I profili operativi*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Gaito, Milano, 2015, 691 ss.;
- GAMBARDELLA, sub *art. 159 e art. 160 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. II, Milano, 2008, 267 ss.;
- GARINO, voce *Contumacia nel diritto processuale penale militare*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, 145 ss.;
- GAROFOLI, *Diritto processuale penale*, Milano, 2012;
- GAROFOLI, *Gli avvertimenti processuali come strumento di tutela*, Milano, 1983;
- GARUTI, *L'udienza preliminare*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti e Mazza, Torino, 2015, 522 ss.;
- GARUTI, *La procedura per accertare la responsabilità degli enti*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso e Vigoni, Torino, 2015, 727 ss.;
- GARUTI, *Il giudizio ordinario*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti e Mazza, Torino, 2014, 637 ss.;
- GARUTI, *Jus superveniens e "nuovo" processo in absentia*, in *Giur. it.*, 2014, 1509 ss.;
- GARUTI, *Il processo "penale" agli enti*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, vol. VII, tomo II, Torino, 2012, 1031 ss.;
- GARUTI, sub *art. 34 d.lgs. 231/2001*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 9558 ss.;

- GARUTI, voce *Restituzione in termini (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, tomo I, Milano, 2008, 1021 ss.;
- GARUTI, *Nuove norme sulla restituzione nel termine per l'impugnazione di sentenze contumaciali e decreti di condanna*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 684 ss.;
- GARUTI, *La rinnovazione della citazione a giudizio e della notificazione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 578 ss.;
- GARUTI, *Persone giuridiche e "processo" ordinario di cognizione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 140 ss.;
- GARUTI, *I profili soggettivi del procedimento*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di Garuti, Padova, 2002, 290 ss.;
- GARUTI, voce *Responsabilità delle persone giuridiche, Profili processuali*, in *Enc. giur.*, vol. XXXI, Roma, 2002, 3 ss.;
- GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in AA.VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 353 ss.;
- GARUTI, *La restituzione nel termine*, Padova, 2000;
- GARUTI, SOLA, sub art. 34 d.lgs. 231/2001, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato*, a cura di Cadoppi, Garuti e Veneziani, Milano, 2010, 515 ss.;
- GENNAI, TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2001;
- GIALUZ, *Gli automatismi cautelari tra legalità costituzionale e garanzie convenzionali*, in *Proc. pen. e giust.*, 2013, f. 6, 111 ss.;
- GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, in AA.VV., *Processo penale, lingua e Unione Europea*, a cura di Ruggieri, Rafaraci, Di Paolo, Marcolini e Belfiore, Padova, 2013, 227 ss.;
- GIALUZ, sub art. 571 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 7051 ss.;
- GIALUZ, *Il riesame del processo a seguito di condanna della corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2009, 1844 ss.;

- GIALUZ, sub *art. 111 Cost.*, in AA.VV., *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di Bartole e Bin, Padova, 2008, 959 ss.;
- GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, Padova, 2003;
- GIAMBRUNO, *Le disposizioni in materia di notificazione degli atti*, in AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di Di Chiara, Torino, 2003, 89 ss.;
- GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1997;
- GIANSAANTI, *Riflessioni in ordine all'efficacia delle sentenze della Corte europea dei diritti umani e agli obblighi di riparazione a carico dello stato soccombente con particolare riguardo al caso Sejdovic c. Italia*, in [www.sioi.org](http://www.sioi.org);
- GIANZI, voce *Latitanza*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Milano, 1973, 286 ss.;
- GIANZI, voce *Contumacia (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, 472 ss.;
- GIARDA, *Procedimento di accertamento della "responsabilità amministrativa degli enti"*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 1330 ss.;
- GIARDA, sub *art. 34 e 35 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 7137 ss.;
- GIARDA, *Un sistema ormai a triplo binario: la giurisdizione penale si amplia*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, 195 ss.;
- GIARDA, *Principi e regole del procedimento*, in AA.VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di Scalfati, Padova, 2001, 71 ss.;
- GIARDA, voce *Restituzione in termini (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, 1 ss.;
- GIGLIOLI, *Disposizioni generali e soggetti*, in AA.VV., *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di D'Avirro e Di Amato, Padova, 2009, 658 ss.;

- GIGLIOLI, *Il procedimento di accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative. Profili generali*, in AA.VV., *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di D'Avirro e Di Amato, Padova, 2009, 606 ss.;
- GIGLIOLI, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di D'Avirro e Di Amato, Padova, 2009, 738 ss.;
- GIOSTRA, sub *art. 1 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 3 ss.;
- GIUNCHEDI, *Giudicato formatosi nei procedimenti in assenza e sua possibile rescissione*, in *Arch. pen.*, 2016, f. 1, 1 ss.;
- GIUNCHEDI, *Finalmente (seppur con qualche riserva) la disciplina transitoria per il rito degli irreperibili*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), inserito in data 9 settembre 2014;
- GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti umani nel processo penale*, Padova, 2007;
- GRASSO, sub *art. 31 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo penale minorile*, a cura di Chiavario, Torino, 1994, 335 ss.;
- GREMENTIERI, *L'Italia e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo: bilancio di quindici anni di ricorsi individuali*, in *Riv. it. dir. uomo*, 1989, 183 ss.;
- GREVI, *Linee di cooperazione giudiziaria in materia penale nella Costituzione europea*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. III, a cura di Dolcini e Paliero, Milano, 2006, 2768 ss.;
- GRILLI, *Il processo in absentia*, Frosinone, 2015;
- GRILLI, *Le notificazioni penali (Notificazioni, comunicazioni, avvisi nel nuovo codice di procedura penale)*, Milano, 1990;
- IACOVIELLO, *Giudizio di Cassazione*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, vol. V, a cura di Spangher, Milano, 2009, 628 ss.;
- IACOVIELLO, *Processo di parti e poteri probatori del giudice*, in *Cass. pen.*, 1993, 286 ss.;

- IAFISCO, *Il “giusto processo” all'imputato irreperibile all'esame della Corte Costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2007, 1125 ss.;
- IANNONE, *Procedimento in absentia*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), inserito in data 28 luglio 2015;
- IASEVOLI, *Le nullità nel sistema processuale penale*, Padova, 2008;
- ICHINO, *Gli atti irripetibili e la loro utilizzabilità dibattimentale*, in AA.VV., *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura di Ubertis, Milano, 1992, 109 ss.;
- ILLUMINATI, *Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all'Europa*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 26 marzo 2015;
- ILLUMINATI, *Giudizio*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 828 ss.;
- ILLUMINATI, *Il tema: abuso del processo, legalità processuale e pregiudizio effettivo*, in *Cass. pen.*, 2012, 3593 ss.;
- ILLUNIMATI, *Giudizio*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2010, 778 ss.;
- INGENITO, *Il processo penale contro l'imputato irreperibile*, Napoli, 2015;
- IOVINO, *La costituzione delle parti all'udienza preliminare*, in AA.VV., *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 19 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti)*, vol. I, *Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare*, a cura di Kalb, Milano, 2000, 299 ss.;
- KOSTORIS, *Interferenze probatorie: prove acquisite in altri procedimenti, oralità, immediatezza, contraddittorio e relativi compromessi*, in *Quad. C.S.M.*, 1997, n. 98, 407 ss.;
- KOSTORIS, sub *art. 7 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo penale minorile*, a cura di Chiavario, Torino, 1994, 69 ss.;
- KOSTORIS, *La rappresentanza dell'imputato*, Milano, 1986;

- LA ROCCA, *La prova delegata*, in AA.VV., *La prova penale*, vol. II, *Le dinamiche probatorie e gli strumenti per l'accertamento giudiziale*, a cura di Gaito, Torino, 2008, 215 ss.;
- LA ROCCA, *Il nuovo rito degli irreperibili nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e la concretizzazione del principio "ne absens damnetur"*, in *Ind. pen.*, 2007, 192 ss.;
- LATTANZI, *Costretti dalla Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2005, 1125 ss.;
- LATTANZI, *Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale*, in *Leg. pen.*, 2004, 595 ss.;
- LATTANZI, *Tempi duri in Italia per la cooperazione giudiziaria*, in *Cass. pen.*, 2004, 1531 ss.;
- LATTANZI, *Le notificazioni*, in AA.VV., *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretto da Chiavario e Marzaduri, vol. II, Torino, 1995, 151 ss.
- LAZZARONE, *Processo in absentia: dell'Europa una spinta per la riforma?*, in *Leg. pen.*, 2004, 601 ss.;
- LAZZARONE, *sub art. 39 d.lgs. 274/2000*, in AA.VV., *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, a cura di Chiavario e Marzaduri, Torino, 2002, 380 ss.;
- LEMMO, *Contestazione suppletiva e contumacia*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1966, 1479 ss.;
- LEO, *Automatismi sanzionatori e principi costituzionali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 7 gennaio 2014;
- LEO, *Il problema dell'imputato incapace "eternamente giudicabile": un severo monito dalla Corte Costituzionale al legislatore*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 18 febbraio 2013;
- LEO, *Sulla notifica della citazione a giudizio per l'imputato irreperibile*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 830 ss.;
- LEO, *L'abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 508 ss.;



- LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. II, Napoli, 1961;
- LIPRINO, *Nuove contestazioni in absentia dell'imputato all'udienza preliminare e prospettive future di riforma*, in *Ind. pen.*, 2008, 599 ss.;
- LORUSSO, *I molteplici volti del contraddittorio: dalle regole costituzionali all'attuazione legislativa*, in AA.VV., *Processo penale e costituzione*, a cura di Dinacci, Milano, 2010, 345 ss.;
- LORUSSO, *La responsabilità "da reato" delle persone giuridiche: profili processuali del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002, 2523;
- LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2014;
- LOZZI, *Lineamenti di procedura penale*, Torino, 2009;
- LUCENTE, *Contributo della Corte europea dei diritti umano all'evolversi della restituzione in termine nel processo penale italiano*, in [www.sioi.org](http://www.sioi.org);
- LUGATO, *La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d'arresto europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2003, 27 ss.;
- LUPO, *La vincolatività delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo per il giudice interno e la svolta recente della cassazione civile e penale*, in *Cass. pen.*, 2007, 2247 ss.;
- MACCHIA, sub *art. 160 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1993, 77 ss.;
- MACCHIA, sub *art. 159 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, vol. II, Torino, 1990, 226 ss.;
- MACCHIA, *L'incidente probatorio*, in AA.VV., *Contributi allo studio del nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, 29 ss.;
- MAGI, *La rinuncia tacita e la volontaria sottrazione: brevi riflessioni sulla distinzione del procedimento e conoscenza del processo*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), inserito in data 18 giugno 2014;
- MAGI, *Quale regime transitorio per le modifiche in tema di contumacia e irreperibilità?*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), inserito in data 18 maggio 2014;

- MAGLIOCCA, *Le nullità*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, vol. I, tomo II, a cura di Spangher, Milano, 2008, 410 ss.;
- MAMBRIANI, *Giusto processo e non dispersione della prova*, Piacenza, 2002;
- MAMBRUCCHI, *In tema di incidente d'esecuzione e restituzione in termini*, in *Giur. it.*, 2002, 593 ss.;
- MANGIARACINA, *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza "multiforme"*, in *Leg. pen.*, 2014, 556 ss.;
- MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, Torino, 2010;
- MANGIARACINA, *L'esecuzione condizionata dalla richiesta di estradizione e le assicurazioni offerte dal nostro sistema processuale nell'ipotesi di condanna in absentia*, in *Cass. pen.*, 2005, 1317 ss.;
- MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. IV, Torino, 1972;
- MANZINI, voce *Contumacia (diritto processuale penale)*, in *Nuoviss. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1959, 778 ss.;
- MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. III, Torino, 1956;
- MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. II, Torino, 1955;
- MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. I, Torino, 1949;
- MANZINI-PISANI, voce *Contumacia penale*, in *Nuovo dig. it.*, vol. IV, Torino, 1938, 193 ss.;
- MANZIONE, sub *art. 2*, in AA.VV., *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, a cura di Chiavario e Marzaduri, Torino, 2002, 27 ss.;
- MANZIONE, sub *art. 474 e art. 475 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, vol. V, Torino, 1991, 75 ss.;
- MARABOTTO, voce *Nullità*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, 273 ss.;
- MARANDOLA, voce *Latitanza ed evasione*, in *Il Diritto – Enc. giur.*, vol. VIII, Milano, 2009, 455 ss.;

- MARANDOLA, voce *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XV, Milano, 2001, 19 ss.;
- MARANDOLA, *Un punto fermo e non poche incertezze in tema di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità in sede di udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 1999, 950 ss.;
- MARCHETTI, sub *art. 19 l. 69/2005*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 9917 ss.;
- MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 135 ss.;
- MARINELLI, sub *art. 420-quater e art. 420-quinquies c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale*, a cura di Tranchina, Milano, 2008, 3219 ss.;
- MARINI, sub *art. 520 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 473 ss.;
- MARINO, *L'apparato di tutela preteso nei confronti del paese richiedente*, in AA.VV., *Il mandato d'arresto europeo*, a cura di Pansini e Scalfati, Napoli, 2005, 169 ss.;
- MARUCCI, voce *Latitanza*, in *Nuovissimo dig. it.*, vol. IX, Torino, 1968, 468 ss.;
- MARZADURI, *Procedimento penale davanti al giudice di pace*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 1314 ss.;
- MARZADURI, *Attualità e sostenibilità del processo contumaciale. L'ammodernamento del sistema delle notificazioni*, intervento al Convegno "La ricostruzione del processo penale", Grosseto, 26 gennaio 2007, in [www.radioradicale.it](http://www.radioradicale.it);
- MARZADURI, *Sulla necessità di una riforma del giudizio in contumacia*, in *Leg. pen.*, 2004, 612 ss.;
- MARZADURI, *Vecchie e nuove problematiche in tema di contumacia*, in *Leg. pen.*, 2004, 585 ss.;
- MARZADURI, sub *art. 28 disp. att. c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, *Norme complementari*, vol. I, Torino, 1990, 119 ss.;

- MARZADURI, *Brevi appunti in tema di accompagnamento coattivo dell'imputato detenuto*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1981, 414 ss.
- MASULLO, *La funzione di integrazione dell'art. 261 c.p.m.p. e i suoi "effetti distorsivi" alla luce del nuovo codice di procedura penale. A proposito della parte civile nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 849 ss.;
- MAZZA, *L'irragionevole limbo processuale degli imputati "eterni giudicabili"*, in *Giur. cost.*, 2013, 384 ss.;
- MAZZA, *La procedura penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, allegato;
- MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, Milano, 2004;
- MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, Milano, 1999;
- MAZZANTI, voce *Evasione*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, 115 ss.;
- MAZZARRA, *La rinnovazione del dibattimento in appello*, Padova, 1995;
- MAZZI, *L'assenza dell'imputato nel processo penale, dopo la legge 28 aprile 2014, n. 67*, in [www.difesa.it/Giustizia\\_Militare](http://www.difesa.it/Giustizia_Militare);
- MELCHIONDA, sub *art. 486, art. 488 e art. 490 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, Torino, 1991, 146 ss. e 163 ss.;
- MELCHIONDA, *Le ragioni di una ulteriore anticipazione del nuovo codice di procedura penale*, in *Leg. pen.*, 1989, 323 ss.;
- MELCHIONDA, *Nuova disciplina della contumacia*, in *Leg. pen.*, 1989, 323 ss.;
- MELE, sub *art. 571 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 41 ss.;
- MILANI, *Il processo contumaciale tra garanzie europee e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 2009, 2180 ss.;
- MILAZZO, voce *Contumacia (diritto processuale penale militare)*, in *Nuoviss. dig. it.*, vol. IV, 1959, 783 ss.;
- MOLINARI, *Brevi note sui rapporti tra le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale ed i procedimenti militari*, in *Cass. pen.*, 1992, 1007 ss.;

- MOLINO, *Restituzione del termine per l'opposizione a decreto penale di condanna dopo la L. 67/2014*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), inserito in data 18 settembre 2014;
- MONACO, *Il giudizio di rinvio. Struttura e logiche probatorie*, Padova, 2012;
- MONTAGNA, *Contumacia dell'imputato e impugnazione del difensore*, in *Giur. it.*, 1994, II, 313 ss.;
- MORELLI, *Dichiarazioni spontanee e recupero dei riti alternativi a favore dell'imputato assente nell'udienza preliminare*, in *Leg. pen.*, 2014, 606 ss.;
- MORISCO, *Il diritto dell'imputato a partecipare al processo: difformità dei presupposti tra contumacia ed assenza*, in *Giust. pen.*, 2004, III, 586 ss.;
- MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2002;
- MORSELLI, *Il "render noto" nel processo penale*, Milano, 2012;
- MORSELLI, voce *Reperibilità ed irreperibilità*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, 62 ss.;
- MOSCARINI, *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 237 ss.;
- MOSCARINI, sub *art. 484, art. 490, art. 493 e art. 494 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 6246 ss.;
- MOSCARINI, *Autodifesa, processo in absentia e consegna del condannato*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 403 ss.;
- MOSCARINI, *Condanna in contumacia e restituzione nel termine per impugnare: la Cassazione penale ri-decide il "caso Somogyi"*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2007, 411 ss.;
- MOSCARINI, *"Specialità dell'estradizione" e processo contumaciale*, in *Giur. cost.*, 2007, 304 ss.;
- MOSCARINI, *Il giudizio in absentia nell'ottica delle giurisdizioni internazionali e di una recente sentenza italiana*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2005, 573;

- MOSCARINI, *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, in AA.VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479)*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 287 ss.;
- MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, Milano, 1997;
- MOSCARINI, *Lo "specifico mandato" al difensore per impugnare la sentenza contumaciale*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 850 ss.;
- MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato nell'ottica di un sistema a carattere non inquisitorio*, in *Giust. pen.*, 1992, III, 615 ss.;
- MUGLIA, *Tecnica e deontologia del difensore nel processo penale minorile*, in *Cass. pen.*, 2007, 3926 ss.;
- NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, Padova, 2014;
- NAPPI, *La procedura penale per il giudice di pace*, Milano, 2004;
- NAPPI, *Nell'attuazione del giusto processo il nodo delle dichiarazioni irripetibili*, in *Dir. e giust.*, 2000, f. 28, 71 ss.;
- NAPPI, voce *Contumacia nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, 149 ss.;
- NEGRI, *Procedimento di esecuzione contra rerum e autodifesa della persona irripetibile*, in *Giur. cost.*, 2016, 1045 ss.;
- NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, in AA.VV., *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, a cura di Daniele e Paulesu, Torino, 2015, 197 ss.;
- NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, Torino, 2014;
- NEGRI, *Giudizio in absentia e garanzie procedurali internazionali: note a margine della sentenza della Corte Cost. 117/2007*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 665 ss.;
- NEGRI, sub art. 1 d.l. 18 febbraio 2005, n. 17, in *Leg. pen.*, 2005, 260 ss.;

- NEGRI, QUATTROCOLO, *Il “diritto” del contumace alla restituzione nel termine dopo la legge 60/2005*, in AA.VV., *Le impugnazioni*, a cura di Aimonetto, Assago, 2005, 773 ss.;
- NOBILI, *La nuova procedura penale*, Bologna, 1989;
- NOBILI, sub *art. 513 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 436 ss.;
- NOFRI, sub *art. 420-bis, art. 420-ter, art. 420-quater e art. 420-quinquies c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2015, 1857 ss.;
- NORMANDO, voce *Nullità degli atti processuali (diritto processuale penale)*, in *Enc. giur.*, vol. XXI, Roma, 1990, 30;
- NUNZIATA, *Corso di diritto penale militare*, Napoli, 2004;
- OLAIACOVO, *Appunti in tema di latitanza e contumacia*, in *Cass. pen.*, 2014, 299 ss.;
- ORLANDI, *I diritti processuali e il loro abuso nella recente esperienza italiana*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), inserito in data 18 luglio 2013;
- ORLANDI, *Abuso del diritto o diritto all'abuso?*, in *Cass. pen.*, 2012, 3599 ss.;
- ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in AA.VV., *La prova nel dibattimento penale*, a cura di Ferrua, Grifantini, Illuminati e Orlandi, Torino, 1999, 52 ss.;
- ORLANDI, *“Diritto alla presenza” ed esigenze difensive dell'imputato nel dibattimento*, in *Foro it.*, 1982, I, 1538 ss.;
- PADOVANI, *A.D.R. sul c.d. abuso del processo*, in *Cass. pen.*, 2012, 3605 ss.;
- PALAZZO, *L'abuso del processo e i suoi rimedi tra legalità processuale e legalità sostanziale*, in *Cass. pen.*, 2012, 3609 ss.;
- PALMERI, *La disciplina delle notificazioni nel nuovo codice con particolare riferimento alla contumacia ed alla irreperibilità*, in *Giust. pen.*, 1989, III, 437 ss.;
- PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002;
- PALUMBO, *Le notificazioni nel rito penale*, Napoli, 1992, 147;
- PANSINI G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, Napoli, 1963;

- PAOLA, voce *Notificazione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, 241 ss.;
- PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi" da reato*, Torino, 2006;
- PAOLOZZI, *L'incidente probatorio*, in *Giust. pen.*, 1990, III, 1 ss.;
- PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, Milano, 2010;
- PAPAGNO, sub *art. 207 disp. att. c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 8785 ss.;
- PAPAGNO, *L'impugnazione delle sentenze contumaciali e l'esigenza di evitare manovre dilatorie*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 491 ss.;
- PATANÈ, *Contumacia dell'imputato minorenni e prestazione del consenso alla definizione anticipata del processo*, in *Giur. cost.*, 2013, 1175 ss.;
- PATANÈ, sub *art. 6 e art. 7*, in AA.VV., in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 58 ss.;
- PATANÈ, *I progetti di modifica del sistema processuale penale minorile*, in AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di Di Chiara, Torino, 2003, 343 ss.;
- PATANÈ, *Consenso del minore alla definizione anticipata tra esigenze di garanzia del contraddittorio e ragionevole durata*, in *Cass. pen.*, 2002, 3405 ss.;
- PATANÈ, *"Latitante" ed "evaso" ai fini delle notificazioni*, in *Giust. pen.*, 1980, III, 248 ss.;
- PAULESU, *Irreperibilità del testimone e sopravvenuta irripetibilità delle sue precedenti dichiarazioni*, in *Cass. pen.*, 2005, 3818 ss.;
- PAVICH, *Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi in absentia*, in *Cass. pen.*, 2015, 949 ss.;
- PAVONE, *Sulla possibilità di richiedere la rescissione del giudicato in caso di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo conclusosi in assenza dell'imputato*, in *La rivista NelDiritto*, 2015, 2029 ss.;



- PELLEGRINO, voce *Imputato minorenni*, in *Dig. disp. pen.*, Agg., vol. III, tomo I, Torino, 2004, 754 ss.;
- PELLINGRA, voce *Assenza dell'imputato dal dibattimento*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 1958, 418 ss.;
- PENNISI, voce *Notificazioni*, in *Enc. giur.*, vol. XXI, Roma, 1990, 3 ss.;
- PEPINO, voce *Misure cautelari minorili*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, 59 ss.;
- PEPINO, sub art. 1, in AA.VV., *Codice di procedura penale minorile commentato*, in *Esp. Giust. min.*, 1989, 16 ss.;
- PERDUCA, sub art. 19 l. 69/2005, in AA.VV., *Il mandato d'arresto europeo. Commento alla legge 22 aprile 2005 n. 69*, a cura di Chiavario, De Francesco, Manzione e Marzaduri, Assago, 2006, 327 ss.;
- PERELLI, *L'impatto della messa alla prova e del processo in absentia sui processi in corso e, in particolare, sul giudizio di appello*, in *Quest. giust.*, inserito in data 20 maggio 2014;
- PERONI, sub art. 603 c.p.p., in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 7298 ss.;
- PERONI, *La nuova disciplina delle letture di dichiarazioni provenienti dall'imputato*, in AA.VV., *Le nuove leggi penali*, Padova, 1998, 149 ss.;
- PERONI, *L'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello*, Padova, 1995;
- PERONI, sub art. 11 d.P.R. 448/1988, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo penale minorile*, a cura di Chiavario, Torino, 1994, 113 ss.;
- PETRILLO, *Funzioni e limiti dell'esercizio del potere istruttorio integrativo del giudice del dibattimento*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1992, 1201 ss.;
- PIERINI, *Considerazioni in ordine ai rapporti tra gli ordinamenti penale e disciplinare militare*, in *Rass. arma Carabinieri*, 1996, 6 ss.;
- PIOLETTI, voce *Evasione*, in *Nuoviss. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1968, 1043 ss.;
- PIOLETTI, *Notificazioni (diritto processuale penale)*, in *Nuoviss. dig. it.*, Torino, 1965, 403 ss.;

- PIRRONE, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2004;
- PISA, voce *Evasione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1990, 434 ss.;
- PISANI, *Riflessioni sul giusto processo penale*, in *Iustitia*, 2009, 55 ss.;
- PISANI, *Gli atti*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale*, a cura di Pisani, Molari, Perchinunno e Corso, Bologna, 2008;
- PISANI, *L'imputato che "interroga" (o "esamina")*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 514 ss.;
- PISANI, *Cooperazione internazionale in materia penale*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2005, 504 ss.;
- PISANI, *Il "processo penale europeo": problemi e prospettive*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 656 ss.;
- PISANI, *Il divieto della reformatio in peius nel processo penale italiano*, Milano, 1967;
- PISAPIA, *Compendio di procedura penale*, Padova, 1988, 549 ss.;
- PITTARO, *Irreperibilità, latitanza e contumacia secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 1985, 1250 ss.;
- PITTARO, *Irreperibilità, latitanza e contumacia: una normativa da ripensare alla luce di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Leg. pen.*, 1985, 713 ss.;
- POTETTI, *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, in *Riv. pen.*, 2015, 3 ss.;
- POTETTI, *La conoscenza del procedimento e il rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio di assenza*, in *Cass. pen.*, 2014, 4176 ss.;
- POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2014, 543 ss.;
- POTETTI, *Nullità della citazione a giudizio e principio della regressione del procedimento*, in *Cass. pen.*, 2003, 2386 ss.;
- POTETTI, *Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, in [www.camerapenaleligure.it](http://www.camerapenaleligure.it);
- PRESUTTI, *Autodifesa giudiziaria*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. I, Milano, 1997, 234 ss.;

- PROCACCIANTI, sub *art. 175 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale*, a cura di Tranchina, Milano, 2008, 1354 ss.;
- PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TRENTO, *Circolare n. 11*, 11 giugno 2014, in [www.camerapenaletrento.it](http://www.camerapenaletrento.it);
- PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI di MILANO, *Indicazione e direttive per i servizi di polizia giudiziaria*, 19 giugno 2014, in [www.tribmin.milano.giustizia.it](http://www.tribmin.milano.giustizia.it);
- PUGLIATTI, voce *Conoscenza*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1961, 45 ss.;
- PUGLISI, *L'impedimento a comparire dell'imputato*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 107 ss.;
- PULITO, *Dal processo in contumacia al processo in assenza: cronaca di una operazione di maquillage (poco riuscita)*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 915 ss.;
- PULITO, *Primo giudizio positivo alla nuova disciplina della restituzione nel termine per impugnare le sentenze contumaciali?*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 124 ss.;
- QUATTROCOLO, *The Right to Information in EU Legislation*, in AA.VV., *Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty*, a cura di Ruggeri, Heidelberg, 2015, 81 ss.;
- QUATTROCOLO, *Corte europea dei diritti dell'uomo e partecipazione al processo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, f. 12, All. 1, 25 ss.;
- QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67)*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2014, f. 2, 98 ss.;
- QUATTROCOLO, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 235 ss.;
- QUATTROCOLO, *Un faticoso assetto intertemporale*, in *Leg. pen.*, 2014, 669 ss.;
- QUATTROCOLO, voce *Contumacia (dir. pen. proc.)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II-1, Milano, 2008, 133 ss.;

- QUATTROCOLO, *Giudizio senza imputato e sua consegna. Vecchie problematiche e nuove prospettive nei rapporti giurisdizionali fra stati*, in AA.VV., *Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto dell'Unione Europea*, a cura di Carbone e Chiavario, Torino, 2008, 102 ss.;
- QUATTROCOLO, *Rito degli irreperibili e principi del giusto processo: commento a ordinanza 31 gennaio 2006 Tribunale di Pinerolo*, in *Cass. pen.*, 2006, 2947 ss.;
- RAFARACI, sub *art. 34 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2015, 104 ss.;
- RAFARACI, voce *Nullità (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. II, 1998, 621 ss.;
- RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano, 1996;
- RAFARACI, sub *art. 34 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 23 ss.;
- RAMAJOLI, *Chiusura delle indagini preliminari*, Padova, 1997;
- RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, in *Proc. pen. e giust.*, 2015, f. 1, 123 ss.;
- REBECCHI, *Giustizia militare e nuovo codice di procedura penale*, in *Rass. giust. mil.*, 1991, 65 ss.;
- REMUS, *Contrario alla Convenzione l'ordinamento interno che non assicura la possibilità di un nuovo processo*, in *Guida al dir.*, 2005, f. 5, 99 ss.;
- RICCIO, voce *Rappresentanza processuale (diritto processuale penale)*, in *Enc. giur.*, vol. XXX, Roma, 1993, 1 ss.;
- RICCIO, *Premesse metodologiche e linee d'indirizzo per l'applicazione e la riforma della legge processuale penale militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1991, 165 ss.;
- RICCIO, *Mancata assistenza dell'imputato al dibattimento prima dell'interrogatorio: assenza o contumacia?*, in *Arch. pen.*, 1973, 3 ss.;
- RICCIO, SPANGHER, *La procedura penale*, Napoli, 2002;

- RIVELLO, *Processo penale militare*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, vol. 7, tomo II, *Modelli differenziati di accertamento*, a cura di Garuti, 2011, 1178 ss.;
- RIVELLO, *Procedura e ordinamento giudiziario militare*, Torino, 2000;
- RIVELLO, *Il dibattimento nel processo penale*, Milano, 1997;
- RIVELLO, *La Corte costituzionale chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 34 comma 1 c.p.p. in ordine ai rapporti tra annullamento con rinvio ed incompatibilità*, in *Giur. cost.*, 1997, 3522 ss.;
- RIVELLO, *L'incompatibilità del giudice penale*, Milano, 1996;
- RIVELLO, *Alcune brevi osservazioni in tema di accompagnamento coattivo*, in *Cass. pen.*, 1990, 1840 ss.;
- RIVELLO, *Il processo penale militare nell'impatto con il codice del 1988*, in *Giust. pen.*, 1990, III, 614 ss.;
- ROMBI, *Nuovi equilibri nei rapporti tra impugnazione del difensore e restituzione nel termine dell'imputato contumace*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 299 ss.;
- ROMBI, sub *art. 238 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 2380 ss.;
- ROMBI, *Circolazione probatoria e diritto al contraddittorio*, in AA.VV., *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, a cura di Tonini, Padova, 2001, 364 ss.;
- RUDEL, *Le censure della Corte europea alla disciplina italiana del processo in contumacia*, in [www.sioi.org](http://www.sioi.org);
- RUGGIERI S., *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell'Unione europea*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2015, f. 4, 130 ss.;
- RUSSO, *Impugnazione del difensore del contumace e restituzione nel termine*, in *Giur. merito*, 2008, 595 ss.;

- RUSSO, *L'irrilevanza, ai sensi dell'art. 175 comma 2 della responsabilità del contumace nell'essere rimasto all'oscuro del procedimento penale a suo carico*, in *Giur. merito*, 2006, 1499 ss.;
- SABATINI G., *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, Torino, 1956;
- SABATINI G., *Presenza e non presenza dell'imputato nel processo*, in *Giust. pen.*, 1954, III, 235 ss.;
- SANNA, *Trasmigrazioni probatorie e limiti delle letture dibattimentali*, in *Giur. it.*, 1993, II, 77 ss.;
- SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 295 ss.;
- SANTALUCIA, *Gli atti preliminari al dibattimento*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, vol. VI, tomo II, a cura di Spangher, Milano, 2009, 27 ss.;
- SANTINELLI, sub *art. 670 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2013, 2959 ss.;
- SANTORO, *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, 1954;
- SAU, *L'incidente probatorio*, Padova, 2001;
- SAU, *Imputato "assente" per legittimo impedimento e garanzia del diritto di difesa*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1984, 392 ss.;
- SAU, sub *art. 392 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 4839 ss.;
- SAVIO, *Le modifiche in materia di individuazione del giudice del rinvio*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 311 ss.;

- SCALFATI, *Le norme in materia di prova e di giudizio*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di Garuti, Padova, 2002, 358 ss.;
- SCALFATI, *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei*, in *Cass. pen.*, 2000, 2812 ss.;
- SCARPONE, *Evoluzione ed involuzione del diritto di difesa*, Milano, 1980;
- SCOMPARIN, *Prescrizione del reato e capacità di partecipare coscientemente al processo: nuovamente sub iudice la disciplina degli "eterni giudicabili"*, in *Cass. pen.*, 2013, 1826 ss.;
- SCOMPARIN, voce *Cause di non punibilità (immediata declaratoria delle)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, Milano, 2008, 230 ss.;
- SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, Padova, 2000;
- SERVI, sub *art. 467 e art. 468 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 6167 ss.;
- SFRAPPINI, sub *art. 11*, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 124 ss.;
- SFRAPPINI, sub *art. 31 e art. 32*, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 441 ss.;
- SGROMO, sub *art. 520 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 1485 ss.;
- SHABAS, sub *art. 63*, in AA.VV., *A Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Monaco, 2008, 803 ss.;
- SIAGURA, *Il contenuto del legittimo impedimento difensivo*, in *Giust. pen.*, 2014, f. 3, 39 ss.;
- SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, in Rel. n. III/07/2014, del 5 maggio 2014, a cura dell'Ufficio del Massimario della Cassazione;
- SILVESTRI, *Rappresentanza in giudizio dell'ente: il legale rappresentante tra incompatibilità processuali e poteri*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, f. 3, 139 ss.;

- SILVESTRI, *Notificazione del decreto che dispone il giudizio e irreperibilità dell'imputato*, in *Cass. pen.*, 2008, 651 ss.;
- SIRACUSANO F., *Nuove prospettive in materia di processo in absentia e procedure di consegna*, in AA.VV., *La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di Rafaraci, Milano, 2011, 104 ss.;
- SIRACUSANO F., *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedura di consegna e processo in absentia*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2009, 122 ss.;
- SIRACUSANO F., *Mandato di arresto europeo e durata ragionevole del processo*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2004, 921 ss.;
- SIRAGUSA, *Vocatio in iudicium, assenza e contumacia: nullità?*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), inserito in data 2 dicembre 2015;
- SOLA, sub *art. 35*, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato*, a cura di Cadoppi, Garuti e Veneziani, Milano, 2010, 524 ss.;
- SOLA, *I termini*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, vol. I-2, Assago, 2009, 316 ss.;
- SPAGNOLO, *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine*, in *Leg. pen.*, 2014, 636 ss.;
- SPAGNOLO, *Consumazione del diritto all'impugnazione e diritto all'autodifesa del contumace*, in *Leg. pen.*, 2010, 29 ss.;
- SPAGNOLO, *In tema di restituzione nel termine*, in *Cass. pen.*, 2006, 1115 ss.;
- SPANGHER, *La pratica del processo penale*, vol. I, Padova, 2012;
- SPANGHER, sub *art. 39 d.lgs. 274/2000*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 2834 ss.;
- SPANGHER, *Impugnazioni*, in AA.VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di Scalfati, Padova, 2001, 381 ss.;
- SPANGHER, *Il "giusto processo" penale*, in *St. iuris*, 2000, 255 ss.;



- SPANGHER, sub *art. 1*, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo penale minorile*, a cura di Chiavario, Torino, 1994, 28 ss.;
- SPANGHER, voce *Appello (diritto processuale penale)*, in *Enc. giur.*, vol. II, Roma, 1991, 1 ss.;
- STELLACCI, *Procedura penale militare*, in AA.VV., *Manuale di diritto e di procedura penale militare*, a cura di Landi, Veutro, Stellacci e Verri, Milano, 1976, 666 ss.;
- TABASCO, *La sospensione del processo nei confronti degli imputati irreperibili*, in *St. iuris*, 2014, 1282 ss.;
- TABASCO, *Le norme intertemporali “per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili”*, in *St. iuris*, 2015, 149 ss.;
- TAMIETTI, *Processo contumaciale e Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l’Italia ad adottare riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2005, 989 ss.;
- TAMIETTI, *Iniquità della procedura contumaciale ed equa riparazione sotto forma di restitutio in integrum: un passo verso un obbligo giuridico degli Stati membri alla celebrazione di un nuovo processo?*, in *Cass. pen.*, 2004, 3801 ss.;
- TAMIETTI, *Processo contumaciale e rimedi a garanzia del diritto di difesa dell’imputato assente: la Corte Europea “boccia” la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2004, 1393 ss.;
- TAORMINA, *Diritto processuale penale*, vol. II, Torino, 1995;
- TAORMINA, voce *Notificazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, 675 ss.;
- TASSI, sub *art. 513 c.p.p.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Illuminati, Padova, 2013, 2198 ss.;
- TASSI, sub *art. 18 d.P.R. 448/1988*, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, Milano, 2009, 172 ss.;
- TIBERI, sub *art. 175 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di Gaito, Torino, 2006, 697 ss.;

- TONINI, *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato irreperibile ad un anno dalla riforma*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 1039 ss.;
- TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2015;
- TONINI, *Manuale breve diritto processuale penale*, Milano, 2014;
- TONINI, *Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, 1388 ss.;
- TONINI, CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, 509 ss.;
- TONINI, INGENITO, *La sospensione del processo contro l'irreperibile e la frattura legislativa tra vecchia contumacia e nuova assenza*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, Marandola, Varraso, Padova, 2014, 179 ss.;
- TRANCHINA, DI CHIARA, voce *Appello (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. III, Milano, 1999, 200 ss.;
- TRICOMI, *Solo il consenso esaurisce il processo*, in *Guida al dir.*, 2001, f. 13, 68 ss.;
- TRINCI, VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, Milano, 2015;
- TURCO, *La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.: tra rigorismo e garantismo*, in *Cass. pen.*, 2000, 2726 ss.;
- UBERTIS, *"Truffa delle etichette" nel processo penale: la "contumacia" è diventata "assenza"*, in *Cass. pen.*, 2015, 935 ss.;
- UBERTIS, *Argomenti di procedura penale*, vol. III, Milano, 2011;
- UBERTIS, *Corte europea dei diritti dell'uomo e "processo equo": riflessi sul processo penale italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 33 ss.;
- UBERTIS, *Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale*, in *Giur. cost.*, 2009, 4765 ss.;

- UBERTIS, voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II-2, Milano, 2008, 432 ss.;
- UBERTIS, *Conformarsi alle condanne europee per violazione dell'equità processuale: doveroso e già possibile*, in *Corr. merito*, 2007, 595 ss.;
- UBERTIS, *Argomenti di procedura penale*, vol. II, Milano, 2006;
- UBERTIS, *Come rendere giusto il processo senza imputato*, in *Leg. pen.*, 2004, 606 ss.;
- UBERTIS, *Argomenti di procedura penale*, vol. I, Milano, 2002;
- UBERTIS, *Il dibattimento senza imputato nella prospettiva internazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 765 ss.;
- UBERTIS, *Regole minime del giudizio senza imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 1311 ss.;
- UBERTIS, *La contumacia e l'assenza dell'imputato*, Padova, 1989;
- UBERTIS, voce *Irreperibilità e latitanza*, in *Enc. giur.*, vol. XVII, Roma, 1989, 4 ss.;
- UBERTIS, voce *Contumacia (procedimento in)*, in *Enc. giur.*, vol. IX, Roma, 1988, 1 ss.;
- UBERTIS, *Contumacia e assenza tra "vecchio" e "nuovo" codice di procedura penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, 828 ss.;
- UBERTIS, *Commento all'art. 3 del secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione*, in *Leg. pen.*, 1985, 381 ss.;
- UBERTIS, *Latitanza e contumacia secondo la Corte Europea dei diritti dell'Uomo*, in *Cass. pen.*, 1985, 1250 ss.;
- UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, Milano, 1984;
- UBERTIS, *Il giudizio contumaciale e gli atti internazionali sui diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 1983, 2134 ss.;
- UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE, *Riforme: obiettivi raggiunti (e qualche riserva)*, comunicato del 2 aprile 2014, in [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it);
- VALBONESI, *Sospensione del processo e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili: profili problematici*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 352 ss.;
- VALENTINI, *I poteri del giudice dibattimentale nell'ammissione della prova*, Padova, 2004;

- VANNI, voce *Irreperibilità*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Milano, 1972, 909 ss.;
- VARRASO, *Il “compromesso” delle Sezioni Unite in tema di costituzione ed esercizio dei diritti difensivi dell’ente “incolpato” nel procedimento de societate*, in *Cass. pen.*, 2016, 85 ss.;
- VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2012;
- VARRASO, sub *art. 20 e art. 27 d.lgs. 274/2000*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 9191 ss. e 9250 ss.;
- VARRASO, *La Corte Costituzionale “salva” il rito degli irreperibili*, in *Giur. cost.*, 2007, 1142 ss.;
- VARRASO, sub *art. 39 d.lgs. 231/2001*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2007, 9658 ss.;
- VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006;
- VARRASO, *La partecipazione e l’assistenza delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni nel procedimento penale*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, 237 ss.;
- VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale (Contributo alla teoria dei diritti della personalità)*, in ID., *Scritti giuridici*, vol. III, Milano, 1997, 306 ss.;
- VENDITTI, *Il processo penale militare e il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1993;
- VENDITTI, *Il processo penale militare secondo la legge 7 maggio 1981, n. 180*, Milano, 1982;
- VENDITTI, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, Milano, 1978;
- VENTURA, *Decreto di irreperibilità e nuove ricerche*, in *Giur. it.*, 2003, 744 ss.;
- VENTUROLI, *Un caso di sospensione “a termine” della prescrizione*, in *Leg. pen.*, 2014, 655 ss.;
- VERDOLIVA, *Consenso preventivo dell’imputato alla definizione del processo: un’altra occasione persa da parte della Corte costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 973 ss.;

- VERGINE, sub *art. 39 e art. 41 d.lgs. 231/2001*, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato*, a cura di Cadoppi, Garuti e Veneziani, Milano, 2010, 543 ss.;
- VESSICHELLI, *Dichiarazione di contumacia in assenza del difensore impedito*, in *Cass. pen.*, 2006, 1698 ss.;
- VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, in AA.VV., *La giurisdizione penale del giudice di pace*, a cura di Giostra e Illuminati, Torino, 2001, 16 ss.;
- VIGANÒ, *L'adeguamento del sistema penale italiano al "diritto europeo" tra giurisdizione ordinaria e costituzionale*, in *Giust. pen.*, 2014, I, 33 ss.;
- VIGGIANO, sub *artt. 159-160 c.p.p.*, in AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, Assago, 2010, 1486 ss.;
- VIGNA, *Le indagini preliminari*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento*, Milano, 1989, 5 ss.;
- VIGNALE, *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, in [www.magistraturademocratica.it](http://www.magistraturademocratica.it), inserito in data 26 giugno 2014;
- VIGONI, *La "codificazione europea" sulle regole minime per la tutela dei diritti della difesa*, in *Proc. pen. e giust.*, 2014, f. 2, 14 ss.;
- VIGONI, *Panorama europeo in tema di giudizio senza imputato*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 31 ss.;
- VIGONI, *Riconoscimento della sentenza straniera ed esecuzione all'estero della sentenza italiana*, Torino, 2013;
- VIGONI, *Codice della giustizia penale minorile. Il minore autore di reato*, Milano, 2005;
- VIGONI, *Consenso ed opposizione in rapporto agli esiti dell'udienza preliminare minorile*, in *Cass. pen.*, 2004, 3855 ss.;
- VIGONI, *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, Padova, 1992;
- VIGONI, *La restituzione in termini*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1984, 1016 ss.;
- VIOLANTE, *Il libero convincimento del giudice e la partecipazione consapevole dell'imputato all'udienza preliminare: le due anime dell'art. 420 bis c.p.p.*, in *Giur. it.*, 2008, 5 ss.;

- VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2014, 281 ss.;
- VOENA, *Atti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2010, 265 ss.;
- VOENA, *Notificazioni*, in AA.VV., *Prolegomeni ad un commentario breve al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Milano, 1990, 133 ss.;
- VOGLER, *Lost in Translation: Language Rights for Defendants in European Criminal Proceedings*, in AA.VV., *Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty*, a cura di Ruggieri, Heidelberg, 2015, 95 ss.;
- ZAMBRANO, *Procedimenti in assenza dell'imputato e diritto ad un equo processo secondo la Corte europea dei diritti umani*, in [www.sioi.org](http://www.sioi.org);
- ZANETTI, *Mandato d'arresto europeo e giudizio in assenza dell'imputato*, in AA.VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 87 ss.;
- ZANETTI, *Il mandato d'arresto europeo e la giurisprudenza italiana*, Milano, 2009;
- ZANGHÌ, *Il procedimento in contumacia messo in crisi da una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Temi rom.*, 1985, 216 ss.;
- ZAPPALÀ, sub *art. 603 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, Torino, 1989, 200 ss.;
- ZAPPALÀ, *L'impugnazione "tardiva" della sentenza penale nella pratica giurisprudenziale*, Milano, 1985;
- ZAPPULLA, *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, in *Leg. pen.*, 2014, 618 ss.;
- ZAPPULLA, *Difensore del latitante, difensore del contumace e impugnazione della sentenza*, in *Cass. pen.*, 2000, 2318 ss.;
- ZIROLDI, *L'assente inconsapevole e l'irreperibile: la sospensione del procedimento e le ricadute sulla prescrizione. Il diritto intertemporale*, relazione all'incontro *Le novità del giudizio in assenza*, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 4 giugno 2015;

- ZIROLDI, *Udienza preliminare: preparazione e svolgimento*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, vol. III, a cura di Spangher, Assago, 2009, 888 ss.;
- ZOERLE, *L'estradizione del condannato in absentia*, in *Cass. pen.*, 2015, 1629 ss.
- ZOERLE, *Il consenso del minore all'anticipata definizione del processo in udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 2013, 4181 ss.

## GIURISPRUDENZA

### Corte Europea per i diritti dell'Uomo<sup>1</sup>:

- Corte EDU, Grande Camera, caso *Brozicek c. Italia*, 19 dicembre 1989, n. 10964/84;
- Corte EDU, Grande Camera, caso *Hermi c. Italia*, 18 ottobre 2006, n. 18114/02;
- Corte EDU, Grande Camera, caso *Sejdovic c. Italia*, 1 marzo 2006, n. 56581/00.
  
- Corte EDU, caso *Albert e Le Compte c. Belgio*, 10 febbraio 1983, nn. 7299/75 e 7496/76;
- Corte EDU, caso *Artico c. Italia*, 13 maggio 1980, n. 6694/74;
- Corte EDU, caso *Ay Ali c. Italia*, 14 dicembre 2006, n. 24691/04;
- Corte EDU, caso *Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna*, 6 dicembre 1998, nn. 10588/83, 10589/83 e 10590/83;
- Corte EDU, caso *Battisti c. Francia*, 12 dicembre 2006, n. 28796/05;
- Corte EDU, caso *Belziuk c. Polonia*, 25 marzo 1998 n. 23103/93;
- Corte EDU, caso *Boheim c. Italia* 22 maggio 2007, n. 35666/05;
- Corte EDU, caso *Borisova c. Bulgaria*, 21 dicembre 2006, n. 56891/00;
- Corte EDU, caso *Botten c. Norvegia*, 19 febbraio 1996, n. 16206/90;
- Corte EDU, caso *Booker c. Italia*; 14 settembre 2006, n. 12648/06;
- Corte EDU, caso *Campbell e Fell c. Regno Unito*, 28 giugno 1984, nn. 7819/77 e 7878/77;
- Corte EDU, caso *Celik c. Turchia*, 23 settembre 2004, n. 52991/99;
- Corte EDU, caso *Colozza c. Italia*, 12 febbraio 1985, n. 9024/80;
- Corte EDU, caso *Cooke c. Austria*, 8 febbraio 2000, n. 25878/94;
- Corte EDU, caso *Craxi c. Italia*; 2 dicembre 2002, n. 34896/97 ;

---

<sup>1</sup> Tutte le sentenze citate sono tratte da <http://hudoc.echr.coe.int>.



- Corte EDU, caso *Demebukov c. Bulgaria*, 28 febbraio 2008, n. 68020/01, anche in *Cass. pen.*, 2008, 2676 ss.;
- Corte EDU, caso *Einhorn c. Francia*, 16 ottobre 2001, n. 71555/01;
- Corte EDU, caso *Ekbatani c. Svezia*, 26 maggio 1988, n. 10563/83;
- Corte EDU, caso *F.C.B. c. Italia*, 28 agosto 1991, n. 12151/86;
- Corte EDU, caso *Goddi c. Italia*, 9 aprile 1984, n. 8966/80;
- Corte EDU, caso *Hakansson e Sturesson c. Svezia*, 21 febbraio 1990, n. 11855/85;
- Corte EDU, caso *Hu c. Italia*, 28 settembre marzo 2006, n. 5941/01;
- Corte EDU, caso *Ivanciuc c. Romania*, 8 settembre 2005, n. 19997/02 ;
- Corte EDU, caso *Jones c. Regno Unito*, 9 settembre 2003, n. 34356/06;
- Corte EDU, caso *Kamasinski c. Austria*, 19 dicembre 1989, n. 9783/82;
- Corte EDU, caso *Karatas e Sari c. Francia*, 16 maggio 2002, n. 38396/97;
- Corte EDU, caso *Kollcaku c. Italia*, 8 febbraio 2007, n. 25701/03;
- Corte EDU, caso *Kounov c. Bulgaria*, 23 maggio 2006, n. 24379/02;
- Corte EDU, caso *Kremzow c. Austria*, 21 settembre 1993, n. 12350/86;
- Corte EDU, caso *Krombach c. Francia*, 13 febbraio 2001, n. 29731/96;
- Corte EDU, caso *Kucera c. Austria*, 3 ottobre 2002, n. 40072/98;
- Corte EDU, caso *Lala c. Paesi Bassi*, 22 settembre 1994, n. 14861/89;
- Corte EDU, caso *Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 23 giugno 1981, nn. 6878/75 e 7238/75;
- Corte EDU, caso *Metelitsa c. Russia*, 22 giugno 2006, n. 33132/02;
- Corte EDU, caso *Monnell e Morris c. Regno Unito*, 2 marzo 1987, n. 9818/82;
- Corte EDU, caso *Neumeister c. Austria*, 7 maggio 1974, n. 1936/63;
- Corte EDU, caso *Osu c. Italia*, 11 luglio 2002, n. 36534/97;
- Corte EDU, caso *Pelladoah c. Paesi Bassi*, 22 settembre 2004, n. 16737/90;
- Corte EDU, caso *Pellissier e Sassi c. Francia*, 25 marzo 1999, n. 25444/94;
- Corte EDU, caso *Pfeifer e Plank c. Austria*, 25 febbraio 1992, n. 21722/11;
- Corte EDU, caso *Piitto c. Italia*, 12 giugno 2007, n. 19321/03;
- Corte EDU, caso *Pobornikoff c. Austria*, 3 ottobre 2000, n. 28501/95;

- Corte EDU, caso *Poirimol c. Francia*, 23 novembre 1993, n. 14032/88;
- Corte EDU, caso *R.R. c. Italia*, 9 giugno 2005, n. 42192/02;
- Corte EDU, caso *Somogyi. c. Italia*, 18 maggio 2004, n. 67972/01;
- Corte EDU, caso *Stanford c. Regno Unito*, 23 febbraio 1994, n. 16757/90;
- Corte EDU, caso *Stoichkov c. Bulgaria*, 24 marzo 2005 n. 9808/02;
- Corte EDU, caso *T. c. Italia*, 12 ottobre 1992, n. 14104/88;
- Corte EDU, caso *Van Geysseghem c. Belgio*, 21 gennaio 1999, n. 26103/95;
- Corte EDU, caso *Yavuz c. Austria*, 27 maggio 2004, n. 46549/99;
- Corte EDU, caso *Zana c. Turchia*, 25 novembre 1977, n. 18954/91;
- Corte EDU, caso *Zaratin c. Italia*, 23 novembre 2006, n. 33104/06;
- Corte EDU, caso *Zumbotel c. Austria*, 21 settembre 1993, n. 12235/86;
- Corte EDU, caso *Zunic c. Italia*, 21 dicembre 2006, n. 14405/05.

#### Corte Giustizia Unione Europea<sup>2</sup>:

- CGUE, Grande Camera, sentenza *Melloni*, 23 febbraio 2013, C- 399/11;
- CGUE, Grande Camera, sentenza *Radu*, 29 gennaio 2015, C- 396/11.
- CGUE, sentenza *Advocaten voor de Wereld*, 3 maggio 2007, C-303/05;
- CGUE, sentenza *Dworzecki*, 24 maggio 2016, C-108/16;
- CGUE, sentenza *Kozłowski* ,17 luglio 2008, C-66/08;
- CGUE, sentenza *Leymann e Pustovarov*, 1 dicembre 2008, C-388/08.
- CGUE, sentenza *Lopes Da Silva Jorge*, 5 settembre 2012, C-42/11;
- CGUE, sentenza *Mantello*, 16 novembre 2010, C-261/09;
- CGUE, sentenza *Trade Agency*, 6 settembre 2012, C-619/10.

---

<sup>2</sup> Tutte le sentenze citate sono tratte da [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

### Comitato dei diritti umani ONU:

- caso *Ali Malaki*, 27 luglio 1999, in *Cass. pen.*, 2000, 2487 ss.

### Corte Costituzionale<sup>3</sup>:

- C. Cost., 27 aprile 1972, n. 77, in *Foro it.*, 1972, I, 1139 ss.;
- C. Cost., 12 luglio 1976, n. 170, in *Giur. cost.*, 1976, 1477 ss.;
- C. Cost., 16 dicembre 1980, n. 181, in *Giur. cost.*, 1981, 401 ss.;
- C. Cost., 16 dicembre 1980, n. 182, in *Giur. cost.*, 1981, 401 ss.;
- C. Cost., 1 febbraio 1982, n. 9, in *Giur. cost.*, 1982, 61 ss.;
- C. Cost., 26 ottobre 1989, n. 503, in *Giur. cost.*, 1990, 1239 ss.;
- C. Cost., 9 ottobre 1990, n. 469, in *Giur. cost.*, 1990, 2807 ss.;
- C. Cost., 8 gennaio 1991, n. 11, in *Cass. pen.*, 1992, 1151 ss.;
- C. Cost., 23 aprile 1991, n. 211, in *Giur. cost.*, 1991, 1886 ss.;
- C. Cost., 22 maggio 1991, n. 250, in *Giur. cost.*, 1991, 2046 ss.;
- C. Cost., 19 dicembre 1991, n. 515, in *Cass. pen.*, 1992, 1189 ss.;
- C. Cost., 22 aprile 1992, n. 186, in *Giur. cost.*, 1992, 1343 ss.;
- C. Cost., 3 giugno 1992, n. 246, in *Giur. cost.*, 1992, 1887 ss.;
- C. Cost., 11 marzo 1993, n. 77, in *Giur. cost.*, 1993, 702 ss.;
- C. Cost., 19 marzo 1993, n. 101, in *Giur. cost.*, 1993, 826 ss.;
- C. Cost., 26 marzo 1993, n. 111, in *Giur. cost.*, 1993, 901 ss.;
- C. Cost., 3 maggio 1993, n. 237, in *Giur. cost.*, 1993, 1728 ss.;
- C. Cost., 16 dicembre 1993, n. 439, in *Giur. cost.*, 1993, 3597 ss.;
- C. Cost., 13 aprile 1994, n. 139, in *Giur. cost.*, 1994, 1124 ss.;
- C. Cost., 15 luglio 1994, n. 301, in *Giur. cost.*, 1994, 2585 ss.;
- C. Cost., 30 dicembre 1994, n. 455, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 231 ss.;
- C. Cost., 24 ottobre 1995, n. 448, in *Giur. cost.*, 1996, 444 ss.;

---

<sup>3</sup>Il testo delle sentenze citate può essere consultato anche sul sito internet della Corte Costituzionale all'indirizzo [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

- C. Cost., 18 luglio 1997, n. 274, in *Giur. cost.*, 1997, 2508 ss.;
- C. Cost., 21 novembre 1997, n. 346, in *Giur. cost.*, 1997, 3417 ss.;
- C. Cost., 28 novembre 1997, n. 363, in *Giur. cost.*, 1997, 3515 ss.;
- C. Cost., 12 dicembre 1998, n. 399, in *Giur. cost.*, 1998, 3454 ss.;
- C. Cost., 17 giugno 1999, n. 241, in *Giur. cost.*, 1999, 2137 ss.;
- C. Cost., 10 aprile 2001, n. 108, in *Giur. cost.*, 2001, 715 ss.;
- C. Cost., 6 luglio 2001, n. 224, in *Giur. cost.*, 2001, 1964 ss.;
- C. Cost., 16 maggio 2002, n. 195, in *Giur. cost.*, 2002, 1543 ss.;
- C. Cost., 12 luglio 2002, n. 335, in *Giur. cost.*, 2002, 3297 ss.;
- C. Cost., 9 aprile 2003, n. 146, in *Giur. cost.*, 2003, 1040 ss.;
- C. Cost., 11 giugno 2003, n. 208 in *Giur. cost.*, 2003, 1587 ss.;
- C. Cost., 22 luglio 2003, n. 269, in *Giur. cost.*, 2003, 4 ss.;
- C. Cost., 2 aprile 2004, n. 110, in *Giur. cost.*, 2003, 1151 ss.;
- C. Cost., 9 luglio 2004, n. 219, in *Giur. cost.*, 2004, 2304 ss.;
- C. Cost., 8 febbraio 2006, n. 92, in *Giur. cost.*, 2006, 956 ss.;
- C. cost., 23 novembre 2006, n. 393, in *Giur. cost.*, 2006, 4106 ss.;
- C. Cost., 5 aprile 2007, n. 117, in *Giur. cost.*, 2007, 1118 ss.;
- C. Cost., 5 maggio 2008, n. 136, in *Giur. cost.*, 2008, 1704 ss.;
- C. Cost., 4 dicembre 2009, n. 317, in *Giur. cost.*, 2009, 4747 ss.;
- C. Cost., 7 luglio 2010, n. 265, in *Giur. cost.*, 2010, 3169 ss.;
- C. Cost., 7 aprile 2011, n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, 1523 ss.;
- C. Cost., 9 maggio 2011, n. 164, in *Giur. cost.*, 2011, 2149 ss. e 3721 ss.;
- C. Cost., 19 luglio 2011, n. 231, in *Giur. cost.*, 2011, 2950 ss.;
- C. Cost., 23 febbraio 2012, n. 31, in *Giur. cost.*, 2012, 364 ss.;
- C. Cost., 18 aprile 2012, n. 110, in *Giur. cost.*, 2012, 1619 ss.;
- C. Cost., 21 giugno 2012, n. 153, in *Giur. cost.*, 2012, 2111 ss.;
- C. Cost., 11 febbraio 2013, n. 23, in *Giur. cost.*, 2013, 370 ss.;
- C. Cost. 14 febbraio 2013, n. 24, in *Giur. cost.*, 2013, 391 ss.;
- C. Cost., 29 marzo 2013, n. 57, in *Giur. cost.*, 2013, 863 ss.;

- C. Cost., 29 maggio 2013, n. 103, in *Giur. cost.*, 2013, 1780 ss.;
- C. Cost., 18 luglio 2013, n. 213, in *Giur. cost.*, 2013, 2970 ss.;
- C. Cost., 23 luglio 2013, n. 232, in *Giur. cost.*, 2013, 3458 ss.;
- C. Cost., 19 maggio 2014, n. 149, in *Giur. cost.*, 2014, 2422 ss.;
- C. Cost., 14 gennaio 2015, n. 45, in *Giur. cost.*, 2015, 370 ss.;
- C. Cost., 25 febbraio 2015, n. 48, in *Giur. cost.*, 2015, 390 ss.;
- C. Cost., 23 luglio 2015, n. 185, in *Giur. cost.*, 2015, 1400 ss.;
- C. Cost., 16 giugno 2016, n. 140, in *Giur. cost.*, 2016, 1039 ss.;
- C. Cost., 9 novembre 2016, n. 259, in *Gazz. Uff.*, n. 52 del 28 dicembre 2016.

#### Corte di Cassazione – Sezioni Unite:

- Cass., SS.UU., 6 novembre 1992, n. 11227, Martin, in *C.E.D. Cass.*, n. 191606;
- Cass., SS.UU., 10 dicembre 1997, n. 17, Di Battista, in *C.E.D. Cass.*, n. 209605;
- Cass., SS.UU., 25 febbraio 1998, n. 4265, Gerina, in *C.E.D. Cass.*, n. 210199;
- Cass., SS.UU., 13 luglio 1998, n. 10086, Citaristi, in *C.E.D. Cass.*, n. 211192;
- Cass., SS.UU., 31 marzo 2001, n. 27919, P.M. in proc. Ambrogio, in *C.E.D. Cass.*, n. 250195;
- Cass., SS.UU., 27 ottobre 2004, n. 119, Palumbo, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 710 ss. e in *C.E.D. Cass.*, n. 229539;
- Cass., SS.UU., 25 gennaio 2005, n. 12283, P.G. in proc. De Rosa, in *Guida al dir.*, 2005, f. 16, 71 ss.;
- Cass., SS.UU., 11 aprile 2006, n. 14991, De Pascalis, in *Cass. pen.*, 2006, 2369 ss. e in *C.E.D. Cass.*, n. 233419 ;
- Cass., SS.UU., 11 aprile 2006, n. 17050, Maddaloni, in *C.E.D. Cass.*, n. 233729;
- Cass., SS.UU., 26 settembre 2006, n. 37483, Arena, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, 179 ss.;
- Cass., SS.UU., 30 ottobre 2008, n. 9857, Manesi, in *C.E.D. Cass.*, 242291;
- Cass., SS.UU., 25 giugno 2009, n. 29529, De Martino, in *C.E.D. Cass.*, n. 244109;

- Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 36848, Burba, in *C.E.D. Cass.*, n. 259990;
- Cass., SS.UU., 2 febbraio 2015, n. 4909, Torchio, in *C.E.D. Cass.*, n. 262912-262913-262914;
- Cass., SS.UU., 29 settembre 2016, n. 52274, Rruschi, in *C.E.D. Cass.*, n. 268107.

#### Corte di Cassazione:

- Cass., sez. IV, 29 dicembre 1977, n. 4669, Bevilacqua, in *C.E.D. Cass.*, n. 138694;
- Cass., sez. III, 12 febbraio 1986, n. 2496, Cilea, in *C.E.D. Cass.*, n. 172253;
- Cass., sez. I, 6 dicembre 1986, n. 1453, Zeviani, in *C.E.D. Cass.*, n. 175058;
- Cass., sez. I, 17 aprile 1990, n. 888, Zanolla, in *C.E.D. Cass.*, n. 184065;
- Cass., sez. I, 22 marzo 1991, n. 1449, Pagliarini e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 187236;
- Cass., sez. I, 4 luglio 1991, n. 8130, Cassol ed altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 188322;
- Cass., sez. V, 18 febbraio 1992, n. 5153, Rodigari, in *Giust. pen.*, 1992, 290 ss.;
- Cass., sez. IV, 11 marzo 1992, n. 4821, Maradona, in *C.E.D. Cass.*, n. 190058;
- Cass., sez. VI, 4 maggio 1992, n. 9345, P.M. in proc. Bustaia, in *C.E.D. Cass.*, n. 192497;
- Cass., sez. VI, 10 settembre 1992, n. 3156, Verga, in *C.E.D. Cass.*, n. 192287;
- Cass., sez. VI, 9 ottobre 1992, n. 11576, Beji e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 192896;
- Cass., sez. IV, 26 novembre 1992, n. 2085, Derouiche, in *C.E.D. Cass.*, n. 193288;
- Cass., sez. VI, 25 gennaio 1993, n. 669, Ferroni e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 193473;
- Cass., sez. VI, 11 marzo 1993, n. 5221, Osagie Anuanru, in *Cass. pen.*, 1994, 1616;
- Cass., sez. I, 21 settembre 1993, n. 3488, De Simone, in *Cass. pen.*, 1995, 1310 ss.;
- Cass., sez. VI, 8 febbraio 1994, n. 1450, Faccin, in *C.E.D. Cass.*, n. 197082;
- Cass., sez. V, 18 febbraio 1994, n. 2671, Pasquali, in *C.E.D. Cass.*, n. 197284;
- Cass., sez. V, 16 marzo 1994, n. 1344, Albrizio, in *C.E.D. Cass.*, n. 197383;
- Cass., sez. I, 2 giugno 1994, n. 2660, P.G. mil. in proc. Marangi, in *C.E.D. Cass.*, n. 198822;

- Cass., sez. III, 17 giugno 1994, n. 8321, P.M. in proc. Mesiano, in *C.E.D. Cass.*, n. 19893;
- Cass., sez. II, 11 ottobre 1994, n. 11724, Bucci ed altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 199763;
- Cass., sez. I, 16 gennaio 1995, n. 1079, Catti e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 201236;
- Cass., sez. I, 7 marzo 1995, n. 1421, P.G. mil. in proc. Pedrini, in *C.E.D. Cass.*, n. 201122;
- Cass., sez. I, 27 aprile 1995, n. 7321 Ruzzone e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 201742;
- Cass., sez. VI, 26 maggio, 1995, n. 2157, Martelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 202830;
- Cass., sez. V, 27 giugno 1995, n. 8948, Michelutti in *C.E.D. Cass.*, n. 202632;
- Cass., sez. VI, 16 ottobre 1995, n. 1626, Pulvirenti e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 203738;
- Cass., sez. I, 27 dicembre 1995, n. 5646, Ragaglia, in *C.E.D. Cass.*, n. 203175;
- Cass., sez. III, 5 luglio 1996, n. 2965, Vallebona, in *C.E.D. Cass.*, n. 206033;
- Cass., sez. III, 21 febbraio 1997, n. 746, Di Pucchio, in *C.E.D. Cass.*, n. 207340;
- Cass., sez. V, 26 febbraio 1997, n. 3631, Angeli, in *C.E.D. Cass.*, n. 207391;
- Cass., sez. V, 28 febbraio 1997, n. 965, Zarrella, in *Cass. pen.*, 1999, 1578;
- Cass., sez. V, 18 marzo 1997, n. 1370, Burrasso, in *C.E.D. Cass.*, n. 207400;
- Cass., sez. III, 16 aprile 1997, n. 1716, Monaco, in *C.E.D. Cass.*, n. 208045;
- Cass., sez. I, 12 giugno 1997, n. 4122, Aschieri, in *Cass. pen.*, 1998, 2098 ss.;
- Cass., sez. I, 4 luglio 1997, n. 9216, Pastore, in *C.E.D. Cass.*, n. 208628;
- Cass., sez. V, 20 novembre 1997, n. 1444, Bianchin, in *C.E.D. Cass.*, n. 209954;
- Cass., sez. VI, 16 dicembre 1997, n. 1324, Bontempo Scavo, in *C.E.D. Cass.*, n. 209779;
- Cass., sez. V, 18 dicembre 1997, n. 5807, Volpe, in *C.E.D. Cass.*, n. 210752;
- Cass., sez. VI, 14 gennaio 1998, n. 2327, Giuliano, in *C.E.D. Cass.*, n. 210369;
- Cass., sez. V, 29 aprile 1998, n. 2649, Lucchetti, in *C.E.D. Cass.*, n. 210932;
- Cass., sez. III, 7 maggio 1998, n. 8537, Di Leo, in *C.E.D. Cass.*, n. 211530;
- Cass., sez. III, 4 giugno 1998, n. 10405, Gattone, in *C.E.D. Cass.*, n. 211839;
- Cass., sez. VI, 10 luglio 1998, n. 10603, Pomicino, in *Cass. pen.*, 1999, 2560;

- Cass., sez. III, 16 ottobre 1998, n. 12016, Melluso, in *C.E.D. Cass.*, n. 211765;
- Cass., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 3692, Marraffa N., in *C.E.D. Cass.*, n. 212385;
- Cass., sez. II, 21 dicembre 1998, n. 486, Avezzano, in *C.E.D. Cass.*, n. 212255;
- Cass., sez. V, 3 febbraio 1999, n. 2850, Puma, in *C.E.D. Cass.*, n. 212640;
- Cass., sez. II, 5 febbraio 1999, n. 10803, Fabbrini, in *C.E.D. Cass.*, n. 214357;
- Cass., sez. VI, 30 marzo 1999, n. 1142, Leotta, in *C.E.D. Cass.*, n. 214748;
- Cass., sez. I, 2 giugno 1999, n. 1475, Fedra ed altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 213507;
- Cass., sez. I, 7 giugno 1999, n. 9546, Bono, in *Riv. pen.*, 2000, 511;
- Cass., sez. III, 29 settembre 1999, n. 2972, P.M. in proc. Grosso, in *Cass. pen.*, 2001, 1894;
- Cass., sez. V, 17 novembre, n. 1062, Turani e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 216494;
- Cass., sez. I, 17 novembre 1999, n. 6326, Puglia, in *C.E.D. Cass.*, n. 215219;
- Cass., sez. I, 19 novembre 1999, n. 6381, Casadei, in *C.E.D. Cass.*, n. 214956;
- Cass., sez. V, 11 gennaio 2000, n. 1841, Fiorillo, in *C.E.D. Cass.*, n. 215751;
- Cass., sez. IV, 16 marzo 2000, n. 7063, Viskovic, in *C.E.D. Cass.*, n. 217689;
- Cass., sez. I, 8 maggio 2000, n. 6675, Patanè, in *C.E.D. Cass.*, n. 216226;
- Cass., sez. III, 24 maggio 2000, n. 8828, Iodice, in *C.E.D. Cass.*, n. 217800;
- Cass., sez. IV, 31 maggio 2000, n. 3237, P.M. in proc. Battista, in *Cass. pen.*, 2001, 2782;
- Cass., sez. II, 15 dicembre 2000, n. 2253, Greco, in *C.E.D. Cass.*, n. 217827;
- Cass., sez. I, 4 aprile 2001, n. 33347, Di Stasio, in *C.E.D. Cass.*, n. 220057;
- Cass., sez. III, 28 novembre 2001, n. 1948, Muscas, in *C.E.D. Cass.*, n. 221059;
- Cass., sez. I, 26 aprile 2002, n. 22504, Felici, in *C.E.D. Cass.*, n. 222633;
- Cass., sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 5773, P.G. in proc. Martintoni, in *Guida al dir.*, 2003, f. 18, 66 ss. e in *C.E.D. Cass.*, n. 223302;
- Cass., sez. VI, 16 dicembre 2002, n. 7768, Loprete, in *C.E.D. Cass.*, n. 224047;
- Cass., sez. II, 29 gennaio 2003, n. 18652, Balice, in *C.E.D. Cass.*, n. 224830;
- Cass., sez. II, 19 febbraio 2003, n. 18722, Maniero, in *C.E.D. Cass.*, n. 224633;



- Cass., sez. VI, 26 febbraio 2003, n. 22538, P.M. in proc. Cigliano, in *C.E.D. Cass.*, n. 226271;
- Cass., sez. VI, 11 marzo 2003, n. 11394, Rossitto e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 224267;
- Cass., sez. III, 21 marzo 2003, n. 25725, Sagliano, in *C.E.D. Cass.*, n. 225598;
- Cass., sez. I, 9 luglio 2003, n. 34979, Limuti, in *Cass. pen.*, 2005, 96 e in *C.E.D. Cass.*, n. 226394;
- Cass., sez. II, 25 settembre 2003, n. 45726, Garofalo, in *C.E.D. Cass.*, n. 228006;
- Cass., sez. VI, 30 settembre 2003, n. 4345, Arone e altri, in *Riv. pen.*, 2005, 626 e in *C.E.D. Cass.*, n. 228676;
- Cass., sez. III, 15 gennaio 2004, n. 5327, Sevà, in *C.E.D. Cass.*, n. 227442;
- Cass., sez. II, 23 gennaio 2004, n. 17522, Peluso ed altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 229698;
- Cass., sez., II, 23 marzo 2004, n. 16296, Iezzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 228638;
- Cass., sez. IV, 29 marzo 2004, n. 39046, P.G. in proc. Floris, in *C.E.D. Cass.*, n. 229664;
- Cass., sez. II, 20 maggio 2004, n. 26325, P.M. in proc. Rosolino, in *C.E.D. Cass.*, n. 229722;
- Cass., sez. IV, 13 ottobre 2004, n. 49334, Bosso e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 230217;
- Cass., sez. V, 14 febbraio 2005, n. 14569, Arzillero e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 231776;
- Cass., sez. V, 16 febbraio 2005, n. 15635, Graziani, in *Cass. pen.*, 2006, 2896 e in *C.E.D. Cass.*, n. 232126;
- Cass., sez. V, 9 marzo 2005, n. 553, Jozsa, in *Cass. pen.*, 2006, 2859;
- Cass., sez. I, 22 aprile 2005, n. 15288, Manzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 231242;
- Cass., sez. IV, 17 maggio 2005, n. 28559, Tosolini, in *C.E.D. Cass.*, n. 232437;
- Cass., sez. II, 23 giugno 2005, n. 25041, Kellici, in *C.E.D. Cass.*, n. Sez. 2, 231887;
- Cass., sez. V, 19 settembre 2005, n. 45716, Geraci, in *C.E.D. Cass.*, n. 233206;
- Cass., sez. II, 2 dicembre 2005, n. 46207, Alburqueque, in *C.E.D. Cass.*, n. 232587;
- Cass., sez. I, 10 gennaio 2006, n. 5479, Paulli, in *C.E.D. Cass.*, n. 235098;

- Cass., sez. II, 25 gennaio 2006, n. 8414, Tavassi MA, in *C.E.D. Cass.*, n. 233694;
- Cass., sez. I, 8 febbraio 2006, n. 8321, De Sandro, in *C.E.D. Cass.*, n. 233700;
- Cass. sez. II, 14 febbraio 2006, n. 15903, Ahmed e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 233620;
- Cass., sez. II, 21 febbraio 2006, n. 9104, Colonna, in *C.E.D. Cass.*, n. 233611;
- Cass., sez. II, 9 marzo 2006, n. 8414, Perella, in *C.E.D. Cass.*, n. 233693;
- Cass., sez. VI, 21 marzo 2006, n. 15862, Terlizzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 234549;
- Cass., sez. I, 11 aprile 2006, n. 15543, Joudar, in *C.E.D. Cass.*, n. 233880;
- Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, Battistella e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 234352;
- Cass., sez. VI, 9 maggio 2006, n. 23549, Kera, in *C.E.D. Cass.*, n. 234283;
- Cass., sez. V, 10 maggio 2006, n. 19907, Gherasim, in *C.E.D. Cass.*, n. 233868;
- Cass., sez. I, 16 maggio 2006, n. 19217, Gdoura, in *C.E.D. Cass.*, n. 233920;
- Cass., sez. I, 20 giugno 2006, n. 29482, Iljazi, in *C.E.D. Cass.*, n. 235237;
- Cass., sez. I, 21 giugno 2006, n. 34468, De Los Reyes, in *C.E.D. Cass.*, n. 234834;
- Cass., sez. I, 3 ottobre 2006, n. 32678, Somogyi, in *C.E.D. Cass.*, n. 235036;
- Cass., sez. IV, 20 novembre 2006, n. 37991, Bellopede, in *C.E.D. Cass.*, n. 235975;
- Cass., sez. VI, 22 novembre 2006, n. 2324, Lucarelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 235724;
- Cass., sez. V, 29 novembre 2006, n. 40734, Karabache, in *C.E.D. Cass.*, n. 235338;
- Cass., sez. I, 7 dicembre 2006, n. 41711, Virzì, in *C.E.D. Cass.*, n. 235293;
- Cass., sez. VI, 16 gennaio 2007, n. 785, Iannicelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 236000;
- Cass., sez. V, 20 marzo 2007, n. 11701, Benjamin Joy, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 491 ss.;
- Cass., sez. VI, 29 maggio 2007, n. 22707, Mancuso, in *C.E.D. Cass.*, n. 236700;
- Cass., sez. I, 2 ottobre 2007, n. 40250, Esposito, in *C.E.D. Cass.*, n. 238048;
- Cass., sez. V, 14 novembre 2007, n. 44123, Bacalanovic, in *C.E.D. Cass.*, n. 237973;
- Cass., sez. V, 7 dicembre 2007, n. 4134, PG in proc. C., in *C.E.D. Cass.*, n. 238392;
- Cass., sez. I, 12 dicembre 2007, n. 2432, Ciarlantini, in *C.E.D. Cass.*, n. 239207;
- Cass., sez. III, 18 gennaio 2008, n. 9115, Quarrella, in *C.E.D. Cass.*, n. 238943;
- Cass., sez. VI, 22 gennaio 2008, n. 10376, Renna, in *C.E.D. Cass.*, n. 238926;

- Cass., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 7339, Syllasani, in *C.E.D. Cass.*, n. 239137;
- Cass., sez. II, 12 marzo 2008, n. 15417, Cattaneo, in *C.E.D. Cass.*, n. 239793;
- Cass., sez. V, 4 giugno 2008, n. 36651, Ventola, in *C.E.D. Cass.*, n. 241634;
- Cass., sez. VI, 16 luglio 2008, n. 36465, Cappelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 241259;
- Cass., sez. III, 13 novembre 2008, n. 47105, Valente e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 242257;
- Cass., sez. VI, 19 febbraio 2009, n. 14207, De Marco, in *C.E.D. Cass.*, n. 243575;
- Cass., sez. VI, 19 febbraio 2009, n. 14173, P.M. in proc. E., in *C.E.D. Cass.*, n. 243687;
- Cass., sez. VI, 26 febbraio 2009, n. 14376, Amendola, in *C.E.D. Cass.*, n. 243260;
- Cass., sez. I, 19 marzo 2009, n. 15814, Calandi, in *C.E.D. Cass.*, n. 243733;
- Cass., sez. II, 24 marzo 2009, n. 25598, Crovi, in *C.E.D. Cass.*, n. 244156;
- Cass., sez. II, 19 maggio 2009, n. 25675, Gurgone e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 244170;
- Cass., sez. IV, 10 giugno 2009, n. 27485, Rocco, in *C.E.D. Cass.*, n. 244393;
- Cass., sez. VI, 14 ottobre 2009, n. 42110, Gaudio, in *C.E.D. Cass.*, n. 245127;
- Cass., sez. VI, 2 dicembre 2009, n. 66, Condello, in *Giur. it.*, 2011, 1168 ss.;
- Cass., sez. V, 14 gennaio 2010, n. 6374, P.M.T. in proc. Curte, in *C.E.D. Cass.*, n. 246156;
- Cass., sez. III, 21 gennaio 2010, n. 9244, Teranaj, in *C.E.D. Cass.*, n. 246234;
- Cass., sez. VI, 3 febbraio 2010, n. 7080, Mammì, in *C.E.D. Cass.*, n. 246085;
- Cass., sez. VI, 25 marzo 2010, n. 14916, Brustenghi e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 246666;
- Cass., sez. I, 30 marzo 2010, n. 20826, Matrone, in *C.E.D. Cass.*, n. 247403;
- Cass. sez. V, 31 marzo 2010, n. 19072, R., in *C.E.D. Cass.*, n. 247510;
- Cass., sez. I, 15 giugno 2010, n. 32984, Condello, in *C.E.D. Cass.*, n. 248008;
- Cass., sez. I, 7 luglio 2010, n. 33510, Liccardo Grasso, in *C.E.D. Cass.*, n. 248118;
- Cass., sez. I, 20 ottobre 2010, n. 39818, Mammì, in *C.E.D. Cass.*, n. 249015;
- Cass., sez. V, 16 novembre 2010, n. 43514, Graci, in *C.E.D. Cass.*, n. 249280;

- Cass., sez. VI, 21 gennaio 2011, n. 5332, Minicozzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 249466;
- Cass., sez. II, 25 gennaio 2011, n. 6910, Macrì, in *C.E.D. Cass.*, n. 249360;
- Cass., sez. VI, 25 gennaio 2011, n. 4415, T., in *C.E.D. Cass.*, n. 248977;
- Cass., sez. II, 23 marzo 2011, n. 11585, Safzafi Abdelaziz, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it);
- Cass., sez. II, 19 aprile 2011, n. 17760, De Pasquale e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 250254;
- Cass., sez. I, 15 novembre 2011, n. 43723, Barbangelo, in *C.E.D. Cass.*, n. 251463;
- Cass., sez. IV, 22 novembre 2011, n. 47791, Cravana e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 252461;
- Cass., sez. V, 23 gennaio 2012, n. 11621, P.G. in proc. Grimaldi, in *C.E.D. Cass.*, n. 252471;
- Cass., sez. VI, 9 febbraio 2012, n. 7395, in *Dir. e giust.*, 2012, f. 6, 303 ss.;
- Cass., sez. VI, 14 marzo 2012, n. 20655, Ferioli, in *C.E.D. Cass.*, n. 254072;
- Cass., sez. I, 22 ottobre 2012, n. 43093, in *Foro it.*, 2013, III, 125 ss.;
- Cass., sez. III, 20 febbraio 2013, n. 28914, Tonutti, in *C.E.D. Cass.*, n. 255591;
- Cass., sez. II, 22 febbraio 2013, n. 22138, Capasso, in *C.E.D. Cass.*, n. 255934;
- Cass., sez. V, 20 marzo 2013, n. 16330, Katler, in *Giur. it.*, 2013, 2642;
- Cass., sez. VI, 5 aprile 2013, n. 19781, Nikolic, in *C.E.D. Cass.*, n. 256229;
- Cass., sez. I, 8 maggio 2013, n. 23915, Fialek Damian, in *C.E.D. Cass.*, n. 255811;
- Cass., sez. VI, 9 maggio 2013, n. 31408, Di Meo, in *C.E.D. Cass.*, n. 255952;
- Cass., sez. I, 5 luglio 2013, n. 35770, Mocanu, in *C.E.D. Cass.*, n. 256309;
- Cass., sez. IV, 17 ottobre 2013, n. 1479, Alimi, in *C.E.D. Cass.*, n. 258563;
- Cass., sez. I, 26 novembre 2013, n. 51773, Kosterra, in *C.E.D. Cass.*, n. 258233;
- Cass., sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 5169, Najimi, in *C.E.D. Cass.*, n. 258775;
- Cass., sez. I, 29 gennaio 2014, n. 12995, Calabrò, in *C.E.D. Cass.*, n. 259028;
- Cass., sez. II, 27 maggio 2014, n. 23882, Asan, in *C.E.D. Cass.*, n. 259634;
- Cass., sez. II, 27 maggio 2014, n. 29008, Huaco Elias, in *C.E.D. Cass.*, n. 260038;
- Cass., sez. V, 20 giugno 2014, n. 46481, Martinelli e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 261526;

- Cass., sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 914, Pascarella e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 262056;
- Cass., sez. I, 11 dicembre 2014, n. 6114, Di Pietra, in *C.E.D. Cass.*, n. 258741;
- Cass., sez. II, 17 dicembre 2014, n. 292, Coccorullo, in *Dir. e giust.*, 2015;
- Cass., sez. VI, 1 aprile 2015, n. 15932, Della Nave, in *C.E.D. Cass.*, n. 263084;
- Cass., sez. I, 15 aprile 2015, n. 23426, Lahrach, in *C.E.D. Cass.*, n. 263793;
- Cass., sez. III, 29 aprile 2015, n. 23271, Talarico, in *C.E.D. Cass.*, n. 263652;
- Cass., sez. II, 7 maggio 2015, n. 25357, Brunicardi e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 264225.
- Cass., sez. II, 26 maggio 2015, n. 34155, Napodano, in *C.E.D. Cass.*, n. 264510;
- Cass., sez. VI, 3 giugno 2015, n. 27540, P.G. in proc. Tolentino, in *C.E.D. Cass.*, n. 264052;
- Cass., sez. VI, 22 luglio 2015, n. 36708, Piscitelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 264670;
- Cass., sez. IV, 24 settembre 2015, n. 47746, Solhi e altri, in *Guida al dir.*, 2016, f. 12, 86 ss. e in *C.E.D. Cass.*, n. 265327.

#### Giudici di merito:

- Corte App., sez. pen. minori e famiglia, Milano, 4 dicembre 2015, G., giud. est. Canziani, *inedita*;
- Corte App., sez. pen. minori e famiglia, Milano, 4 dicembre 2015, O. e L., giud. est. Canziani, *inedita*.
- Trib. mil., Napoli, 19 giugno 1990, giud. est. Baldo, in *Rass. giust. mil.*, 1990, 524 ss.;
- Trib. min., Milano, 13 aprile 2001, in *Foro ambr.*, 2001, 224 ss.;
- Trib. La Spezia, ord. 29 gennaio 2015, giud. est. Pavich, in *Gazz. Uff.*, n. 25 del 24 giugno 2016;
- Trib. Prato, ord. 31 marzo 2015, giud. est. Magi, in *Gazz. Uff.*, n. 37 del 16 settembre 2015;

- Trib. Asti, ord. 10 novembre 2015, giud. est. Corato, in *Gazz. Uff.*, n. 7 del 22 febbraio 2016.